MISCELLANEA

DI

STORIA ITALIANA

TERZA SERIE

TOMO VI

(XXXVII DELLA RACCOLTA)

R. DEPUTAZIONE SOVRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA

PER LE ANTICHE PROVINCIE E LA LOMBARDIA

MISCELLANEA

DI

STORIA ITALIANA

TERZA SERIE

TOMO VI

(XXXVII DELLA RACCOLTA)

TORINO

FRATELLI BOCCA LIBRAI DI S. M.

MCMI.

STAMPERIA REALE DI G. B. PARAVIA E C.
33-900 (50C4) 21-III-901.

ELENCO

DEI

MEMBRI DELLA REGIA DEPUTAZIONE

SOVRA

GLI STUDI DI STORIA PATRIA

per le Antiche Provincie e la Lombardia

Presidente.

Carutti di Cantogno Barone Domenico, Senatore del Regno, Socio della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Socio della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche della R. Accad. dei Lincei e dell'Istituto storico italiano, Membro del Consiglio degli Archivi, Presidente onorario di Sezione del Consiglio di Stato; Gr. Uff. ✠, Gr. Uff. ♛, Cav. e Cons. ✿, Gr. Cordone Leone neerl., Is. Catt. di Sp. e S. Marino, ecc., *Torino, via della Zecca*, 7 (15 aprile 1884).

Vice-Presidenti.

Boselli Paolo, Dott. aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova, già Prof. nella R. Università di Roma, Prof. onorario della R. Università di Bologna, Socio della R. Accad. delle Scienze di Torino, Socio corrispondente dell'Accademia dei Georgofili, Socio onorario della Società ligure di Storia patria, Presidente della Società di Storia patria di Savona, Presidente onorario della Società di Storia patria abruzzese, Membro del Consiglio degli Archivi, Vicepresidente dell'Associazione per la riforma e codificazione del diritto internazionale, Socio della R. Accademia di Agricoltura e Presidente del Consiglio Provinciale di Torino, Deputato al Parlamento Nazionale, Gr. Cord. ✠, e ♛, Gr. Cord. dell'Aquila Rossa di Prussia, dell'Ordine di Alberto di Sassonia, dell'Ordine di Bertoldo I di Zähringen (Baden) e del Sole levante del Giappone, Gr. Uff. Ordine di Leopoldo del Belgio, Uffiz. della Corona di Prussia, della L. d'O. di Francia e C. O. della Concez. di Portogallo, *Torino, via Plana*, 11 (19 maggio 1892).

Staglieno Marchese Marcello, Socio della Società ligure di Storia patria, dell'Accademia ligustica di Belle Arti, della R. Accademia Albertina di Torino, Segretario della Commissione Araldica ligure, ecc., ✠, Uff. ♛, *Genova* (3 maggio 1900).

Segretario.

Manno Barone D. Antonio, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino e dell'Istituto storico italiano, Commissario del Re presso la Consulta Araldica, Membro del Consiglio degli Archivi, Dottore *honoris caussa* della R. Università di Tübingen, Gr. Uff. ✠ e Gr. Uff. ♛, Cav. di onore e devozione del S. M. O. di Malta, *Torino, via Ospedale*, 19 (2 giugno 1875).

Membri residenti in Torino.

CARUTTI DI CANTOGNO Barone Domenico, *predetto* (8 maggio 1851).

BOLLATI DI SAINT-PIERRE Barone Federico Emmanuele, Dottore in Leggi, Soprintendente Direttore del R. Archivio di Stato di Torino, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Corrispondente della Consulta Araldica, ecc., Uff. ✱, Comm. ♔, *Torino, via Finanze*, 11 (22 gennaio 1863).

MANNO Barone D. Antonio, *predetto* (21 aprile 1874).

FONTANA Leone, Dottore di Leggi, Senatore del Regno, Comm. ♔, *Torino, piazza Vittorio Emanuele I*, 12 (10 maggio 1880).

FERRERO Ermanno, Dottore di Leggi, Dottore aggregato di Lettere e Filosofia e Professore di Archeologia nella Regia Università di Torino, Professore di Storia dell'Arte militare nell'Accademia militare, Regio Ispettore degli Scavi, Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Corrispondente onorario straniero della Società nazionale degli Antiquari di Francia, Corrispondente della Regia Deputazione di Storia patria delle Romagne e dell'I. Istituto archeologico germanico, ✱, ♔, *Torino, via S. Quintino*, 19 (23 maggio 1881).

CIPOLLA Conte Carlo, Professore di Storia moderna nella Regia Università di Torino, Socio della Regia Deputazione di Storia patria di Venezia, Socio nazionale della R. Accad. dei Lincei, Uff. ♔, *Torino, via Sacchi*, 4 (14 aprile 1885).

BOSELLI Paolo, *predetto* (7 aprile 1890).

BAUDI DI VESME (dei Conti) Nobile Alessandro, Direttore della Regia Pinacoteca di Torino, *Torino, via della Rocca*, 23 (4 giugno 1895).

CARTA Avv. Francesco, Bibliotecario capo della Biblioteca nazionale di Torino, ♔ (4 giugno 1895).

MOROZZO DELLA ROCCA Cav. Emmanuele, Dottore di Leggi, Maggior Generale nella Riserva, Aiutante di Campo onorario di S. M., Corrispondente dell'Accad. di Scienze, Agricoltura e Belle Lettere di Aix, Uff. ✱, Comm. ♔, e O. Concez. di Port., *Vietring, presso Klagenfurt (Austria)* e *Torino, via della Rocca*, 29 (4 giugno 1895).

USSEGLIO Avv. Leopoldo, ✱, ♔, *Torino, via Genova*, 3 (27 aprile 1897).

ROBERTI Giuseppe, Dottore in Lettere, Professore nell'Accademia militare e nel R. Liceo Gioberti di Torino, membro della Commissione araldica piemontese; Corrispondente dell'Acc. di Scienze, Lettere ed Arti di Besançon, *Torino via Bonafous*, 7 (23 giugno 1898).

SAVIO Sac. Fedele, Professore, Socio della R. Accad. delle Scienze di Torino, *Torino, via Arcivescovado*, 9 (18 maggio 1899).

RONDOLINO Ferdinando, Dottore di Leggi, *Torino, via Porta Palatina*, 2, e *Cavaglià* (3 maggio 1900).

Membri non residenti in Torino.

ADRIANI P. D. Giovanni Battista, de' Chierici Regolari Somaschi, già Professore e Direttore degli Studi nel R. Collegio militare di Racconigi, Membro effettivo della Società ligure di Storia patria e della Accademia di Dijon, Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino e della R. Accademia lucchese di Scienze, Lettere ed Arti, dell'Ateneo di Brescia, dell'Accademia delle Scienze di Chambéry, di Marsiglia, di Aix in Provenza, della R. Società degli Antiquarii del Nord a Copenaghen, dell'Istituto nazionale di Ginevra, dell'Istituto storico di Francia, dell'Accademia Reale di Storia di Spagna, ecc., Regio Ispettore degli Scavi e Monumenti di Antichità, Membro della Giunta conservatrice dei Monumenti e Belle Arti per la Provincia di Cuneo, Comm. ✱, Gr. Uff. ♔, Uff. O. di Leopoldo del Belgio, Comm. con stella O. di S. Giacomo della Spada di Portogallo pel merito scientifico, letterario ed artistico; fregiato delle grandi medaglie d'oro di 1ª classe di S. M. il Re Vittorio Emanuele II e di S. M. il Re di Sassonia pel merito storico diplomatico e delle Imperiali di Russia e di Austria-Ungheria pel merito scientifico, letterario ed artistico, ecc. *Cherasco*, (25 aprile 1851).

ROSSI Girolamo, Ispettore degli Scavi e Monumenti nella provincia di Porto Maurizio, Corrispondente della R. Deputazione di Storia patria delle Romagne, di quella della Toscana, Umbria e Marche, della Società ligure di Storia patria, dell'Imperiale Istituto archeologico della Germania, della Società di Storia della Svizzera Romanza, della Società Georgica di Treja, dell'economica di Chiavari, della Società delle Scienze Naturali e Storiche di Nizza, della Società degli Architetti delle Alpi marittime, dell'Istituto di Numismatica e di Antichità di Buenos Ayres, dell'Istituto delle Provincie di Francia, della R. Consulta Araldica, dell'Accademia di S. Tommaso di Ventimiglia, Cav. ✽ e Comm. ✠ e di S. Carlo di Monaco, *Ventimiglia* (1° luglio 1860).

CERUTI Sac. Antonio, Dottore Vice Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, Membro effettivo del Regio Istituto lombardo di Scienze e Lettere e della R. Commissione per i testi di lingua, Corrispondente della Società ligure e della R. Deputazione di Storia patria di Venezia, Onorario della R. Accademia di Belle Arti di Milano, delle Società archeologiche di Novara e Udine, delle Società Colombaria di Firenze e Rafaello di Urbino, ecc. ✽, *Cernobbio* (10 marzo 1868).

DELL'ACQUA Carlo, Dottore di Leggi, Bibliotecario emerito della Regia Università di Pavia, Presidente emerito del Consiglio d'Amministrazione civile della R. Basilica di S. Michele in Pavia, Presidente della Società per la conservazione dei Monumenti pavesi dell'Arte cristiana, Membro della Commissione provinciale d'antichità e BB. AA., Corrispondente Acc. fisio-medica di Milano, della R. Accademia di Lucca, Membro della Commissione di vigilanza sugli Istituti di Belle Arti di Pavia e del Museo civico di Storia patria, ✽, Comm. ✠, *Pavia* (10 maggio 1880).

BOCCARDO Gerolamo, Avvocato, Senatore del Regno, Consigliere di Stato, Prof. emerito nella R. Università e nella R. Scuola superiore navale di Genova, Presidente del Consiglio del Commercio, Membro del Consiglio superiore d'istruzione pubblica e della Giunta, Membro del Consiglio del Contenzioso diplomatico, Presidente del Collegio dei periti doganali, Membro del Collegio dei Ragionieri, Membro della Giunta centrale di Statistica, Socio effettivo della R. Accademia dei Lincei, Corrisp. delle RR. Acc. delle Scienze di Napoli, Palermo, dei Georgofili, degli Istituti di Milano, Venezia, ecc., della Società reale di Statistica di Londra, del *Cobden Club*, dell'Accad. di Giurisprudenza di Madrid, dell'Istituto internazionale di Statistica, Gr. Uff. ✽ e Gr. Cord. ✠, ☼, ***Roma**, via S. Silvestro*, 92 (23 maggio 1881).

INTRA Giovanni Battista, Professore, Preside liceale emerito; Prefetto della R. Accademia Virgiliana di Mantova, Membro della Reale Commissione conservatrice dei Monumenti storici e degli oggetti d'arte; della Commissione di vigilanza dell'Archivio storico *Gonzaga* e Musei, ecc., ✽ e ✠, *Mantova* (9 maggio 1882).

DUC Monsignor Augusto, Vescovo di Aosta, Comm. ✽, *Aosta* (15 aprile 1884).

FÈ D'OSTIANI Monsignor Luigi, Prelato domestico di S. S., Cav. d'on. e di dev. del S. O. M. di Malta, *Brescia* (15 aprile 1884).

CALVI Nobile Dott. Felice, Membro del Consiglio degli Archivi e dell'Istituto storico italiano in Roma, Membro effettivo del R. Istituto lombardo, Vice-Presidente della Commissione Araldica lombarda e Presidente onorario della Società storica di Milano, Consultore del Museo archeologico di Milano, Socio onorario della R. Accademia di Belle Arti di Milano e dell'Ateneo di Bergamo, Corrispondente della Consulta Araldica e della Società di Storia diplomatica di Parigi, Cav. ✽ e ✠, *Milano, via Bassano Porrone*, 2 (15 aprile 1884).

STAGLIENO Marchese Marcello, *predetto* (15 aprile 1884).

NERI Prof. Achille, Socio della Società ligure di Storia patria e della Commissione per i testi di lingua, Corrispondente della R. D. di Storia patria di Modena e della Reale Accademia di Sc., LL., ed AA. di Lucca, della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie parmensi e della R. Accademia dei Rinnovati di Massa, ✽, ✠, *Genova, corso Mentana*, 43-12 nord (15 aprile 1884).

SELETTI Avvocato Emilio, Consigliere nella Presidenza della Società storica lombarda, Corrispondente R. Dep. di Storia patria per le Prov. di Parma e Piacenza, Consultore del Museo archeologico di Milano, ✠, *Milano, via Santa Marta*, 19 (15 aprile 1886).

VIVANET Filippo, Dott. coll. di Filos. e Lettere e Prof. di Geometria proiettiva e descrittiva della R. Università di Cagliari, Direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei Monumenti della Sardegna, ecc., Uff. ✻, Comm. ♔, *Cagliari* (10 aprile 1888).

BELTRAMI Arch. Luca, Membro onorario del *R. Institute of British Architects*, *Milano, via Cernaia*, 1 (14 maggio 1889).

MOTTA Ingegnere Emilio, Segretario della Società storica lombarda, Bibliotecario della Trivulziana, Consigliere di Presidenza della Società numismatica italiana; *Milano, via Vittoria*, 53 (19 maggio 1892).

POGGI Vittorio, Dottore in Leggi, Tenente Colonnello nella Riserva, Prefetto della Biblioteca civica di Savona, già R. Commissario per le Antichità e Belle Arti della Liguria, Dottore aggregato alla Facoltà di Filosofia e Lettere della R. Università di Genova, Corrispondente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio emerito della R. Deputazione di Storia patria di Parma e Corrispondente di quella di Romagna, Socio della Società ligure di Storia patria, Vicepresidente della Società storica savonese, Membro della R. Commissione conservatrice dei Monumenti per la provincia di Genova, Membro dell'I. Istituto archeologico germanico, Accademico di merito dell'Accad. ligustica di Belle Arti, Membro della Commiss. Araldica ligure, Membro della Commissione direttiva della Galleria Brignole Sale De-Ferrari nel Palazzo Bianco di Genova, Presidente della Commissione per la Pinacoteca civica di Savona, R. Ispettore pei Monumenti e Scavi del circondario di Savona, ✻ e Comm. ♔, *Savona* (19 maggio 1892).

NOVATI Francesco, Dottore in Lettere, Professore ordinario di Storia comparata delle letterature neolatine nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, Presidente della Società storica lombarda, Corrispondente del R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere, Socio onorario della R. Accademia di Belle Arti in Milano, *Milano, via Borgonuovo*, 18 (19 maggio 1892).

CHIAPUSSO Felice, Dottore in Leggi, Deputato al Parlamento, ♔, *Susa* (27 aprile 1897).

IMPERIALE DI S. ANGELO Marchese Cesare, Dottore in Leggi, Deputato al Parlamento, Presidente della Società ligure di Storia patria, *Genova* (23 giugno 1898).

PERAGALLO Sac. Luigi Prospero, *Genova, corso Andrea Podestà*, 12 (23 giugno 1898).

MANFRONI Camillo, Dottore in Lettere, Membro della R. Società romana di Storia patria, Professore straordinario di Storia moderna nella R. Università di Padova, ✻, Uff. ♔, *Padova* (23 giugno 1898).

BENSA Enrico, Dottore in Leggi, Professore di Diritto nella R. Scuola superiore commerciale di Genova, ♔, *Genova* (18 maggio 1899).

BERTANO Lorenzo, ✻, *Cuneo* (3 maggio 1900).

DA PONTE Nobile Pietro, Dottor di Leggi, R. Ispettore degli Scavi e Monumenti e Socio dell'Ateneo di Brescia, Corr. della Consulta Araldica, ecc., ✠, *Brescia* (3 maggio 1900).

GASPAROLO Sac. Francesco, Dott. in Teol., Filos., Paleografia e Leggi, Canonico, *Pisa, Collegio S. Caterina* (3 maggio 1900).

MALAGUZZI VALERI Conte Ippolito, Direttore del R. Archivio di Stato di Milano, Uff. ♔, *Milano* (3 maggio 1900).

Corrispondenti

(Italiani).

GREPPI S. E. Conte Giuseppe, Ambasciatore di S. M. in ritiro, Senatore del Regno, Accademico onorario della R. Accademia di Storia di Spagna, ecc., Gr. Cr. ✻ e ♔, Bali Gran Croce di devozione del S. O. M. di Malta, Gr. Croce di Carlo III di Spagna, di S. Michele di Baviera, di Fed. del Wurtemberg, di S. Alessandro Newsky di Russia, ecc., *Milano* (11 aprile 1858).

FRATI Luigi, Dott. di Matematica, Dott. coll. di Filos. e Lettere nella R. Università di Bologna, Bibliotecario della Comunale di Bologna, Direttore della sezione medioevale del Museo civico, Membro della Commissione per la conservazione dei Monumenti, Corr. della Soc. ligure di Storia patria, dell'Istituto germanico di Roma, della Società R. degli Antiquarii del Nord, ecc., ✠, *Bologna* (22 febbraio 1865).

BAROZZI Nobile Nicolò, Patrizio veneto, Direttore dei RR. Musei di Venezia, Consigliere della R. Deputazione veneta di Storia patria, Membro della Commissione Araldica veneta e Corr. della Consulta Araldica, ecc. Comm. ✠ e ♔ e di più ordini stranieri, *Venezia, S. Gio. e Paolo,* 6120 (28 dicembre 1865).

TANFANI CENTOFANTI Nobile Leopoldo, Dottore in Leggi, Direttore del R. Archivio di Stato di Pisa, Corrispondente della R. Deputazione toscana di Storia patria, Pres. dell'Acc. Alfea di Lettere e Storia patria; Vicepres. della R. Accad. Araldica italiana, Corrispondente della Società Georgica di Treia e della Colombaria di Firenze, ✠, Uff. ♔ e N. D. di Villaviçiosa di Port., *Pisa* (3 marzo 1869).

CAVAGNA SANGIULIANI Conte Comm. Antonio, Membro della Società ligure di Storia patria, dell'Accademia del ducato d'Aosta, dell'Accademia Cingolana degli Incolti, dell'Ateneo di Bergamo, Presidente della Commissione conservatrice del Museo civico di Storia patria di Pavia, Vice-Presid. della Soc. per la conservazione dei Monumenti dell'Arte cristiana in Pavia, Membro della Commiss. provinciale di Pavia conservatrice dei Monumenti di Belle Arti, *Zelada di Bereguardo* (Pavia) (21 aprile 1874).

VISCONTI March. Carlo Ermes, *Milano, via Borgonuovo,* 15 (18 aprile 1877).

MINOGLIO Giovanni, Dottore in Leggi, R. Ispettore degli Scavi e Monumenti di Casale, Corrispondente della Soc. di Arch. e BB. AA. di Torino, ♔, *Moncalvo* (18 aprile 1877).

SOMMI PICENARDI (Marchese Bali fr. Guido), Socio onorario dell'Ateneo di Bergamo, Corrispondente della R. Acc. dei Fisiocritici di Siena, dell'Ateneo di Treviso, della R. Acc. Raffaello d'Urbino, della R. Deput. di Storia patria di Venezia, dell'Accademia fisio-medico-statistica di Milano, Membro della Società storica lombarda, Gran Priore del S. M. O. di Malta, Corr. della Consulta Araldica, Uff. ✠, *Venezia, Priorato di Malta* (10 maggio 1881).

SFORZA Giovanni, Vice-Presidente della R. D. di Storia patria di Modena per la Sotto-sezione di Massa e Carrara, Socio effettivo di quelle di Toscana e di Parma, Corrispondente della Società ligure di Storia patria, ecc., Dirett. del R. Arch. di Stato di Massa, Uff. ♔, *Massa* (23 maggio 1881).

CALDERINI Sac. Pietro, Dott. di Filosofia e Prof. di metodo, Direttore del Museo di Storia Naturale di Varallo, ✠, Comm. ♔, *Varallo* (9 maggio 1882).

GREPPI (dei Conti) Nobile Emanuele, Dottore in Leggi, Uff. ♔, *Milano, via S. Antonio,* 12 (9 maggio 1882).

CORIO Dott. Ludovico, Prof., *Milano, via Durini,* 25 (15 aprile 1884).

GERBAIX (DE) DE SONNAZ DE ST-ROMAIN Conte Carlo Alberto, Dott. di Leggi, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. presso di S. M. Fedelissima, Membro aggregato dell'Accademia di Savoia, dell'*Académie Chablaisienne* di Thonon, Comm. ✠, e Gr. Cr. ♔, Uff. d'Accademia di Francia, G. Cord. O. Leopoldo del Belgio, Gran Croce con spade dell'O. di S. Alessandro di Bulgaria, Gran Croce dell'Ordine neerlandese d'Orange Nassau e della Corona di quercia del Granducato di Lussemburgo e del Medgiché di Turchia, decorato della medaglia commemorativa della campagna Bulgaro-Serba del 1885, ecc., *Lisbona* (15 aprile 1884).

PAIS Nobile Dottore Ettore, Professore ordinario di Storia antica nella R. Università di Napoli, Corrispondente della R. Accademia dei Lincei; Socio ordinario della R. Accademia delle Scienze di Napoli; Corrispondente dell'Accademia Pontaniana, Membro ordinario dell'I. R. Instituto germanico di corrispondenza archeologica; Corrispondente della R. Deput. veneta di Storia patria, Membro onorario della Società storica pugliese; Corrispondente della R. Accad. Peloritana di Messina e della R. Accad. di Acireale, Socio onorario della R. Deputaz. di Storia patria delle Marche, Direttore del Museo Nazionale, *Napoli* (15 aprile 1884).

PROVANA DI COLLEGNO Conte Luigi, Gentiluomo di Corte di S. M. la Regina vedova, Membro e Segretario della Commissione Araldica piemontese, Corrispondente della Consulta Araldica, ✱, Uff. ✉, Comm. Corona di Prussia e di Danilo I del Montenegro, Uff. S. Carlo di Monaco, *Torino, via Bogino*, 16 (15 aprile 1886).

SANGIORGIO Dott. Gaetano, Professore nel R. Istituto tecnico Carlo Cattaneo di Milano, Socio degli Atenei di Brescia e di Bergamo, ✉, *Milano, via Aurelio Saffi*, 12 (15 aprile 1886).

BARBIANO DI BELGIOIOSO Conte Emilio, Socio fondatore della Società storica lombarda, Membro della Commissione Araldica lombarda e della Consulta d'Archeologia di Milano, ✱ e Comm. ✉, *Milano, via Morigi*, 9 (15 aprile 1886).

PODESTÀ Francesco, Accademico di merito dell'Accademia ligustica di Belle Arti, Socio effettivo della Società ligure di Storia patria, pittore dilettante; *Genova, via Barnabiti*, 23 (15 aprile 1886).

ROTTA Sac. Paolo, Canonico di S. Ambrogio, in Milano; ✉, *Milano, piazza S. Ambrogio*, 12 (14 maggio 1889).

BERETTA Sac. Luigi, Professore ginnasiale, Segretario della Società ligure di Storia patria, Direttore delle scuole civiche, ✉, *Genova, via Caffaro*, 19 (17 aprile 1890).

MOROZZO DELLA ROCCA S. E. Contessa Irene, nata Verasis-Asinari di Castiglione, dama di palazzo della fu S. M. la regina M. Adelaide, *Roma, via Pasqualina*, 3 (17 aprile 1890).

CAROTTI Giulio, Dottore in Leggi, Bibliotecario della Società storica lombarda, Segretario della R. Accademia di BB. AA. e della Consulta del Museo archeologico di Milano, Socio aggregato dell'ins. R. Accad. di S. Luca in Roma, ✉, *Milano* (28 aprile 1892).

ISOLA Ippolito, Professore, Avvocato, Dottore aggregato alla Facoltà di Lettere e Filosofia nella R. Università e Bibliotecario della Civico-Beriana di Genova, Membro della Società ligure di Storia patria, della R. Commissione pei testi di lingua a Bologna, della Reale Accademia delle Scienze di Lucca, della R. Accademia Peloritana di Messina, ecc., ✉, *Genova* (28 aprile 1892.

BRUNO Agostino, Segretario capo, Sovraintendente all'Archivio civico di Savona, R. Ispettore degli Scavi e Monumenti d'antichità, Segretario generale della Società storica savonese, Presidente della Società letteraria Gabriello Chiabrera, Ufficiale d'Accademia di Francia, ecc., ✱, Uff. ✉, *Savona* (28 aprile 1892).

AMBROSOLI Solone, Dottore in Leggi, Ispettore dei Musei di antichità del Regno, Conservatore del Medagliere nazionale di Brera e Libero docente di numismatica presso la R. Accademia scientifico-letteraria in Milano, Presidente della Società storica comense, Consigliere della Società storica lombarda, Consigliere benemerito e Bibliotecario onorario della Società numismatica italiana, Corrispondente del R. Istituto lombardo, Membro benemerito della Commissione pel civico Museo di Como, Corrispondente della R. Deputazione di Storia patria di Parma, della Società storica di Savona, della Società numismatica di Vienna, Socio straniero della R. Società numismatica del Belgio, ✉, *Milano, via Montebello*, 14 (4 giugno 1895).

ASSANDRIA Giuseppe, Dottore in Chimica, Socio effettivo della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino, decorato della medaglia d'argento per i benemeriti della salute pubblica, Uff. ✉, *Torino, piazza Emanuele Filiberto*, 18 e *Benevagienna* (4 giugno 1895).

CAPILUPI Marchese Alberto, Ingegnere, Membro della R. Accademia Virgiliana, ✉, *Mantova* (4 giugno 1895).

CERETTI Sac. Felice, R. Ispettore onorario dei Monumenti, Vice Presidente della Commissione di Storia patria e di Arti belle della Mirandola, Corrispondente della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie modenesi, della Deputazione storica ferrarese, e di quella di Carpi, della R. Commiss. Araldica modenese, ecc. ✉, *Mirandola, contrada Fulvia*, 360 (4 giugno 1895).

MAIOCCHI Dottore Sac. Rodolfo, *Pavia* (4 giugno 1895).

TONETTI Federico, R. Ispettore dei Monumenti e degli scavi pel circondario di Valsesia, *Varallo* (4 giugno 1895).

ASTEGIANO Lorenzo, Dottore in Lettere, Professore nei RR. Licei, *Mondovì* (2 giugno 1896).

LATTES Alessandro, Dottore in Legge, Socio corrispondente del R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere, *Torino, via Vittorio Amedeo II*, 16 (2 giugno 1896).

CALLIGARIS Dott. Giuseppe, Prof. nel R. Liceo Parini, *Milano, via Moscova*, 51 (27 aprile 1897).

MAZZI Prof. Angelo, *Villa d'Almè* (27 aprile 1897).

POLLINI Dott. Giacomo, Membro dell'Accademia scientifica del ducato di Aosta, Corrispondente della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino, Cav. Legion d'onore, ✱, ✠, *Torino, via Gaudenzio Ferrari*, 18 (27 aprile 1897).

FACCIO Cesare, Colonnello in ritiro, Bibliotecario civico; Uff. ✠, *Vercelli, via Spalti*, 1 (27 aprile 1897).

GAROVAGLIO Dott. Alfonso, *Laveno* (14 giugno 1898).

RATTI Sac. Achille, Dottore dell'Ambrosiana, *Milano* (14 giugno 1898).

ROMANO Dott. Giacinto, Professore nella R. Università di Pavia, *Pavia* (14 giugno 1898).

SANT'AMBROGIO Dott. Diego, Membro della Commissione per la conservazione dei Monumenti, *Milano, Foro Bonaparte*, 26 (14 giugno 1898).

SCATI DI CASALEGGIO Marchese Vittorio, Tenente Colonnello di artiglieria a riposo, Membro della Commissione Araldica piemontese, ✱. *Torino, piazza Maria Teresa*, 2, (14 giugno 1898).

GIORCELLI Dott. Giuseppe, *Casale Monferrato* (14 giugno 1898).

DAVARI Stefano, Sotto Archivista di Stato di 1ª classe, *Mantova* (8 maggio 1899).

FERRARI Dott. Sante, Professore nella R. Università di Genova, *Genova* (8 maggio 1899).

FRUTAZ Sac. Francesco Gabriele, Professore, Canonico della cattedrale d'Aosta, Corrispondente della Commissione Araldica piemontese, Membro dell'Accademia di S. Anselmo, ✱, *Aosta* (8 maggio 1899).

ASSERETO Dott. Giovanni, *Savona* (26 aprile 1900).

BAUDI DI VESME Nobile Benedetto, ingegnere, *Torino, via Vanchiglia*, 6 (26 aprile 1900).

BIAGINI P. Enrico Mª Barnabita, Professore, *Lodi, Collegio S. Francesco* (26 aprile 1900).

BIGONI Dott. Guido, Professore nel R. Liceo Colombo, *Genova* (26 aprile 1900).

BOFFITO P. Giuseppe Barnabita, Professore, *Roma* (26 aprile 1900).

FRATI Dott. Carlo, Bibliotecario nella R. Biblioteca nazionale di Torino; Corrispondente della R. Deputazione di Storia patria per le Provincie modenesi, della Commissione municipale di Storia patria della Mirandola, della R. Commissione pei testi di lingua, ✠, *Torino, via Lagrange*, 28 (26 aprile 1900).

GABOTTO Dott. Ferdinando, Professore nella R. Università di Genova; Presidente della Società storica subalpina, Socio della R. Accademia Peloritana di Messina, Corrispondente della Società storica savonese e di quella di Valdelsa, ✠, *Genova* e *Torino, via Ponza*, 4 (26 aprile 1900).

GAGGIA Giacinto, Professore, *Brescia* (26 aprile 1900).

GARASSINI Dott. Giambattista, Prof. nella Scuola normale di Udine, *Udine* (26 aprile 1900).

GORRINI Dott. Giacomo, Capo-divisione, Direttore degli Archivi del Ministero degli Esteri, Professore pareggiato di Storia moderna nella R. Università di Roma, Membro del Consiglio per gli Archivi del Regno e del Consiglio direttivo della Società geografica italiana, Corrispondente della R. Deputazione di Storia patria per la Romagna; Comm. ✠; Uff. ✱, Comm. dell'Ordine di Francesco Giuseppe d'Austria; Comm. dell'Ordine della Concezione di Portogallo; Uff. Legione d'onore, Cav. di 3ª classe dell'Aquila Rossa di Prussia, *Roma* (26 aprile 1900).

LUZIO Dott. Alessandro, Direttore del R. Archivio di Stato di Mantova, ✠, *Mantova* (26 aprile 1900).

PAPA Sac. Dott. Vincenzo, Prof., Canonico, Cappellano di S. M., ✱, *Torino* (26 aprile 1900).

SEGRE Dott. Arturo, Professore, *Torino, via Juvara*, 20 (26 aprile 1900).

TRIVULZIO Principe Gian Giacomo, Senatore del Regno, *Milano* (26 aprile 1900).

WENZEL Mons. Pietro, Archivista del Vaticano, *Roma* (26 aprile 1900).

Corrispondenti

(Stranieri).

De Montet Alberto, Segretario della Società storica della Svizzera Romanza, Membro della Società storica svizzera e della Commiss. dei Monumenti storici per il cantone di Vaud; Corrisp. della R. Deputazione di Storia patria delle Romagne e delle Accademie di Savoia, di Besançon, di Mâcon, ecc., ✠, *Chardonne sur Vevey, Cantone di Vaud* (Svizzera) (10 maggio 1880).

Du-Bois Melly Carlo, Socio effettivo dell'Istituto nazionale di Ginevra, Corrispondente dell'Accademia di Savoia, della *Société Savoisienne*, di quella di Besançon, della Soc. Florimontana e Membro onor. dell'Acc. *Chablaisienne*, ecc., ✠, *Ginevra, Plainpalais, Avenue du Mail*, 21 (23 maggio 1881).

Delisle Leopoldo, Membro dell'Istituto di Francia, Amministratore generale e Direttore della Biblioteca nazionale di Parigi, ecc., *Parigi, rue des Petits Champs*, 8 (23 maggio 1881).

Von Pflugk-Harttung Nobile Giulio, Dottore, Professore, Archivista di Stato di 1ª classe, Corrisp. della R. Acc. delle Scienze di Lucca, della Società ligure di Storia patria, della Società storica siciliana, della R. Società romana, dell'Ateneo di Brescia, della Soc. Reale stor. di Londra e di quella degli Antiquari di Francia, di Losanna, ecc., Uff. ✠, e di Alberto il valoroso di Sass., S. Mich. di Bav., Corona e Fed. di Würtemberg, Lione di Zähringen di Baden, Corona di Romania, Corona di 3ª cl. di Prussia, dec. della grande medaglia di Meklenburg, Cav. d'onore dell'O. dei Giovanniti di Prussia, *Berlino, Grunewald, Gillstrasse 2 a* (16 maggio 1883).

Chevalier Sac. Ulisse, Canonico onorario di Lione, di Grenoble, di Marsiglia e di Valenza, Professore di Storia ecclesiastica nell'Università Cattolica di Lione, Dottore in Filosofia e Teologia, Corr. dell'Istituto di Francia, Socio corrispondente dell'Accademia di Storia di Madrid, della R. Accademia delle Scienze di Torino e della R. Società romana di Storia patria, Membro n. r. del Comitato dei lavori storici e scientifici di Parigi, Cav. Leg. d'On. di Francia, Uff. della Pubblica Istruzione, *Romans (Drôme) Francia* (16 maggio 1883).

Demole Eugenio, Dott. di Filosofia, Direttore del Gabinetto numismatico di Ginevra, *Ginevra, rue des Granges*, 16 (15 aprile 1884).

Mugnier Francesco, Consigliere nella Corte d'Appello di Chambéry, Presidente della Società savoiarda di Storia e di Archeologia, Corrispondente del Ministero dell'Istruzione Pubblica di Francia per gli studi storici, Membro della Società Florimontana, Membro onorario della Società letteraria di Lione, della Società degli antiquari di Morinia, della Società di storia ed archeologia di Ginevra, della Società di Storia romanza, Uff. ✱, ✠ e Leg. d'On. di Fr., Uff. d'Istr. Pubblica, *Chambéry* (13 aprile 1887).

De Maulde de la Clavière Renato, antico allievo della Scuola delle *Chartes*, Socio dell'Acc. R. di Storia di Madrid, dell'Accademia delle Scienze in Ungheria, della Soc. reale di Londra, ecc. Uff. ✱, ✠, *Parigi, boulevard Raspail*, 10 (13 aprile 1887).

Rott Edoardo, Dottore in Leggi, Segretario della Società storica di Storia diplomatica di Parigi, *Parigi, Avenue Trocadero*, 50 (17 aprile 1890).

Perrin Andrea, Membro effettivo dell'Accademia di Savoia, Corr. della Soc. Florimontana d'Annecy e dell'Istituto nazionale di Ginevra, ✱, Uff. d'Acc., *Chambéry* (28 aprile 1892).

Courtois d'Arcollières Nobile Eugenio, Segretario perpetuo e già Presidente dell'Accademia di Savoia, Membro effettivo dell'Accademia *Chablaisienne* di Thonon, Membro onorario della Società di Storia della Moriana e Corrispondente della Società di Storia e di Archeologia di Ginevra, ✱, *Chambéry, Croix d'Or*, 1 (4 giugno 1895).

Fazy Enrico, Consigliere di Stato, Direttore dell'Archivio di Stato di Ginevra, Corrispondente della Società degli Antiquari di Francia, di quella di Storia di Berna, ecc., *Ginevra* (4 giugno 1895).

RITTER Eugenio, Professore nella Facoltà di Lettere dell'Università di Ginevra, Presidente dell'Istituto ginevrino, Corrispondente dell'Accademia di Savoia, della Società Florimontana d'Annecy, della Società storica della Moriana, Membro onorario della Società savoiarda di Storia e dell'Accademia *Chablaisienne; Ginevra*, *via Mont-de-Sion*, 4 (4 giugno 1895).

SAIGE Gustavo, Consigliere di Stato, Conservatore degli Archivi del Palazzo di Monaco, Corrispondente dell'Istituto di Francia, *Monaco e Parigi, via Pigalle*, 22 (4 giugno 1895).

PÉLISSIER Leone G., Professore di Storia nell'Università di Montpellier, Corrispondente del Ministero, *Montpellier, villa Leyris* (14 giugno 1898).

COSTA DE BEAUREGARD Marchese Carlo Alberto, Membro dell'Accademia di Francia, *Parigi, via Bourgogne*, 44 (26 aprile 1900).

EHRLE P. Francesco, Prefetto della Biblioteca Vaticana, *Roma* (26 aprile 1900).

KOSER Dott. Rinaldo, Direttore dell'Archivio di Stato, *Berlino* (26 aprile 1900).

PRUDHOMME Augusto, Direttore dell'Archivio dipartim. di Grenoble, *Grenoble* (26 aprile 1900).

WINTER Dott. Gustavo, Direttore degli Archivi di Corte e di Stato di Vienna, *Vienna* (26 aprile 1900).

MUTAZIONI

ACCADUTE

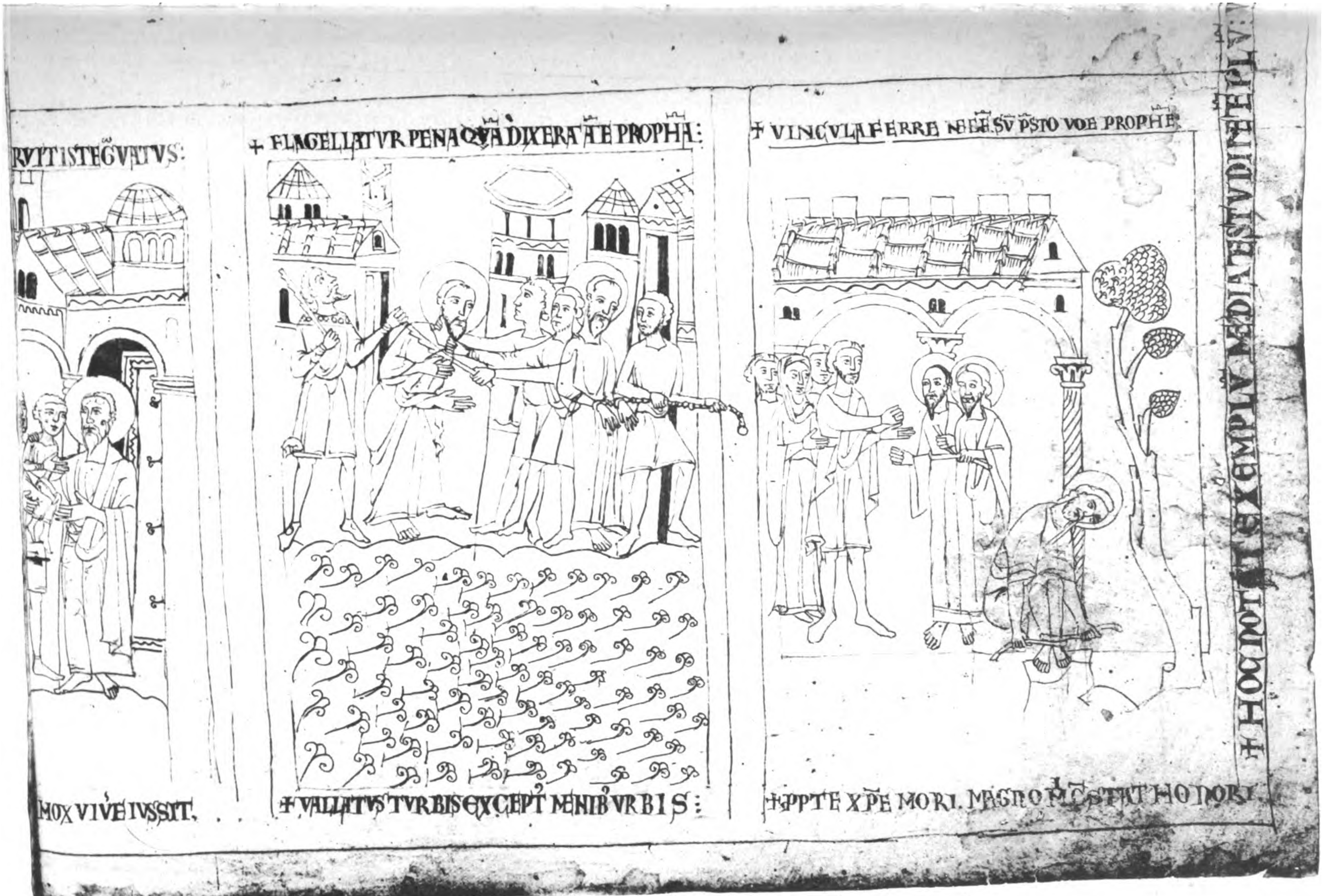
NEL CORPO DELLA R. DEPUTAZIONE

DOPO L'ULTIMO ELENCO

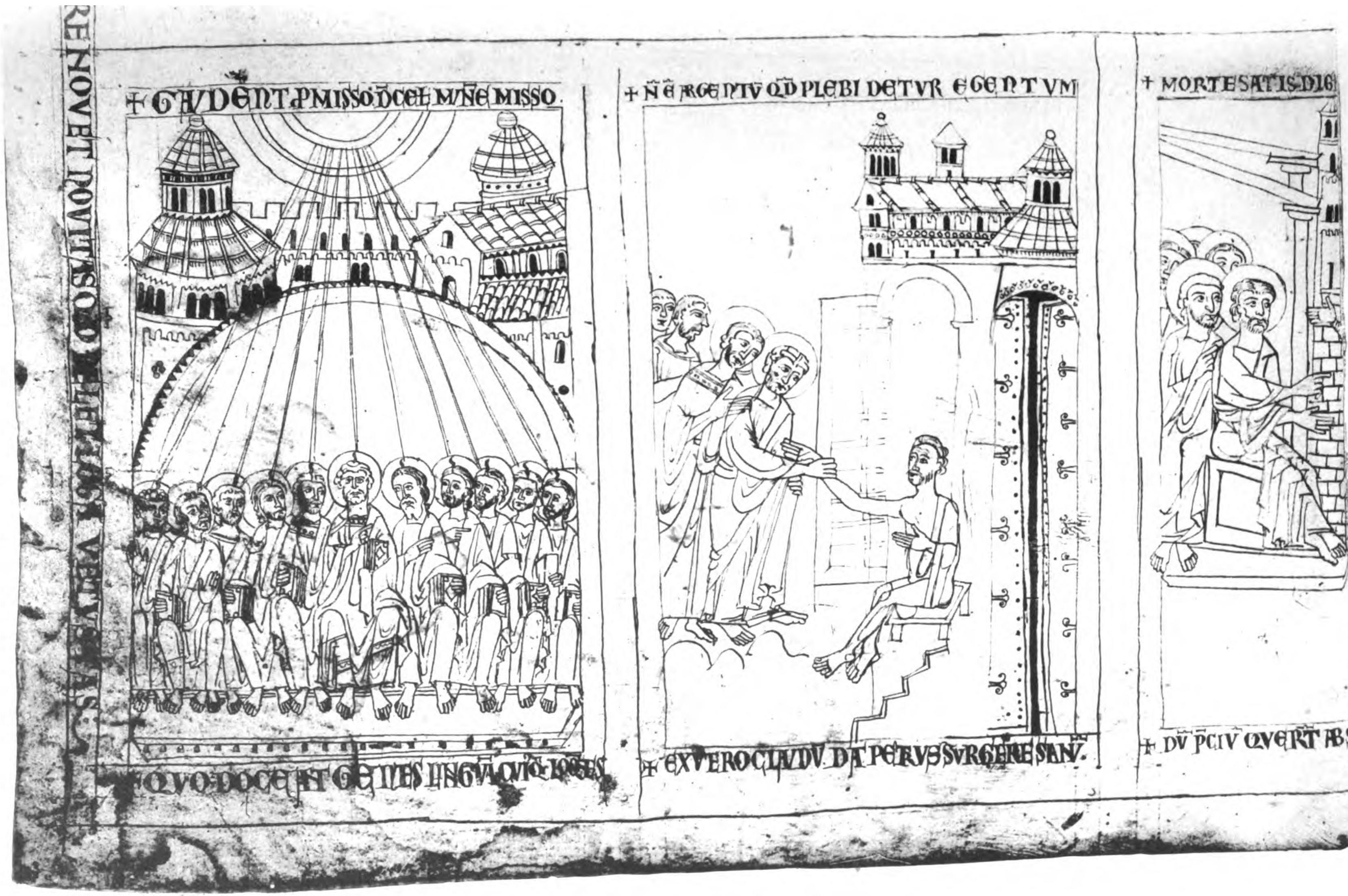
MORTI

Soci corrispondenti (nazionali).

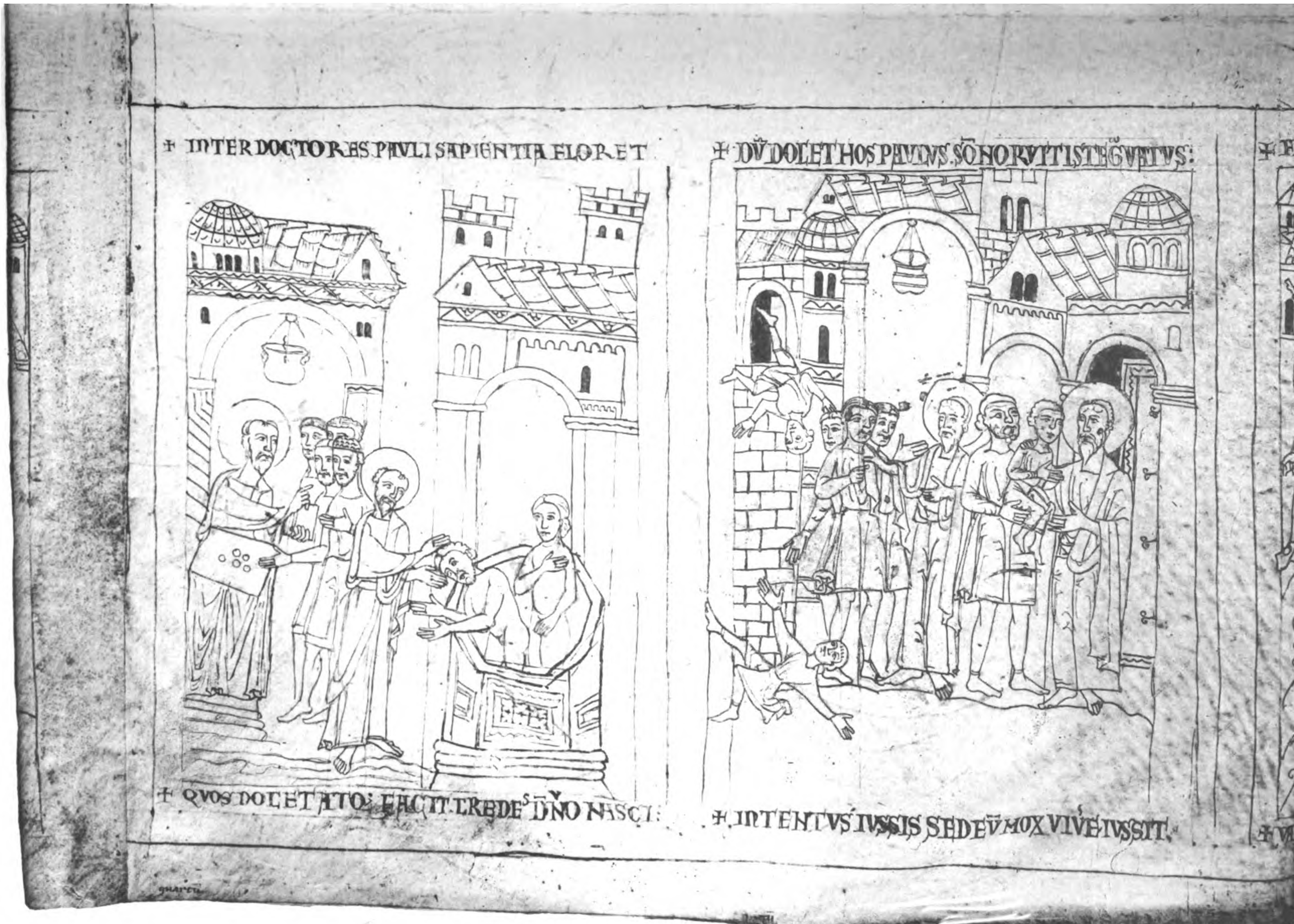
16 *gennaio* 1901 — Giuseppe Andrea ROCCA.


RVIT ISTE GVATVS:
+ FLAGELLATVR PENA QVA DIXERAT E PROPHA:
+ VINCVLA FERRE NECE SV PSTO VOE PROPHE
MOX VIVE IVSSIT.
+ VALLATVS TVRBIS EXCEPT MENIB VRBIS:
+ PPTE XPE MORI MAGNO PCSTAT HONORI
+ HOC NOTAT EXEMPLV MEDIA TESTVDINE TEPLV:

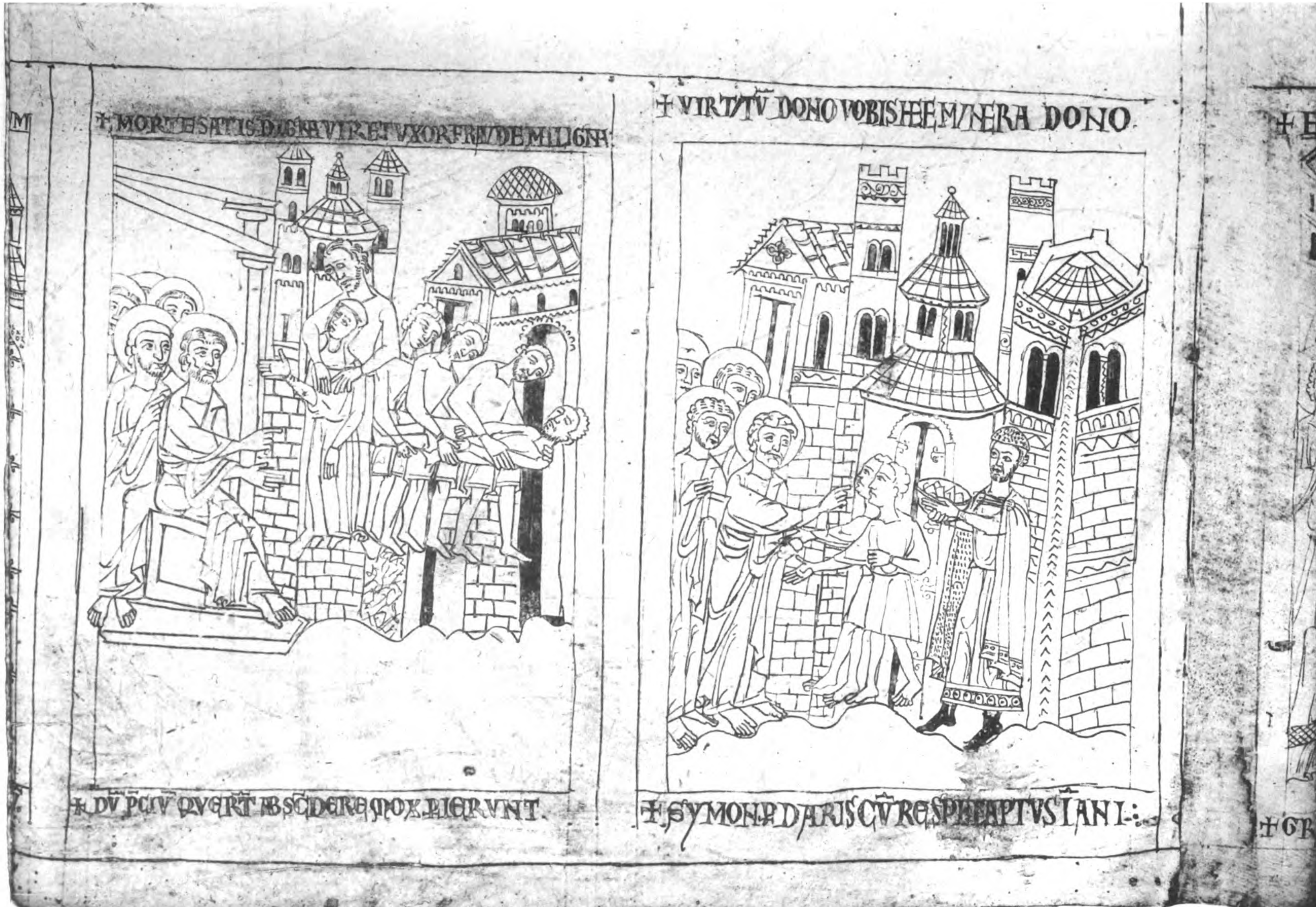
I.



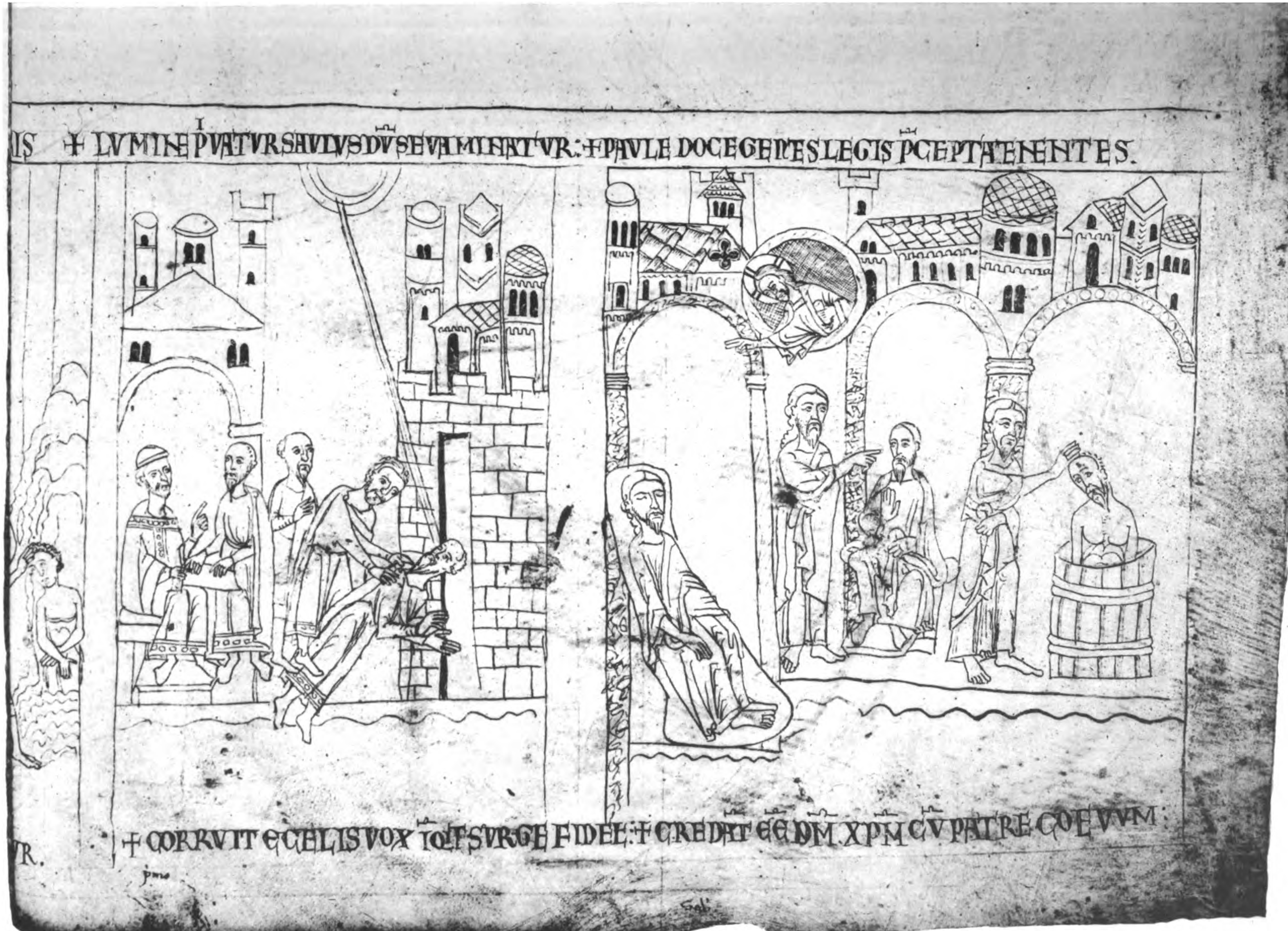
Stab. Eliotipico, Ing. G. Molfese. — Torino.


+ INTER DOCTORES PAVLI SAPIENTIA FLORET
+ QVOS DOLET ATQ; FACIT CREDE^{S} D̄NO NASCI:
+ DV̄ DOLET HOS PAVLVS SŌNO RVIT ISTE GRAVATVS:
+ INTENTVS IVSSIS SEDE Ū MOX VIVE IVSSIT.

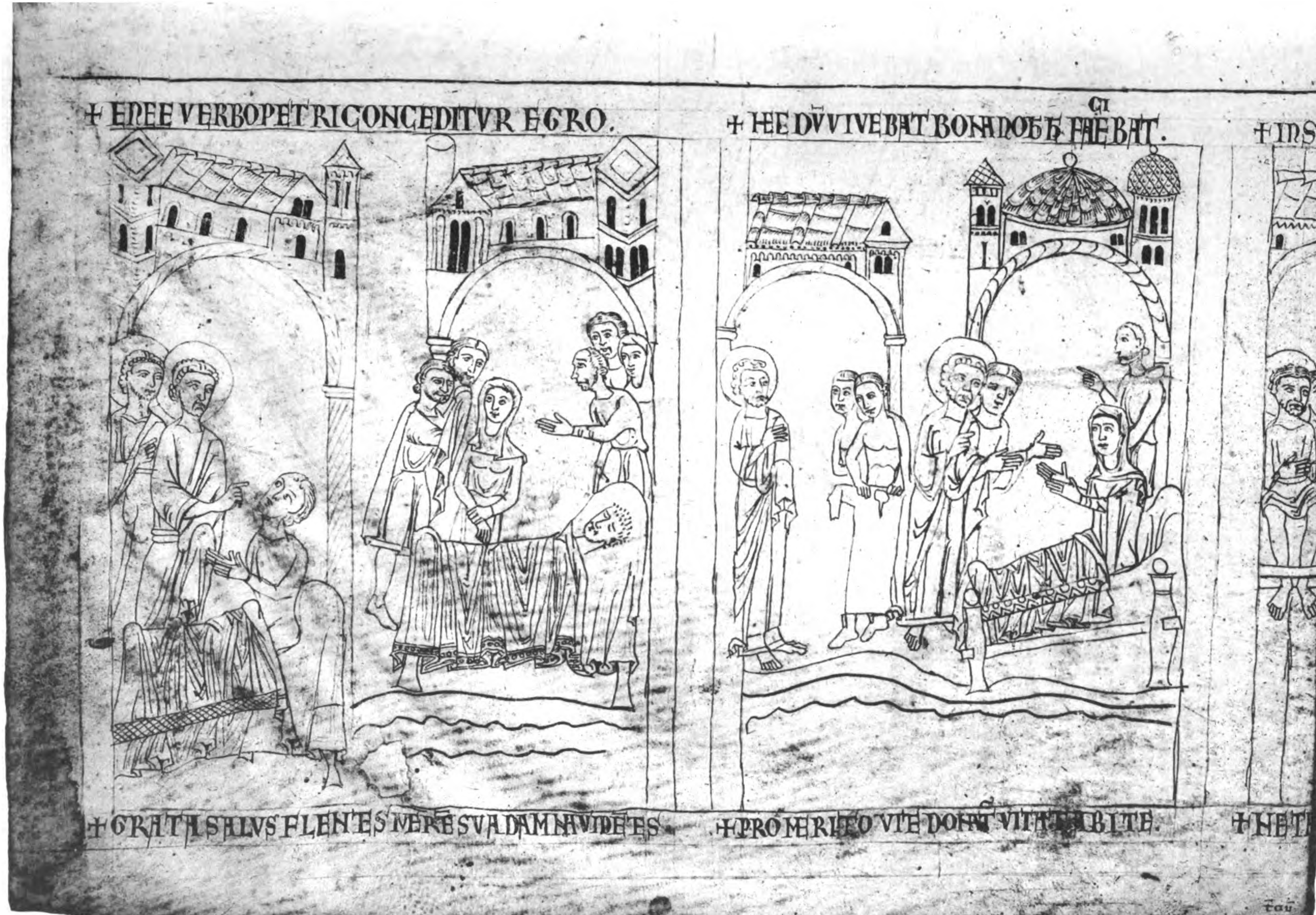
II.



Stab. Eliotipico, Ing. G. Molfese. — *Torino.*

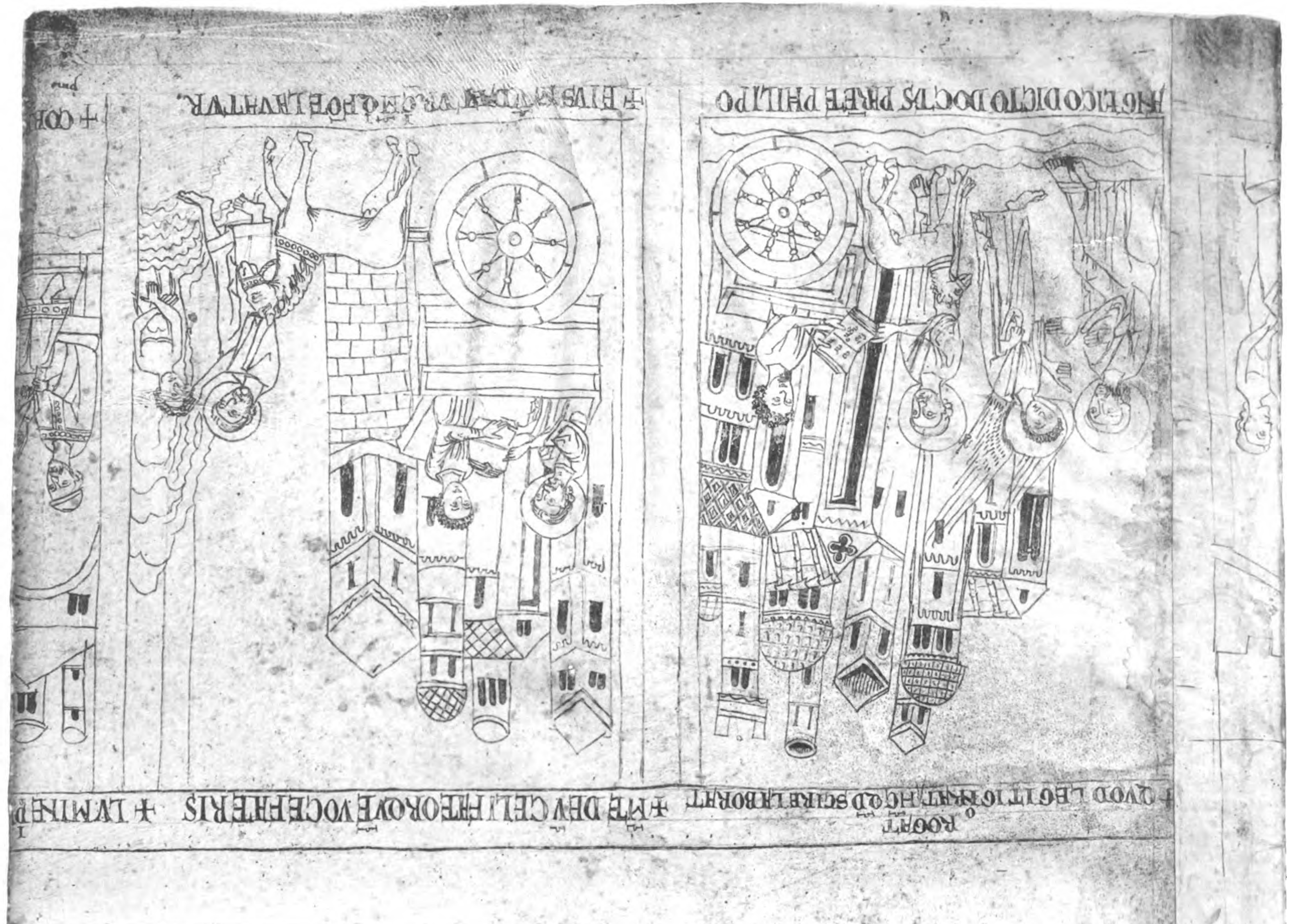

IS + LVMINE PVATVR SAVLVS DV SEVA MINATVR: + PAVLE DOCE GENTES LEGIS PCEPTA TENENTES.
+ CORRVIT E CELIS VOX TOT SVRGE FIDELE: + CREDAT E DM XPM CV PATRE COEVVM
VR.

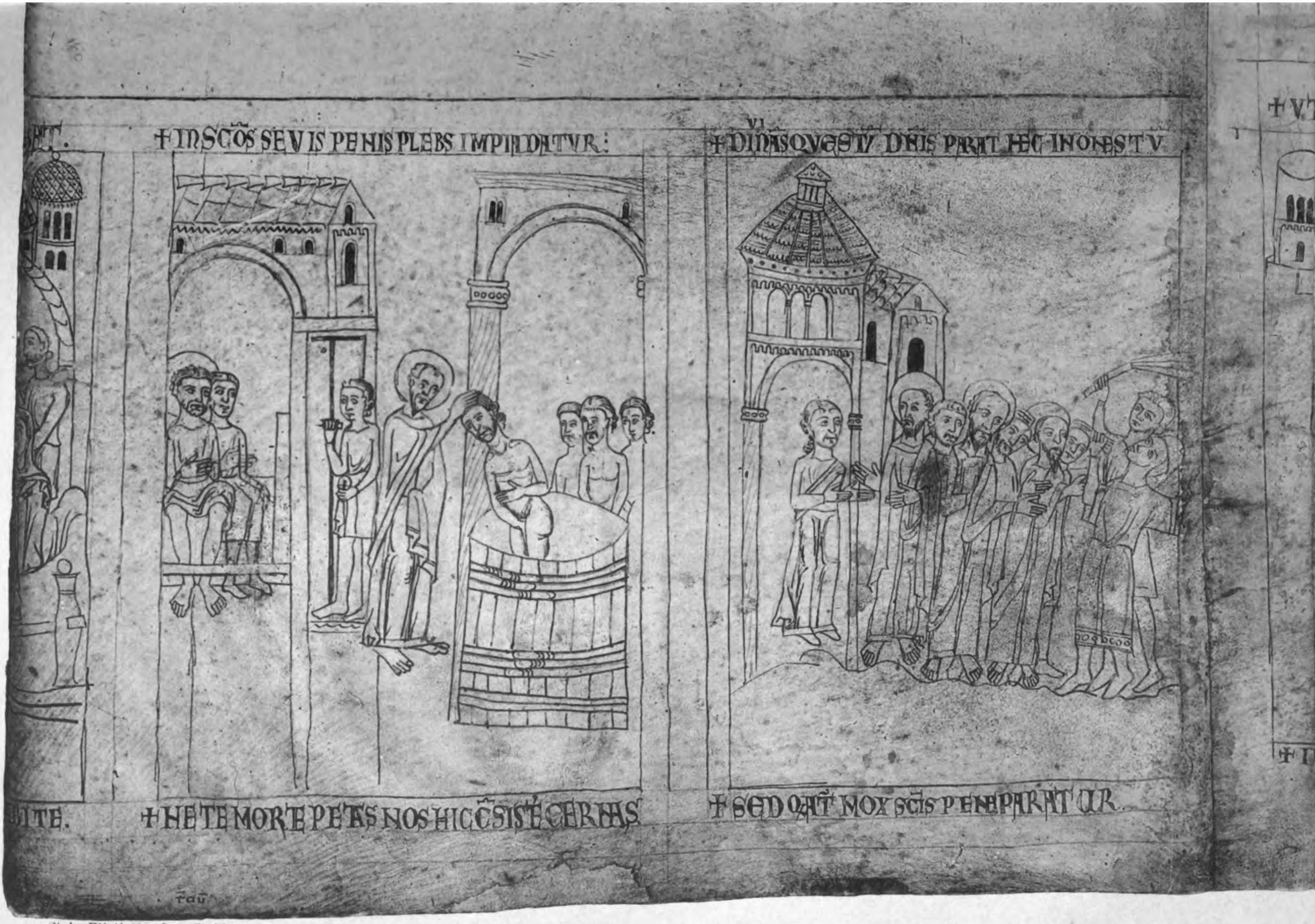
III



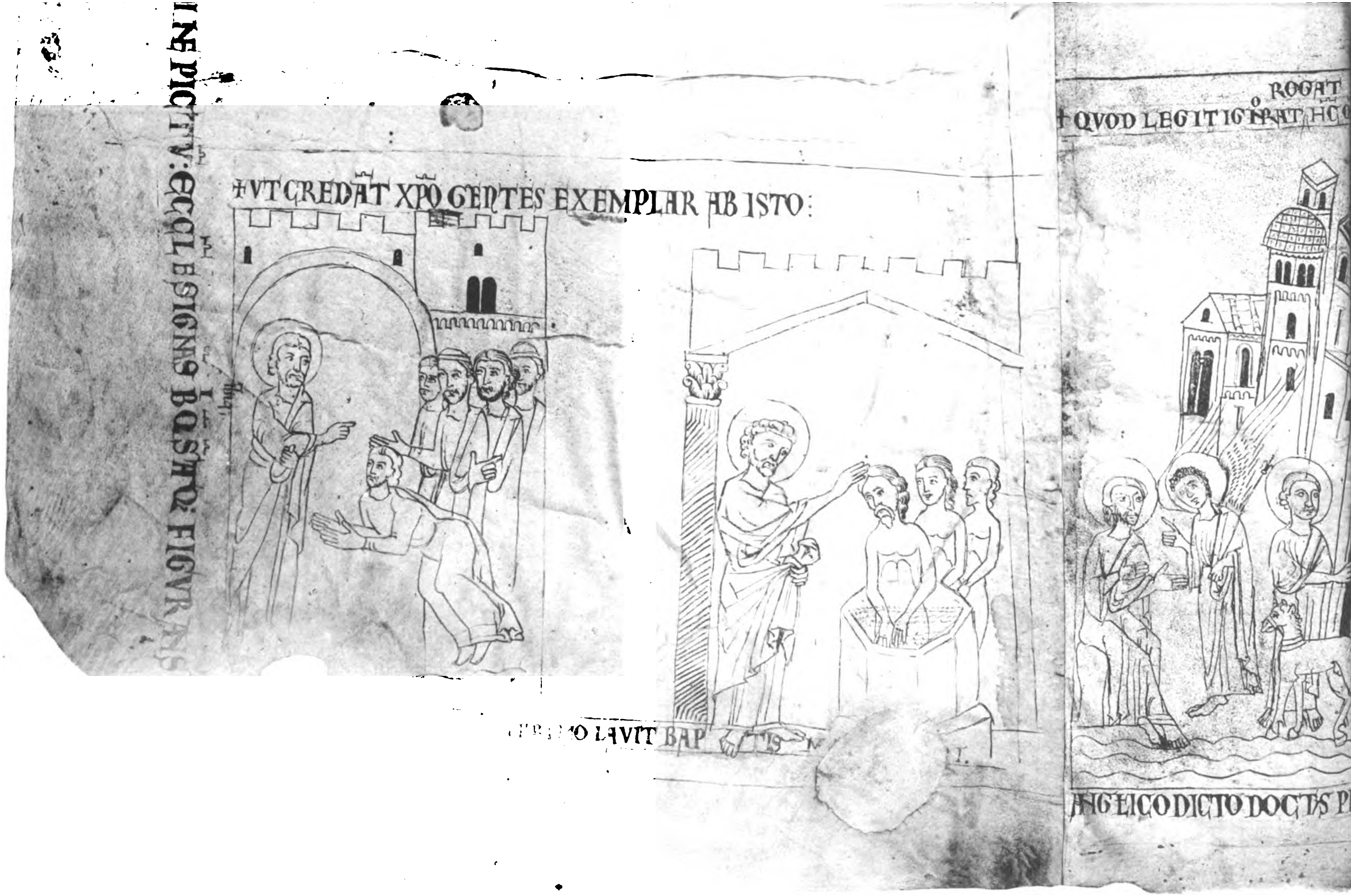
Stab. Eliotipico, Ing. G. MOLFESE. — *Torino.*

IV.

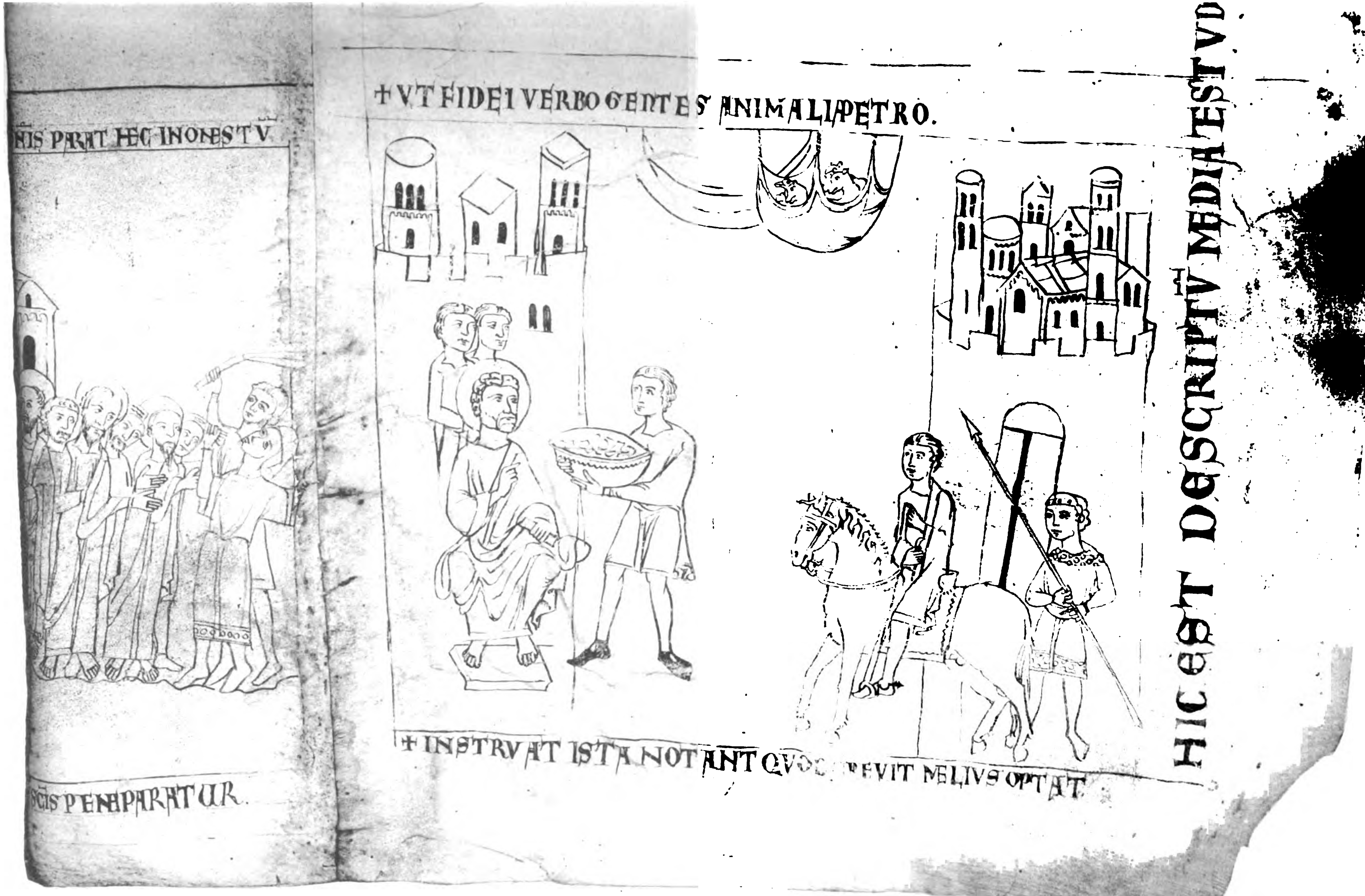




Stab. Eliotipico, Ing. G. Molfese. — Torino.


+VT CREDAT XPO GENTES EXEMPLAR AB ISTO:
+QVOD LEGIT
ROGAT
ANGELICO DICTO DOCTVS

V.



Stab. Eliotipico, Ing. G. Molfese. — Torino.

CARLO CIPOLLA

LA PERGAMENA
rappresentante le antiche pitture
DELLA
BASILICA DI S. EUSEBIO
IN VERCELLI

L'odierna cattedrale di Vercelli data dal principio del secolo XVIII, ed è un edificio, che, nella severità del suo stile classico, può dirsi sontuoso e imponente. Ma nel riguardarlo addolora il pensiero che la sua costruzione sia stata preceduta dall'atterramento dell'antichissima basilica, di cui l'edificio moderno non conserva che poche vestigia, le quali rimangono quasi affatto nascoste al visitatore.

Sulla basilica Vercellese prepara un lavoro il chiarissimo cav. Federico Mella (1), il quale raccolse già numerosi e importanti materiali intorno a questo argomento. Il Mella, avendo saputo ch'io intendevo pubblicare in facsimile il disegno delle antiche pitture, che adornavano la navata maggiore dell'edificio, ebbe la cortesia di favorirmi numerose notizie sulla basilica, e di mettermi sulla buona strada, per intendere quello che, rispetto a ciò, poteva riferirsi al mio scopo (2).

Il conte E. Arborio Mella, padre del cav. Federico, lasciò manoscritte molte dissertazioni di storia e d'arte, che il figlio religiosamente conserva. Fra esse, se ne trova una, che si intitola *Memorie antiche sulla cattedrale di Vercelli* (3). In questa studiasi la struttura del duomo, quale era prima dell'inizio del XVIII secolo, risalendo sino al sec. XVI, e usufruendo dei risultati ottenuti nel 1857, allorchè si rivelarono vari frammenti dell'anteriore edificio, in occasione della costruzione della cupola.

L'abside originaria era stata distrutta, e sostituita con un coro di maggiore sfondo, fino dal 1572 (4). Il resto della chiesa, si principiò a demolirlo nel 1714.

La basilica era a cinque navi. Cita il conte Arborio Mella, nel ricordato suo scritto, una visita pastorale nel 1661, gli atti della quale parlano appunto di cinque navi, e asseriscono che la nave mediana era coperta di dipinti, che

---

(1) Questo lavoro viene preannunciato dal chiarissimo p. F. SAVIO, *Gli antichi Vescovi d'Italia*, vol. I, « il Piemonte ». Torino 1898-99, p. 404.

(2) In diversa maniera mi aiutarono pure in questo studio, il can. Monti, archivista capitolare, e il sac. prof. R. Pastè, del Seminario di Vercelli. A queste egregie e gentili persone invio le mie migliori azioni di grazie.

(3) Si legge nel vol. I, p. 62 segg. delle *Annotazioni storico-archeologiche*.

(4) Cf. L. BRUZZA, *Iscriz. Vercellesi*, Roma, 1874, p. 342.

rappresentavano i fatti della vita di S. Eusebio, mentre sulle navate laterali vedeansi ritratte figure e segni celesti. Sul numero delle colonne che sostenevano la basilica non si trova accordo tra coloro che ne parlarono. Un antico scrittore vercellese, Ranzo — da non confondersi col Ranza della fine del sec. XVIII — parla di quaranta colonne. In queste indicazioni non si fa manifesta negli scrittori quella diligenza che sarebbe stata desiderabile. Lo stesso fatto verificasi, come vedremo, anche nelle piante dell'edificio. Ma le variazioni nei particolari non toccano la sostanza della cosa.

Interessa di qui riferire la descrizione che della basilica fece, nel 1617 o poco dopo, un benemerito canonico di Vercelli, G. B. Modena Bichieri, nel suo libro inedito *Dell'antichità e nobiltà della città di Vercelli*. Quest'opera si conservò in più esemplari. Un testo, proseguito fino al 1630, trovasi a Vercelli nella biblioteca Agnesiana, ed è del sec. XVII. Di molto posteriore (del 1760?) è invece la copia esistente nell'archivio Capitolare; tuttochè conservi in fronte l'anno 1617, quel testo ricevette molte aggiunte, di età relativamente tardissima, come si vedrà dal passo, che ne riferisco.

Faccio seguire la descrizione del duomo, secondo il ms. Agnesiano (pp. 115-116), riferendo in calce le più importanti mutazioni di senso arrecatevi nel ms. Capitolare.

« CHIESA CATEDRALE. »

« La Chiesa Catedrale fu S. Pietro e Barnaba nella primitiva chiesa, come sopra ho dimostrato. Poi S. Teonesto, fatta fabbricare da S. Eusebio ad onor d'esso santo, uno de' capitani della Legion Tebea, poi essendo rovinata da' Goti fu poi fatta redificare da S. Eusebio secondo, a onore del primo, di cinque navi, posta sopra 52 colonne: il primo ordine, colonne tonde di sarizzo, il secondo ordine di marmo fino, canellate, d'ordine corinzio, con basi e capitelli d'esso ordine, alla similitudine di quella di S. Pietro antica di Roma, ma questa voltata con volte di canette, con gesso sotto e sopra, tutta dipinta degli Atti Apostolici la prima e maggiore nave, le altre due con la vita di S. Eusebio vescovo e martire, e il cielo con i segni celesti e zodiaco, le altre due restano bianche (1), volendo esser simia di S. Pietro, quando quella fu cominciata a farla di nuovo, così questa con l'istesso disegno, sebben più piccolo, ed essendo quella stata un pezzo imperfetta, questa essendo fabbricato il coro resta tuttavia imperfetta e mezzo rovinata dall'artiglieria, battuta l'anno 1617 da' Spagnuoli. »

Quest'ultimo tratto venne così cambiato nel ms. Capitolare: « ..... con i segni celesti e zodiaco, e si cominciò quando quella (2), coll'istesso disegno, sebben più piccolo, ed essendo quella restata longo tempo imperfetta, questa essendo fabbricato il coro resta tuttavia imperfetta, e mezzo rovinata dall'artiglieria de' Spagnoli dell'anno 1617. Ma si terminerà in quest'anno 1760 coll'aggiunta d'un bellissimo atrio, secondo quella di S. Pietro, ma vi resterà

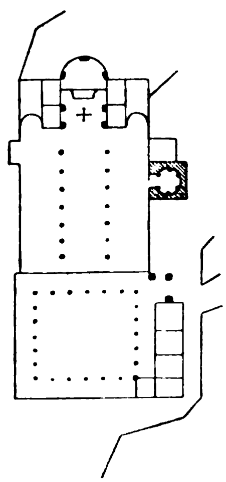
(1) *Postilla di prima mano* « Ora venga il s. T. Fileppi, ove voglia fossero dipinti que' tanti vescovi di Vercelli da lui sognati dipinti nelle volte della chiesa ».

(2) Cioè la basilica di S. Pietro di Roma.

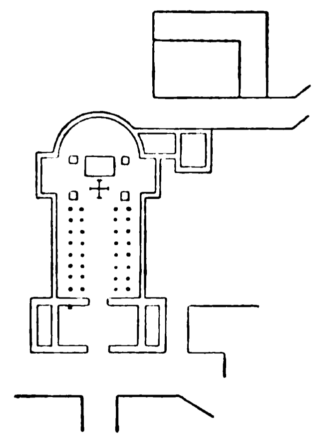
da fare la cupola, la capella di S. Amedeo ed il lastrico, essendosi dall'anno 1757 a questa parte speso più di 100ᵐ lire, senza le elemosine ed i materiali e pietre della fabbricazione date da S. Maestà Carlo Emanuele III ».

Il cav. Federico Mella mi mostrò la copia di una pianta di Vercelli, che, nel suo originale, risaliva al 1617 incirca. Vi sono segnate le cinque navate; le colonne sono 36, distribuite in quattro file, a nove colonne per ciascheduna.

Nella biblioteca di Sua Maestà vedesi una piccola « Pianta della città di Vercelli » della metà incirca del sec. XVIII. Vi è abbozzato anche il piano della chiesa di « S. Eusebio », che qui riproduco. Il disegnatore si limitò



(N. 1).



(N. 2).

ad indicare tre navate, e restrinse a quattordici il numero delle colonne, distribuite in due file di sette colonne ciascuna (v. il disegno qui inserto n. 1).

Un'altra pianta di Vercelli vedesi anche nel *Theatrum Statuum regiae Celsitudinis Sabaudiae ducis Pedemontis principis, Cypri regis*, pars II, Amstelodami, apud haeredes Joannis Blaev, 1682, a pp. 117-20, dove alla tavola, colla pianta della città, si unisce un'altra pianta, in cui Vercelli è riprodotta a volo d'uccello. Di quest'ultima tavola, che ci dà uno schizzo della facciata, non mi occupo. Riproduco invece (n. 2), togliendola dall'altra tavola, la pianta della basilica, che ha cinque navate, e quattro fila di colonne, ciascuna composta di otto colonne.

Di passaggio osservo che la somiglianza fra la pianta della basilica Vercellese e l'antica basilica di S. Pietro a Roma, avvertita dal canonico Modena, è perfettamente esatta (1).

Con buone ragioni F. Savio (2) sostenne che probabilmente la basilica fu costruita dall'imperatore Teodosio, secondo che nel sec. XI riferiva Benzone, vescovo d'Alba.

(1) Veggasi la pianta della basilica di S. Pietro, disegnata, secondo le ultime ricerche, presso H. GRISAR, *Geschichte Roms u. der Päpste*, I, 217.

(2) Op. cit., p. 403.

S. Flaviano, vescovo di Vercelli (che morì nel novembre del 540, ind. IV, secondo che apprendiamo dal suo titolo sepolcrale) decorò con alcuni mosaici l'abside di S. Eusebio, e dedicolli con una iscrizione, che il Modena trascrisse in altra sua opera, oggi pur troppo perduta (1).

Solo per congettura suppose C. Gazzera (2), che si dovessero attribuire a S. Flaviano anche i dipinti, che, riprodotti sopra una pergamena dell'archivio Capitolare, attrassero la sua dotta attenzione. Sono le rappresentazioni accennate dal Modena, dove parla della navata centrale della basilica « tutta dipinta degli Atti Apostolici ». Vuolsi peraltro notare che il Gazzera non intende parlare della navata, ma della cupola, ritenendo egli che la « antica pittura », cui ora si accenna, adornasse la « testudine o cupola, che si ergeva sulla navata di mezzo del tempio Eusebiano ». Il Gazzera, mentre illustra varie delle istorie ritratte sulla pergamena, e mentre, più o men bene, ne riproduce tre a facsimile, non dimentica i versi leonini che le accompagnano. Nè si induce a credere che quei versi si possano attribuire a S. Flaviano e al VI secolo, ma suppone arbitrariamente che siano stati aggiunti « allorchè prima del mille venne ordinata la copia, che è conservata nel rotolo pergameno dell'archivio Capitolare » (3).

Queste ipotesi del Gazzera sono inoltre in parte fondate sia sopra ragioni artistiche, sia sopra due distici in versi leonini, che chiudono i due lati della riproduzione pergamenacea.

Il panneggiamento delle figure, la forma dei carri e delle mobilie indicano al Gazzera l'età romana (4). Si può acconsentire volentieri a lui nel riconoscere nei vestiari e nei carri qualche cosa d'antico, ma questo serve solo a dimostrare la persistenza delle vecchie tradizioni, le quali sono anche più evidenti nelle istorie che illustrano il Sacramentario del b. Warmondo, vescovo d'Ivrea. Questo Sacramentario spetta al tempo di Ottone III († 1002) (5). Il Gazzera poteva notare altresì l'architettura che nello sviluppo di alcuni edifici, gli denunciava più tarda età. È verissimo che le mura merlate, rappresentate in vari riquadri, e una colonnina torciata col capitello corinzio, ricordano il gusto dell'età classica, o almeno ad esso non contraddicono. Ma, come si diceva, non tutti i particolari architettonici possono conciliarsi coll'opinione del Gazzera. Si rifletta specialmente alle chiese, colle coronazioni ad archetti. E meglio ancora il distacco appare evidente, quando vogliamo riflettere alla differenza tecnica, che separa questi disegni dalle celebri illustrazioni di Terenzio, di Omero, ecc., le quali dipendono senza dubbio, per via diretta, dalla tradizione classica, e che nessuna relazione hanno colle pitture di cui ora mi occupo.

---

(1) BRUZZA, op. cit., pp. 341-42. Non so vedere perchè questo esimio critico dalla ind. IV segnata sulla lapide deduca che S. Flaviano morì nel 542. Trattandosi naturalmente di indizione costantinopolitana, e del mese di novembre, dobbiamo risalire al 540. Nel *C. L. L.* V, 2, n. 6728, vien detto « Flavianus episcopus creditur obiisse c. a. 542. »

(2) *Delle iscrizioni cristiane antiche del Piemonte*, *Mem. Accad. Torino*, II serie, XI, scienze morali, p. 237.

(3) GAZZERA, op. cit., p. 240.

(4) Op. cit., p. 241.

(5) Veggansi le tavole XXIII e XXIV dell'*Atlante paleografico-artistico composto sui manoscritti esposti nel* 1898 *in Torino alla Mostra d'Arte Sacra*, Torino, 1899.

Del pari, i due distici cui alludevo non dànno appoggio ad alcuno degli argomenti del Gazzera. Essi dicono: *a*) « † Hoc notat exemplum media testudine templum, Ut renovet novitas quod delet longa vetustas. » *b*) « Hic est descriptum media testudine pictum Ecclesie signans ibi que sunt, atque figurans. »

Non c'è motivo a supporre che la parola *testudine* indichi la cupola, piuttosto che la navata.

A quelle ragioni, che dipendono dal valore stesso della parola, si aggiungono altre considerazioni, e queste sopra tutte vanno apprezzate, che cioè le testimonianze parlano sempre della navata, e che nessuna cupola ebbe l'antica basilica.

Nè minori difficoltà incontra il giudizio del Gazzera sull'età del disegno pergamenaceo, il quale non è certamente anteriore al mille, come egli crede. Nelle leggende le lettere in carattere romano si mescolano con quelle in carattere gotico, che generalmente può dirsi della prima maniera, quantunque qui e colà alcune lettere dimostrino un processo calligrafico molto progredito. Il carattere della leggenda presenta infatti alcune lettere che accennano al gotico ormai formato, anzi alcune lettere sono ricche di ornamentazioni e di apici. Accanto a queste lettere, che ci farebbero pensare ad una età abbastanza avanzata, e precisamente alla metà del sec. XIII, ne troviamo molte altre che si legano alla tradizione più antica, e conservano il tipo romano. Abbondano le E di forma capitale. Anzi vi si trovano anche alcune C di forma quadrata. Con ciò siamo mandati addietro verso il principio del sec. XIII, o anche verso la seconda metà del secolo antecedente. Ma bisogna osservare che l'artista copiando e pitture e leggende si preoccupò evidentemente d'imitare gli originali che avea sott'occhio. Si può anzi dimostrare che a lui non era famigliare la C quadrata, poichè talvolta la confuse anzi colla E (v. ai quadri segnati coi numeri 4 e 12 nella descrizione che seguirà), il che è significativo.

Colui che eseguì la copia si propose di star ligio all'originale. Nè contro questo giudizio difficoltà alcuna si può ricavare dagli errori in cui cadde. Si pensi a cagion d'esempio a « propte Christe » per « pro te, Christe » del quadretto 18. Tali errori non modificano il concetto che noi dobbiamo farci sulle sue intenzioni.

Per questo attribuiremo volontieri all'originale anche la frequenza dei nessi e delle lettere inserte, e così pure la mancanza dei dittonghi. Nè a siffatta conclusione nulla si può opporre, considerando che il copista si comporta egualmente nei due distici, evidentemente suoi o del tempo suo, coi quali chiude quinci e quindi il suo disegno.

Tutte queste considerazioni, se ci fanno pensare al sec. XI o al seguente per la esecuzione delle pitture, c'inducono a proporre il sec. XIII per la esecuzione della copia. Molte lettere ci consiglierebbero di proporre il principio di questo secolo, ma è più prudente dar maggior peso invece alle lettere che indicano un'età meno antica. Così le due E perfettamente gotiche e perfettamente chiuse, che si trovano nella parola « exemplum » del distico *Hoc notat exemplum*, etc., non possono passarsi qui inavvertite.

Per questi motivi mi restringo a parlare del sec. XIII, e non distinguo in esso alcun periodo speciale cui attribuire il disegno di cui ci occupiamo.

Quanto dicemmo sulla collocazione delle pitture nella basilica viene rafforzato da un'altra di diversa natura. Il disegnatore copiò le istorie sopra due

ordini, divisi da un intervallo centrale. I due ordini delle istorie si trovano disposti così, che questi si trovano in reciproca opposizione. Ciò non accenna certamente ad una cupola. Invece è evidente che noi possediamo qui due serie di quadri, ciascuna corrispondente, lato per lato, alla zona del piedritto della navata, piedritto che si innalza sopra la sommità degli archi gettati fra colonna e colonna. La fascia che rimane vuota, fra i due ordini predetti, rappresenta la volta della navata. Possiamo quindi ritenere che la nostra tesi sia sufficientemente dimostrata. Bisogna peraltro notare che dal più al meno questa tesi fu messa in campo da varî, e specialmente dal conte E. Arborio Mella, nel lavoro al quale ora accennerò.

Nell'archivio Capitolare di Vercelli conservasi un opuscolo manoscritto dell'architetto e storico testè lodato, E. Mella, il quale vi assegnò alle pitture eusebiane il periodo che va dalla metà del sec. XI alla metà del sec. XII. A questa opinione aderì anche il Savio, ed è opinione per se stessa molto probabile. Solo si può osservare che una delle ragioni che facevano presa sulla mente del Mella per prolungare fino alla metà del XII secolo il periodo cui le pitture in discorso si possono ascrivere, la mancanza dell'arco acuto, ora non serve più in forma assoluta, poichè ben si sa che tale arco cominciava ad entrare nell'uso già al principio del sec. XII.

Si può riflettere anche alla natura dei versi in cui sono composte le leggende esplicative. Sono versi leonini, e i versi di tal genere erano già diffusi in antico, come espone il Muratori (1), senza che ci sia bisogno d'aspettare fino all'abbate Leone, che fiorì solo al cadere del XII secolo. Grave indizio sull'età dei dipinti possiamo trovarlo nella necessità di ammettere una certa distanza fra la dipintura e la sua rappresentazione grafica (2). Conchiudendo, dai versi nulla si può desumere contro la fatta ipotesi, che le pitture siano del sec. XI cadente, mentre la pergamena, che ne conservò ritratte le istorie, non può dirsi anteriore al principio del sec. XIII, ed è probabilmente posteriore a questa data.

Rohault de Fleury nell'opera *Les Saints de la Messe et leurs monuments*, sotto i SS. Pietro e Paolo, riprodusse, in proporzioni molto ridotte, e senza mostrare il necessario scrupolo di esattezza, la pergamena vercellese.

Egli si giovò della copia accuratamente fattane nel 1877 dal conte Mella (3).

La pergamena misura in lunghezza m. 1,80 e in larghezza cent. 60. Contiene, disegnate ad inchiostro, con amore, diciotto istorie, che vi si trovano distribuite in due ordini, così che le nove istorie di un ordine sono collocate in senso inverso alle nove storie dell'altro ordine.

La tavola è chiusa lateralmente dai due distici già riferiti, che sono scritti in grandi maiuscole per lo più gotiche. E cioè, al principio, a sinistra, dal distico: « † Hoc notat exemplum media testudine templum, Ut renovet novitas, quod delet longa vetustas », e a destra, al fine, da quest'altro: « Hic

---

(1) *Antiq. Ital.*, III, 687 segg. Il Muratori stabilisce che i versi rimati furono usati dal più antico medioevo. Ma lascia dubitare che forse i versi rimati propriamente detti leonini, ancorchè antichi assai, entrassero nell'uso comune solo verso il secolo XI.

(2) Il distico *Hoc notat* parla infatti di « longa vetustas ».

(3) *Facsimile di antiche pitture nella volta della nave maggiore dell'antica basilica di S. Eusebio in Vercelli*, ms. presso il figlio cav. Federico Mella.

est descriptum media testudine pictum, Ecclesie signans ibi que sunt, atque figurans ». Le parole: « ibi que sunt » sono molto abbreviate, e sopra alle prime due una mano del sec. XIII scrisse in minuscolo, a modo d'interpretazione: « ibique ».

Le istorie si possono considerare divise in tre gruppi, il primo dei quali comprende otto istorie, quattro del primo e quattro del secondo ordine. Altrettante istorie costituiscono il secondo gruppo. Infine, il terzo gruppo è costituito da due sole istorie. Ma queste due istorie sono d'assai più grandi delle rimanenti, le quali invece sono fra loro tutte uguali per dimensioni. Sorge quindi naturale l'ipotesi che le istorie piccole corrispondano agli archi della nave vera e propria, mentre le altre due maggiori si riferiscano alla crociera, di cui ornassero i piedritti sopra i due archi laterali, se questi non erano molto elevati.

Il disegnatore eseguì dunque l'opera sua in tre volte, e divise in tre gruppi le istorie. Le intelaiature, entro alle quali chiuse le istorie, sono tre, cioè per tre volte, egli, come si suol dire, riquadrò la sua carta. Per tre volte quindi trasportò lungo la navata della chiesa la pergamena, i compassi, l'inchiostro, il tavolo su cui lavorava. Con ciò egli si facilitava il lavoro, ostacolato quinci dalla grandezza della navata, quindi dalla lunghezza della pergamena. Ma probabilmente gli avvenne di cadere in una svista, poichè pare che il corpo mediano sia stato eseguito colla pergamena capovolta, e le rappresentanze vi siano state copiate in senso inverso. Per ristabilire l'ordine, egli segnò al basso di parecchi fra i riquadri alcune indicazioni, e cioè: « primo » « secundo » « tertium » « quartum » « quintum » « sextum » « et ultimum ». Naturalmente, con queste note egli di solito alludeva alla sola istoria presso al quale ciascuna di esse era collocata, ma talora (e precisamente nel caso di « primo » e di « tertium ») egli alludeva a più istorie. Dal computo rimanevano escluse le due istorie della crociera, e così colle menzionate indicazioni egli ristabiliva esattamente la serie. Naturalmente lasciò senza numeri le prime quattro istorie perchè erano a posto.

Per ciò si può credere che le 18 pitture della navata occupino nel disegno l'ordine seguente, assunto il numero 1 per la discesa dello Spirito Santo, e il numero 18 per la persecuzione contro S. Paolo:

18 17 16 15 8 7 6 5 10
1 2 3 4 11 12 13 14 9.

Ammessa per vera questa ipotesi, viene spiegato sufficientemente l'ordine dei dipinti, e quest'ordine corrisponde quasi del tutto a quello che i fatti tengono negli Atti Apostolici. Rimarrebbero un po' spostate soltanto le due pitture maggiori, che d'altronde costituiscono tecnicamente un tutto a sè.

Soggiungo qui un cenno sulle 18 istorie.

A. — La prima serie delle istorie di minori dimensioni.

1. — *Discesa dello S.S. in forma di fuoco* (Atti Apost., c. II).

† Gaudent promisso de celo munere misso,
† Quo doceant gentes linguam cuiusque loquentes.

2\. — *S. Pietro guarisce lo storpio che sta alla porta del tempio* (Atti Ap., c. III).

† Non est argentum quod plebi detur egentum;
† Ex utero claudum dat Petrus surgere sanum.

3\. — *Castigo di Anania e Saffira* (Atti Apost., c. V)

† Morte satis digna, vir et uxor, fraude maligna
† Dum precium querunt abscondere, mox perierunt.

Questa istoria fu data dal Gazzera.

4\. — *Offerta di Simon Mago, respinta sdegnosamente da S. Pietro* (Atti Apost., VIII, 9 segg.).

† Virtutum dono vobis hec (1) munera dono.
† Symon perdaris cum re, spe captus inani.

5\. — *L'angelo compare a Filippo. Questi, seguendone il consiglio, si incontra coll' Etiope, che stava leggendo il profeta Isaia, e precisamente le parole « Sicut agnus coram to(ndente se) »*. (Atti Apost., VIII, 27 segg.).

† Quod legit ignorat, rogat hunc quod scire laborat,
Angelico dicto doctus parente Philipo.

6\. – *Filippo istruisce l'Etiope: quindi lo battezza.* (Atti App., VIII, 37 segg).

† Mente Deum Celi fateor, quem voce fateris;
† Eius mundatur crimen, qui fonte lavatur.

Questa istoria fu data dal Gazzera.

7\. — *Conversione di S. Paolo sulla via di Damasco. S. Paolo a Damasco.* (Atti Apost., IX, 3 segg).

† Lumine privatur Saulus, dum seva minatur.
† Corruit e Celis vox, inquit: surge fidelis.

[primo] (2).

8\. — *Visione di Anania. Anania istruisce e poi battezza S. Paolo* (Atti Apost., IX, 11 segg.).

† Paule, doce gentes, legis precepta tenentes,
Credant esse Deum Christum cum Patre coevum.

[secundo].

B. — Le istorie di maggior dimensione.

9\. — *Visione di S. Pietro. S. Pietro riceve gli ambasciatori del centurione Cornelio.* (Atti Apost., X, 10 segg., 17).

† Ut fidei verbo gentes animalia Petro
† Instruat, ista notant; quod srevit, melius optat.

10\. — *S. Pietro recasi a Cesarea, dove Cornelio gli si inginocchia davanti. Battesimo di Cornelio e di quelli che erano con lui.* (Atti App., X, 24-5, 48).

† Ut credant Christo, gentes exemplar ab isto
[Su]munt, quem primo lavit baptism[a.....]i (3).

(1) Il testo ha: HEE, coll'ultima E dipendente da una C maiuscola quadrata, male letta.

(2) Colloco fra [ ] le notazioni apposte per spiegare l'ordine delle istorie. Queste annotazioni sono del sec. XIII, anzi, come dicemmo, si devono attribuire all'autore stesso dei disegni.

(3) L'ultima lettera è incerta.

C. — La seconda serie delle istorie di minori dimensioni.

11. — *S. Pietro guarisce Enea malato.* (Atti Apost., IX, 33 segg.).

† Enee verbo Petri conceditur egro
† Grata salus; flentes merent sua damna videntes.

12. — *S. Pietro risuscita Tabita.* (Atti Apost., X, 36 segg.).

† Hec (1) dum vivebat bona nobis hec faciebat,
† Pro merito vite donatur vita Tabite.

13. — *Persecuzione degli Apostoli. Tumulto popolare.* (Atti Apost., XVI, 22 segg.). Il tipo dell'apostolo è per altro quello di S. Pietro.

† In sanctos sevis penis plebs impia datur.
† Ne te morte petas, nos hic consistere cernas (2).

[tercium].

14. — *La Pitonessa, che procura ai suoi padroni largo guadagno, si fa incontro a S. Paolo. Questi la libera dallo spirito. I magistrati fanno battere con verghe Paolo e Sila.* (Atti Apost. XVI, 16-22).

† Divinans questum dominis parat hec inonestum.
† Sed quia [sana]tur, mox sanctis pena paratur.

15. — *Disputa di S. Paolo fra i dottori. Conversioni.* (Atti Apost., XVII, 16 segg.).

† Inter doctores Pauli sapientia floret,
† Quos docet atque facit credentes denuo nasci.

[quartum].

16. — *S. Paolo risuscita Eutico, caduto dal terzo piano.* (Atti Apost., XX, 9 segg.).

† Dum docet hos Paulus, somno ruit iste gravatus,
† Intentus iussis, sed eum mox vivere iussit.

[quintum].

Questa istoria fu data dal Gazzera.

17. — *S. Paolo flagellato e condotto legato fuori di Gerusalemme, secondo la profezia di Agabo.* (Atti Apost., XXI, 26 — XXII, 18).

† Flagellatur, pena, quam dixerat ante propheta.
† Vallatus turbis, exceptus menibus urbis.

[sextum].

18. — *S. Paolo in Cesarea. Agabo si lega i piedi colla zona di S. Paolo. Dichiara ai discepoli di essere pronto a morire per G. C.* (Atti Apost., XXI, 11-3).

† Vincula ferre, necem, sum presto, voce profete,
† Pro te (3), Christe, mori, magno mihi constat honori (4).

[et ultimum].

---

(1) Dapprima era stato scritto HEE, ma poi l'ultima lettera fu modificata in C quadrata.

(2) L'uomo battezzato da S. Paolo è il carceriere che aveva tentato di uccidersi, come s'accorse della fuga di Paolo e di Sila.

(3) Il ms. ha: « propte ».

(4) Per queste identicazioni e per questi confronti debbo viva gratitudine al cav. FRANCESCO CARTA, e al cav. CARLO FRATI, nonchè a mio fratello FRANCESCO CIPOLLA.

Le figure sono contornate con linee rosse e nere; la tinta verde fu talvolta impiegata in qualche figura, in alcuni sfondi, nella figurazione dei tetti e delle guglie.

I nostri facsimili dànno la pergamena vercellese in proporzioni ridotte. Due istorie, cioè quelle che segnammo col n. 1 e col n. 2, vennero riprodotte a grandezza naturale nel citato *Atlante paleografico-artistico*, testè pubblicato per incarico della R. Deputazione di Storia Patria (tav. XLVI), in base ai manoscritti esposti alla Mostra d'Arte Sacra.

La pergamena vercellese figurava infatti a quella Mostra, e non ne formava certo l'ornamento men bello e meno importante. Anzi la Mostra fu appunto l'occasione che mi spinse ad occuparmi di un argomento, che mi aveva altra volta chiamato a sè, senza ch'io accettassi l'invito. È mio grato dovere di ringraziare la Deputazione di Storia Patria, e il suo segretario barone A. Manno, che fu anche presidente della Mostra d'Arte Sacra, per l'accoglienza fatta nella *Miscellanea* alla presente Nota, e sopratutto per l'esecuzione delle tavole. Il lavoro di riproduzione venne affidato all'ingegnere G. Molfese (1).

(1) Forse (come mi faceva notare il cav. C. FRATI) la inesatta disposizione della figura nella pergamena dipese non da avere rivoltato la pergamena stessa all' atto dell' esecuzione del disegno, ma dall'avere, a disegno eseguito, incollato in senso inverso il pezzo centrale della pergamena, contenente le istorie 8-5, 11-14. In favore di questa supposizione milita il fatto che esaminando attentamente nella tav. II la linea di adesione del secondo sul primo pezzo pergamenaceo apparisce che il disegno è anteriore all'unione dei due pezzi stessi.

La parola « srevit » del secondo verso del n. 9 è certamente errata. Il FRATI congettura: s[p]revit. — Si spiegherebbe: quello che disprezzò, lo desidera in forma migliore (desidera la conversione delle anime).

Al n. 10 forse il secondo verso va completato: baptism[ate Christ]i.

FRANCESCO PODESTÀ

I GENOVESI

E LE

PESCHERIE DI CORALLO

NEI

MARI DELL'ISOLA DI SARDEGNA

In altre mie pagine, tessendo la storia delle Pescherie di corallo nei mari dell'Africa settentrionale, accennai all'importanza che siffatta industria aveva colà raggiunta già nel medio evo, ed ai privilegi che per effettuare la stessa i genovesi avevano ottenuto dai re di Tunisi.

Toccai altresì delle prospere e delle avverse sorti di detta industria su quelle coste, e degli odî e delle gelosie che ne cagionarono la decadenza ed obbligarono i nostri all'abbandono di quelle pescherie (1).

Dissi come i genovesi nel tempo stesso che attendevano alla pesca del corallo nelle acque di Marsacares, la effettuassero eziandio nei mari di Sardegna; e come, lasciate le coste africane, moltiplicassero invece intorno alle sarde, ove tuttavia continuano nel faticoso esercizio, sebbene ridotti a numero esiguo.

Accennai del pari alle città e castella che i genovesi avevano nell'isola, mercè il qual possesso trovavansi perciò padroni dei mari più opportuni all'industria di cui teniamo ragionamento.

Vedemmo inoltre che già da tempi remotissimi la pesca del corallo dovette animare i commerci tra la madre patria e quelle terre e le colonie della vicina Corsica.

La libertà poi di detta pesca, conceduta nel 1338 dal Visconte e Signore di Bosa nei mari del suo dominio (2), addimostra l'importanza già fin d'allora raggiunta dalla stessa, e ci lascia arguire che in conseguenza di tali concessioni essa venisse a prendere sempre maggior sviluppo.

Narrerò ora come perdute dai nostri quelle colonie e caduta l'isola in possesso della corona aragonese, i genovesi affluissero nondimanco in quei mari sempre allo stesso scopo. Che anzi nel secolo XV una società di cittadini genovesi aveva il privilegio della pesca del corallo nel mare della giurisdizione di Alghero, ed assumeva poi anche l'appalto della stessa pesca nelle marine corse.

---

(1) F. Podestà, *La pesca del corallo in Africa nel medio evo e i genovesi a Marsacares.* Genova, tipografia Sordo-muti, 1897; e *L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante* (Atti Soc. lig. di Storia patria, vol. XIII); e *Il trattato sui coralli di* P. Balzano. *Accenni critici*, Genova, tipografia Sordo-muti, 1880.

(2) Mon. Hist. Patriae. Tola, *Codex diplomaticus Sardiniae*, vol. II, col. 178.

Un atto del 20 marzo 1469 ci informa appunto che Eliano Spinola e Giacomo Maruffo erano succeduti a Francesco Giustiniani nello appalto delle pescherie di Alghero, ponendovi a governatore delle stesse Lodovico Boneto (1).

Sappiamo inoltre che detto consorzio era riconosciuto dal Governo di Genova, e che nelle istruzioni date nel 1473 a Giuliano De Franchi, comandante le triremi per la custodia del mare, la Signoria notava pur quella di prestare aiuto e protezione alle barche di detta società (2).

Il che tornava opportunissimo ai pescatori che lungo quelle marine correvano ogni sorta di pericoli. Imperocchè, oltre i pirati barbareschi, corseggiavano pel mare anche dei nostrani che predavano quante navi si imbattevano in essi. Giusto di quel tempo erano del novero Battino Cerisola, Pietro Prezenda, Nicolino Palazzo, Benedetto da Quarto ed un Colombo, genovesi tutti. L'ultimo dei quali da non confondere col corsaro francese Coullom e tanto meno coll'immortale Cristoforo, giacchè rivedremo il pirata genovese sulle coste della Corsica in agosto 1492, quando cioè il grande Scopritore solcava le inesplorate plaghe dell'Oceano.

In appresso troviamo le triremi di Brizio Giustiniani spogliare del corallo pescato alcune barche di Portofino che facevano ritorno dalle pescherie di Sardegna. Ma poichè il documento, dal quale attingiamo siffatte notizie, non reca data, ci riesce arduo il chiarire se ciò accadesse nel 1495, quando cioè il Giustiniani, sotto il comando di Francesco Spinola, era stato inviato contro i francesi che avevano posto campo nella terra di Rapallo. Siccome però d'altra parte troviamo Battista e Galeazzo Giustiniani, figli del citato Brizio, servire colle loro galere il Re di Spagna, saremmo indotti a credere che il sequestro delle navi portofinesi fosse conseguenza delle ordinanze allora emanate in Sardegna sulla pesca del corallo.

Ci è noto che nel 1491 la città di Barcellona supplicava re Ferdinando affinchè facesse richiamare in pieno vigore la prammatica, in virtù della quale non era lecito che ai soli sudditi e vassalli il corallare nei mari del regno e portare il prodotto di tal pesca in terre straniere (3).

Conosciamo altresì come i magistrati della città predetta ottenessero l'assenso sovrano, ma, non ostante ciò, ripetessero in appresso le loro instanze; giacchè la pesca del corallo nei citati mari e la navigazione dello stesso a porti stranieri continuava tuttavia con danno evidente di Barcellona, ove allora fioriva assaissimo l'industria della pesca, della manifattura e del commercio del corallo (4).

Nel 1493 troviamo Ferdinando il cattolico a ordinare la stretta osservanza dei privilegi conceduti nel 1355 da Pietro IV agli algheresi; confermati dallo stesso nel 1377 e 1383 e riconfermati da Alfonso V nel 1444. Mercè questi ordinamenti, tutti coloro che corallavano nei mari sardi tra Capo Manno e l'isola Asinaria, sia che fossero sudditi o stranieri, dovevano far

(1) Arch. not. Fol. *Hier. de Porta.*

(2) Arch. di Stato, *Marittimarum*, 1472-1540; X, 1629, 1473, 20 febbraio.

(3) Tola, Codice citato, vol. II, col. 136.

(4) Tola, Ivi, *Ib.*

porto e dogana in Alghero (1). Ciò in conseguenza dei diritti reclamati da Villamary, signore di Bosa, che affermava spettare a lui il privilegio della pesca del corallo nel tratto di mare menzionato, e la facoltà di concedere porto in Bosa e di esigere i diritti sul corallo pescato (2).

Nel 1509 avevano luogo nuove disposizioni intorno alla pesca del corallo nel mare di Alghero, riconfermate poi due anni dopo (3). Vediamo quindi i diritti di pesca stabiliti nel modo seguente:

Per i pescatori di nazione straniera e vassalli del regno tre lire, sei soldi e otto denari per ogni quintale di cento cinquanta libbre;

Per i pescatori vassalli del regno e non abitanti in Alghero trentatre soldi e quattro denari per quintale;

Finalmente per i corallatori abitanti in Alghero sei soldi e otto denari per ogni detto peso.

Oltre a questi diritti era imposto sul corallo che si pescava colà un dazio doganale come su tutte le altre mercanzie che si importavano in Castel genovese (4).

La domanda che nel luglio del 1510 facevano al nostro Governo alcuni pescatori corallari del paese di Diano, perchè fosse loro consentita autorità di rappresaglia in seguito al sequestro delle loro barche, operato dal Vicario di Alghero mentre navigavano verso Bosa (5), non sarebbe stata forse che l' effetto di contestazioni nate per aver essi pescato clandestinamente nelle acque predette od almeno per sospetto di tale infrazione.

Siffatte contestazioni abbiamo conoscenza che duravano ancora nel 1519, siccome ne fan fede i replicati carteggi degli ambasciatori genovesi residenti in Ispagna (6).

Nello stesso anno Isabella di Villamary, principessa di Salerno, otteneva da Carlo V la conferma ed ampliazione dei privilegî già goduti dal di lei padre sulla pesca ed esportazione del corallo dal mare di Bosa, esonerandola da alcuni obblighi verso la comunità di Alghero (7).

Di quel tempo le barche che corallavano nel mare di Bosa pagavano, oltre il diritto di pesca, un ducato e mezzo ciascuna per la fabbrica della torre che a sicurezza dei pescatori si innalzava allora in quel golfo (8).

---

(1) I contravventori incorrevano nella perdita delle barche, averi e merci, e nella multa di duemila fiorini d'oro d'Aragona.

(2) Amat di San Filippo, *Del commercio e della navigazione dell'isola di Sardegna nei secoli* XIV *e* XV; e Archivio di Cagliari B, 6, f. 104, n. 2 e 233 *verso*, e Monumenta Historiae patriae, *Cod. dipl. Sard.*, vol. I, col. 815 e vol. II, col. 67 e 139; 28 luglio 1384, 30 settembre 1444 e 24 ottobre 1493.

(3) Arch. di Cagliari, Reg. B, 1, f. 105; 1509, 14 novembre e 1511, 7 ottobre

(4) Ivi. Reg. B C, 15, f. 52 *e mas anant han de pagar los dits corals y los terrals de tot los corals que pescan*, etc.

(5) Arch. di Stato. *Diversorum Canc.* 1510-12; 1510, 2 luglio.

(6) Arch. citato, Spagna. Lettere ministri, 1518-19; 1518, 22 settembre. Lettera da Saragozza degli ambasciatori Lasagna e di Camilla su di un preteso diritto esercitato in Alghero, dove si vuol riscuotere da quel governatore un ducato turco (2 terzi del ducato d'oro) dai genovesi che vanno colà per corallare.

(7) Mon. Hist. patriae citati. *Cod. dipl. Sardiniae*, vol. II, c. 177.

(8) *Annali del Min. di Agric., Ind. e Comm.*, vol. I, parte III, p. 118.

Da un atto rogato in Genova il 3 febbraio del 1553 risulta che l'Imperatore predetto aveva concessa la pesca del corallo, nelle acque di Capo Carbonara, ad Azor Zapata ed Antonio Ledda di Cagliari, i quali a lor volta ed in vigore del citato atto la cedevano a Germano di Vassallo di Portofino, che aveva compartecipe nell'impresa Battista Vassallo, suo consanguineo (1).

Inoltre da una supplica, sporta alla Signoria nel 1600 per mano di Pasino del Canneto a nome di più corallatori dei paesi di Diano e di Cervo, apprendiamo che molti uomini di questi due luoghi accorrevano di quel tempo a corallare intorno alle coste sarde e che avevano colà protezione e favori più di quanto non trovavano sulle coste della Corsica. Imperocchè, soddisfatto il censo che dovevano pagare per ogni barca, così come il diritto di ancoraggio, essi avevano poi libero approdo in qualunque punto dell'isola e potevano provvedersi di vettovaglie e di ogni altra cosa necessaria senza onere alcuno di gabelle.

Le torri lungo le costiere erano aperte loro a rifugio e per difesa da corsari, e potevano mettervi guardie e valersi dei cavalli e delle artiglierie, di che andavano fornite, tuttevolte lo richiedesse il caso (2).

Da questa e da altre notizie che ci porgono i documenti degli archivî risulta pertanto che molti genovesi recavansi a corallare nelle marine sarde. E già dalla convenzione stretta nel 1553 tra il padrone di una corallina ed un pescatore impariamo che anche per questi mari i corallatori si ingaggiavano *a parte;* cioè non per una mercede fissa, ma per una data parte del prodotto di pesca. Allora, come anche in oggi, ricevevano una somma in anticipazione o prestito sull'ammontare della parte che al chiudere della pesca sarebbe spettata loro nella divisione del prodotto della stessa (3).

Frattanto la scoperta di ricchi banchi di corallo nelle marine circostanti alle isole di S. Pietro e di S. Antioco, avvenuta nel 1599 e fatta da Pietro Porta che ne ebbe un premio, richiamava in quelle acque sempre maggior numero di pescatori (4). Oltre a cento barche corsero bentosto a corallare sui nuovi banchi, raggiunte poi da più altre, e facendovi tutte larghissima raccolta.

Mentre di questa scoperta si era spedita prestamente notizia al Re, il luogotenente generale di questi, in attesa di conoscere il diritto che si sarebbe imposto sulla esportazione del corallo pescato sui nuovi banchi, ordinava che questo fosse condotto in Cagliari. Al che ottemperavano i corallatori. Ma il lungo tardare delle Reali disposizioni risultava loro di danno, comechè non potendo essi vendere nè esportare il corallo e speso avendo quanto danaro possedevano, si trovavano ridotti a tale stretta di quattrini da non sapere come sovvenire al proprio sostentamento.

---

(1) Arch. di Stato. Not. Gio. Ag. de Franchi Palisono; filza anno 1553.

(2) Ivi, *Registro di Decreti* 1594-1605, vol. IV, p. 95.

(3) Arch. not. Not. Dom. Conforto; filza n. 7, 1553, 5 gennaio.
Sulle consuetudini della pesca *a parte* vedere a pag. 34 della mia monografia dal titolo: *La pesca del corallo in Africa nel medio evo e i genovesi a Marsacares.* Genova, Sordomuti, 1897.

(4) *Annali* citati, l. c., p. 119, « *y a Pedro Porta que ha sido el jnventor desta nueva pesca sele den trezientas libras Iaquezas que son setecientas y senquanta de la moneda corriente desse Reyno por tres años* ».

Avvenne perciò che supplicarono fosse loro concesso di vendere il corallo depositato, affinchè ognuno ricevesse l'ammontare della parte che gli spettava.

Il Consiglio per non inceppare la pesca, deliberava che i corallatori potessero esportare e vendere il detto corallo, purchè in garanzia del diritto che si sarebbe imposto depositassero presso un ufficiale a ciò delegato il dodici per cento dello stesso.

Siffatto diritto era poi stabilito in venti per cento per i nativi del regno, e nel dieci per cento, oltre il dodici già consegnato, per i pescatori stranieri.

E perchè i nativi del regno non defraudassero la regia cassa col pescare od armare barche coralline per conto di stranieri, dichiarando invece di far ciò per proprio conto, si comminava la pena della perdita del corallo pescato, più la multa di duecento ducati, a chiunque avesse contravvenuto (1).

Mercè tali ordinamenti la pesca fu ripresa sui nuovi banchi, i quali furono perciò talmente sfruttati che nell'anno appresso, 1600, molti corallatori disponevansi ad abbandonarli per recarsi nuovamente nelle sempre ricche e produttrici marine di Tabarca e del Bastione di Francia, sulla costa africana. La qual cosa intesa, il Re modificava il diritto imposto riducendolo al solo dieci per cento e rendendolo uguale per le barche di qualunque nazione.

Ciò fece che un certo numero di esse restasse ancora a pescare sui detti banchi, e che alcune altre vi si fermassero altresì per la pesca d'inverno, pagando per questa stagione un diritto di soli venti ducati ognuna (2).

Nel frattempo la pesca del corallo nel mare compreso tra Ogliastro e Capo S. Marco veniva interdetta a chiunque non ne avesse avuta licenza (3), e i visitatori generali e gli officiali patrimoniali, riuniti in Cagliari, deliberavano di porre all'incanto il privilegio di sfruttare i nuovi banchi presso le isole menzionate (4).

Questa determinazione sembra non fosse subito posta in effetto; di che forse la ragione nel maggior beneficio che si ricavava dai pescatori provenzali, i quali, per essere assai numerosi, versavano essi soli nelle casse del regno un tributo di undicimila lire, mentre invece la somma offerta da un appaltatore era di sole lire diecimila (5).

Cinque anni dopo l'avvenuta scoperta, un Giovanni Antonio Marti, mercante genovese, otteneva il privilegio, *dret y senoria,* della pesca del corallo nel tratto di mare che spazia tra Capo Pula e Capo S. Marco. Il Marti ebbe tale concessione per un periodo di sei anni e mediante un annuo censo di circa settecento ducati.

---

(1) *Annali* citati, vol. I, parte III, p. 113 e 114.

Notiamo che il diritto del venti per cento era uguale a quello che il Governo di Spagna esigeva dai Lomellini, cui aveva affittate le pescherie dell'isola di Tabarca.

(2) Ivi, *Ib.*

(3) Ivi, *Ib.*, vol. I, parte III, p. 115 e 116.

(4) » » » » 117

(5) » » » » »

I patti stipulati portavano:

La proibizione a chiunque altro di corallare nel mare assegnato al concessionario;

L'esenzione allo stesso dall'obbligo di soddisfare ai diritti d'entrata e di esportazione sul corallo pescato (1);

La facoltà di cessare dallo appalto in caso di guerra col Re di Francia, e finalmente

La franchigia dalle gabelle sulle provviste necessarie all'esercizio della pesca (2).

Finito l'appalto, il Marti lo riebbe per un altro sessennio, ottenendo allargati i confini del mare assegnati da Ogliastro all'isola Maldiventre (3).

In quel tempo lungo le citate costiere pescavano promiscuamente genovesi e provenzali. Questi ultimi frequentavano in ispecial modo i mari di Porto Scuso, di Sarrabus, della Carbonaria e di Porto Paglia, spingendosi anche nelle marine di Castelaragonese e finalmente in quelle delle isole di S. Pietro e di S. Antioco, scaduta che ne fu la concessione al Marti (4).

Senonchè i pescatori provenzali, ad evitare il pagamento dei diritti cui erano sottoposti, studiavano ogni espediente più acconcio. Nè valse che la legge li obbligasse di depositare a terra ogni quaranta giorni il prodotto della pesca, nè che un'altra disposizione multasse di cinquecento ducati coloro che non pagassero i diritti accennati (5). Imperocchè essi sovente eludevano la legge pagando il diritto di pesca alle autorità di Corsica sotto pretesto di pescare nel mare di Bonifacio, mentre effettivamente recavansi a pescare nelle acque sarde (6). Altre volte invece, soddisfatto il solo diritto di pesca alle autorità sarde, portavano poi a vendere in Bonifacio il corallo pescato, senza così soddisfare al diritto di esportazione sullo stesso (7).

Sovente infine eludevano altresì la legge pescando in nome degli algheresi o viceversa facendo pescar quelli per loro conto; il che dava luogo a novelle disposizioni di quel Governo (8).

---

(1) Fu nel 1587 e sotto re Filippo d'Aragona, secondo narra il Manno (*Storia di Sardegna*, vol. II, p. 148), « che si devenne a mettere una gabella sul cacio, sulle lane e sovra i cuoi e i coralli che si estraessero dall'isola ».

(2) *Annali* citati, vol. I, parte III, p. 121 e 122.

(3) *Id.* id. » » 123.

(4) *Id.* id. » » »

(5) *Id.* id. » » 124.

(6) Archivio di Stato, *Sardegna*, Lettere di consoli, mazzo n. 3.

(7) Gennaro Della Rocca, luogotenente del Re a Cagliari, così scriveva al proprio sovrano: « *como los anjos pasados vinieron algunos barcos de corallar per pescar corals en les mars de dicha ciutat* (Alghero) *y tanbien vinieron algunos mercaderos per complar coral, y como sapieron que los drechos reales eran tan altos no ne quisieron complar, si bien me vino noticia que los dichos mercaderos asian acordio con los patrones secretamente y se obligavan los dichos patrones llevar dicho corall asta Bonifacio, por eso suplico a V. M. quede servido remediarlo en . . . . . . moderar los derechos suso dichos* ». (Arch. di Cagliari, *Reg.* P. 9, f. 183, e *Annali* citati, p. 125.

(8) Arch. di Cagliari, *Reg.* P. 5, f. 47, « *que lo natural del Reyne qui fraudara a la Regia Cort que pescant por altri, o fent barques per altri dirá que pesca per a elle, o fa dites barques de sos dines, perda tut lo coral que se haura axi pres, sens que se li puga rendre o perdonar, y paghe dos cents ducats de pena per casin per cascuna vengada será contrafet* ».

Avvenne quindi che i diritti furono diminuiti di un terzo affinchè per il cessare della pesca non ne soffrisse la regia finanza; troppo grave essendo in realtà l'onere imposto.

Pochi anni appresso i provenzali, mediante quattordici pataconi per ogni barca, ottenevano di pescare per un dato tempo nelle acque di Porto Paglia, di S. Pietro, di S. Antioco e della Carbonaria, e di valersi dei rivellini e delle fortezze esistenti lungo la costiera, sia per loro difesa come anche per porvi in sicuro il corallo pescato (1).

Nè i genovesi che pescavano nel mare sardo, ed in particolar modo nelle acque algheresi, andavano esenti dalle angherie di quelle autorità.

Infatti per voce del loro console in Alghero li vediamo lamentarsi del gabelliere di quella città, il quale al chiudere della pesca pretendeva avere da ogni barca il più grosso ramo di corallo e due libbre del migliore. Pretensione che di soppiatto sembra fosse instigata da quel Vicerè (2).

Troviamo poi ancora lo stesso console avvertire la Signoria di Genova di un nuovo diritto imposto dagli appaltatori delle dogane sarde, i quali esigevano il cinque per cento, non solamente sul corallo, ma eziandio sui terragli (3); qualità quest'ultima che a norma della legge di quel tempo doveva andar immune dal diritto citato (4).

E contro le convenzioni altresì il capitano delle torri di Alghero imponeva alle coralline una tassa di venti pezzi effettivi al mese, come spesa di soldo alle guardie; la qual tassa altro non era che una soperchieria, giacchè le guardie menzionate erano provvedute di soldo dal Re (5).

Più tardi vediamo i corallatori genovesi, ch'erano allora specialmente oriundi di Alassio, di Diano, di Cervo e di Laigueglia (6), in numero di ben duecento allestire le loro barche in Bonifacio e di là spiccarsi a pescare attorno alle isole disabitate della Molara e della Tavolara (7).

---

(1) *Annali* citati, p. 127 e 128.

(2) Arch. di Stato, *Sardegna;* Lettere Consoli, mazzo n. 1. Lettera del console Nicola Parascoso del 5 agosto 1672, e *Ivi, Marittimarum*, 1667-1679, lettera dello stesso console del 3 detto mese ed anno.

(3) *Terraglio* dicesi il corallo minutissimo.

(4) Oltre alle angherie dei gabellieri, i pescatori genovesi avevano a sopportare danni non lievi dai corsari. In lettere del console anzicitato si ha notizia che nel 1665 per cagione del capitano Domenico Pallarea, detto il Ballotton, il quale con brigantino armato in corso scorrazzava il mare sardo, le coralline che pescavano nelle acque algheresi, affine di salvarsi, furono costrette ad investire in terra con grave rischio degli scafi e col danno di oltre quattromila pezzi. Nell'anno stesso un altro corsaro, Bernardo Preve, di origine maltese, correva pure le marine sarde incutendo terrore alle coralline, che in numero di oltre a cento pescavano nel mare di Alghero.

Fu in conseguenza di ciò che i pescatori della riviera ligure occidentale, tassandosi ognuno di una data somma, facevansi proteggere da una galeotta armata a loro spese e capitaneata da un loro compaesano. (Arch. di Stato, *Lettere*, ecc., 1665 giugno 16, agosto 11 e 1680 agosto 29).

(5) Ivi, *Ib.*, 1672 giugno 28.

(6) In una supplica del 1626 sono notati come luoghi di armamento delle coralline Alassio, Diano, Cervo, Oneglia, S. Margherita, Portofino e Paragi. (Arch. di Stato, *Senato* 1626, filza IV).

(7) « Allorchè il visitatore Casillo volle dar conto al suo sovrano delle condizioni del commercio nell'isola, riferiva appunto che questa era annualmente visitata dagli stranieri anche per la pesca del corallo, la quale facevasi nelle marine di Bosa, di Alghero e di Castelaragonese dai francesi e dai genovesi, concorrenti in sì gran numero, che contavansi talvolta trecento dei loro legni in una sola primavera » (MANNO, *Storia di Sardegna*, vol. II, pag. 226).

Or perchè gli appaltatori delle dogane sarde pretendevano sottomettere i detti pescatori alla prestazione del cinque per cento sul corallo, mentre i pescatori credevansi invece esenti coll'aver soddisfatto alle autorità corse il diritto di pesca, ne sorsero nuove contestazioni (1).

Del che avuta conoscenza il Conte di Altamura, vicerè in Sardegna, ne faceva rimostranze a Gerardo Spinola, commissario della Repubblica in Corsica (2). Questi, informatane la Signoria, riceveva dalla stessa l'incarico di riferire sulle lagnanze dei pescatori e insieme l'ordine di vigilare che le barche le quali pescavano nel mare di Corsica pagassero il dovuto diritto. Lo si sollecitava inoltre ad assistere in particolar modo quelle che si proponevano di pescare nelle acque delle due isolette precitate (3).

Nel 1700 il Vicerè di Sardegna volendo esigere il cinque per cento in corallo effettivo, scegliendo per di più il migliore, dava luogo a querele dei nostri pescatori, fatte note alla Signoria da Gio. M. Alciatore, console genovese in Alghero. Ma avendo poi gli emendatori di quel Governo consigliato di smettere siffatta pretesa riscossione e limitato invece il diritto a pezzi diecisette per ogni corallina, i pescatori si tacquero (4).

Sulla metà del secolo scorso e quando già l'isola era venuta in mano dei Principi di Piemonte, vediamo i nostri pescatori costretti nuovamente a consegnare il cinque per cento in natura del corallo pescato; e ciò oltre l'onere di un ducatone per ogni visita agli ufficiali delegati a verificare la quantità di corallo pescato.

Senonchè, come dice un editto vicereale del 15 agosto 1760, per gli abusi di coloro ai quali si soleva concedere in appalto la esazione del citato diritto, essendo derivato pregiudizio all'azienda reale ed anche al pubblico commercio, si deliberava di esigere il citato diritto in economia.

Statuivasi perciò che, terminato l'anno, i pescatori tutti che si fossero recati a corallare in quelle marine dovessero anzitutto munirsi di speciale permesso di pesca, e denunciare fedelmente alle autorità la quantità del corallo pescato, pagando sullo stesso il cinque per cento in ispecie, oppure in moneta equivalente, secondo l'arbitrio delle ridette autorità (5).

Di questi ordinamenti abbiamo più particolareggiati esempî in editti del 6 maggio 1761 e 1° febbraio 1767.

Col primo si ordinava:

Che i padroni delle barche, appena toccato porto, si presentassero ai suddelegati della Regia Intendenza per dichiararsi debitori del diritto sulla

(1) Il diritto di pesca era allora di lire venti per ogni barca.

(2) La lettera, in data del 24 aprile 1693, dice così: « *He entendido vienese diferentes coralinas de la Rep. con intento de abrigarse en el puerto de Bonifacio y salir desde alli a pescar en mares de este Reyno pretendiendo por este medio de evaderse de pagar los derechos pertenecientes al Rey y a las chudades de este cavo. Y siendo esto tan contra razon y de tan perjudiciales consequencias ovra authoridad y interes del Rey y muy contra la buena correspondencia que deve mantener la Ser. Rep., deseando evitar llegue el caso que obligue a praticar aquellos medios que mas se proporcionen al resguardo de los derechos reales* » etc. (Arch. di Stato. *Politicorum*, mazzo n. 18).

(3) Ivi, *Ib.* 1693 maggio 11.

(4) Ivi, *Sardegna.* Lettere Consoli, mazzo I, 1700 agosto 12 e 20.

(5) *Annali* citati, p. 131 e 132.

pesca che avrebbero fatta e presentare persona idonea a prestare cauzione per essi.

Che i medesimi padroni dovessero consegnare e dichiarare in fin d'ogni settimana il corallo pescato durante la stessa, distinguendolo in tre qualità: buona, mezzana e inferiore.

Che i capitani dei porti inviassero ai suddelegati la nota esatta del numero, qualità e nazionalità delle barche coralline, notandone il nome e cognome del padrone.

Che il corallo pescato dovesse essere depositato a terra nel luogo ove avevano preso porto le barche, ed allo sbarco del medesimo assistessero i suddelegati anzidetti per constatarne la quantità.

Che infine il prodotto della pesca non si potesse esportare se non dopo soddisfatto il diritto del cinque per cento in ispecie o contanti e secondo il parere della Regia Intendenza (1).

Col secondo editto si ingiungeva egualmente ai corallatori il pagamento del diritto citato, esentandone però il feudatario dell'isola di S. Pietro, purchè effettuasse la pesca soltanto nel tratto di trenta miglia di mare che gli consentiva il diploma d'infeudazione.

I padroni delle altre coralline fossero muniti di un certificato comprovante le adempiute formalità per esibirlo agli ufficiali del Governo ogni qual volta ne fossero richiesti.

A nessun padrone infine fosse lecito vendere del corallo, nè ad altri il comperarne senza che le due parti contraenti ne denunciassero il peso ed il valore (2).

Nel secolo presente, aggregata la Liguria al Piemonte, i nostri pescatori sottostettero dapprima alla tariffa stabilita con decreto del 16 ottobre 1824, mercè la quale pagavano la metà del diritto imposto alle barche straniere (3).

Finalmente in vigore dell'editto del 14 aprile 1846, e in conseguenza del trattato di commercio e navigazione allora conchiuso fra il Re di Sardegna e quello delle Due Sicilie, i diritti sulla pesca del corallo furono resi uguali per i pescatori di entrambi i detti regni come per quelli delle altre nazioni.

---

(1) *Annali* citati, p. 132, 133 e 134.

(2) Riferiamo qui dall'Azuni (op. citata, vol. I, p. 27) la somma dei diritti sulla pesca del corallo esatti in Sardegna nei sottonotati anni del secolo scorso.

1271 L. 4320 — —
1755 » 6900 — —
1790 » 20,000 — —

(3) La nuova tariffa, che doveva aver vigore col primo del gennaio 1825, stabiliva la tassa in

L. 25 di Sardegna = L. 48 di Piemonte sulle barche nazionali.
» 50 » » = » 96 » » » » estere.

Nulla però era innovato circa il diritto di Lire sarde 4, 9, 6, solito a pagarsi da ogni barca alle città di Alghero e di Castelsardo; e quello di Lire sarde 2, 16, 8, che pure solevasi pagare alla cattedrale di Alghero ed agli ecclesiastici di Castelsardo, e così pure il diritto di Lire sarde 2, all'ufficiale ricevente l'atto di cauzione dei dovuti diritti.

Per contro si aboliva il così detto diritto reale di Lire sarde 3, 18 — e i diritti e le regalie che si solevano pagare alle segreterie dello Stato e della guerra, dell'intendente generale, dei ministri patrimoniali, ed altri piccoli diritti dovuti ai mazzieri di città, ai sanitarî, ecc.

Da quel dì, liguri, toscani, napoletani e sardi (1) concorrono annualmente nei mari dell'isola. Raccolti all'ombra d'un medesimo vessillo, ubbidienti ad una stessa legge, sudano all'argano che trae dal fondo marino il canape calato a raccogliere il corallo, animandosi all'opra colle loro canzoni marinaresche, mentre le scoscese rupi dell'antica Ichnusa ripeton l'eco del cadenzato canto e dell'acuto cigolìo degli argani.

(1) Per sardi intendasi i corallatori carlofortini, i quali, ugualmente che quelli di Alghero e di Bosa, hanno origine ligure, nè perciò dovremmo in realtà considerare come sardi.

Quanto a Carloforte ed all'isola di S. Pietro vedasi la mia monografia « L'isola di Tabarca e le pescherie di corallo nel mare circostante » negli *Atti della Società ligure di Storia patria*, vol. XIII, p. 38.

Ricchi ed estesi sono i banchi coralliferi che s'incontrano nel mare sardo; i quali dall'estrema punta boreale dell'isola, or più stretti alla costa, or più lontani, corrono quasi senza interruzione lungo le sponde occidentali fino al Capo Teulada, mentre si presentano interrotti e scarsi sulla costiera orientale.

Notissimi sono specialmente quelli di Capo Testa, dell'Isola Rossa, di Castel sardo (già Castel genovese e poi Castel aragonese), delle circostanze dell'Asinara e di Capo Falcone. Poi ancora quelli di contro ad Alghero, a Bosa, all'isola Maldiventre ed a Capo S. Marco. Quindi procedendo oltre i non meno noti banchi di Capo Pecora, di Cala domestica, di Porto Scuso e delle isole di S. Pietro, di S. Antioco e del Toro.

Nel golfo di Cagliari si trova il corallo presso Capo Pula, Capo Carbonara e l'isola dei Cavoli, e, continuando lungo la costa, nelle acque di Sarrabus, di Porto Corallo, di Ogliastro, come altresì attorno alla Molara, alla Tavolara, alla Caprera ed alla Maddalena.

DOMENICO CARUTTI

IL
CONTE DELLA ROCHE D'ALLERY
E
il Colonnello Fresen
ALL'ASSEDIO DI VERRUA (1704-1705)

I.

È celebrata nelle nostre storie la difesa di Verrua, talchè il popolo piemontese, per significare un'opera difficoltosa e lunga, solea dire a modo di proverbio: È l'assedio di Verrua. Il *Terrazzano di Rivoli* nelle *Memorie* che lasciò manoscritte, e che dopo di lui furono continuate fino al 1754, esclama: « Fu uno delli più crudeli assedi che siansi fatti in Italia per la crudeltà della « stagione e massime attorno al Po, avendo dovute ambe le armate star « accampate tutto l'inverno; e il Duca stette tutto l'inverno a Crescentino « coll'armata sua piccola per tener viva la sua comunicazione colla piazza « per mezzo di un ponte sul Po; ed in quest'inverno perdè per via dei disaggi la « bella capigliatura bionda che teneva, e mise perucca, essendosi veduto più « volte dormir le notti su poca paglia per essere e far l'ufficio non meno « di Generale che di soldato a tutte le azioni » (1). E il cav. D. Lodovico Solaro di Moretta nel suo *Breve ristretto dei Trattati fatti da Vittorio Amedeo II* (M. S. della Biblioteca del Re in Torino) bandisce ei pure che « fu questo un rinomatissimo assedio d'annoverarsi fra i più illustri fatti del « guerreggiare, imperocchè non videsi per l'addietro piazza più fortemente « battuta, nè più valorosamente difesa, senza che l'intemperie d'un rigoroso « inverno scemasse un sol momento l'ardor dei combattenti. »

Verrua, già famosa per l'assedio del 1625 ai tempi di Carlo Emanuele I, sorge sopra di un poggio che si stacca dalle colline che fanno corona al Po, ed era di non lieve importanza, come quella che proibiva la comunicazione del basso Monferrato e del Milanese col Piemonte. Il maresciallo duca di Vandomo, cui Luigi XIV avea affidato il comando dei Gallispani, il dì 14 ottobre 1704 ne intraprese l'assedio. Vittorio Amedeo II e il maresciallo Guido di Starhemberg cogli imperiali erano accampati a Crescentino, due miglia distante da Verrua, colla quale comunicavano liberamente mercè un ponte militare sul fiume, e un isolotto gagliardamente fortificato; fortificate pure le vicine alture col forte di Garbignano. Vandomo raffidavasi di avere

(1) Le *Memorie del Terrazzano di Rivoli* furono pubblicate sino al 1586 e inserite nella *Miscellanea di Storia Italiana*, t. VI, Torino 1865, per cura di D. P. (Domenico Promis). La loro continuazione, che non fu pubblicata, trovasi nella Biblioteca del Re.

in suo potere la rocca in poco d'ora, e quindi muovere sopra Torino. La breve ora durò circa sei mesi, cioè sino al 9 di aprile 1705, giorno in cui i difensori arresero non più una piazza forte, ma un mucchio di ruine.

Chi è stato durante quei sei mesi il Governatore che difese Verrua? Prima di ieri il quesito avrebbe forse destato qualche maraviglia nella maggior parte degli eruditi uomini piemontesi, e tutti ad una avrebbero risposto: il conte della Roche d'Allery. Ed ecco un'autorevole e grande opera, condotta colla scorta di documenti ufficiali, porre oggi in dubbio, anzi mettere a terra la maggior parte di ciò che dall'universale era creduto; laonde mette conto di ricercare il veramente vero; e questo noi ci proponiamo di rendere evidente.

II.

Apriamo i nostri storici, e innanzi tratto il Denina.

Carlo Denina, dapprima nella sua *Histoire de Victor Amédée II Duc de Savoie et Roi de Sardaigne* (Manoscritto della Biblioteca del Re), rimasta inedita, e poscia nella *Istoria dell'Italia Occidentale* (vol. IV, pag. 107), così lasciò scritto: « La piazza mancava di viveri, ma il Governatore conte della « Rocca d'Allery prese siffatte precauzioni, quando si vide costretto di cedere, « che gl'inimici non ebbero che lo scheletro di quella piazza, imperocchè « fece saltare quanto fu possibile delle fortificazioni, mentre si stendevano « gli articoli della capitolazione, 9 marzo 1705 (1), e consumò in fuochi arti- « ficiali quanto ancora rimaneva di polvere. Minacciò ancora gli ufficiali che « vennero a portargli la parola, di farli saltare in aria, saltando egli stesso, « col mezzo di un barile di polvere, sopra cui si assise colla miccia in mano « mentre capitolava » (2).

Sulle orme di Carlo Denina procedono le narrazioni posteriori. Alessandro di Saluzzo nella *Histoire militaire du Piémont* scrive che « *le comte de la Roche d'Allery Gouverneur de Verrua* » ricevette ordine dal Duca di capitolare, se potea ottener salvo il presidio: « *mais cette proposition n'ayant point été agrée, les assiégés commencèrent le 7 avril à faire sauter les fortifications, sous lesquelles ils avaient creusé des fourneaux. — La démolition achevée, ils se retirèrent au donjon, où le 9 ils se rendirent. Monsieur de Vandome extrêmement irrité contre le Gouverneur, le menaça de mort pour avoir détruit la place*, etc. »

Il Botta (*Storia d'Italia*, lib. XXXV) incomincia lodando « il conte della « Rocca d'Allery, capitano di esimio valore, » e ricorda che il duca Vittorio aveagli ordinato di minare il piè dei bastioni, il che era stato puntualmente eseguito.

(1) La capitolazione è del 9 aprile, non del 9 marzo. Così pure erra il Denina a pag. 106, ove dice che l'assedio cominciò nell'ottobre 1705, in luogo del 1704. Sono probabilmente scorsi di penna o di stampa.

(2) È una leggenda. Niun uffiziale francese entrò nella fortezza, e la capitolazione ebbe luogo nel campo Gallispano.

« In questo mentre (egli continua) quel Reding che per danaro avea dato « il forte di Bard ai Francesi, e che ora con essi militava, fece intendere al « generale che sempre vana riuscirebbe l'oppugnazione insin tanto che egli « non tagliava la comunicazione tra la piazza assediata ed il campo di Cre- « scentino... Piacque il pensiero a Vandomo, piacque ancora all'ingegnere « Laparà, venuto a sopraintendere alle opere ». I francesi mossero all'assalto del ponte, lo presero, lo ruppero: « Crescentino inutile a Verrua divenne. In « tal frangente Vandomo fece la chiamata al governatore. Rispose, ora sola- « mente principiare l'assedio: volere difendersi. Nè il coraggio nè il valore « mancarono al forte governatore; ma peggior nemico avevano che i can- « noni di Francia; di fame pativano, nè donde sperare viveri sapevano, stan- « techè il Duca... si era... ritirato a Chivasso.

« Ai tre di aprile il governatore spiegò bandiera bianca per introdurre « ragionamento di dedizione (1). Vandomo si lasciò intendere che non ad « altri patti, se non a quelli di ricevere la guernigione prigioniera di guerra, « voleva acconsentire. Alle imperative e superbe parole s'accese d'ira il D'Al- « lery, ordinò che si tornasse con maggior furia alle cannonate, e senza inter- « ruzione giorno e notte il nemico s'infestasse. Ordinò parimente che colle « mine tutte le fortificazioni a terra si mandassero, acciocchè quando Verrua « fosse venuta in suo potere, non se ne potessero valere. Crescendo poi « sempre la fame, per essere la vettovaglia senza misura stretta, e nel mastio « essendosi ritirato, domandò nuovamente di accordare la resa; ma non potendo « ottenere migliori condizioni, se non d'essere accettato a discrezione, e le cose « non avendo più rimedio, cedette la piazza addì nove d'aprile. Il vincitore « lodò il valore e la costanza dei difensori, non volle che si guardasse loro « addosso, nè che si svaligiassero; gli mandò prigionieri in diverse fortezze « del Milanese. Non trattò per altro colla medesima dolcezza il governatore, « aspramente rimproverandolo di avere spianate le fortificazioni. Gli disse « anzi che per questa trasgressione delle leggi militari gli avrebbe fatto « levar la testa, se non l'avesse rattenuto il pensiero che anch'egli avea in « animo di atterrarle ».

Ho trascritto parte della non breve narrazione dell'eloquente storico, ed il perchè apparirà più avanti.

Così pure il Frezet nella *Histoire de la Maison de Savoie*, t. III, pag. 81 (Torino 1827). Luigi Cibrario nello *Specchio cronologico di Storia nazionale*, che forma il secondo volume delle *Origini e progresso delle Istituzioni della Monarchia di Savoja*, non dimenticò la « bella difesa di La Roche d'Allery « per cinque mesi interi »; e soggiunge che egli « prima di rendere Verrua « ai francesi, ne avea fatto saltare in aria le fortificazioni. » Nè Antonio Gallenga nella *Storia del Piemonte* (Torino 1856, vol. II, pag. 229) scordò Verrua « difesa eroicamente dal barone La Roche d'Allery e da Vittorio Amedeo stesso » (2).

(1) Il 6, non il 3 di aprile.

(2) Il marchese Costa di Beauregard nelle *Mémoires historiques sur la Maison Royale de Savoie* (t. III, Torino 1816), tocca dell'assedio e non nomina il Governatore; così pure il Casalis nel *Dizionario geografico storico, etc., degli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, all'articolo PIEMONTE. Davide Bertolotti nel *Compendio della Istoria della R. Casa di Savoia* (Torino 1870) non fa menzione alcuna dell'assedio di Verrua.

A queste già troppo abbondanti citazioni, una ne aggiungo di ogni altra più singolare, e della quale il lettore fin d'ora può recare giudizio. Cesare Saluzzo ne' suoi *Souvenirs militaires* (t. I, pag. 551, Torino 1853) chiude la descrizione dell'assedio e dei negoziati col duca di Vandomo, dicendo: « *Enfin pressé par les sollicitations réitérées du général français, D'Alery finit par déclarer qu'il ne recevrait plus de parlementaire, si l'ennemi ne consentait à accorder la capitulation dans les termes précis qu'il avait proposé d'abord. Le général français hésitant encore, D'Allery se transporta à l'entrée du fort. Là, assis sur un baril de poudre, une mèche allumée à la main, il resta dans cette attitude menaçante aussi long temps qu'on lui fit attendre la réponse définitive. Cette contenance en imposa tellement aux assiégeans, que leur général ne differa pas davantage de consentir à ce que fut D'Alery lui-même qui dicta les conditions du traté* (!!). *Tous les honneurs de la guerre lui furent accordes* (!!): *car la place ne s'était rendue qu'à cette seule condition !!!* ».

La testimonianza più antica, sincrona, e per così dire oculare, ci è fornita dal conte Antonio Solaro della Margherita nel suo *Journal historique du siège de la ville et de la citadelle de Turin en* 1706, dove si legge: « *Le même jour* (21 maggio 1706) *S. A. R. déclara Gouverneur de la citadelle de Turin le comte de la Roche d'Allery, officier d'une expérience consommée, qui avait été Gouverneur de Verrue pendant le mémorable siège de cette place.* »

Dopo maestri cotanto insigni, chi scrive non osa parlare de' fatti suoi, e si restringe a notare che nella *Storia di Vittorio Amedeo II*, la cui prima edizione uscì nel 1856, seguì il Denina, il Saluzzo e il Botta, e additò il conte della Roche seduto sul barile di polvere con in mano la miccia accesa.

III.

Ora avvenne che, appena uscita la terza edizione di quella istoria (1), l'egregio Pietro Fea, cultore dei buoni studi, e a me benevolo, mi pose in avvertenza della diversità che intorno al Governatore di Verrua corre fra la narrazione divulgata, e ciò che si legge nelle *Campagne del principe Eugenio di Savoia*, edite per cura dello Stato Maggiore I. e R. di Vienna; le quali, fatte recare dal tedesco in italiano per ordine di S. M. il Re Umberto, sono oggi in corso di pubblicazione; poscia il Fea in un pregevole suo scritto a stampa m'invitò a veder modo di chiarire il punto.

In effetto i compilatori delle *Campagne del principe Eugenio*, nel vol. VI, pag. 233, premettono che nell'ottobre 1704, quando Vandomo pose l'assedio, « piccolo era il presidio della Verrua, tutto di piemontesi »; e che il comando della fortezza era affidato al governatore De la Roche d'Allery; indi descrivono l'assalto del nemico al forte di Garbignano (2), che più non potendo essere difeso, fu abbattuto; dopo di che espongono il corso delle operazioni

(1) *Il primo Re di Casa Savoja. Storia di Vittorio Amedeo II*, Torino, Clausen, 1897.
(2) Nelle *Campagne del principe Eugenio* è chiamato *Carbignano*, invece di Garbignano.

militari fino alla grande sortita del 26 dicembre, concordata fra il Duca, il maresciallo di Starhemberg e gli assediati, e riuscita assai molesta agli assedianti; ma nè in questo luogo, nè altrove nominano più il Governatore.

Nel volume VII, pag. 88, dove ripigliano il racconto dell'assedio, scrivono: « Il presidio di Verrua sotto gli ordini del Colonnello imperiale Von « Fresen si difendeva sul principio del 1705 con quel valore che avea sempre mo- « strato ». Ciò detto narrano i fatti dal 2 gennaio 1705 sino al giorno della resa.

Adunque, secondo gli storici nostri, il conte della Roche tenne il governo della piazza dal cominciamento all'ultimo giorno dell'assedio, e secondo le allegazioni delle *Campagne*, in principio del gennaio 1705 il colonnello Fresen avrebbe preso il comando del presidio, e non si fa motto del perchè il generale Della Roche lo depose. L'opera dello Stato Maggiore austriaco, diligente e accurata, mi persuadeva che la notizia in essa contenuta dovea poggiare sopra qualche buon fondamento; perciò senza porre tempo in mezzo rilessi da capo e attentamente il Diario dell'assedio, a me ben noto, e del quale una copia si conserva nella Biblioteca del Re, e un'altra negli Archivi piemontesi di Stato.

Nel Diario il colonnello Fresen non è mai nominato nè come comandante, nè come uno degli uffiziali del presidio. Il 7 novembre il Diario accenna che Vittorio Amedeo II in quel dì « *fit le tour de la place, donna toutes les dispositions au général comte de la Roche d'Allery pour une vigoureuse défense, qui de son coté n'avait rien oublié pour assurer la place* » (1).

Il 24 novembre nota che « *S. A. R. vint en ce jour là dans la place, ordonna de miner tout le dedans des bastions* ». Da ultimo parlando dell'assalto dato dal nemico al ponte sul Po nella notte dal 1° al 2 di marzo 1705, registra un fatto fin qui ignorato, e ciò è che in quel giorno (o in quella notte) Vittorio Amedeo II « *eût à ses cotés l'aide de camp du Général de la Roche d'Allery tué.* »

Non ricavando lume dal Diario, e desiderando di averne il netto, feci ricorso all'Archivio di Stato. Colà rinvenni i documenti originali, i quali dileguano le ombre, e provano esservi stato errore evidente nel credere e ripetere che La Roche tenesse il comando di Verrua sino al momento della capitolazione, e che d'altro lato vuole essere rettificata la narrazione delle *Campagne* in rispetto al tempo, in cui il colonnello Fresen assunse il comando.

Soltanto dopo la disamina delle carte dell'Archivio, riandando colla mente le ricerche fatte un quarantacinque anni addietro, parve ritornarmi in memoria il nome di Fresen; nè sapea dove l'avessi letto. Squadernai più volumi pazientemente, e un bel dì mi capitò per le mani la storia di Francesco Maria Ottieri, da me a suo tempo consultata (2). L'autore nel libro nono, narrata la rottura del ponte sul Po, scrive: « Rimasa sciolta in tal « guisa la comunicazione dell'esercito piemontese e tedesco colla piazza

(1) Le Istruzioni hanno per titolo: *Regolamento di quello che nell'avvenire si deve puntualmente osservare nella guarnigione di Verrua sotto il comando del sig. Generale di battallia il sig. Conte della Roche.*

(2) *Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione della monarchia della Spagna dall'anno* 1696 *all'anno* 1725. *Scritta dal conte e marchese Francesco Maria Ottieri, accademico della Crusca.* In Roma MDCCLIII.

« assediata, il Duca di Vandomo fece dopo tre giorni la chiamata d'arren-
« dersi al Governatore della medesima, il qual era il Barone di *Freiner* (*sic*)
« tedesco, che morì in Torino di malattia nel 1706. Egli rispose al Van-
« domo con intrepidezza e con ardimento, che appunto allora cominciava
« l'assedio, come ben presto glie l'avrebbe dato a conoscere, e che però non
« occorreva parlamentare d'arrendersi.....

« In fine, mancando in tutto il comestibile e trovandosi il Governatore
« co' soldati rifiniti dalle continue vigilie e fatiche, egli ai tre di aprile (*sic*)
« spiegò bandiera bianca, e domandò di capitolare. Essendo stato replicato
« dal Vandomo, che non voleva ammettere nè lui nè la guarnigione se non
« prigionieri di guerra, e che gli dava tempo a deliberare 24 ore solamente,
« l'ira, per cagione del rifiuto, mise in ardenza la bile del valoroso Freiner,
« governatore della piazza, onde ordinò che si tornasse con maggiore furia
« alle offese, e che si tirasse contro a' nemici col moschetto e col cannone
« senza intermettere nè giorno, nè notte. Parimente fece volare in aria colle
« mine tutte le fortificazioni, perchè i nemici, quando Verrua fosse rimasa
« in poter loro, non se ne potessero prevalere. Crescendo intanto sempre più
« l'indigenza del pane e dell'altre cose necessarie, il Governatore tornò a
« fare la chiamata, e non potendo avere migliori condizioni, se non di essere
« accettato con tutto il presidio a discrezione, cedette a' francesi il dì 9 d'aprile
« del 1705 la tanto contrastata città di Verrua, ridotta da nobil fortezza, ch'ella
« era, in un mucchio di sassi.

« Quando il Freiner comparve avanti al Vandomo, questo lo ricevè con
« volto severo, rimproverandogli più cose, cioè di aver fatto saltare in aria
« le fortificazioni, e sparare con tanta furia il cannone dopo aver dato segno
« di arrendersi, disse: Che essendo ciò contro le regole della guerra, quando
« le piazze sono ridotte all'estremità, egli avrebbe meritato di essere punito
« e decapitato, ma soggiunse: Io vi condono la vita per generosità, e anche
« per ricompensa (e in ciò dire sogghignò), perchè m'avete risparmiato la
« fatica e la spesa di far saltare in aria le fortificazioni di Verrua, come già
« io aveva determinato. Passò poi a dare immense lodi di costanza e di va-
« lore a' soldati della guarnigione, e non volle che si guardasse loro addosso
« per ispogliargli, secondo il solito, ma gli mandò prigioni in diverse for-
« tezze del Milanese. »

Chi voglia raffrontare il racconto del Botta con quello dell'Ottieri scorge prestamente che il piemontese teneva sotto gli occhi la storia di Francesco Maria Ottieri, da cui levò parecchie frasi, facendole sue; e per giunta ne tolse ben anco la data del *tre* in cambio del *sei* di aprile 1705, giorno delle prime trattative degli assediati. Se non che, fedele alla tradizione, e protetto dall'autorità del Denina e del Saluzzo, in buona fede si pigliò arbitrio di porre il nome del conte savoino in luogo del colonnello tedesco. Nè io, venuto dopo tutti, mi era soffermato sul *Freiner*, vedendo che l'Ottieri non nomina il conte della Roche, e che il *Diario* non ne fa menzione; che se alcun dubbio mi fosse entrato in mente, avrebbelo cessato il *Journal* del conte della Margherita, compagno d'armi del generale Della Roche durante l'assedio di Torino.

Ed ora ritorniamo al Diario e veniamo alle carte dell'Archivio.

IV.

Il 7 gennaio 1705 il generale Della Roche fu ferito di un colpo di carabina. « *Vers le soir* (registra il Diario) *le Gouverneur qui fasait le tour de la place, quoique malade au non plus, fut blessé au bras d'un coup de carabine sur le bastion de Camus.* E il giorno seguente, 8 gennaio, continua: « *La blessure du Gouverneur, qui avec une fermeté tres-grande avait voulu rester dans la place, empira, et on le fit porter à Crescentino. M. le Baron de St. Remy, qui était colonel du jour, resta chargé du commandement.* » Ammalato e ferito, il Governatore fu trasportato al campo, e Filippo Guglielmo Pallavicino, detto il barone di S. Remigio, prese e tenne il comando sino verso al 12 marzo 1705, ma non ebbe il grado di governatore.

Il 2 di marzo i Gallispani, avanzatisi verso le due dopo la mezzanotte, presero per soprassalto le fortificazioni del ponte sul Po, rompendo di tal maniera le comunicazioni fra Verrua e il campo di Crescentino. Vittorio Amedeo II, riconoscendo che oggimai la fortezza non potendo essere soccorsa, dovea in breve tempo arrendersi, prepose al comando del presidio il colonnello Von Fresen, dichiarandogli che riposava in lui per la difesa sino agli estremi; il 7 gli mandò l'ordine di far entrare il luogotenente colonnello Chamousset nel mastio del castello con ducento uomini e di munirlo di ogni cosa necessaria « *dans la vue de retirer la garnison, si faire se pourrait;* » il dì 11 gli spedì le istruzioni per la difesa (1) e il 13 Starhemberg gli ordinò di tenere il fermo sino al 10 di aprile.

Fresen il giorno 12 rispose al Duca colla lettera seguente, che metto in luce conservandone l'ortografia.

Monseigneur,

Puisque V. A. R. veut bien se reposer sur moi pour la deffence de Verue je repondrois si bien al honneur qu'elle me fait, qu'elle ne se repentira jammais de me l'auoir confié, et je me crois parfaitement heureux de trouver une aussi belle occasion à lui temoigner le zele que j'ay pour son Royale service. Tous les officier qui sont ici, me chargent d'asseurer V. A. R. quils feront leur devoir jusqu' à la dernière goutte de leur sang. Pour moi je n'ay nullement besoin d'estre animé par aucune espérance de recompense; je me croirez suffisament recompensé, si j'ay le bonheur de la servir utilement.

Je repond dans la lettre que j'ecrits a Mons. le Marechal à touts les articles qui m'ont été envoyé hier, et je prie V. A. R. d'etre persuadé que toute la garnison faira son devoir, et que je suis avec tout le zele et tout le respect possible.

Monseigneur

De V. A. R.

Tres humble et tres obeissant
et fidelle serviteur
DE FRESSE (sic).

(1) Istruzioni per la difesa *à M. le Colonel commandant les officiers subordonés et soldats.*

Questa lettera sembra certificare che Fresen, o De Fresse, o De Frese, come egli si sottoscrive in altro foglio, assunse il comando, allorchè la capitolazione era considerata inevitabile e imminente; ma nè dalla lettera, nè da altre carte si ricava per quali motivi avvenisse la sua nomina in luogo del barone di S. Remigio, e perchè il Duca abbia preferito un uffiziale dell'imperatore a un suddito suo proprio; ond'è che non si può andare che per una di quelle congetture, le quali riescono tollerabili, quando niuna palese testimonianza ne soccorre.

Vittorio Amedeo II versava già in gravi distrette. La Savoia, sguernita di truppe, era stata invasa e sottomessa senza dimora nel 1703; con sinistri augurii annunziavasi la campagna del 1704. Un Bernardi cedette con suo disonore il castello di Susa (12 giugno); Vercelli, dopo fiacca resistenza del conte Des Hayez, capitolò il 19 luglio. Entrarono liberamente i francesi in Pinerolo non più fortificata, e non presidiata; il Reding, ufficiale svizzero agli stipendi nostri, tradì il forte di Bard per moneta. Le tristi prove di Susa, di Vercelli e di Bard mettevano in sollecitudine e sospetto gl'imperiali, talchè nell'assedio d'Ivrea, al barone Perrone che virtuosamente la difese, era stato, a petizione di Starhemberg, dato a compagno nel comando il sig. di Kirkbourne, ufficiale tedesco. Oltre che non infrequenti i diverbi nascevano fra il Duca e il maresciallo, quegli a ragione lagnandosi degli aiuti sempre da Vienna promessi e non mai effettuati. Arrogi che in Vienna non tutti gli animi si assicuravano della fede di Vittorio Amedeo, temendosi che in tanto disastrosi momenti egli non si conducesse a trattar di soppiatto con Luigi XIV, che a ciò mirava. Non fia quindi maraviglia che, essendo oggimai contati i giorni della resistenza di Verrua, il Duca consentisse di buon grado, o facesse egli stesso deliberazione di affidare il comando a un uffiziale imperiale, anzichè lasciarlo a un piemontese. Ciò detto, esco fuori dalle congetture, e ripiglio il racconto dei fatti certi.

V.

Il 14 marzo piemontesi e imperiali sgomberarono il campo di Crescentino e si attendarono a Chivasso (1).

Due altre lettere di Fresen al Duca sono del 24 e 25 marzo. La prima lo informa che mancano i viveri e i medicinali, e che difficilmente potrà resistere fino al 10 aprile.

Nella seconda è detto: « Li quindici del corrente l'inimico fece chia- « mare spesse volte per un uffiziale di parlare al Governatore. Li si rispose « di ritirarsi, che se non si ritirava, si sarebbe fatto fuoco, come si fece. »

Il 16 marzo è registrata nel *Diario* altra chiamata del nemico: « *Les ennemis envoyèrent encore un tambour à la brèche... M. le Gouverneur y envoya*

(1) Nel vol. VII, pag. 94 delle *Campagne* è detto che dopo la ritirata a Chivasso « Verrua resistette ancora 21 giorni; » ma dal 14 marzo al 9 aprile ne corrono 24. Similmente aggiungono che « agli 8 aprile l'eroico presidio, ridotto a poco più di 1000 uomini, depose le armi. » I difensori deposero le armi il 9 aprile alle otto del mattino.

M. de Chamousset et M. de Nasare (sic) *avec ordre de leur dire que s'il venait pour toute chose que de parler de capitulation, on irait devant tout ce qu'on pourrait souhaiter; mais que là dessus il n'y avait rien à faire.* »

Ma l'ora suprema era vicina; non eravi più vettovaglia; necessaria la reddizione. Fresen con certi segnali convenuti chiese al Duca di poter capitolare; avutone l'assenso, e preso l'avviso degli uffiziali, il 6 di aprile domandò a Vandomo di trattare, e ne diede mandato al colonnello Chamousset e al sig. di Chérembourg. Il 9 dovette accettare le dure condizioni del vincitore. La lettera seguente a Vittorio Amedeo II è degna di essere letta da chiunque abbia in onore le virtù militari.

Monseigneur,

C'est avec la larme à l'oeil que je viens apprendre à V. A. R. que j'ay rendu Verrue a M.nsr de Vandome le neufieme mattin faute de vivres, les quels sont entièrement consommés. J'ay fait tout mon possible pour avoir une honorable capitulation le six de ce mois, après en avoir eû le consentement de V. A. R. par des signaux, mais elle m'a esté cruellement refusée. Enfin la nuit du huit, n'ayant plus de vivres que pour le neuf, je fis sauter toutes les mines, et je me jettai dans le chateau, après pourtant avoir esté menacé par M. de Vandome qu'il ny aurait plus de quartier pour nous, si je les fasais sauter. Mais toutes ces menaces reyterées ne m'ont point empéché de faire mon devoir, et ce matin ayant demandé de capituler, j'ay esté contraint de me rendre prisonnier de guerre, M. de Vandome nous ayant voulu traitter comme la garnison d'Iurée, c'est à dire rien par écrit, mais nous promettant de nous accorder tout ce que nous pourrions demander.

Je prie V. A. R. d'estre persuadée que j'ay exécuté ses ordres de point en point, et que je me croirez le plus malheureux des hommes, si je pouuois par là lui donner mauvaise opinion de ma personne.

Au premier jour je lui ferai un plus ample détail de tout ce qui est arrivé icy, sur tout de la sofference, valeur et patience des pauvres officiers et soldats, et je suis

Monseigneur

De V. A. R.

Tres humbles, tres obeissant
et tres fidelle serviteur
De Frese (sic).

Verrue, ce avril 1705.

Il colonnello Fresen aveva resistito sino alla vigilia del giorno che gli era stato prescritto.

VI.

Recapitolando ciò che precede, si raccoglie: 1° che uno solo fu il Governatore in titolo, ma che il generale della Roche, già malato e ferito gravemente il 7 gennaio 1705, fu trasportato al campo di Crescentino il dì 8; 2° che allora il barone di S. Remigio prese il comando del presidio e lo tenne sino al 12 di marzo; 3° che il 12 di marzo fu nominato comandante il colonnello Fresen, e che al Fresen appartiene l'onore di avere eseguiti con animo invitto gli ordini di Vittorio Amedeo II e del maresciallo di Starhemberg negli ultimi e terribili casi; 4° che le *Campagne* tacciono la causa, per cui La Roche dovette uscire da Verrua, e non parlano di S. Remigio; 5° che il Diario dal canto suo non nomina il Fresen, e che l'Ottieri, il solo che lo rammemori con grafia inesatta, tace del conte della Roche e del barone Pallavicino di S. Remigio (1). Di alcuni di tali silenzi non è facile rendersi ragione.

Mercè la gloriosa costanza dei tre difensori, ai Galloispani fu vietato di muovere contro Torino, allorquando il principe Eugenio non era in condizione di passare in Italia cogli aiuti imperiali, di guisa che l'assedio della capitale del Piemonte non fu posto che un anno dopo. Quanto a Verrua il nemico non conquistò una piazza fortissima: camminò sopra rottami dispersi dalle mine.

I tre difensori di Verrua si trovarono di nuovo uniti nel 1706 all'assedio di Torino, ma incontrarono diversa fortuna. Il colonnello Fresen ammalò e morì prima della grande vittoria del 7 settembre; il barone di S. Remigio (S. Remy) si segnalò in parecchie fazioni, e salì di poi agli onori maggiori; il conte Della Roche fu da Vittorio Amedeo II preposto al comando della cittadella; ed io pongo fine a questi cenni, dando di lui breve notizia.

VII.

Pietro de Lucas, conte della Roche e d'Allery, nacque a Ruffieux sulla sinistra del Rodano al nord del lago del Bourget (2); militò negli eserciti delle Provincie Unite, e dell'imperatore Leopoldo I, e fu presente all'assedio di Vienna del 1683. Di là venne a Venezia, e sotto la bandiera della repubblica combattè contro gli Ottomani; finalmente prese servizio sotto il suo signore naturale, e Vittorio Amedeo II dapprima il nominò colonnello del reggimento del Chiablese, quindi del reggimento di Piemonte. Nel 1704 era

(1) Filippo Guglielmo Pallavicino, barone di S. Remigio, terzogenito di Vittorio Maurizio marchese di Frabosa, fu di poi vicerè di Sardegna sotto Vittorio Amedeo II nel 1720, indi Governatore della cittadella di Torino, e nel 1729 ricevette il Collare dell'Annunziata. Morì nel suo governo il 16 febbraio 1732.

(2) La Roche e Allery erano due feudi distinti. La Roche, piccolo castello, sorgeva presso Ruffieux; Allery, casa forte, distante due chilometri all'ovest di Annecy, facea parte del Comune di Georier. Di queste due indicazioni sono debitore alla cortesia del consigliere Francesco Mugnier, presidente della *Società d'Histoire et d'Archéologie.*

generale di battaglia. Fattosi chiaro nei primi tre mesi dell'assedio di Verrua, il Duca nel 1706 gli conferì il governo della cittadella di Torino. Nel 1707 era promosso Luogotenente Generale, e nel 1713 fu insignito del Collare dell'Annunziata. Morì nel suo governo di Torino nel 1714, ed ebbe sepoltura nella cappella della cittadella. Sulla sua tomba si leggeva la seguente iscrizione:

PETRUS DE LUCA RUPIS ALERIACI COMES
OB RES PRAECLARAS DOMI FORISQUE GESTAS
A CAESARE, VENETIS, DUCE SABAUDIAE REGE
TITULIS, DIGNITATIBUS, PRAEFECTURIS PRO SE ET STIRPE SUA ABUNDE AUCTUS
POST VIENNAM ET VERRUAM STRENUE PROPUGNATAS
REGIA HAC TAURINENSI ARCE AD HOSTIUM USQUE FUGAM ET INTERNECIONEM SERVATAM
EIUSDEM PRAEFECTUS ET TORQUATUS EQUES CREATUS,
UT UBI IMMORTALITATEM SIBI POTISSIMUM FECERAT INTER TROPHAEA SUA QUIESCAT
HIC JACET ET IN OMNIUM ANIMIS VIVIT.
OB. ANNO MDCC XIV.

Con suo testamento del 9 settembre 1712 Pietro della Roche legò mille doppie d'oro per la istituzione dell'opera pia *Des Retraites*, apertasi al Bocage nella casa della Blancherie, e nominò in suo erede il fratello Giuseppe Carlo d'Allery, presidente del Senato di Savoia, il quale avea sposata Anna Ester d'Oncieu della Batie. Pietro Francesco loro figlio, non avendo prole, il 29 aprile 1755 istituì suoi eredi i d'Oncieu suoi cugini germani, e nel castello della Batie presso Ciamberì, si conserva una grande consolle, sulla quale è dipinto il piano della cittadella di Torino, lavoro di un Bonicelli (1). Una corona d'alloro cinge la iscrizione seguente:

PIANTA
DELLA CITTADELLA DI TORINO
SOTTO IL GOVERNO DELL'ILL.MO SIG. GOVERNATORE
MONS. DELLA ROCHE D'ALLERY
COGLI ATTACCHI FATTI DA GALLO-ISPANI
SOTTO IL COMANDO DEL DUCA DELLA FOGLIADA
PRINCIPIATI LI 14 MAGGIO 1706
LI 7 SETTEMBRE DEL DETTO ANNO BATTUTI E SCACCIATI
DALLE ARMI DI S. A. R.
E DEGLI ALLEATI

(1) Dalla *Notice bibliographique par le comte Eugène d'Oncieu de la Batie*, inserita nelle *Mémoires de l'Académie de Savoie*, quarta serie, tomo VI, Chamberì, 1897.

VITTORIO POGGI

L'ATTO DI FONDAZIONE

DEL

Monastero di S. Quintino

DI SPIGNO

(4 Maggio 991)

Il medico saluzzese, dott. Vincenzo Malacarne, che pubblicò pel primo l'atto di fondazione del Monastero di S. Quintino di Spigno (1), afferma di averne desunto il testo da un apografo favoritogli dall'ab. G. B. Vasco di Bastia, il quale, a sua volta, l'aveva tratto dall'Archivio comunale di Savona nell'aprile del 1786.

Più attendibili o almeno più circonstanziati particolari circa alla provenienza del documento in parola ci vengono forniti dal ch. G. B. Moriondo, a cui siamo debitori d'una seconda e migliore edizione del documento stesso nei « Monumenta Aquensia » (I, n. 7, col. 9).

Racconta egli, infatti, in una delle note che fanno seguito alla serie dei documenti (I, col. 629), come nel 1785 avendo avuto occasione di conoscere in Acqui mons. D. Belloro, vicario generale della Diocesi di Savona, ebbe da questi promessa che, capitandogli sott'occhio qualche documento che avesse attinenza colla cronotassi dei vescovi e degli abati acquensi, a cui egli allora attendeva, non avrebbe mancato di dargliene comunicazione; e come effettivamente, pochi mesi dopo, gli venisse trasmessa, da parte dello stesso mons. Belloro, copia d'una pergamena trovata dal fratello di costui, Gio. Tomaso(2), fra vecchie carte di famiglia, e da lui giudicata del secolo XIV; pergamena contenente, appunto, l'atto di fondazione del Monastero di S. Quintino di Spigno.

Ricorda in proposito il Moriondo che, non essendogli sfuggita la somma importanza dell'apografo pervenutogli dall'erudito savonese, si fece un dovere

---

(1) *De' Liguri Statellati*, lezioni accademiche, edite nella poligrafia *Ozi letterarii*, Torino. Stamperia Reale, MDCCLXXXVII, vol. II, pag. 230.

(2) Gio. Tomaso Belloro, savonese (1741-1821), fu letterato ed archeologo di polso, in rapporti di stima, d'amicizia e di studi coi migliori letterati ed eruditi dei suoi tempi, quali il Tiraboschi, il Parini, il Passeroni, il Cesarotti, il Bettinelli, il Bondi, il Roberti, il Solari, il Massucco (che ne dettò l'elogio, edito coi tipi di Felice Rossi in Savona), l'Oderico, i due Cordara, lo Zamagna, il Cunick, il Morcelli, il Vernazza, ecc. Il Tiraboschi ne fa onorevole menzione nella *Storia della Letteratura italiana* (VI, 311, 1382). Federico Alizeri scrive di lui che sono brevi cose e timide in apparenza le scritture onde illustrò la sua patria; ma tutte sostanza, e, quel che monta, tutte critica e verità (*Notizie dei professori del disegno in Liguria, dalle origini al secolo* XVI, I, p. 95. n.).

di comunicarlo agli amici M. Cavalleri e ab. G. B. Vasco; e aggiunge che quest'ultimo, ritenendolo preziosissimo, sopratutto per lo studio delle origini dei marchesi di Monferrato e di altre famiglie marchionali del Piemonte e della Liguria, avrebbe vivamente desiderato di poter confrontare l'esemplare avuto in comunicazione dal Moriondo, vuoi coll'autografo, vuoi con altra pergamena antica, ma che ciò non gli era mai riuscito (1).

Ciò stante, dalle citate testimonianze — a prescindere, anche, dalle circostanze di fatto che verremo più sotto esponendo — sarà lecito inferire con tutta certezza che i due editori lavorarono su di uno stesso testo.

Se, infatti, il Malacarne, secondochè egli stesso dichiara, ebbe il testo dall'ab. Vasco; e se questi, come ce ne informa il Moriondo, non conobbe mai altro testo che quello comunicatogli dal Moriondo medesimo, è chiaro che tanto il testo edito dal Malacarne nel 1787 quanto quello che servì alla pubblicazione del Moriondo nel 1789 derivano, nonostante la diversità di lezione, da una stessa ed unica fonte: da una pergamena, cioè, esistente allora in Savona e di cui mons. Belloro avea trasmesso una copia all'autore dei « Monumenta Aquensia ». Che poi questa pergamena appartenesse all'Archivio comunale di Savona, come accenna il Malacarne, o non piuttosto alla famiglia Belloro, giusta l'asserto del Moriondo, è cosa di secondaria importanza; la quale trova, del resto, la sua spiegazione nel fatto che il Gio. Tomaso Belloro era appunto in quel tempo archivista del Comune, come lo fu dopo di lui l'avv. Gio. Battista suo figlio.

Pare che dopo la morte di G. T. Belloro, avvenuta nel 1821, la pergamena in discorso sia andata dispersa, poichè l'importantissimo documento in essa contenuto non figura punto nella silloge del conte di San Quintino, dove peraltro è citato più volte come atto d'indubbia fede (2), e nè tampoco nei volumi « Chartarum » dei « Monumenta Historiae Patriae » della nostra Deputazione; segno, questo, evidente che tanto l'autore delle « Osservazioni critiche » quanto gli editori dei volumi « Chartarum » ne fecero invano ricerca dove avrebbe dovuto trovarsi in base alle citate testimonianze, vuoi nell'Archivio comunale di Savona, vuoi presso la famiglia Belloro.

Fortunatamente il prezioso cimelio non andò molto distante: e i cultori delle patrie memorie apprenderanno oggi con piacere che il capitano marittimo cav. G. B. Minuto, solerte e benemerito indagatore delle antichità savonesi, ebbe qualche tempo addietro la fortuna di ritrovarlo a caso e acquistarlo in Cairo Montenotte, presso una famiglia di origine e provenienza savonese.

Che la pergamena testè acquistata dal cap. cav. Minuto e oggetto della presente pubblicazione sia quella stessa d'onde vennero desunti i due esemplari di cui si servirono il Malacarne e il Moriondo, non può mettersi menomamente in forse.

Basta porre a confronto i tre testi per convincersi che quelli del Malacarne e del Moriondo sono esemplati su di uno stesso archetipo, che è quello,

---

(1) « Optasset autem vehementer meum quod ei dederam exemplum cum autographo, aut veteri aliqua membrana conferre, at nuspiam hoc sibi concessum fuisse, uti paucis abhinc diebus mihi narrabat » (*Ibid.*).

(2) Giulio dei conti di S. Quintino, *Osservazioni critiche sopra alcuni particolari della storia del Piemonte e della Liguria nell'undecimo e dodicesimo secolo*, I, pag. 15, 17, ecc.

appunto, proferto dalla pergamena Minuto; come un esame accurato delle varianti che presentano le due edizioni ci permette di rilevare che le molte del Malacarne debbono ritenersi per la maggior parte apocrife; quelle, invece, del Moriondo semplicemente errori di trascrizione.

Un' obbiezione s' affaccia bensì spontanea, ed è che la pergamena di Savona, per quel che ne riferisce il Moriondo — il quale però non la conobbe *de visu* — veniva giudicata dal Belloro quale una copia del secolo XIV; mentre quella oggi posseduta dal Minuto dee ritenersi indubbiamente sincrona, presentando tutti i caratteri della scrittura carolingia perfezionata del secolo X, e concorrendo per di più in essa tutti gli estremi che contrassegnano un istrumento originale, secondochè ebbero a giudicarne parecchi eruditi d'incontestata competenza nella soggetta materia, ai quali mi feci premura di sottoporla, fra cui i colleghi, comm. Francesco Carta, prefetto della Biblioteca Nazionale di Torino e prof. conte Carlo Cipolla.

Senonchè una tale obbiezione non ha, chi ben guardi, che una base puramente subbiettiva, quale è l'apprezzamento individuale d'un erudito che, per quanto colto e benemerito degli studi storici, non era specialista in paleografia; senza contare che ai suoi tempi la scienza paleografica non possedeva a gran pezza i criterii di cui oggi dispone per lo studio analitico e comparativo delle fonti.

Nel caso concreto, questa e ogni altra possibile obbiezione viene eliminata da un argomento che preclude ogni adito al dubbio, perchè dedotto da una circostanza di fatto, ed è che ambedue le lezioni, del Malacarne e del Moriondo, presentano un'unica lacuna dopo le lettere « al..... » con cui comincia il nome, certamente topografico, che fa seguito a quello di « pereto » (Moriondo, ibid., col. 11, linea 25); lacuna che arguisce una corrispondente soluzione di continuità nell'originale. Ora, questa stessa lacuna riscontrasi nel testo della pergamena Minuto (linea 22); e ne è causa una soluzione di continuità della membrana logoratasi pel lungo uso nel punto d'intersezione di due piegature (1).

Posta così in sodo l'identità della pergamena Minuto con quella savonese, archetipo dei testi Malacarne e Moriondo, nessuno vorrà contestare la convenienza di mettere il recuperato documento al sicuro da un'altra possibile dispersione, fissandone il testo mediante una copia più esatta di quelle conosciute, a malleveria della quale stia in confronto un facsimile eliotipico della grafia dell'archetipo.

Viene per tal modo a colmarsi la lacuna che l'assenza dell'insigne documento lasciava nella serie diplomatica dei volumi « Chartarum », e alla quale non poteva certamente supplire il testo pubblicato dal Moriondo; sì perchè questi non ebbe sotto gli occhi l'originale, sì perchè, nonostante la bontà della copia di cui si servì, la sua lezione non andò esente, come si rileverà al confronto, da ommissioni ed errori di trascrizione; sì, finalmente, perchè tanto egli quanto il Malacarne raffazzonarono il testo secondo le regole dell'ortografia e della punteggiatura moderne, mentre è conveniente che venga

(1) Havvi un'altra soluzione di continuità nella 1ª linea, ma sulla restituzione del testo ivi mancante non può cader dubbio di sorta.

rispettata, quanto più sia possibile, la forma originaria, e ciò anche in omaggio al metodo seguito nella pubblicazione delle carte medioevali da questa R. Deputazione di Storia patria.

Dopo tutto, il documento è tale da non sembrar superfluo un trattamento di favore. A prescindere anche dall'alta data a cui risale (4 maggio 991) e dalla sua peculiare importanza per la storia delle istituzioni monastiche del Piemonte nel medio evo, non può sfuggire ad alcuno la ricchezza del suo contenuto per quanto risguarda l'onomastico locale, come niuno potrà disconoscere il valore degli elementi da esso forniti per lo studio della giurisdizione marchionale e dei controversi rapporti giuridici fra il Marchese e i Conti della Marca, non meno che per la conoscenza delle formule e dei riti del dritto salico, coesistente a fianco del romano e del longobardo, durante il periodo marchionale,

Ma ciò che, sopratutto, giustifica il gran conto in cui lo tenevano il Vasco e il Moriondo, e il titolo di « preclarissimo » di cui lo qualifica quest'ultimo, è il contributo dei dati relativi alla genealogia dei primi Aleramidi e più particolarmente allo stipite dei marchesi di Monferrato.

Risulta, infatti, dal documento che fondatori del Monastero di S. Quintino di Spigno furono il marchese Anselmo, figlio del fu march. Aledramo (Aleramo), colla moglie Gisla, figlia del march. Adalberto, e i nipoti Guglielmo e Riprando, figli del fu march. Oddone, fratello di Anselmo.

Completando questi dati colle notizie che circa agli stessi personaggi ci vengono fornite da ulteriori documenti, avremo il seguente schema:

ALERAMO
figlio del conte Guglielmo
conte 934
marchese 950 circa
† 991
sp. { *a*) N. N.
{ *b*) Gerberga, figlia di Berengario II re d'Italia

- GUGLIELMO I
  961
- ANSELMO I
  991-99 † 999
  sp. Gisla di legge longobarda
  figlia del march. Adalberto
  viva nel 1014
- ODDONE I
  961 † 991
  - GUGLIELMO II
    991-1031
    in Vado (Savona) 1004
  - RIPRANDO
    991-99

rappresentativo del « ceppo vecchio » a cui fanno capo gli alberi genealogici della maggior parte delle antiche case marchionali del Piemonte cispadano e della Liguria occidentale.

Non tenendo conto di Guglielmo I, premorto al padre senza discendenza, e di cui il documento non fa menzione, rimangono Oddone I ed Anselmo I, stipiti di due grandi linee marchionali parallele.

La linea di cui fu stipite Oddone è quella dei marchesi di Monferrato, coi rami collaterali di Occimiano, Montechiaro, ecc.

La linea che fa capo ad Anselmo è quella detta dei marchesi di Savona. Essa si esplicò da una parte nel ramo, presto disseccatosi, di Sezzè; dall'altra

in due sottostipiti, di cui il primo diede origine ai marchesati del Bosco, di Ponzone e d'Albisola (1), i quali a loro volta si suddivisero in quelli di Pareto, d'Ussecio o Belforte, Varazze, Celle, Stella, ecc.; l'altra gettò i rami dei marchesi del Vasto o di Loreto; d'onde rampollarono i sottorami d'Incisa, Saluzzo, Busca, Albenga, Cortemiglia, e via via i ramoscelli di Ceva, Clavesana, Del Carretto, Cossano, Finale, Millesimo, Novello, Balestrino, ecc.

Ora, il nesso di consanguineità fra queste due linee parallele, il cui sviluppo storico, grazie agli studi dei genealogisti, è oggimai conosciuto con sufficiente approssimazione, viene appunto accertato e dichiarato dal documento oggetto della presente pubblicazione: emergendo indubbiamente da esso che i marchesi Anselmo ed Oddone, stipiti delle due linee, erano fratelli, figli ambedue del marchese Aleramo, e che quindi le due linee hanno uno stesso punto di partenza.

Trattasi di due rivi scorrenti bensì in letto diverso, ma sgorganti da una medesima fonte; o meglio, di due branche madri, aventi ognuna i suoi rami e sottorami, ma rampollate ambedue da uno stesso fusto e formanti insieme un solo albero.

Gli è sopratutto sulla fede di questo documento che il Moriondo ha potuto stabilire, come già accennai, le prime linee della genealogia dei marchesi di Monferrato; gli è sulla base dei dati da esso proferti che poggiano la sinossi della discendenza aleramica e la teoria della diramazione dei Marchesati dalla Marca del non mai abbastanza rimpianto comm. Desimoni.

La genuinità del documento non fu mai seriamente contestata. Non vuolsi però tacere come il p. G. B. Spotorno, pur ritenendo autentico l'atto originale, sentenziasse il medesimo esser stato più tardi in qualche sua parte interpolato, e doversi, in particolare, considerare quale una giunta posteriore la clausola riguardante la donazione al Monastero di S. Quintino di Spigno dell'Abazia di S. Mauro nel territorio di Pulcherada sulla riva del Po (2).

L'illustre critico cita a sostegno della sua tesi l'atto dei 9 luglio 1029, col quale Alrico vescovo d'Asti e Odelrico Manfredi dei marchesi di Torino, suo fratello, colla moglie contessa Berta, fanno donazione, come di cosa propria, al Monastero di S. Giusto di Susa di quella stessa Badia di S. Mauro che nel nostro documento figura come donata dal marchese Anselmo e condomini al Monastero di S. Quintino di Spigno (3).

La tesi del p. Spotorno implica che la membrana di cui il Moriondo ebbe copia non sia altrimenti l'atto originale, bensì una scrittura di età posteriore. Ora, contro un tal presupposto stanno, come si è visto, i caratteri estrinseci della pergamena stessa, che lo Spotorno, del resto, mai non ebbe occasione di vedere, mentre ognuno può oggi farsene un giusto criterio mercè l'annesso esemplare fototipico.

Senonchè, lasciando anche in disparte ogni questione pregiudiziale, non c'è punto bisogno di ricorrere all'ipotesi d'una interpolazione per spiegare la

(1) VITTORIO POGGI, *Albisola*, negli *Atti della Società Storica savonese*, I, p. 47 e sgg.

(2) V. il suo articolo *Spigno* in GOFFREDO CASALIS, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il re di Sardegna*, vol. XX, pag. 419 e seg.

(3) *M. H. P. Chartarum* I, col. 480.

ricorrenza d'una clausola relativa ad uno stesso oggetto in due atti passati fra diverse persone, quando fra questi due atti interceda uno spazio di ben trentotto anni.

Nulla osta a credere che all'epoca in cui il marchese Anselmo fondò il Monastero di S. Quintino, la proprietà dell'Abazia di S. Mauro fosse oggetto di contestazione fra i marchesi di casa aleramica e quelli di casa arduinica. Forse accenna a qualche cosa di simile lo stesso atto di fondazione, là dove dice: « offerimus eciam eidem monasterio abacia(m) unam iuris mei, qua(m) *habere visus sum* in loco et fundo Pulcherade super fluvio Padi... ». Facendone dono ad un monastero, il march. Anselmo affermava i suoi diritti e interessava la Chiesa a prenderne la difesa e ad esperirli in causa propria. Può darsi similmente che nel frattempo abbia avuto luogo una permuta — ne abbondano esempi in quei tempi — o altro regolare trapasso di proprietà.

Non sono rari nell'età di mezzo i casi d'una data proprietà ceduta successivamente da diverse e talvolta anche dalla stessa persona a più enti, specie ecclesiastici. È risaputo come le cessioni di beni a Chiese e a Monasteri fossero spesse volte fittizie e nulla più che atti apparenti di spontaneo vassallaggio, allo scopo di mettere in bella mostra la propria pietà e qualche volta anche di porre i proprii beni sotto l'egida delle immunità ecclesiastiche. È lecito credere che in molte di tali donazioni fosse implicita la condizione che non dovessero avere effetto se non dopo l'estinzione dell'intiera linea del donatore. Fu giustamente osservato che, se non fossero state in gran parte concertate con tale simulato intendimento le tante donazioni che si facevano in quei tempi a Chiese ed a Monasteri, troppo più ricchi questi sarebbero stati di quanto in realtà non fossero (1).

Per citare un esempio dei più semplici, Guelfo marchese di Albisola con atto del 1122 dona ed offre il castello del capoluogo del suo piccolo Stato, con fondi annessi, alla Basilica di S. M. di Savona (2). Viceversa poi, egli e i suoi successori conservano la proprietà e il possesso dell'avito castello; tanto che, quattordici anni dopo, Federata, vedova del march. Guelfo, e Ferraria loro figlia, con atto 10 febbraio 1136 — in cui non si fa neppur cenno della precedente donazione — fanno nuovo omaggio dello stesso castello agli uomini Maggiori e Minori, ossia al Comune di Savona (3); il che non impedisce a Ferraria di fare nel 1139 un nuovo atto di sottomissione del suo castello al Comune di Genova (4). Basti ciò per dar la misura della larghezza d'interpretazione di cui erano suscettive le carte d'offersione, come le chiamavano.

Dal sin qui detto parmi risulti in modo abbastanza evidente non potersi ragionevolmente impugnare l'atto del 991 in quanto riguarda la donazione al Monastero di S. Quintino di Spigno della Badia di S. Mauro, sul motivo

(1) GIULIO DI S. QUINTINO, op. cit., I, p. 92, n. Forse che, aggiunge egli in proposito, con un fine ben poco diverso non si facevano e non si fanno da noi ancora le così dette commende a pro dei religiosi ordini militari?

(2) VITTORIO POGGI, op. cit., p. 150.

(3) Id., *ibid.*, p. 151.

(4) *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, I, col. 65.

che questa stessa Badia figura nell'atto del 1029 fra gli elementi di dotazione del Monastero di S. Giusto di Susa.

Con pari ragione si potrebbe impugnare a sua volta l'atto del 1029, perchè la stessa Badia di S. Mauro « in vico Pulcherada, cum suis pertinentiis » noi la troviamo far parte della dotazione della Chiesa di S. Giovanni di Torino, dotazione riconosciuta e confermata con Privilegio dell'imperatore Federico I al vescovo Carlo in data dei 26 gennaio 1159 (1).

Rimarrebbe a vedere se non sia possibile riempiere la lacuna esistente nella linea 22ª della pergamena e supplire il nome topografico che fa seguito all'altro di « pereto » e comincia colle lettere « al..... ».

Credo che anche questo quesito possa ricevere una soluzione esauriente.

In mancanza d'altro esemplare antico con cui confrontare il testo della membrana a noi pervenuta, i dati più attendibili per la restituzione del nome di cui si deplora la perdita ce li potrà fornire la Bolla del 5 maggio 1178, colla quale papa Alessandro III concede diversi privilegi agli abati di S. Quintino di Spigno, e conferma i beni e i diritti di cui erano legittimamente investiti (Moriondo I, col. 74). In questa Bolla sono nominati i luoghi ove si trovavano le Chiese, i beni e i diritti che costituivano allora il patrimonio del Monastero; e sarà naturalmente nella lunga serie di questi nomi che si dovrà ricercare quello che manca nella nostra pergamena.

Si capisce come non tutti i nomi citati nella Bolla papale riscontrino con quelli dell'atto di fondazione. Se ne trovano molti in più; e sono quelli dei beni provenuti al Monastero per effetto di ulteriori donazioni nel decorso di quasi due secoli dalla data della fondazione: ve ne sono anche in meno, e sono quelli dei beni perduti nel frattempo, fra cui appunto la tante volte citata Badia di S. Mauro nel territorio di Pulcherada.

Ma se nella serie dei nomi locali citati dalla Bolla uno ne troveremo che cominci colle lettere *al* e che per la sua ubicazione rispetto ad altri nomi enunciati nell'atto di fondazione, non meno che pel numero delle lettere di cui consta, mostri di rispondere alle esigenze dello spazio e del testo, dovremo ritenere come estremamente probabile che sia quello il nome ricercato. Che se la realtà di diritti esercitati sul luogo di questo nome dall'abate del Monastero di S. Quintino sia inoltre accertata dai dati storici, sarà eliminato anche il dubbio che possa essersi insinuato qualche errore di nome nella compilazione o nella trascrizione della Bolla papale, e la probabilità assumerà perciò il carattere d'una assoluta certezza.

Nella fattispecie, un passo della Bolla riconosce e conferma la giurisdizione dei monaci di S. Quintino sul luogo di Ellera « cum duabus ecclesiis ». Siccome Ellera era allora, e fu sino alla fine del secolo XVIII, una frazione di Albisola, si potrebbe giustamente pensare che, invece del nome di Ellera, nell'atto di fondazione sia stato adoperato quello più proprio, e più in allora usitato, di Albisola; nome che calzerebbe a capello al caso pratico. Ma v'ha nel documento pontificio un passo anche più esplicito, ed è quello in cui si confermano, insieme a tanti altri, i diritti che i monaci di S. Quintino ave-

(1) *Chartarum*, I, col. 817.

vano in Pereto, in Varazze e in Albissola « ... ius quod habetis... in Pereto, et in Veragino et in Albuzzola ».

Di fronte ad un'affermazione così precisa scompare ogni dubbio; e poichè l'esistenza di beni e diritti spettanti all'abate di S. Quintino di Spigno su Albisola è inoltre attestata dai dati storici locali (1), noi possiamo con piena sicurezza proporre il supplemento: « al[*buzzola*] », i cui elementi ci vengono forniti da un documento ufficiale ed affine. Rimane così colmata la sola lacuna che la corrosione della membrana abbia prodotto nel testo, e restituito a questo un nome lasciato finora in bianco da tutti i suoi espositori.

Aggiungerò poche parole intorno al metodo di pubblicazione. Pur riconoscendo, in massima, l'utilità del metodo adottato dall'« Istituto Storico Italiano » nella pubblicazione dei documenti medioevali, in quanto riguarda l'applicazione della punteggiatura e l'uso delle maiuscole secondo le regole odierne, ho tuttavia preferito nella fattispecie la riproduzione fedele del testo in base all'originale: giacchè il metodo a cui si accenna, mentre ha incontestabilmente il vantaggio di rendere assai più agevole la lettura dei documenti, può per contro, in alcuni casi, pregiudicarne l'interpretazione, che è del massimo interesse lasciar libera da ogni possibile influenza. Ho dunque riprodotto il documento *prout iacet*, limitandomi nella trascrizione a sciogliere le sigle e le abbreviature paleografiche: il che mi varrà, quanto meno, il suffragio di quegli eruditi che, come il chiar. prof. F. Gabotto (2), fanno oggetto di studio anche l'ortografia delle scritture medioevali.

---

(1) Lo storiografo G. V. Verzellino (*Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona*), sotto la data del 1356, parlando di Benedetto, abate di S. Quintino di Spigno, dice che « gli spettava la Chiesa di S. Salvatore di Ellera ».

In un trascritto da atti capitolari della Cattedrale di Savona, sotto la data del 1530, quando il cardinale Agostino Spinola, vescovo di Savona, era camerlengo a Roma, leggesi : « ... Ecclesia Sancti Salvatoris supra Albisolam dicitur pertinere ad Sanctum Quintinum. Et ibidem est alia Ecclesia S. Mariae, Albisolae, dirupta..... »

(2) *Cartario di Pinerolo fino all'anno* 1300, in « Biblioteca della Società storica Subalpina », II, p. 11.

(Signum tabellionis). In nomine s*anct*e et indiuidue trinitatis. anno incarnacionis d*omi*n[i n*ost*ri ih*es*u] xpi nognentesimo nonagesimo primo quarto die m*en*sis. madii indic*ione* quarta. du*m* fragilis ac caduca uita homo in seculu*m* uiuit et recte loq*ui* potest iucundus erit si res suas disponit bono animo unde ualeat seruire altissimo d*omi*no et adquirere felicitatis gaudiu*m* et p*remiu*m sine fine mansuru*m*. Et du*m* cogitaui trem*en*du*m* die*m* iudicis impio nefandu*m* (1) retribucione*m* recipiendos. et felice*m* desiderabile*m* uocem audiendos p*ro*uidimus nos anselmus (2) marchio fil*ius* bo*ne* m*emori*e aledrami ite*m*q*ue* marchio. Et gisla comitissa iugalib*us* (3) filia adalb*er*tis similiq*ue* marchioq*ue* Uuilielmus et riprandus (4) germ*an*is filio (5) bo*ne* m*emori*e oddoni q*ue* p*ro*fessa su*m*. ego ipsa gisla ex nacione mea lege*m* uiuere longobardoru*m* (6) sed nunc p*ro* ipso uiro meo lege*m* uiuere uideor salica et iusta lege mea in qua nata su*m* huna cu*m* noticia do*mi*ni gaidaldi comes istius comitatu aquens*is* (7) de sub cuius iudiciaria

10

(1) Recte *impios nefandam*.
Non è mio proposito raddrizzare tutte le storture ortografiche e grammaticali del testo. Mi restringerò a quelle che potrebbero indurre confusione e incertezza nell'animo di coloro i quali non abbiano molta famigliarità coi documenti dell'alto medio evo. Per le altre supplirà facilmente il buon senso del lettore.

(2) Ho segnato nella prefazione il posto che questi marchesi Anselmo ed Oddone occupano nell'albero genealogico degli Aleramici, come pure ho indicato, in modo affatto sommario, le linee marchionali di cui ognun d'essi fu stipite.
Son quei dessi che nel 961, insieme al loro padre, marchese Aleramo, aveano fondato il Monastero di Grazzano nel basso Monferrato (MORIONDO, II, doc. 7, p. 292). Nel 991, data del nostro documento, Aleramo ed Oddone erano morti, non consta da quando: quest'ultimo è rappresentato nell'atto dai due suoi figli, Guglielmo e Riprando.

(3) *iugalis.*

(4) Questi marchesi Guglielmo e Riprando, figli di Oddone e nipoti di Anselmo, figurano in atto autografo del 1000 circa, come autori d'una donazione di beni alla Chiesa episcopale di Acqui (MORIONDO, I, doc. 9, p. 17). Mal s'appone il Moriondo, che del Riprando vuol farne un vescovo. Guglielmo lo troviamo placitante col cugino Oberto nel 1004 a Vado, del cui Comitato si intitolano marchesi e conti. « *Willelmus et Obertus marchiones et comites istius Comitatus Vadensis* ». È lo stesso che più tardi tien testa strenuamente in Olba alle truppe imperiali condotte dal vescovo Leone di Vercelli, e di cui è menzione nelle lettere di costui all'imperatore Enrico II, edite dal Bloch.

(5) *germani, filii.*

(6) La contessa Gisla, figlia del marchese Adalberto e moglie del marchese Anselmo, professandosi di legge longobarda *ex natione*, rimane escluso che il marchese Adalberto suo padre appartenesse alla prosapia degli omonimi marchesi d'Ivrea, giacchè questi, come gli Aleramici, erano di legge salica. Essa era dunque assai probabilmente di casa obertenga, e nasceva da quel marchese Adalberto I, figlio di Oberto I e fratello di Oberto II di Genova, dal quale discendono i Pallavicini e i Marchesi di Massa e di Parodi come da Oberto II gli Estensi e i Malaspina.
Della contessa Gisla sappiamo ch'era ancora in vita nel 1014.

(7) Questo Gaidaldo, conte del Comitato d'Acqui, rimane un punto interrogativo nella storia della Marca aleramica, anche dopo gli ultimi studi del Desimoni, che fu in questa materia *facile princeps*.
Se la Marca aleramica comprendeva, come è stato dimostrato dal Desimoni, i tre Comi-

II

ec*iam* inuenior In ei*us* p*re*sencia u*e*l testiu*m* certa facio p*ro*fessione q*uo*d nulla me pati uiolencia q*uem*pia homine (1) nec ab ipso iugale

tati d'Acqui, del Monferrato e di Savona (Vado), come si spiega la presenza nel Comitato di Acqui di questo conte Gaidaldo che nulla ha che vedere coi marchesi aleramidi?

Il Malacarne (op. cit.) opinava che il marchese Anselmo e gli altri di sua famiglia, essendo padroni della Contea d'Acqui come marchesi, mettessero al governo della medesima un conte per presiedere agli atti pubblici.

Questa congettura non trova conferma, anzi è contraddetta dai fatti. Non v'ha notizia alcuna di conti sotto i marchesi aleramici ed obertenghi; consta, invece, che questi marchesi andavano in persona a tener placiti e ad esercitare qua e là la giurisdizione comitale nei paesi della propria Marca; non già in qualità di marchesi, ossia di capi della Marca, bensì come conti del rispettivo Comitato.

Al quesito di cui sopra risponde il Desimoni: 1° che l'esservi un conte speciale in un Comitato della Marca non esclude di per sè l'autorità superiore del capo di tutta la Marca sovra questo conte e il suo Comitato; 2° che, ove si supponga anche che nel 991 i figli del marchese Aleramo fossero realmente esclusi da ogni autorità diretta o indiretta sull'Acquese, ciò poteva essere avvenuto a loro temporariamente, ma non essere stato così in vita del padre e al punto di creazione della Marca (*Sulle Marche d'Italia e sulla loro diramazione in Marchesati*, 2ª ediz., p. 33 e seg.).

In questa supposizione appena accennata dal Desimoni è forse la chiave per la soluzione del quesito.

Una cosa, infatti, di cui non si è fin qui tenuto abbastanza conto è che vi fu un tempo durante il quale gli Aleramici, il cui capostipite era salito a tanta altezza sotto re Berengario II ed Ottone I imperatore, caddero in disgrazia e furono spogliati di parte dei loro governi. In quel tempo il Comitato d'Acqui venne effettivamente divulso dalla Marca aleramica per essere conglobato a quella arduinica.

La data di questo trapasso della Contea d'Acqui dalla Marca aleramica, di cui avea fatto parte dal 950 circa, a quella arduinica non è fissata da alcun documento: ma un *terminus ad quem* si può dedurre dalla carta d'offersione concessa nel 1031 al Monastero dei Ss. Solutore, Avventore ed Ottavio di Torino dall'arduinico marchese Olderico Manfredo II — il padre della famosa contessa Adelaide, antenata dell'augusta Casa sabauda — e dalla contessa Berta sua moglie; dove leggesi l'elenco dei Comitati sottoposti alla giurisdizione di lui, fra i quali figura, appunto, anche quello d'Acqui « ..... *in toto nostro comitatu taurinensi uercellensi yporiensi astensi albensi albinganensi uigintimiliensi parmensi placentino ticinensi acquensi.....* »
(H. P. M. *Chart.* II, doc. XCIX, col. 120).

Si sa che più tardi gli Aleramidi tornarono alla riscossa e, non solo recuperarono la Contea d'Acqui, ma, in ragione dei diritti di Berta, figlia di Olderico Manfredo e moglie del marchese Teotone che fu stipite alla casa del Vasto o di Loreto, arrotondirono i proprî dominii con una parte non esigua della Marca arduinica. È accertato, intanto, dal documento ora citato che nel 1031 il Comitato d'Acqui facea tuttora parte della Marca sottoposta alla giurisdizione di Olderico Manfredo II.

Il *terminus a quo* potrebbesi ricercare nel periodo che decorse dalla morte del marchese Aleramo (che sappiamo ancora in vita del 961) all'avvenimento al trono di Ottone III imperatore, e probabilmente nel penultimo decennio del secolo X, poichè già nel 991 troviamo il Comitato acquese governato dal conte Gaidaldo estraneo alla gente aleramica.

Non sembra, infatti, sostenibile la tesi ch'altri ha testè propugnata, cioè che la disgrazia degli Aleramici e lo smembramento della loro Marca debbansi ripetere dall'essersi essi atteggiati a fautori del re Arduino, il che, dopo la scomparsa di quest'ultimo dalla scena politica, avrebbe avuto per effetto di attirare sul loro capo i fulmini dell'imperatore Enrico II; il ritiro del re italiano nel convento di S. Benigno Canavese essendo avvenuto soltanto nel secondo decennio del secolo XI.

Checchenessia di ciò, questo Gaidaldo è ignoto fra i signori della regione acquese. Il Desimoni propende a ritenere ch'egli sia la medesima persona con un Gaidaldo nominato in due carte dell'antico Archivio genovese. Ma se è così, questi si dichiara figlio del quondam Ingone e di legge longobarda: nel 1016 riveste ancora la dignità di conte — però in un Comitato tortonese — ma nel 1017 deve esserne stato spogliato, perchè s'intitola soltanto *dominus de Summaripa*, che è quanto dire uno dei signori o feudatari di second'ordine (op. cit., ibid).

(1) *a quopiam homine.*
Il motivo per cui Gaidaldo, conte del Comitato d'Acqui, interviene, come tale, alla stipulazione della carta di fondazione e dotazione del Monastero di S. Quintino, e la sottoscrive, è che, prendendo parte a tale fondazione e dotazione la contessa Gisla, moglie del marchese Anselmo, il conte *sub cuius iudiciaria*, come dice il testo, si stipulava l'atto, era in obbligo, secondo la legge longobarda professata dalla contessa, di accertarsi e far testimonianza del libero consenso con cui essa Gisla concorreva alla donazione; senza di che questa non avrebbe potuto sussistere ed avere effetto legale.

meo nisi mea bona et spontanea uoluntate *nostra* faccultate nob*is* a d*omini* d*e*i pietate largita xpistifidelib*us* offerre ut p*er* eor*um* s*ancta* intercessione d*eus* n*ostr*i misereatur et p*er* hoc et*ernum* memoriale ibi 20 nos e*sse* sup*ernus* iudex p*er*mittat hubi iusti sine fine letentur. manifesti sumus nos iugalib*us* et germ*an*is patruus et nepotis (1) q*uo*d p*re*dictus q*uon*dam oddo qui fuit genitor et germ*anus* n*oste*r desiderauit construere monasteriu*m* in loco et fundo Spignni ad locu*m* hubi monte s*anct*i q*ui*ntini dicit*ur*. in onore d*omi*ni d*e*i saluatoris s*anct*iq*ue* thome ap*osto*li et beati martiri*s* xpi quintini. quap*ropter* nos q*ui* supra iugales et nos germ*an*i filii ia*m* dicti oddoni nunc ipsum monasteriu*m* p*ro* salute illius anime n*ostr*oru*m*q*ue* atq*ue* om*n*iu*m* fidelium in onore d*e*i saluatoris et supradictor*um* s*anct*or*um* in nostris p*ro*priis reb*us* construim*us* atq*ue* in sumtu et stipendiis usumq*ue* abatu*m* et monachor*um* q*ui* 30 nunc a nob*is* collocati sunt u*e*l q*ui* in antea d*e*o uocante uenturis nec no*n* et osspitu*m* atq*ue* peregrinor*um* supscepcione donam*us* et offerim*us* n*ostr*as res sicuti modo p*er* singula loca inserunt*ur*. in p*re*dicto loco spigni in circuitu ipsius monasterii in simul tenente p*er* m*en*sura iuges centu*m* dece*m* co*h*ere*t* eide*m* duab*us* partib*us* p*er*currit flum*en* q*ui* d*icitu*r burmia et de reliquis duab*us* partib*us* t*er*ra n*ostr*a eor*um* supra iugales et germani q*uo*d in n*ostr*a reseruam*us* potestate*m* p*ro*prietario iure atq*ue* offerimus in eode*m* monasterio corte*m* una*m*. iuris n*ostr*i domui co*n*iunctam q*ue* est posita in loco e fundo plana cu*m* castro et capella et est ipsa corte sup*er* totum simul. iugeas quingenti. 40 offerim*us* ecia*m* eidem monasterio abacia (2) una*m* iuris mei qua habere uisus sum in loco e fundo pulcherade sup*er* fluuio padi q*ue* e*st* edificata in onore s*anct*i mauri hubi eccia*m* corpore req*ui*esit (3) cum castro inibi habente et capellas inibi constructas seu casis massariciis siue castello in loco et fundo macingo cu*m* omnib*us* ad eu*m* p*er*tinentib*us* et albareto atq*ue* om*n*ib*us* reb*us* ad eande*m* abaciam p*er*tinentib*us* cum seruis et ancillis aldiones et aldianas molendinis. piscacionib*us* u*e*l om*n*ib*us* ad ea*m* p*er*tinentib*us* et e*st* ipsa abacia nunc destructa et a monachis om*n*imodo derelicta et nemo ibi d*e*o s*anct*oq*ue* mauro famulatur deseruit malor*um* homin*um* uastacione 50 atq*ue* inuasacione sed p*er* hunc n*ostru*m factu*m* d*e*o concedente uolo atq*ue* constituo ut iteru*m* ibide*m* monachi congregentur et d*omi*no n*ostr*o ihe*s*u xpo et suo fideli beato mauro seruiant p*ro* salute animar*um* n*ostr*aru*m* atq*ue* om*n*iu*m* fideliu*m* et paupere*s* atq*ue* peregrini

---

(1) *nos iugales et germani, patruus et nepotes.*
(2) *abatiam.*
(3) *ubi etiam corpus requiescit.*

ibi osspitalitate*m* habeant et p*er* cuius neglectu*m* hoc remanserint ap*ud* eode*m* s*anct*o mauro q*ui* illuc req*ui*esit (1) detrim*en*tum accipiat. Ecia*m* offerim*us* in eode*m* supradicto monasterio massaricios centu*m* triginta. In predicto loco spigno masas dece*m*. In loco e fundo uidisione masas quinq*ue* in loco e fundo ueurano mason (2) unu*m* in
60 loco e fundo pradasco masum unu*m*. In loco et fundo ragnardo masos tres. In loco e fundo mirbello mansos tres. In loco e fundo punciune*m* mansos septe*m*. In loco e fundo tripino. mansos duos. In loco e fundo pereto mansos tre*s*. In loco e fundo al[buzola] (3) mansos quatuor. In loco e fundo alix mansos tres. In loco et fundo lintigniano mansos tre*s*. In loco e fundo monte baldone. mansos octo. In loco e fundo hubi roca dicit*ur* et in nauli. mansos q*ui*nq*ue*. In loco et fundo ursariola mansos tres. In loco e fundo masionti mansos duodecim. In loco e fundo p*er*leto. et in ulmo. mansos septe*m*. In loco e fundo cortemilia mansos dece*m*. In loco e fundo dego mansos tres. In loco e fundo
70 cario. et in gabiasca mansos. undecim. In loco e fundo hubi dicit*ur* crux ferrea mansos septe*m*. In loco e fundo ubi turre dicitur. mansos sex. In loco e fundo ripa alta. mansos q*ui*nq*ue*. In loco e fundo leuesos. (4) mansos q*ui*nq*ue* atq*ue* offerim*us* in eode*m* monasterio res illas

(1) Manca la congiunzione *ne*.

(2) *masum*.

(3) Ho esposto nella prefazione le ragioni per cui crederei potersi adattare con sicurezza la restituzione inchiusa nella parentesi uncinata.

(4) Un ricordo di questo luogo sopravvive nel titolo, puramente nominale, di « principe di Lodisio », che i vescovi di Savona continuano a portare, sebbene da più d'un secolo abbiano alienato il feudo da cui deriva.

Si sa che il Monastero di S. Quintino di Spigno, come tanti altri istituti congeneri, cominciò ben presto a declinare a causa, specialmente, della corruttela insinuatasi nei costumi dei monaci. Fin dallo scorcio del secolo XII, il papa Urbano III avea tentato di porre un freno alla rilassatezza della disciplina, delegando Ambrogio del Carretto, vescovo di Savona (1183-1193), alla riforma del Monastero. Tale provvedimento valse a ritardare, non però ad arrestare la decadenza: e l'antico Monastero, via via stremato dalla cattiva amministrazione, dalle ripetute requisizioni e depredazioni dei Condottieri, dalle usurpazioni di rapaci e prepotenti vicini, finì per essere incorporato da papa Sisto IV (1471-1484) alla mensa vescovile di Savona, coll'onere al vescovo *pro tempore* di somministrare diversi sussidi dalle parrocchie adiacenti a S. Quintino.

Dopo tutto, non fu questo, da parte del Pontefice, un atto di favoritismo verso la patria, ma di giusta riparazione; giacchè il Vescovato di Savona era stato in due precedenti occasioni smembrato senza troppi riguardi. Il primo smembramento era stato perpetrato nel 1239; quando papa Gregorio IX, a ricompensare la Comunità di Noli che aveva concorso con 72 legni al trionfo della causa guelfa, elevò quella borgata a dignità di sede episcopale indipendente dal Vescovo di Savona: laonde questi ebbe a patirne un danno di giurisdizione non solo ma anche di patrimonio, in quanto che la mensa assegnata al nuovo Vescovo di Noli venne stralciata dall'asse patrimoniale del Vescovato di Savona. Il secondo smembramento aveva avuto luogo nel 1386 per opera di papa Urbano VI; il quale, non sapendo come soddisfare altrimenti il Comune di Genova delle spese da questo incontrate per liberarlo a forza dai Saraceni che lo tenevano assediato in Lucera, gli cedette una quantità di beni ecclesiastici, fra cui il castello e il borgo di Spotorno, le ville della costa di Vado e i quartieri di Teasano, Perniate, Viarasca, Roverasca e Morosso, spettanti al Vescovato di Savona.

Fu in base alla soppressione del Monastero di S. Quintino di Spigno e alla conseguente incorporazione dei suoi beni alla mensa episcopale di Savona, che i vescovi savonesi divennero principi di Lodisio. Senonchè, nel 1784, il vescovo Domenico Maria Gentile, per far

q*ue* fuer*unt* iuri abacie dei saluatoris q*ue* fuit c*on*structa in loco et fundo uisiouallis sed a p*er*fida saracenor*um* gente destructa e*st* p*ro* cuius amore reconciliandi hoc monasteriu*m* cepit construere q*ue* ciacent (1) in comitatu aquensis q*uo*d no*s* aq*ui*siuim*us* p*er* comutacionis cartula*m* ess (2) parte archiepisscopu (3) s*anct*e mediolanensis eccl*esi*e. que sunt posite in locis e fundis bestagnio melacio cugnaxio . placiano . sanbalassco . septeuro . sezago . carpeneto . ouaga . montigio . bibiano . 80 ca*m*palo . casine . ca*m*paniano . montescello . sine . artonto . Eo uidelicet ordine de p*re*fatis n*ost*ri*s* reb*us* anc facim*us* ordinacione*m* et offersione*m* in tali p*ro*testu ut p*er*hennis te*m*porib*us* firma et stabilis s*em*p*er* maneat sicut hic p*er* singula loca insertu*m* e*st* et nostra decreuit uoluntas . Ita ut faciant ipsi abates et monachi q*ui* p*re*senti te*m*p*ore* in eode*m* monasterio militant u*el* in antea d*e*o seruierint ex frugib*us* p*re*dictar*um* reru*m* et censu*um* . q*uo*d d*omi*n*us* annue dederit et collectu*m* fuerit at (4) suor*um* usu et sumptu q*ui*quit (5) uoluerint sine om*ni* mea et eredu*m* meor*um* c*on*tradiccione u*el* repeticione et absq*ue* aliqua minoracione aut inuasacione na*m* q*uo*d d*eu*s au*er*tat et fieri non credimus si p*re*sul s*an*ct*e* aquensis eccl*esi*e aut alicuius eccl*esi*e pontifex 90 u*el* aliqua potestas ipsu*m* monasteriu*m* quasi ad ordinandu*m* u*el* regendu*m* cu*m* alico (6) dominatu suscip*er*e quesierint u*el* si ess predictis rebus aut frugib*us* aliqua subtracione aut minoracione (7) abati

fronte alle spese occorrenti al restauro del Seminario ed all'ampliamento del Palazzo episcopale, vendette a S. M. Vittorio Amedeo III il principato di Lodisio, unico feudo che ancor rimanesse in signoria alla sua sede; e ciò pel correspettivo d'una pensione perpetua di annue lire cinquecento alla mensa vescovile, con facoltà al vescovo di conservare il titolo di principe di Lodisio e i dritti e le preeminenze di cui godono i vassalli di S. M. aventi grado di principi; obbligandosi inoltre il Re di assegnare in perpetuo annue lire cento alla parrocchia di Rocchetta e altrettante a quella di Merana.

Ridotto a queste proporzioni, il titolo di cui si tratta rappresenta nulla più che un ricordo storico; e questo appunto ho inteso di evocare.

(1) *iacent.*

(2) *ex.*

(3) *archiepiscopi.*

(4) *ad.*

(5) *quidquid.*

(6) *aliquo.*

(7) *subtractionem aut minorationem.*
Apparisce da questo passo e da altro di cui nella nota seguente come fra i marchesi aleramici e il vescovo d'Acqui non corresse buon sangue.

Già il Malacarne (op. cit.) erasi chiesto come mai l'atto di fondazione del monastero di S. Quintino fosse stato stipulato nel castello di Visone « *infra castro Vidisioni* », anzichè nella città capoluogo della Contea. E due soluzioni egli proponeva del quesito: la città d'Acqui, alla data dell'atto, o non era compresa nella giurisdizione dei marchesi aleramidi e faceva un corpo distinto dalla Contea; o non era ancora risorta dall'eccidio sofferto per opera dei Saraceni.

Lasciamo da parte i Saraceni. È certo che in quell'epoca la città d'Acqui era sotto la giurisdizione del proprio vescovo, al pari di molte altre città d'Italia, per privilegio imperiale; e si capisce perciò come il conte del Comitato avesse la sua residenza *extra muros*, fuori del raggio della giurisdizione episcopale.

Quanto ai marchesi aleramici, ho più sopra accennato come fossero allora in disgrazia, al punto che il Comitato d'Acqui era stato sottratto alla loro giurisdizione per passare a far parte della Marca arduinica.

La data della erezione del Monastero di S. Quintino coincide col tempo della minorità

et monachis aut sucessorib*us* facere uoluerint tunc ueniat ipsum monasteriu*m* cu*m* om*n*ibus ad eum p*er*tinentib*us* sicut supra co*n*tulim*us* in potestate p*ro*pinq*ui*oris n*ost*ri et forcioris parentis q*ui* illo nefando die forcior atq*ue* diccior et p*ro*simior uisus fuerit. et ta*m*diu eunde*m* cum om*n*ib*us* reb*us* regat et gub*er*net cum timore d*ei* qua*m*diu bona
100 potestas d*e*sccen*d*at q*ue* hunc n*ostru*m factu*m* et ordinacione*m* stare inuiolabilit*er* faciat. Et si aliquis ex n*ost*ris parentib*us* seu aliqua p*er*sona ex supradictis reb*us* u*el* decimis quas ad ipsum monasteriu*m* c*on*cessim*us* abati aut monachi c*on*tradictores exsisterint aut si eis exinde aliqua*m* minoracione*m* fecerint exs parte *sancti* petri ap*osto*li maledicione*m* et dannacione*m* accipiant nec habeant absolucione*m* illius sed in p*er*petuo cu*m* Iuda parte*m* abeant nisi em*en*dauerint q*uo*d si deo permitente a nemine exinde inq*ui*etati fuerint abeant et teneant aba et monachi ipsam abacia*m* cu*m* cortib*us* et castris seu masariciis et om*n*ibus reb*us* cu*m* om*n*i integritate et p*er*tinencia et eas regant
110 et ordinent racionabilit*er* iusta suor*um* uoluntatem se*cun*d*um* d*eu*m at n*ost*ra c*on*seruanda statuta sicut eis suisq*ue* subcessorib*us* at tenendu*m* et gub*er*nandu*m* seu fruendu*m* offersim*us* et c*on*cessimus . ordinam*us* ecia*m* ut sit ipsum monasteriu*m* in c*on*secracione episscopu s*ancte* uadensis eccl*esi*e (1) ad c*on*secracione*m* facienda*m* et crisma dandu*m*. q*uo*d si

---

dell'imperatore Ottone III, quando nell'alta Italia andavano vieppiù estendendosi e rassodandosi l'autorità e il dominio temporale dei vescovi. Ciò spiega l'evidente malumore dei marchesi fondatori del Monastero di S. Quintino verso il vescovo d'Acqui, signore in quel torno di tempo del capoluogo d'un Comitato di cui essi aveano dapprima il governo.

Questo malumore trapela dall'atto di fondazione nella condizione quivi espressa che, qualora il vescovo d'Acqui o altro prelato o altra potestà ecclesiastica avesse preteso di esercitare una giurisdizione qualunque su di esso, togliere o diminuire qualsivoglia porzione di frutti e di rendite al medesimo spettanti, dovesse il Monastero con tutti i suoi annessi, connessi e dipendenti, passare immediatamente sotto il dominio del più forte, prossimo e ricco dei successori di essi fondatori e rimanere in sua custodia e potere fino a che il tutto fosse ristabilito nello stato primiero.

Dato questo indirizzo, si capisce come, anche nei rapporti civili, il Monastero di S. Quintino si rivolgesse poi sempre a Savona di preferenza che ad Acqui. Troviamo nelle « Memorie » del Verzellino, sotto la data del 1139, che Uberto, abate del Monastero di S. Quintino di Spigno, donò la cura del mercato di S. Quintino ai Savonesi, essendo Consoli di Savona Rustico Sottile, Gottifredo figlio di Natale e Ponzio figlio di Bellotto. Si potrebbero moltiplicar gli esempi di simili relazioni amichevoli tanto nel campo degli interessi religiosi quanto in quello delle transazioni civili e commerciali.

(1) Anche questa clausola colla quale i fondatori del Monastero, disponendo in ordine all'eventuale consecrazione dell'abate, fanno divieto d'ingerirsene al vescovo d'Acqui, a cui pur sarebbe spettata come diocesano, e ne deferiscono invece il diritto al vescovo di Vado, ossia di Savona, Comitato di loro giurisdizione, è nuovo argomento del loro malumore contro il vescovo d'Acqui ed insieme un nuovo indizio che in quel tempo essi non esercitavano piena giurisdizione sul Comitato acquese.

Il vescovo della chiesa di Vado a cui qui si accenna, era in quell'epoca Bernardo, quel desso ad istanza del quale l'imperatore Ottone III con suo Privilegio del 998 conferma alla Chiesa di Savona tutti i beni e diritti da questa posseduti (Giulio de' conti di San Quintino, op. cit., doc. II).

Potrà sembrar strano che questo vescovo nel nostro documento sia chiamato *episcopus sancte Vadensis Ecclesie*, mentre nell'ora citato Privilegio di Ottone III figura in qualità di vescovo *sancte Saunensis Ecclesie:* dualismo, questo, che si ripete nell'immediato successore di Bernardo, il vescovo Giovanni, cui in noto diploma del 999 (H. P. M. *Chart.* I, CXCV, col. 334) l'imperatore Ottone III proclama investito *de episcopatu saonensi*, laddove nel placito tenuto

p*res*ul illius eccl*esi*e abati aut monachis de consecracione et crismatis donacione ex *con*suetudine aliqua dona q*ue*sierit u*el* si *con*tradicere uoluerit tunc s*anct*am apostolica*m* adgrediant sede*m* et cu*m* auctoritate summi pontificis eligant abba et monachi qualiscu*m*q*ue* uoluerint episscopu*m* ad consecracione*m* facienda*m* u*el* crisma recipiendu*m* . Aut

in Vado, nel febbraio del 1004, dai marchesi Guglielmo (lo stesso del nostro documento) e Oberto, è qualificato *domnus Iohannes episcopus Episcopio sancte Vadensis Eclesie* (SAN QUINTINO, op. cit. doc. I.).

Ma questa diversità di titoli trova la sua ragione nella diversa natura degli atti in cui sono enunciati.

Si sa che, nell'intento di arginare la potenza e l'ambizione dei conti e dei marchesi, gli imperatori pensarono di contrapporre all'autorità comitale e marchionale quella dei vescovi, ai quali perciò furono larghi di privilegi e di prerogative temporali. L'antagonismo degenerò ben presto in conflitto; e intorno ai vescovi, che rappresentano in quel momento storico la protesta e la reazione della forza morale contro la violenza armata dei feudatari, il principio della libertà contro il dispotismo, si strinse il popolo, ossia la moltitudine degli oppressi anelante di scuotere il giogo degli oppressori.

Gli imperatori favorivano questo movimento di reazione, anzitutto coll'investire vescovi e monasteri della proprietà di vasti beni prediali, inoltre col conferire ai medesimi, non solo, ma eziandio ai cosidetti uomini maggiori, ossia ai rispettivi vassalli di essi vescovi e monasteri, tali immunità ed esenzioni da renderli nel fatto indipendenti dai conti e dai marchesi già primi rappresentanti dell'autorità imperiale, e finalmente giudicando contro di questi in favore dei vescovi e dei monaci. E le immunità concesse dagli imperatori alle chiese erano poi di progressivo incremento al potere politico dei vescovi, per le cessioni che i liberi proprietari andavano facendo dei loro beni alle chiese stesse, ricevendoli poscia da queste sotto forma di beneficii e di feudi, nell'intento di viemmeglio assicurarsene l'utile dominio e il pacifico usufrutto contro le pretese, le vessazioni e gli attentati di prepotenti vicini. Imperocchè carattere essenziale del governo marchionale era la rapacità. Ancora un secolo e mezzo dopo il periodo di cui ci occupiamo, parlando dell'aleramico Enrico Guercio, marchese di Savona, il Caffaro, annalista sincrono, scrive: *mos est marchionum magis velle rapere quam honeste vivere.*

Anche nel Comitato vadese, che si estendeva fra il giogo apenninico e il mare, dal torrente Lerone al promontorio del Finaro o Caprazoppa, non tardò ad accentuarsi l'antagonismo fra l'autorità comitale e l'episcopale.

Capoluogo del Comitato e sede comune del conte e del vescovo era, ab antico, Vado: ma il fermento della reazione episcopale avea per centro il vicino castello di Savona, *castrum Saone*, del cui possesso erano stati investiti i vescovi vadesi probabilmente fin dall'epoca della donazione del patrimonio delle Alpi Cozie alla Chiesa romana per parte dei re longobardi Ariperto (706) e Liutprando (715) e in dipendenza di tale donazione.

In questo castello ricinto di fossato e difeso da mura, sorgeva già nel secolo IX la Basilica di S. Maria, fiancheggiata dal palazzo vescovile con torre e corte e circondata dalle numerose abitazioni degli « uomini maggiori », livellari del vescovo e possedenti inoltre terre libere e proprie, e dei « minori » dipendenti da quelli.

Venne un giorno in cui, degenerato in conflitto il dualismo fra vescovo e conte, il vescovo trasferì la sua sede nel «*castrum Saone*», dove assunse il nuovo titolo di vescovo di Savona, sottraendosi così alla giurisdizione del conte marchese, nonostante le proteste e l'opposizione di questo. La data di quest'avvenimento, che segna per Savona il principio della sua storia politica, non è accertata, ma pare si possa plausibilmente riferirlo ai primi anni che seguirono la promulgazione dell'Editto dell'882 con cui l'imperatore Carlo il Grosso concedette esenzione dalle pubbliche servitù e gravezze a tutti i vescovi d'Italia nelle terre di loro proprietà ed agli uomini in esse residenti. L'esistenza di un anonimo vescovo di Savona nell'887 risulta da un documento incontestabile; quale è l'istrumento del placito tenuto nel novembre di detto anno da Odolrico conte d'Asti per definire la vertenza fra Lancio vescovo di Torino e Giuseppe vescovo d'Asti rispetto ad alcuni beni posti «*in fine Saonense*»; nel qual atto è citato come presente un vescovo di Savona «*vir venerabilis episcopus Saonensis*» di cui disgraziatamente è abraso il nome sulla pergamena (H. P. M. *Chart.* I, col. 74).

Ho detto che allorquando il vescovo di Vado trasferì la sua residenza nel castello di Savona e assunse il titolo di vescovo savonese, allo scopo di porsi sotto l'usbergo delle immunità imperiali e svincolarsi così dall'autorità marchionale, ciò non fu senza opposizione da parte dei marchesi conti di Vado.

Si capisce come i marchesi aleramici rifiutassero di riconoscere questo nuovo ordine di cose che s'imponeva a tutto loro pregiudizio, e non lasciassero sfuggir l'occasione di rivendicare a Vado la dignità di capoluogo del Comitato e della Diocesi, e di riaffermare l'avita autorità sui vescovi e sugli uomini savonesi.

Ed è questo il perchè nei documenti emanati dalla cancelleria dei marchesi aleramici, i vescovi savonesi — riconosciuti e proclamati tali nei Privilegi imperiali — continuano per lungo tempo ad essere qualificati come vadesi (VITTORIO POGGI, op. cit., p. 118 segg.).

120 si illis placuerit p*er*sistant in consecracione eiusde*m* sum*m*i pontificis eo tam*en* tenore q*uo*d supra dictu*m* e*st*. ut nulla dona u*el* munere eis ab is.so (1) req*ui*rant*ur*. Et tali ordine p*er* cultellu*m* festucu*m* notatu*m* (2) uantone*m* et uuasone*m* t*er*r*e* atq*ue* ramu*m* arboris ad parte*m* ipsius monasterii et abati legitima*m* facimus tradicione*m* et corporalem uestituram ita nos exinde uuarpiuim*us* et absosito (3) fecim*us* et q*ui*etos cu*m* om*n*i suaru*m* integritate abendu*m* et usumfruendu*m* relinq*ui*m*us*. Si q*ui*s uero q*uo*d futurum e*ss*e n*on* credim*us* si ullus de eredib*us* hac p*ro*eredibus u*el* parentibus n*ost*ris seu quelibet aut posita p*er*sona contra hanc n*ost*ram tradicione*m* u*el* ofersione*m* ire quandoque
130 te*n*tauerimus aut ea*m* p*er* couis genium (4) infrangere quesierim*us* tunc inferam*us* ipsi abati et monachi*s* suisq*ue* subcessorib*us* u*el* pars ipsius monasterii multa q*uo*d e*st* pena auri optimi libras ducenti argenti pondera quingenti. Et q*uo*d repetierimus et uindicare non ualem*us* presens anc n*ost*ram ofersione*m* et tradicione*m* om*n*ino p*er*petualite*r* inuiolabilit*er*q*ue* p*er*manead inco*n*uulsa cu*m* stipulacione subnixa et bergamena cu*m* atreme*n*tario de t*er*ra eleuauim*us* (5) n*ost*ra*m* e*ciam* pagina*m*. geruino notarius et iudex sacri palacii tradidim*us* et scribere rogauim*us* in qua eciam subt*er* confirmans testib*us* obtulim*us* roboranda*m*. hactu*m* infra castro uidisione fel*iciter*.

140 † anselmus marchio in ac car*ta* offersionis a no*bis* facta s*ub*s*cripsi* et eid*em* co*n*ius mea co*n*sensi ut sup*ra* (6) Signum # m*anu*s*upra*s*crip*te gisle q*ue* hanc car*tam* offersionis fieri rogauit et ei relecta e*st*. Signu*m* *manu* # # s*upra*s*crip*tor*um* uuilielmi et riprandi germ*an*is q*ui* hanc offersionis cart*am* fieri rogauer*unt* et eis relecta e*st*. Signu*m* # m*anu*s*upra*s*crip*ti gaidaldi come*s* q*ui* eade*m* gisla int*er*ogauit ut sup*ra*. Signu*m* # # rotberti fil*ius* q*uon*da*m* adelb*er*ti et guntoni fil*ius* q*uon*da*m* uualmanni ambo lege uiuente*s* salica testis. Signu*m* # # # # m*anu* rotoni de monticlo fil*ius* q*uon*da*m* ildeprandi et ingelrami fil*ius* q*uon*da*m* gausoni seu gottefredi de laumello fil*ius* q*uon*da*m* astulfi. atque ami-
150 toni fil*ius* q*uon*da*m* aldoni de sscritelingo teste*s*. # uuilielmus iudex sacri palacii rogatus s*ub*s*cripsi* Peto notarius sacri palacii rogatus s*ub*s*cripsi*.

(Signum tabellionis). Ego q*ui* sup*ra* geruinus notarius et iudex sacri palacii scriptor huius car*te* ofersionis pos*t* tradita compleui et dedi #.

(1) *ab ipso.*

(2) *festucam nodatam* etc., formole del rito salico.

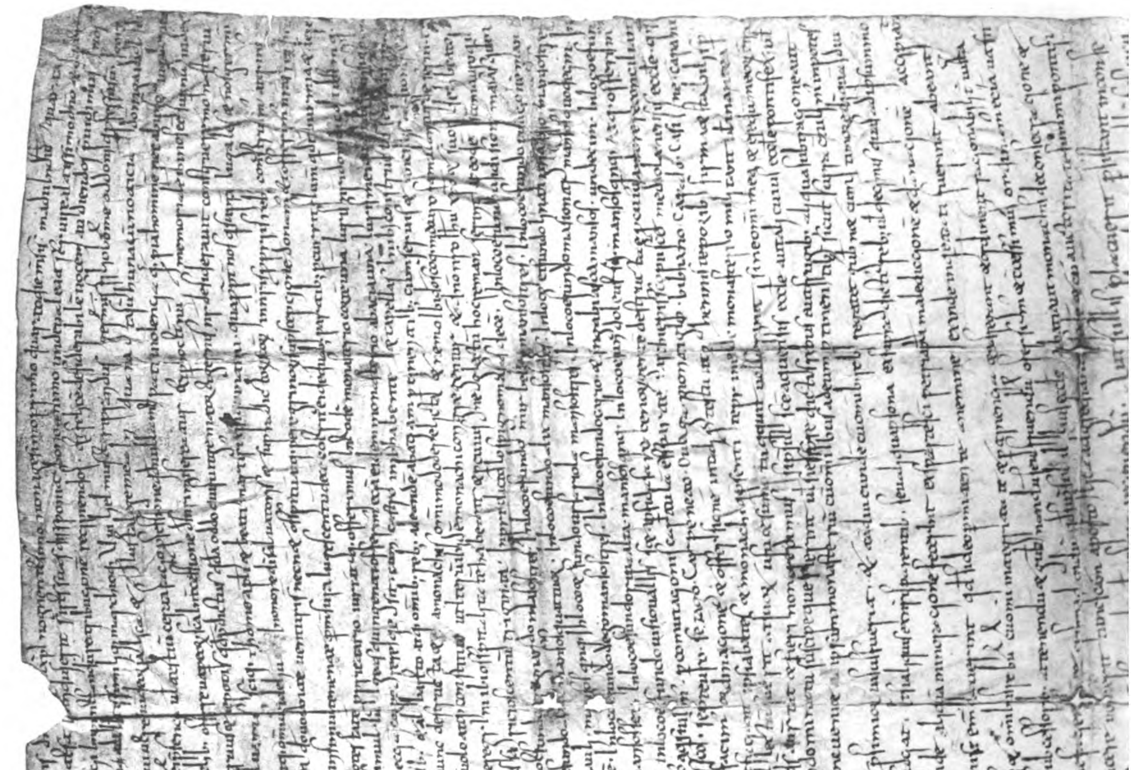
(3) *absolutos? obsesitos?*

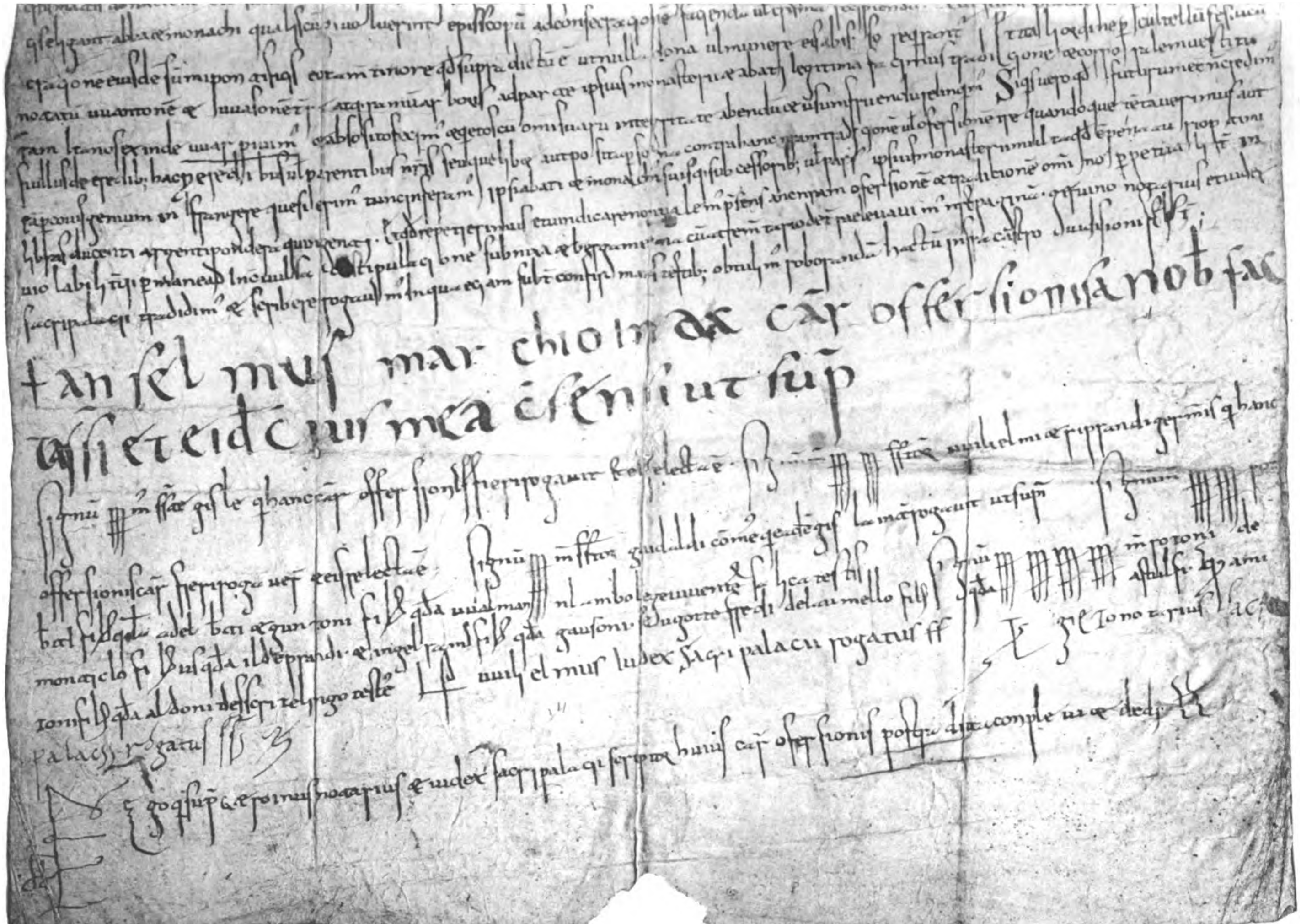
(4) *quovis ingenium.*

(5) Formole del rito salico.

(6) Tutta la sottoscrizione di Anselmo è in *litterae grossae* e di mano diversa da quella del testo.

INDEX
PERSONARUM, LOCORUM ET RERUM





Stab. Eliotipico Ing. Molfese - Torino.

ATTO DI FONDAZIONE DEL MONASTERO DI SAN QUINTINO DI SPIGNO

(4 maggio, 991)

NOTIZIE E DOCUMENTI

D'ALCUNE

CERTOSE DEL PIEMONTE

RACCOLTE E COMPILATE DAL CONTE

SAVERIO PROVANA DI COLLEGNO

E PUBBLICATE

DAL FIGLIO CONTE LUIGI

VOLUME SECONDO

INTRODUZIONE

Oggetto di questo secondo volume, e come si coordini col precedente. — Nuove informazioni: § 1° Sulle prevosture di S. Desiderio e di S. Antonino a S. Antonino di Val-Susa; § 2° Sui matrimoni del Conte di Savoia Tommaso I; § 3° Sulla certosa di Belmonte, con alcune notizie dei monasteri di monache certosine di Buonluogo (Castagnole di Piemonte) e Molaro (Bricherasio).

Accingendomi a comporre il seguito delle « *Notizie e Documenti d'alcune Certose del Piemonte* » sento più che mai il dovere d'invocare l'indulgente benevolenza delle persone, le quali degnano della loro attenzione questo lavoro. Se i capitoli già pubblicati (1) offrivano qualche interesse in quanto facevano conoscere l'esistenza e lo sviluppo di fondazioni religiose quasi o del tutto ignorate, e rendevano noti alcuni atti di pia munificenza da parte di antichi principi sabaudi o di altri potentati, ciò non può dirsi delle pagine che imprendo a scrivere, le quali narrano cose da noi meno lontane e quindi meno ignorate.

La distribuzione irregolare delle materie, della quale spiegai la ragione alla pagina 130 delle « Notizie e Documenti » già pubblicati (2), mi fa sentire viepiù il bisogno di un benigno compatimento: mi si vorrà quindi consentire che, attenendomi all'ordine già adottato, io riprenda il discorso intorno alla certosa di Montebenedetto, e seguendo le stazioni di quella famiglia religiosa a Banda ed Avigliana, l'accompagni fino al suo stabilimento nella certosa di Torino-Collegno, ponendo termine così alla prima parte del mio lavoro.

Mi farò quindi a narrare quel poco che ancora rimane a dire della certosa di Mombracco, e così avrà fine la seconda parte del-

(1) *Miscellanea di Storia Italiana*, serie III, t. I.

(2) Luogo citato, vedi ivi a pag. 12 la distribuzione del lavoro.

l'opera a cui attendo. Finalmente nella terza parte esporrò la fondazione e la breve storia della certosa di Torino-Collegno, nella quale si fusero le case religiose di Banda e di Mombracco.

Le informazioni raccolte nell'Archivio certosino, del quale è parlato nell'introduzione al citato primo volume di queste ricerche, mi danno, anche nelle pagine che imprendo a scrivere, occasione di discorrere d'alcune illustri famiglie benefattrici delle case certosine sovra accennate: se in ciò fare mi diffonderò più di quello che richiederebbe il soggetto principale del libro, spero di non esserne censurato, considerando che le vicende di quelle famiglie, collegate in certo qual modo alla storia patria, rivestono un interesse non del tutto trascurabile.

A corredo delle notizie intorno alle famiglie medesime compilai alcune tavole genealogiche accompagnate da note; le une e le altre, per difetto di spazio nel presente, verranno accolte in un prossimo volume della « Miscellanea » (1). Assieme alle anzidette genealogie mi si permetterà ancora di far comparire due memorie intitolate, l'una « *Il palazzo vescovile a Torino dal secolo XV al XVIII* »; l'altra « *La Trappa di Cumiana* ». Esse hanno relazione col soggetto trattato nei capitoli VII della parte prima, e III della seconda di questo volume, e mi furono suggerite dal pensiero di rendere nota qualche notizia da me raccolta, non immeritevole forse di venir rivelata.

Giovandomi intanto dell'occasione che mi si offre, stimo opportuno di premettere al tema proprio di questo volume alcune informazioni e rettifiche relative alle materie trattate nel volume precedente (2).

(1) Le Tavole genealogiche da pubblicarsi riguardano i Bertrandi, i Canalis, i « De Clusa », i Giaglione, i Piossasco di Scalenghe, i Roero di Val-Susa ed i Romagnano di Carignano e di Vigone.

(2) Nel corso di questo libro s'incontrano soventi citazioni abbreviate che vogliono essere interpretate nel modo seguente:

Miscell., vol. cit. — *Miscellanea di Storia Italiana*, serie III, vol 1°. Vi sono inseriti i primi capitoli della Parte prima e della Parte seconda di questo lavoro.

Reg. Certos. - Mombracco — Regolari, Certosini, Mombracco; titolo della collezione di documenti esistente alla sezione I dell'Archivio di Stato a Torino, descritta alla pag. 7 e seguenti del predetto volume.

§ 1° — La prevostura di San Desiderio in Sant'Antonino, dipendente dal monastero di S. Giusto a Susa.

Nel testè citato primo volume di queste « Notizie e Documenti » riferii parecchie carte dalle quali, a mio parere, risulta che nel villaggio di S. Antonino di Val-Susa, esistevano anticamente due chiese governate da prevosti: una sotto il titolo di S. Antonino apparteneva alla congregazione di canonici regolari esistente a S. Antonino in Francia, diocesi di Rhodez. Questa chiesa fu data alla congregazione suddetta insieme ai due terzi del territorio l'anno 1043 dai coniugi marchesi Enrico ed Adalena (1). Nella carta di donazione or menzionata vien detto che la chiesa di S. Antonino era situata nel villaggio di Sant'Agata « in burgo Sancte Agate »; tale era effettivamente allora il nome di quel borgo; d'indi in poi esso fu chiamato Sant'Antonino. L'altra chiesa di quel villaggio aveva a titolare San Desiderio, era anche governata da un prevosto, ma dipendeva dal monastero di S. Giusto a Susa. Questa illustre abbazia era stata arricchita di molte possessioni dal marchese Olderico Manfredi e dai suoi congiunti, l'anno 1029: formavano parte della dotazione il terzo della città di Susa e della sua valle, di cui erano nominati molti villaggi e fra gli altri Sant'Agata (2). I Benedettini di San Giusto, prendendo possesso della terza parte di quel luogo, vi trovarono, o più probabilmente, vi eressero, una chiesa col titolo di prevostura sotto l'invocazione di San Desiderio. La prima menzione di questo stabilimento monastico, ch'io sappia, è quella che incontrasi nella carta colla quale il monastero di S. Giusto, l'anno 1193 fa donazione d'alcune sue ragioni alla certosa di Losa e stabilisce seco lei l'unione di fratellanza e di preghiere; vi assisteva, fra gli altri, il monaco di S. Giusto « Matteo, priore di S. Antonino » (3). Un altro monaco

(1) *Mon. Hist. Patr.*, Chart. I, col. 550. La valle Nobilense, ove, a tenore di questa carta, trovasi la canonica di S. Antonino a cui fu data la chiesa omonima nel borgo di S. Agata, era una località della diocesi di Rhodez, quella, per quanto pare, ove esiste ancora oggidì il borgo di S. Antonino. (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 72-77). La dipendenza della chiesa di S. Antonino nel villaggio di Val-Susa da quella congregazione francese risulta dai documenti 64 e 66 annessi al citato volume. (Ivi, pag. 77, 82, 223 e 225).

(2) *Mon. Hist. Patr.*, Chart. I, col. 479; *Miscell.*, vol. cit., pag. 68.

(3) *Mon. Hist. Patr.*, ivi, col. 1005; *Miscell.*, ivi, pag. 183.

del medesimo convento « Pietro Barro priore di S. Desiderio in Sant'Antonino » comparisce nell'atto d'albergamento ossia d'enfiteusi della tenuta di Panzone, stipulato dall'Abbate e dai religiosi di S. Giusto colla certosa di Montebenedetto il 20 aprile 1230 (1). Il titolare della chiesa suddetta, che in questi documenti è qualificato « Priore », prende successivamente il nome di « Prevosto ».

Non molto discosto da S. Antonino, ma più a monte della valle, dall'altra parte della Dora, oltrepassato Borgone ed il suo territorio trovasi l'antica terricciuola chiamata « San Didero », abbreviazione di « San Desiderio » (2); il suo territorio, assai ristretto, è limitato a mezzodì dalla Dora, a levante ed a borea dal distretto comunale di Borgone, a ponente da quello di Bruzolo. Questo villaggio di San Desiderio colla sua chiesa non è nominato nella dotazione di S. Giusto sopra menzionata; lo si trova invece compreso fra le dipendenze di S. Maria, antichissima chiesa che governava Susa quale pievanìa, o chiesa battesimale e penitenziale. Il vescovo di Torino Cuniberto (1046-1080) diede questa chiesa colle sue dipendenze alla Congregazione dei canonici regolari d'Oulx con suo diploma del 30 aprile 1065; questi canonici vi stabilirono un loro capitolo sotto il governo d'un priore (3). Fra le dipendenze di S. Maria il rescritto di Cuniberto nomina colle chiese di Bruzolo e di Frassinere quella di S. Desiderio, « ecclesiam S. Desiderii et Sancte Marie, ecclesiam de Fraxineriis ». Alcuni anni più tardi la Contessa Adelaide vedova d'Oddone di Savoia, ed Agnese sua nuora, vedova di Pietro, diedero alle canoniche di S. Maria di Susa e di S. Lorenzo d'Oulx « cinque chiese, cioè « la chiesa di S. Desiderio, la chiesa di S. Giorgio e quelle dei villaggi Bos- « soleno, Bruzolo e Canusco con due mansi per dote della detta chiesa di « S. Desiderio » (4).

Appoggiato a questi documenti ed a parecchie carte riferite nel precedente mio volume ne dedussi la conseguenza che la chiesa di S. Desiderio nel villaggio omonimo, detto volgarmente San Didero, e la prevostura benedettina di S. Desiderio in Sant'Antonino, erano due chiese distinte da non confondersi l'una coll'altra (5). Dissente da questa opinione l'erudito e coscienzioso scrittore di storia susina l'avvocato Felice Chiapusso deputato al Parlamento. Nel suo diligente e dotto lavoro sulle famiglie di Susa, ove con parole, per me troppo benevoli e lusinghiere, accenna più volte alle presenti « Notizie e Documenti », notando il parere da me espresso, si pronunzia per l'identità della chiesa del villaggio di S. Didero e della prevostura di San Desiderio in S. Antonino. Di questo suo asserto egli si riserva d'arrecar le prove in un libro sulle chiese di Val Susa che si propone di pubblicare (6).

(1) *Mon. Hist. Patr.*, ivi, col. 1309; *Miscell.*, ivi, pag. 218.

(2) Una tradizione conservata dagli abitanti di San Didero attribuisce a San Grato, vescovo d'Aosta sul fine dell'VIII secolo, la consacrazione della chiesa esistente allora in quel villaggio. (« Casalis », *Dizion. Geograf.*, T. 18, pag. 210).

(3) *Cartari d'Oulx*, pag. 25-29. *Miscell.*, vol. cit., pag. 16 e 1.

(4) *Mon. Hist. Patr.*, Chart. I, col. 664.

(5) *Miscell.*, pag. 68-71, 85. Docum. 61, 63, 65, 67, 68.

(6) « Saggio genealogico d'alcune famiglie Segusine » vol. 2°, pag. 40.

Mentre aspetto con viva curiosità l'opera suddetta, la quale, e per la valentìa e la ponderatezza dell'esimio suo autore e per l'importanza del soggetto, non mancherà di destare un interesse ben giustificato, aggiungo qui alcune informazioni favoritemi dal degnissimo Prevosto e Vicario Foraneo di Sant'Antonino, Carlo Giuseppe Bertola, le quali contribuiscono a chiarire il punto di storia subalpina di cui si tratta.

Dopo aver accennato alla « antichissima chiesa di Sant'Antonino » non che alla carta del marchese Enrico e di sua moglie Adalena nell'anno 1043, il Reverendo Prevosto soggiunge: « Sembra che essa (la suddetta chiesa) « sia stata eretta in parrocchia fin dai suoi primordii poichè da una parte « questo borgo (prima detto di Sant'Agata) è antichissimo, e non v'è memoria « o tradizione che esso fosse mai unito ad alcun altro villaggio; dall'altra « non si sa che qui siano mai esistite altre chiese pubbliche fuorchè questa « dedicata a S. Antonino, denominata « il Prevostato maggiore », e quella di « San Desiderio, detta « il Prevostato minore » (1). E non sembra probabile « che siasi accoppiato il titolo di « Prevostato maggiore » a quella delle due « parrocchie che fosse stata eretta più tardi, e dato quello di « Minore » « alla più antica. Del resto il primo documento che si trovi riguardante « questa parrocchia è una bolla di Paolo IV, di collazione della medesima « all'ex monaco Andrea Carcagni nel 1439. Essa fu prima dipendente dal- « l'abbazia di S. Michele, unitamente a quelle di Vajes, Chiusa e di Sant'Am- « brogio. La tradizione del paese, che pur vale qualche cosa, ha sempre « ritenuto fatto vero ed autentico l'esistenza della chiesa prevosturale di San « Desiderio, designandone il sito ove trovavasi, cioè al luogo preciso ove « esiste l'attuale chiesuola o cappella di Sant'Antonio abbate; e quivi ogni « anno celebrasi ancora, il giorno di S. Desiderio, la Santa Messa in onore « del Santo dipinto nell'icona, ed in commemorazione dell'antica parrocchia. « Io penso altresì che questa parrocchia di San Desiderio possedesse una « delle tre parti di Signoria, e che estinguendosi la parrocchia sia essa pas- « sata all'abbazia di S. Giusto di Susa, e quindi, per quali circostanze ignoro, « al conte Pullini di S. Antonino ».

Le informazioni che precedono concordano, in massima parte, colle risultanze dei documenti annessi a questo mio lavoro, tanto nel primo volume che nell'attuale. Merita particolare attenzione la notizia che ci vien data in quello scritto, confermatami verbalmente dal suo autore, dell'essere stata la prevostura di S. Antonino soggetta all'abbazia di S. Michele della Chiusa: ne fa testimonianza, tra altri argomenti, la collezione dei sinodi dell'anzidetta abbazia, conservata nell'archivio parrocchiale di S. Antonino. Questa

(1) Le congregazioni monastiche, in virtù dei privilegi dei quali godevano nell'ordine spirituale, esercitavano la cura d'anime sopra le persone addette alle proprietà territoriali che esse possedevano: così il prevosto dei canonici regolari di Sant'Antonino aveva sotto la sua cura spirituale quella parte degli uomini del luogo che stavano al servizio dei fondi urbani o rustici posseduti dalla sua congregazione. Il prevosto di S. Desiderio in S. Antonino esercitava lo stesso ufficio verso coloro che servivano nella terza parte del territorio d'esso luogo che spettava al monastero di S. Giusto. Se vi erano persone di S. Antonino che non appartenessero all'una od all'altra di quelle due chiese, esse per lo spirituale facevano capo, a quanto suppongo, a S. Maria di Susa, rappresentata probabilmente nel paese da un suo incaricato, il quale poteva anche essere l'uno o l'altro dei due prevosti.

dipendenza non poteva colpire la prevostura di S. Desiderio esistente in quel villaggio, la quale, come dimostrerò, continuò ad appartenere, finchè non venne soppressa, al monastero di S. Giusto.

In qual modo ed a quale epoca sia avvenuto il passaggio della prevostura di S. Antonino propriamente detta, dai canonici regolari ai benedettini di S. Michele, è cosa che potrà forse chiarirsi consultando gli archivi della parrocchia e del comune del luogo stesso. Espongo intanto il concetto che mi son fatto a tal riguardo sulla base delle notizie inserite nel primo volume di queste « Notizie » o raccolte, compilando il presente. L'esistenza nel medesimo paese di due prevosture rende difficile in molti casi il definire se, nei documenti ove è nominato un prevosto di S. Antonino, s'intenda quello benedettino, od il canonico regolare. I santi titolari di quelle due chiese erano, per verità, diversi, avendo a patroni la prevostura benedettina San Desiderio, l'altra Sant'Antonino; ma non sempre, ed anzi raramente, le antiche carte rendono conto di tale distinzione, come ad esempio nella citata donazione dal monastero di S. Giusto a quello di Losa, l'anno 1193, nella quale il monaco di S. Giusto Matteo è qualificato « prior sancti Anthonini » perchè la chiesa di S. Desiderio, di cui era priore o prevosto, stava nel villaggio di S. Antonino. Da queste premesse emerge la difficoltà che s'incontra parimente nel ricercare l'epoca in cui cessa la notizia di prevosti canonici regolari in S. Antonino.

Nel mio precedente volume feci menzione di tre prevosti canonici regolari di S. Antonino, Aimerico, Ponzio di Bardonechia e Giovanni De Parisiis (1); però del solo Ponzio si può affermare con certezza che appartenesse ai canonici regolari e ne reggesse la prevostura a S. Antonino (2). Ai detti tre prevosti succedette, in ordine di tempo, Pietro Bertrandi del quale si ha memoria negli anni 1289-90. Per un privilegio, dovuto senza dubbio all'alto grado di potenza di cui godeva la sua famiglia, egli riunì nella sua persona tre prevosture, le due di S. Antonino e quella di S. Giorio (3). Sembra d'altronde affatto verosimile che il prevosto Pietro Bertrandi, chiamato « frater » in uno dei documenti che lo riguardano (4), fosse monaco di S. Giusto. È da notare, tuttavia, che la prevostura canonicale di S. Antonino gli era stata conferita dal superiore della casa madre dei canonici regolari di Francia (5). Dopo del prevosto Pietro Bertrandi trovai notizia di cinque ecclesiastici chiamati semplicemente « Prevosti di S. Antonino », i quali vivevano rispettivamente negli anni 1305, 1345, 1357, 1426 e 1442; nè vi si accenna in guisa alcuna alla loro qualità di monaci benedettini o di canonici regolari (6). Così stando le cose, mi sembra verosimile che la congregazione dei canonici regolari, riconoscendo Pietro Bertrandi a prevosto della loro

(1) *Miscellanea Storia Italiana*, serie III, vol 1°. Indice gener., pag. 300.

(2) Ivi, pag. 77-93 ed il documento 64.

(3) Ivi, pag. 80-84, doc. 66-68. Nella genealogia dei Bertrandi da pubblicarsi Pietro è segnato col N. (22). V. alla pag. 4 precedente.

(4) Doc. 66 ivi.

(5) Ivi.

(6) V. nell'Indice generale di questo volume l'articolo « Antonino (Sant') Prevosti. »

chiesa in S. Antonino, abbia implicitamente rinunziato in avvenire a governarla coi suoi canonici; forse intervenne anche qualche rinunzia esplicita in tal senso. Ritengo, ad ogni modo, che dopo la prevostura del Bertrandi, il monastero di S. Michele, facendo valere, non so quali ragioni, abbia preso possesso della prevostura canonicale di S. Antonino colle prerogative spirituali e temporali che vi erano annesse (1). Come leggesi nella notizia sopra riferita il pontefice Paolo IV, l'anno 1439 conferì la parrocchia di S. Antonino all'ex-monaco Andrea Carcagni. Le informazioni verbali avute a tal riguardo mi permettono d'aggiungere che il Carcagni usciva dall'ordine benedettino, dalla famiglia religiosa di S. Michele della Chiusa senza dubbio, e che in virtù della suddetta bolla pontificia la prevostura di S. Antonino da regolare diventò secolare, formando l'attuale parrocchia del paese (2).

Le vicende toccate all'altra prevostura di S. Antonino sotto l'invocazione di S. Desiderio non possono, per quanto a me consta, definirsi con precisione. Una carta senza data, da attribuirsi, per quel che sembra, al secolo XVII ci informa che quella prevostura aveva cessato d'esistere come cura spirituale, ma non dice quando ciò sia avvenuto (3). Colla soppressione di quella cura parrocchiale, tuttavia, non venne meno il dominio dell'abbate di S. Giusto sulla terza parte di S. Antonino. Fra le carte conservate nell'archivio parrocchiale di detto luogo trovasi un atto di consegnamento, gentilmente comunicatomi da quel Rev. Sig. Prevosto, nel quale si legge che, l'anno 1664, addì 5 settembre « in Sant'Antonino avanti a me Giovanni Ludovico Regis « Ducal nodaro, Podestà del Villar et Comissaro deputato dall'Illustr.^{mo} e « Rever.^{mo} Sign. Augusto Filiberto Scaglia Abbate et perpetuo Commenda- « tario dell'Abbattia di S. Giusto di Susa, Prevosto della chiesa di S. Desi- « derio di Sant'Antonino, Signore per la terza parte del medemo luogo di « Sant'Antonino, stipulante et ricevente a nome et opera della medema chiesa « et D.^{i} successori di quella et alla presenza..... Personalmente costituito « Francesco del fu Antonio Cometto di Sant'Antonino il quale spontanea- « mente per se soi heredi e successori in virtù delle cride o sian ingiuntioni « publicate sovra la piazza publica del presente luogo d'ordine nostro ha « confessato et racconosciuto haver tenuto tener e voler tener dal feudo « giurisdittione mero e misto impero della sudetta chiesa di S. Desiderio per « la terza parte di tutta la giurisdittione del presente luogo commune et indi- « visa con la chiesa maggiore e Parochiale del presente luogo li beni « seguenti... » Nella nota 7 alla pag. precedente è specificato che l'anno 1768

(1) Il parroco di S. Antonino conserva tuttora il titolo ufficialmente riconosciuto di signore di S. Antonino (*Elenco uffic. delle famiglie nob. del Piemonte*, pag. 147), mentre è egualmente riconosciuto alla famiglia Pullini il titolo di Conte del luogo medesimo; a questa esso appartiene come investita della terza parte della giurisdizione già spettante al monastero di S. Giusto, ceduta allo Stato dall'abbate commendatario di quel monastero l'anno 1768. (*Il Patriziato Subalpino* del barone A. Manno, pag. 125). Al parroco compete quel titolo come investito dei due terzi della giurisdizione di S. Antonino posseduti un tempo dal prevosto dei canonici regolari, passati nei suoi successori durante il governo dell'abbate di S. Michele e dopo.

(2) Riguardo alla soggezione della prevostura di S. Antonino all'abbazia di S. Michele, vedi anche nell'Indice generale di questo volume gli art. « Antonino (Sant') Prevosti — Pietro di S. Lorenzo » e « Michele (San) della Chiusa — Vertenze coi Bertrandi ».

(3) Vedi il docum. 14 annesso al presente volume.

l'abbate di San Giusto rinunziò definitivamente alla sua parte di giurisdizione in San Antonino.

Rimane a dire alcun che del titolo di « maggiore » o « minore » applicato all'una od all'altra delle due chiese esistenti a S. Antonino. Una delle carte inserite nel mio precedente volume ha per oggetto la vendita d'alcune sostanze dell'abbate di S. Giusto, Giacomo, alla certosa di Montebenedetto il 7 marzo 1264 (1); quell'abbate agisce a nome del monastero di S. Giusto « et maioris ecclesie S. Antholini (Antonini) ». Data l'esistenza in S. Antonino d'una prevostura dell'ordine benedettino e dipendente dal monastero di San Giusto è affatto ragionevole il conchiudere che l'abbate Giacomo nella vendita suddetta rappresentasse quella chiesa e prevostura. Di più: confrontando quel documento con altri posteriori di pochi anni viene confermata la convinzione che la chiesa di S. Antonino qualificata « maggiore » dall'abbate Giacomo fosse la prevostura di S. Desiderio (2).

Dal tenore di quella carta avevo creduto di poter conchiudere che ogni qualvolta nei documenti s'incontrasse la locuzione « chiesa maggiore » di S. Antonino si trattasse della chiesa e prevostura di S. Desiderio. Riconosco però l'insussistenza di quel giudizio: il titolo di chiesa maggiore spettava di diritto alla prevostura canonicale che aveva sotto di sè i due terzi di S. Antonino. Che se, per una parte è spiegabile come l'abbate di San Giusto, sovrano signore di molti paesi, amasse decorare del titolo di « maggiore » la sua chiesa a S. Antonino, è d'altra parte da ritenersi per regola generale che, trattandosi nei documenti delle chiese di S. Antonino, la qualificazione di « chiesa maggiore » debba intendersi della prevostura di San Antonino fondata dai canonici regolari.

(1) *Miscell.*, vol. cit., pag. 70 e docum. 63.
(2) Ivi, pag. 70, 81-84; doc. 63, 65, 67, 68.

§ 2° — Il Conte di Savoia Tommaso I contrasse uno o due matrimoni?

Prendendo occasione da una carta della Contessa di Moriana, moglie del conte Tommaso I, a favore del monastero di Brione, m'intrattenni alquanto, nel precedente volume, intorno alla questione che ha per oggetto di conoscere se il prefato conte Tommaso abbia contratti due ovvero un solo matrimonio (1). I seguaci della prima opinione affermano che quel Principe ebbe per prima moglie Beatrice di Ginevra, da lui sposata verso il 1197, madre dei nove maschi e delle due femmine, di cui componevasi la discendenza del Conte predetto. Morta questa principessa tra gli anni 1218 e 1220, Tommaso sposò Margherita di Faucigny da cui non nacquero figli, a quanto sembra; essa morì vedova verso l'anno 1257. I sostenitori dell'unico matrimonio invece affermano che la moglie del conte Tommaso fu Margherita di Ginevra: sposata verso il 1197, morì sessant'anni circa dopo le sue nozze, vedova da quattordici anni del conte predetto. Sta in favore dei primi l'autorità non dispregevole delle antiche cronache, le quali attribuiscono alla moglie del conte Tommaso I il nome di Beatrice (2). Guichenon afferma egli pure che il conte Tommaso I sposò in prime nozze Beatrice di Ginevra, cadendo però in un equivoco là dove asserisce che essa non ebbe figli (3). Lo stesso autore riferisce poi diverse carte posteriori all'anno 1220, ove la consorte del conte Tommaso è indicata colla iniziale M. (4). Sembra però, a primo aspetto, insostenibile l'opinione dei due matrimoni di quel Principe a fronte dei documenti nei quali i figli del conte Tommaso chiamano Margherita loro « madre. »

L. Wurstemberger, autore d'una storia in quattro volumi del Conte di Savoia Pietro II (5), tratta diffusamente la questione che ci occupa: dopo riferiti gli autori ed i documenti ove la consorte del conte Tommaso è chiamata ora Beatrice, ora Margherita, conchiude scrivendo: « Da tutte queste « manifestazioni emerge una grande verosimiglianza che la contessa Bea- « trice e la contessa Margherita sieno state una stessa persona, come, verso « quel tempo, la contessa Gertrude di Habsburg e la regina dei Romani « Anna erano la sola e medesima moglie del re Rodolfo d'Habsburg. D'onde « potesse nascere la diversità dei nomi d'una stessa persona non può con « certezza conoscersi; sembra però che ciò sia succeduto » (6).

---

(1) *Miscell.*, vol. cit., pag. 87 e seg.

(2) Ivi, pag. 88.

(3) Guichenon stesso dimostra che questa informazione gli sfuggì inconsideratamente, poichè, scrivendo di Amedeo IV, primogenito di Tommaso, lo fa nascere nel 1197, il che sta bene; e d'altra parte egli cita dei documenti dai quali risulta che la contessa Beatrice viveva nell'anno 1218.

(4) *Hist. Généal.*, vol. 4° « Preuves »; pag. 56, 57.

(5) *Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Markgraf in Italien, sein Haus und seine Lände von* L. Wurstemberger, 1856. Il solo primo volume fu tradotto in francese.

(6) Wurstemberger, vol. 1°, pag. 91.

Il conte Cibrario, a sua volta, non esita ad attribuire a colei, che egli ritiene unica moglie di Tommaso I, il doppio nome di Beatrice Margherita (1). Questo spediente, al quale io pure sottoscrissi nel precedente volume (2), ben considerato, non appare abbastanza serio. Difatti, per tacere d'altre considerazioni, nelle antiche cronache e nei documenti menzionati in addietro, la consorte del conte Tommaso è chiamata quando Beatrice, quando Margherita, mai Beatrice-Margherita.

L'accennata carta di donazione al monastero di Brione, della quale venne inserita nel citato volume un'accurata riproduzione, avrebbe il merito di decidere la questione se, come a primo aspetto può credersi, nella lettera iniziale da cui comincia, potesse riconoscersi indiscutibilmente un B. I pareri delle dotte persone che udii non sono concordi a tal riguardo, sebbene sembri ammesso generalmente che quell'iniziale non può interpretarsi per una M. Sono lieto di poter comunicare ai miei lettori quel che a tale riguardo ebbe la gentilezza di scrivermi, l'esimio e dotto storico il cavaliere Francesco Mugnier, autore d'un accurato studio sull'abbazia di S. Caterina presso Annecy; nel quale lavoro l'erudito scrittore trattò con profonda conoscenza della materia, la questione di cui sto discorrendo (3).

« Se è fuor di dubbio » così egli, « che a cominciare dall'anno 1218 e « nei seguenti 1219 e 20 la moglie del conte Tommaso I è chiamata Mar« gherita, è parimenti accertato che egli ebbe in isposa una principessa « Beatrice, e la carta di donazione al monastero di Brione ne reca una nuova « e decisiva dimostrazione. La lettera iniziale non è, certamente, una *M*, sia « perchè la sua forma non è quella d'una *M*, sia, e sopratutto, perchè la « stessa linea contiene due *M* in carattere gotico, simili fra loro, ma affatto « differenti dalla lettera iniziale..... Ricordando la carta del 25 febbraio 1198, « *Leges municipales*, col. 8 (4), potrà forse qualcuno immaginare che l'ini« ziale in discorso possa essere una *N*, « Nichola ». Non lo credo; il nome « di « Nichola » non s'incontra affatto nelle carte di quel tempo e poco o « punto in appresso; oltre a ciò la figura rappresentata in principio della « carta è troppo dissimile da una *N* (5). Rimane la lettera *B* che appare « assai credibile in vista, specialmente, della gamba di destra la quale inclina « a sinistra, cosa questa caratteristica della lettera B. Del resto la scelta sta « solo tra Margherita e Beatrice. Essendo certo, considerata sopra tutto la « detta carta, che non si tratta di M(argherita) possiamo dunque pronunziarci « in favore di B(eatrice). »

---

(1) « Specchio cronologico della Storia nazionale », pag. 36.

(2) *Miscell.*, vol. cit., pag. 89.

(3) *Histoire documentaire de l'abbaye de Sainte Cathérine près d'Annecy*, par François Mugnier Conseiller à la Cour d'Appel de Chambéry, président de la Société Savoisienne d'Archéologie et d'Histoire, chev. de l'Ordre des SS. Maur. et Laz., etc.

(4) *Hist. de Sainte Cathérine*, pag. 23.

(5) Si ha l'esempio, sebbene assai raro all'epoca di cui si tratta, di carte che cominciano con una lettera *N*, la quale, a tenore del documento che le tien dietro, deve interpretarsi per « Nos », conforme allo stile delle persone costituite in autorità. Ma nel caso presente, oltrechè la rassomiglianza dell'iniziale in discorso con una *N* non raccoglie l'unanimità dei suffragi, sembrano ostare all'interpretazione della supposta *N* per *Nos* le locuzioni al numero singolare, rispettivamente a chi scrive, « Castellanis suis... graciam suam ».

Dopo alcune osservazioni riguardo all'opera del Wurstemberger ed alla sua ipotesi del doppio nome Beatrice-Margherita, ipotesi rifiutata dal Mugnier perchè in nessuna fonte storica la moglie del conte Tommaso è chiamata Beatrice-Margherita, e perchè a quel tempo non si usavano i nomi doppi, il signor Mugnier passa a sciogliere la difficoltà che nasce dall'essere la contessa Margherita qualificata madre dei figli del conte Tommaso, mentre in realtà non lo era. Già nella sua Storia del monastero di S. Catterina egli aveva espresso il suo pensiero che i figli di Tommaso e di Beatrice davano a Margherita, seconda moglie di quel principe, il titolo di madre per deferenza verso di lei, e stante la deficienza nel latino d'un termine conveniente da sostituirvi. Rettificando poi il Mugnier, nella recente sua lettera, una citazione che altri fece del Guichenon, ove gli si attribuiscono le parole « una « cum illustre et praeclara genitrice sua », mentre nel testo di Guichenon, tolto dalla pag. 69 del 3° vol. « Preuves » si legge che il conte Amedeo IV volle far confermare « praesentem paginam sigillo matris suae Comitissae », nota la differenza tra i vocaboli « genitrix » e « mater », il primo dei quali sembra inchiudere l'idea di madre effettiva, mentre l'altro viene applicato anche ad una madre morale, ad una matrigna. Continuando il suo ragionamento il Mugnier dimostra che l'estensione del significato di « mater » a matrigna è accettabile per se stessa innanzi tutto. Nel caso presente, poi, tale applicazione è ammissibile:

« 1° perchè più d'una volta il conte Tommaso negli atti ove interven- « gono i suoi figli e sua moglie Margherita, usa queste espressioni « assensu « et voluntate dom. comitisse uxoris meae et filiorum meorum », sebbene « altre volte vi si legga « uxoris meae et filiorum nostrorum; » la qual dif- « ferenza vien fatto di riscontrare anche nel medesimo documento (1);

« 2° perchè la famiglia del conte Tommaso diede l'esempio d'una con- « cordia veramente eccezionale a quei tempi. I figliuoli e le figlie, non ostante « l'eminente posizione sociale che ognun d'essi venne ad acquistare, non « ebbero mai serî contrasti fra loro. È lecito quindi ritenere che ad essi riu- « scisse cosa piacevole ed utile ad un tempo l'affermare che agivano d'ac- « cordo colla « madre », quando trattavasi della moglie o della vedova del « proprio genitore. Le sovra esposte considerazioni, conchiude il sig. Mugnier, « m'inducono ad insistere nella mia opinione che il conte Tommaso I ebbe « in prime nozze per moglie Beatrice, in seconde nozze Margherita ».

(1) Concessione di franchigie a Chambéry. In principio della carta è scritto « Thomas « comes Mauriane... intuitu assensu et voluntate domine comitisse uxoris mee atque filiorum « meorum. » Verso il fine invece si legge « sigilli mei munimine atque domine comitisse « uxoris mee filiorumque nostrorum... volui recipere fundamentum ». CIBRARIO e PROMIS. *Documenti, monete e sigilli appartenenti alla storia della monarchia di Savoia*, pag. 126. Può ancora citarsi a questo riguardo una carta di ratifica della donazione fatta il 3 marzo 1232 dal conte Tommaso ad Altacomba « Margarita comitissa Sabaudie et marchisa in « Italia et nos Amedeus Aymo, Willelmus, Thomas, Petrus, Bonifacius et Philippus filii « Thome comitis Sabaudie et marchionis in Italia » approvano la donazione suddetta. (CIBRARIO, *Descrizione dell'abbazia d'Altacomba*, Torino, 1845: documento nell'Archivio di Corte (Arch. di Stato, sez. I — Altacomba, mazzo 1).

§ 3° — I monasteri di monache certosine a Belmonte, Buonluogo e Molaro di Bricherasio.

La certosa femminile di Belmonte, della quale alcuni documenti pubblicati nel precedente mio volume attestano l'esistenza (1), ebbe una vita assai breve a quanto sembra, e completamente ignorata dagli stessi annalisti certosini.

Dalle monache di Belmonte riconosce la sua prima origine la certosa di Mombracco, ed è sotto tale aspetto che ebbi ad occuparmene in passato. Il punto al quale rivolsi principalmente la mia attenzione fu la ricerca del sito ove sorgeva la certosa di Belmonte, ricerca resa difficile dal silenzio della storia, dalla scarsità degli indizi somministrati dai documenti sopra menzionati. Guidato da criteri, forse troppo diffusamente esposti nel citato volume, ritenni di poter riconoscere nel monastero di eremiti, già esistente a Belmonte vicino alla città di Busca, l'antica certosa distinta con quel nome. Nelle mie ricerche però fraintesi un periodo dei citati documenti dal quale l'ubicazione, come ora suol dirsi, del monastero in discorso sembrava doversi determinare in modo diverso da quello che avevo immaginato. Il periodo erroneamente interpretato appartiene al documento 109 (2), il quale consiste in una quitanza delle certosine di Belmonte al monastero di Staffarda in data 17 aprile 1277: le monache ritirando dall'abbate e dai monaci del detto convento 300 lire astesi, si obbligarono a convertirle nell'uso ivi indicato; a guarentire, poi, le suore da ogni responsabilità verso il monastero di Staffarda intervenne all'atto il « signor Giacomo, figlio del fu signor Gio« vanni di Bricherasio, il quale, per incarico della priora e del convento di « Belmonte, in tutte le cause si rese mallevadore presso frate Giacomo, mo« naco e sindaco del convento di Staffarda, dell'osservanza ed esecuzione « di tutto ciò che era stabilito nell'atto medesimo di quitanza » (3).

L'erudito e benemerito investigatore di memorie storiche, il quale mi rese consapevole dell'equivoco in cui ero incorso (4), vi aggiunse la considerazione, tratta da casi consimili, che l'intervento del signore di Bricherasio quale mallevadore del monastero di Belmonte dovesse attribuirsi al patronato spettante probabilmente ai signori di quel luogo sopra il detto monastero, da essi fondato o largamente beneficato; d'onde l'altra conseguenza che la casa religiosa di Belmonte fosse situata a Bricherasio o nelle sue vicinanze. In teoria la questione si presentava assai chiara; nell'ordine dei fatti la cosa

(1) *Miscell.*, vol. cit., pag. 140 e seg.; ivi, docum. 107-109.

(2) *Miscell.*, vol. cit., pag. 264.

(3) « Et inde dominus iacobus filius quondam domini iohannis de bricayrasio mandato « dicte priorisse et conventus predicti monasterii de bello monte in omni causa pro ipsa « priorissa et conventu de bellomonte fideiussit apud dictum fratrem iacobum recipientem « nomine abbatis et conventus stapharde de omnibus et singulis suprascriptis attendendis « et observandis. » Compariscono in questo atto, quali agenti a nome del monastero di Belmonte, frate Giacomo massaro e frate Bruno sindaco di quella comunità religiosa. Commentando la detta quitanza scambiai, inconsideratamente, Giacomo, signore di Bricherasio, per il frate Giacomo massaro di Belmonte. (*Miscell.*, vol. cit., pag. 144-145).

(4) Cavaliere Benedetto dei Conti Baudi di Vesme.

andava diversamente perchè, dalle informazioni assunte venne esclusa l'esistenza a Bricherasio od in quei pressi di una località chiamata Belmonte.

In quel mentre lo stesso cultore di studi storici mi informò che nell'archivio dei Piossasco, signori di Scalenghe, trovavansi documenti relativi a certose femminili del Piemonte poco o punto conosciute: ottenni dalla gentilezza del possessore di quell'archivio (1) il permesso di poter esaminare e trascrivere i documenti or menzionati. Anche fra le carte conservate all'uffizio dell'Economato Generale dei benefizi vacanti trovai qualche documento relativo alle certose or accennate, e, valendomi dell'accordatami facoltà, ne trassi profitto per le mie ricerche.

La stessa benigna agevolezza ebbi a sperimentare da parte della cancelleria arcivescovile di Torino riguardo ad un volume di scritture conservato nei suoi archivi, proveniente a quanto pare dal monastero di S. Andrea a Chieri. Ma, se la cognizione di tali carte reca, per una parte, un contributo non trascurabile alla storia del Piemonte, il problema del sito occupato dalla certosa di Belmonte non vi trova tuttavia ancora la sua piena soluzione. Del che giudicherà il benigno lettore se vorrà seguirmi ed udire il risultato delle mie investigazioni.

In una delle più fertili regioni del Piemonte, poco lontano dalla sinistra del Po, tra Scalenghe e Castagnole, trovasi un cascinale chiamato Buonluogo. Risalendo a sei secoli addietro, invece degli edifizi attuali si presenterebbe allo sguardo del viandante un monastero di monache dell'Ordine certosino, chiamato appunto Buonluogo. La sua origine vuol essere collocata non più tardi dei primi anni del XIII secolo (2). Risulta infatti da una carta del 23 gennaio 1304, che nell'anno 1234, addì 24 settembre Ottone di Piossasco signore di Scalenghe e di Castagnole, confermò le donazioni fatte al monastero di Buonluogo da suo padre, Valfredo Folgore (3). Il casato nobilissimo

---

(1) Il conte Remigio Panissera di Veglio, discendente dai Conti Piossasco di Scalenghe e di Bardassano estinti nella sua ava materna.

(2) In una dissertazione compilata nel secolo XVIII o nel precedente si legge: « In questo « prossimo tempo » (l'anno 1086, epoca della fondazione dei certosini per opera di S. Brunone) « e prima certamente del 1180 qualunque siane l'espressione che per puro equivoco « possa aversi in qualche libro istorico, resta cosa certa essersi, tra li luoghi di Scalenghe e « Castagnole, feudi entrambi dei signori Piossaschi, eretto un monastero di religiose del « detto ordine cartusiano sotto il titolo di « Santa Maria » (Archivio Piossasco di Scalenghe presso il Conte Panissera. Mazzo « Monastero di Buonluogo e di S. Andrea di Chieri ».

(3) « Anno (1234, 24 settembre) in quadam cellula monasterii de Bono loco dominus Otho « filius domini Valfredi Fulguris de Plossasco pro se suisque heredibus confirmavit dicto « monasterio et monacis et conversis et renditis » (« rendues » in francese, oblati) « omnibus « eiusdem monasterii omnes donationes et alienationes quas iam dictus dom. Valfredus « aut homines eius quondam fecerunt eidem monasterio aut servioricibus (?) aut servito- « ribus suis promittendo... se contra ammodo non venire sed rata et firma..... tenere..... ita « vero quod non debeant nec possint predicta vel aliqua illorum vendere... alicui persone « vel personis et universitati nisi prius que essent de ordine, quod si facerent dictus dominus « Otho vel eius heredes possint et debeant ea recuperare et habere que essent de eorum « iurisdictione et banna similiter habeant et capere possint in omnibus hominibus qui et que « erunt de poderio et iurisdictione sua preterquam in conversis et monacis et donatis et ren- « dutis omnibus eiusdem monasterii... Interfuerunt dom. Ugonus episcopus taurinensis (Ugo Cagnola 1231-1244) « dom. V. prior Casetellis » (Caselette?) « dom. « Valfredus archidiaconus « taurinensis dom. Maynardus primarius (primicerius?) dom. Martinus canonicus dom. Gu- « glielmus Bersator et Prior Petrus vallis de Peysio... » (Archivio Piossasco di Scalenghe

dei signori di Piossasco, del quale più volte occorre menzione in questo mio lavoro (1), diviso in più rami chiamati « De Federicis », « De Feis » e « De Rubeis », ebbe il dominio sopra molte terre del Piemonte: Scalenghe e Castagnole appartenevano ai « De Feis », ed i membri della casa di Scalenghe aggiungevano agli altri nomi quello « de fulgure ». Le beneficenze dei signori di Scalenghe verso il monastero di Buonluogo sono ancora attestate da altri documenti dell'archivio di quel casato. Esse furono tante e tali che valsero a quella nobile famiglia la qualità di fondatori e patroni del pio istituto: questo fu considerato come cosa lor propria, di cui nessuno poteva disporre senza che essi vi consentissero. Sulla scorta degli accennati documenti imprendo ad esporre brevemente le vicende del monastero stesso e della sua casa figliale al Molaro di Bricherasio, mettendo in rilievo le circostanze che favoriscono od osteggiano la identità della certosa di Molaro con quella di Belmonte.

Ottone « de Fulgure » [3], non contento d'aver confermate una volta le concessioni di suo padre al monastero di Buonluogo, rinnova quella ratifica il 16 giugno 1264, aggiungendovi la donazione d'altre sue ragioni. A questo atto prendono parte Merletto [6] e Percivalle [7] suoi figli e vi si promette la conferma da parte di Bertino [4] e Giacobino [5] figli d'un altro Merletto [2] già defunto, fratello probabilmente d'Ottone (2). Alcune condizioni apposte a quest'atto dimostrano l'alto dominio dei signori di Scalenghe sopra del monastero in discorso. Così rimane riservato ad Ottone ed ai suoi discendenti il diritto di ricoverarsi in detto monastero, a scopo di penitenza, rice-

---

presso il Conte Panissera: mazzo « Monasteri di Buonluogo e di S. Andrea di Chieri ». Trascritto nella sentenza arbitrale del 23 gennaio 1304.

A mente dell'avvertenza inserita alla pag. 4 verrà pubblicato un tratto di genealogia dei Piossasco di Scalenghe nominati nelle carte della certosa di Buonluogo. Ciascun nome vi è accompagnato da un numero progressivo al quale corrisponde il numero segnato accanto ai nomi che s'incontrano nel testo delle « Notizie... ». In calce alla detta genealogia sono indicati gli atti ai quali ciascuno degli individui ivi menzionati, prese parte.

Valfredo Folgore è indicato col N. [1] nella detta genealogia; Ottone suo figlio col N. [3].

(1) V. l'articolo Piossasco (signori di) nell'Indice generale del primo volume (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 321).

(2) Anno (1264, 16 giugno) « in monasterio Boniloci... donationem fecerunt... dom. Otho « de fulgure et filii sui Merletus et Percivallus. Deo et B. Marie monasterii Boniloci in ma« nibus Domicelle priorisse et fratris Benedicti sindici dicti monasterii de toto Campolongo « et de pratis nemoribus et possessionibus Ruspalie iacentibus in posse et finibus Scalengia« rum sicut coherent pons aque Mutine, finis Cercenaschi et finis Castagnoliarum sicut divi« ditur aqua Mutini et si alie sunt coherencie stent, tali modo et tenore quod dictum mona« sterium non possit dictas res vendere, pignorare, vel permutare, seu alio modo alienare... « retinendo in se Contitum super homicidiis, furtis et ceteris maleficiis commissis ab aliis « preterquam a donatis seu rendutis dicti monasterii et super pedagiis et venationum terciis... « tali conditione apposita quod predictus dom. Otho et filii sui et omnes de hospitio suo ab « eo descendentes possint et debeant habere in dicto monasterio victum et vestitum prout « alii fratres et sorores haberent faciendo penitentiam. Hoc etiam appositum quod dictum « monasterium non possit dare dominium dicti monasterii alicui domino seu communitati, « tali modo quod predictus dom. Otho possit ibi facere unum habitaculum ad suam volun« tatem quod habitaculum sit dicti dom. Othonis filiorumque suorum et dominorum Scalen« giarum Confirmando dicto monasterio omnes res quas dictum monasterium habet et tenet « in finibus et poderio Scalengiarum et Castagnoliarum seu ex donatione facta dicto mona« sterio a dom. Valfredo patre suo seu quoçumque alio modo eas habuerint. Item confir« marunt omnia pacta et conventiones que et quas fecit dom. Valfredus pater dicti dom. « Othonis dicto monasterio, et animalia dicti monasterii possint ire et redire et pascere sine « pedagio et fidantia et ramagio super finibus Scalengiarum et Castagnoliarum promittendo « quod facient et curabunt quod Bertinus et Iacobinus filii quondam Merletti ratificabunt et « approbabunt omnia suprascripta et infrascripta ». (Arch. Pioss. Scal. come sopra; quest'atto di conferma è inserito nella citata sentenza arbitrale del 23 genn. 1304).

vendovi il vitto ed il vestito come gli altri frati e le altre suore (1). È inoltre proibito a quelle monache di sottoporre la loro casa al dominio di altri signori o di qualche comunità. Di più Ottone intende di potere, quandochesia, farsi costrurre in quel monastero un'abitazione di cui egli, i suoi figli e tutti i signori di Scalenghe avranno la proprietà.

Poco sopravvisse Ottone all'atto del quale diedi ora notizia, e suo figlio Percivalle, appena acquistata la padronanza delle sostanze ereditate dal padre, fu sollecito a disporne per testamento. Esso fu dettato a Pinerolo, nel convento dei frati minori, il 5 febbraio 1269. Parecchie cose meritano di essere notate in questa carta. I signori di Scalenghe avevano, come patroni, un avello nella chiesa conventuale di Buonluogo, destinato a ricevere le loro spoglie mortali: ivi era stato sepellito Ottone. Percivalle, a sua volta, lasciò scritto che la sua salma fosse pure là collocata, ed al monastero fossero date cinquanta lire di Moriana. Egli destinò altresì un legato alla certosa di Montebenedetto, nella somma di cento soldi viennesi. Questa disposizione, alla quale si aggiungono altre posteriori testimonianze, dimostra che le suore certosine di Buonluogo stavano sotto la dipendenza del detto monastero, dal quale venivano i monaci certosini che assistevano spiritualmente e temporalmente le monache di Buonluogo. Il testamento di Percivalle finisce con una serie assai curiosa di sostituzioni (2).

Agnesina, moglie del fratello di Percivalle, Merletto [6], col suo testa-

(1) Nei monasteri femminili dell'ordine certosino quale era Buonluogo, risiedevano anche alcuni sacerdoti dello stesso ordine per l'assistenza spirituale delle monache, ed alcuni frati laici ossia conversi, certosini essi pure, per dirigerne l'azienda economica. Di questa disposizione della regola di S. Brunone rendono testimonianza altre carte del monastero di Buonluogo delle quali verrò discorrendo in seguito. Vedi anche alla pag. 143 del primo volume. (*Miscellanea*, vol. cit.).

(2) « Anno domini mill.° cc° LXVIIII indictione XII die iovis V intrante februario Perciva « filius condam dom. ottonis de fulgure... res et bona sua per presens nuncupativum testa- « mentum disposuit... Elegit sepulturam suam apud monasterium boni loci cum patre suo et « relinquid iure legati eidem monasterio libras l. maurianenses pro sepultura sua et pro « remedio anime sue... Item legavit fratribus Montisbenedicti ordinis cartusiensis solidos « C. viannenses... Item confirmavit prout melius potuit et ratificavit donationem factam per « patrem suum condam dom. ottonem de fulgure et fratrem suum merletum et per se ipsum « testatorem monasterio boni loci et dominabus in eodem commorantibus eo modo quo facta « est... » Lega ancora diversi tratti di terra situate a Scalenghe o Castagnole ed a Moncalieri, non che alcune sue masserizie. « Item voluit et precepit quod omnes bestie monasterii « istafarde (Staffarda) et casenove posint yre et redire, comorari et pasturare seu pasquare « per finem et in fine et in vila scalengiarum et castagnolarum et buxonis rotundi et baldi- « seti (1) sine fidancia, sine pedagio sine aliquo loderio et sine aliqua alia exactione... Item « voluit quod dampnum quod dederunt homines de castagnolis cum aliis pluribus clientibus « eius voluntate et precepto ospitali de candiolo vel hominibus dicti loci capiendo ibi quemdam « hominem et quasdam bestias et comburendo dictam vilam restituantur dicto ospitali seu « hominibus quibus de iure restitui debet... Instituit sibi universalem heredem merletum « filium condam dom. ottonis fratrem ipsius testatoris si attendere et observare voluerit omnia « et singula que superius continentur in presenti testamento si vero non observaret et atten- « deret... precepit supradictus testator quod eius hereditas ad ospitale beati ioannis de sca- « lengiis devolvatur... » In difetto dell'ospedale che non volesse o non potesse eseguire la volontà del testatore l'eredità doveva passare successivamente e per lo stesso motivo, al vescovo di Torino, al Conte di Savoia Tommaso (Tommaso II signore del Piemonte) « dom. « Villelmo marchioni Montisferrati dom. quarulo regi sicilie (Carlo d'Angiò) vel eius senes- « calco qui pro tempore esset in partibus lombardie, communi pinerolii », al Sommo Pontefice « vel eius vicario seu delegato... Actum fuit in domo fratrum minorum de pinerolio. » (Archivio Piossasco di Scalenghe presso il Conte Panissera. Mazzo « Testamenti »; Pergamena originale).

(1) « Buxonis rotundi », località di cui non so dare notizia. « Baldisseti »; probabilmente un piccolo centro d'abitazioni di cui rimane una torre, tra i comuni di Tavernette e di Frossasco, chiamata la « Torre di Baldissero ».

mento del 5 luglio 1278, istituendo erede suo figlio Giacobino [11], dispose di parecchie somme in forma di legato a favore di monasteri diversi. Le monache di Buonluogo, presso le quali lasciò di essere sepellita, ebbero cento soldi viennesi. Vengono poi le suore dei Minori di Torino, probabilmente le Chiarisse, le quali professano la regola di San Francesco d'Assisi; poi le Umiliate di Torino, le Umiliate di Moncalieri, le monache di Sant'Agnese d'Asti, le monache del Molaro, casa certosina presso Bricherasio, alla quale già accennai; la chiesa di S. Maria della Pieve e la chiesa del castello a Scalenghe, dedicata a S. Lorenzo; la chiesa di S. Pietro a Castagnole, le confraternite esistenti in quei due feudi dei Piossasco, infine il consorzio dei sacerdoti (1).

Merletto « de fulgure » [6] a sua volta, disponendo per testamento delle sue sostanze, fece segno alle sue beneficenze le monache di Buonluogo. Lasciò d'essere sepellito nella loro chiesa e destinò ad esse diversi oggetti di sua spettanza. Anche i frati Minori di Pinerolo, le chiese di Castagnole, l'infermeria dei lebbrosi di Scalenghe e le Umiliate di Pinerolo parteciparono delle sue larghezze. Il testamento reca la data del 28 maggio 1283 (2).

---

(1) « Anno (1278, 5 luglio) Domina Agnexina uxor dom. merli de fulgure... testamentum « nuncupativum faciens sic ordinavit, primo instituit sibi heredem iacobinum filium suum in « sexcentum libras astenses quas habuit in dote et si aliquem filium vel filiam vel filios vel « filias haberet instituit quemlibet ipsorum et equaliter sibi heredes, legavit dominabus mi- « norum de taurino solidos ce viannenses, legavit sororibus humiliatis de taurino sol. l. vian- « nenses, item sororibus humiliatis de montecalerio sol l. viannenses... dominabus de Sancta « Agnete de Ast sol. c. viannenses. Item dominabus de molaro sol. xl... » Seguono gli altri legati: « Item sepulturam sibi elegit apud dominas boniloci quibus legavit sol. c. viannenses « et unam culcitram et unum pulvinare et IIIJor linteamina et unum cuscinum ». (Archivio Piossasco di Scalenghe presso il Conte Panissera. Mazzo « Testamenti »; pergamena originale).

(2) « Anno (1283, 28 maggio) in castro plano scalengiarum in domo domini merlonis de « fulgure presentibus... dom. bertolino de plosasco, viacio de plosasco... dom. aimone de « lucerna. Uberto manfredo de lucerna, Albertino de ruvere... testibus... dominus merlo de « fulgure sentiens se gravatum gravi infirmitate tamen sua sana mente existens. Tale dispo- « suit et condidit testamentum suum per nuncupationem. Primo elegit suam sepulturam apud « monasterium boni loci. Item legavit eidem monasterio lectum suum sive unum mattaracium « deauratum. Item pulvinare unum deauratum et strapoytam deauratam unam. Item coper- « torium unum de scarlata foratum (foderato) de vayro. Item duo linteamina de bandinello. « Item duo oreglieria deaurata. Item galonum unum. Item bovos duos cum curro uno. Item « legavit fratribus minoribus de pinerolio suum magnum destrarium cum sella meliore... « Item fratribus minoribus de pinerolio modios IIIJ frumenti pro pastura equi... Item legavit « ecclesiis castagnolarum scilicet ecclesie sancte marie et ecclesie sancti petri pro opere « earundem solidos lx viannenses... Item leprosis de infermeria scalengiarum solidos v vian- « nenses. Item dominabus umiliatarum de pinerolio solidos xx viannenses... Item legavit « oddono boner gonellum albexii foratum penne... Item legavit Iaquomineto filio suo ultra « partem suam Bertinum Canaverium et Villelmum Canem et partem suam quam habet in « Francisco de Canalis cum omnibus bonis eorum et cum omnibus tenimentis eorum. Item « legavit predicto Iacobino filio suo occasione quod minor (est) fratrum suorum omnes oves « suas cum agniculis et vacas suas quas habet in Castagnolis cum omnibus vitulis et veylis « et branamino toto de Castagnolis (1). Item legavit iacobino filio suo runcinum suum quasi « rubeum et sellam suam novam palafredi. Et spatam suam et cultellum de latere. Item « legavit iacobino filio suo et Pagane uxori sue copertorium de blaveto cum penna de luva- « cervera. Item legavit iacobino filio suo et pagane uxori sue arcas duas que sunt in camera « sua et strapoytam unam bocuramy. Item legavit pagane uxori iacometi linteamina IIIJ ban- « dinelle et duos oreglerios de cendato. Item legavit gente de felipono cotam gonellam et « mantellum viridi cum cendato. Item margarite domicelle pannos suos de gamellino cum « penna, scilicet cotam, tunicam et mantellum. Item vult et ordinat quod Franciscus de canali « possit et debeat colligere si voluerit perpetuo partem suam decime scalengiarum sicuti « consuetum est eam colligere... In omnibus aliis bonis suis instituit sibi heredes filios suos « bertinum, cicerum et iacobinum... vult autem quod dom. percevallus frater suus et dom. « aymo de lucerna sint curatores et consiliatores predicti iacobini filii sui et secundum con-

(1) « Veylis et branamino », nomi di qualità d'animali bovini, determinate dall'età, dal genere e da altre condizioni particolari. Vedi docum. 26.

Nè solamente dai Piossasco signori di Scalenghe e Castagnole il monastero di Buonluogo fu arricchito: anche i Bernezi di Vigone, i Romagnani consignori di Virle ed i signori di Bricherasio andaron via beneficandolo (1).

Tuttavia questa casa monastica non potè difendersi dal destino toccato a non poche istituzioni cenobitiche di quei tempi, ridotte, non si sa bene perchè, a cattive condizioni patrimoniali. Un primo indizio di tale dissesto, riguardo al monastero di Buonluogo, lo troviamo nell'atto del 18 marzo 1285, col quale vennero composte da arbitri le questioni insorte tra i signori di Scalenghe e le monache di Buonluogo. Questo documento ha, innanzi tutto, il merito di farci conoscere i nomi della priora e delle suore di quel monastero; esse appartenevano, la più parte, alle primarie famiglie del Piemonte, quali i signori di Bruino, di Bagnolo, di Trofarello, di Chianoc, feudo dei Bertrandi, di Trana, di Cercenasco. Questo elenco dovremo tener presente quando ci faremo ad indagare se il monastero di Belmonte da una parte e quelli di Molaro e di Buonluogo dall'altra abbiano avuto alcun che di comune fra loro (2). Nè vuol essere trascurata la menzione fatta nella scrittura in discorso, del vicario del monastero di Buonluogo, Gandolfo, monaco certosino senza dubbio; anche questa circostanza ha non poco significato in ordine al quesito testè accennato. Faceva parte del collegio arbitrale Ugone Bertrandi « de canusco », persona ragguardevole che ebbe colla certosa di Montebenedetto, al pari di molti dei Bertrandi, frequenti relazioni (3). Da questo istromento veniamo poi a sapere che il monastero di Buonluogo era debitore di centosessanta lire di Susa verso Giacobino dei Bersatori e che i signori di Scalenghe soddisfecero essi il detto creditore del capitale e degli interessi a lui dovuti. La cessione di terreni che gli arbitri imposero al monastero andò, in tutto od in parte, a benefizio dei signori di Scalenghe per correspettivo senza dubbio della somma pagata al Bersatore. Intanto vuol essere notato che il monastero comparisce, in quest'atto, incapace di far fronte ai proprii impegni. (*Docum.* 1).

Scorsi appena tre lustri la situazione economica della certosa di Buonluogo mostrasi talmente aggravata che la sua stessa esistenza diviene cosa precaria e destinata fra non molti anni a cessare. Le cattive condizioni del monastero in discorso sono attestate da una serie d'istrumenti, seguitisi a brevi intervalli di tempo, sul principio del XIV secolo. Col primo atto, in data dell'11 novembre 1303, le monache di Buonluogo, assistite da frate Maurizio, priore di Montebenedetto, specialmente incaricato dal Superiore generale dei certosini, considerate le strettezze a cui era ridotto il loro

---

« silium eorum faciat usque ad etatem legitimam et eundem iacobinum subponit protectioni « et custodie dominorum de Sabaudia et domini marchionis montisferrati et domini mar- « chionis saluciarum... ». Dà quindi varie disposizioni perchè venga restituito quel che avesse tolto ingiustamente, soggiungendo: « Et pro istis omnibus attendendis et observandis « dom. aymo de lucerna et dom. percevallus de fulgure et ubertus manfredus de lucerna et « dom. albertini de ruvere promiserunt et iuraverunt ad sancta dei evangelia... » (Archivio come sopra - busta « Testamenti ». Pergamena originale).

(1) Archivio Scalenghe citato.

(2) Al fine di questo paragrafo sui monasteri di Belmonte ecc., è inserita una tabella comparativa dei nomi delle monache nei detti monasteri.

(3) L' Ugone Bertrandi qui menzionato è indicato col N. 3 nella relativa genealogia che sarà inserita in un prossimo volume.

monastero, si compromisero nel predetto frate Maurizio, in Ruffino di Bagnolo prevosto di Villafranca, in Giacobino « de Fulgure » di Scalenghe (1) ed in Percivalle de Monge o Mogne, di Castagnole. Il mandato loro conferito aveva per iscopo di avvisare ai mezzi opportuni per provvedere alle necessità urgenti del monastero, non esclusa la facoltà di sottometterlo ed unirlo ad una delle due abbazie cistercensi di Casanova e Staffarda, ovvero ad un altro simile istituto. Stando alle espressioni usate nella carta, della quale discorro, le povere monache di Buonluogo erano ridotte proprio a mal partito. Il patrimonio della casa era oberato da debiti, alcuni dei quali « usurari », ossia gravati d'interessi, superiori, forse, al giusto limite, altri no; e mancavano mezzi spicci per liberarsene. Anzi le cose erano giunte al punto, che le suore difettavano perfino degli alimenti e le loro angustie avevano raggiunto l'estremo limite (*Docum. 2*). La priora ed alcuna delle suore presenti a questo compromesso sono diverse da quelle che comparvero nell'atto del 28 marzo 1285. La carta, di cui ora si discorre, mentre ci dà ad intendere che il monastero del Molaro era una dipendenza della certosa di Buonluogo, ci informa eziandio dei nomi d'alcune fra le suore esistenti in quella casa religiosa. L'impegno assunto, a tenore di questa carta, dalle monache di Buonluogo in ordine alla ratifica del compromesso da parte delle suore di Molaro, l'essere queste venute a far l'atto di ratifica nel monastero stesso di Buonluogo, dimostra che la casa religiosa di Molare era un annesso di questa certosa, e di questo fatto, come del nome delle certosine d'ambedue quei luoghi, terrò il dovuto conto cercando la soluzione del già accennato problema.

Sebbene il mandato conferito dalle monache di Buonluogo ai loro procuratori fosse concepito in termini assai vaghi ed estesi, è però verosimile che il piano immaginato per venire in aiuto a quel monastero fosse già bell'e preparato. Difatti al compromesso or menzionato tenne dietro, a due soli giorni di distanza, un atto consimile, al quale presero parte Giacobino [11], Bonifacio [12], Merletto [13] e Giovanni Peyre [15] consignori di Scalenghe da una parte, e frate Anselmo, cistercense, rappresentante del monastero di Casanova, dall'altra. Premesso che essi consorti di Scalenghe domandavano al detto frate Anselmo di riconoscere, nella sommessione da pronunziarsi della certosa di Buonluogo al monastero di Casanova, le loro ragioni quali fondatori e patroni dell'anzidetta certosa, si rimisero, a tal riguardo, ambedue le parti a quel che avrebbero stabilito il priore di Montebenedetto Maurizio, Ruffino prevosto di Villafranca e Percivalle Monge, già nominati nel precedente compromesso: l'atto fu stipulato nel castello di Scalenghe il 13 novembre 1303 (2).

Questo compromesso nelle persone medesime che erano già state elette a rappresentare gli interessi delle monache di Buonluogo e del monastero

(1) Probabilmente il Giacobino [11] figlio di Merletto [6].

(2) Anno domini M.° CCC.° IIJ° die XIIJ mensis novembris presentibus testibus fratre « Hugone converso montis benedicti. Peroneto de tonone. Guidone de Trana — dominus « Anselmus monacus casenove sindicus et procurator monasterii beate marie de casanova « cistercensis ordinis... ex una parte et iacobinus . bonifacius . merletus . iohannes peyre de ful- « gure condomini squalengiarum suis nominibus et aliorum consortum suorum ex altera se « se compromiserunt in religiosos dominos mauricium priorem montisbenedicti ordinis car- « tusiensis. Ruffinum de bagnolio prepositum Villefranche. Percevallum de Monge de Casta-

di Casanova nell'unione che stava per compiersi tra loro, parve forse a taluni dei signori di Scalenghe non abbastanza rassicurante in riguardo alla tutela delle ragioni che vantavano sulla certosa di Buonluogo. Infatti dopo pochi giorni, addì 16 dello stesso novembre, Giacobino [11] figlio del fu Merlone [6], Bonifacio e Merletto del fu Percivalle [7], Vieto e Francesco del fu Cicero [9] ed Antonio, figlio e rappresentante di Bertino [8], assieme al procuratore di Casanova, frate Anselmo d'Incisa, strinsero un altro compromesso, nominando a loro rappresentanti frate Giacomo Costanzo monaco di Casanova, Riccardo Della Rovere di Torino ed Oddone di San Sebastiano con un incarico poco dissimile da quello conferito agli arbitri eletti il 13 di quel mese (1). Tuttavia l'azione dei procuratori nominati in ultimo non si manifestò nell'atto d'unione di Buonluogo con Casanova: il loro uffizio ebbe per effetto di comporre, come dirò, le questioni delle quali l'unione in discorso fu causa.

Intanto la sorte della certosa di Buonluogo era ormai decisa; sacrificando la sua autonomia se ne prolungava di qualche anno la vita. Il 17 novembre gli arbitri costituiti colle delegazioni dei giorni 11 e 13 di quel mese, Maurizio priore di Montebenedetto, Ruffino prevosto di Villafranca, Giacobino di Scalenghe e Percivalle Monge, adunati nel monastero di Buonluogo insieme alla priora Eleonora ed alle suore componenti quella comunità religiosa, conchiusero col procuratore del monastero di Casanova, frate Anselmo, la sottomissione ed unione dell'anzidetta certosa all'abbazia cistercense or menzionata. Questo documento, dal quale, per ragione di brevità, cercai di eliminare i periodi superflui, merita di essere studiato in riguardo tanto a quel che dispone per il monastero di Buonluogo e di Molaro, quanto alle notizie che vi si danno della certosa di Mombracco. Troviamo, innanzi tutto, ripetuta, dipingendola a colori ancor più foschi, l'esposizione delle angustie da cui era oppresso il monastero di Buonluogo. Vi difettavano sacerdoti che vi celebrassero i divini misteri; questo uffizio spettava, come già ebbi a notare, ai certosini, ed il compromesso dell'anno 1285 (2) ci informa che un Gandolfo, membro verosimilmente di quell'Ordine, era vicario del monastero in discorso; ma la scarsità delle risorse di questa casa avranno forse obbligati i suddetti monaci a cessare da tale ufficio. Alle passività che opprimevano la certosa di Buonluogo si aggiungeva lo stato d'abbandono al quale erano ridotti i suoi edifizi. Mossi da queste considerazioni i già menzionati plenipotenziari conferirono da prima coll'abbate di Staffarda, il quale pareva disposto a togliere le monache di Buonluogo dalla situazione dolorosa in cui versavano. Le trattative col detto abbate avendo fallito, bisognò rivolgersi altrove. Il

« gnolis tamquam in arbitros... super eo videlicet quod dicti domini scalengiarum petebant « a dicto sindico nomine dicti monasterii sibi satisfactionem fieri occasione unionis submis- « sionis monasterii boni loci cartusiensis ordinis faciende dicto monasterio casenove de quo « monasterio boni loci dicti domini se asserebant esse patroni et eciam fondatores vel aliis « emergentibus ex eisdem... Actum in castro scalengiarum. Et ego Brunetus secusiensis « clericus imperialis aule notarius hiis omnibus interfeci et hanc cartam scripsi. » (Archivio Scalenghe citato; Mazzo « Monastero di Buonluogo e di S. Andrea di Chieri ». Pergamena originale).

(1) Archivio Piossasco-Scalenghe già citato. Quest'atto di compromesso trovasi unito alla sentenza arbitrale del 23 gennaio 1304.

(2) Vedi la nota alla pag. 17 ed il docum. 1.

monastero di Casanova, un po' più vicino, forse, a Buonluogo che non quello di Staffarda, era, a quel che pare, tutt'altro che contrario ad annettersi quella casa monacale: esso vi aveva anzi preparata, in qualche modo, la strada imprestando cento lire astesi al priore certosino che le spese in benefizio della certosa suddetta e rimettendogli 15 lire viennesi colle quali l'Ordine certosino aveva contribuito all'acquisto di Mombracco. D'altra parte il delegato di Casanova già si era accordato, come vedemmo, coi signori di Scalenghe circa le ragioni che loro spettavano sopra la certosa di Buonluogo. La sottomessione di questo convento coi suoi membri Molaro nel territorio di Bricherasio e Mombracco in quelli di Barge e Revello, all'abbazia di Casanova fu, quindi, definitivamente conchiusa sotto le riserve e le condizioni che seguono:

Il priore ed il convento certosino (1) continueranno a dirigere e sorvegliare le monache ora esistenti a Buonluogo.

I signori di Scalenghe conserveranno intatte le proprie ragioni sopra lo stesso monastero.

I Cistercensi di Casanova dovranno, senza indugio, soddisfare i creditori verso il medesimo convento e por tosto mano a restaurarvi gli edifizi.

L'abbate di Casanova destinerà alcuni monaci sacerdoti, provetti ed onesti, per celebrarvi i divini uffizi.

A questi monaci, alle suore, ed a frate Ottino converso in detto monastero di Buonluogo i Cistercensi saranno in obbligo di somministrare alimenti e sussidi in denaro nella misura ivi determinata; alla priora due moggi di frumento, due carrate di vino puro e 12 lire astesi (2). A ciascuna delle monache 12 sestari di frumento, una carrata e mezza di vino puro e sei lire astesi (3). I nomi delle suore, descritti, a tal riguardo, nella carta, concordano con quelli indicati nell'atto dell'undici di quel mese stesso, meno le inesattezze dovute ai redattori delle copie (4). Coll'istrumento in discorso vien anche provveduto alla macinazione del grano ed alla cottura del pane, in modo che le suore non abbiano a sentirne alcun aggravio. Di più nelle maggiori solennità della B. Vergine, titolare del monastero, e nelle feste del SS. Natale dovevano apprestarsi alle monache pietanze di pesci e di altri cibi « congruenti », vale a dire magri così volendolo rigorosamente la regola certosina. Incombeva pure, a tenore di questa carta, l'obbligo al monastero cistercense di destinare una cameriera ed un domestico al servizio delle suore di Buonluogo.

A queste clausole, colle quali veniva provveduto con una certa larghezza ai bisogni delle monache, succedeva una disposizione con cui si recava un

---

(1) « di Montebenedetto » vuol essere inteso; v. alla pag. 17 prec.

(2) Il moggio equivaleva a 8 sestari, cadun dei quali era pari a due emine ossia 40 litri. La carrata di vino, argomentando dalla sua misura attuale, rappresenta da cinque a sei ettolitri. Sei lire astesi corrispondono a poco meno di 200 lire d'oggidì.

(3) Nel determinare queste qualità e quantità di derrate si ebbe, evidentemente, in mira di somministrare alla comunità religiosa di Buonluogo una rappresentanza dei prodotti delle sue terre. La parte di quelle derrate che non veniva consumata dalle persone della casa, dava il mezzo, col prezzo ricavato dalla vendita, di provvedere alle altre necessità del monastero.

(4) Vedi la tabella di confronto sul fine del presente paragrafo.

colpo fatale all'esistenza di quella religiosa famiglia; si dichiarava, cioè, non essere obbligati l'abbate ed il convento di Casanova, a ricevere nuove monache nella certosa di Buonluogo. Era bensì riservata al priore certosino, fino alla festa dell'Assunzione di Maria V. SS., la facoltà di riscattare e riavere quel monastero. Ma la condizione, affatto ragionevole, appostavi, che in tale evenienza fossero rimborsate ai Cistercensi tutte le somme impiegate a pro del medesimo, rendeva quel riscatto assai problematico. Difatti, prima che spirasse il termine fissato, il Capitolo generale dei certosini formalmente vi rinunziò. Dell'esecuzione di questo contratto e delle singole sue parti si resero fideiussori quattro dei signori di Scalenghe insieme ad Ottino di San Sebastiano, a Francesco dei Canali ed a Percivalle de Monge (*Docum.* 3).

Intorno alla certosa di Mombracco, di cui occorre menzione nell'atto ora esaminato, mi conviene dare fin da questo momento qualche notizia riepilogando ciò che ne scrissi nel precedente volume (1).

Verso la metà del XIII secolo vennero costrutte sul Mombracco, tra Barge, Envie e Revello, due chiese dedicate rispettivamente al SS. Salvatore ed a Maria Vergine SS. Negli anni 1274 e 1275 quelle chiese passarono in proprietà delle monache certosine di Belmonte, la chiesa di S. Maria in forza d'una donazione di Sinibaldo Fieschi che ne era stato il fondatore, e l'altra del SS. Salvatore per virtù della cessione fattane dal Monastero di S. Croce, presso Embrun nel Delfinato, contro il correspettivo d'una libbra di pepe da consegnarsi ogni anno in Abries ai messi dell'abbate. Allo stesso monastero di S. Croce, che vantava dei diritti anche sulla chiesa di S. Maria a Mombracco, vennero pagate da parte delle monache di Belmonte 30 lire viennesi per liberarsi da ogni molestia (2). Documenti degli anni 1286 e 87 attestano

---

(1) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 131-155.

(2) *Miscell.*, vol. cit. Doc. 107, 108. La donazione di Sinibaldo ha la data del 2 novembre 1274; la cessione o transazione stipulata coll' abbate di S. Croce ebbe luogo il 19 luglio 1275.

Nel regesto dell'archivio arcivescovile già citato è inserita una copia della donazione di Sinibaldo Fieschi alla priora di Belmonte: questa copia confrontata col testo della pergamena autentica inserito nel 1° volume del presente lavoro (*Doc.* 107), apparisce come una notizia abbreviata e scorretta di quel documento. Credo utile di mettere sotto gli occhi del lettore il testo della copia in discorso.

« Anno Dom. M° CC° LXX° IIIJ° indictione secunda die veneris secunda mensis no-
« vembris in claustro ecclesie S. Marie de Montebracco presentibus testibus infrascriptis
« Dom. Sinibaldus de Bargia fundator monasterii iam dicte ecclesie B. Marie de Monte-
« bracco fecit puram et meram donationem prout melius potuit de iure vel de facto Deo et
« ordini Cartusiensi in manibus Dom. Iacome priorisse monasterii B. Marie de Bellomonte
« in presentia dom. Matilde de Taurino et fratris Iacobi et Ioannis Bruni de dicta ecclesia
« S. Marie de Montebracco de omnibus suis iuribus et possessionibus ubicumque sint et
« reperiri possint et specialiter iterum de libris trecentis bonorum de Ast quas promisit Ab-
« bati S. Crucis causa ponendi in possessionibus et rebus ad commodum et utilitatem pre-
« fate ecclesie S. Marie et iterum de libris centum bonorum Astensium quas adhuc solvet
« et de omnibus aliis suis rebus mobilibus et immobilibus quas habet seu sperat habere de
« dicta ecclesia seu commendaverat in Stafarda vel alibi occasione dicte ecclesie, quam do-
« nationem fecit dictus Dom. Senibaldus puro corde in manibus predicte priorisse recipientis
« suo nomine et totius sui capituli ad honorem Altissimi Creatoris et B. Marie semper Vir-
« ginis et omnium sanctorum atque sanctarum Dei pro redemptione anime sue atque parentum
« suorum tali modo quod dicta priorissa suo nomine et sui capituli dictam ecclesiam et res
« et bona superius nominata habeat teneat firmiterque possideat... et si forte reperiretur
« aliud donum fecisse vel hic vel alibi seu alia aliqua persona qualiscumque esset fecerit
« illud confirmando ex nunc prout melius potuit dictam donationem prenominate Domine
« Iacome et suo capitulo perpetuo duratura et possessionem ei tradidit corporalem hec omnia
« Dom. Sinibaldus promisit attendere et observare sub obligatione omnium bonorum suorum

che a quel tempo esisteva a Mombracco un monastero di certosini (1); ma dopo quell'epoca e per oltre un trentennio non se ne hanno più notizie di sorta. Risulta anzi da una carta del 1320 (2) che l'esistenza d'una comunità certosina a Mombracco era allora confusamente ricordata, e che le chiese con gli edifizi situati in quel luogo appartenevano all'abbazia di Staffarda. La certosa vi fu allora ristabilita per munificenza dei fratelli Bonifacio e Giorgio dei marchesi di Saluzzo, ed i frati certosini rimasero a Mombracco fin verso la metà del secolo XVII.

L'atto di cessione del 17 novembre 1303 sopra riferito, ci informa che il monastero di Mombracco alla data di questo strumento apparteneva alla certosa di Buonluogo, e che l'ordine certosino aveva contribuito, in addietro, con 15 lire viennesi all'acquisto del Mombracco. Queste circostanze, colle quali concordano altri argomenti che verrò svolgendo, dimostrano che la comunità certosina di Belmonte si fuse nelle certose di Molaro e di Buonluogo, trasmettendo a quest'ultima, dalla quale la casa del Molaro dipendeva, la proprietà delle chiese e degli edifizi di Mombracco, non che il debito di 15 lire viennesi verso l'ordine certosino che le aveva sborsate in conto delle 35 lire pagate al monastero di S. Croce in virtù dell'atto di cessione 19 luglio 1275, sopra menzionato. Ma, come va che il Mombracco, ceduto con Buonluogo, l'anno 1303, all'abbazia di Casanova si trovasse diciasette anni più tardi a far parte dei possedimenti del monastero di Staffarda? Convien sapere a tale riguardo, che l'annessione di Buonluogo colle sue dipendenze all'abbazia di Casanova sollevò delle questioni tra essa e quella di Staffarda: in che cosa consistesse quel dissidio nol saprei dire; risulta solo da memorie autorevoli che a comporre quelle differenze furono dai detti monasteri eletti due arbitri, i quali sentenziarono, addì 27 novembre 1304 « dover essere il predetto monastero di Buonluogo sottoposto e soggetto « tanto nel spirituale che temporale con tutte le sue ragioni a quello di « Casanova; e che la chiesa di San Salvatore e quella di S. Maria di Mom- « bracco, membri del monastero di Buonluogo, dovessero sì in spirituale che « in temporale essere sottoposte al convento di Staffarda. » (3).

Non soltanto fra le abbazie di Staffarda e di Casanova nacquero questioni in seguito all'atto di cessione del 17 novembre 1303, ma ancora tra questa ultima ed i signori di Scalenghe. La risoluzione di quelle differenze fu il

---

« et hanc cartam fieri precepit ad melioramentum alicuius sapientis quoties opus fuerit « vel necesse. Interfuerunt testes vocati Dom. Iacobus presbyter S. Salvatoris, Petrus Mer- « lonus et frater eius Rodulfus et Viglielmus. Et ego Poncetus notarius interfui et hanc cartam « rogatus scripsi ». (Dal vol. di cui sopra; pag. 93).

Il redattore di questa copia incorse in due errori; sostituì « Bargias » a Bagnara, predicato feudale di Sinibaldo Fieschi (vedi *Miscell.*, vol. cit., pag. 135 e seg.). Inoltre egli fa menzione di 300 lire astesi promesse all'abbate di S. Croce, mentre invece sappiamo dall'atto originale (ivi, pag. 261) che le 300 lire astesi erano depositate presso l'abbazia di Staffarda senza che l'abbate di S. Croce v'entri per nulla. Per contro troviamo in questo esemplare la menzione di una monaca, Donna Matilde « de Taurino » e dei frati Giacomo e Giovanni Bruno, delle quali persone tace il documento trascritto nel precedente volume. I due ultimi compariscono però nell'atto di quitanza delle monache di Belmonte al monastero di Staffarda menzionata alla pag. 14 precedente.

(1) *Miscell.*, vol. cit., pag. 146-7.

(2) Ivi, pag. 156. Docum. 114.

(3) Archivio Scalenghe citato, « Ragionamento a favore dei signori di Scalenghe..... », Mazzo « Monast. di Buonluogo e di S. Andrea di Chieri ».

compito dei commissari eletti il 16 novembre precedente, frate Costanzo monaco di Casanova, Riccardo della Rovere ed Oddone di S. Sebastiano. Colla sentenza profferita il 23 gennaio 1304, confermando innanzi tutto le donazioni fatte dai prefati signori al monastero di Buonluogo negli anni 1234 e 1264, non che la transazione del 28 marzo 1285 i suddetti arbitri definirono che la facoltà riservata ad Ottone di Scalenghe ed ai suoi discendenti di ritirarsi in quel monastero per far vita penitente, ricevendovi vitto e vestito come i frati e le suore, dovesse solamente intendersi a favore dei maschi, ed in quanto ciò fosse valevole in linea di diritto (1). Diedero pure alcune norme per l'uso dei mulini, dei battitori, dei paratori e delle acque. Una clausola di questo arbitramento obbliga l'abbate di Casanova a ricevere in qualità di monaca, fra le certosine di Buonluogo, Bianchetta [10] sorella di Bertino [8], figlia, cioè, di Merletto [6] di Scalenghe, non che Giacobina figlia di Peiretto Zucca di Torino; qualora però il numero delle monache scemasse fino a sei rimaneva in facoltà dell'abbate di trasferire suor Giacomina Zucca in un altro monastero. In ultimo l'abbate ed i monaci di Casanova si obbligarono a sborsare ai signori di Scalenghe duecento lire viennesi, in compenso di spese da essi incontrate e quale correspettivo delle ragioni dai detti consorti cedute al monastero di Casanova. Le duecento lire andavano poi ripartite come segue; la metà toccava ai fratelli Bonifacio [12] e Merletto [13]; l'altra metà divisa in tre parti, spettava per un terzo a Bertino [8], per un terzo a Giacobino [11], e per l'altro terzo ai figli del fu Cicero [9] (2).

La comunità certosina di Buonluogo, impedita d'aggregarsi altre monache, doveva necessariamente dileguarsi; però, i signori di Scalenghe, ai quali quel sacro ritiro era, per più ragioni, assai caro, si adoprarono a tenerlo in vita, se non come monastero certosino, almeno come convento femminile soggetto ad altra regola; e questa non poteva essere altra che quella professata dal monastero da cui dipendeva, cioè la cistercense. Quella trasformazione formò l'oggetto d'un secondo compromesso tra i signori di Scalenghe e l'abbate di Casanova: il consortile di Scalenghe era rappresentato da Bonifacio [12] e Giovanni Peyre [15] procuratori degli altri consignori di quel luogo, ed il monastero di Casanova da frate Giacomo Costanzo « monacus et sindicus « dom. Joannis Matthæi de Alba abbatis monasterii Casanova... », i quali delegati elessero per arbitro il « venerabilem virum dom. Ubertum Balbum de Cherio iurisperitum ». Costui profferì la sua sentenza nella sua casa a Chieri, il 29 marzo 1330; ne riassumo brevemente le clausole principali:

Nel monastero di Buonluogo dovranno stare 12 monache cistercensi, comprese quelle che vi si trovavano, con facoltà ai prefati signori di collocarvi, in qualità di suore, persone del loro casato, provviste della dote dovuta in tale occasione da estranee;

Le suore dovranno stare sotto la clausura;

Una di esse avrà il governo della comunità religiosa col titolo di priora, nominata dall'abbate di Casanova col consenso della maggior parte dei signori predetti;

(1) « habeat tantum locum in masculis, et si etiam in quantum de iure posset et debet « valere ».

(2) Archivio Scalenghe, come sopra.

Pel vitto ed il vestito delle monache di Buonluogo l'abbazia di Casanova somministrerà annualmente 22 moggia di frumento alla misura di Pinerolo e 12 carrate di vino buono, prodotto dai poderi di Buonluogo; più 72 lire di Vienna, 50 carrate di legna, ortaggi in quantità sufficiente e 12 sestari di legumi;

I signori di Scalenghe rilascieranno al monastero di Casanova le duecento giornate situate nel territorio di Scalenghe, regione di Campolungo, solite ad essere godute dalle monache di Buonluogo;

Sarà conservata agli stessi signori la facoltà di ritirarsi, non però in numero maggiore di due contemporaneamente, nei locali annessi al monastero medesimo, uniformandosi al tenore di vita dei due monaci cistercensi che vi risiedevano per l'assistenza spirituale delle suore (1).

Il Monastero di Buonluogo, così riformato, durò fino agli ultimi anni del sedicesimo secolo. In quel frattempo l'abbazia di Casanova, come tutte, quasi, le abbazie regolari del Piemonte, era stata convertita in commenda a favore d'ecclesiastici appartenenti al clero secolare. Uno di costoro, il cardinale Bandini, abbate commendatario di Casanova, sottoscrisse, addì 13 giugno del 1597, una convenzione coll'arcivescovo di Torino, in forza della quale le monache cistercensi di Buonluogo furono trasferite nel monastero dello stesso ordine a Chieri sotto il titolo di S. Andrea, mutandone la denominazione in quella di S. Maria di Buonluogo e di S. Andrea. Quattro giorni dopo lo stesso cardinale ed i signori di Scalenghe pattuirono che questi ultimi ritenessero la nomina di due monache nel predetto monastero senza alcun contributo per la loro dote (2).

Accennai già di passaggio che il monastero di Buonluogo era stato beneficato, oltre che dai signori di Scalenghe, anche da altri nobili personaggi dei paesi circonvicini, fra i quali vogliono essere specialmente ricordati i signori di Bricherasio; delle loro donazioni occorre menzione tanto nell'archivio Piossasco di Scalenghe quanto nel volume esistente nell'archivio arcivescovile. Fin dal 1237 Oberto, fratello di Giovanni di Bricherasio, diede ad Alaisina « de fulgure » priora di Buonluogo, casa ed edifizi con terre situate al Molaro di Bricherasio (3). Questa largizione ci è fatta conoscere da un

---

(1) Archivio predetto, come sopra. Trascrivo qui la clausola di questa convenzione che riguarda la garanzia prestata dai consignori di Scalenghe ed altre loro dichiarazioni. « Et « quae pronunciata ut superius sunt scripta... dictae partes eorum nominibus et nomine dicti « monasterii Casanovae et nomine aliorum dominorum de Scalengiis, et etiam dictus dom. « Obertus [18] de Scalengiis suo nomine et fratris sui nomine Ioannis [19]... nec non dom. « Guglielmus [16], quondam filius dom. Ciceris de Scalengiis in quorum praesentia praedicta « sententia lata fuit, et alia omnia praedicta facta fuerunt approbaverunt, ratificaverunt et « omologaverunt... iuraverunt praedictae partes Iacobus Constantius sindicus Casenovae..... « et praedicti dom. de Scalengiis scilicet Bonifacius et Ioannes Peyre procuratores aliorum « dominorum... dictus dom. Obertus et dom. Guglielmus ad Sancta Dei Evangelia... dicens « et protestans dictus dom. Bonifacius quod medietas dicti Consortii pertinet ad ipsum et « ad fratrem suum Marchettum [13] et ipsam medietatem sibi et dicto fratri suo sibi salvam « esse intendit ». Al nome del fratello di Bonifacio, Merletto fu sostituito, nella trascrizione ora esistente, il nome del figlio d'esso Merletto, chiamato Marco o Marchetto.

(2) Archivio Piossasco di Scalenghe.

(3) Alaisina, come risulta dalla carta del 7 agosto 1245 era figlia di Manfredo Piossasco, senza dubbio il Valfredo [1] padre d'Ottone.

atto di conferma del quale mi occuperò ben tosto. Alcuni anni dopo, addì 7 agosto 1245, il suddetto signor Giovanni di Bricherasio assieme a suo figlio Giacomo ed altri consignori del luogo diede ad Alaisina, figlia del fu Manfredo di Piossasco, priora di Buonluogo, a frate Oberto ed a frate Bertolotto certosino « un certo Molaro nel quale contengonsi terra e bosco » (1). Con altra carta dell'anno seguente, 14 marzo, lo stesso Giovanni di Bricherasio fece donazione al monastero medesimo di Buonluogo, nelle mani di frate Oberto suo fratello, devoto in quella pia casa, d'alcune terre, una delle quali confinava col Molaro. L'atto seguì a Bricherasio « in Curi (Cura o Curia) domini Petri » e fu ricevuto dal notaio Ponceto, come altri strumenti menzionati in questo paragrafo (2).

L'Oberto or nominato giudicò conveniente di confermare con atto pubblico, ricevuto dal detto Ponceto il 28 aprile 1267 « in cura de Molario », la donazione fatta trent'anni prima al monastero di Buonluogo (3).

Seguendo l'ordine cronologico vuole essere qui menzionata la donazione che una tale Extraria od Extragia Coperia, moglie di Rodolfeto Pintone, residente a S. Germano in Val-Chisone, fece il 6 dicembre 1280 al monastero di Buonluogo. La donatrice dispose di tutti i suoi averi a favore di quella casa monastica, revocando le precedenti sue disposizioni a vantaggio di per-

---

(1) « In Bricherasio in cura S. Michaëlis Dom. Ioannes de Bricherasio et eius filius Iacobus, Dom. Vilielmus monacus suo nomine et fratrum suorum Iacobi et Alberti et « Dom. Andreas, Dom. Probus (Perotus?) et Dom. Iacobus filius condam Dom. Raimondi « et Nicoletus Tinaglius (Termaglius? V; *Miscell.*, vol. cit., pag. 264. Docum. 109) et Iordaninus de Pinarolio, Domini de Bricherasio... dederunt... Dom. Alasie filie dom. quondam « Manfredi de Plossasco priorisse monasterii B. Marie de Bonoloco et dom. Priore (?) de « Montafia et fratri Oberto et fratri Bertoloto de ordine cartusiensi quoddam Molarium in « quo continetur terra et nemus cum omnibus pertinentiis et appendentiis suis cui coherent « Dom. Andreae et pratum quondam dom. Isoardi et brayda superius dicti monasterii et « subtus alia brayda d'Albacuch que est de dicto monasterio et si alie sint coherentie... Et « ego Poncetus notarius... scripsi » (Vol. come sopra, pag. 66).

(2) Dal volume di cui sopra.

(3) « Cum Dom. Obertus frater quondam Dom. Ioannis de Bricherasio iam, ut asserit, sunt « elapsi anni triginta fecisset puram... et irrevocabilem donationem... de omnibus rebus et pos- « sessionibus infrascriptis Deo et ecclesie B. Marie de Bonoloco... in manibus dom. Alasie de « fulgure tunc temporis priorisse dicti monasterii idcirca dictus Dom. Obertus volens dictam « donationem in melius reformare ad presens in manibus fratris Benedicti rectoris et ministri « prelibati monasterii... confirmavit eidem fratri Benedicto dictum donum recipiente vice et « nomine dom. Damigelle priorisse dicti monasterii... Primo domum unam cum sedimine et « edificia cum terra, vinea... iacentes in posse Bricherasii ubi dicitur ad Molarium..... » Segue l'indicazione d'altri terreni (Dal vol. sopra descritto, pag. 87).

Nella donazione qui compendiata era compreso un cortile ossia verziere, il quale diede occasione ad una attestazione per atto pubblico in data del 31 luglio 1287. In questa carta suor Giacoma Porporato di Vigone, monaca di Buonluogo, obbedendo all'invito della sua priora Elisabetta di Piossasco, dichiara che « bene sunt quinquaginta anni elapsi « quod frater Ubertus « Pan e formag » (pane e cacio! strano cognome attribuito ai fratelli Oberto e Giovanni di Bricherasio) « quondam de Bricherasio dedit Deo et B. Marie « monasterii predicti Boniloci... locum Molarii de Bricherasio cum omnibus pertinentiis suis... « in quo dono... continetur et est quodam curtile... quod iacet in vila Bricherasii..... Item « quod frater Iacobus Borius devotus dicti monasterii mutuavit dictum cortilem videlicet « terram tantum ipsius curtilis Dom. Ioanni Pan e formag de Bricherasio ad seminandam « avenam in eo... Item dixit ipsa Domina Iacoba quod illi de dicto monasterio tenuerunt per « plures annos dictum cortile... percipiendo in eo tam fructus terre ipsius quam arborum ». La stessa cosa confermarono frate Benedetto devoto del detto monastero di Buonluogo e suor Elena di Chieri monaca ivi pure. L'atto fu ricevuto dal notaio Pietro Silano di Virle (Dal vol. sopra descritto, pag. 105).

sone o di istituti religiosi, ad eccezione del dono fatto con istrumento ricevuto dal notaio Ponceto il 22 febbraio 1274, al monastero di Belmonte (1).

Viene per ultimo l'atto di investitura conferito da Alaisina di Castelvecchio (de Castrovetere) e da suo figlio Giovanni, a nome anche dei suoi fratelli, a Sibilla priora del monastero del Molaro d'una terra a Bricherasio, vicino alla casa del Molaro: lo strumento ha la data del 22 luglio 1298 (2). Riguardo al titolo « di Castelvecchio », convien sapere che la signoria di Bricherasio si divise, col tempo, in varie parti; vi erano i signori del castello e della villa di Bricherasio, i signori del castello vecchio, ed altri ancora. La linea principale, la quale possedeva il castello ossia il palazzo (costrutto, come avvenne altrove, perchè l'antico era troppo angusto ed incomodo) e la maggior parte della signoria sopra Bricherasio, venne meno verso la metà del XIV secolo; nell'anno 1360 le succedettero i Cacherani, famiglia d'Asti, che l'ebbero in feudo dai signori del Piemonte, principi d'Acaia (3). Insieme alla signoria or accennata i Cacherano avevano porzioni di giurisdizione sopra altre parti del feudo di Bricherasio, come risulta da un consegnamento che essi ne fecero al Sovrano il 16 luglio 1369. In questo atto è nominato anche il Molaro di Bricherasio, che un Bertrando de' Carezati teneva allora in feudo dai Cacherani (4).

---

(1) « Extragia Copera uxor Rodurfeti Pintoni de S. Germano de vale Cluxonis..... « dedit et obtulit Deo et Beate Marie monasterii Boniloci ordinis Cartusiensis in manibus « R. Sororis Sybilie priorisse et fratris Bruni conversi et sindici eiusdem monasterii... res et « omnia eius bona presentia et futura mobilia et immobilia et se se moventia ubicumque sint « et poterunt reperiri tam in vila et territorio S. Germani quam alibi et specialiter boscum « commune de castagnereto... iacente in posse dicti loci... Item de petia una terre de tribus « eminatis iacentis in eodem territorio... Item de media seitorata prati... Item de tribus emi- « natis terre iacentis in eodem territorio... Revocando insuper dicta Extragia de voluntate « predicti viri sui omnem donationem seu legatum quod et quam ante hoc instrumentum « fecisset de predictis bonis aliquibus personis seu locis religiosis aut etiam secularibus ex- « cepto in lodono quod olim fecit Deo et Beate Marie monasterii de Bellomonte ordinis car- « tusiensis in manibus sororis Iacobe priorisse tunc dicti monasterii de quo dono constat per « publicum instrumentum factum per Poncetum notarium anno Domini millesimo ducente- « simo septuagesimo quarto indictione secunda et die vigesima secunda februarii... Insuper « dicta priorissa de consensu totius capituli dicti monasterii (Boniloci) intuitu pietatis et mi- « sericordie concesserunt eidem Extragie panem et aquam et beneficium spirituale in dicto « monasterio... Actum est hoc in claustro dicti monasterii... Et ego Petrus Silanus notarius « de Virlis hoc instrumentum rogatus scripsi. » (Dal vol. di cui sopra, pag. 101).

(2) « Anno (1298, 22 luglio). Dom. Alaysina de Castrovetere et Ioannes eius filius suo « nomine et aliorum fratrum eius scilicet Martini. Raynaldi et Couradini investiverunt do- « minam Sibiliam prioressam monasterii de Molario de Bricherasio stipulantem nomine dicti « monasterii et conventus dicti loci de quadam petia terre sita in Bricherasio iuxta domum « Molarii cui coherent pratum dom. Isoardi quondam et terra dicti Molarii et si alie sint « coherentie... quam investituram predicta domina Alaysina et eius filius fecerent cum consilio « dom. Alberteti et Couradini de Bagnolio et dom. Peronini prepositi... Et ego Bartolomeus « notarius... scripsi. » (Dal volume esistente nell'Archivio Arcivescovile di Torino. Questa carta è anche nominata nel citato Archivio Piossasco di Scalenghe).

(3) Arch. di Stato, Sez. I: Protocolli; serie di Corte, N. 408, pag. 184. La prima infeudazione di Bricherasio ai Cacherani ebbe luogo il 4 maggio 1360.

(4) Franceschino e Giorgino de' Cacherani riconoscono dal principe, oltre il castello e la villa di Bricherasio con tutti i diritti annessi:

« Illam partem quam ipse franceschinus habet pro indiviso cum dicto Georgino eius « fratre in feudo castri veteris, et quarta parte loci, ville et finis dicti loci Bricayrasii. Quod « castrum vetus cum dicta quarta parte dicti loci bricayrasii..... franceschinus filius condam « Anthonii de castroveteri tenet ab ipsis franceschino et Georgino fratribus de cacayranis in « feudum nobilem rectum antiquum et paternum...

« Illam partem quam ipse Franceschinus habet... cum Georgino... in feudo sextedecime « partis ville supradicti loci bricayrasii... quam sextamdecimam partem... Iohannes et Iacobus

Questa località, che ritiene tuttora l'antica sua denominazione, consiste come il nome stesso lo indica in un prolungamento poco sensibile della collina su cui sorge Bricherasio, il quale prolungamento cessa ad un chilometro o poco più da quel villaggio, verso levante, con un poggio che sovrasta di pochi metri alla pianura da cui è circondato da tre lati: su quel poggio, occupato ora da un cascinale appartenente ai Cacherani conti di Bricherasio, sorgeva verosimilmente la certosa parecchi secoli fa (1). Questo monastero vi era stato eretto senza dubbio colle sostanze date dagli antichi signori di quel luogo alla certosa di Buonluogo: ciò spiega come per una parte il monastero del Molaro riconoscesse per suoi patroni i signori di Bricherasio, e per altra parte stesse sotto la dipendenza della certosa di Buonluogo di cui costituiva in certo modo una succursale. Questa circostanza ci permette di credere che in occasione di atti pubblici stipulati nell' interesse del monastero di Buonluogo, vi prendessero parte colle suore ivi residenti anche quelle del Molaro. Il loro intervento è espressamente notato nel compromesso dell'11 novembre 1303; ma non può dubitarsi che esso abbia avuto luogo altresì nel precedente compromesso del 28 marzo 1285, al quale intervennero ben diciasette monache; non pare verosimile che il monastero di Buonluogo contenesse esso solo un tal numero di suore.

Affrontando ora il problema che mi sono proposto, coordinare cioè, le informazioni che si hanno della certosa di Belmonte con quelle relative ai monasteri di Buonluogo e di Molaro, comincio dallo stabilire le date seguenti:

1. Anni 1237-1245-1246-1267-1298. Donazioni dai signori di Bricherasio al monastero di Buonluogo, di sostanze esistenti a Bricherasio, fungendo, per le tre prime, da notaio Poncetto.

2. Anno 1274, 22 febbraio. Extragia Copera, moglie Pintone, nella destinazione delle sue sostanze al monastero di Buonluogo, in data del 6 dicembre 1280, mantenne in vigore la donazione da essa fatta il 22 febbraio 1274 al monastero di monache certosine a Belmonte.

3. Anno 1274, 2 novembre. Sinibaldo Fieschi dà alla priora del monastero certosino di Belmonte la chiesa di S. Maria situata sul Mombracco, con atto ricevuto dal notaio Poncetto a Mombracco.

« fratres filii condam domini Roleti de bricayrasio tenet ab ipsis franceschino et georgino de « cacayranis in feudum nobilem...

« Illam partem quam ipse Franceschinus habet... cum Georgino... in feudis que Anthonietus et Iacobus et alii fratres et eorum nepotes de patronis de bricayrasio ab ipsis fran« ceschino et georgino de Cacayranis in loco bricayrasii tenent in feudum...

« Illam partem quam dictus franceschinus habet... cum dicto Georgino in feudo Molarii « dicti loci bricayrasii. Quod Molare cum omnibus suis iuribus et pertinenciis Bertrandus Ca« rezatus dominus dicti molarii ab ipsis franceschino et georgino tenet in feudum nobilem ». (Arch. di Stato, sez. I. Protoc. ser. Camerale, vol. 134, pag. 6 v.).

L'anno stesso in cui i Cacherani acquistarono il feudo di Bricherasio, pochi mesi prima che ne fossero investiti, Bertrando Carezate aveva reso omaggio al Sovrano per la casa del Molaro colle sue pertinenze e ragioni, situata nel territorio di Bricherasio (Protoc. ser. Camerale; v. 17, p. 53). A quell'epoca, 27 febbraio 1360, il feudo di Bricherasio era vacante; perciò, ammesso pure che il Molaro fosse già allora un retrofeudo della signoria di Bricherasio, l'omaggio doveva essere reso al principe. Infeudati successivamente di Bricherasio i Cacherani, il Molaro, o perchè tale fosse di sua natura, o per effetto di qualche convenzione, comparisce come retrofondo dei signori di Bricherasio.

(1) Nell'Indice generale, alla voce « Molaro » sono indicati altri luoghi del presente volume ove si danno spiegazioni della anzidetta parola.

4. Anno 1275, 19 luglio. Transazione dell'abbate di S. Croce col monastero di Belmonte, fatta nel monastero di S. Croce, diocesi d'Embrun; con quest'atto le monache di Belmonte, collo sborso di 30 lire viennesi ed obbligandosi ad una annualità d'una libbra di pepe, si assicurano il possesso delle chiese di Mombracco.

5. Anno 1277, 17 aprile. Ultima menzione della certosa di Belmonte per mezzo della quitanza di 300 lire astesi, destinate alle chiese di Mombracco, spedita dalle monache di Belmonte all'abbate di Staffarda, ricevuta similmente dal notaio Poncetto a Belmonte, intervenendovi come fideiussore per le suddette monache il signore di Bricherasio Giacomo figlio di Giovanni (1).

6. Anno 1278, 5 luglio. Prima notizia certa del monastero di Molaro per mezzo del testamento d'Agnesina, moglie di Merletto [6] Piossasco di Scalenghe, che legò alle monache del Molaro quaranta soldi.

7. Ad epoca indeterminata, anteriore però all'11 novembre 1303, le monache di Buonluogo erano divenute proprietarie del luogo di Mombracco; l'ordine certosino aveva somministrate 15 lire viennesi per l'acquisto di quel luogo.

Conviene inoltre tener presenti queste circostanze:

Dallo specchio comparativo dei nomi delle monache esistenti in diverse epoche nei monasteri di Belmonte, Buonluogo e Molaro risulta:

1. Che a Belmonte, l'anno 1274, era priora Giacoma; suor Matilde « de Taurino » era, a quanto pare, monaca ivi; Pietro Isoardo vi fungeva da priore, ed aveva seco i frati Giacomo e Giovanni Bruno.

2. Che le suore presenti a Belmonte l'anno 1277 trovavansi otto anni più tardi nei monasteri di Buonluogo e di Molaro.

---

(1) Il più volte nominato volume esistente nell'Archivio Arcivescovile, contiene la trascrizione, sebbene non intiera, dell'atto a cui si connette la sovra ricordata quitanza. Questo documento, da aggiungere al piccolo numero di quelli che si riferiscono alla certosa femminile di Belmonte e come tale meritevole di essere conosciuto, è l'acquisto di beni stabili che il priore ed un converso addetti alla certosa femminile di Belmonte fecero il 3 aprile 1277 da parecchi dei signori di Macello (villaggio presso Pinerolo), impiegandovi una parte delle 300 lire astesi depositate da Sinibaldo Fieschi nella tesoreria di Staffarda a benefizio della chiesa di S. Maria a Mombracco. Nella già citata quitanza delle monache di Belmonte al monastero di Staffarda, posteriore di 14 giorni alla vendita in discorso (pag. 14 e precedenti), questa vi è ricordata nominando parecchie delle persone che presero parte alla vendita, e se ne può argomentare che i signori di Macello venditori appartenevano alla nobile stirpe dei Bersatori di Pinerolo. Ecco pertanto ciò che si legge nel detto volume, pag. 99:

« Dom. Coinda uxor quondam Guideti de Dom. Merlone tutrix Villelmi et Ioanneti « filii sui et quondam dicti Vieti... et Vilielmus filius etiam dicti Vieti proprio nomine et « Thomas et Amedeus filii quondam Dom. Merlonis proprio nomine et Franciscus eorum « frater tam proprio nomine quam nomine Ludovici, Ghigonis, Facii et Aymoneti filiorum « quondam Iacobi Dom. Merlonis quorum est tutor omnes isti pro tertia parte et pro indi- « viso et Dom. Beatrix uxor quondam Dom. Fulguris (« Fulchetto » o « Fulconis »; Folchetto Bersatore, figlio del fu Matteo nipote di Merlo e di Isoardo. Informazioni del Cavaliere Benedetto di Vesme) tutrix Francisci eius filii et dicti fulguris quondam tutorio nomine « et Vionus dom. Fulguris proprio nomine videlicet ipsa Dom. Beatrix et dictus Vionus pro « alia tertia parte et pro indiviso vendiderunt... fratri Petro Isoardo priori monasterii Beate « Marie de Bellomonte et fratri Bruno eiusdem monasterii sindici et procuratori... emen- « tibus... nomine et vice ecclesie Beate Marie de Montebraco quandam petiam terre aratorie « estimata circa quatordecim iornatas... iacentem in territorio Macelli... pro pretio librarum « viginti octo secusinorum... protestantes dicti venditores omnes dictam rem vendidisse « causa reficiendi murum curtine domuum eorum quas habent in castro. Et ego Michael « Brunus Notarius... prout in rogatione seu protocollo olim Iacobi Bruni notarii inveni ita « fideliter... exscripsi ».

3. Che il monaco certosino Gandolfo, il quale sotto il nome di priore o di vicario assisteva le suore per lo spirituale, trovavasi a Belmonte nell'anno 1275, a Buonluogo od a Molaro l'anno 1285.

Stiamo quindi in presenza di questa serie di fatti:

1° Esistenza d'un monastero di monache certosine a Belmonte dal 1274 al 1277, proprietario delle chiese di Mombracco, abitato nel 1277 da dodici suore, Matelda, Baldìa..... e dal priore certosino Gandolfo.

2° Esistenza d'una comunità di suore certosine al Molaro di Bricherasio, anteriore verosimilmente all'anno 1277, sotto il patronato dei signori di Bricherasio, e dipendente dal monastero di Buonluogo.

3° Giacomo signore di Bricherasio, confondatore del monastero del Molaro, si rende fideiussore delle monache di Belmonte in un atto fatto nel monastero di Belmonte l'anno 1277.

4° Il monastero di Buonluogo, ove nel 1285 si trovano assieme al priore o vicario Gandolfo dieci delle dodici monache esistenti nel 1277 a Belmonte, possedeva nell'anno 1303 il monastero di Mombracco, acquistato da assai tempo.

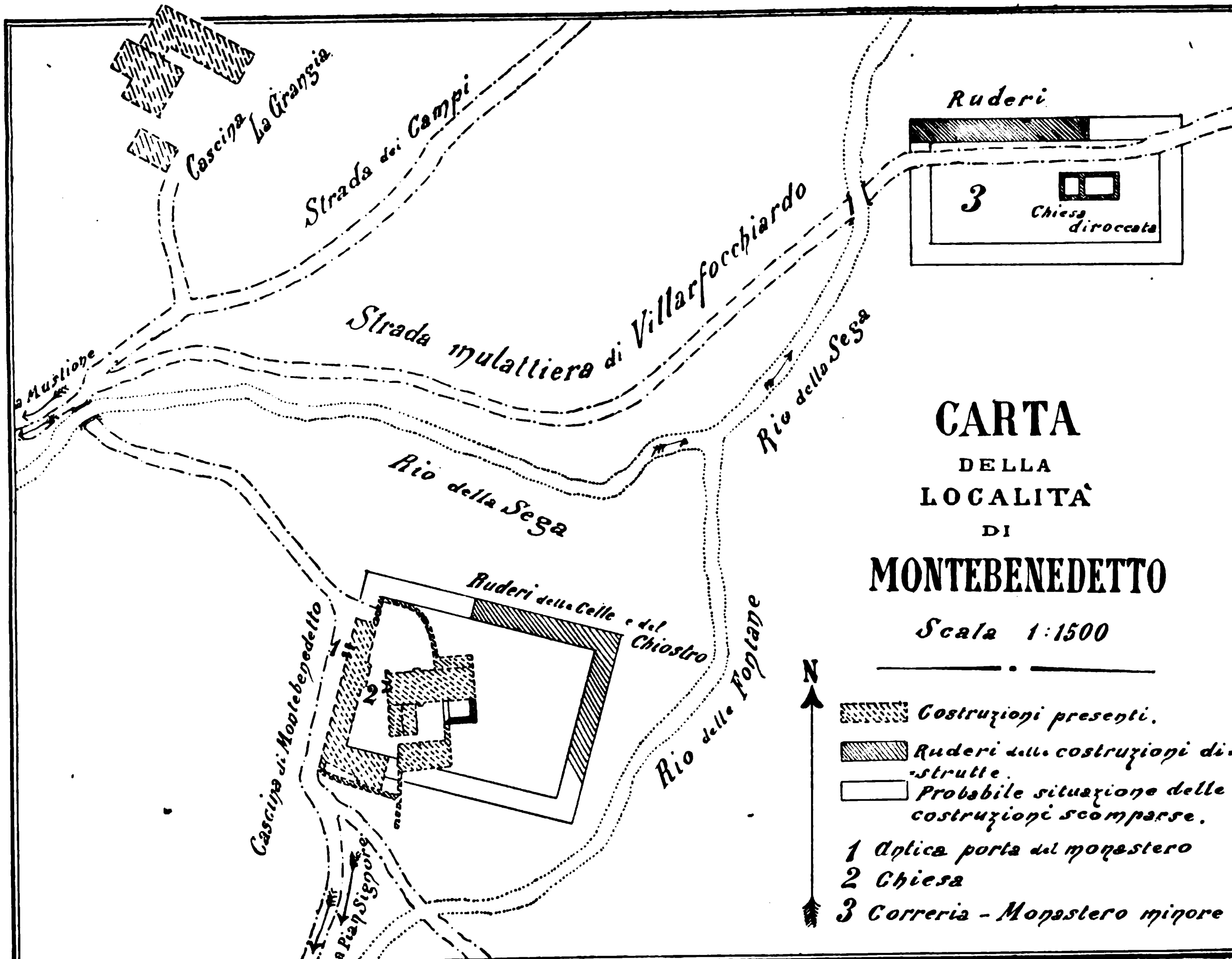
La difficoltà di conciliare insieme questi diversi fatti potrà suggerire a più d'uno l'idea che nella certosa chiamata Belmonte dagli atti più volte menzionati, si debba riconoscere il monastero di Molaro o di Buonluogo. Ora l'identità di Belmonte e Buonluogo è esclusa, oltrechè dalle considerazioni addotte qui di seguito riguardo a Molaro, dal tenore della citata donazione di Extragia Copera ove sono nominate le due certose di Belmonte e di Buonluogo come affatto distinte. Quanto poi al monastero di Molaro, per giungere alla conclusione testè accennata bisognerebbe ammettere un errore da parte dei redattori di quelle carte, oppure dimostrare che il sito ove stava quel monastero meritasse il nome di Belmonte. Ora di errore da parte del notaio Poncetto non è il caso di parlarne; egli ricevette due delle carte relative a Belmonte, una delle quali nel monastero stesso di Belmonte, e ripete in esse più volte quel nome; prestò anche il suo ministero in due atti relativi a Molaro; conosceva dunque assai bene le due località. L'altra spiegazione consistente nell'applicare alla situazione di Molaro il nome di Belmonte, come non ha ragion d'essere riguardo a Buonluogo, non ne ha guari maggiormente rispetto a Molaro che sovrasta in modo appena sensibile, alla regione circostante.

Mi sia consentito di esprimere il mio sentimento riguardo alla soluzione di questo difficile tema, reso forse più oscuro dal modo tenuto nel discorrerne, proponendo la seguente spiegazione. Attenendomi agli argomenti addotti nel precedente volume dai quali sembra dimostrata l'esistenza a Belmonte presso Busca d'un antico monastero di monache, ritengo che la certosa femminile alla quale Sinibaldo Fieschi donò la chiesa di Santa Maria sul Mombracco fosse effettivamente situata colà. Negli anni che trascorsero tra l'anno 1275 e 1277 la comunità religiosa di Belmonte si sarebbe trasferita in gran parte al Molaro di Bricherasio, nel monastero alla cui erezione concorsero Giovanni e Giacomo signori di Bricherasio, ritenendo tuttavia per un po' di tempo il nome di monastero di Belmonte. Che nell'anno 1277 già fosse avvenuta la traslazione da Belmonte al Molaro sembra aversene la prova

nell'intervento del signore di Bricherasio, Giacomo, quale fideiussore delle suore certosine verso l'abbate di Staffarda. D'altra parte l'essersi l'atto di quitanza stesso compiuto nel monastero di Belmonte dimostra che esso non era stato definitivamente abbandonato e compariva ancora come residenza uffiziale, per dir così, della comunità femminile certosina. Convien anche tener presenti due considerazioni; all'epoca di cui si discorre le monache non erano generalmente soggette a clausura: a ciò si aggiunge la condizione speciale delle suore di Belmonte, Buonluogo o Molaro, appartenenti, la maggior parte a ricche e potenti famiglie dal che è lecito arguire che quelle religiose, nell'orbita del loro istituto, godessero d'una discreta libertà, mercè la quale possiamo spiegarci come ogniqualvolta un motivo plausibile vi desse occasione esse passassero dall'uno all'altro dei monasteri or menzionati.

...o ...ARO ...herasio ...nbre 1303 *Co... uogo e del ... provvedere* (N... tentica).	11 **BUONLUOGO** 17 novembre 1303 *Cessione della certosa di Buonluogo al monastero di Casanova.* (Arch. Pioss. di Scalenghe, copia autentica). (Pag. 21 preced.).	12 **BUONLUOGO** 17 novembre 1303 *Obbligazione del procuratore di Casanova verso le monache di Belmonte e verso il priore di Montebenedetto.* (Arch. Econ. Generale).	13 **BUONLUOGO** 19 novembre 1303 *Dichiarazione delle certosine di Buonluogo e del priore di Montebenedetto circa l'approvazione del Priore di Grenoble.* (Arch. Econ. Generale).
	Matteoda di Bagnolo	Matheudina di Bagnolo	Matoldina di Bagnolo
	Agnese di Chieri	Agnese di Ceva	Agnese de Ceva
...richerasio	Genevra di Bricherasio	Ginevra de Molario Bricherasii (1).	Genevra di Bricherasio
... Trana	Alaisina de Oranda	Alaisina de Romia	
	Alaisina di Lagnasco	Alaisina di Cercenasco, sacrista	Alaisina de Cercenasco, sacrista
Troffarello,	Sibilia di Troffarello	Sibilia di Trofarello	Sibilia di Troffarello
	Guglielma di Foresto	Guglielma di Foresto	Guglielma di Foresto
	Bertolota	Bertolia de Covaciis	
D...			
	Leonora de Moreta	Leonora di Moretta, priora.	Lionora, priora
	Giuliana de Bernesis	Giuliana de Bersatori	
	Ruffinetta di Bagnolo	Ruffina di Bagnolo	Ruffinetta di Bagnolo
	Agnese di Costigliole	Agnese di Costigliole	
Be...	Beatrisina di Piossasco	Beatrisina di Piossasco	Beatrisina di Piossasco
	Romana	Romana de Molario Bricherasii (1).	Romana di Bricherasio
		Otto, converso	
		Bruno di Castagnole	

(1) Sorelle.


CARTA
DELLA
LOCALITÀ
DI
MONTEBENEDETTO
Scala 1:1500
N
Costruzioni presenti.
Ruderi delle costruzioni distrutte.
Probabile situazione delle costruzioni scomparse.
1 Antica porta del monastero
2 Chiesa
3 Correria - Monastero minore
Ruderi
3
Chiesa diroccata
Cascina La Grangia
Strada dei Campi
Strada mulattiera di Villarfocchiardo
Rio della Sega
Rio della Sega
Ruderi delle Celle e del Chiostro
Rio delle Fontane
Cascina di Montebenedetto
a Piansignore
a Mustione

PARTE PRIMA

(I quattro capitoli precedenti di questa prima Parte sono inseriti nel volume primo dell'opera presente, *Miscellanea di Storia Italiana*, serie 3, vol. I, dalla pag. 13 alla pag. 129).

CAPITOLO QUINTO

Secoli XIV e XV.

Provvedimenti Pontifici per la certosa di Montebenedetto. — Relazioni di questa con altri istituti ecclesiastici: San Giusto di Susa; San Desiderio a S. Antonino; Chiese d'Avigliana; prevostura d'Oulx. — Carte di protezione dei principi Sabaudi e dei luogotenenti Delfinali.

La certosa di Montebenedetto, sul principio del XIV secolo, epoca alla quale termina il quarto capitolo della parte prima, aveva raggiunto, può dirsi, il grado più eminente della sua esistenza: la munificenza dei Principi Sabaudi e la generosità di famiglie signorili o borghesi l'avevano arricchita di sostanze e di favori; la vita austera dei suoi religiosi e la saggia loro amministrazione posero il monastero in grado di ampliare le proprie possessioni coll'acquisto di vaste tenute, quale il podere di Panzone vendutogli dai monaci susini di S. Giusto. Vediamo ora come questa certosa abbia saputo, pur mantenendosi ognora fedele alla regola severa di S. Brunone, non solamente conservarsi in quello stato di floridezza, ma aggiungervi di quando in quando nuovi acquisti, cercando anche col mutare sede di sottrarre la casa ai pericoli minacciati o dall'ingiuria degli elementi o dalla malvagità degli uomini.

I provvedimenti emanati dalla Sede Apostolica riguardo alla certosa di Montebenedetto nei secoli XIV e XV sono pochi e non hanno per sè grande importanza.

Mi vengono per le mani innanzi tutto due lettere del legato apostolico Napoleone Orsini, cardinale di S. Adriano, date a Cortona il 13 ed il 24 febbraio 1307 (1): colla prima si commette all'abbate di Staffarda di comporre le controversie dei certosini di Montebenedetto frenando per mezzo delle censure ecclesiastiche la temerità dei maldicenti e dei calunniatori (2). Non è specificato se le questioni suddette esistessero tra la certosa ed estranei ovvero nel seno stesso della comunità religiosa di Montebenedetto; non mi sembra

(1) Napoleone, della celebre famiglia Orsini, creato cardinale diacono di Sant' Adriano da papa Nicolò IV, morì ad Avignone l'anno 1347 (CIACONIO, t. II, col. 268).

(2) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 51.

dubbio però che sia da preferirsi la prima ipotesi, trattandosi di reprimere l'audacia di lingue malediche e calunniatrici quali non allignavano in una famiglia religiosa, di cui la storia attesta la tradizionale esemplarità di vita e concordia di sentimenti. Con l'altra lettera il Cardinale di S. Adriano dichiara non essere il monastero di Montebenedetto tenuto alla « solutionem procurationis legatorum » (1).

In un'epoca di cui ignoro la data venne introdotta l'usanza di delegare dignitari ecclesiastici a giudicare le controversie mosse contro questo o quel-l'altro ordine religioso; queste delegazioni facevansi dal Pontefice Romano ed i delegati prendevano il nome di Conservatori. Più tardi troviamo che anche i Principi creavano dei Conservatori, scelti tra i magistrati membri delle supreme corti di giustizia, coll'incarico di trattare e decidere le cause di quel tale ordine monastico. La prima delegazione apostolica d'un conservatore all'ordine certosino ricordata nelle carte di Montebenedetto ebbe per autore papa Giovanni XXII, ed uscì il 4 luglio 1318; la persona scelta a quell'uffizio fu il vescovo d'Asti (2). Questa carica, conferita non alla persona ma alla qualità sua, durava indefinitamente; trovo infatti che sessanta e più anni dopo, il vescovo d'Asti, valendosi della massima giuridica, secondo cui il delegato può sottodelegare, deputò a surrogarlo nella Conservatoria del-l'ordine certosino, per riguardo al monastero di Montebenedetto, il vescovo di Torino, l'abbate di S. Giusto di Susa, il prevosto di S. Lorenzo degli Umiliati di Pinerolo ed il prevosto dello stesso ordine d'Avigliana, ciascheduno in solido; questo decreto del vescovo d'Asti ha la data del 13 aprile 1378 (3).

Il già nominato pontefice Giovanni XXII fece sentire una seconda volta la sua voce a favore dell'ordine certosino. Convien premettere che questo pontefice, sul principio della sua elevazione al grado supremo della cattolica gerarchia, aveva riservati ripetutamente, di tre in tre anni a favore della Sede Apostolica, i frutti dei benefizi vacanti nel primo anno di loro vacanza, ed in certe determinate provincie; la diocesi di Torino, in cui era situata la certosa di Montebenedetto, andava soggetta a quella riserva. Tale misura però non colpì sempre le case certosine poichè una bolla pontificia del 29 aprile 1330 le dichiarò esenti (4). Se non che, tre anni dopo quella dispensa, uscì un nuovo rescritto pontificio di rinnovazione della riserva or menzionata; ed ecco che il vicario del vescovo di Torino, l'arcidiacono ed il Capitolo della chiesa torinese, quali sottocollettori dei frutti dei benefizi vacanti, appoggiandosi all'ultimo rescritto papale, pretendevano dal monastero di Montebenedetto i proventi dell'ufficio di priore rimasto vacante tra la rinunzia di

---

(1) *Regolari Certosini* - *Mombracco*, serie I, vol. 51. — Procuratio quodvis convivium .....dicitur de exceptione (receptione, ricevimento)... debita dominorum a vassalis, a quibus hospitio et conviviis condictis vicibus excipiebantur cum in eorum praedia divertebant, quae quidem procurationes interdum in summam aliquam pecuniariam convertebantur... Sed et legatis apostolicis... praestitae procurationes. (Dal *Glossario* del DUCANGE, t. V, pag. 882. Ed. Parigi 1734).

(2) *Reg. Certos.* - *Mombracco*, serie I, vol. 51. — Giovanni XXII tenne il supremo pontificato dall'anno 1316 al 1334.

(3) *Reg. Certos.* - *Mombracco*, serie I, vol. 51.

(4) Questa bolla è inserita nella decisione arbitrale dell'abbate Rodolfo di S. Michele di cui infra, profferita il 6 febbraio 1336. V. questa data nell'indice dei documenti.

frate Gioffredo Robaudo e l'elezione di Francesco Bertrandi avvenute dopo quel rescritto (1). Rifiutandosi costui di arrendersi alle esigenze dei sotto-collettori predetti ne seguì un processo innanzi al vescovo di Torino con esito sfavorevole alla certosa, la quale se ne appellò alla Sede Romana. Intanto però il vicario, l'arcidiacono ed il Capitolo di Torino, d'accordo col priore Bertrandi, rimisero la decisione della controversia a Rodolfo di Mombello, abbate di S. Michele della Chiusa, e questi pronunziò il suo lodo addì 6 febbraio 1336, nel castello abbaziale di Giaveno, assolvendo il monastero dalle pretese dei sottocollettori torinesi (2).

Le relazioni, che la certosa di Montebenedetto strinse, fin dal principio della sua esistenza coll'insigne monastero di S. Giusto di Susa, divennero più frequenti in seguito alla cessione di questo monastero alla certosa della cospicua tenuta di Panzone (20 aprile 1230) (3). Anche colla vicina prevostura di S. Desiderio in S. Antonino, dipendente da S. Giusto, la nostra certosa trovossi soventi volte a contatto per ragione di interessi patrimoniali (4). Molte cose rimangono a dire intorno ai rapporti della certosa col monastero Susino, alcune delle quali riguardano ancora il secolo XIII, e la maggior parte appartengono agli anni che si succedettero fino alla traslazione della certosa da Montebenedetto a Banda. Della prevostura di S. Desiderio occorrono invece poche notizie nelle carte di Montebenedetto nel secondo periodo dell'epoca suddetta; ne farò breve parola dopo esaurito il tema che ha per oggetto il monastero di S. Giusto.

Quello stesso abbate di S. Giusto Umberto, che albergò ai certosini di Montebenedetto il podere di Panzone, un anno più tardi, ossia il 25 marzo 1231, assistito dai monaci benedettini Pietro, priore del monastero Susino, Oberto, prevosto di Foresto, maestro Pietro, prevosto di Vigone e dal prevosto d'Al-

(1) La rinnovazione della riserva ebbe luogo il 21 gennaio 1333, secondo che ricavasi dalla citata decisione dell'abbate di S. Michele del 6 febb. 1336. Un Francesco Bertrandi « de bruxolio » era monaco a Montebenedetto nel 1320, nel quale anno comparisce come uno dei due arbitri tra il detto monastero, del quale era priore Ponceto, ed il curato d'Almese (Doc. 7). Questo Bertrandi era, verosimilmente, il Francesco, figlio di Umberto Bertrandi, distinto col numero [16], nella relativa genealogia. (Vedi l'avvertenza alla pag. 4). Forse a quell'epoca viveva ancora un altro Francesco Bertrandi [7], zio del prenominato, ma, da quello che si sa, egli era secolare. Il Francesco Bertrandi, certosino, rivestiva la qualità di priore già nel 1323, essendo stato in tale qualità nominato esecutore testamentario da Guglielmo Farguilli (Vedi nell'indice dei documenti la data del 16 agosto 1323). Risulta ancora della suddetta sua qualità l'anno 1329 (Doc. 49 annesso a questo volume) ed al 23 maggio 1332, nel qual giorno il priore di Montebenedetto, Francesco, richiede il vescovo di Torino d'autenticare la trascrizione del riscatto da una annualità dovuta dal suo monastero. (*Miscell.* vol. cit., p. 193). Sebbene in questa carta di richiesta non si legga il nome di famiglia Bertrandi non sembra da dubitarsi che il priore ivi indicato fosse quegli di cui discorro. Addì 10 dicembre del 1333 ecco ricomparire il priore Francesco Bertrandi a conchiudere un compromesso colla comunità di S. Giorio (V. questa data nell'indice dei documenti). Considerate per una parte le soprariferite epoche in cui Francesco Bertrandi era priore a Montebenedetto; tenuto presente d'altra parte che dopo il 21 gennaio 1333 il priorato di quella certosa rimase vacante per la rinunzia di Gioffredo Robaudo, convien dire che l'elezione di costui a priore ebbe luogo dopo il 23 maggio 1332 e che egli rinunziò a quell'uffizio tra il 21 gennaio ed il 10 dicembre 1333, nel qual tempo seguì pure la rielezione di Francesco Bertrandi. Questi rimase in carica fin dopo il 1359 (Vedi nell'Indice generale « Montebenedetto Priori »).

(2) V. la nota 4 alla pag. precedente.

(3) *Miscell.*, vol. cit., pag. 65 e seg.

(4) Ivi, pag. 68-71. — Alla pag. 5 e seguenti di questo volume trovansi iscritte alcune informazioni di questa prevostura di S. Desiderio nonchè dell' altra di S. Antonino, situate ambedue nel villaggio di S. Antonino.

mese, stipulò col priore di Montebenedetto Falcone, un contratto d'enfiteusi « de quodam casali apud almisium (1) sub arca veteri et de quadam vinea « ibidem iacenti tenore tali quod res istas teneant usque ad XVI annos et « vineam excolant et solvant omni anno de eodem casali domui almisii « v solidos... de vinea autem VIII primis annis medietatem solvant vini puri « et aliis VIII annis medietatem pusche (2) et medietatem vini puri. Quas res « dictus abbas dicto priori usque ad prefatum terminum manutenere pro- « misit... ita tamen quod bestie eorum et animalia eundo vel redeundo in « rebus domus Almisii nihil offendant, et hoc retento quod elapso termino « eedem res ad domum almisii redeant absolute. Actum secusie in claustro « sancti iusti » (3).

Nel capitolo terzo di questa prima parte (4), trattando delle relazioni di Montebenedetto colla prepositura di S. Antonino, dipendente dal monastero di S. Giusto, venne nominato Giacomo des Echelles, abbate di quel cenobio, e vi si parlò dell'albergamento ossia dell'enfiteusi di parecchi beni stabili, situati a S. Antonino, data da lui alla certosa di Montebenedetto il 7 marzo 1264, mediante il doppio correspettivo d'un piccolo capitale pagato alla stipulazione dell'istrumento e d'un canone annuo perpetuo (5). Che questa convenzione non abbia incontrato il gradimento del monastero di S. Giusto, ed in particolare di colui che resse la prepositura di S. Antonino negli anni successivi lo dimostra un documento inserito nel citato volume, dal quale risulta che l'albergamento sopra indicato fu revocato con atto del 27 agosto 1289 (6). Ora, una Bolla papale, di cui venni in cognizione dopo la compilazione di quel primo mio lavoro, ci parla di molestie recate ai certosini dai monaci di S. Giusto, fra cui un Giacomo « quondam » abbate, il quale, come dimostrerò, non può essere altri che l'abbate Giacomo des Echelles. L'origine o la cagione di quei disturbi non è spiegata nella carta in discorso: le divergenze manifestatesi più tardi tra le due case religiose a proposito della convenzione

(1) Almese.

(2) *Posca*, nome volgare del vinello, ossia di quella specie di vino che si ottiene versando dell'acqua sui grappoli pesti, da cui già si trasse il vino puro.

(3) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 4°, quinternetto quarto, pagine 322 e 353. — Prendo occasione dall'essersi conchiusa la citata enfiteusi sotto il priorato di Falcone per accennare ad un altr'atto stipulato dallo stesso priore: trattasi della vendita d'un prato ad Avigliana che Montebenedetto e per esso il suo priore Falcone acquistò da un tale Giovanni di Monte Aimone, l'8 giugno 1237. La cosa in sè non ha importanza, presenta però questa singolarità che assistettero quali testimoni alla suddetta vendita, fatta a Susa in casa di Rodolfo Baralis, « Dominus Petrus episcopus Glandenensis ». Glandèves, città, una volta, vescovile, ora piccola terra del dipartimento francese « des Basses-Alpes », non lungi dal Varo; maestro Guglielmo suo cappellano, Umberto « de Salicis », Sauze o Sauce, località vicina a Glandèves, Romano « de Glandis » probabilmente Glandèves, e Rodolfo Baralis. L'erudito conte Eugenio Cays di Pierlas, della cui amicizia mi onoro, mi servì di guida nell'interpretare la trascrizione di quest'atto esistente nel vol. 4° della I serie del più volte citato cartario certosino, informandomi inoltre che nella serie dei vescovi di Glandèves trovasi effettivamente un Pietro all'epoca di cui qui si tratta.

(4) *Miscell.*, vol. cit., pag. 70.

(5) Ivi, docum. 63, pag. 222. Nel detto capitolo 3° si leggono brevi cenni intorno all'abbate Giacomo, il quale ebbe larga parte negli avvenimenti politici del suo tempo. Il ragionamento col quale cercai di determinare l'epoca della morte di Giacomo, notando la contraddizione esistente tra un documento dell'abbazia di S. Giusto ed una nota del Cibrario, deve essere rettificato col risultato delle indagini esposte nelle seguenti pagine del presente volume.

(6) *Miscell.*, vol. cit., docum. 65, p. 223.

del 1264, potrebbero far presumere che già esse avessero dato motivo al provvedimento pontificio: d'altra parte è forse più probabile che le molestie lamentate dai certosini avessero per fondamento le decime della tenuta di Panzone, delle quali si tratta in un documento che verrò esaminando di qui a poco. Non occorre però soffermarsi maggiormente in tale ricerca; rivolgiamo piuttosto la nostra attenzione alla accennata Bolla pontificia. Essa porta la data del 3 novembre ed è indirizzata da un papa Clemente, residente a Viterbo, l'anno terzo del suo pontificato, al vescovo ed al sacrista della chiesa di Moriana (S. Giovannidi Moriana in Savoia). Il Pontefice, spinto dalle lagnanze dei certosini di Montebenedetto, ai quali l'abbate, il convento e Giacomo monaco, già abbate del monastero di S. Giusto di Susa, Amedeo di Giaglione e Giovanni Mercerio d'Avigliana recavano molestia con esazioni indebite circa una certa somma di denaro, possessi di terre ed altre cose, caricandoli ancora di ingiurie, manda a quei dignitari ecclesiastici di convocare le parti e di definire la questione inappellabilmente e colla minaccia delle censure ecclesiastiche (*Docum.* 4).

Lo stile della Curia romana di assegnare quale data alle Bolle pontificie il giorno e l'anno del pontificato rende molto difficile il còmpito di conoscere l'anno dell'êra nostra nel quale la bolla uscì alla luce, ritenuta la circostanza che dal x secolo in poi nessun Papa prese un nome che non fosse già, o non sia poi stato portato da altri Pontefici Romani. Il lamentato inconveniente si verifica appunto riguardo all'anzidetto documento; fortunatamente però alcune considerazioni suggerite dalla stessa bolla e dalla storia valgono a stabilirne la data precisa. I Papi di nome Clemente furono molti; trattandosi però dell'autore di una bolla che riguarda la certosa di Montebenedetto la presente ricerca deve aggirarsi solamente intorno ai papi Clemente IV, V, VI, i quali governarono la chiesa nel tempo in cui quella certosa esisteva, cioè nel XIII, XIV e XV secolo: a quale poi di quei tre Pontefici debba attribuirsi il rescritto in discorso ce lo dice il luogo da cui fu spedito; mentre infatti la Storia ci informa che i due Clementi V e VI residenti in Avignone non vennero in Italia, sappiamo invece che il quarto Clemente eletto papa a Perugia il 18 ottobre 1264 si trasferì a Viterbo nel febbraio o marzo snccessivo e vi morì il 29 novembre 1268 (1); il « tertio nonas novembris pontificatus nostri »; « anno tercio » corrisponde perciò al 3 novembre 1267.

Accertata in tal modo l'epoca precisa in cui uscì la Bolla della quale discorro non ci sarà difficile conoscere chi fossero l'abbate di S. Giusto ed il monaco Giacomo « quondam » abbate ivi, i quali davano fastidi ai nostri certosini. Dalle carte del monastero Susino di S. Giusto risulta positivamente che il 17 marzo 1266 reggeva ancora quel cenobio l'abbate Giacomo des Echelles (2). Invece, alla data del rescritto pontificio Giacomo non era più abbate di S. Giusto. Era egli defunto, ovvero era desso stato esonerato di tale carica?

(1) ROHRBACHER, *Storia Univ. della Chiesa;* Torino, 1862, vol. 10, pag. 132, 134, 148, 181, 208.

(2) Archivio di Stato a Torino, sez. 1ª, Abbazia di S. Giusto, mazzo 3. Convenzione stipulata dall'abb. Giacomo con certi Grassi ed altri. (Vedi *Miscellanea*, vol. cit., pag. 71).

A questa interrogazione è difficile dare una risposta decisiva. Per una parte il significato comune della voce « quondam » è di indicare una persona defunta; d'altra parte però i termini della bolla, considerati di per sè, paiono più favorevoli alla seconda ipotesi. Osservo innanzi tutto che se Giacomo era morto non vi era ragione di nominarlo; in ogni caso l'estensore del documento avrebbe dovuto scrivere: « Iacobus quondam monachus et abbas », o semplicemente « Iacobus quondam abbas ». Al contrario, essendo egli ancor vivo, benchè non più abbate, era conveniente di segnalarlo all'attenzione del vescovo di Moriana perchè l'autorità abbaziale lungamente esercitata ed il credito di cui godeva presso i Principi Sabaudi ne facevano un avversario temibile della certosa. Nè vuolsi dimenticare che nella bolla di Clemente IV si discorre di persone che « ingiuriano », « injuriantur », al tempo presente: inclinerei quindi a credere che, contrariamente alla disciplina comune, secondo la quale la carica abbaziale non cessa se non colla morte di chi ne è fregiato, Giacomo des Echelles, o per spontanea rinunzia od in altro modo, fosse stato esonerato di quell'uffizio prima del termine della sua mortale carriera.

Chi governasse l'abbazia di Susa, al 3 novembre 1267, data della bolla, lo sappiamo da Mons. della Chiesa, il quale, nella serie degli abbati di San Giusto, pone Umberto all'anno 1267 (1); risulta poi da documenti autentici che Umberto era abbate nell'anno 1268 (2).

Richiamando il discorso sull'abbate Giacomo sono da ricordare parecchie menzioni di lui inserite nei conti delle Castellanie di Avigliana e di Rivoli. Nel conto reso da Umberto de Balma, castellano d'Avigliana, delle esazioni e delle spese che egli fece dal 20 agosto 1264 allo stesso giorno dell'anno seguente sono iscritte cento lire ricevute dal signor Giacomo « abbate quondam secusie » per un mutuo da lui fatto al conte Pietro (di Savoia) in quell'anno (3). Ivi ancora si dà conto di « 43 soldi nelle spese di maestro Giacomo fisico (medico) venendo a (visitare) l'abbate di Susa d'ordine del signor Conte (di Savoia) in occasione che lo stesso abbate era infermo » (4). Questo abbate, alla cui salute si interessava il conte di Savoia Pietro, era Giacomo, tenuto in particolar stima dai Principi Sabaudi del suo tempo (5). L'assistenza del medico Giacomo, probabilmente un ebreo quali erano per la maggior parte i medici d'allora, fu proficua all'abbate e gli prolungò la vita di tre o quattro anni almeno. Lo stesso Umberto de Balma nei conti della castellania di Rivoli che reggeva insieme a quella d'Avigliana, nell'annata

---

(1) « S. R. E. Cardinalium Archiep. Episc. Abbatum... Chronologia historica... » (Mondovì 1649).

(2) Archiv. di Stato come sopra; mazzo 12. Compromesso dell'abbate Umberto da una parte e di Enrico ed altri Luserna dall'altra in Guglielmo Manfredo di Luserna, Bernardo, Bartolomeo e Bonifacio Aschieri di Susa per questioni di possesso a Frossasco, addì 15 settembre 1268.

(3) « Item reddit computum de centum libris receptis de domino Jacobo abbate quondam secusie de mutuo facto domino p(etro) comiti hoc anno ». Archivio di Stato, Torino, sez. 3ª Camerale. Il conte Cibrario riferisce questo tratto dei conti del castellano Umberto nell'opuscolo intitolato: *Relazioni dello Stato di Savoia*, ecc., pag. 8; ma scrisse « lx solidis » invece di « centum libris ».

(4) « In expensis magistri Jacobi fisici veniendo ad abbatem secusie de mandato domini comitis dum idem abbas infirmaretur xliij solidos ». (Archivio come sopra).

(5) Vedi *Miscellanea*, vol. cit., p. 70.

trascorsa dal 29 settembre 1265 allo stesso giorno del 1266, notò una spesa di cinquanta lire sborsate all'abbate di Susa « quondam », in conto di trecento lire di cui lo stesso abbate dicevasi creditore verso il Conte, delle quali volle assicurarsi il pagamento prima di consegnare il castello (di Rivoli probabilmente) (1). Le cinquanta lire suddette furono pagate senza dubbio nel decorso di tempo sovra indicato, perciò l'abbate ivi nominato era Giacomo des Echelles: intorno al significato della voce « quondam » nei conti di cui sto ragionando, esprimerò più innanzi la mia opinione. Nel conto dell'annata seguente, 29 settembre 1266 — 28 settembre 1267, lo stesso castellano notò: « Il signor « Giacomo « quondam » abbate di Susa ebbe in dono 20 sestarii di vino. » (2). Riguardo a questi conti di castellanie due cose sono da tenere presenti; per una parte sembra indubitato che le esazioni e le spese in essi segnate furono effettivamente fatte nello spazio di tempo indicato in principio di ciascun rendiconto; d'altra parte è pure accertato che i castellani tardavano quando più, quando meno, a mettere in ordine i loro conti ed a presentarli al signore da cui dipendevano; essi poi nel fare queste operazioni, nominando qualche persona, da cui avevano riscossa od alla quale avevano pagata qualche somma, la qualificavano nella condizione in cui si trovava all'epoca della resa dei conti; anzichè al tempo della riscossione o del pagamento che la riguardavano. Abbiamo una prova di ciò nel primo e nel terzo dei citati articoli di rendiconti; allorquando Umberto de Balma ricevette da Giacomo, abbate « quondam » di Susa, le cento lire per il conte Pietro o gli pagò le 50 lire dovutegli dal conte medesimo, Giacomo era effettivamente abbate di S. Giusto, essendo ciò succeduto prima del 17 marzo 1266. Se adunque il castellano Umberto, nominando ivi l'abbate Giacomo vi unisce la voce « quondam », ciò significa che il conto fu compilato alloraquando Giacomo od era defunto od aveva cessato per altra causa d'essere abbate di S. Giusto.

Il necrologio del priorato di S. Andrea a Torino commemora la morte di Giacomo in questi termini: « I. Kal aprilis obiit dominus Iacobus abbas Secusie et prior novaliciensis. » (3). In quale anno sia avvenuto il suo decesso non consta; non prima sicuramente del 1° aprile 1267; avendo egli ricevuti i 20 sestari di vino, di cui sopra, dopo il 29 settembre 1266; e probabilmente al 1° aprile 1268 se, come pare verosimile, viveva ancora alla data della bolla di Clemente IV.

Ancora due parole intorno ad un altro di coloro che sono annoverati dalla Bolla pontificia fra i disturbatori di Montebenedetto. Amedeo « de Iallono » ossia dei signori di Giaglione, paesello presso Susa, apparteneva ad un casato che ebbe parte nella signoria di Villarfocchiardo (4). Le prove di

(1) « Item libravit domino abbati secusiensi quondam de trecentis libris quas dicebat dominum comitem sibi debere et de quibus voluit sibi caveri prius redderet castrum, l. libras ». (Archivio come sopra).

(2) « Item dominus Jacobus quondam secusiensis abbas habuit de dono xx sextarios (vini) ». (Archivio come sopra).

(3) *Mon. Hist. Patr.*, *Script.*, III, col. 200. Il monastero di S. Andrea era annesso alla chiesa omonima che fa parte ora del Santuario detto della « Consolata ». Nel necrologio sono indicate le cariche esercitate da Giacomo des Echelles nella sua mortale carriera senza che se ne debba arguire, aver esse durato fino alla sua morte; il che certo non si verificò riguardo al priorato della Novalesa da lui tenuto prima d'essere abbate di S. Giusto.

(4) *Miscell.*, vol. cit., pag. 104, 294.

tal signoria cominciano soltanto nel 1281 (1): sembra probabile tuttavia che questo Amedeo fosse anch'egli dei consignori di Villarfocchiardo, e che tale sua qualità gli somministrasse l'occasione di molestare i certosini, al modo stesso che 14 anni dopo, Arnaudo di Giaglione, dei consorti di quel luogo, si sentì intimare dal castellano di Susa di rispettare i privilegi conceduti dai Principi Sabaudi a Montebenedetto (2). Nella tavola genealogica dei signori di Giaglione da pubblicarsi (3) è iscritto un Amedèo de Iallone distinto col N. [6], del quale è accertata l'esistenza per le prove ivi addotte, e che pare possa identificarsi con un Amedeo de Iallono, sepolto nella chiesa di S. Francesco a Susa, l'anno 1268: non esiterei a riconoscere in lui quel-l'Amedeo che il vescovo di Moriana era incaricato di richiamare ad un contegno più corretto verso i discepoli di S. Brunone (4).

Tra le cagioni possibili del dissidio di Montebenedetto col monastero di S. Giusto, che diede occasione alla bolla di Clemente IV, sembrami, dissi, più probabile quella prodotta dalla riscossione delle decime nella tenuta di Panzone; questo mio giudizio m'è suggerito dal documento che prendo brevemente a commentare, e del quale inserisco molta parte del testo in appendice, anche per la considerazione in cui merita d'essere tenuto il monastero susino e tutto ciò che lo riguarda. Colla convenzione descritta in questa carta sotto la data dei 14 gennaio 1270 l'abbate ed i monaci di S. Giusto, in essa nominati, rinunziarono a percepire le decime sui prodotti della tenuta di Panzone mediante il correspettivo d'otto lire di buoni denari viennesi o susini, per una sol volta, e d'una annualità di quattro sestari di frumento (5). Da questa scrittura impariamo ancora altre particolarità degne di nota; ed in prima il cognome od il luogo d'origine dell'abbate di S. Giusto dal quale, l'anno 1230, i certosini di Montebenedetto acquistarono quella tenuta: esso è chiamato Umberto « de belloforte ». Si parla anche in questo istrumento del privilegio « di non pagar le decime recentemente conceduto all'ordine certosino da papa Clemente: » quest'atto di favore da parte del Pontefice

(1) *Miscell.*, vol. cit., p. 238, 294.

(2) *Ivi*, » » 238.

(3) V. alla pag. 4 preced.

(4) Nel capitolo VIII di questa prima parte trovansi maggiori informazioni intorno ai signori di Giaglione.

(5) Nei capitoli già pubblicati di questo mio lavoro trovansi alcune informazioni sul valore di monete antiche ragguagliate colle moderne, tolte dall'autorevole trattato del conte Luigi Cibrario: *Economia politica del medio evo*, vol. 2°, pag. 165 e seguenti. Il valore di quelle antiche monete variava da un'epoca all'altra; verso l'anno 1270, il denaro viennese forte rappresentava un valore approssimativo di 41 centesimi d'oggidì; quindi il soldo, composto di 12 denari equivaleva da 4 a 5 lire; e venti soldi ossia la lira, da 80 a 100 delle nostre. Il denaro susino non si differenziava guari dal viennese. Il sestario, o staio antico, equivaleva a due emine ossia a 41 litri e 235 milles. (Cibr., op. cit., pag. 165 e 153). Questo autore considera il valore delle antiche monete sotto due aspetti: l'intrinseco o metallico, ed il relativo ovvero proporzionale; il primo lo deduce ragguagliando le monete antiche e le nostrane al fiorino di Firenze, « di cui », dice egli, « è notissimo il peso e la lega » (*ivi*, pag. 150); a questa stregua il denaro viennese forte, all'anno 1275, corrispondeva a 23, circa dei nostri centesimi: il valore relativo o proporzionale invece lo definisce paragonando il prezzo medio d'una data quantità di frumento all'epoca in cui correva quella sorta di moneta col prezzo medio della stessa quantità di frumento al tempo presente: per esempio, il sestario di frumento dall'anno 1289 al 1300 costava in media da 63 a 64 denari viennesi, ciascun dei quali aveva un valore metallico di 0,0813 diecimillesimi di lira, e così 5, all'incirca, lire nostrane corrispondono al prezzo del sestario di frumento all'epoca suddetta. Presentemente un sestario di grano vale circa 8 lire; dunque 64 denari viennesi nell'epoca dal 1289 al 1300 rappresentavano il valore di 8 lire attuali, approssimativamente. (*Ivi*, pag. 147, 153, 158).

che già poco prima aveva prese le difese dei cenobiti di Montebenedetto, è qui espresso in modo da far credere che Clemente IV fosse ancora tra vivi alla data della carta in discorso, mentre è cosa accertata dalla storia che egli cessò di vivere il 29 novembre 1268 (1). La prepositura di S. Mauro menzionata nell'atto in discorso, alla quale avrebbero dovuto pagarsi le decime transatte, era una dipendenza dei benedettini di Susa, fondata da essi presso il villaggio d'Almese e nel suo distretto parrocchiale: la tenuta di Panzone era situata nel territorio dipendente dalla prepositura, chiamata anche castellata, ossia castellania di S. Mauro (2). (*Documento* 5).

Continuando lo studio delle relazioni tra i certosini di Montebenedetto e l'abbazia di Susa presentasi al pensiero quest'osservazione che, quanto i benedettini di S. Giusto furono benevoli e generosi verso i discepoli di S. Brunone nei primi tempi dell'insediamento di costoro nella valle della Dora (3), altrettanto loro si mostrarono astiosi nei tempi posteriori. Il più volte rammentato albergamento di Panzone, conchiuso con reciproca convenienza e soddisfazione delle due case monastiche (4) lasciò dietro di sè come uno strascico di querele e di cavillose questioni dalle quali i certosini durarono non poca fatica a liberarsi. Di tale condizione di cose già rendono testimonianza i due documenti testè menzionati: eccone ora un altro nel quale le poco benevoli disposizioni dei monaci susini si manifestano sotto più viva luce. Siamo all'anno 1320, non più di cinquant'anni dopo che con esplicita stipulazione i cenobiti di S. Giusto avevano riconosciuto ai certosini il legittimo possesso di Panzone; ed ecco che il monaco Cardone, a nome dell'abbate e dei religiosi del suo monastero, pretende dai certosini nientemeno che la restituzione di quella vasta tenuta, indebitamente, diceva egli, posseduta. Per buona fortuna il sentimento della moderazione si fece strada nell'animo dei contendenti: una sentenza arbitrale pronunziata il 31 gennaio 1320, colla quale vennero minutamente definite le rispettive ragioni, mandò assolti i certosini (*Docum.* 6). Profferirono tale sentenza in qualità di arbitri frate Macario priore del monastero di S. Giusto, e frate Ugone Bertrandi certosino di Montebenedetto (5). Non sono nominati nella carta d'arbitrato nè il priore della certosa nè l'abbate di Susa; sappiamo però dall'atto del quale discorrerò qui di seguito (6) che Pietro Ponceto era priore di Montebenedetto al 25 febbraio dello stesso anno 1320; quanto all'abbate risulta dall'atto testè citato che aveva nome Enrico; già nel 1287 egli, in tale qualità, aveva colla sua presenza autenticata la trascrizione di parecchie antiche carte (7). Si ha ancora memoria di lui in una scrittura del 16 gennaio 1327 (8).

---

(1) L'espressione adoperata nella carta in discorso « noviter concesso », non lascia dubbio che il Clemente ivi nominato sia il quarto, poichè Clemente III resse la Chiesa dal 1187 al 1191.

(2) Vedi *Miscellanea*, l. c., pag. 65, 66.

(3) *Miscell.*, l. c., pag. 21, 33, 38.

(4) *Ivi*, pag. 65.

(5) Dei Bertrandi, famiglia illustre che ebbe molte relazioni col monastero di Montebenedetto, discorro appositamente nel capitolo che segue. Nella tavola genealogica dei Bertrandi frate Ugone è distinto col N. [10]. Vedi l'Avvertenza alla pag. 4.

(6) Documento 7.

(7) Arch. di Stato, S. Giusto, mazzo 1; 9 luglio.

(8) Ivi, mazzo 4°.

Collo stesso mezzo di una sentenza arbitrale fu definita la questione sorta di lì a poco tra la certosa di Montebenedetto ed il rettore di Santa Maria d'Almese. Sul principio del capitolo III di questa prima parte (1) è fatto cenno del villaggio d'Almese descrivendone la giacitura. Questo villaggio o « Corte », colla sua chiesa, era stato dato al monastero di San Giusto fin dalla sua fondazione l'anno 1029; i benedittini di quel monastero vi fondarono la prepositura con chiesa sotto il titolo di S. Mauro, di cui già parlai, ma l'erezione di questa prepositura non modificò la circoscrizione parrocchiale e le prerogative del curato d'Almese, il quale dipendeva però tanto per lo spirituale che per il temporale dall'abbate di Susa. Una fra tali prerogative, quella di riscuotere le decime, diede luogo ad una questione tra il curato d'Almese ed il priore di Montebenedetto. Era bensì intervenuto un accordo, come vedemmo poco fa, tra Montebenedetto ed il monastero di S. Giusto l'anno 1270 riguardo alle decime dovute sopra i raccolti della tenuta di Panzone: la certosa era stata assolta da ogni prestazione di decime verso il monastero susino, o la prepositura di S. Mauro per la tenuta suddetta, mediante otto lire di moneta susina o viennese e l'annualità di 4 sestarii di frumento (2). Ma il curato d'Almese Bertoloto non l'intendeva in quel modo; e quel che è più, l'abbate ed i monaci di S. Giusto approvavano le pretese di quel curato loro dipendente. Il monastero di Montebenedetto, alieno dai contrasti, convenne coi suoi oppositori di rimettere la controversia al giudizio di arbitri, i quali furono designati dalle rispettive parti nelle persone di due religiosi, un certosino di Montebenedetto ed un benedettino di S. Giusto, ambedue del casato dei Bertrandi (3). Gli arbitri anzidetti sentenziarono, addì 13 luglio 1320, che due terzi della decima spettassero a Montebenedetto, ed un terzo al curato d'Almese. La carta ove è descritto il loro placito, contiene altresì l'atto di procura dei certosini al loro priore Pietro Ponceto per dargli facoltà di comporre la questione, e la ratifica dell'arbitramento pronunciata dall'abbate Enrico e dai monaci susini (*Doc.* 7).

Due anni più tardi, cioè il 12 giugno 1322, intervenne un nuovo accordo tra le stesse persone, vale a dire il priore dei certosini Pietro Ponceto ed il rettore o curato d'Almese Bertolotto; costui rinunziò alla sua terza parte di decima contro il correspettivo annuo di « novem sestarios vini puri... in « vindemmiis in tina aut vegeti bulliti et affaytati (4) ». Questo nuovo accordo ottenne esso pure la ratifica dell'abbate e dei monaci di S. Giusto colla data del 3 ottobre successivo (5).

(1) *Miscellanea*, l. c., pag. 65, 66.

(2) Vedi sopra, pag. 40.

(3) Nella citata tavola genealogica essi sono distinti coi N. (16) e (26). Vedi la nota alla pag. 4.

(4) *Regolari Certos. - Mombracco*, serie III, vol. 1°. — « Veges », vas vinarium... Italis « Veggia », ossia « Botte ». (Supplem. al *Glossario* del DUCANGE).

« Affaytare », vox italica, « aptare », « condire »: « lavorato », ridotto alla vera condizione di vino. (Ivi).

(5) *Regolari, ecc.*, ser. III, vol. 1°. L'abbate era Enrico, e fra i nomi dei monaci notansi « frater Guigo Charbonelli prepositus foresti, antonius baralis. fr. johannes de canusco. fr. « aycardinus de bargis. fr. manuel de ceva. fr. obertus de alfiano... actum in claustro mo- « nasterii s. justi de secusia. presentibus johanne silvestro notario. bonifacio ascherii et dom. « nicholao curato ecclesie sancti pauli de secusia. et ego johannes de solerio notarius... « scripsi ».

Lo stato di cose creato dalle convenzioni intervenute, da cinquant'anni circa addietro, tra la certosa di Montebenedetto ed il monastero di S. Giusto, non soddisfaceva ancora l'una o l'altra di quelle case religiose; forse nessuna delle due. Nel monastero susino l'abbate Enrico aveva lasciato il posto a Martino (1), e della certosa era priore Francesco Bertrandi, uomo intraprendente, quali erano generalmente quei del suo casato (2). Questi due personaggi, l'anno 1344, intavolarono tra loro delle trattative per dare un nuovo assetto alle obbligazioni patrimoniali che legavano reciprocamente l'uno all'altro quei due monasteri. Non riuscivano forse ad intendersi Martino e Francesco; chiamarono perciò a formolare l'accomodamento quattro arbitri; Pietro Giusti, priore di Montefurcone; doveva essere un benedettino, poichè gli fu sostituito, non consta del motivo, Umberto, limosiniere di S. Giusto, di Susa senza dubbio; i nobili Costantino di Giaglione e Giovanni Sibilie, consignori ambedue di Villarfocchiardo (3), non che Giacometto Marganti, podestà di S. Giorio. L'aggiustamento proposto dagli arbitri or nominati consisteva in un cambio, del quale ecco i principali articoli.

Il monastero di S. Giusto rimetteva alla certosa:

In primo luogo: cinque dei sette soldi ed un denaro dovuti annualmente da Montebenedetto a S. Giusto in correspettivo dell'albergamento del podere chiamato Panzone (4).

Secondo: le somministranze annuali di 4 sestari di frumento alla castellania di S. Mauro e di 9 sestari di vino alla chiesa d'Almese, per le decime di Panzone (5).

Terzo: l'annualità di 4 soldi, od un seracio (ricotta) dovuto da Montebenedetto a S. Giusto per la cessione dei diritti sull'Alpe Civina (6).

Quarto: alcuni terreni situati a Villarfocchiardo, dati già in solo albergamento, ossia enfiteusi da San Giusto alla certosa, la quale quind'innanzi ne potrà disporre a piacimento.

La certosa di Montebenedetto, per parte sua, liberava il monastero di San Giusto dal censo annuo di 8 lire e 12 soldi dovuti dall'abbate a Montebenedetto per l'Alpe Civina con tutto il dominio utile e diretto. Sembra alquanto strana l'esistenza simultanea di due annualità dovute reciprocamente, l'un verso l'altro, dei due monasteri di San Giusto e di Montebenedetto; per uno stesso podere, l'Alpe Civina; questo fatto singolare troverà la sua spiegazione alcune pagine più innanzi ove si discorrerà dell'affittamento, ossia albergamento dell'Alpe Civina ai fratelli Ugone e Giovanni Bertrandi.

Oltre alla rinuncia ad ogni sua pretesa sull'Alpe Civina, Montebenedetto rimetteva al cenobio Susino in piena proprietà la valle Orseria colle sue

(1) V. la nota in calce al Docum. 6.

(2) Nella menzionata tavola genealogica il priore Francesco Bertrandi è segnato col N. (16). Vedi la nota alla pag. 4.

(3) Nel capitolo VIII, come già avvertii (nota alla pag. 41) vengono date notizie dei Giaglione e dei Sibilie, un ramo di quel casato. Costantino di Giaglione e Giovanni Sibilie sono segnati coi N. (13) e (15) nella relativa tavola genealogica. Vedi l'Avvertenza alla pag. 4.

(4) *Miscellanea*, l. c., pag. 219.

(5) Vedi Docum. 5 e 7.

(6) Vedi *Miscellanea*, l. cit., pag. 34.

dipendenze. Questa valletta data ai certosini dal conte di Savoia Tommaso I, l'anno 1197, è situata sul fianco destro di Val Susa sopra Matie, e trovasi descritta nel capo I di questa prima parte (1).

I certosini cedevano ancora ai benedettini di Susa, un'annualità di 12 sestari ed un'emina di segala che percepivano sopra certi fondi stabili del territorio Susino, nella regione chiamata « in laceriis ».

Finalmente il monastero di Montebenedetto si obbligava verso l'abbate di S. Giusto ad un'annualità di 50 soldi, colla riserva di prosciogliersi da questa passività collocando il capitale corrispondente in un luogo idoneo (2).

Questi patti reciproci, proposti dagli arbitri, piacquero bensì ai loro mandatari che li tradussero in atto pubblico il 14 ottobre 1344, ma non incontrarono il gradimento del Signore supremo il conte di Savoia, Amedeo VI. Gli ufficiali della sua Curia a Susa, d'ordine del Principe o di chi per esso, non tardarono a ridurre a mani del Conte, ossia a porre sotto sequestro la valle Orseria e le altre cose comprese nell'atto di permuta. Dopo quasi due anni che le cose stavano a quel modo, addì 21 luglio 1346, Antermo « de Urteriis », milite, signore della Serraz (dominus serrate), balìo di Val-Susa, ingiunse al nobile Francesco « de Tigniaco », milite, castellano di Susa, di notificare all'abbate di S. Giusto, che se voleva riconoscere la piena giurisdizione e la signoria perpetua del Conte sopra il tratto di montagna compreso nella valle Orseria sarebbesi tolto il sequestro e la permuta avrebbe sortito il suo effetto, altrimenti no (3). Dinanzi a questa perentoria intimazione Martino preferì revocare la permuta che non sottomettersi alle esigenze del Conte; quindi, consentendovi il priore Bertrandi, venne, con atto pubblico del 12 settembre nello stesso anno 1346 annullato il cambio precedentemente conchiuso (4). Propriamente però la revoca ebbe un effetto parziale soltanto, essendochè lo stesso giorno, l'abbate ed il priore stipularono un altro istrumento di permuta col quale il monastero di S. Giusto cedeva a Montebenedetto le ragioni comprese nel cambio precedente, meno la parte d'annualità dovuta per l'albergamento di Panzone. I certosini da parte loro rimettevano all'abbate susino, insieme alle 8 lire e 12 soldi d'annualità per l'Alpe Civina, altre 6 lire e 6 soldi di arretrati di quella stessa annualità. Della valle Orseria, dell'annualità di segala « in Laceriis » e dell'altra di 50 soldi, non si fece più parola (*Documento* 8). Nell'ottobre successivo i benedettini di Susa, raccolti a capitolo come solevano fare in occasione della festa di San Giusto, approvarono e ratificarono le convenzioni stipulate dall'abbate Martino col priore Francesco Bertrandi (*Documento* 9).

---

(1) *Miscell.*, loc. cit., p. 28.

(2) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 41. Carta del 14 ottobre 1344. L'atto fu stipulato a Susa « in aula domini abbatis, presentibus fratre Bartolomeo grenoni canonico busie... Eynaudo de brayda, domicello dom. abbatis... Iohannes Farguilli... notarius... »

(3) *Regolari Certosini - Mombracco*, ser. I, vol. 41.

(4) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie III, vol. 1°. Lo strumento di revoca fu stipulato a Susa « in magna aula... dom. abbatis presentibus dom. bartholomeo iusti priore ecclesie beate marie de avilliana... fr. humberto de rupecula ellemosinario infrascripti monasterii, dom. martino iusti iurisperito, Jacometo iusti, Johanne Sibilie, Constantino de Jallone... ».
Il priore di S. Maria d'Avigliana, Bartolomeo Giusti, era fratello dell'abbate di S. Giusto Martino Giusti (V. il Documento 83).

A quest'atto di ratifica erano presenti parecchi monaci di S. Giusto che reggevano chiese dipendenti dal monastero Susino: fra questi un frate Taddeo Provana, prevosto di Vigone ed un frate Ponceto, pievano ivi pure. Avendo i benedettini di Susa ricevuto in dono dai fondatori del monastero di San Giusto l'intiera terra di Vigone vi istituirono una loro comunità col titolo di prepositura, e tosto o tardi presero anche possesso della pievania, la parrocchia del paese alla quale competeva la pienezza delle attribuzioni parrocchiali, in ispecie quella di conferire il battesimo (1). L'anno 1212 ebbe luogo un cambio tra il conte Tommaso I e l'abbate di S. Giusto, per effetto del quale Vigone passò sotto il dominio del Conte, meno alcuni terreni ed altre ragioni rimasti in proprietà dei benedettini, i quali ritennero pure la giurisdizione spirituale sopra l'intero borgo (2). Giovanni Bertrandi, quello stesso, probabilmente, che già comparì come arbitro il 31 luglio 1320 (3), reggeva la prepositura di Frossasco, piccola terra, poco distante da Pinerolo verso notte; ne era stata data a S. Giusto l'anno 1035, la quarta parte del luogo e del territorio, da Odone di Savoia e da sua moglie la contessa Adelaide (4). La comunità religiosa, istituita dai benedettini di San Giusto sotto il governo di un prevosto, trovavasi a breve distanza da Frossasco, nel sito chiamato oggidì Monastero di Cantalupa. Chiude la serie dei monaci bene-

---

(1) Fondarono la chiesa ed il monastero di S. Giusto Olderico Manfredi e Berta sua moglie, genitori della contessa Adelaide, ed il fratello d'Olderico, Alrico vescovo d'Asti, *Monum. Hist. Patriae*, *Chartarum I*, col. 480. L'atto di fondazione è del 9 luglio 1029, e vi si legge: « Insuper cortem aliam et eius pertinencia que Vicogodone est nuncupata ». Vedi anche *Miscell.*, l. c., pag. 16.

(2) *Monum. Historiae Patriae*, *Chart. I*, col. 1184. « Retinuerunt insuper totum ius et omne dominium ecclesiarum Vigoni, etc. ». — Riguardo alla pievania di Vigone leggo nel *Dizionario geogr.* del Casalis, art. Vigone (t. XXV, pag. 321) che Cuniberto, vescovo di Torino, l'anno 1065, assoggettò Vigone alla congregazione dei canonici d'Oulx e che il vescovo Milone nel 1183 confermò quanto aveva fatto il suo predecessore, come risulta da un atto autentico che si conserva negli archivi della pievania di Vigone. Soggiungesi dal Casalis che il preposto d'Oulx nominò alla pieve di S. Maria degli Orti (pievania di Vigone), nell'anno 1233 un frate Montarsino canonico d'Oulx, il quale perciò ricevette l'investitura del beneficio parrocchiale da Goffredo, vescovo di Torino; e nel 1238 prendeva possesso della medesima pievania fra Peronetto che era pure religioso di quella congregazione. Poi vi si dice ancora che circa la metà del secolo XIII i vescovi di Torino, per motivi ivi accennati, ritirarono i privilegi conceduti alla canonica d'Oulx, ed è perciò assai probabile che in quella circostanza Vigone sia ritornato sotto l'abbazia dei monaci benedettini di Susa, i quali già in quel tempo possedevano in Vigone un cenobio. Queste informazioni del Casalis peccano, come di consueto, per più inesattezze. Nella carta colla quale Cuniberto l'anno 1065 diede ai canonici d'Oulx varie chiese, non occorre menzione di Vigone (GIOFFREDO, *Stor. Alpi marittim.* in *Mon. St. Patr.*, *Scriptorum*, I, col. 341). La data del 1233 assegnata all'investitura conferita da Goffredo a fr. Montarsino è sbagliata; Meyranesio la mette nell'anno 1287 (*Mon. St. Patr. Script.*, IV, col. 1406); d'altronde Goffredo fu vescovo di Torino dal 1264 al 1300.

Venendo poi al Meyranesio, autore assai sospetto, parlando dell'investitura conferita da Goffredo a fr. Montarsino o Matarsino, canonico d'Oulx, nomina non la pievania, ma la prepositura di Vigone, la quale nulla avea che fare col vescovo di Torino e colla canonica d'Oulx. Più ancora lo stesso Meyranesio (*ivi*, col. 1408), discorrendo sempre del vescovo Goffredo, scrive che, l'anno 1299, avendo egli fatto intimare agli uomini di Vigone di riconoscere come loro capo spirituale il vescovo di Torino e non l'abbate di Susa, frate Pietro Lardoni di Vigone « pievano e monaco di San Giusto » a nome dell'abbate di Susa Enrico, appellò dall'intimazione di Goffredo alla Sede Apostolica.

A fronte di queste diverse contraddizioni e non avendo sotto gli occhi il cartario d'Oulx, ritengo la giurisdizione spirituale della prepositura d'Oulx sopra la pievania di Vigone affatto incerta.

(3) Vedi alla pag. 42 precedente.

(4) Arch. di Stato, sez. I. Abbazia di S. Giusto, mazzo 1°. — Questa carta è pubblicata in *Curiosità e ricerche di Storia Subalpina*, vol. V, pag. 68. Vedi anche *Miscellanea*, l. c., pag. 72.

dettini sottoscritti all'atto di ratifica, frate Enrico Giusti « sancti iusti de petrosa ». A quanto sembra, manca qui la designazione dell'uffizio sostenuto da questo frate che, a somiglianza dei precedenti, dovrebbe credersi prevosto del luogo ivi indicato. Dove fosse quel « S. Giusto de petrosa » è inutile indagarlo; non era certo a Perosa, chiamata ora « Perosa argentina », in Val-Chisone, poichè questa terra dipendeva dall'abbazia di Pinerolo, ne era patrono S. Genesio, e non si sa d'una prepositura di S. Giusto ivi esistente (1). Mi sono creduta lecita questa breve digressione intorno al ragguardevole monastero di S. Giusto, la cui storia non è abbastanza conosciuta, e lo feci in vista anche delle strette e frequenti sue relazioni coi certosini di Val-Susa.

Ripigliando ora a discorrere di costoro rimane ancora a render conto di una scrittura colla quale si chiuse la non ben riuscita vertenza tra l'abbate Martino ed il priore Francesco Bertrandi. Gli uffiziali del Conte, informati della rinunzia alla valle Orseria pronunziata dall'abbate, si disposero, con non troppa sollecitudine, a togliere il sequestro posto sopra quella regione: l'atto seguì a Susa il 28 luglio 1347, e così il monastero certosino rientrò nel pacifico possesso della detta valle (*Documento* 10).

Qualcuno si domanderà, forse, il motivo della differenza di trattamento da parte del Conte di Savoia verso S. Giusto e verso Montebenedetto; a questo si permetteva di possedere incondizionatamente la valle Orseria, a quello no. La cosa è presto spiegata, a mio avviso: bisogna premettere che il monastero di S. Giusto, e per esso l'abbate, era signore sovrano, ed indipendente di tutte le regioni assegnategli nell'atto di fondazione come lo era, per non dire d'altri, l'abbate di S. Maria di Pinerolo sui luoghi nominati dalla sua fondatrice, la contessa Adelaide, nelle carte di dotazione: questi, l'abbate pinerolese, vide assai presto ridursi a poca cosa il suo dominio; l'abbate susino, più di lui fortunato sotto questo aspetto, lo conservò per assai maggior tempo (2). Ora, se era giusto e ragionevole che il Conte rispettasse, come difatti rispettava, la sovranità dell' abbate susino sulle regioni dategli nella fondazione del monastero, od acquistate dopo per fatto dei Principi suoi maggiori, non era ammessibile che tale supremo dominio potesse

---

(1) Addì 11 dicembre 1349 Michele, curato di S. Maria d'Almese, in presenza dell'abbate Martino di S. Giusto, ratificò la permuta seguita il 12 settembre 1346 tra S. Giusto e Montebenedetto. « Actum in castro sancti mauri de almesio in camera domini abbatis, presentibus dom. Johanne coperii curato caprarum... et me Anthonio de Alavardo... notario ». (*Regol. Certos. - Mombr.*, ser. III, vol. 1°).

(2) Il SACCHETTI, discorrendo della soppressione avvenuta l'anno 1749 della canonica e chiesa di S. Maria Maggiore a Susa, istituendosi nella chiesa di S. Giusto una collegiata di canonici secolari, aggiunge: « Non consisteva solamente la giurisdizione che dal monastero di S. Giusto e dai suoi abbati, prima regolari e poi secolari, si esercitava nelle parrocchie soggette negli spirituali ed ecclesiastici diritti; ma, in buona parte di esse si spiegava anche la temporale nella qualità di feudatari e signori insigniti di tutti i privilegi più ampi che spettar possono in ragione di feudo ». Impropriamente il Sacchetti adopera la parola feudo, la quale implica l'idea di dipendenza, mentre quegli abbati non dipendevano e non prendevano investitura da alcuno per le terre del monastero. « Per tale carattere, prosegue il Sacchetti, erano signori sopra un terzo del territorio di Susa, di S. Antonino e di Chiavrie; sopra le intere ville di Monpantero, Foresto, Fausimagna (?), Meana, Mattie, Almese, Rubiana, Rivera, Condove, Mocchie e Frassinere; e tali si conservarono sino a questi ultimi giorni, quando tutti passarono poi alle mani regie nell'anno 1768, nel quale l'abbate Caissotti, coll'autorizzazione apostolica, ne fece cessione al re Carlo Emanuele III con un equo compenso ». (SACCHETTI, *Memorie di Susa*, pag. 124).

dall'abbate predetto variarsi od estendersi a proprio arbitrio. Invece per i certosini, qualunque fosse la natura del loro dominio su valle Orseria, non si trattava nel caso presente che di ritenere quel che legittimamente possedevano.

Nella serie degli abbati di S. Giusto che contesero colla certosa di Montebenedetto per sostenere, secondo il proprio concetto, i diritti del monastero Susino, pare debbasi anche annoverare un Giacomo Provana, il quale resse quell'abbazia dal 1408 al 1449. L'ostilità dell'abbate Giacomo contro Montebenedetto si ricava da una carta dell'archivio certosino che reca la data del 15 giugno 1413 (1). Essa contiene un decreto d'Amedeo VIII conte di Savoia, divenuto Duca tre anni più tardi: egli ingiunge al castellano di Susa di richiamare l'abbate di San Giusto al rispetto dei privilegi accordati dai Conti di Savoia suoi predecessori e da lui confermati ai certosini di Montebenedetto (*Documento* 11) (2).

---

(1) L'ordinatore dell'Archivio certosino scrisse dietro questa carta l'anno 1313, ma oltrechè l'anno è espresso abbastanza chiaramente in fondo al decreto, l'insieme del documento originale, scritto su carta, dimostra evidentemente trattarsi del 1413.

(2) Il monastero di S. Giusto contò fra i suoi religiosi parecchi membri della famiglia Provana, della quale è dato un cenno nel cap. 3 di questa prima parte. (*Miscell.*, loc. cit., pag. 86). I due ultimi abbati claustrali di S. Giusto furono un Giacomo ed un Nicolao Provana: Giacomo fu eletto abbate, a quel che scrive monsignor Della Chiesa l'anno 1408, e sarebbe il terzo abbate di nome Giacomo stando alla serie che egli ne dà nella sua *Storia cronologica*. Questo scrittore fa succedere all'abbate Martino, che già nominai (pag. 43), Edoardo di Savoia, Guido, Giacomo 2°, Giovanni da Carignano, Guglielmo di Challant e Giacomo Provana. Ma la serie degli abbati susini, quale risulta dai documenti del cartario di quel monastero, deve correggersi così; dopo l'abbate Martino (vedi nota al Docum. 6), si trova menzionato un Giacomo all'anno 1362 (accensamento della segreteria di Susa al notaio Micheletto Forneri; 20 luglio 1362; abb. di Susa, mazzo 6); viene poi Edoardo di Savoia figlio di Filippo d'Acaia e di Catterina di Vienna; era già entrato in uffizio il 19 maggio 1365 (lettera a lui diretta dal luogotenente del preposto di Vigone; abb. S. Giusto, mazzo 6); e vi rimase almeno fino al 1° ottobre 1370. (Lettera del conte di Savoia ai suoi giudici; *ivi* mazzo 6). Gli succede Guido, il quale addì 8 febbraio 1373 infeudò gran parte di Frossasco a Giorgio e Giovanni della nobile famiglia Di Mombello signori di detto luogo (come sopra, mazzo 6); ed ai 15 dic. 1379 è nominato l'ultima volta in una quittanza all'abbate di Cavorre (*ivi*). Giacomo 3°, che usciva dalla famiglia Savii, comparisce la prima volta in una carta del 17 novembre 1382, colla quale si confessa debitore di mille fiorini a tre membri della famiglia Savi, forse suoi fratelli (come sopra): al 30 nov. 1402 è nominato, col suo cognome Savii, in una ricevuta della decima decennale papale (*ivi*); e per l'ultima volta si ha menzione di questo abbate Giacomo Savii nell'affittamento della Leyda di Susa al 23 ottobre 1406 (come sopra, mazzo 7). Dopo un'interruzione di cinque anni trovasi nominato l'abbate Giacomo 4°, Provana, in una lettera a lui diretta dal preposto della Chiesa Torinese colla sola data del giorno 15 novembre; sembra però potersi assegnarle l'anno 1411 (Protoc. del not. Bart. Brunetto). L'anno 1412, 26 ottobre, concedette franchigie agli uomini di Chiavrie, Condove, ecc. (*ivi*, mazzo 7).

Narrano monsign. Della Chiesa e Boccard che l'abbate Giacomo Provana, avendo onorevolmente ospitato nel suo monastero di Susa papa Martino V, Colonna, questi dimostrò la sua riconoscenza a Giacomo e ad altri Provana che gli si erano mostrati ossequiosi e solleciti nel servirlo, concedendo loro di inquartare nel loro scudo la colonna in campo rosso, stemma della famiglia sua, colla pianta di vite, arma gentilizia primitiva dei Provana. Sta in fatti che la mia famiglia da oltre quattro secoli adottò quella forma di blasone. Mons. Della Chiesa ed un Don Borgarello camaldolese (« Abbazie », ms. presso il Collegio degli Artigianelli di Torino), attribuiscono l'accoglienza particolarmente premurosa e splendida ricevuta dal Pontefice scendendo in Italia anche ad un Giovanni Provana abbate della Novalesa: però l'esistenza di questo Giovanni Provana, abbate della Novalesa, è ritenuta dal chiarissimo conte Cipolla inconciliabile colla testimonianza di due titoli del cartario di quel monastero, dai quali risulta che il 12 febbraio 1399 ed il 12 dicembre 1452 ne era priore (abbati la Novalesa non ne ebbe dall'XI secolo incirca fino al 1599) un Vincenzo Aschieri di Giaglione (*Antichi inventari e serie degli abbati e dei priori della Novalesa* nelle *Memorie* dell'Accademia delle Scienze di Torino, serie II, T. XLIV, pag. 54 dell'estratto). Soggiunge ancora lo stesso illustre professore: « numerosi sono i documenti che, seguendosi in serie non interrotta, ricordano Vincenzo di Giaglione dal 1399 al 1452. Costui è segnato col N. (36) nella genealogia dei signori di Giaglione (Vedi l'avvertenza alla pag. 4). Per quanto insolita, ed anzi affatto eccezionale

Dopo la metà del secolo XV le condizioni poco floride in cui versava il monastero di San Giusto, sia in riguardo alla disciplina che alle sostanze patrimoniali, consigliarono un cambiamento nel suo governo. Agli abbati regolari che fino allora vi avevano presieduto, fu sostituito, verso il 1457, un amministratore perpetuo nella persona di Guglielmo d'Estatouville; era bensì egli monaco benedettino della Congregazione di Cluni, avendo anche retto come priore il monastero di S. Martino a Parigi; ma innalzato assai presto alla dignità vescovile finì coll'essere creato arcivescovo di Rouen, insignito della porpora cardinalizia, e morì decano del sacro collegio l'anno 1483 (1). Egli, come di ragione, governava l'abbazia per mezzo d'un suo rappresentante, e questi era il nobile Giovanni de Caneriis: tra costui ed il priore di Montebenedetto, Guglielmo de' Conti di Tenda, risorse l'antica questione del tributo, delle decime e di altri pesi che pretendevansi per la tenuta di Panzone. Bisogna tuttavia riconoscere che se per una parte questi istituti monastici erano facili a questionarsi reciprocamente intorno alla loro temporalità, per altra parte essi, ben lungi dallo spingere le cose all'estremo, si accordavano facilmente nel rimettersi alla decisione d'uno o più arbitri scelti di comune consenso. In questa circostanza, per verità, si trovavano di fronte due personaggi di gran nome e d'alto lignaggio: Guglielmo d'Estatouville per mezzo della madre discendeva dalla potente stirpe dei Borboni (2). Il suo avversario il priore di Montebenedetto, Guglielmo, dell'antica e nobilissima casa dei Conti di Ventimiglia e di Tenda, vantava tra i suoi ascendenti i Lascaris, una delle famiglie che imperarono in Oriente dal 1205 al 1259 (3). Il priore Guglielmo resse la casa di Montebenedetto, per quanto consta dal cartario certosino, negli anni 1463, 64 e 65; passò quindi al governo della certosa di Pesio (4). I due

---

sia la permanenza della stessa persona nell'ufficio di priore claustrale per oltre cinquant'anni, mi accosto tuttavia al giudizio dell'illustre uomo, non ostante che egli si trovi in disaccordo coll'autorevole scrittore di cose patrie mons. Della Chiesa.

Quanto all'abbate Giacomo, sappiamo ancora che egli intervenne al concilio, o piuttosto conciliabolo di Basilea (1431-1443), e fu uno dei delegati per la nazione italiana ad eleggere un successore al legittimo pontefice Eugenio IV che l'assemblea aveva dichiarato decaduto dal trono papale (CIACONIO, t. II, col. 929, 930. — Monsignor DELLA CHIESA, loc. cit., pag. 237-244). Una carta in cui contiensi una ricevuta di decime ci fa sapere che Giacomo Provana era ancora abbate di S. Giusto il 26 marzo 1449 (Archivio come sopra, mazzo 6).

(1) CIACONIO, t. II, col. 913. — SACCHETTI, *Memorie di Susa*, pag. 131.

(2) CIACONIO, loc. cit.

(3) I Conti di Ventimiglia, un ramo degli Aleramidi, presero altresì il nome di Conti di Tenda verso il 1250. L'ava materna del priore Guglielmo, Eudossia, moglie del conte di Ventimiglia e di Tenda Guglielmo Pietro, era figlia di Teodoro duca di Vataccio, la cui madre Irene era figlia di Teodoro Lascaris, imperatore greco a Nicea dall'anno 1205 al 1223. Egli non lasciò figli maschi; e suo genero, Giovanni duca Vataccio, succedutogli nell'impero, lo trasmise l'anno 1255 al figlio Teodoro che prese il nome di Teodoro II Lascaris, in grazia della madre sua Irene Lascaris (GIOFFREDO, *St. delle Alpi marittime*, nei *Mon. di St. Patria, Scriptorum* II, col. 601, 602).

(4) Addì 2 luglio 1463 i certosini di Montebenedetto costituirono loro procuratore generale alle liti il priore di quel monastero Guglielmo, dei Conti di Tenda. « Instrumentum procure « generalis tam ad lites quam ad negotia facte per Conventum monasterii montis Benedicti « in personam D. Guillelmi ex Comitibus Tende Priorem dicti monasterii. Actum in mona- « sterio montis benedicti siti in finibus Villarii fulchardi... presentibus venerabili fratre Johanne « de Canalibus ex dominis Villarii fulchardi monaco ». (*Regol. Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. 21). Il certosino Giovanni de' Canali era verosimilmente il Giovanni figlio di Roberto, segnati rispettivamente coi N. [57] e [52] nella genealogia dei Canalis. Vedi l'avvertenza alla pag. 4.

Nel cartario della certosa di Pesio (Archivio di Stato — Torino — sezione I, mazzo 6), trovasi la quitanza seguente rilasciata dal priore di Montebenedetto, Guglielmo di Tenda, a Ste-

illustri rappresentanti delle case religiose contendenti, non trovarono difficoltà ad avviare la vertenza verso un amichevole componimento: con atto del 6 luglio 1463 il procuratore del cardinale, ed il priore Guglielmo commisero a due arbitri, Amblardo di Fossonay, arcidiacono, poi decano di Valleria a Sion nel Vallese, dottore di sacri canoni, sotto conservatore del monastero Susino, e Guglielmo de Canis, dottore di leggi, arcidiacono della cattedrale di Torino, la soluzione del litigio (1). Col rappresentante del cardinale Rotomagense (2) stava anche frate Antonio Provana, monaco di San Giusto, curato d'Almese e S. Mauro, per sostenere le ragioni della sua chiesa. La questione volgeva, come dissi, sulle decime, sul riconoscimento di tenere Panzone ed altre possessioni vicine in semplice albergamento, sull'osservanza dell'atto di permuta del 14 ottobre 1344 (3). A tali pretese del nobile « de Caneriis » il priore Guglielmo opponeva i patti sanciti nell'atto d'albergamento ed in una permuta stipulata fra i due monasteri, ratificata dal curato

---

fano priore di Pesio, per 50 fiorini che costui gli sborsò a nome e per conto del fratello di Guglielmo, Onorato signore di Tenda (1465, 23 agosto). « Notum sit omnibus hoc publicum « scriptum inspecturis quod ego frater Guillelmus prior montis benedicti ordinis cartusiensis « in valle secusia diocesis thaurinensis confiteor habuisse et recepisse a venerabili patre do- « mino stephano priore vallis pisii florenos quinquaginta sabaudie ad vallorem solidorum « xlviij pro quolibet floreno quos mihi assignavit magnificus dominus honoratus dominus « Tende pro elemosina frater meus in quibus sibi tenebatur dictus prior pro grangia de « bainetis et ipsum priorem et conventum absolvo et quito de dictis florenis l. (pactum fa- « ciens) de ulterius non petendo nec alicui volenti petere consentire et hoc scriptum scripsi « manu propria in grangia turris prope cuneum sub anno domini m. iiij l. xv. xxiij augusti « et sigillum meum consuetum sibi apposui in testimonium premissorum presentibus am- « brosio de benzei de turre famulo eiusdem prioris et michelleto pechenino de iovaleto « famulo meo ».

Il passaggio di Guglielmo dalla certosa di Montebenedetto a quella di Pesio, nella valle omonima presso Cuneo, avvenne tra l'anno suddetto 1465 ed il 1475, sapendo noi dal Gioffredo (l. c., col. 1135) che il conte di Tenda Onorato, morto l'anno 1475, lasciò per testamento al fratel suo Guglielmo priore della certosa di Pesio, 100 fiorini. Prima di andare al governo del monastero di Montebenedetto, Guglielmo di Tenda era vissuto qualche tempo nella certosa di Mombracco ove, essendo priore, il monastero intentò una lite a persone di Saluzzo, terminata con una sentenza data da due delegati del marchese di Saluzzo il 28 ottobre 1454; il processo era cominciato l'anno prima, addì 24 giugno (*Regolari, ecc.*, serie IV, vol. 18).

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie III, vol. 1°. — Nel vol. 4°, pag. 1002 della *Gallia Christiana* si legge: « Canonici ecclesiae cathedralis Sedunensis » (Sion nel Vallese); « sunt « 24 ex quibus 12 sunt titulares et totidem residentiales ac praebendales. ..... Duabus ordi- « narie praesunt ecclesiis, videlicet cathedrali sedunensi et collegiatae Valleriae. Quadripar- « tita est capitularis dignitas; alius est enim decanus (cathedralis), alius decanus collegiatae « Valleriae ». Nel Reclus poi (*Nouvelle Géographie universelle*, 1878; vol. 3°, pag. 85), sta scritto: « Sion, l'ancienne capitale des Seduni, le chef-lieu actuel du Valais, est une vieille cité Gallo-Romaine, dominée par deux ruines de châteaux, dont l'une, quoique datant du moyen âge, porte encore le nom romain de Valeria ». In alcuna delle carte che lo riguardano Amblardo di Fossonay è qualificato di professore residente a Torino. La qualità di « sotto Conservatore » del monastero Susino gli è attribuita in una memoria intorno alla lite che Montebenedetto ebbe a sostenere contro il cardinale d'Estatouville dall'anno 1463 al 1466. In tale qualità egli giudicava le cause riguardanti il monastero di S. Giusto (Vedi sopra a pag. 34).

Nell'appendice al *Pedemontium sacrum* del Meyranesio, il canonico Bosio (t. IV, *Script. nei Mon. di St. Patria*, col. 1787), tessendo la serie degli arcidiaconi della Chiesa Torinese, nomina Guglielmo Cacia o Quacia, o « de Caciis » di Novara, dottore d'ambe leggi, il quale avrebbe occupata quella dignità dall'anno 1457 al 1486. Nella carta a cui mi riferisco, il nome « de Canis » è scritto chiaramente: resta quindi a vedere quale sia la versione esatta.

(2) Davasi il nome di Cardinale Rotomagense a Guglielmo d'Estatouville dalla sua qualità d'arcivescovo di Rouen.

(3) Vedi sopra alla pag. 44 e seguenti.

d'Almese, non che il possesso immemoriale (1); adduceva ancora il priore a sua difesa che all'istrumento di cambio del 14 ottobre 1344, era stato derogato con altri, ed ammettendo l'obbligo dell'annualità di 7 soldi portato dall'atto d'albergamento, aggiungeva che ciò mediante il monastero di S. Giusto doveva difendere Montebenedetto da ogni violenza ed ingiuria da cui fosse minacciata la tenuta di Panzone, cosa alla quale gli abbati susini, benchè richiesti, non avevano mai provveduto. Domandava inoltre il priore Guglielmo la restituzione di certe somme che il suo predecessore fra Sebastiano, aveva indebitamente pagate al « de Caneriis » (2). Senza che risulti del perchè, gli arbitri eletti fallirono al loro còmpito: la lite aveva ripreso il suo corso; quand'ecco che tre anni dopo, il 4 dicembre 1466, « mentre la causa pendeva davanti ad Amblardo di Fossonay » (3), un nuovo compromesso fu stipulato fra Giovanni de Caneriis ed il priore di Montebenedetto, Ponzio Boneti, successore di Guglielmo dei Conti di Tenda: questa volta le parti si accordarono nella scelta d'un solo arbitro, e questi fu Antonio de Opeciis di Vigone, professore di canoni, precettore della casa di S. Antonio di Fossano (4). Consultatosi l'Opezzi con due giurisperiti indicati nell'atto stesso di compromesso, Gerolamo « de Burontio » e Cristoforo « de Nicellis », pronunziò la sua sentenza il 31 gennaio dell'anno seguente, 1467. Col suo verdetto, proferito « in loco iuris sancti Mauri, presentibus nobili stephano de vaschis de vigono castellano dicti castri (S. Mauri)..... », dichiarò il monastero certosino obbligato:

a riconoscere la tenuta di Panzone da S. Giusto, secondo la forma ed il tenore dell'albergamento in data 20 aprile 1230 e della sentenza arbitrale 31 gennaio 1320;

a pagare 14 scudi d'oro per le spese fatte dal « de Caneriis » in occasione della presente vertenza (5).

---

(1) La permuta, menzionata qui dal priore Guglielmo, dovrebbe essere quella del 12 settembre 1346, ratificata dal curato d'Almese l'11 dicembre 1349. Ma siccome la suddetta permuta è poi menzionata poco dopo, inclino a credere che, sotto il nome inesatto di permuta, il priore abbia voluto intendere la sentenza arbitrale pronunziata tra Montebenedetto e S. Giusto il 31 gennaio 1320 circa varie ragioni riguardanti la tenuta di Panzone (Docum. 6), alla quale tenne dietro a modo di complemento l'altra sentenza arbitrale del 31 luglio stesso anno, tra Montebenedetto ed il curato d'Almese (Docum. 7).

(2) L'atto di compromesso del 6 luglio 1463, dal quale sono tolte le precedenti informazioni, fu stipulato « In viccidario grangie et ante grangiam Panzoni, presentibus ibidem... iuris utriusque doctore D. Catalano barbini de secuxia, magistro victore coe barbitonsore... Iohannes de Gatis de novaria... notarius. »

(3) Come si è detto, Amblardo era investito dell'uffizio di sottoconservatore, ossia di giudice speciale per conoscere e definire le cause del monastero di San Giusto.

(4) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie III, vol. 1°. Gli Antoniani, monaci che avevano la casa principale dell'Ordine a Vienna nel Delfinato, davano il nome di « Precettore » al superiore della loro comunità, la quale prendeva il titolo di « Precettoria ». Una casa di questa congregazione esisteva a S. Antonio detto di « Rio Inverso » o « Ranverso », a poca distanza da Avigliana verso Rivoli. Le relazioni che essa ebbe con Montebenedetto mi daranno occasione di parlarne.

(5) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie III, vol. 10. Lo scudo d'oro valeva in quel tempo da 20 a 23 lire dei nostri giorni, all'incirca. — CIBRARIO, *Economia del medio evo*, vol. 2°, pag. 196.

Appartiene alle carte della lite tra Montebenedetto e l'abbate di S. Giusto un documento di qualche valore storico che mi fo lecito di inserire qui di seguito. È l'attestazione rilasciata ad un tale Felicino Morelli, causidico, da Ludovico Romagnano vescovo di Torino (1438-

Dopo il Cardinale d'Estatouville, morto, come dissi, nel 1483, ebbe il governo del monastero Susino di S. Giusto Pietro De Foresta, il quale, per quanto rilevasi dalle carte di quel cenobio, occupò il suo ufficio dal 1483 al 1502 (1). Nei documenti che lo riguardano egli è chiamato abbate di S. Giusto senza altra qualificazione di commendatario o di amministratore perpetuo; però, al titolo d'abbate di S. Giusto egli aggiungeva questi altri: priore di Nantua e di Villetta (2), la qual cosa fa dubitare che egli fosse abbate claustrale: risiedeva qualche tempo nel monastero Susino come appare da una carta del 22 novembre 1483 (3). L'anno seguente l'abbate De Foresta si trovava nel castello

---

1469), da Giovanni suo fratello, precettore di S. Antonio di Ranverso (V. la nota precedente) e da Antonio Romagnano dei signori di S. Vittoria.

Il causidico Morelli rappresentava, per quel che sembra, Montebenedetto o l'abbate di San Giusto nella lite avanti Amblardo di Faussonay: essendo stato trattenuto al palazzo vescovile di Torino per il negozio indicato nel documento, chiese ed ottenne la dichiarazione di cui si tratta per scusare la sua assenza presso il detto Amblardo (Atti di lite tra Montebenedetto ed il cardinale d'Estatouville, dal 1463 al 1466. *Regolari, ecc.*, serie III, vol. 7).

« Nos ludovicus episcopus thaurinensis et Johannes preceptor Sancti Anthonii de ran- « verso ac Anthonius ex marchionibus romagnani dominus sancte victorie.

« Universis et singulis has litteras nostras inspecturis attestamur in verbo veritatis quod « die martis proximi preteriti que fuit quindecima presentis mensis octobris nos retraximus « in palatio novo episcopali in camera cubiculari pro concordia facienda inter generosum « dominum Anthonium de romagnano agentem ex una et magnificam dominam centalli « parte ex altera in quadam causa ardua valde. Nobiscum existentibus pro generoso domino « Anthonio et pro suo interesse nobili catalano de gorena ac felixino morelli causidico pro « iure et interesse dicte magnifice domine centalli sine quo felixino morelli concordia fieri « non poterat ibique stetit ab hora xxii horologii usque ad xxiiii inclusive et ultra vacando « semper circa dictam concordiam nobiscum. Et in testimonium premissorum has litteras « nostras fieri iuximus quia a presentia nostra recedere non poterat. Datum Thaurini in palatio « episcopali die xvii octobris m.iiii.lxv et in testimonium nos subscripsimus et sigillis nostris « sigillavimus.

« Ita est ut supra lu(dovicus) episcopus taurinensis.

« Ita est et sic attestor Ego Anthonius ex marchionibus Romagnani miles et do- « minus » (?).

(Posteriormente) « Litera testimonialis morelli presentanda vener. domino Amblardo de « fausonai subconservatori et pro venerabili conventu montis benedicti ».

I Romagnani nominati in questa carta sono segnati nella relativa genealogia Ludovico col N. [10], Giovanni [8], Antonio, consignore di S. Vittoria [7], e l'altro Antonio [9] (V. l'Avvertenza alla pag. 4).

La signoria di Centallo, luogo cospicuo vicino a Cuneo, apparteneva, senza dubbio, alla famiglia Bolleri che ne era allora feudataria.

I sigilli apposti al documento recano lo stemma dei Romagnani, d'azzurro alla banda d'argento accostata da due filetti d'oro. Il sigillo di Ludovico è sormontato dalla mitra col pastorale accanto; ed attorno la leggenda « Ludovicus..... ». Nel sigillo di Antonio lo scudo è circondato da due rami sormontati dalle iniziali A. R. Mancano la sottoscrizione ed il sigillo del precettore Giovanni.

Del « palazzo nuovo vescovile » verrà fatto un cenno in una delle « Memorie » che compariranno in un prossimo volume (V. l'Avvertenza alla pag. 4).

(1) Arch. di Stato, sez. I, Abbazia di S. Giusto; mazzo 9, carta del 22 nov. 1483, di cui infra. La prima memoria del suo successore, Pietro de la Beaume, è, salvo errore, del 4 novembre 1513; ivi mazzo 8.

(2) Nantua, abbazia di Benedettini nell'antica provincia del Bugey, oggi dipartimento francese dell'Ain.

Esiste in Tarantasia il Comune di Villette; non risulta però che vi fosse un monastero o priorato.

(3) Arch., ecc., sez. I, Abbazia di S. Giusto. In questa carta, citata nella nota precedente, si legge:

« Actum Secusie In pallatio abbatiali In camera que appellatur camera paramenti. Presentibus ibidem venerando domino Vueto de Provanis preposito Vigoni et priore claustrali almi monasterii Sancti Justi de Secusia ac egregio Matheo de Dianis Testibus ad hoc vocatis et rogatis. Huius presentis... instrumenti serie cunctis appareat... quod ibidem ante presenciam Reverendi in christo patris domini petri de foresta dei et apostolice sedis gratia meritissimi abbatis inclyti monasterii Sancti Justi de Secusia ordinis Sancti Benedicti thaurinensis diocesis Romane ecclesie nullo medio pertinente Priorique prioratus sancti petri de Nantua, ecc. ».

di Reano, ove il 17 novembre nominò un commissario per ricevere i consegnamenti delle cose sulle quali il monastero Susino aveva il dominio diretto (1). Nessuna difficoltà, per quanto risulta dalle carte certosine, sorse ad incagliare il regolare adempimento del dovere che incombeva al monastero di Montebenedetto di riconoscere la sovranità dell'abbate di S. Giusto, Pietro De Foresta, sopra la tenuta di Panzone. Il consegnamento subì, è vero, un ritardo di quattro anni, ma ciò può essere stato cagionato da motivi indipendenti dalla volontà dei certosini. Addì 6 febbraio del 1488 « in aula nova loci « bande in quo loco erat maior et sanior pars ipsorum monachorum totum « capitulum facientium quorum quidem monachorum et sacerdotum ac con- « versorum nomina sunt hec Philippus de copis de blandrate prior. Andreas « de scatiosis de blandrate procurator. benedictus de losis de orbazano vica- « rius. frater guillermus carbonexii de senis. frater Andreas boverii de Javeno « et frater perrinus moglacii de frassineriis conversi eiusdem monasterii », vennero eletti i mandatari incaricati di fare il voluto consegnamento (2). Questo poi ebbe luogo il 6 dicembre successivo nelle mani del commissario abbaziale Stefano de Balbis ad Avigliana (3).

Merita d'essere rilevata l'indicazione del luogo ove fu stipulata la carta di procura or menzionata « in aula nova loci bande ». È questo il primo annunzio del prossimo abbandono da parte dei certosini di quel romito ed onorando monastero ove il loro Ordine aveva piamente vissuto per ben tre secoli, fatto segno alle onorificenze ed alle liberalità d'ogni classe di persone. Nel capitolo quarto di questa prima parte (4) descrissi brevemente il sito, nella regione di Banda, ove i certosini stabilirono una fattoria, alla quale verso il fine del XV secolo fu aggiunto il monastero del loro ordine; ma di ciò sarà parlato di proposito più innanzi.

Nella prefazione al presente volume mi intrattenni alquanto a discorrere delle chiese esistenti nel villaggio di S. Antonino in Val-Susa, delle quali una dedicata a S. Desiderio era governata dai monaci benedettini di S. Giusto di Susa per mezzo d'un prevosto del loro ordine; l'altra sotto l'invocazione di S. Antonino era uffiziata da canonici regolari, presiedendovi uno di loro col titolo similmente di prevosto (5). Come cura spirituale la prevostura dei benedettini cessò in epoca di cui non conosco la data precisa. Uno scritto da attribuirsi, apparentemente al secolo XVII, ci informa che la dote della prevostura di S. Desiderio in Sant'Antonino « membro dell'abbazia di S. Giusto »

---

(1) « Petrus de Foresta abbas Sancti Justi de Secusia priorque prioratum Nantuacii et Villete » nomina Stefano Balbi d'Avigliana, notaio, segretario ducale, di riconosciuta abilità nel distendere gli atti ducali e del monastero di S. Michele della Chiusa, commissario per ricevere le ricognizioni delle cose sopra le quali spetta al monastero di S. Giusto il dominio diretto:

« Has nostras litteras concedentes... actas in castro Reani.

« Et ego Stephanus de Balbis notarius. » (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie, III, vol. 10).

(2) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie III, vol. 1 e 10.

(3) *Ivi*.

(4) *Miscell.*, l. c., pag. 100.

(5) V. alla pag. 5 e seg. del pres. vol.

era stata assegnata al curato di S. Paolo della città di Susa (1) (*Documento* 12). La prevostura canonicale invece subì bensì delle trasformazioni, come spiegai nella citata prefazione, ma finì per diventare l'unica parrocchia attuale di S. Antonino.

La certosa di Montebenedetto strinse parecchie convenzioni con ambedue quelle prevosture. Alcune delle carte, nelle quali compariscono i prevosti suddetti, sono inserite o menzionate nel volume precedente di queste « Notizie » (2). Altre, in minor numero, si riferiscono all'epoca di cui ora discorro, e mi accingo a darne un breve cenno. Già lo avvertii, e giova qui ripeterlo, che il titolo di prevosto proprio di amendue i rettori di quelle chiese, scompagnato in parecchie carte da più precise indicazioni, lascia nell'incertezza circa la prevostura di cui si tratta in questo o quell'altro caso; molte volte il rettore della chiesa di S. Desiderio è chiamato semplicemente prevosto di S. Antonino dal nome del villaggio ove era situata la sua chiesa. Ciò premesso verrò esponendo per ordine di data le scritture colle quali i certosini di Montebenedetto ed i prevosti residenti a S. Antonino regolarono i reciproci loro interessi.

Una carta che ritengo meritevole di comparire fra i documenti annessi a questo volume ci rappresenta la sentenza arbitrale intervenuta tra il priore di Montebenedetto Pietro da Moncalieri da una parte, ed il prevosto della chiesa di S. Antonino Guglielmo « de Scalis », che agiva a nome della sua chiesa e dell'università degli uomini di S. Antonino, dall'altra; l'atto reca la data del 27 settembre 1305. Nel giorno successivo gli uomini medesimi convocati in S. Antonino dinanzi alla chiesa della prevostura di S. Antonino, « sotto l'olmo », ratificarono la decisione degli arbitri Francesco d'Alavardo, Guglielmo « de clusa » consignore di Villarfocchiardo, Barale e Morando di S. Antonino, scelti d'accordo dalle due parti contraenti (*Documento* 13). La principal cosa da osservarsi in questo documento si è la parte che vi sostiene il prevosto Guglielmo, di rappresentante della popolazione di Sant'Antonino. Da ciò ricavo un primo argomento per ritenere che egli canonico regolare o monaco clusino reggesse la chiesa dedicata a S. Antonino. A questa prevostura stava soggetta la maggior parte del paese di S. Antonino; era perciò ragionevole che egli ne rappresentasse gli interessi (3). Un indizio forse della qualità di canonico regolare nel prevosto Guglielmo consiste nei titoli di « venerabilem virum « dominum... » meno applicabili a veri monaci. Ponendo mente, infine, al sito

(1) Riguardo a quest'antica chiesa di Susa, ora casa Riccardi in piazza di San Giusto, venne scritto che « i Mompanteresi possedevano molte case in Susa nel Borgo ed in piazza « del Sole: fuori l'antica cinta erano le loro cantine abbandonate poi dopo l'inondazione di « Gelassa. La chiesa di S. Paolo era la loro chiesa parrocchiale » (*Roc Mahol e Mompantero*, di MATILDE DELL'ORO-HERMIL. — Torino, Origlia, Festa, e C., 1897, pag. 25).

La chiesa di S. Paolo cessò d'esser parrocchia l'anno 1749 allorchè fu unita alla chiesa abbaziale di S. Giusto (SACCHETTI, *Memorie di Susa*, pag. 123). Fino dall'anno 1581, addì 13 giugno, i monaci benedettini, obbedendo ad una disposizione pontificia, sgombrarono dal monastero di S. Giusto di Susa, ricoverandosi presso i loro confratelli di San Michele della Chiusa. Il loro posto a Susa fu occupato dai canonici regolari (SACCHETTI, *ivi*, pag. 116). In tale occasione, se non prima, fu soppressa la prevostura di S. Desiderio a S. Antonino applicandone le rendite alla parrocchia di S. Paolo.

(2) *Miscell.*, vol. cit. Indice generale, pag. 300.

(3) Vedi alla pag. 7 precedente,

ove quei terrazzani si adunavano per provvedere ai loro interessi, « ante « ecclesiam prepositatus sancti antonini », rimane vie più confermata la presunzione che la prepositura in discorso fosse quella fondata dai canonici regolari.

La carta che ci viene ora dinanzi rende testimonianza abbastanza chiara dell'avvenuta sostituzione del monastero di S. Michele della Chiusa ai canonici regolari nel governo della chiesa prevosturale dedicata a S. Antonino. Nel giorno 30 di giugno dell'anno 1345 la certosa di Montebenedetto e Pietro di S. Lorenzo, prevosto della chiesa maggiore di S. Antonino, convennero di permutare l'una coll'altra due annualità assicurate sopra terreni situati nel territorio di S. Antonino (*Documento* 14). Questo scambio ottenne le ratifiche tanto del capitolo generale certosino che dell'abbate di S. Michele e del suo monastero. Esse sono inserite a piedi del documento stesso; e l'approvazione della certosa di Grenoble nota che la permuta ebbe luogo tra il monastero di Montebenedetto e « dom. Petrum prepositum ecclesie maioris S. Antonini « ordinis S. Benedicti ». Il titolo « chiesa maggiore di S. Antonino » e la qualifica di « frate » al prevosto, che s'incontrano in una carta del 17 aprile 1357, non lasciano guari dubitare che ivi pure si tratti della prevostura già canonicale a S. Antonino. Di questo documento avrò più opportunamente a trattenermi nel capitolo seguente (1).

Accenno ancora di volo a due istrumenti di quitanza al monastero di Montebenedetto da prevosti di S. Antonino; a queste scritture sono attribuite rispettivamente le date del 31 dicembre 1426, e 3 dicembre 1442. Ben poco è quel che ci dicono intorno a questi atti le carte certosine. D'uno soltanto dei prevosti, autori delle quitanze in discorso, mi è noto il nome, frate Giacomo « de Augusta ». L'epoca in cui vennero compilate queste brevi scritture fa presumere che si tratti, anche qui, della prevostura sotto il titolo di S. Antonino.

A chi nutre interesse per le particolarità di minor conto che riguardano località ed istituti assai importanti del nostro paese, riescirà forse gradito l'aver conoscenza di due carte dell'archivio certosino di cui vengo a dare un breve cenno. Colla prima, un Guglielmo « de Alavardo » priore di Santa Maria di Avigliana, addì 24 ottobre 1246, alienò a Garnerio, priore di Montebenedetto, dandogliene l'investitura, alcuni stabili situati nei confini di Panzone. Promise inoltre lo stesso priore di Santa Maria che si sarebbe adoperato, in quanto stava da lui, acciò il prevosto d'Oulx confermasse la vendita da lui fatta. L'atto fu stipulato ad Avigliana « in porticu domus condam iulliani « de stabulo »; fra i testimoni notansi « dominus Guigo prior ecclesie sancti « petri, dominus petrus prepositus almisii, dominus humbertus avilliane castel« lanus » (2). La famiglia Alavardo, alla quale apparteneva il priore Guglielmo, godeva d'una certa distinzione in Val-Susa; parecchi suoi membri sono nominati nelle carte di quei tempi come persone alle quali erano affidati incarichi di fiducia (3). L'impegno preso dal priore Guglielmo d'ottenere la ratifica dal prevosto

(1) Vedi il Docum. 35.
(2) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 4, pag. 328.
(3) *Miscell.*, l. c., pag. 81, 108, 204.

d'Oulx si spiega ricordando che fra le molte chiese dipendenti da quel celebre monastero annoveravasi anche Santa Maria d'Avigliana; una bolla di papa Alessandro III, indirizzata l'anno 1172 al prevosto d'Oulx, menziona, fra le chiese che dichiara soggette a quella prepositura, la chiesa d'Avigliana senz'altra qualificazione (1); nel diploma del vescovo di Torino Cuniberto alla Chiesa d'Oulx, del 30 aprile 1165, è nominata l'elemosinaria d'Avigliana fra le dipendenze di quel monastero; comunque sia, la carta di cui discorro, mette in chiaro che la chiesa di Santa Maria d'Avigliana era soggetta alla prevostura d'Oulx (2). Il borgo d'Avigliana possedeva anche altre chiese, fra le quali l'antico edifizio, che vuolsi sia stato un tempio pagano, dedicato alla dea Feronia, consecrato poi al vero Dio sotto l'invocazione di San Pietro, chiamato « S. Pietro de Felonia » (3); all'epoca dell'atto di vendita in discorso ne era priore Guigo, uno dei testimoni ivi nominati. L'altro teste, Umberto castellano, doveva essere il « De Balma », che altri documenti attestano avere esercitato quell'uffizio dal 1250 al 1277 (4).

L'altra carta, di data meno antica, ci informa di un tributo assai singolare che la certosa di Grenoble, la casa madre dell'ordine, riscuoteva dalla

---

(1) CAFFARO, l. c., pag. 421. — *Cartario d'Oulx*, pag. 11. « Ecclesia de Aveilano cum « titulis suis et pertinentiis ». Prima d'Alessandro III, papa Adriano IV già aveva menzionata la chiesa d'Avigliana fra quelle dipendenti dalla prevostura d'Oulx (*Cartario d'Oulx*, pag. 9). Confermarono tale dipendenza il pontefice Lucio III, l'anno 1183 (*ivi*, pag, 13) ed i vescovi di Torino Carlo, l'anno 1165 (*ivi*, pag. 33) e Giacomo, l'anno 1226 (*ivi*, pag. 30).

(2) Intorno alla Canonica d'Oulx vedi *Miscell.*, l. c., pag. 61-67, 78.

(3) *Ivi*, pag. 126.

(4) *Miscell.*, vol. cit., pag. 71, 117, 125, 208. L'importanza che ebbe nell'età di mezzo l'insigne borgo di Avigliana mi muove ad aggiungere qui alcune notizie tratte da documenti che in ordine cronologico avrebbero dovuto trovar luogo nel precedente volume.

Un tale Garnerio Gastaldi d'Avigliana fece testamento il 18 febbraio 1248; da quest'atto rilevo le seguenti disposizioni: elesse la sua sepoltura nella chiesa di S. Maria di detto luogo, legandole 10 soldi; istituì erede in una terza parte delle sostanze, che possedeva ad Avigliana, il castellano d'esso luogo Umberto di Mommegliano, e negli altri due terzi la chiesa di S. Maria di Montebenedetto « ordinis carduciensis », ordinando che colle sostanze da lui lasciate il monastero soddisfacesse a parecchi legati; 3 soldi alla chiesa di S. Martino, due soldi a ciascheduna delle chiese di S. Pietro e di Porcherano, non che all'ospedale di San Martino; dodici denari « recluse », altrettanti « maladerie », 10 soldi alla chiesa di S. Mauro. Delle cose di sua proprietà esistenti nel territorio d'Almese ne fece similmente tre parti, destinandone una alla chiesa di S. Mauro e le altre due a Montebenedetto, prelevando anche da quei suoi beni alcuni legati; alla chiesa di S. Mauro d'Almese due soldi, a quella di San Stefano 12 denari. A quel tempo era priore della suddetta certosa Garnerio, uno dei testimoni all'atto in discorso, forse parente del testatore (*Regolari, ecc.*, serie I, vol. 4, quint. 4, pag. 324). Sotto il nome di « reclusa » il DUCANGE (Glossario) scrive doversi intendere una monaca, « sanctimonialis ab aliis segregata et in cella reclusa ut Deo sibique vacet tranquillius ». Vuolsi credere che ad Avigliana ne esistesse una sola di codeste monache di vita così austera, ed abbastanza conosciuta senza che occorressero altre spiegazioni per designarla. Davasi il nome di « Maladeria », togliendolo dal francese « Maladerie », agli ospedali dei lebbrosi (DUCANGE, come sopra).

I « De Felonia » d'Avigliana, che prendevano il nome dalla regione ove sorgeva l'antica chiesa di S. Pietro, si distinsero anch'essi nel beneficare i certosini di Villarfocchiardo. Nel precedente volume, alcuni di essi già sono menzionati a quel titolo (*Miscell.*, vol. cit., p. 126, 127). Aggiungo qui poche parole per ricordare che un Berlione « de felonia de Avilliana » col testamento del 29 marzo 1287, legò a Montebenedetto tre seitorate di prato, estensione di terreno eguale, per quanto credo, a tre giornate, all'incirca, 114 are (vedi *ivi*, pag. 258 in nota). Al testamento di Berlione Felonia fu presente Ugo, priore di S. Pietro d'Avigliana (*Regolari, ecc.*, serie I, vol. 4, quint. 4, pag. 330).

Noto infine che in una donazione al suddetto monastero, da Domenico, del fu Luchino Borgesio di Torino, borghese e dimorante ad Avigliana, è menzionata la « porta Folla » di Avigliana; 10 ottobre 1399 (*Regolari, ecc.*, serie I, vol. 46).

testè menzionata prevostura d'Oulx; consisteva quel tributo nell'annua somministranza di trenta pelli di agnelli, del valore, per ciascuna, di tre fiorini, equivalenti a dodici grossi ogni fiorino (1). Il padre generale, priore ad un tempo della casa di Grenoble, ed il Capitolo generale dell'ordine, spedirono procura al priore pro tempore di Montebenedetto affinchè esigesse in vece loro l'annualità suddetta; ciò avvenne l'8 maggio 1466 (*Documento* 15).

Alla rassegna delle relazioni che la certosa di Montebenedetto, nell'ultimo periodo della sua esistenza, mantenne con dignitari ecclesiastici e con case religiose faccio seguire la serie delle disposizioni prese in di lei favore dai principi sabaudi e dai Delfini di Vienna nella medesima epoca. Però, quanto al tempo, la prima concessione di cui do notizia, anzichè in questo, avrebbe dovuto trovar luogo nel capitolo II di questa prima parte, poichè essa risale alla metà del secolo XIII. Ne esiste solamente un compendio che qui trascrivo dal vol. 4° della prima serie (pag. 8 del secondo quinterno).

« Mill. cc. l. Marchionissa seu comitissa montisferrati, filia comitis sa-
« baudie recepit monasterium cum omnibus suis bonis in sua custodia et
« precipue grangiam de panzono et conversos et familiam precipiendo omnibus
« suis fidelibus quod nos et nostra custodiant et deffendant et de hoc habemus
« suam litteram sigillatam. f. xx. » Non solamente la « lettera sigillata », ma anche il foglio vigesimo del 3° quinterno ove essa era trascritta non esistono più; bisogna quindi contentarsi del breve sunto precedente. Prendendo per base la data ivi segnata del 1250, la marchesa di Monferrato, figlia del Conte di Savoia, era Margherita che ebbe per padre Amedeo IV, e per sposo Bonifacio II, marchese di Monferrato (2). Il suo matrimonio fu celebrato verso l'anno 1235, e rimase vedova l'anno 1253, prendendo il governo dello stato per suo figlio minorenne Guglielmo, di cui fu istituita tutrice (3). Stando agli storici questa principessa ebbe in dote dal padre suo la valle di Lanzo, Pianezza e Collegno. A dir vero, non si sa troppo comprendere il motivo che spinse i certosini di Montebenedetto a procacciarsi la protezione della marchesa di Monferrato, sopratutto sulla « grangia di Panzone »; nè questa tenuta, nè gli altri possedimenti della certosa avevano che fare con Collegno, con Pianezza e colla valle di Lanzo. Probabilmente il solo effetto di quella carta era di valere come salvaguardia per i famigli del monastero i quali dovessero recarsi nel paese assegnato in dote alla marchesa Margherita (4).

---

(1) A quel che scrive il CIBRARIO, *Economia del medio evo*, t. II, pag. 196, 197, al tempo in cui uscì la procura in discorso correvano i fiorini di Genova, equivalenti a 12 grossi e $^1/_2$, ed i fiorini d'Asti, pari a 10 grossi ed $^{11}/_{15}$. Il grosso poi, ossia il grosso tornese, secondo lo stesso scrittore, valeva circa una lira di moneta attuale.

(2) V. *Miscell.*, l. c., pag. 293; tavola genealogica dei marchesi di Monferrato.

(3) GUICHENON, *Hist. Générale...*, t. I.

(4) CASALIS, *Diz. Geogr.*, t. IX, pag. 228, attribuisce la costituzione dotale di Margherita a suo avo Tommaso I, il che sembra meno conciliabile colla data del matrimonio di Margherita, l'anno 1235, posteriore di due anni alla morte del conte Tommaso.

Un altro autore ci dice che Margherita portò in dote « tuttociò che apparteneva al Conte « di Savoia nei monti e nella pianura della valle di Mathie e nei luoghi di Collegno e Pia- « nezza » (CARRON DI S. TOMMASO, *Tavole genealogiche della R. Casa di Savoia*, pag. 18). Convien qui avvertire che invece di « Mathie » devesi leggere « Mathi »: col primo nome è chiamato un villaggio vicino a Susa, alla destra di Valle-Dora, sul quale già mi avvenne di intrattenermi nel cap. I di questa parte prima. (*Miscell.*, l. c., pag. 14). Mathi invece sta a

Tutti i principi che regnarono sullo stato Sabaudo nel XIV e nel XV secolo mostraronsi solleciti a far segno della loro benevolenza la certosa di Montebenedetto.

Del Conte Edoardo, succeduto nel 1323 ad Amedeo V suo padre, il cartario certosino serba due diplomi. Col primo, spedito da Rivoli il lunedì dopo la festa di S. Luca, l'anno 1325, ai balii, vicari, giudici e castellani di Val-Susa, intima loro di osservare essi stessi e di far rispettare da tutti i privilegi conceduti da lui e dai suoi predecessori alla certosa di Montebenedetto, nè permettano che le venga recata ingiuria od offesa qualsiasi (1). Non contento di ciò il conte Edoardo, trovandosi a Susa il 2 gennaio 1327, manda al castellano ed al pedagiere di Susa di sborsare ai certosini le sei lire loro assegnate già dal conte Tommaso I, confermate dai successori di lui Amedeo IV e V, per il vitto nei tre giorni del santo Natale e per l'anniversario del principe Umberto, figlio del predetto conte Tommaso (2).

Il fratello e successore d'Edoardo, Aimone, tiene un luogo distinto fra i principi della sua prosapia che beneficarono Montebenedetto. Vedremo più innanzi quel che egli operò per tutelarne le ragioni disconosciute dai signori e dagli uomini di San Giorio. Dirò intanto che fin dal primo anno del suo regno, e precisamente addì 23 aprile 1330, seguendo l'esempio del genitore (3) e del fratello, confermò l'ordine a tutti gli uffiziali dello Stato di difendere e favorire la certosa di Montebenedetto (4). Un altro decreto emanò il Conte Edoardo, diretto a difendere i certosini dalle fiscalità dei pubblici uffiziali. Convien sapere che fra i tributi in uso nei tempi andati ve n'aveva uno chiamato « Novalio »: la definizione che ne dà il Ducange « Munus rerum

---

sinistra della Stura tra Ciriè e Lanzo. Fino al secolo XIII, all'incirca, il villaggio di Mathi dava il nome alla valle ora chiamata di Lanzo (CASALIS, *Dizion., ecc.*, t. X, pag. 278); si capisce quindi come il San Tommaso, il quale si appoggia alla cronaca di Benvenuto San Giorgio (edita dal Vernazza, pag. 65, 66), invece di valle di Lanzo adoperi l'antico nome di valle di Mathi, scrivendo erroneamente Mathie. Reputo intanto opportuno di prevenire un giudizio al quale l'errore del suddetto Autore potrebbe forse dar luogo. Ragionando della donazione di Valle Orseria alla certosa di Montebenedetto nel cap. I di questa parte prima (*Miscellanea*, l. c., pag. 26 e seg.) cercai di dimostrare che essa aprivasi superiormente a Mathie, salendo verso la sommità della montagna che divide la valle di Susa da quella del Chisone. Tenuto conto adunque del fatto che i certosini di Montebenedetto possedevano una certa estensione di terreni nella valle, o meglio, valletta al disopra di Mathie, mentre nulla avevano nè a Pianezza, nè a Collegno, nè in valle di Lanzo, potrebbe taluno darsi a credere che la lezione Mathie data dal San Tommaso fosse esatta, e che la valle di Mathie, e non quella di Lanzo fosse stata, insieme a Pianezza ed a Collegno, data in dote alla sposa del marchese Bonifacio. Ognuno comprende però come questa ipotesi è dimostrata insussistente sia dalle informazioni d'altri storici, sia sopratutto dall'esiguità dell'assegnamento dotale che sarebbe stato dato alla principessa Margherita, troppo meschino per la figlia d'un potente signore quale già era allora il Conte di Savoia.

Un'altra Margherita, figlia essa pure d'un Conte di Savoia, Amedeo V, andò sposa ad un marchese di Monferrato, Giovanni, l'ultimo degli Aleramidi: rimasta vedova, senza prole, l'anno 1305, le furono assegnati per dovario Caselle, Ciriè e la valle di Lanzo (CASALIS, l. c., t. IX, pag. 229); le quali terre tornarono poi definitivamente sotto il dominio dei Conti di Savoia in qualità di dote di Violante, figlia del marchese di Monferrato Teodoro, successore di Giovanni, sposata al conte Aimone l'anno 1330 (CASALIS, *ivi*). Scambiando la prima Margherita per la seconda ed attribuendo a questa la carta di concessione a Montebenedetto, ne ritardai la pubblicazione, credendola appartenente al secolo XIV.

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 2.

(2) Arch. di Stato, sez. I. *Regolari di qua dai monti. Collegno-Certosa;* mazzo 6. — Vedi *Miscell.*, vol. citato, pag. 47, 49-51.

(3) Vedi *Miscell.*, l. c., pag. 54.

(4) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol 2.

« novarum » (1), concorda colle informazioni somministrate dalla carta del conte Aimone. In quel tratto della tenuta di Panzone che apparteneva al territorio di Rivoli, al di là della Dora (2), sotto la casa nuova di S. Antonio di Ranverso (3), i certosini possedevano un campo che il castellano di Rivoli pretendeva essere stato di recente messo a coltura, ed esigeva quindi dai proprietari il « Novalio », ossia il tributo dovuto sui terreni di fresco coltivati. I monaci di Montebenedetto, affermando che il campo era lavorato da lunga data, rifiutavansi alla prestazione del « Novalio » e ricorsero al Conte, il quale non disdegnò di incaricare alcuni suoi consiglieri d'investigare da qual parte stesse la ragione. Esaminata diligentemente la cosa quei personaggi si convinsero che il campo in questione non era « Novale »; perciò il conte Edoardo ingiunse al castellano di Rivoli allora in carica ed ai suoi successori di desistere da quella pretesa; il decreto porta la data del 2 maggio 1341 (*Documento* 16).

Il conte Amedeo VI, figlio di Aimone, al quale succedette in pupillare età, tenne lungamente (1343-1383) il governo degli Stati di Savoia, nel qual tempo occupossi più volte degli interessi di Montebenedetto. Questo monastero, mantenendosi ognora nello spirito di fervore e di rigida disciplina che distinse mai sempre l'ordine certosino, prosperava altresì dal lato materiale mercè l'unione inalterabile dei monaci fra di loro, la parsimonia del vivere e la solitudine del sito, poco accessibile all'umano consorzio. Mentre però i monaci professi, ascritti di regola generale al sacerdozio, attendevano alla preghiera ed alla meditazione, i certosini conversi o laici come sogliono esser chiamati, tuttochè astretti ancor essi ad un tenor di vita nel quale avevano larga parte l'orazione e le astinenze, attendevano sotto la direzione del padre « correrio » ossia procuratore, all'amministrazione delle sostanze del monastero ed alla tutela dei suoi interessi. Il loro quartiere, quando non erano chiamati altrove dalle esigenze del loro uffizio, stava presso la certosa, formando però un edifizio distinto, del quale esistono ancora oggi le traccie presso l'antico monastero di Montebenedetto, e conserva il nome di Correria (4). La sollecitudine di questi religiosi conversi, i quali mettevano nel disimpegno delle loro funzioni la diligenza propria di colui che agisce per dovere del suo istituto, l'opposizione che un tale zelo non poteva a meno d'incontrare tanto nei signori dei luoghi, gelosi dei loro diritti, che nei popolani i quali dalla vita di privazioni e di aspirazioni ascetiche condotta dai certosini si credevano forse licenziati ad approfittarsi delle loro sostanze ed a trascurare le proprie obbligazioni verso di loro, davano luogo a dissensioni ed a contrasti che nell'epoca di cui discorro raggiunsero, a quel che pare, un grado d'intensità più che ordinaria.

Le provvidenze emanate regnando Amedeo VI, per proteggere Montebenedetto, si ripetono con insolita frequenza. Aimone di Chalant, signore di

(1) DUCANGE, *Glossario*, t. IV, col. 1228.
(2) Riguardo all'estensione del territorio di Rivoli sulla sponda sinistra della Dora, vedi *Miscell.*, pag. 66.
(3) Vedi la postilla alla pag. 50.
(4) Vedi *Miscell.*, l. c., pag. 111.

Fenis, baliò di Val-Susa e del Canavese per il conte Amedeo VI, promulgò un editto da Avigliana, vietando ad ognuno, sotto pena di 60 soldi e del rifacimento dei danni, di recar offesa tanto alle persone che ai possedimenti di Montebenedetto (1). I monaci certosini, appoggiati probabilmente a tale editto del quale non risulta la data precisa (2), invocarono l'assistenza del castellano d'Avigliana contro i loro oppressori; e costui, nobile Antonio Grosso, che era pure luogotenente del baliò suddetto, spiccò un ordine nel senso richiesto da quei religiosi in data del 16 settembre 1350, ingiungendo nell'atto stesso al banditore pubblico Perreto Turgi di denunziare e gridare il decreto del castellano, in quello stesso giorno, giovedì, « in pleno foro avilliane per loca consueta » (3). Furono testimoni all'ingiunzione del castellano il notaio Pietro Dua ed Agassino di Chalant (*Documento* 17).

Intanto il già nominato baliò Aimone di Chalant, spinto forse dalle istanze dei certosini, o poco soddisfatto dell'esito ottenuto col suo primo editto, ne emanò un secondo per intimare a tutti gli uffiziali del suo baliaggio di far divulgare ed osservare il suo precedente decreto; ciò avvenne il 21 dicembre di quello stesso anno 1350 (*Documento* 18).

L'effetto di queste manifestazioni della pubblica autorità, se pure si fece sentire, non fu di lunga durata. La cagione di ciò, più che all'inefficacia dei mezzi ai quali i certosini aveano fatto ricorso, pare fosse da attribuirsi alla difficoltà in cui essi erano di dare prova giuridica di quel che pretendevano. Difatti in un'istanza presentata al conte Amedeo VI l'anno 1354, i religiosi di Montebenedetto rappresentarono al Sovrano che loro si ricusava il pagamento di certi censi, redditi, servizi, vendite « eychoyte » ed altri « usagi », adducendone due motivi; i titoli da cui procedevano quelle rendite, a causa della loro vetustà non avevano più valore; inoltre quelle obbligazioni essendo passate in diverse mani, vuoi per alienazioni, vuoi per la mortalità cagionata da pestilenze, rimaneva incerta la persona del debitore (4). Il conte Amedeo, accogliendo la domanda dei certosini, scrisse il 9 febbraio 1354 al baliò di Val-Susa ed al castellano di Susa ordinando loro di costringere i debitori del monastero a riconoscere le proprie obbligazioni verso quella casa. Quest' ordine del Principe, presentato dal notaio Giovanni Farguilli procu-

---

(1) I signori di Challant, regione della valle d'Aosta, tenevano il primato fra le famiglie nobili di quel ducato; vi possedevano, oltre la valle di Chalant, parecchi feudi, tra i quali Fénis. Occorre sovente questa designazione: « Balio di Val-Susa e Canavese », nelle antiche carte. La regione chiamata « Canavese » propriamente cominciava dalla sponda sinistra della Stura che scende dalle valli di Lanzo fino ad Ivrea; ma adoperando la parola « Canavese » per designare il distretto del baliaggio di cui sopra mi sembra più probabile che sotto quel nome si intendesse il paese a piè delle Alpi, sulla sinistra della Dora, giacchè sul vero Canavese dominavano i Conti di Valperga, S. Martino e Castellamonte, come pure i Conti di Biandrate.

(2) Questo editto d'Aimone di Chalant è menzionato nell'altro suo editto del 21 dic. 1350 (Docum. 18).

(3) « In pleno foro », val dire « in piena piazza », essendo la piazza ed i luoghi circostanti affollati per ragione del mercato solito a tenersi, oggi ancora, ad Avigliana il giovedì.

(4) « Eycheyuta »; quid quid, qualibet ratione, domino obvenit. (Suppl. al *Glossario* del Ducange). Lo stesso che « Escaeta », « Escheuta », dal verbo francese « Echoir » scadere, toccare in sorte ad alcuno (V. infra in calce al Docum. 79).

Riguardo al significato della parola « vendite », vedi nel capitolo seguente i commenti al Docum. 60.

ratore dei certosini al nobile Roleto, figlio e luogotenente di Francesco di Serravalle castellano di Susa, provocò il decreto emanato da quest'ultimo il 15 giugno dello stesso anno; a tenore di questa ordinanza tutti i tenementari di censi, servizi ed altre simili prestazioni verso Montebenedetto, dovevano, essendone richiesti dal suo priore e fra quattro giorni dopo la richiesta, riconoscere (« regichire ») per atto notarile le loro obbligazioni verso la certosa, sotto pena di 60 soldi viennesi scodellati (« solidorum viannensium excucellatorum »); ed ai nobili feudatari i quali, a detta dei certosini, impedivano ai proprii vassalli di rendere alla certosa quel che le dovevano, il castellano ingiunse di costringere, con sanzioni penali « et aliis iuris amminicolis », quei loro dipendenti a fare l'atto di ricognizione predetto (1) (*Documenti* 19, 20).

Percorrendo la serie dei decreti emanati dai Principi Sabaudi a favore dei certosini di Val-Susa, s'incontra ad ogni momento la menzione dei privilegi, delle immunità e di simili favori ad essi conceduti e ripetutamente confermati. Che se uno si facesse ad investigare in qual cosa consistessero cotali deroghe al diritto comune, difficilmente, a parer mio, riuscirebbe a formarsene un concetto preciso e completo; forse non l'avevano neppure gli stessi monaci supplicanti. Convien però notare come nell'incertezza che regnava allora in molte parti dell'ordinamento pubblico, il sapersi, sia dagli uffiziali dello Stato, sia dai vassalli del Conte, come ancora dai reggitori dei Comuni che quella tale casa religiosa godeva del favore del Principe non poteva a meno di influire salutarmente sul trattamento che essa doveva subire da parte loro. Non sempre però l'aspettativa dell'ente privilegiato era coronata dal desiderato successo, e nella migliore delle ipotesi l'effetto prodotto dal patrocinio sovrano assai presto scompariva; conveniva pertanto, come direbbesi con espressione volgare, ribadire spesso il chiodo. Perciò, al succedersi dei Principi sul trono, o manifestandosi nuovi bisogni, od aggravandosi le vessazioni, si implorava una nuova conferma delle prerogative largite al monastero.

Il ricorso dei certosini di Montebenedetto alla protezione d'Amedeo VI, trovò sempre in lui pronta ed efficace corrispondenza. Nel periodo di tempo trascorso dal 1358 al 1377 contansi cinque suoi rescritti, due dei quali mi sembrano meritevoli di venir inseriti nell'appendice al presente volume. Col primo, dato il 7 gennaio 1358, dopo confermati, come d'uso i privilegi di cui il monastero era stato investito in passato, si ingiunge al giudice della valle Susina di spedire brevemente, « iustitia non offensa », le cause intentate alla certosa (*Documento* 21). Col secondo, uscito dodici anni più tardi (18 gennaio 1370), lo stesso Principe accordò ai monaci di Montebene-

(1) « Regichium »; idem videtur quod « rectitudo », tributum praestatio; in italiano « retta », che si applica specialmente alla quota che si paga da chi vive a proprie spese in casa altrui. Nel supplemento del *Glossario* DUCANGE, ove si trova la suddetta definizione, leggesi questo esempio: « Cum iuridictione omnimoda dictorum castri et mandamenti Fabricarum una cum serviciis, usagiis « Regichiis », hominibus... » La parola « Regichium », convertita in verbo « regichire » può interpretarsi sia per un sinonimo di « recognoscere », ovvero per indicare il pagamento effettivo del tributo significato sotto i diversi nomi di censi, redditi, servizi, vendite, eychoyte ed usagi.

I denari viennesi (dei quali 12 componevano il soldo) « escucellati », avevano verso l'anno 1354 il valore approssimativo di 10 centesimi (CIBRARIO, *Economia del medio evo*, t. II).

detto quattro favori corrispondenti ad altrettanti capitoli della supplica che essi gli avevano indirizzata; il primo riguarda le solite esenzioni, immunità e simili concessioni; il secondo la spedizione sommaria delle controversie giudiziarie; nel terzo si invoca il beneficio « restitutionis in integrum », ossia la revisione accelerata delle cause giudicate in senso contrario ai loro interessi; coll'ultimo capitolo poi, i certosini domandano l'esenzione da ogni prestazione reale e personale a favore di sei contadini eletti ed incaricati dal monastero suddetto di governare e coltivare i suoi possedimenti (*Documento* 22). Sul finire dello stesso anno 1370, il conte Amedeo, dimostrandosi singolarmente inclinato a contentare i nostri religiosi, rilasciò sue lettere sotto la data del 22 dicembre, per richiamare all'osservanza del precedente rescritto chiunque vi fosse obbligato per dovere d'ufficio (1), rinnovando ancora un'altra volta tale ingiunzione addì 26 nov. 1377 (2).

La parte degli Stati savoini di qua dai monti che obbediva ai discendenti di Tommaso II, chiamati principi d'Acaia, era all'epoca di cui discorro (1367-1377) governata dallo stesso Amedeo VI in qualità di tutore del giovane Amedeo, figlio di Giacomo e fratello di Ludovico in cui si estinse la stirpe d'Acaia (3). I certosini di Montebenedetto non possedevano gran che nei domini della casa d'Acaia; giudicarono tuttavia conveniente di mettere a profitto il favore di cui godevano appo il conte Amedeo per averne un rescritto che rinnovando l'ingiunzione ai debitori del monastero di soddisfare le proprie obbligazioni l'estendesse alle provincie del Piemonte che formavano l'appannaggio dei principi d'Acaia (4). L'ordine emanato dietro tale richiesta reca la data del 5 ottobre 1374, ed è preceduto dall'istanza del priore di Montebenedetto. Il tenore di questa supplica, improntato ad un insolito sentimento di tristezza e di sfiducia a fronte del mal talento di coloro dai quali la certosa traeva le sue risorse, indurrebbe a credere che il monastero versasse allora in critiche circostanze: facendo la parte dovuta alla non biasimevole intenzione del buon priore certosino di commuovere l'animo del sovrano e dei suoi consiglieri, non è men vero che, se l'ingiusto procedere, anche solo di alcuni fra i tenementari della certosa, non fosse stato frenato, avrebbe trovato troppi imitatori, con grave iattura di quella casa religiosa (*Documento* 23).

Il conte Amedeo VII, detto il Conte Rosso, non ebbe occasione, per quel che sembra, di dare prove speciali della sua benevolenza verso la certosa di Montebenedetto. Nel cartario di questo monastero è semplicemente menzionata, sotto la data del 14 giugno 1384, la conferma da lui fatta della protezione accordata dai suoi maggiori a quella casa monastica (5).

---

(1) *Regol. Certos.* - *Mombracco*, serie I, vol. 2°.

(2) *Ivi.*

(3) GUICHENON, t. I, pag. 334 e 423.

(4) Vedi il Docum. 19.

I dominii della linea comitale di Casa Savoia al di qua dalle Alpi non andavano oltre Rivoli. La linea d'Acaia aveva la sua sede a Pinerolo e signoreggiava sul Piemonte.

(5) *Regol. Certos.* - *Mombracco*, serie I, vol. 2: menzionato a piedi del rescritto d'Amedeo VI riferito sopra (Docum. 22).

Il conte e poi duca Amedeo VIII, oltre il consimile rescritto di conferma rilasciato il 5 ottobre 1408 (1), interpose come vedemmo, la sua autorità per richiamare a migliori consigli l'abbate di S. Giusto Giacomo Provana, nei suoi diportamenti verso la certosa di Montebenedetto (2).

Regnando lo stesso principe, e per cura dei suoi uffiziali, fu fatta una grida nell'interesse di Montebenedetto che val la pena di conoscere. Essa ebbe luogo il 25 agosto 1440 e ci informa di una industria esercitata per conto di quel monastero, la quale, mentre costituiva una fonte di lucro per la certosa, somministrava agli abitanti di quella regione il mezzo di trarre miglior partito dai prodotti dei loro armenti. Fin dai primordi della sua esistenza la certosa di Montebenedetto ebbe in dono, non pienamente gratuito, la fattoria chiamata « Alpe di Moschiglione », situata più in alto della certosa, e circondata da un'ampia distesa di pascoli. I certosini vi mantenevano, nella buona stagione, molti capi di bestiame traendone un considerevole vantaggio (3). In questa fattoria presso l'edifizio ove lavoravasi il latte, Guglielmo Serena, banditore giurato della curia di Susa, proclamò la sua grida essendovi adunata una gran moltitudine di gente venutavi da diverse parti a dividere il cacio confezionato nell'anzidetta fattoria col latte delle rispettive mandre. Praticavasi allora a Moschiglione quel che si cerca di ottenere anche oggidì colle latterie sociali. La grida bandita da Guglielmo Serena ebbe tre oggetti; giovandosi di quella occasione i padri certosini fecero rinnovare agli uomini di S. Giorio ivi presenti l'ingiunzione, da essi troppo spesso dimenticata, di rispettare le persone e le cose del monastero, sotto pena, per ogni persona che vi contravvenisse, di 25 lire forti, circa 500 delle nostre lire. Venendo poi al fatto speciale che occupava gli accorrenti allora a Moschiglione, il banditore li rese avvertiti che non avessero a suscitare questioni circa la divisione dei latticini prodotti in comune alla fattoria suddetta, sotto pena di 60 soldi forti per ciaschedun contravventore; il soldo forte d'allora corrispondeva dal più al meno, alla lira nostra. Non basta ancora; nessuno ardisca, così intimò il Serena, di asportare la sua parte di cacio o simil merce da Moschiglione prima d'averne licenza dal priore di Montebenedetto, al quale ciascheduno dovrà rimborsare la sua tangente delle spese incontrate dall'azienda certosina per la confezione dei latticini in ciaschedun anno (*Documento* 24).

Protettori del monastero di Montebenedetto, rinnovando le concessioni di privilegi, si affermarono ancora i principi sabaudi Ludovico, Amedeo IX il beato, e Carlo I, con rescritti del 9 marzo 1448, del 15 novembre 1466 e del 7 ottobre 1489 (4), non che Emanuele Filiberto con sue lettere dell'anno 1574 (*Documento* 25).

I territori assegnati in proprietà alle certose di Losa e di Montebenedetto raggiungevano in vari punti il vertice della montagna che separa Val-

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 2°.
(2) Vedi sopra alla pag. 47.
(3) *Miscell.*, vol. cit., pag. 37-39.
(4) *Regol. Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 2°. Non ne esiste il testo, ma solo la menzione.

Dora da Val-Chisone, ed ivi incontravano gli Stati del Delfino Viennese (1). Questo principato autonomo, divenuto l'anno 1349 una delle grandi provincie di Francia, estendeva i suoi dominii da un lato sino a Chiomonte e dall'altro sin presso a Perosa (2). Come i certosimi di Losa così quelli di Montebenedetto impetrarono più d'una volta carte di protezione dai Conti d'Albon i quali, col nome di Delfini Viennesi, governavano quello stato (3). Scopo, se non unico, principale almeno di tali carte era l'esentare i monaci certosini ed i loro dipendenti dai pedaggi e dai gravami consimili per tutta l'estensione delle terre delfinali. Coll'andare del tempo, cresciuti i possedimenti della certosa ed aumentate le mandre delle sue masserie, ne nacque l'inconveniente che i custodi delle greggie ed i coltivatori delle praterie, stante l'incertezza della linea di confine tra gli Stati di Savoia e del Delfino, si innoltrassero inconsciamente sopra terreni che gli uffiziali di quest'ultimo ritenessero, a ragione o no, soggetti al loro signore. Si premunirono i certosini dagli inconvenienti che potevano prodursi in quella condizione di cose, rivolgendosi ai luogotenenti del Delfino coi quali si trovavano a contatto, cioè ai castellani di Val-Chisone, e ne ottennero due rescritti in cui, dando essi facoltà in genere agli agricoltori della certosa di esercitare il loro mestiere sulle terre soggette al Delfino, si fa menzione espressa dei pastori e dei lavoranti addetti alla masseria di Moschiglione.

La prima delle carte di protezione or ricordate reca la data del 22 giugno 1330, e ne fu autore Guigoneto Giaufredo facente le veci del nobil uomo Gioffredo « de Archiis » milite, castellano di Val-Chisone; fu rilasciata a Mentoulles, piccola terra di quella valle, sede ufficiale, a quanto sembra, della castellania (*Documento* 26). Il piccolo sigillo di ceralacca di cui è munito questo rescritto rappresenta un griffone alato e la leggenda « S. G. Gaufridi ». Nell' « Armorial de Dauphiné » di Rivoire de la Bâtie (Lione 1867), all'articolo della famiglia « Guiffrey » è fatta menzione di Guigoneto Guiffrey, scrivendo che egli si distinse alla battaglia di Varey l'anno 1325 (4). Anche del castellano Goffredo « D'Arces » è parlato nell'opera or menzionata, all'articolo relativo alla sua famiglia. Goffredo d'Arces era cavaliere, consigliere del Delfinato, balìo del Brianzonese, maresciallo dell'esercito Delfinale l'anno 1339. Il pregio speciale di questa carta di fidanza e dell'altra che le tien dietro si è d'averci conservata la notizia di quel che formava il patrimonio della certosa in fatto di bestiami. Vi erano rappresentate tutte le

(1) Vedi *Miscell.*, l. c., pag. 15, 28 e 38, e la carta topografica in capo a quel volume.

(2) CASALIS, *Diz. geogr.*, t. XIII, pag. 698, e t. XX, pag. 651.

(3) V. *Miscell...*, l. c., pag. 23, 61, 62.

(4) La descrizione dello stemma attribuito dall'Autore dell'« Armorial » ai Guiffrey si scosta alquanto dal sigillo di cui sopra: secondo il RIVOIRE, lo stemma della linea « Guiffrey », alla quale apparteneva Guigoneto, era « d'oro, alla fascia di rosso, caricata d'un griffone d'argento col becco e le unghie di nero ».

Un'altra linea di quel casato, chiamata dei « Guiffrey-Bardonesche », portava per arma gentilizia « d'azurro al griffone d'oro », quella precisamente, meno i colori di cui non si può giudicare, riprodotta nel sigillo. Aggiunge poi il Rivoire che ROCHAS, nella *Biographie du Dauphiné*, considera la linea dei « Guiffrey de Bardonesche » come la primogenita della famiglia, e suppone che il suo stemma d'azurro al griffone d'oro sia l'arma gentilizia propria della casa dei Guiffrey: « les armes pleines de la maison de Guifrey ».

specie dei quadrupedi utili alla pastorizia ed all'agricoltura; il loro numero totale superava non poco il migliaio.

Venuto di lì a poco un altro castellano, « Riccardo de Machis », al governo di Val-Chisone, i certosini di Montebenedetto ne ottennero una carta di conferma alla salvaguardia già prima conseguita; essa uscì a Mentoulles addì 12 giugno dell'anno 1333 (*Documento* 27). Il sigillo pendente da questa carta ha un'impronta imperfetta; la parte superiore dello scudo, ossia il capo, non contiene alcun segno araldico; la parte inferiore rappresenta uno scaglione (Chevron) accompagnato da nove anelli, accostati tre per tre, dentro ed ai lati dello scaglione; attorno la leggenda incompleta: S.(igillum) R.(ichardi) DE MA(CHIS) (MI)LITIS. Riguardo a questo castellano l' « Armorial » testè citato non ci viene in aiuto per farne conoscer meglio le qualità e l'arma gentilizia; l'articolo dedicato nell'Armorial alla famiglia « Machy » ci informa che essa si divise in due rami; i « Machy » estinti verso l'anno 1502; ed i « Machy Bonardel » finiti verso il 1621. Il loro stemma poi ha nulla che fare con quello rappresentato nel sigillo; essi portavano un leone rosso in campo d'oro.

64

CAPITOLO SESTO

Montebenedetto ed i Bertrandi.

Montebenedetto ed i Bertrandi — Origine del casato dei Bertrandi — Investiti di Brusolo — Signori di Chianoc — Possedimenti dei Bertrandi in Savoia — Linea di Brusolo — Linea di Chianoc, San Giorio e Villarfocchiardo — Passaggio della signoria sopra Villarfocchiardo ai Canali.

Nel capo 3° di questa prima parte (1) occorrono alcuni cenni intorno ad una nobile famiglia che esercitò, per circa due secoli, non poca autorità su varie terre della valle di Susa, il casato dei Bertrandi.

Indagando l'origine di questa prosapia si affaccia per prima cosa al pensiero il nome di Salbertrand, villaggio nella valle della Dora tra Oulx e Susa. Esso è chiamato *Salabertani* in un diploma dell'imperatore Ottone al marchese Olderico Manfredi, signore del contado Torinese, in data dell'anno 1001 (2). Sala, nel linguaggio di quel tempo, indicava l'abitazione, il palazzo diremmo noi, ove risiedeva il signore del luogo (3). Quel Bertano, nome affine a Beltramo o Bertrando, doveva essere un uomo assai potente, poichè da lui s'intitolò la signoria ove egli dominava. Può ragionevolmente presumersi che la sua discendenza siasi mantenuta, per un tempo anche lungo, in quel grado di potenza che Bertano godeva, conosciuta sotto il nome « de Bertanis » o « Bertrandis ». Se, e per quali vicende, essa abbia scambiata la signoria di Salbertrand con quelle altre che i Bertrandi ebbero in Val di Susa ed in Savoia, la storia difficilmente potrà renderne ragione.

Mentre due eruditi scrittori asseriscono che il casato dei Bertrandi trasse la sua origine dalla valle di Susa (4), altri attribuiscono una diversa origine ai Bertrandi, fra i quali Nostradamus che nelle storie della Provenza afferma l'esistenza loro in quelle regioni l'anno 1150 (5): di là i Bertrandi sarebbero venuti in Savoia a Mommelliano, e forse in altri luoghi d'oltre Alpi. Definire con precisione l'epoca in cui questa famiglia prese una posizione ben determinata è una impresa malagevole e di men che dubbia riuscita.

Fin dall'anno 1212 si ha memoria d'un Pietro e di alcuni suoi congiunti chiamati « de canusco », consignori verosimilmente di quel luogo (6). Ora,

---

(1) *Miscell.*, vol. cit., pag. 80.

(2) DURANDI, *Notizia del Piemonte traspadano*, pag. 53. Il diploma Ottoniano, citato più volte dal Durandi, trovasi nell'*Adelaide illustrata* del TERRANEO, t. II, pag. 11. Vedi nel citato libro del Durandi a pag. 17.

(3) DURANDI, *ivi*, pag. 53.

(4) GRILLET, *Dictionnaire historique... des départements du Montblanc et du Léman*, t. III, pag 119. — Comte DE FORAS, *Armorial de Savoie*, articolo « Bertrandi ».

(5) *Armorial de Savoie*, l. c.

(6) Chianoc in valle di Susa. Pietro « de Canusco », con atto 2 aprile 1212 (*Mon. Hist. Patr.*, *Ch.* I, col. 1187), col consenso dei suoi figli Bartolomeo ed Ascherio, e dei suoi fra-

il predicato « de canusco » accompagnato dalla signoria sopra il luogo stesso, appartenne ai Bertrandi se non già nel 1241, certamente nell'anno 1267, e lo ritennero per oltre un secolo. Dovremo noi argomentarne che il Pietro e gli altri « de canusco » fossero dei Bertrandi? Inclina a crederlo il ch[mo] autore del « Saggio genealogico d'alcune famiglie segusine », avvocato Felice Chiapusso (1). Egli tien conto anche di questa coincidenza: un Bartolomeo Bertrandi fu testimonio il 10 marzo 1219 ad una transazione del monastero di Montebenedetto col prevosto di S. Antonino (2). Considerando che fra coloro i quali parteciparono alla vendita fatta da Pietro « de canusco » l'anno 1212 v'era un suo figlio per nome Bartolomeo, il Chiapusso ne deduce la presunzione, non destituita di fondamento, che il Bartolomeo Bertrandi or menzionato fosse appunto il figlio di Pietro. D'altra parte abbiamo un Beltramo o Beltramino, di cui discorrerò ben tosto, stipite indubitabile dei Bertrandi di Val Susa, il quale, nominato in parecchie carte dall'anno 1222 al 1228 (3), mai è qualificato « de canusco ». Nè vuol essere taciuto il fatto che alcuni, dell'antica famiglia « de Bardonesca », divisero coi Bertrandi la signoria di Chianoc, come risulta da una investitura del 30 settembre 1344 (4). Lasciando adunque ad altri lo studio del difficile problema, passo ad esporre, sulla scorta dei documenti esistenti nel cartario certosino e delle investiture inserite nei protocolli dei notai ducali, le vicende dei Bertrandi in quanto esse si collegano, più o meno strettamente, colla certosa di Montebenedetto. Negli articoli che accompagnano la genealogia di quel casato troveranno luogo altre informazioni che possono contribuire ad illustrarne la storia (5).

Il benemerito scrittore di cose patrie mons. Della Chiesa così discorre dei Bertrandi nella *Corona Reale:* « Brusolo anticamente soggetta ai Ber« trandi che l'ebbero nel 1227 in persona di Beltramino che si diceva di « Mommigliano, dal conte Tommaso I di Savoia, che fu avo d'Ugone cava« liere che viveva nel 1310 e bisavalo (*sic*) di Giovanni parimente cavaliere « ch'era in grande stima appresso i conti Edoardo ed Aimone di Savoia,

---

telli Viffredo e Falcone, vende il diritto che aveva sul passaggio delle pecore a Susa, a Bernardo Bartolomei della stessa città (CHIAPUSSO, *Saggio geneal. di famiglie di Susa*, vol. 2°, pag. 31). Lo stesso Pietro « de Canusco » è nominato come proprietario di terre a Chianoc in un contratto di dote e di dono nuziale, del 25 dicembre 1217, nel quale compariscono Guglielmo « de Canusco », sposo di Giacoma « de Lantio », Falcone padre di Guglielmo ed Anselmo « de Lantio », zio od avo della sposa. Alcuni dei possedimenti, obbligati da Falcone e Guglielmo per cautela della dote confinavano con quelli di Pietro « de Canusco » (Arch. di Stato, sez. I, *Paesi-prov. di Susa*, mazzo 6, Chianoc). Ancora nell'anno 1227 occorre menzione di questo Pietro « de Canusco », testimonio all' investitura di Brusolo a Beltramino di Mommegliano, della quale si discorrerà fra breve.

(1) T. II, pag. 31.

(2) Di questa transazione, accennata dall'onorevole Chiapusso, egli non indica la provenienza: non la trovai menzionata nel cartario certosino.

(3) Di queste carte è data contezza nell'articolo della genealogia dei Bertrandi N. [1]. — V. l'Avvertenza, alla pag. 4.

(4) Arch. di Stato, sez. I. *Protocolli dei notai ducali;* serie di Corte; vol. 25, pag. 18.

(5) Secondo che già avvertii (pag. 4), la genealogia dei Bertrandi, assieme a parecchie altre, vedrà la luce in un prossimo volume della *Miscellanea.* I numeri scritti accanto a ciascun nome dei Bertrandi nelle seguenti pagine corrispondono a quelli che nella genealogia stessa accompagnano ciascun nome, e l'articolo che lo riguarda, nelle note annesse alla medesima.

« come furono altri loro successori » (1). Il conte Cibrario nello *Specchio cronologico della storia nazionale* (pagina 28), accennando, a sua volta, alla infeudazione di Brusolo a Beltramino, aggiunge: « Quindi la famiglia dei Bertrandi potenti e prepotenti in val di Susa ». La quale indole prepotente, se alcuna volta si rivelò nei Bertrandi trattando con Montebenedetto, non li impedì tuttavia di rendere giustizia alle ragionevoli pretese dei certosini e di beneficare quella pia casa con ripetute largizioni.

L'infeudazione di Brusolo a Bertramino o Bertrando, avvenuta il 30 di agosto 1227, esiste, per copia autentica, scritta l'anno 1780, d'una trascrizione autentica eseguita nel 1342, all'archivio di Stato nella categoria « Paesi »; ed è anche riepilogata nell'investitura di quel medesimo feudo, data dal conte Edoardo di Savoia a Giovanni Bertrandi [8] il 13 marzo 1324 (2). Sebbene la infeudazione di Brusolo a Bertramino non appartenga propriamente alla storia di Montebenedetto, mi fo lecito tuttavia d'inserirlo fra i documenti annessi a questo volume, trattandosi d'una carta per sè assai curiosa, e che ricorda l'antica origine d'un'illustre famiglia, legata alla nostra certosa da molteplici vincoli d'interesse e d'affetto (*Docum.* 28). Dai termini in cui è concepita la donazione suddetta sembra potersi riconoscere la particolare stima del conte Tommaso verso Bertramino di Mommegliano; la concessione è fatta a lui ed ai suoi eredi e discendenti maschi e femmine e comprende tutti i diritti e tutte le azioni, l'uso del fieno e della paglia, i banni, le giustizie e le successioni che il Conte possedeva in tutta la parrocchia di Brusolo, negli uomini e nel territorio di quella villa, dalla Dora sino alla sommità della montagna in libero e nobile feudo con ogni giurisdizione e taglia e col fodro reale (3). Però il Conte fa due riserve indicate da quelle parole « præter personas Militum si essent, et exercitum », sottrae cioè i Militi ossia Cavalieri che per caso esistessero, allora o poi, nel territorio di Brusolo, dalla suggezione ai signori del luogo; mantiene inoltre a sè il diritto di levare truppe in quel paese, volendo però che esse stiano sotto la condotta di Bertramino e dei suoi successori, coll'autorità di multare, « bannire » i renitenti, e soggiunge « quia Bannum suum est »; il banno, ossia il colpire di multa, spetta a lui; era, difatti, una delle prerogative signorili. Per correspettivo di

---

(1) Parte II, pag. 387.
Mommegliano, luogo assai noto della Savoia: nelle sue adiacenze i Bertrandi tennero per molto tempo ampie possessioni. Le notizie qui riferite ripetonsi presso a poco cogli stessi termini nell'altra opera di monsignor DELLA CHIESA *Descrizione del Piemonte*, Ms. della Biblioteca Reale a Torino, t. III, pag. 371. Dalle informazioni che darò in appresso e dalle notizie che accompagneranno la genealogia dei Bertrandi sembra risultare che i due personaggi qui menzionati da mons. D. Chiesa siano l'Ugonetto [20] ed il Giovanni [21] suo fratello, nipoti di Beltramino di Mommegliano. La qualità di bisavolo rispettivamente a Giovanni, attribuita inesattamente a Beltramino da mons. D. Chiesa, è da ascriversi, senza dubbio, alla confusione a cui può facilmente dar luogo il ripetersi nei primi Bertrandi i nomi di Ugone e di Giovanni.

(2) V. il Docum. 33.

(3) Sotto la parola « Banni » intendevansi le multe che si imponevano ai trasgressori degli ordinamenti pubblici ed ai malfattori. Colla voce « giustizie » significavasi il diritto di amministrare la giustizia. Le « successioni »: per questa parola intendevasi il diritto spettante al signore del luogo di raccogliere l'eredità di coloro che morivano senza lasciare persone le quali loro dovessero succedere. Il fodro regale consisteva nella sussistenza dovuta dagli abitanti d'una regione al re, come anche all'imperatore, « fodro imperiale », ed ai loro rappresentanti che vi erano di passaggio. — Vedi *Miscellanea*, vol. citato, pag. 184.

questa concessione i Bertrandi dovevano dare al Conte di Savoia due oboli d'oro ad ogni mutazione sia di Principe sul trono sabaudo che di feudatario nella signoria di Brusolo (1). Più, confessa il conte Tommaso d'aver ricevute da Bertramino « 133 lire di Susa e 75 lire di denari forti e correnti per « il Villarfocchiardo (2), le quali cose tutte il Conte riconosce che Bertramino « aveva a Villarfochiardo come constava da pubblici stromenti ». Le 133 lire rappresentavano il laudemio per la concessione di Brusolo, e le lire 75 lo stesso tributo per i fondi che Bertramino aveva acquistati a Villarfocchiardo. Convien sapere a questo riguardo che due anni prima, avendo il monastero di Montebenedetto fatto acquisto d'alcuni poderi situati nel territorio del luogo suddetto e dipendenti dal feudo dei signori di Reano a Villarfocchiardo ne ottenne, addì 21 novembre 1225, l'investitura da Pietro Michaila gastaldo dei « signori di Reano e di Bertramino castellano di Susa il quale tiene il do- « minio delle cose dei signori di Reano a Villarfocchiardo » (3). Discorrendo di questo fatto nel precedente volume (4), interpretai la parola « dominatum » per una amministrazione conferita a Beltramino delle sostanze dei Reano e ciò perchè, avendo i figli di Palmerio, posteriormente a quella investitura ed annessa dichiarazione, ratificati gli acquisti della certosa dal fu loro padre (5), ritenevo questo atto inseparabile dalla qualità di proprietari attuali della loro signoria sopra Villarfocchiardo. Ora però, considerando per una parte che tale ratifica riferendosi ad atti anteriori all'anno 1225 non richiedeva nei suoi autori l'anzidetta qualità; considerando d'altra parte che nell'anno 1227, a tenore dell'investitura di Brusolo, Bertramino era proprietario di sostanze a Villarfocchiardo, ne emerge la conseguenza che egli era, fin dal 1225, subentrato, o come creditore dei signori di Reano o per altro titolo, nelle loro ragioni feudali in quel paese (6). Tra i testimoni all'atto di investitura compariscono vari distinti personaggi dei quali già ebbi occasione di scrivere nel citato volume: Ponzio, dei signori di Bardonechia, prevosto della chiesa di S. Antonino, che i canonici regolari avevano nel villaggio omonimo di Val-Susa (7); il castellano d'Avigliana Davide « de Croso » benefattore di Montebenedetto (8); Pietro, dei signori di Chianoc, già menzionato (9); Pietro di Toveto, persona illustre, già castellano d'Avigliana, poi

(1) Stando ai calcoli esposti dal conte Cibrario alle pag. 165, 166, vol. 2°, dell'*Economia polit. del medio evo*, l'obolo d'oro, all'anno 1275, rappresentava un valore corrispondente a circa 12 lire e mezza d'oggidì.

(2) Suppongo che tanto l'una che l'altra somma debba intendersi di lire composte di denari forti e correnti di Susa. Per il loro valore vedi la nota 6 alla pag. 40.

(3) « Et investivit predictum fratrem stephanum nomine domus montis benedicti reci- « pientem petrus michailla gastaldus dominorum de reiano et bertramini castellani secusie « qui dominatum rerum dominorum de reiano tenet in vilario... »; e più sotto: « Acta sunt « hec in presencia petri michaille qui ex parte dominorum de reiano et bertramini castellani « secusie quorum gastaldus est domum montis benedicti investivit » (*Miscell.*, *ecc.*, vol. cit., pag. 98. — *Regol.*, *ecc.* - *Mombracco*, serie II, vol. 1°).

(4) *Regolari Certosini* - *Mombracco*, serie II, vol. 1°.

(5) 30 dicembre 1226. *Ivi*, pag. 98.

(6) I Bertrandi acquistarono poi la signoria dei visconti di Baratonia a Villarfocchiardo l'anno 1325. Vedi Docum. 47.

(7) *Miscell.*, vol. cit., pag. 77-80, 93, 98.

(8) *Ivi*, pag. 121-122.

(9) Pag. 65 precedente, nota (6).

consigliere e camerlengo, « camerarius » del Conte di Savoia (1). Il predicato di Mommegliano attribuito a Beltramino nell'or menzionata infeudazione dimostra che il ramo a cui egli apparteneva erasi stabilito in Savoia. Acquistando feudi al di qua dalle Alpi, la sua prosapia non abbandonò i territori sui quali signoreggiavano oltremonti; anzi fu là ove questo casato raggiunse un alto grado di onorificenze e di prosperità, perpetuandosi fin quasi all'epoca presente (2).

La signoria di Brusolo continuò a far parte del retaggio dei Bertrandi, almeno fin verso la metà del secolo XIV (3). Assai presto altre signorie entrarono ad arricchirne il patrimonio e prima fra queste la terra di Chianoc, della quale già ebbi a far parola. Nel mese di febbraio dell'anno 1241 furono stipulati a Susa due atti fra privati, ai quali assistè come testimonio un Bertrando « de canusco » (4). Il nome di Bertrando, ripetutosi per parecchie

---

(1) *Miscell.*, vol. cit., pag. 17, 48, 49.

(2) Maggiori schiarimenti sui Bertrandi possono vedersi nell'*Armorial de Savoie* del conte Amedeo de Foras, articolo « Bertrand ». Egli vi espone la loro genealogia secondo i criteri di diversi scrittori; le sue informazioni genealogiche non concordano pienamente con quelle che, appoggiato alle risultanze di atti autentici di vario genere, e specialmente delle investiture inserite nei Protocolli dei notai ducali, ho creduto di poter dare come certe o come probabili nel corso di questo lavoro. Nelle note alla genealogia dei Bertrandi renderò conto delle discordanze esistenti tra il risultato delle mie ricerche e le informazioni date dal conte de Foras.

Il conte Foras attribuisce ai Bertrandi i feudi di Perrousse e Chamousset in Savoia, e nel *Dizionario* del Casalis si legge che i Bertrandi ebbero fin dal secolo XIII il predicato di « La Perousse » (vol. 10, pag. 486). Il canonico Grillet, dal quale Casalis tolse quella notizia a quel che pare, racconta in una nota alla pag. 119 del vol. 3° (*Dictionnaire historique etc.*) che i Bertrandi diedero il nome della Perousse ad una casa forte da essi edificata presso Montmeillan. Nei protocolli sovraccennati non esistono investiture di La Perousse, la qual cosa non esclude che i Bertrandi ne sieno stati investiti in un'epoca più recente, alla quale non arrivano i citati protocolli. Sembra intanto affatto verosimile che i figli e nepoti di Beltramino di Mommegliano abbiano conservati i possedimenti che egli aveva in quel paese, ove, a detta del Grillet, i Bertrandi eressero il castello di La Perousse. Vedremo nel seguito di questo capitolo che due Giovanni Bertrandi (art. [4] e [21] della genealogia) soggiornarono qual meno qual più in Savoia, la qual circostanza suggerisce l'idea che essi vi fossero attirati da interessi patrimoniali. D'altra parte, investiture conferite a quei due Bertrandi di feudi situati al di là delle Alpi non ve ne sono: sembra quindi credibile che ad essi appartenessero i possedimenti ereditati da Beltramino a Mommegliano, e che queste sostanze fossero allodiali. Quanto a Chamousset, l'ebbero bensì in feudo i Bertrandi, ma la prima investitura è dell'anno 1604; precedentemente Chamousset apparteneva ad altri, fra i quali un Provana, investito di alcune ragioni in quel feudo, l'anno 1336.

Stando al conte De Foras, ed al Besson, che già l'aveva scritto nelle sue « Memorie », un Giovanni Bertrandi, nella prima metà del secolo XIV era signore di La Perousse e di Chamousset. Per riguardo a Chamousset, inclino a credere che quell'affermazione dei chiari Autori sia nata da un equivoco. Nei protocolli del Reynaud (Arch. di Stato, sez. I, serie di Corte, vol. 15, fol. 60) leggonsi due note di investiture conferite rispettivamente a Giovanni ed a Pietro Bertrandi « de chamous ». La parola « Chamous » è adoperata dal redattore di quelle note come un nome distintivo di quei due Bertrandi piuttosto che quale oggetto dell'investitura, la quale vi è riepilogata in termini generali ed indeterminati. Ciò non toglie che il distintivo « de chamous » non indicasse in quei due Bertrandi la qualità di signori del luogo di cui portavano il titolo. Ora, esiste bensì in Savoia, non lungi da Chamousset, il luogo di Chamous, ma esso non appartenne mai ai Bertrandi, come risulta dagli indici delle investiture e dei consegnamenti feudali nell'Archivio di Stato (sez. III, Camerale). Che in quel « Chamous » debba vedersi, secondo che l'hanno interpretato, forse, Besson e Foras, un'abbreviatura di « Chamousset pare escluso dalle cose dette pur ora. Mi sembra invece verosimile che la parola « Chamous » usata dal notaio Reynaud per qualificare Giovanni e Pietro Bertrandi sia una alterazione di « Chianoc » feudo della linea dei Bertrandi a cui appartenevano, se ben mi appongo, il Giovanni [21] ed il Pietro [23].

L'altro ramo dei Bertrandi, signori di Brusolo, ebbe in Savoia i feudi di Marcod, Cornillon..... come verrà spiegato nelle note alla tavola genealogica, all'articolo [8].

(3) Potrà consultarsi, a tale effetto, l'articolo relativo ad Umberto [52] nella citata genealogia.

(4) Segnato col N. [2] nella detta genealogia.

generazioni nella famiglia in discorso, ed il predicato « de canusco » attribuito, pochi lustri di poi, a due Bertrandi figli verosimilmente di Beltramino, mi induce a ravvisare in quel testimonio un altro figlio di Beltramino stesso.

Il primo incontro, per quanto io sappia, dei certosini di Montebenedetto coi Bertrandi fu determinato da un provvedimento di carattere agricolo, nel quale le due parti trovarono, pare, il loro tornaconto. Il conte Tommaso I, fondatore della prima casa certosina in Val di Susa, trasferitasi dopo pochi anni, per munificenza dello stesso principe, da Losa a Montebenedetto, gratificò quei religiosi di parecchie largizioni, non ultima fra le quali, sia in ordine di tempo che di pregio, fu la donazione di una tenuta alpestre chiamata l'Alpe Civina, situata sul fianco del Rocciamelone, montagna fra le più eminenti delle Alpi Graie, e che sovrasta a Susa (1). I certosini governarono quella loro masseria, a conto proprio, per lo spazio di oltre 50 anni, per quanto sembra; dopo del che trovarono maggiore utilità nel darla in affitto a termine indefinito, ossia in albergamento od enfiteusi. Due fratelli Bertrandi, Ugone e Giovanni « de canusco », accettarono i patti ai quali era legato quel contratto, e l'istrumento fu sancito nel monastero stesso di Montebenedetto addì 16 settembre 1267. Invece dell'originale, che andò perduto, ne esiste una copia autentica, posteriore di non molti anni a quella data; essa mostrasi assai guasta in alcune parti; cercai di trascriverla il meglio che seppi, ricorrendo anche all'altrui consiglio (2) (*Docum.* 29). L'atto d'albergamento non dice di chi fossero figli i fratelli Ugone e Giovanni Bertrandi « de canusco ». Stando alla citata testimonianza, sempre rispettabile, di mons. Della Chiesa, si avrebbe motivo di credere che essi fossero nipoti di Beltramino, investito di Brusolo. Infatti, come ebbi a notare, le qualità attribuite dal Della Chiesa al Giovanni, pronipote di Beltramino, convengono essenzialmente al Giovanni Bertrandi [21] figlio di Giovanni [4] albergatario, col fratello Ugone, dell'Alpe Civina. Costoro, Giovanni [4] ed Ugone [3], sarebbero, dunque, nipoti di Beltramino, figli forse in tale supposto del Bertrando [2] « de canusco » vivente nel 1241. Però, ammettendo questa ipotesi, si incontra un altro intoppo: l'Ugone suddetto [3], nipote di Beltramino a detta di mons. Della Chiesa, morì, secondo che pare credibile, poco appresso l'epoca in cui testò (5 nov. 1301), ed è escluso che vivesse, come afferma il Della Chiesa, nell'anno 1312 (3); in quest'anno viveva invece un altro Ugone od Ugonetto [20], fratello del Giovanni [21] che il prefato storico qualifica pronipote di Beltramino. Per buona sorte il diligente lavoro dell'onorevole Chiapusso sulle famiglie Susine scioglie perentoriamente il problema additando nei fratelli Ugone e Giovanni Bertrandi « de canusco », albergatari dell'Alpe

(1) « L'odierna Alpe Suvine sui monti di Mompantero, quasi al disopra di Foresto » (CHIAPUSSO, l. c., pag. 35, in nota). Vedi la carta topografica annessa al primo volume delle presenti « Notizie, ecc. » (*Miscell.*, vol. cit., in principio).

(2) L'atto d'albergamento dell'Alpe Civina ai fratelli Bertrandi è trascritto nel quarto quinterno del volume IV, prima serie, nel qual volume sono copiati molti atti dei secoli XII, XIII e dei primi anni del XIV secolo: diedi contezza di quella raccolta nella Introduzione al presente lavoro. V. *Miscell.*, vol. cit., pag. 10.

(3) Articolo d'Ugone [3] nella genealogia di cui sopra.

Civina, i figli di Beltramino investito di Brusolo. I miei lettori troveranno negli articoli annessi alla genealogia dei Bertrandi gli argomenti sui quali il Chiapusso fonda la sua tesi (1). Il correspettivo convenuto tra i fratelli Bertrandi e la certosa consisteva in una annualità di 8 lire e 12 soldi buoni di Susa, somma corrispondente a 322 lire all'incirca di moneta attuale (2).

Merita d'esser notata nella carta di cui discorro la condizione apposta, fra le altre, dai monaci certosini di poter ricoverare nell'Alpe Civina le loro mandre qualora la guerra od altro sinistro evento impedisse di farle salire a Montebenedetto: a dir vero, la distanza tra la certosa e l'Alpe Civina non era grande; se in Val di Susa ardeva la guerra la strada per questa masseria non era guari più sicura di quella che metteva a Montebenedetto: tuttavia quella clausola, accettata dai fratelli Bertrandi, poteva essere utile in tempi nei quali la pubblica tranquillità era non di rado turbata da piccole fazioni, ben diverse dalle guerre delle epoche meno remote. La carta d'albergamento, di cui discorro, offre ancora questo di particolare, la menzione dei monaci che componevano allora la comunità religiosa di Montebenedetto.

I Bertrandi ritennero per parecchi anni il dominio utile dell'Alpe Civina, mostrandosi anche, come si dirà, poco solleciti di corrispondere ai certosini la pattuita annualità. Dopo l'anno 1293 non si hanno più notizie che quella fattoria fosse ancora posseduta dal casato suddetto, e cinquant'anni dopo, ossia all'epoca della transazione stipulata e poi modificata tra Montebenedetto ed il monastero di S. Giusto a Susa (3), il possesso enfiteutico dell'Alpe Civina era passato dai Bertrandi ai benedettini di Susa. Abbiamo, infatti, veduto che tanto nella transazione del 14 ottobre 1344 come nell'altra del 12 settembre 1346, mentre i benedettini rimettevano ai certosini l'annualità di 4 soldi e d'una ricotta stipulata l'anno 1198 nell'atto di cessione dei diritti competenti a S. Giusto sull'Alpe in discorso, i monaci di Montebenedetto liberavano i religiosi di S. Giusto dallo sborso annuale di 8 lire e 12 soldi per la stessa masseria, rinunziando in pari tempo ad ogni ragione di dominio utile e diretto sulla medesima. La somma suddetta corrisponde appunto al servizio annuale, al quale i fratelli Bertrandi si erano obbligati nell'atto d'albergamento verso Montebenedetto; d'onde è forza conchiudere che i Bertrandi, usando del diritto loro guarentito nell'atto d'albergamento, avessero cedute al monastero di S. Giusto le ragioni e le obbligazioni espresse in quella scrittura (4).

(1) Il chiaro scrittore, alla pag. 35 del citato suo *Saggio*, mi attribuisce l'opinione che i suddetti Ugone e Giovanni, concessionari dell'Alpe Civina, fossero nipoti di Beltramino. — L'egregio uomo avrà interpretato in tal senso qualche periodo del precedente mio volume delle presenti « Notizie, ecc. » Non mi riuscì tuttavia di trovare il luogo ove io abbia manifestata in qualche modo quell'idea.

(2) Cibrario, *Economia politica del medio evo*, t. II, pag. 165, ove attribuisce al denaro susino, nell'anno 1279 il valore di L. 0,1562; moltiplicata questa cifra per 12 si ha il valore del soldo in L. 1,8744; e venti soldi formano la lira eguale in moneta odierna a L. 37,4880.

(3) Vedi sopra alla pag. 43.

(4) In una memoria del secolo XVII l'Alpe Civina è annoverata, assieme ai « beni della Losa », tra le sostanze patrimoniali alienate senza indicazione di tempo (*Regol. Cert.- Mombracco*, serie III, vol. 19): ed in un foglio di memorie, di scrittura del XVII o XVIII secolo, il quale trovasi nel quarto quinterno del vol. IV della serie I, tra le pagine 374 e 375, sotto il titolo « Annotazioni per l'Alpe Civina » si legge: « hora volgarmente detta Tefrezii « di Mompantero ».

Ugone e Giovanni Bertrandi, i quali fanno la prima loro comparsa nell'atto ora descritto, vi prendono il titolo « de canusco » sebbene, come figliuoli di Beltramino, essi, secondo ogni probabilità, possedessero il feudo di Brusolo. Qualunque possa essere la cagione di ciò, sta il fatto, appoggiato a documenti successivi, che il feudo di Brusolo venne a consolidarsi nella persona d'Ugone, il quale lo trasmise ai suoi discendenti, mentre Chianoc già posseduto da Bertrando [2] rimase a Giovanni. Egli vi aggiunse la signoria di San Giorio e suo figlio, quella di Villarfocchiardo: anche il feudo di San Didero venne a sua volta in possesso dei Bertrandi di San Giorio. Questa divisione delle due linee dei Bertrandi mi segna la strada che devo seguire nell'esporre le relazioni loro colla certosa di Montebenedetto. Comincerò dal discorrere d'Ugone e della sua schiatta prendendo in seguito a trattare dell'altro ramo. Il feudo di Brusolo, collocato, come quello di Chianoc, dalla parte sinistra della Dora, difficilmente poteva dar luogo a rapporti d'interessi tra i suoi signori ed il monastero certosino, i cui possedimenti giacevano dall'altra parte del fiume, a maggior distanza da Susa. Infatti le carte ove Ugone tratta con Montebenedetto sono poche e traggono origine da circostanze speciali.

Pochi anni dopo l'albergamento dell'Alpe Civina Ugone interviene quale arbitro in un dissidio manifestatosi tra suo fratello Giovanni e la certosa. L'esposizione di quel fatto, avvenuto l'anno 1274, troverà luogo più opportuno allorchè verrò discorrendo dei Bertrandi di San Giorio (1). Nell'atto di transazione allora stipulato tra la certosa e Giovanni Bertrandi [4] costui prende soltanto il titolo di S. Giorio, e nè a lui nè a suo fratello Ugone vengono attribuiti i predicati di Chianoc o di Brusolo. Riguardo ad Ugone il cognome « de canusco » ricompare nelle carte seguenti. La prima ci informa che egli, addì 1° agosto 1282, diede alla chiesa di Santa Maria di Montebenedetto un'annualità di 30 soldi, buoni, di Susa, guarentita sopra una vigna che egli aveva a S. Giorio nel luogo detto « ad noceretum, » al nuceto. Anche Ugone adunque possedeva terreni a S. Giorio; tuttavia in nessuna scrittura, egli è chiamato signore del paese (2). (*Docum.* 30).

In un'altra carta, posteriore di poche settimane a quella or riferita, il titolo che prende Ugone è ancora « de canusco », ma vi si trova un accenno alla sua signoria sopra Brusolo. Si tratta in essa d'una convenzione conchiusa dal monastero di Montebenedetto il 23 agosto con certi Carrera e Ventura che esercitavano l'industria delle ferriere. Intendevano costoro d'impiantare forni e fucine per la produzione ed il lavoro del ferro; dal tenore di questa convenzione si viene a congetturare che quei due industriali avevano a tal fine aperte trattative col detto Ugone il quale consentì a far loro da mediatore presso i certosini di Montebenedetto affinchè dalle foreste del monastero potessero i soci Carrera e Ventura ricavare il combustibile necessario al loro

(1) Vedi il Docum. 37 nel presente volume.

(2) Non è affatto escluso che l'Ugone qui nominato possa essere un Ugone figlio di Giovanni [4], il quale Ugone [20] già era in età di poter disporre delle cose sue; sembra tuttavia pienamente verosimile che qui si tratti d'Ugone [3] zio del predetto, sia perchè pare logico, in casi come il presente, di preferire il personaggio più attempato, sia ancora per la considerazione che il figlio di Giovanni è ordinariamente designato col nome di Ugonetto.

negozio. I certosini annuirono a quella richiesta assegnando a tale effetto il bosco che si stendeva dal confluente del rivo Chiaretto col Gravio salendo al ponte su questo torrente, situato sotto la punta rossa (1); le condizioni poste dal monastero erano queste: che il legname prodotto in quel terreno servisse unicamente a far carbone, essendo questo il combustibile adoperato per la fusione ed il lavoro del ferro; che il suolo di quella foresta fosse riservato al pascolo degli armenti della certosa, permettendo però ai locatari di pascervi anche gli animali impiegati al trasporto del carbone; che del legname ivi esistente, convertito in carbone, i locatari ne consumassero solo quel tanto che bastava per alimentare un forno ed una, o due fucine al più, i quali opifizi dovevano costrursi a Brusolo, e non altrove, « perchè così fu pattuito tra essi contraenti »: sotto questo nome di contraenti volevasi, senza dubbio, significare anche l'Ugone Bertrandi, a cui solo poteva interessare il collocamento delle ferriere a Brusolo: ecco qui un indizio che la signoria di Brusolo stava nelle mani d'Ugone. Nel contratto di locazione non erano comprese le piante fruttifere. Il correspettivo che i locatari Carrera e Ventura dovevano al monastero consisteva in una somma di dieci lire susine per una volta tanto, ed in un'annualità di 40 soldi susini, con un « cento » (cento libbre?) di ferro lavorato, al peso di Susa (2). Ugone Bertrandi, da parte sua, si rese mallevadore per i locatari Carrera e Ventura dell'osservanza del contratto: questo fu stipulato in una masseria della certosa, nella località detta Ravoira su quel di S. Giorio, dal priore della certosa, Pietro, assistito dai monaci Guirando, Pietro, conrerio ossia procuratore del monastero e Pietro « de Capella »: altri sei certosini ratificarono la convenzione, nel chiostro di Montebenedetto in quel giorno medesimo (*Docum.* 31). Non risulta da questa carta d'onde dovesse estrarsi il minerale da lavorare nelle officine sovr'accennate; è affatto verosimile che la miniera giacesse nel territorio stesso di Brusolo essendo di somma convenienza per chi ne traeva profitto l'evitare che il trasporto del materiale riescisse troppo dispendioso.

Ugone Bertrandi « de canusco », trovandosi il 6 settembre successivo a Villarfocchiardo, assistè come testimonio ad un ordine dato dal giudice e dal castellano di Susa ai consignori del luogo per far rispettare le ragioni del monastero certosino (3).

Alcuni anni dipoi il personaggio in discorso fu chiamato a compiere una missione, quanto onorevole altrettanto delicata, a favore d'un convento di monache certosine, dipendente in qualche modo da Montebenedetto. Di questo monastero, detto di Buonluogo, vien parlato nell'introduzione al presente volume, e vi sono narrate le vicende che provocarono la mediazione d'Ugone « de canusco » (4). Chiamato egli con tre altre persone, distinte per nascita

(1) « Acum rufum », che traducesi letteralmente per « ago rosso », corrisponde precisamente al nome col quale gli alpigiani chiamano i picchi delle montagne « Uia »: « Uia rossa » ,nel luogo in discorso, « Uia dë Möndrön » nella valle d'Ala, sopra Lanzo, ed altre simili.

Nella carta topografica annessa al citato volume della *Miscellanea*, la « punta rossa » è segnata a mezzogiorno di S. Giorio, ma nel territorio di Villarfocchiardo sulla destra del Gravio, mentre invece trovasi nel territorio di S. Giorio sulla sinistra di quel torrente.

(2) Per il valore delle monete susine vedi la nota alla pag. 71.

(3) *Miscell.*, vol. cit., p. 239: « Testes vocati fuerunt hugo bertrandi de canuscho... ».

(4) V. sopra alla pag. 19 ed il Docum. 1.

ò per meriti personali, a comporre le questioni insorte tra i signori di Scalenghe e le monache di Buonluogo, si trovò in questo monastero il 28 marzo del 1285, attendendo all'incarico affidatogli. Nell'indicazione delle suore certosine che parteciparono alla scelta d'Ugone e degli altri arbitri, ratificandone poscia l'operato, compariscono, come notai a suo luogo, i nomi di parecchie nobili famiglie piemontesi di quel tempo; era priora di Buonluogo Isabella di Piossasco, e le facevano degna corona Bertolota di Bruino, Guglielmina di Bagnolo, Sibilla di Trofarello, Alasina di Trana, Agrippina de' Becuti ed altre ancora, fra cui Agnesina di Canusco, ossia de' Bertrandi, congiunta, senza dubbio in prossimo grado con Ugone, la quale circostanza riesce a speciale onore di costui in quanto che la stima della sua rettitudine escludeva ogni sospetto che potesse nascere sulla di lui imparzialità.

Assai importante è il documento conservato fra le carte certosine mediante il quale veniamo informati delle principali disposizioni testamentarie dell'Ugone Bertrandi di cui discorro. Esse ci danno contezza della sua numerosa discendenza, somministrando in tal modo cognizioni che servono molto bene a ricostrurre la genealogia del suo illustre casato. Ugone Bertrandi, signore di Brusolo, dettò il proprio testamento nella sua casa a Brusolo, il 4 novembre 1301. Ci venne già fra le mani un argomento il quale dimostra che Ugone fin dal 1282 possedeva la signoria di Brusolo: egli continuò tuttavia ad esser chiamato Ugone Bertrandi « de canusco » in alcune carte già menzionate, posteriori a quell'epoca. Il titolo « de brusolio » è attribuito la prima volta ad Ugone, per quanto a me consta, in una carta del 27 agosto 1289, nella quale comparisce fra i testimoni « dominus Bertrandus filius dom. hugonis bertrandi militis de brusolio » (1). Ad un'altra scrittura del 29 settembre dell'anno 1290 assistette nella stessa qualità il figlio dello stesso Ugone, Umberto, qualificato con termini identici (2). Ricomparisce tuttavia il titolo « de canusco », attribuito ad Ugone, ma per l'ultima volta, in un ordine del balio di Val-Susa, in data 24 luglio 1291, ove fra i testimoni è nominato Giovanni « filius dom. hugonis bertrandi « de canusco » militis » (3). Ogni dubbio, però, riguardo alla signoria d'Ugone sopra Brusolo, viene eliminato dall'investitura di quel feudo al figlio suo Giovanni [8] ed ai nipoti d'Ugo stesso Giovanni [15] e Guglielmo [18], figli d'Umberto, del 13 marzo 1324 (4); nel qual istrumento è ricordata, insieme all'investitura del 1227 a Beltramino di Mommegliano, un'altra dell'8 novembre 1300 conferita ad Ugone.

L'estratto del suo testamento contiene le seguenti disposizioni: nominò esecutori testamentari, per quel che riguardava le riparazioni di torti da lui cagionati, il priore di Montebenedetto ed il guardiano dei frati minori di Susa: elesse la sua sepoltura nella loro chiesa e legò al monastero di Montebenedetto l'annualità di 30 soldi susini per la celebrazione di tre messe per settimana in perpetuo (5). Dopo altri articoli ommessi nel compendio del testamento,

(1) *Miscellanea*, vol. cit., Docum. 65.

(2) *Ivi*, Docum. 68.

(3) *Ivi*, Docum. 92.

(4) V. il Docum. 33.

(5) Corrispondente a 33 lire circa della moneta odierna (Cibrario, *Econ. del medio evo*, già citata).

Ugone passa alla istituzione d'eredi universali e particolari, dividendo in tre parti le sue sostanze ed assegnandone una per ciascuno dei suoi figli Francesco [7] e Giovanni [8]. L'altra terza parte la ripartì tra i nove figli, sei maschi e tre femmine, lasciati dal premorto suo figlio Umberto [6]. Costituì tutrice delle tre femmine e dei quattro maschi Giovanni [16], Francesco [17], Filippo [17] e Guglielmo [18], la loro madre Alasia e proibì in perpetuo ai predetti suoi eredi ed agli eredi loro di alienare in qualunque modo la signoria di Brusolo volendo che essa passasse nei suoi posteri maschi, della linea mascolina in perpetuo; strana illusione quella di voler mettere un argine all'azione distruggitrice del tempo ed alla caducità delle cose umane. Conchiuse il proprio testamento Ugone dando facoltà a Giovanni Bertrandi [21], il quale non poteva essere altri che il suo nipote da fratello ed a Francesco priore maggiore a San Michele della Chiusa, di modificare le sue testamentarie disposizioni, a seconda del bisogno, salva però la parte sostanziale di esse (*Docum.* 32).

Nella divisione della propria eredità fra i suoi tre figli Ugone non fa menzione di Bertrando [5], del quale d'altronde è accertata l'esistenza, dalla citata carta dell'anno 1289 (1). Da questo silenzio non credo debbasi conchiudere che egli all'epoca in cui Ugone testò fosse già defunto. Convien notare a tal riguardo che l'estratto testamentario di costui, della parte riflettente i legati contiene solo quel tanto che riguarda Montebenedetto; perciò può verosimilmente credersi aver Ugone assegnata al figlio Bertrando, in forma di legato una porzione dei proprii beni minore di quella che gli sarebbe spettata in qualità di erede; alla quale determinazione Ugone si appigliò, senza dubbio, in vista della carica insigne e lucrosa conferita pochi anni prima allo stesso Bertrando. Imperocchè ritengo affatto ragionevole il ravvisare in questo figlio d'Ugone quel Bertrando Bertrandi che Besson, nelle sue *Memorie sulle chiese di Savoia*, afferma essere stato canonico di Moûtiers in Tarantasia e vicario generale dell'arcivescovo Aimone di Bruisson suo zio (2): Bertrando gli succedette l'anno 1297 e ritenne quell'arcivescovado fino al 1334. « Bertrand de Bertrand, frère de nobles Jean et Humbert, était chanoine séculier de Tarantaise; en fut archidiacre, puis vicaire général de son oncle. Il était élu archevêque le 23 avril 1297 » (3). L'accordo delle informazioni di Besson circa i fratelli dell'arcivescovo, Giovanni ed Umberto, col risultato dei nostri documenti che danno appunto per figliuoli ad Ugone, insieme a Bertrando, Umberto e Giovanni non potrebbe essere maggiore, e per ragion

(1) V. la pagina precedente.

(2) BESSON, *Mémoires des diocèses de Genève, Tarentaise, etc.*, f. 211. Il conte De Foras, nell'*Armorial de Savoie*, art. « Bertrand », ritiene che l'arcivescovo Bertrando ebbe per padre un Giovanni, il quale avrebbe sposata una « Bruisson », sorella dell'arcivescovo Aimone.

(3) BESSON, *ivi*: qualifica Bertrando « canonico secolare » per contrapposto di « canonico regolare », perchè le chiese cattedrali, in generale, cominciarono per avere un capitolo di canonici regolari della regola di S. Agostino, trasformatisi poco per volta in canonici secolari, quali esistono oggidì.

Lo stesso Besson asserisce che Bertrando era arcidiacono di Tarantasia negli anni 1279 e 1288; cosicchè, allorquando si trovò presente all'atto del 27 agosto 1289, egli, secondo ogni probabilità, era insignito di quella dignità, la qual cosa sembra forse poco conciliabile col silenzio che ne vien serbato in quell'atto; ognuno ne giudichi a suo talento.

di tempo, non è meno perfetto. Altre circostanze notate nella genealogia dei Bertrandi aggiungono altri gradi di probabilità all'ipotesi da me formolata dell'identità di Bertrando, figlio d'Ugone, col Bertrando Bertrandi arcivescovo di Moûtiers (1).

I figli d'Ugone, Francesco [7] e Giovanni [8] non ebbero relazioni d'affari colla certosa di Montebenedetto. Tre anni dopo la data del testamento paterno, defunto già Ugone, furono investiti di Brusolo (2). Il primo di questi fratelli non visse lungamente poichè, allorquando Giovanni [8] ottenne l'investitura già più volte accennata, il 13 marzo 1324, la signoria di Brusolo trovasi consolidata nella persona sua e dei due suoi nipoti, Giovanni [15] e Guglielmo [18] nè più si fa parola di Francesco (*Docum.* 33). Giovanni [8] percorse una carriera distinta con onorevoli uffizi: ebbe, insieme alla consignoria di Brusolo, parecchi feudi in Savoia come vien spiegato al suo articolo nella genealogia. Nacquero da lui Bertrando [50], priore a Moûtiers, ed Umberto [51], consignore di Brusolo, i quali ci verranno innanzi più tardi, Amedeo [49] e Giovanni [52], sconosciuti alla cronaca di Montebenedetto. Quest'ultimo, a quanto scrisse Besson, abbracciato lo stato ecclesiastico al pari di suo fratello Bertrando, fu assunto nell'anno 1341 alla sede vescovile di Losanna: l'anno seguente venne eletto arcivescovo di Moûtiers, succedendo, quasi immediatamente, a suo zio Bertrando [5] e tenne quella carica fino all'anno 1361 (3). Stando alle notizie genealogiche dei Bertrandi pubblicate dal conte De Foras, ai quattro figli di Giovanni or menzionati sarebbe da aggiungere Ugo [48], dal quale discese la linea dei Bertrandi che si estinse ai giorni nostri (4).

Di un altro figlio d'Ugone tace il testamento paterno, ed è assai dubbioso che esso sia menzionato nelle carte certosine. Ebbi notizia di costui dal più volte citato *Saggio di famiglie susine* (5), ove si racconta, togliendola dal Cibrario (6), un'irruzione sulle terre dell'abbate di S. Michele, commessa a mano armata da alcuni Bertrandi. Il Cibrario trovò quella notizia nel conto di Teobaldo « de Cors », castellano d'Avigliana, per l'anno 1279, e ne pubblicò il testo nel modo seguente: « De abbate S. Michaelis pro « Monaco filio Ugonis Bertrandi qui venerunt cum armis et banneriis desplicatis in terra Abbatis Sancti Michaelis in damnum dicti Abbatis et ceperunt campanarium Sancti Antonini ubi dominus (il Conte di Savoia) habet « magnum dominium de castellis » (7). Sopra questa versione il Cibrario costrusse un tratto della genealogia dei Bertrandi scrivendo: « Vivevano « nel 1279 Ugone e Giovanni Bertrandi, figliuoli forse o nipoti di Bertrando « sopradetto, ed avevano il primo due figliuoli Monaco ed Ugone, il secondo

(1) Potrà consultarsi, a tal riguardo, l'articolo della genealogia relativo a Giovanni Bertrandi [8].

(2) 5 marzo 1304. Articoli [7] e [8] nella genealogia.

(3) Artic. [52] come sopra.

(4) Artic. [48] come sopra.

(5) T. II, pag. 32.

(6) *Delle finanze della Monarchia di Savoia*, libro 2°.

(7) *Saggio geneal.*, vol. cit., pag. 33; riferito ivi trascrivendolo dal Cibrario.

« uno solo chiamato parimente Ugone » (1). Le cose stanno però diversamente: il conto di Teobaldo « de Cors » copiato da me sull'originale, per la parte che riguarda quel fatto, suona così: « xl libras de abbate sancti mi- « chaelis solvente pro monacho filio hugonis bertrandi et pro hū. filio ipsius « hugonis et hugone filio iohannis bertrandi qui venerunt cum armis et ban- « deriis displicatis in terra abbatis sancti michaelis in dampnum dicti abbatis « et ceperunt campanarium sancti tantulini (2) ubi dominus habet magnum do- « minium de castellis habuit inde viginti libras ultra pro expensis et ita fuit « concordatum per dictum abbatem qui dictos denarios solvit de timore dicti « Ugonis bertrandi qui super hoc ipsum minabat » (3). I Bertrandi impegnati in quella punto lodevole impresa erano due figli di Ugone [3], Monaco ed Umberto, col figlio di Giovanni [4], Ugone (4). Il conte Cibrario interpretò l'abbreviazione « hū » per « hugone »; ma riflettendo che l'estensore del conto avendo scritto ogni volta per disteso il nome « hugone », non avrebbe tralasciato di scriverlo allo stesso modo riguardo al figlio d'Ugone, ritenendo inoltre che Ugone aveva effettivamente un figlio « humberto », non mi pare esservi dubbio che l'abbreviazione « hū » debba interpretarsi per « humberto ». Quanto all'altro figlio d'Ugone, Monaco, il problema si presenta assai arduo. Nessun cenno di lui occorre nel cartario certosino o nelle investiture feudali. Monaco come nome personale, non l'incontrai neanche una sol volta nella genealogia dei Bertrandi, e rarissimamente fra le moltissime persone viventi nei secoli XII, XIII e XIV menzionate nelle carte da me vedute. Questi riflessi mi destarono il sospetto che la voce « Monaco » usata dallo scrivano della castellania rappresentasse, non il nome proprio, ma la qualità del figlio d'Ugone. Per verità nè Bertrando [5] nè altro dei suoi fratelli, conosciuti quali figli d'Ugone, appartenevano allo stato monacale, ma un Bertrandi monaco di S. Giusto, per nome Giacomo, viveva nell'anno 1270; egli fu presente, insieme agli altri monaci di quel convento, ad una convenzione

---

(1) *Saggio geneal.*, vol. cit., pag. 33.
Il Bertrando qui nominato è il Beltramino [1] investito di Brusolo dal conte Tommaso I. L'Autore del *Saggio*, menzionò Beltramino poche linee addietro.

(2) Sant'Antonino.

(3) Arch. di Stato, sez. III (Camerale, *Conti delle Castellanie*).
A proposito della qui menzionata cattura del campanaro di S. Antonino il ch^mo^ Autore del *Saggio di fam. susine* (pag. 32) osserva che il nome di S. Antonino deve essere sfuggito all'estensore del conto invece di S. Ambrogio, perchè questo villaggio apparteneva all'abbazia di S. Michele, non S. Antonino dipendente invece per un terzo dall'abbazia di San Giusto di Susa e per due terzi dai canonici di Sant'Antonino. Fin qui l'Autore del *Saggio*. — Non è men vero però che, come venni discorrendo nell'introduzione al presente volume (pag. 7 e seg.), la prevostura eretta a S. Antonino dai canonici regolari, assieme alla giurisdizione sui due terzi del luogo, coll'andare del tempo, passò alla dipendenza del monastero di S. Michele della Chiusa. D'altra parte sembra affatto verosimile che ciò sia succeduto soltanto dopo il 6 luglio 1290 perchè a quest'epoca il capitolo dei canonici regolari disponeva ancora, come di cosa propria, della prevostura di Sant'Antonino (pag. 8 preced.). Perciò quando avvenne l'invasione dei Bertrandi e la cattura del campanaro (1279 o poco prima) la prevostura di S. Antonino non poteva ancora, a quel che sembra, esser soggetta al monastero clusino. Dipendesse poi quella chiesa prevosturale dai canonici regolari o dall'abbate di S. Michele non si capisce come al Conte di Savoia competesse l'alto dominio dei castelli di S. Antonino ove l'abbate di S. Giusto per un terzo, i canonici regolari o l'abbate di San Michele per i due terzi, erano signori sovrani a nessuno soggetti.

(4) Chiamato generalmente Ugonetto [20]. Non era, secondo che scrisse Cibrario, l'unico figlio di Giovanni, come apparirà dalla relativa genealogia.

del proprio monastero colla certosa di Montebenedetto (1). Non vi è detto, nè era il caso di dire, chi fosse suo padre; nulla osta però a supporlo figlio d'Ugone sebbene non sia nominato nel suo testamento, come non vi è menzionato l'altro suo figlio Bertrando. Che se contro l'ipotesi da me immaginata si voglia invocare l'incongruenza della professione monastica colla parte sostenuta dai figli d'Ugone contro l'abbate di S. Michele, non negherò certo che l'incongruenza esista; tenendo tuttavia presenti al pensiero le condizioni di quei tempi, nonchè l'indole e gli spiriti bollenti dei Bertrandi, la mia ipotesi non mi sembra tanto arrischiata. Osserva d'altronde non senza ragione, il Chiapusso che, per quanto potesse essere biasimevole il partito abbracciato dai Bertrandi di farsi ragione da sè invece di ricorrere al Conte di Savoia, « è lecito pur credere che se l'abbate di S. Michele ha creduto di « pagar lui l'ammenda dovuta al Conte... tale pagamento sia stato giustifi- « cato da precedenti a noi sconosciuti, ma che possono essere stati lesivi dei « diritti dei Bertrandi. Per quanto fossero allora potenti costoro, non lo erano « meno gli abati e segnatamente l'abate di S. Michele » (2).

Della numerosa prole d'Umberto Bertrandi [6], premorto ad Ugone suo padre, le carte di Montebenedetto, oltre alla menzione che di loro occorre nel testamento dell'avo, ricordano particolarmente Ugonetto [10], Raimondetto [11] e Francesco [16]. Ugonetto, monaco della nostra certosa, la rappresentò nel ricevere una quitanza da Tommaso, ultimo dei visconti di Baratonia, signori di Villarfocchiardo; tale atto reca la data del 10 dicembre 1319 (3). Un altro mandato ebbe Ugonetto dai suoi confratelli certosini i quali dimostrarono, così facendo, la fiducia che riponevano in lui. Ne fa fede l'atto del 31 gennaio 1320 col quale egli, assieme al priore del monastero di S. Giusto di Susa, compose un dissidio tra questo convento e la certosa di Montebenedetto (4). Comparisce ancora questo Ugone in un istrumento d'enfiteusi fatto dalla certosa a favore di certo Giuglardi il 15 agosto 1320 (5).

---

(1) Docum. 5 annesso al presente volume.

(2) L. cit., pag. 33.
Riguardo al vocabolo « Monaco » attribuito a persone col significato non ben definito di nome proprio o di appellativo, vuolsi aver presente la sentenza arbitrale pronunziata il 13 ottobre 1357 da Rodolfo di Montbel, abbate di S. Michele, e da Umberto bastardo di Savoia, onde por fine alle sanguinose fazioni che combattevansi tra i Bertrandi ed i « De Bardonechia » (Protocolli dei notai ducali, serie di Corte, vol. 53, fol. 43; inserita fra i documenti nella *Storia diplomatica dell'abbazia di S. Michele* del barone CLARETTA, pag. 262). In quella sentenza è nominato « Monacus filius Raveti », ossia figlio di Giovanni dei signori di Bardonechia, detto Raveto. Dal contesto della carta si rileva che Monaco figlio di Raveto era prevosto di Borgone, la quale circostanza genera, a mio giudizio, il sospetto che il nome « Monaco » dato al prevosto di Borgone, figlio di Giovanni Raveto, derivasse dalla sua qualità di monaco benedettino di S. Giusto. Borgone, al pari di S. Agata (S. Antonino), di S. Giorio, ecc., faceva parte della dotazione di S. Giusto; e come quel monastero aveva dei suoi monaci prevosti a Sant'Antonino ed a S. Giorio, così sarà pure succeduto riguardo a Borgone.
Lo stesso Autore registra un'altra contesa tra il monastero di S. Michele ed i Bertrandi nella quale costoro ebbero il sopravvento. Un figlio d'Ugone Bertrandi attaccò briga col gastaldo o camparo di Coazze nei monti di Giaveno e la conseguenza di quella rissa si risolvette in una ammenda di venti lire che i monaci clusini furono costretti a pagare ai Bertrandi. Così nel conto del castellano d'Avigliana Guglielmo di Nous all'anno 1288 (CLARETTA, l. cit., pag. 52).

(3) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 110, 244.

(4) V. il Docum. 6 nel presente volume.

(5) *Regolari Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. 30.

Raimondo [11], qualificato anch'egli monaco nel testamento di suo avo, è menzionato fin dal 9 maggio 1306 quale prevosto di S. Giorio (1). Parecchi sono gli indizi dai quali sembra doversi conchiudere che questa prevostura era una fondazione dei benedettini di S. Giusto di Susa e retta da uno di loro. Nel capo terzo di questa prima parte (2) diedi informazioni d'un Pietro Bertrandi [22] investito contemporaneamente di tre prevosture: la benedettina di S. Desiderio in S. Antonino, la canonicale di S. Antonino nel medesimo villaggio e la prevostura di S. Giorio.

La prevostura suddetta di S. Desiderio, già lo dissi, era dipendente dal monastero di S. Giusto di Susa, il quale deputava uno dei suoi monaci a reggerla (3); sebbene non risulti espressamente che il prevosto Pietro fosse monaco benedettino, ragion vuole che lo riteniamo tale in vista di quella prebenda che supponeva la qualità di monaco benedettino in chi la godeva. E poichè egli copriva ancora la carica di prevosto a S. Giorio ne nasce l'altra presunzione secondo cui la prevostura di quel paese fosse essa pure una fondazione ed un annesso del monastero susino (4); la qual tesi acquista poi maggior valore da questi due fatti: un Raimondo Bertrandi era monaco l'anno 1301; un Raimondo Bertrandi era prevosto di S. Giorio l'anno 1306. Nessuno vorrà negare essere affatto verosimile che il Raimondo monaco ed il Raimondo prevosto di S. Giorio fossero la stessa persona; nè meno verosimile emerge la conseguenza che egli professasse la regola benedettina, mercè la quale, ed in omaggio al casato suo, godesse benchè assai giovane di quella prebenda. Il prevosto Raimondo intervenne in parecchi atti pubblici dei quali l'ultimo reca la data del 3 marzo 1337 (5).

Giovanni [15], Filippo [17] e Guglielmo [18], figli anch'essi di Umberto [6], non lasciarono traccia di loro nelle carte certosine, risultando sol questo che Giovanni e Guglielmo morirono senza eredi prima del 1335 (6).

La cosa corre ben diversamente per il loro fratello Francesco [16], certosino a Montebenedetto già nel 1320 (7) e priore di quel monastero dal 1323 al 1332, e dal 1333 al 1358 (8). Le scritture pubbliche da lui stipulate in tale qualità sono numerosissime, e parecchie di esse trovansi inserite o menzionate in questo volume (9). Intanto ritengo opportuno di far conoscere fin d'ora ai miei lettori tre documenti nei quali ebbero parte alcuni dei Bertrandi di Brusolo precedentemente nominati.

Le disposizioni delle leggi ecclesiastiche e civili che dichiararono incapaci a succedere le persone vincolate dai voti claustrali, non avevano ancora nel

(1) V. Docum. 45 nel presente volume.

(2) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 80 e seg.

(3) V. alla pag. precedente.

(4) S. Giorio, insieme a Villarfocchiardo, Borgone, Foresto, Bussoleno, Chianoc, Brusolo e S. Agata, ossia S. Antonino, facevano parte della dotazione assegnata a S. Giusto dal marchese Olderico Manfredi e dai suoi congiunti il 9 luglio 1029 (*Hist. Patr. Mon.*, t. I, Chart. col. 479).

(5) Articolo (11) della genealogia dei Bertrandi.

(6) Articoli rispettivi come sopra.

(7) V. sopra pag. 35. Docum. 7.

(8) V. la nota (1) alla pag. 35 e nell'indice generale *Montebenedetto - Priori*. — BERTRANDI FRANCESCO.

(9) V. nell'indice generale come sopra.

secolo XIV il significato che ebbero più tardi. A quell'epoca chi era ascritto ad un ordine monastico conservava il diritto di acquistare per successione ereditaria, con questa restrizione, che le cose ereditate diventavano proprietà della comunità religiosa di cui la persona chiamata a succedere faceva parte. Tanto rilevasi dalla carta colla quale il priore di Montebenedetto, Francesco Bertrandi [16], addì 25 novembre dell'anno 1335, stando nel castello di Brusolo, rinunziò a Giovanni Bertrandi [8], consignore del luogo e suo zio paterno, le proprie ragioni sull'eredità di suo padre Umberto e de' suoi fratelli Giovanni [15] e Guglielmo [18], ad eccezione di quelle ragioni provenienti da tale eredità le quali fossero situate a Villarfocchiardo. La rinuncia fu fatta dal priore in nome proprio e per conto del suo monastero, a favore del quale egli riservò un'annualità di dodici soldi grossi tornesi pendente la vita d'esso priore, da ridursi indi in poi a quattro soldi della stessa specie (1) (*Docum.* 34).

Un altro istrumento, posteriore di circa 20 anni a quello or menzionato, ha relazione coi figli del Giovanni Bertrandi [8] a favore del quale, coll'atto precedente, il priore Francesco rinunziò all' eredità del padre e dei fratelli. Ugone Bertrandi [3] testando lasciò un legato, come vedemmo, a Montebenedetto (2). La stessa cosa deve aver fatta suo figlio, il Giovanni [8] or menzionato, a quanto può argomentarsi dall'atto in discorso: i suoi figli ed eredi, Bertrando priore a Moûtiers [50] ed Umberto signore di Brusolo [51], per liberarsi dalla prestazione di quelli e d'altri legati, cedettero alla certosa un censo di quattro soldi grossi tornesi, dovuti già al loro genitore, assicurati sopra dodici giornate di terra situate a Sant'Antonino, chiamata « Braida dei Barali ». Possessore di quel terreno e debitore del censo era dapprima un Giovanni Barali dal quale passò alla di lui figlia Francesia e quindi a Leonetta, figlia di quest'ultima.

Leonetta, o per inesperienza o per trascuranza, lasciava incolta la terra in discorso, già di sua natura come l'indica il nome poco produttiva (3), e non pagava il censo a Montebenedetto. Il priore di quel monastero Francesco Bertrandi, accordatosi coi signori di Brusolo Bertrando [50] ed Umberto [51], prese possesso a nome del suo convento di quella « braida » onde trarne qualche profitto. Ma ecco presentarsi un intoppo: frate Giacomo Borgesio, prevosto della chiesa maggiore di S. Antonino (4), al cui feudo spettava la « Braida Baralorum », si rifiutava d'investirne il priore Francesco e per esso la certosa, non volendo che il suo feudo passasse a mano morta (5). Allora il priore di Montebenedetto immaginò un mezzo per tutelare gli interessi del suo convento senza urtare nell'avversione di frate Borgesio per la « mano morta »: egli trovò chi era disposto a prendere la « braida » cedendo in

(1) Al denaro grosso tornese nell'anno 1335 è attribuito dal CIBRARIO un valore equivalente ad una lira e 68 cent. circa dell'epoca nostra. — *Econ. polit.*, vol. 2°, pag. 178.

(2) V. sopra alla pag. 74.

(3) « Braida » nel linguaggio volgare significa un terreno erboso non coltivato.

(4) Per le ragioni esposte nella prefazione a questo volume (pag. 7-10) sembra verosimile che il prevosto Giacomo Borgesio reggesse la chiesa prevosturale fondata dai canonici regolari a S. Antonino, passata poi sotto la dipendenza del monastero di S. Michele della Chiusa dell'ordine Benedettino, al quale frate G. Borgesio apparteneva.

(5) Come è noto chiamasi « mano morta » il patrimonio degli enti morali perchè esso non cambia di proprietario, per regola generale.

cambio al monastero un censo di 31 denari e mezzo grossi tornesi, con un altro censo d'un fiorino d'oro. Questo tale, che consentì a fare quel cambio era un nobil uomo, Roberto Bermondi, che partecipava della signoria di Giaglione o con altri Bermondi o cogli antichi signori, dei quali già ebbi occasione di scrivere (1). Le annualità cedute dal Bermondi equivalevano presso a poco ai quattro soldi che dovevano dare i proprietari della « Braida Baralorum » (2), ed erano assicurate a loro volta sopra beni stabili, cioè i 31 denari e mezzo sopra un tratto di terreno situato a Brusolo, ed il fiorino d'oro sopra un orto nel villaggio di S. Antonino. Per la validità di queste obbligazioni era necessario e fu promesso il consenso dei rispettivi feudatari; quanto ai signori di Brusolo, i fratelli Bertrando [50] ed Umberto [51], non risulta che da parte loro sieno insorte difficoltà; il prevosto Borgesio invece, preoccupato ognora dal timore della mano morta, non accordò il suo beneplacito se non a certe condizioni. Bisognò che il Bermondi promettesse di comprare nel termine di quattro anni uno stabile in un luogo non soggetto a contestazioni, della rendita annua d'un fiorino d'oro, oppure di sborsare entro lo stesso termine un capitale di 20 fiorini, ripigliandosi in ambedue i casi il censo guarentito sull'orto di S. Antonino. L'istrumento fu stipulato nel chiostro di Montebenedetto il 17 aprile 1357, presenti col priore cinque monaci di quel monastero (*Documento* 35).

I nomi dei fratelli Bertrando [50] ed Umberto [51] Bertrandi compariscono ancora in un atto di quitanza che ebbe luogo a S. Giorio il 30 marzo 1359. Il priore Francesco Bertrandi aveva venduta un anno prima per conto della certosa una vigna situata nel territorio di S. Giorio, a tre persone del paese, promettendo fra le altre cose di far ratificare quel contratto, non si sa il perchè, dai suddetti fratelli Bertrandi signori di Brusolo. Coll'istrumento in discorso le persone acquisitrici della vigna danno atto al priore Bertrandi d'aver loro presentate due scritture pubbliche, con una delle quali (ricevuta a Moûtiers in Tarantasia dal notaio Gervaso dei Maletti di Cumiana il 14 aprile 1358), il priore Bertrando, e coll'altra (fatta a Brusolo il 10 ottobre dello stesso anno), Umberto ratificarono la vendita suddetta (*Documento* 36).

Le ricerche dirette a rintracciare la storia di Montebenedetto trovano molto maggior alimento seguendo le vicende dei Bertrandi di S. Giorio che non quelle dei loro congiunti di Brusolo. I Bertrandi di S. Giorio, divenuti poi anche signori di Villarfocchiardo, non potevano a meno di trovarsi in continuo contatto colla certosa che possedeva larghe tenute nell'uno e nell'altro territorio. L'acquisto di S. Giorio da parte di Giovanni [4] fu posteriore

(1) Pag. 43 precedente. V. al capitolo VIII e seguenti le notizie intorno alle famiglie che tennero la signoria di Giaglione.

Nella tavola genealogica di quei signori, il Roberto qui nominato è iscritto col N. [48]. V. l'Avvertenza alla pag. 4.

(2) Il soldo, come si sa, constava di dodici denari; perciò quattro soldi equivalevano a 48 denari. Il Bermondi adunque ricevendo un terreno gravato da 48 denari annui di censo, diede un censo di 31 denari e mezzo, più un censo d'un fiorino d'oro: i sedici denari e mezzo che mancavano per raggiungere il numero di 48 rappresentavano nn valore di circa 28 lire attuali; (al grosso tornese è attribuito dal CIBRARIO, *Econ. polit. del Medio evo*, il valore di L. 1,7498, pag. 182). Il fiorino d'oro equivaleva da 20 a 23 lire della moneta presente. Montebenedetto ci rimetteva qualche cosa ma vi guadagnava, a quanto pare, nella solidità dei debitori.

senza dubbio all'albergamento dell'alpe Civina (anno 1267), poichè egli vi è indicato col solo titolo « de canusco ». Non passò tuttavia gran tempo tra quell'affittamento e la compra di S. Giorio; difatti Giovanni nell'anno 1274 già signoreggiava sopra quel luogo, anzi, non smentendo la fama del suo casato erasi già messo in urto col monastero certosino. Fortunatamente non tardarono a prevalere in lui i sentimenti d'equità, arrendendosi a quello che determinarono suo fratello Ugone [3] ed il priore di S. Maria d'Avigliana, eletti d'accordo con Montebenedetto a comporre il dissidio. Per l'intelligenza della transazione che ne seguì gioveranno forse alcune informazioni intorno alla reciproca situazione dei comuni di Villarfocchiardo e di S. Giorio.

I territori di Villare e di S. Giorio confinano fra loro per un tratto di paese assai lungo, ossia dalla sponda destra della Dora salendo fino alla sommità della montagna che separa la valle di Susa da quella di Fenestrelle o del Chisone (1). I possedimenti poi di Montebenedetto si estendevano largamente sopra l'uno e l'altro territorio; su quello di Villarfocchiardo era situata la certosa stessa colle sue tenute di Banda, del Cuneo ed altre possessioni donate loro dai Visconti di Baratonia, dai signori di Reano e da altri, od acquistate dalla certosa a titolo oneroso (2). L'alpe Moschiglione, già menzionato, trovavasi invece e trovasi tuttora sul territorio di S. Giorio, occupandone una porzione non piccola (3). In una nota inserita nel capitolo IV di questa prima parte (4) pubblicai l'estratto di un documento nel quale sono descritti i confini tra i possedimenti di Montebenedetto ed il comune di S. Giorio. Questo documento risale alla seconda metà del XIII secolo od ai primi anni, al più tardi, del seguente: vi si parla di « mete antique », segni terminali antichi collocati tra il territorio di Montebenedetto e quello di S. Giorio da uomini di S. Giorgio e da gente della certosa « amicabiliter ». Il primo termine era posto, vi si dice, presso la chiesa di S. Maria del fonte, verso oriente, nel luogo chiamato « ad pirum pastoretum »: di là il confine correva fino ad un altro termine nel sito detto « ad mirandas », da questo, al termine « ad saltum lamberti », poi alla sommità del castagneto « de templo », ossia spettante ai Templari (5), indi alla fontana dei Bernerii (6). Da questa fontana la linea di

(1) V. la già citata Carta topografica annessa al citato vol. 1°, *Miscell.*, serie III.

(2) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 29, 37, 40, 100, 101.

(3) *Ivi*, pag. 38 e la Carta topografica di cui sopra.

(4) *Miscellanea*, ivi, pag. 119.

(5) Di questo castagneto occorre anche menzione nel documento 77 del citato volume della *Miscellanea*, donazione di Banda e di Moschiglione dal visconte Enrico di Baratonia a Montebenedetto. Commisi un errore affermando in detto volume, nella nota alla pag. 119 e nell'indice a pag. 326, sulla scorta del citato documento e della designazione di confini tra la certosa e S. Giorio, che i Templari possedevano poderi a Villarfocchiardo. Risulta invece positivamente da una carta inserita nel presente volume (Docum. 55) e da un atto di delegazione dell'8 agosto 1336, citato al capitolo VI seguente, che il castagneto dei Templari, contestato tra il monastero certosino e la comunità di S. Giorio, finì per essere dichiarato proprietà di questo comune. Anche le carte sulle quali fondavasi la mia erronea opinione, meglio ponderate favoriscono piuttosto la sentenza contraria, poichè i poderi assegnati nella donazione del visconte per confini alla tenuta di Banda, fra cui il castagneto suddetto, attesa la situazione di quella tenuta sul limite di Villarfocchiardo verso S. Giorio, possono ragionevolmente credersi situati sul territorio di S. Giorio. Ciò diviene anche più credibile di fronte alla scrittura di limitazione tra i poderi della certosa e quel comune, qui compendiata.

(6) Bernerii o Brenerii, famiglia di S. Giorio, colla quale i certosini di Montebenedetto ebbero relazioni per interessi patrimoniali (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 109). È anche nominata nel docum. 81 annesso al presente volume.

confine andava « ad boscum nigrum »; indi « ad acum rufum », la Punta Rossa già menzionata (1); di là in su era tutto proprietà di Montebenedetto, la quale costituiva l'alpe di Moschiglione (2).

Gli abitanti attuali della regione contemplata in questo documento sapranno forse riscontrare nei nomi in esso indicati una rassomiglianza più o meno chiara con le denominazioni usate presentemente per designare questa o quella località del loro territorio, e ricostrurre così a titolo di semplice curiosità gli antichi confini dei poderi di Montebenedetto.

La carta da cui ebbe origine questa digressione fu stipulata a Chianoc il 13 ottobre 1274, e contiene una transazione mercè la quale la nostra certosa ed il signore di S. Giorio Giovanni Bertrandi [4], per consiglio di frate Pietro priore di S. Maria d'Avigliana e di Ugone Bertrandi [3], definirono le loro reciproche pretese. La questione si aggirava intorno alla montagna di S. Giorio, sulla quale Giovanni Bertrandi accampava i diritti inerenti alla sua signoria di S. Giorio ed il monastero vantava le ragioni di proprietà conferitegli colle donazioni e vendite precedentemente stipulate. Tracciandosi in questa scrittura i limiti delle rispettive proprietà vien assegnato alla certosa un fianco di montagna pendente verso la sponda sinistra del torrente Gravio, il quale, per assai lungo tratto del suo corso, forma il confine tra i comuni di Villarfocchiardo a destra, e di S. Giorio a sinistra del torrente. La parte di montagna attribuita alla certosa è determinata verso levante dalla sponda sinistra del Gravio, e verso ponente dalla « seda montanee in sursum usque ad acum rufum ». « Seda » o « Seta », stando al *Glossario* del Ducange, equivale a « Serra », che traduce per colle, monte, ma meno propriamente a parer mio, perchè la voce latina « serra », sega, è usata per denotare quelle creste di montagna ove le varie punte che si succedono rappresentano in qualche modo i denti di una sega; quindi nel caso presente la « seta montanee » che limitava la proprietà di Montebenedetto doveva essere una serie di punte rocciose che faceva capo all'« ago » o Punta Rossa. Fu riservato però agli uomini di S. Giorio il diritto di pascolare i loro animali su questo tratto di terreno alpestre, di raccogliervi la legna necessaria per l'uso domestico e per le vigne, salve ancora le « tornature » ed altri vantaggi di cui solevano godere (3). Superiormente alla Punta Rossa lo stesso pendio di montagna rimaneva in piena proprietà dei certosini escludendone chiunque altri dal pascolo e dall'avervi « tornature »; però gli abitanti di S. Giorio avevano facoltà di prendervi « circulos et melezetum » (4). Inoltre gli uomini medesimi potevano valersi delle « tornature » in una « comba », piccola valle che tende

(1) V. alla pag. 73 precedente.

(2) « Ab inde supra est totum de Montebenedicto scilicet alps de mussillono ».

(3) « Tornatura »; « modus agri iugere respondens ». Così il Ducange. In dialetto « tôrma », « tôrna ». Tratto di terreno di una determinata misura, che abitanti di S. Giorio ritenevano il diritto di coltivare a loro profitto.

(4) Per « circulos » volevasi probabilmente significare quella specie di legname pieghevole usata come cerchi delle botti e d'altri simili recipienti. « Melezetum », parola derivata da « mélèze », nome francese, o da « malëso » nome volgare del larice, albero alpestre abbastanza noto, impiegato in diversi servizi.

al luogo detto « appletorium » (1). Nel rimanente della montagna gli uomini di S. Giorio continuavano a servirsi delle « tornature », pagando però « escellagium et coppagium consuetum » al priore ed ai monaci di Montebenedetto, alla cui soddisfazione il signore di S. Giorio aveva il dovere di costringerli (2). Al monastero rimaneva in proprietà anche la tenuta di « Prabasino », libera a quanto pare da ogni peso. Riguardo alla « Ravoira Bande » si convenne che gli uomini di S. Giorio non potessero raccogliervi legna, ed i certosini alla loro volta non dovessero servirsi di quel che vi cresceva se non per uso proprio o del loro bestiame (3); tanto gli uni che gli altri avevano facoltà di pascervi animali suini ed al monastero era permesso di raccogliere la sua parte di ghiande se non usava del pascolo: agli uomini di S. Giorio incombeva però l'obbligo di corrispondere al signore del luogo « excaium sive pascua glandis » (4). Rimanevano ancora a definirsi le rispettive ragioni in riguardo ad un sito di quelle montagne chiamato « ad calcem domine » (5); si convenne che i certosini per mezzo dei loro servitori custodissero quella regione, ossia ne impedissero il pascolo a partire dall'epoca solita a ciò farsi nei prati di montagna posti al disopra del limite dei boschi; però il Bertrandi si riservava il diritto spettantegli come signore del luogo di raccoglierne il fieno; dopo del che i monaci di Montebenedetto potevano pascolarvi le loro gregge. Essi per modo di transazione riconobbero le ragioni di Giovanni Bertrandi dalla cresta della montagna in giù sul versante di S. Giorio, riservandone le proprietà in castagneti, terre, prati ed altre che la certosa vi tenesse. Finalmente il priore coi suoi religiosi confessarono di tenere da Giovanni Bertrandi come signore di S. Giorio tutte le cose descritte superiormente, dal torrente Gravio in qua, cioè verso S. Giorio, il quale Giovanni Bertrandi in tale qualità ne investì ivi stesso il priore ed il monastero di Montebenedetto sotto la riserva del diritto sulla selvaggina « et fortuniis et aliis pertinentibus ad maius dominium » (6), e mediante l'annualità di due buoni

(1) Il nome di « apletorium » leggesi tuttora in una carta topografica degli antichi possedimenti della certosa, posseduta dal proprietario attuale dell'alpe di Moschiglione. La regione chiamata « apletorium » trovasi sul fianco della montagna tra S. Giorio e Villarfocchiardo al disopra di Banda, per quanto mi sembra.

(2) « Coponagium », « Copagium », « ius exigendi copas, mensuras frumenti minutiores ». (Ducange). « Coppo », ottava parte dell'emina; misure usate prima dell'introduzione del sistema decimale.

L'« escellagium », di cui non trovai la spiegazione nel *Glossario* suddetto, doveva essere un tributo poco diverso dal « copagio ».

(3) « Ravoira Bande »; Banda è il nome della masseria di Montebenedetto poco sopra Villarfocchiardo, ove fu più tardi trasferita la certosa. « Ravoira », vocabolo sconosciuto al Ducange, proviene dal dialetto locale e vuol significare un bosco ceduo di roveri (Informazioni avute da persone del paese).

(4) Trattasi anche qui d'un tributo intorno al quale non trovai spiegazioni nel *Glossario* del Ducange.

(5) Chiamasi tuttora « Calcedomine » una valletta assai ripida, compresa tra la Guglia rossa a notte ed un'altra punta di montagna a mezzogiorno, di cui non ricordo il nome; questa valletta scende verso il Gravio nel quale versa le sue acque il piccolo rivo che scorre lungo la medesima, del qual rivo, chiamato similmente « Calcedomine », occorre menzione nel Docum. 44. Altra volta invece di « Calcedomine » è scritto « Alpemdomine ». Vedi Docum. 38.

(6) L'interpretazione data da Ducange alla parola « Fortunium » traducendola per « prosper eventus » non approda a nulla nel presente caso: suppongo che la voce « fortunium », la quale potrebbe anche sostituirsi con « infortunium », accenni a tutti quegli accidenti impreveduti nei quali, in mancanza di chi potesse reclamare la proprietà di cose rimaste senza padrone, esse dovessero spettare al signore del luogo; come direbbesi oggi, al fisco.

soldi susini che i certosini avrebbergli pagati nella festa di S. Andrea (*Documento* 37).

La spiegazione che mi studiai di esporre della transazione in discorso, se può destare qualche interesse, questo sarà necessariamente circoscritto alle persone che conoscono le località in essa descritte. Nè mi meraviglio punto che i miei commenti riescano loro più che altro d'imbarazzo nell'interpretazione di questa carta; attesa però la sua rispettabile antichità questo documento sarà forse apprezzato per le informazioni che contiene intorno alle consuetudini che governavano allora l'esplicazione del diritto di proprietà sulle cose rurali. La ratifica di questa transazione da parte dei certosini di Montebenedetto, fatta il 23 dello stesso mese d'ottobre, ci fa conoscere come già l'albergamento dell'alpe Civina, il nome dei religiosi che componevano allora il capitolo di quel monastero (1).

Nè Giovanni Bertrandi [4], signore di S. Giorio, nè Ugone Bertrandi [3] prendono in questa scrittura il titolo « de Canusco » adoperato dai fratelli Giovanni ed Ugone Bertrandi ai quali fu albergata l'alpe Civina; ma l'essere questo istrumento di transazione stato stipulato a « Canusco » mi sembra un indizio abbastanza significante che i Giovanni ed Ugone ivi nominati condividevano la signoria di « Chianoc », nè erano diversi dagli omonimi Bertrandi, albergatori dell'alpe suddetta (2). Trattasi, del resto, in questo come in moltissimi casi che s'incontrano nel presente lavoro di congetture più o meno avvalorate da argomenti, delle quali ognuno farà quel giudizio che stimerà migliore. Noto intanto che Giovanni « de Canusco » [4], come appare da una carta dell'8 dic. 1276 annessa al capo quarto di questa prima parte (3), fu uno degli arbitri eletti dalla certosa e dagli uomini di Borgone per definire certe loro questioni: però il mandato conferitogli non ebbe effetto, essendo noi informati da un atto dell'11 aprile 1277 che furongli sostituiti in qualità di arbitri per definire le suddette questioni Teobaldo « De Cors », castellano, ed Antonio « de Castello », giudice, di Susa (4). Il motivo di questa surrogazione può arguirsi da un documento il quale ci somministra indizi, alquanto indeterminati per verità, dell'andata di Giovanni Bertrandi [4] in Savoia verso quell'epoca, e della sua morte in quel paese.

Contiene questa carta un estratto del testamento d'esso Giovanni per la parte che riguarda Montebenedetto, redatto come segue. « L'anno 1277, addì 8 « dicembre, il notaio Bernardo di Susa rende noto che il signor Giovanni « Bertrandi « de canusco », « quondam », nel suo testamento legò alla chiesa di « Montebenedetto la nona parte delle biade a lui dovute dagli anni decorsi (5), « sopra le terre della montagna di S. Giorio non che il censo che gli uomini « ivi abitanti corrispondevano per i prati « de Alpedomine » (6) con l'altro « censo di 22 soldi per la terra comprata da Maurizio, imponendo alla certosa

(1) L'atto di ratifica leggesi in fondo del documento 37.

(2) Dal testamento di questo Giovanni, di cui sto per trattare, risulta anche meglio che egli, signore di S. Giorio, era dei Bertrandi « de canusco ».

(3) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 116, 249.

(4) » » pag. 116, 250.

(5) Ossia dalla sua morte in addietro.

(6) Vedi sopra a pag. 84 e la nota 5 ivi.

« l'obbligo d'una Messa anniversaria, ed escludendo dal legato il ser-
« vizio « casalium » ed ogni altro diritto signorile in San Giorio, come sta
« espresso nel detto testamento ricevuto da lui notaio Bernardo nell'anno e
« nel giorno di cui sopra. Fatto a S. Giorgio « de esperenchis » in casa di
« mastro Giacomo « lathomi » (*Documento* 38).

S. Giorgio « de Esperenchis », « Saint Georges d'Esperanches », è un villaggio di Francia nello scompartimento dell'« Isère » presso Vienna nel Delfinato. Il baliaggio di Vienna con nove castellanie, fra le quali la castellania « Sancti Georgii sperhenchie », appartenne per qualche tempo ai Conti di Savoia (1). Dal contesto del documento in discorso sembra doversi ritenere che la designazione del villaggio di S. Giorgio « de esperenchis » si riferisca solo all'atto col quale il notaio Bernardo rende conto del legato lasciato da G. Bertrandi a Montebenedetto e non al di lui testamento; ad ogni modo è ragionevole il credere che, se non a San Giorgio « de esperenchis » in un paese almeno poco di là lontano quel Bertrandi abbia dettata la sua ultima volontà, ed in quei pressi l'abbia colto la morte. È notevole a tale riguardo la circostanza che, appunto a S. Giorgio « de Esperenchia » un Giovanni Bertrandi, il figlio, a quanto deve presumersi, del Bertrandi testatore or menzionato, assistesse al contratto nuziale tra il conte di Ginevra ed Agnese di Savoia, addì 31 agosto 1297 (2).

La parola « lathomus » è usata nelle scritture compilate in paesi al di là delle alpi per significare muratore; « magister lathomus » corrisponde appunto al nostro « mastro da muro ». Intorno all'epoca della morte del testatore Giovanni Bertrandi la particola testamentaria sovra riferita non dà indicazione precisa; a primo aspetto e prendendo le parole come suonano, si dovrebbe giudicare che egli fosse morto il giorno stesso in cui testò, nel qual giorno, essendo già mancato ai vivi il testatore, Bernardo notaio susino stese l'estratto testamentario. Sembra tuttavia più verosimile che la data segnata

(1) Nel vol. 153, serie camerale, dei protocolli dei notai ducali, sono descritte diverse investiture concedute dal Conte di Savoia, le quali portano il nome di paesi compresi nel baliaggio di Vienna nel Delfinato; e nel foglio 28, dal quale cominciano quelle investiture, sta scritto:
« Bailivia Vyennesii;
« Castellanie de Chabonis;
« » Coste Sancti Andree et Bocoselli;
« » Sancti iohannis de bornay;
« » Septimi;
« » Sancti georgii sperhenchie;
« » Fallaverii et urpillerie;
« » Sancti simphoriani;
« » Aziati;
« » Johannages ».
Meno questi due ultimi, gli altri nomi furono da me riscontrati in un atlante recentemente pubblicato in Germania.
Nel vol. 25 della serie « Archivi di Corte » dei protocolli notarili, al foglio 5, è inserita un'investitura data dal conte Amedeo VI, addì 25 dicembre 1344, « in castro S. Georgii sperenchi », baliaggio di Vienna.
Noto infine che nel sopracitato vol. 153 della serie camerale, colla data similmente di S. Giorgio « sperenchie », è inserito l'omaggio d'un Giovanni Maleti.
Le due anzidette serie dei protocolli di notai ducali trovansi all' Archivio di Stato a Torino, sezione prima.

(2) GUICHENON, *Preuves*, pag. 155. — Nella nota (2) alla pag. 69 precedente contengonsi informazioni circa i possedimenti dei Bertrandi in Savoia. Non risulta che quei loro possessi si estendessero anche a S. Giorgio d'Esperenches od a quei dintorni.

in principio di quell'estratto si riferisca solo al testamento e non all'estratto stesso, del quale il notaio Bernardo avrebbe ommessa la data. Ad ogni modo, sta in fatti che mentre le carte certosine serbano il silenzio intorno a Giovanni [4] Bertrandi dopo l'anno 1277, si hanno d'altra parte argomenti indiscutibili, come sarà detto, che l'anno 1290 i suoi figli erano in pieno possesso della signoria di S. Giorio.

Intorno alla prole lasciata dal Bertrandi, primo signore di S. Giorio, nulla veniamo a sapere dall'estratto del suo testamento; ciò non di meno è fuor di dubbio che furono suoi figli Ugonetto [20] e Giovanni o Giovannetto [21]; della qual cosa rendono testimonianza parecchie carte che verremo esaminando, ed altri documenti citati nei rispettivi articoli della genealogia.

Assai probabile si presenta l'ipotesi che egli avesse ancora un altro figlio, il Pietro [22] prevosto di S. Desiderio e S. Antonino in S. Antonino, e di San Giorio (1), alla quale ipotesi già accennai nel precedente volume (2). Essa si fonda principalmente sul titolo « de canusco » attribuito a Pietro in uno dei documenti che lo riguardano (3). Quel che sappiamo del prevosto Pietro si aggira tra il 1289 ed il 1290; a quell'epoca, come vedremo, Ugonetto e Giovanni, figli di Giovanni [21] erano per la loro età abili ad agire giuridicamente; perciò anche Pietro, il supposto loro fratello, poteva già essere investito delle suddette prevosture. La riunione nella sua persona di quelle tre prebende era un fatto fuori dell'ordinario, al quale non fu estranea per certo la potenza del suo casato: la carica di prevosto a S. Giorio in ispecie rende tanto più credibile il suo stretto parentado coi signori di quel luogo. Per verità, i motivi a cui si appoggia la mia supposizione non escludono che Pietro fosse fratello anzichè figlio di Giovanni [4], avendo per padre Beltramino, il primo investito di Brusolo.

Mancato ai vivi Giovanni Bertrandi [4], la pace continuò a regnare per un po' di tempo tra i suoi figli e la certosa. Prima però del 1290 sorsero contestazioni fra quei Bertrandi e Montebenedetto, a sedare le quali non fu bisogno tuttavia di ricorrere nè a magistrati nè ad arbitri; le parti si accordarono spontaneamente in un componimento sancito a S. Giorio il 23 gennaio 1290.

I fratelli Ugonetto [20] e Giovannetto [21] figli « domini Juhannis Bertrandi », avevano trasandato da alcuni anni il pagamento del censo per l'alpe Civina data, come si sa, in albergamento al padre ed allo zio di questi fratelli Bertrandi. Costoro erano inoltre debitori, a quanto asserivano i certosini, di un « Novennio » ossia della tassa allora dovuta da chi dissodava un terreno per ridurlo a coltura (4). Ma i Bertrandi a loro volta pretendevano dal monastero il pagamento di 40 lire viennesi per correspettivo di biade e per rimborso di denari somministrati a quella casa religiosa, più l'annualità di due soldi pattuita nella transazione del 1274 (5).

(1) V. pag. 79 precedente.
(2) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 83.
(3) *Ivi*, pag. 225; documento 166.
(4) « Novennio », lo stesso che « Novalio ». Vedi alla pag. 57 e seg.
(5) Pag. 83 e seguenti.

Le parti riconobbero la giustizia delle reciproche domande e vi soddisfecero senz'altro, impegnandosi a pagare regolarmente d'indi innanzi le annualità dovute rispettivamente per l'alpe Civina e per la più volte menzionata transazione, lasciando solo in sospeso ed impregiudicata la questione del Novennio. Annoverandosi in questa carta le obbligazioni dei Bertrandi verso Montebenedetto è accennato un legato « domine alasie », della quale signora non trovai altre notizie: era dessa probabilmente la madre o l'ava dei fratelli Ugonetto e Giovanetto (*Documento* 39).

Poco più d'un anno dopo l'accomodamento del quale venni discorrendo ecco riaprirsi, con carattere di maggior gravità, la lotta tra i Bertrandi e la certosa. Gli uomini del feudo d'Ugone [20] e di Giovanni [21] in San Giorio avevano costrutta una casipola « chabotam » (1), sul versante del Gravio dal lato di S. Giorio, opera questa che i certosini riputavano lesiva dei loro diritti a termini « dei patti e delle convenzioni stipulate in addietro tra i « rettori di Montebenedetto ed il signor Giovanni Bertrandi padre dei detti « Ugone e Giovanni » (2). Il trasandato pagamento dell'annualità per la masseria di Civina costituiva un altro capo d'accusa dei certosini contro i Bertrandi. Di più quei religiosi, esasperati forse dal poco corretto diportarsi di quei signori, impugnavano, contradicendo alle proprie premesse, le convenzioni sancite dal già loro priore Guirando col predetto Giovanni [4] signore di S. Giorio, qualificandole di illegali e lesive degli interessi di Montebenedetto. Intanto i certosini, senza aspettare la decisione di persone competenti, avevano mandata in rovina l'invisa casipola (3). Ben può immaginarsi con qual animo i Bertrandi, già saliti in grado elevato di potenza, ravvisassero il procedere poco riguardoso dei certosini: pur tuttavia la questione non tardò ad avviarsi verso una pacifica soluzione. Addì 26 maggio 1293 seguì un compromesso tra il priore suddetto ed i fratelli Ugone e Giovanni « de canusco », col quale atto la decisione delle reciproche accuse venne deferita ai due arbitri, il giudice di Susa ed il giurisperito Giovanni de Alavardo: come d'ordinario fu stabilita con questa scrittura una multa, da infliggere a quella delle parti che non accettasse la decisione arbitrale; della quale multa, qualora fosse dovuta, si rese mallevadore Tommaso di Giaglione, residente a Susa, ove il compromesso fu stipulato (4).

L'opera degli arbitri suddetti non fu troppo ardua giacchè, meno di 15 giorni dopo, essi pronunziarono la loro decisione; quest'atto reca la data del 9 giugno, stesso anno 1293, e può compendiarsi così. Riconobbero gli arbitri che i certosini ben si apposero nel ritenere che la casipola in questione

(1) Così nel docum. 40. Nel linguaggio del paese « ciabot », « ciabota », piccola casa ad uso rustico.

(2) Nel documento come sopra.

(3) *Ivi.*

(4) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 9. « De qua pena solvenda ut supra con-« stituit se fideiussorem ad preces ambarum partium erga ipsarum partium quamlibet et « dictos arbitratores Thomas de Iaillono secusie sollempni stipulatione interveniente... Actum « secusie in domum Rodulphi Mercerii presentibus testibus... petro iuliano de salino castel-« lano secusie, domino iohanne corn de combaviena iurisperito, domino iohanne barralis de « secusia et Rondeno eius filio. Et me andrea iordani de eodem loco... notario... ».
Nella tavola genealogica dei signori di Giaglione questo Tommaso è segnato col N. [11].

era stata costrutta fuori di luogo e ne approvarono l'atterramento, salvo però il diritto che gli uomini di S. Giorio dimostrassero competere loro di costrurre edifizi in quel sito. Sembra a primo aspetto che gli arbitri così sentenziando cadessero in contradizione; può tuttavia la cosa spiegarsi in questo senso, che i Bertrandi, quali signori del luogo, non potessero dare facoltà agli uomini loro di edificare sopra un terreno del quale il loro genitore aveva rinunziata la signoria a favore della certosa, ma ciò non escludeva che gli uomini di S. Giorio individualmente vi potessero vantare dei diritti di proprietà acquistati in varie guise. Riguardo al censo per l'alpe Civina gli arbitri riconobbero pienamente le ragioni della certosa: non tennero in conto alcuno le recriminazioni di quel monastero contro le convenzioni da esso stipulate col Bertrandi, padre dei contraenti, e conchiusero il loro verdetto ordinando ad ambe le parti di trattarsi reciprocamente con amorevolezza e con buone maniere, sul qual punto l'intendimento degli arbitri non ebbe, come sto per dire, pieno successo (*Documento* 40).

La condotta dei fratelli Ugone [20] e Giovanni [21] Bertrandi verso Montebenedetto ci vien dipinta sotto colori ben foschi in un ordine mandato dal conte Amedeo V di Savoia al balio di Susa colla data del 25 maggio 1294. Si tratta niente meno che di violenze usate da quei signori agli uomini della certosa, se non alle persone stesse dei certosini, con minaccie di peggiori trattamenti. Voglio ben credere che l'animo concitato del priore abbia forse esagerate le cose nella supplica sporta al sovrano; ma nè il carattere del ricorrente nè il rispetto che egli doveva al principe ci permette di pensare che nelle accuse mosse dalla certosa non vi fosse un fondo di verità: i Bertrandi non smentivano la fama di prepotenti loro attribuita dalla storia. Il conte Amedeo accogliendo l'istanza dei certosini, commise al balìo ed al giudice di Susa di appurare i fatti e di procedere secondo « la forma del « mandato impetrato già un' altra volta dal priore sopra quel negozio ». Si vede che non era insolito tal modo di procedere da parte dei Bertrandi (*Documento* 41).

L'ampio dominio conceduto dai signori di Villarfocchiardo alla certosa di Montebenedetto sui territori che ne formavano la dotazione comprendeva pure il diritto a prelevare un tributo sugli animali selvatici uccisi entro i limiti della sua tenuta. L'Ugonetto Bertrandi già menzionato non era, pare, ben persuaso della legittimità di quel privilegio poichè, avendo gli uomini del suo distretto signorile a S. Giorio ucciso un camoscio sulle montagne di Montebenedetto, non si fece carico di rimetterne un quarto al monastero: laonde il giudice di Val-Susa, richiesto dal priore di quel cenobio, ingiunse ad Ugone di adempiere la propria obbligazione consegnando alla certosa la quarta parte di quella preda, se ancora esisteva, o di rappresentarne il valore se già distrutta. Questo decreto, nel quale il giudice Nicolò « de ballotis » dichiara d'aver riconosciuti i titoli che attestavano il diritto invocato dai certosini, venne partecipato officialmente al consignore di S. Giorio Ugonetto con atto pubblico steso in quel villaggio dal notaio Baudrici il 14 gennaio 1296. Ma con ciò non venne ancora chiusa la vertenza: un Guglielmo Grassi « de Vilario fulchardo » essendosi presentato dichiarando di assumere la difesa degli

uomini di Ugone, si convenne di deferirne la decisione a quei tre uomini esperti che il Conte di Savoia aveva deputati a conoscere delle cause nella curia di Susa (*Documento* 42). Non sono in grado di soddisfare la curiosità di chi bramasse conoscere l'esito di questa faccenda perchè il cartario di Montebenedetto non ne conservò la memoria (1).

Dopo la questione del camoscio Ugonetto Bertrandi [20] non ebbe più occasione, trattando con Montebenedetto, di affermare esplicitamente il suo condominio sopra S. Giorio. Il suo fratello Giovanni per contro vi assume la principale se non l'unica supremazia; Ugonetto comparisce bensì ancora più d'una volta nello svolgimento delle vertenze tra Giovanni e la certosa, ma solo in qualità di paciere, o per guarentire le obbligazioni assunte dal fratello e dagli uomini da costui dipendenti. E convien notare che verso il principio del XIV secolo, per quanto sembra, il detto Giovanni [21] trasferì il suo soggiorno in Savoia, lasciando a rappresentarlo di qua dai monti un tale Rolino in qualità di castellano a S. Giorio (2). Chiaro per nobiltà di natali, signore di vasti territori, fornito d'ingegno e di buoni studi, il Bertrandi di cui discorro fu chiamato a far parte del consiglio che assisteva il Conte di Savoia e lo seguiva ordinariamente quando visitava i suoi stati. Monsignor Della Chiesa nel suo libro *Corona Reale* (3), scrivendo di Giovanni Bertrandi terzo signore di S. Giorio [27], lo dice « figliuolo d'un altro Giovanni » (quello appunto di cui qui tratto, « ch'era stato vicario di Susa e « di sua valle, governatore di Rivoli (4) et arbitro nel 1306 tra Tedisio ve- « scovo di Torino ed Amedeo il grande conte di Savoia (5), e testimonio nel « 1329 ad una pace che fece il conte Edoardo, figliuolo del suddetto Amedeo, « col Delfino Guidone di Vienna (6) ». Che cosa intendesse il Della Chiesa per « Vicario di Susa e sua valle » non è facile a definire; certo era una carica civile e laica, e forse l'autore suddetto allude all'incarico affidato dal conte Amedeo V all'anzidetto Giovanni [21], l'anno 1308, di ricevere a suo nome dai cittadini di Susa la promessa di riconoscere per loro signore il figlio Edoardo alla morte di lui Amedeo. Quella promessa fu tradotta in atto pubblico parte a Susa e parte a Bussoleno nell'anno suddetto addì 28 di marzo. Giovanni Bertrandi [21] vi è qualificato chierico consigliere del Conte di Savoia, sotto il qual nome di chierico volevasi indicare che appar-

---

(1) Dei « Grassi della Clusa » sarà dato qualche cenno nel capitolo VIII seguente. — Il Guglielmo Grassi, qui nominato, comparì come consignore di Villarfocchiardo in una carta del 30 gennaio 1307, relativa essa pure a questioni di caccia (*Miscellanea*, vol. cit., p. 108 e 240).

(2) Il soggiorno in Savoia di Giovanni Bertrandi poteva essere determinato tanto dall'alto uffizio che ricopriva di membro del consiglio che risiedeva presso il conte di Savoia, come dalla cura delle sue sostanze patrimoniali là esistenti.

(3) Parte II, pag. 396.

(4) Governatore per castellano, probabilmente.

(5) « Anno eodem (1306) die 1 novembris Tedisius, cum Amedeo Sabaudiae Comite « huius nominis V. atque Margarita ipsius filia, relicta marchionis Montisferrati Odoardum « de Camilla Ianuensem atque Ioannem de Bertrandis elegit ad finiendas lites quae inter « ipsos erant causa castri, loci, bonorum atque obventionum Lancei eiusdemque vallis, qui « anno eodem in castro Ripolarum suam tulere sententiam ». MEYRANESIO, *Pedem. Sacrum. Mon. Hist. Patriae*, Script., t. IV, col. 1411.

(6) L'atto al quale accenna qui Mons. Della Chiesa non è menzionato da Guichenon. Ne discorre vagamente Cibrario nello *Specchio cronologico di Storia Nazion.*, pag. 99 e 100.

teneva all'ordine dei magistrati giudiziari (1). Era anche investito della dignità di milite ossia cavaliere, riunendo così nella sua persona la doppia qualità d'uomo di toga e di spada. Ebbe in moglie Florimonda « De Chandiato »: ingrandì il suo dominio acquistando dagli ultimi visconti di Baratonia la loro parte del consortile di Villarfocchiardo. Ciò premesso, facciamoci ad esaminare i documenti dai quali emergono le prove delle precedenti informazioni.

Quel Carrera, che col socio Ventura aveva ricevuto in enfiteusi buon tratto dei boschi di Montebenedetto (2), possedeva in proprio parecchi terreni sui monti di S. Giorio; egli, con suo figlio Giuliano, alienarono quei loro averi a Giovanni Bertrandi [21] « consignore di S. Giorio » per il prezzo di trenta lire, col patto che il Bertrandi ossia il suo castellano Rolino avrebbe lasciato loro a titolo d'enfiteusi il godimento delle cose vendute; il correspettivo, ossia il laudemio che i Carrera dovevano al Bertrandi, fu pattuito in una annualità di sessanta soldi susini; di modo che per un capitale incassato di trenta lire, ossia di seicento soldi, i Carrera pagavano un interesse del 10 per cento. L'atto ha la data del 15 dicembre 1304 (*Docum.* 43).

Addì 9 dicembre del seguente anno Rolino « de gastaudo », castellano di S. Giorio « pro jurisdicione domini iohannis Bertrandi » [21], ingiunse ad un tale Guglielmo Berra l'osservanza d'un istrumento. « Actum in cemeterio sancti georgii ». « Testes dom. hugo bertrandi » [20], il fratello del suddetto Giovanni, ed altri (3).

I reciproci diritti ed obblighi tra Montebenedetto ed il signore di S. Giorio erano regolati dalla transazione stipulata tra la certosa e Giovanni Bertrandi [4] l'anno 1274 (4), ad eccezione di alcuni punti che formarono l'oggetto di convenzioni posteriori (5). Ora però, dopo trent'anni di convivenza relativamente tranquilla, le antiche questioni rinacquero, accompagnate anche da vie di fatto, a quanto narrano le carte ove se ne discorre. I certosini lagnavansi perchè non era osservata la transazione sopra accennata; Giovanni Bertrandi, ossia Rolino suo rappresentante, contrapponeva alle accuse dei monaci altre accuse: prevalsero intanto più miti consigli, ai quali non fu estraneo

---

(1) « Per hoc presens publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod ad in« stanciam et requisicionem discreti viri domini Iohannis bertrandi clerici et consiliarii illu« stris viri domini A(medei) Comitis Sabaudie Iacobus attanulphi. hugo bertrandi. hugo filius « condam domini Eynardi de canusco militis pro se et fratribus suis... sollempniter promi« serunt... actum in ecclesia bozoleni... ». Arch. di Stato a Torino; sezione I, Carte-Paesi; prov. di Susa-Susa.

L'Ugo Bertrandi, qui menzionato, era senza dubbio Ugonetto [20], fratello di Giovanni. L'altro Ugo figlio del fu Ainardo « de canusco », apparteneva verosimilmente alla famiglia dei signori di Bardonechia, poichè per una parte un Ugone, figlio del fu Ainardo « de Bardonesca », comparisce quale arbitro in una vertenza tra il Giovanni Bertrandi qui nominato e la certosa di Montebenedetto, del 22 dic. 1305 (Docum. 160); per altra parte risulta da un atto d'investitura del 30 settembre 1342 (Protoc. serie Corte, vol. 25, pag. 18), che i signori di Bardonesca partecipavano alla signoria di Chianoc.

(2) Pag. 72 e seg.; documento 31.

(3) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 4°, quint. 4°, pag. 303.

(4) Vedi alla pag. 83.

(5) Vedi alla pag. 88 e seg.

il fratello di Giovanni, Ugone [20]. Addì 23 giugno 1305 Giovanni Bertrandi signore di S. Giorio, chiamato qui la prima volta giurisperito, per mezzo del suo agente Rolino, e frate Pietro di Moncalieri priore di Montebenedetto, si compromisero per la definizione d'ogni controversia esistente fra loro negli arbitri Ugone figlio del fu Ainardo dei signori di Bardonesca milite, ed in Francesco figlio di Giovanni « de Alavardo », giurisperiti ambedue (1). Costoro, da uomini assennati e prudenti, vollero sentire tanto i monaci certosini quanto il procuratore di Giovanni, Rolino, informandosi minutamente intorno ai punti « hinc et inde » contestati; consultarono le scritture sulle quali le parti appoggiavano le proprie pretese, nè di ciò contenti vollero ancora interrogare l'anzidetto Ugone fratello di Giovanni, nonchè un Martino dei signori di Castelletto.

Lo strumento col quale gli arbitri espressero la loro sentenza è del 22 dicembre dello stesso anno 1305, e non reputo necessario di tener dietro alle sue disposizioni, le quali non si discostano gran fatto dalle clausole del componimento precedente (2); a questo si richiamano gli arbitri dichiarandolo tuttora in vigore nelle parti alle quali non fu derogato col loro verdetto (*Docum.* 44).

Per dare all'opera di pacificazione così compiuta maggiore forza e stabilità, fu convenuto che tanto i religiosi di Montebenedetto come l'università degli uomini di S. Giorio ratificherebbero entro un dato termine e con apposito istrumento la sentenza arbitrale.

In qual modo questo articolo sia stato eseguito lo impareremo da una carta del 9 maggio successivo, la quale contiene alcune particolarità non prive d'interesse.

Il priore di Montebenedetto non lasciò passare il tempo stabilito, ossia la Pasqua del 1306, senza proporre al suo capitolo la ratifica dell'arbitraggio, nè la comunità certosina si rifiutò a farla; solamente che, non avendo la comodità di far salire un notaio fino a Montebenedetto, eransi quei monaci giovati dell'opera d'un loro novizio e del frate sindaco del monastero, ambedue notai palatini, dichiarandosi disposti a far autenticare quandochesia la loro ratifica dal notaio che il signor Giovanni Bertrandi o Rolino suo agente avrebbero proposto. Toccava ora a costui di ottenere una consimile conferma dagli uomini di S. Giorio, ma essi, ostentando un'indipendenza insolita a quei tempi, e forse fatti arditi dall'assenza del loro signore, non ne vollero sapere, dimodochè messer Rolino non trovò altro di meglio da fare che incamminarsi alla volta della Savoia per informare il signore di S. Giorio delle cattive disposizioni dei suoi uomini, e sentire da lui in qual modo dovesse governarsi. Di ritorno dalla sua escursione Rolino informò il priore di Montebenedetto essere egli incaricato di dare al monastero un fideiussore il quale guarentisse che Giovanni Bertrandi costringerebbe i suoi dipendenti ad osservare i patti della transazione in discorso. E così fu fatto; coll'istrumento del 9 maggio 1306 Rolino, a nome del signor Giovanni, presentò come fideiussore Ugone Bertrandi [20], fratello d'esso Giovanni, il quale accettò volentieri quell'impegno, tanto perchè pregato da Rolino, come per il desiderio

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 4°, quint. 4°, pag. 406 e pag. prima dopo la pag. 423.

(2) Dell'anno 1274.

suo di veder ristabilita la pace tra il suo casato e la certosa. L'atto fu stipulato nel cimitero di S. Giorio, intervenendovi col priore di Montebenedetto il sindaco del monastero frate Martino di Ivrea, gli arbitri Ugone di Bardonechia e Francesco d'Alavardo, non che Martino di Castelletto; comparisce poi anche nel numero dei testimoni il Raimondo Bertrandi [11], prevosto di S. Giorio, del quale già ebbi a discorrere alcune pagine addietro (1) (*Docum.* 45).

Una delle clausole apposte al componimento del 22 dicembre 1305 fu la divisione del tratto di montagna chiamato « Ravoira di Banda » (2) in parti eguali tra il signore di S. Giorio e Montebenedetto. L'esecuzione di questo articolo fece accorrere, il 15 maggio 1306, alla masseria dei certosini a Banda le varie persone che già avevano partecipato ai due precedenti istrumenti: la cessione della metà di quel terreno sembra tornasse un po' indigesta al Bertrandi [21] od a chi lo rappresentava, ma anche qui l'intervento del fratello Ugone produsse buon effetto. Rolino, a nome del suo signore, dismise al priore della certosa la metà della Ravoira, ed il monastero in compenso rinunziò ad una parte delle rendite legategli dal padre di Giovanni e di Ugone, ossia alla nona parte delle biade, che rappresentava la decima dovuta dai montanari di S. Giorio, rimanendo tuttora alla certosa le altre rendite espresse nel relativo testamento (3) (*Docum.* 46).

L'effetto delle transazioni or riferite corrispose pienamente alle intenzioni tanto degli arbitri che dei contraenti: la buona convivenza rinacque e si mantenne a lungo fra i Bertrandi e Montebenedetto. Gli uomini di S. Giorio furono costretti all'osservanza dei patti stipulati dal loro signore, reprimendo quel malumore che doveva erompere in violenti rappresaglie parecchi anni più tardi.

Il soggiorno di Giovanni Bertrandi [21] in Savoia durò, forse con qualche interruzione, fino all'anno 1324: addì 29 novembre di quell'anno, secondo che narra Besson, questo Giovanni Bertrandi, al quale Besson attribuisce il predicato di Chamousset, assistette, assieme a suo cugino Giovanni Bertrandi di Brusolo [8], ad un atto pubblico compiuto dall'arcivescovo di Moûtiers, Bertrando Bertrandi [5] (4).

Verso il fine dell'anno seguente 1325 il Bertrandi signore di S. Giorio era ritornato in Piemonte, e conchiuse col tutore d'Antonietto e Benedetto visconti di Baratonia l'acquisto delle loro ragioni sopra Villarfocchiardo ed in Val-Susa. Se i miei cortesi lettori ebbero occasione di scorrere le pagine del primo volume di queste *Notizie* avranno forse rilevato come i visconti di Baratonia contino fra i fondatori od almeno i primi benefattori della certosa di Montebenedetto (5). L'ultimo visconte ivi menzionato è un Tommaso che, addì 10 dicembre 1319, rilasciò una quitanza al monaco certosino Ugone Bertrandi [10] (6).

Le carte di Montebenedetto posteriori a quella data non parlano più di quei visconti; esse danno solo a conoscere che prima dell'anno 1327, alla

(1) Vedi sopra, a pag. 79.

(2) Vedi il Docum. 44 e la pag. 84.

(3) Vedi sopra a pag. 85 ed il Docum. 38.

(4) Riguardo al titolo attribuito a Giovanni Bertrandi [21] di Chamousset, vedi la nota (2) alla pag. 69 precedente.

(5) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 35-39; 100-110; 291.

(6) *Ivi*, Docum. 87.

signoria loro sopra Villarfocchiardo era succeduta quella dei Bertrandi. Il modo col quale si operò quel passaggio ci vien fatto palese da una carta esistente essa pure all'Archivio di Stato, ma in una categoria diversa da quella alla quale appartiene il cartario di Montebenedetto (1): questa carta contiene, per copia della fine del secolo scorso, la vendita dei possessi di Villarfocchiardo, fatta dai figli del visconte Tommaso a Giovanni Bertrandi signore di San Giorio [21]; più un cambio di sostanze e di ragioni diverse, tra i medesimi contraenti: il tutto colla data del 5 novembre 1325 (*Docum.* 47).

Da questo documento veniamo a sapere che il visconte Tommaso, quegli senza dubbio che comparisce nel sopramenzionato atto di quitanza morì tra il 27 novembre 1323, data del suo testamento, ed il 1° febbraio seguente, data della costituzione di tutela dei suoi figli Antonietto e Benedetto. Tommaso ebbe in moglie Margherita che sposò probabilmente in seconde nozze, poichè egli chiamò a tutore dei suoi figli Benedetto Barrale di Susa anzichè la moglie Margherita.

Il patrimonio lasciato dal visconte Tommaso era aggravato da molti debiti: attesta l'atto di cui discorro che dal 5 agosto 1315 al 15 luglio 1323 egli contrasse ben ventitre mutui colla casa di prestiti e di cambio che alcuni dei Provana di Carignano avevano a Susa: la somma totale presa a mutuo ascendeva a 21 lire tornesi all'incirca, equivalenti presso a poco, secondo i calcoli suggeriti dal conte Cibrario, ad ottomila lire d'oggidì (2). A queste passività si aggiungevano parecchi altri debiti, tra i quali uno di 8 lire tornesi verso sua moglie Margherita per ragioni dotali; un altro di 67 lire comuni verso la stessa per compimento d'un legato di 100 lire ed un altro ancora per lasciti fatti a favore di Peretto ed Ottina sua prole illegittima (3). Nel suo testamento Tommaso di Baratonia non volle dimenticare la certosa di Montebenedetto alla quale legò un'annualità di 8 lire di moneta usuale, cioè

(1) Categoria « Paesi », prov. di Susa-Villarfocchiardo.

(2) *Econ. polit.*, t. II. — Nel capitolo terzo di questa prima parte (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 86), già compariscono Tommaso, Guiotto, Simondino, Bartolomeo, Federico e suoi fratelli, Provana, i quali tenevano una casa di imprestito e di cambio a Susa nell'anno 1290; qui, insieme a Federico, sono nominati Ugone, Corradotto e Franceschino. Nel volume e pagina testè citati, diedi brevi notizie della famiglia carignanese Provana.

Nel calcolare il valore delle monete date in imprestito dai Provana al visconte Tommaso sono adoperati diversi sistemi; alcune volte è detto che due soldi di monete comuni equivalgono ad un denaro grosso tornese; altre volte per ragguagliare questo valore si richiedono due soldi e due denari ovvero due soldi e quattro denari. Alcune volte un soldo di moneta usuale è ragguagliato ad un Veneziano « de Duce » d'argento; un ducato. È anche menzionato il Carlino d'argento del valore d'un soldo e sei denari di moneta comune. Serve ciò a dare un'idea della confusione ed incertezza che regnava allora nel sistema monetario.

(3) Nella parte dell'atto di vendita dai figli del visconte Tommaso a Giovanni Bertrandi, che, per ragion di brevità, lasciai di pubblicare, sono iscritti questi altri debiti:

Verso Antonio Giusti di Susa 420 lire viennesi;
» lo stesso 240 sestari di segala;
» Odetto Cresto di Susa 15 soldi tornesi;
» Guglielmo Martino di Susa 30 soldi tornesi;
» l'erede di Vincenzo e di Giovanni di Giaglione 47 soldi tornesi;
» Antonio e Francesco fratelli Giusti, « in quodam ficto seu censu lxxx sestariorum « castanearum albarum sicarum, vel solvere quingentas libras dictis fratribus. « Item dictis Anthonio et Francisco in xxii sestariis castanearum albarum semel »;
» Pietro Chaberto 100 soldi viennesi;
» Martino Alavardo procuratore di Susa e valle per il Conte di Savoia 100 soldi vienn.;
» Antonio Granateri notaio per la confezione d'istrumenti 9 lire viennesi;
» Guglielmo de Cortesio mistrale di Susa 100 soldi viennesi.

Giovanni e Vincenzo di Giaglione sopranominati corrispondono ai N. [9a] e [9b] della relativa tavola genealogica.

susina o viennese: al sentimento, non biasimevole per certo, che dettò tale largizione al visconte, avrebbe dovuto corrispondere la coscienza del dovere di lasciare ai suoi figli un'eredità non aggravata da troppi debiti. Noto ancora per la sua singolarità una passività verso i fratelli Antonio e Francesco Giusti di Susa, consistente in un'annualità di 80 sestari di castagne secche e bianche, ossia spogliate della pelle (1); è specificato nell'atto di cui si tratta che per riscatto di quell'annualità gli eredi del visconte dovevano sborsare 500 lire comuni; qualche cosa come 6800 lire d'oggidì. Le castagne costituiscono uno dei principali prodotti della valle di Susa; i castagni di Villarfocchiardo sono di una bellezza eccezionale ed i loro frutti sono specialmente apprezzati nel paese ed all'estero; però al tempo presente l'industria di far seccare le castagne, esercitata largamente nella regione attorno a Mondovì ed altrove, non esiste in val di Susa. Dopo la morte del visconte Tommaso il tutore dei suoi figli trovossi obbligato a prendere in imprestito dagli stessi Provana 28 lire e 10 soldi susini; dovette inoltre pagare 37 lire parimenti susine per la spesa di persone date in sicurtà dal visconte ai Provana, e da costoro trattenute in ostaggio a Susa.

La convenzione conchiusa dal tutore Barrali con Giovanni Bertrandi si compone di due parti, una vendita ed un cambio. La vendita comprendeva la casa forte con torre esistente a Villarfocchiardo coi mobili entrostanti, e la tenuta formata dal verziere, dalla vigna, colla masseria ed orto in un sol corpo, il mero e misto imperio ed ogni sorta di giurisdizione, il tutto situato a Villarfocchiardo nella località chiamata Piazza, tra la strada pubblica, la chiesa del paese ed i possedimenti degli eredi d'Arnaldo di Giaglione (2). Era anche inchiusa nella vendita la decima che il visconte riscuoteva nei territori di Villarfocchiardo e S. Antonino, assieme ad altre cose di minor conto. Il prezzo delle sostanze vendute è determinato in 2700 lire di moneta comune, della quale due soldi e 4 denari, ossia 28 denari equivalgono ad un (denaro) « buono, « tornese, grosso, di buon peso, di buon argento e di buona lega del re di « Francia »; compreso in tal somma il « lodo », chiamato comunemente laudemio, ossia il tributo da pagare al signore (il conte di Savoia) per ogni contratto di compra e vendita (3).

Il cambio operato collo stesso strumento e che aveva per motivo, a quanto vi si afferma, il concentramento del patrimonio dei pupilli sparso in molti, diversi e lontani luoghi, comprendeva da parte loro tutti i possessi, diritti, servizi, fitti, vendite, laudi, mutazioni, acquaggi, pascoli, pesca, caccia, boschi, dominio, mero e misto imperio, ed in generale tuttociò che Antonietto e Benedetto avevano, all'infuori delle cose vendute come sopra, da

(1) Il sestario, ottava parte del moggio, equivaleva a due emine, antica misura del Piemonte, ossia a circa 40 litri.

(2) Distinto col N. [2] nella relativa tavola genealogica. Vedi l'Avvertenza alla pag. 4.

(3) Secondo questo computo le 2700 lire susine o viennesi rappresentavano approssimativamente 96 lire tornesi, e 37 mila lire dei giorni nostri. A proposito del prezzo di vendita è pur detto nell'atto che vi sono comprese 1500 lire, sempre le solite viennesi o susine, prezzo dei frutti venduti allo stesso Giovanni Bertrandi: ciò si riferisce a quel che si legge sul principio dello strumento in discorso; che il tutore Barrali aveva intesa col Bertrandi la vendita dei frutti delle sostanze ereditarie per 18 anni all'avvenire, per il prezzo di 1500 lire. Essendosi intanto riconosciuto che ciò non bastava a mettere per quanto si poteva in buon assetto il patrimonio dei minori, venne decisa la vendita di cui sopra.

S. Ambrogio esclusivamente in su verso Susa, ritenendo insieme alla parte ad essi spettante sulla leida d'Avigliana le ragioni loro sopra S. Ambrogio ed inferiormente a quel luogo. Per contro Giovanni Bertrandi cedette ai figli del visc. Tommaso una grande casa, « domum suam magnam », che egli possedeva in Avigliana, già propria di Giorgio « de Sala », alla quale confrontavano la casa d'Antonio « de Sala », la casa ed il cortile di Giovanni di Montevarnerio e la strada pubblica che tendeva alla regione d'Avigliana detta Fellonia; più una annualità di 90 lire comuni, equivalenti a poco più di tre lire tornesi, ovvero a 1150 delle nostre lire (1).

L'archivio certosino ci dà contezza del testamento di questo Bertrandi, uomo distinto come già notai, per coltura di mente e per condizione sociale; assennato e prudente qual egli era pensò a disporre delle cose sue sebbene nessuna infermità ne minacciasse l'esistenza. Il testamento porta la data del 28 settembre 1327 e fu fatto a Rivoli ove, a quanto afferma mons. Della Chiesa, Giovanni Bertrandi era governatore ossia castellano (2), nell'infermeria della casa che i Domenicani avevano in quel borgo. Questa circostanza suggerisce a prima giunta la presunzione che il testatore giacesse ivi ammalato; ma, oltrechè il notaio avverte del contrario scrivendo « dom. Iohannes Bertrandi... ...mente et corpore sanus et compos » convien anche riflettere che nè l'infermeria era, per quanto pare, un ospedale aperto a persone estranee all'Ordine Domenicano, nè quel nobil uomo era ridotto a condizioni di fortuna tali da dovervi in caso di malattia cercare ricovero. Nel suo testamento, di cui il cartario certosino conserva un estratto, Giovanni Bertrandi s'intitola visconte di Villarfocchiardo. Così facendo egli commette un'improprietà; il titolo di visconte usato dai Baratonia, dei quali egli aveva acquistate le ragioni sopra Villarfocchiardo, era l'espressione dell'ufficio conferito a quella famiglia di luogotenenti dei marchesi di Susa e conti di Torino, secondo che si esprime mons. Della Chiesa (3); e se quella qualificazione aveva qualche legame con una circoscrizione territoriale ciò deve intendersi di Baratonia e dei luoghi circostanti, non di Villarfocchiardo del quale quei visconti possedevano solo in parte la signoria.

Difatti, per tacere d'altri esempi, il visc. Tommaso nell'atto di quitanza sopra ricordato (4) s'intitola « visconte di Baratonia e consignore di Villarfocchiardo » (5).

---

(1) Fin dall'anno 1207 alcuni « de Sala » stipularono una vendita alla certosa di Montebenedetto (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 119). Notai a tal riguardo che una famiglia « de Sala » ebbe la signoria di Villar-almese prima dell'anno 1332.

Nel seguente capitolo occorrerà menzione degli Albezi « alias de Sala » di Giaveno. Il Giorgio e l'Antonio « de Sala », proprietari di casa ad Avigliana, avevano forse l'origine comune con l'uno o coll'altro di quei casati. Si capisce d'altronde che questo cognome potesse essere assai frequente perchè usato a designare famiglie che possedevano ed abitavano la « Sala »; nome dato in quei tempi al palazzo o casa principale e signorile di ciascun luogo. (Vedi alla pag. 65 precedente).

(2) Vedi sopra, alla pag. 90 e nota (4) ivi.

(3) *Descrizione del Piemonte* ecc. Vedi *Miscellanea*, vol. cit., pag. 35; nota (1).

(4) Pag. 93.

(5) Nei Docum. 17, 19, 77-83 pubblicati nel 1° vol. di queste *Notizie*, Enrico ed i suoi discendenti prendono sempre il nome di visconti di Baratonia: appena in tre o quattro atti, alcuni di essi sono designati col titolo di visconti di Villarfocchiardo (Docum. 85, e scritture del 1° dicembre 1233, 18 febbraio 1293 e 3 aprile 1306; pag. 101, 107 del detto volume).

Quest'atto d'ultima volontà ci appalesa la pia usanza del suo autore di provvedere ai certosini di Montebenedetto una acciuga per ciascheduno di essi in ogni giorno della quaresima; della quale modesta largizione egli ordinò la continuazione ai suoi successori. In una transazione tra il figlio d'esso testatore ed il priore di Montebenedetto l'adempimento di quel legato fu valutato in una annualità di cinque soldi di buoni denari grossi del Re di Francia e dell'O rotondo; la qual somma valutata secondo le informazioni raccolte dal conte Cibrario, equivarrebbe a non meno di 117 lire all'incirca dei giorni nostri (1). Dal testamento di Giovanni Bertrandi veniamo ancora a conoscere che egli ebbe per moglie Florimonda, la quale nasceva « De Chandiato » a quanto risulta da altre carte, e che il loro figlio, istituito erede universale dal padre, ebbe parimente nome Giovanni [27] (*Docum.* 48).

Le carte di Montebenedetto non fanno menzione d'altri figli nati dal predetto Giovanni Bertrandi e da Florimonda, e ciò si accorda colla istituzione d'erede universale fatta dal proprio genitore a favore di questo Giovanni, terzo di tal nome nella linea di Chianoc, S. Giorio, ecc.

Non sarà fuori di luogo il far comparire in questo punto del mio lavoro una scrittura alla quale presero parte quattro persone della stirpe dei Bertrandi, e che attesta come all'epoca in cui fu redatta le relazioni tra la certosa ed il signore di S. Giorio procedessero regolarmente. Addì 6 settembre dell'anno 1329 Lorenzeto Bertrandi [55] castellano di S. Giorio per Giovanni Bertrandi [21] signore del luogo, stando ivi nella casa del prevosto Raimondo Bertrandi [11] ed in sua presenza, dichiarò d'aver ricevuto dal priore di Montebenedetto Francesco Bertrandi [16] l'intiera soddisfazione fino a quel giorno di tutti i servizi, ossia tributi ed annualità di cui la certosa era debitrice al medesimo Giovanni (*Docum.* 49). Di questo Lorenzeto non posso aggiungere altro, non riscontrandosi di lui alcuna informazione all'infuori di questa nel cartario certosino.

Malgrado i sentimenti di benevolenza che il signore di S. Giorio nutriva verso Montebenedetto questo monastero ebbe di bel nuovo a lagnarsi, se non di lui, dei suoi uomini di S. Giorio poco propensi ad osservare i patti sanciti tra il più volte nominato Giovanni Bertrandi [21] e quel cenobio. I certosini pensarono d'invocare innanzi tutto la protezione del Conte di Savoia, e questi con suo rescritto del 1° maggio 1331 informò il balio ed il giudice di Val-Susa nonchè il castellano di detta città essergli stato esposto dai certosini di Montebenedetto che la convenzione stipulata l'anno 1305 tra la certosa da una parte ed il signore di S. Giorio, a nome anche dei suoi uomini, dall'altra aveva dati buoni frutti, mantenendo la concordia fra quei contraenti per lo spazio di ventiquattro anni: ultimamente però, a quanto gli narravano gli stessi religiosi, ricominciarono le ostilità del signore e degli uomini di S. Giorio contro al monastero invadendone i possessi guarentiti loro dalla transazione suddetta; ordinò quindi a quei suoi uffiziali di accertarsi se le accuse dei certosini fossero fondate sul vero, ed ove ciò sia loro ingiunse di por fine a quei disordini (*Docum.* 50).

(1) *Economia politica* ecc., t. II, pag. 192. — La transazione qui citata formerà tema di discorso nel seguito di questo capitolo. Vedi il Docum. 175.

Ma prima che il rescritto del conte Aimone potesse produrre un qualche effetto ecco sopraggiungere altri peggiori guai i quali spinsero il priore ed i monaci della certosa a muovere querela direttamente a Giovanni [21], il signore di quel luogo, implorando da lui pronta giustizia contro gli autori di quelle violenti ruberie. Imperocchè, a quanto leggesi nel memoriale presentato il 10 maggio a quel nobil uomo, parecchi abitanti di S. Giorio ivi nominati, introdottisi due giorni prima nei boschi di Montebenedetto, presero addirittura ad atterrare abeti (sapinos) ed altri grossi alberi, e la durarono tutto il giorno, valendosi per asportare tutta quella roba, oltre dell'opera personale, di ben quindici coppie di buoi; e per non lasciare queste bestie a denti asciutti, mentre ferveva l'opera dei boscaiuoli quei trenta animali furon condotti a pascolare nei prati della certosa, sovrastanti e sottostanti alla Guglia rossa. Ma v'ha ancora di peggio: agli eccessi di quei mal consigliati tentarono di opporsi tre frati certosini, probabilmente conversi; mal però loro ne incolse poichè, avendo costoro cercato di arrestare un paio di buoi aggiogati che si traevano dietro un carico di legnami, i conducenti spinsero gli animali contro quei religiosi i quali stramazzarono malamente al suolo. Così il memoriale presentato dal monastero al signore di S. Giorio: e per dare maggior forza alle cose ivi narrate ne fu redatta una relazione per mano di notaio ed unita al memoriale. Lagnaronsi ancora quei monaci dell'ingiusto procedere da parte dei « campari » (1) ed altri uomini di San Giorio, i quali scacciarono dai pascoli comuni le bovine della certosa in onta al diritto di goderne, guarentito alla medesima dalle concessioni dei Principi sabaudi e dalla nota transazione dell'anno 1305. Il signore di S. Giorio Giovanni « vedendo », sono parole dell'atto di presentazione di questa querela, « vedendo essere la richiesta dei certosini conforme a ragione protestò che « fu suo impegno di trattare secondo giustizia quegli uomini, e risarcirà i « danni recati al monastero ispirandosi alle norme del diritto » (*Docum.* 51).

L'animosità degli uomini di S. Giorio era giunta questa volta ad un tal grado d'intensità che i religiosi di Montebenedetto stimarono opportuno di moltiplicare le cautele onde premunirsene all'avvenire; non rifuggirono perciò dal proposito d'invocare di bel nuovo, a due sole settimane di distanza, il patrocinio del Conte di Savoia esponendogli le violenze sofferte e le minacce di danni maggiori profferite dagli uomini di S. Giorio. Alla qual supplica aderì prontamente il conte Aimone, ingiungendo al castellano susino di richiamare il signore e gli uomini di quel paese all'osservanza della più volte menzionata transazione, di obbligare gli autori di quelle minacce e vanterie a dare garanzia di starsene tranquilli, e di provvedere al risarcimento dei danni cagionati al monastero; il rescritto porta la data di Rivoli, il 17 maggio 1331 (*Docum.* 52).

Non consta dell'epoca precisa in cui il Giovanni Bertrandi [21], milite e consigliere del Principe, abbia terminati i suoi giorni; solo risulta positivamente, come si vedrà, che all'11 aprile 1333 già gli era succeduto suo figlio nella signoria di S. Giorio.

(1) « Campari », custodi preposti dai Comuni o da proprietari privati alla custodia delle campagne.

Del fratello di Giovanni Ugone (20) non occorre più menzione nelle carte certosine dopo il 15 maggio 1306 (1). Quanto alla costui discendenza alcuni atti d'investitura citati nella già ricordata genealogia dei Bertrandi ci danno a conoscere che erano suoi figli Pietro [23] castellano di S. Giorio per suo cugino Giovanni [27], Bertrando [24] tutore del medesimo Giovanni, Ainardo [25], del quale non fanno parola le carte di Montebenedetto.

Visse negli anni 1320-22 e 46 un Giovanni Bertrandi « de canusco » monaco di S. Giusto e prevosto di Frossasco, nominato più d'una volta in queste pagine (2). Il predicato « de canusco » induce a credere che egli appartenesse alla linea dei Bertrandi di S. Giorio e Chianoc. Nella genealogia ho creduto opportuno di iscriverlo fra i figli di Ugonetto, col N. [26].

Allorchè Giovanni Bertrandi [21], secondo signore di S. Giorio, terminò la sua mortale carriera suo figlio Giovanni contava non più di nove o dieci anni d'età, giacchè in un istrumento dell'anno 1337 (3) egli si dichiara prossimo alla pubertà, ossia a compiere 14 anni. Alla morte del padre ne assunsero la tutela Florimonda sua madre ed un Bertrando Bertrandi, consignore di Chianoc, il quale non poteva essere altri che il suo cugino germano, Bertrando [24] figlio d'Ugone [20]. La prima notizia di questi fatti ricavasi da una scrittura colla quale, addì 11 aprile del 1333 l'università degli uomini di S. Giorio « consentendovi il nobile signor Bertrando de' Bertrandi, consignore « di Chianoc, tutore del nobile suo consanguineo Giovanni, figlio del fu « nobile signor Giovanni Bertrandi milite signore di S. Giorio e di tutto il « mandamento », costituirono Francesco Valori e Giovanni di Lorencia loro mandatari per le liti sulla proprietà delle montagne « che scendono verso il « Gravio, dalla Dora fino al Delfinato, colla certosa di Montebenedetto. Fatto « nella chiesa di S. Giorio in presenza del signor Pietro Guglielmi di Moû- « tiers in allora curato di detta chiesa, ecc. » (4). Tre giorni dopo nella casaforte dei Visconti a Villarfocchiardo l'atto di procura or menzionato fu letto in presenza « della nobile donna Florimonda vedova del signor Giovanni « Bertrandi milite, signore di S. Giorio, e del signor Bertrando tutori, e di « Giovanni stesso (loro pupillo). Alle quali cose » (descritte nel suddetto « istromento di procura) « la nominata donna Florimonda e Giovanni suo « figlio, signore di S. Giorio, diedero il proprio consenso. Furono testimoni « a questa carta Giovanni « Sibilie » consignore di Villarfocchiardo ed altri (5).

(1) *Miscellanea*, vol. cit.; vedi sopra, alla pag. 93.

(2) Vedi sopra pag. 42, 43 e 45.

(3) Vedi il Docum. 60.

(4) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 9. « De consensu... nobilis domini bertrandi de bertrando « condomini chanusci tutoris... nobilis eius consanguinei iohannis condam filii nobilis viri « dom. iohannis bertrandi militis domini sancti iorii et tocius mandamenti..... Actum in « ecclesia sancti georii presentibus dompno petro guillelmi de musterio nunc curato dicte « ecclesie. Et ego iacobus margariti de chanusco notarius..... ».

(5) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 9. « In presencia nobilium domine Florimonde relicte « dom. iohannis bertrandi militis domini sancti iorii et dom. bertrandi tutorum et ipsius « iohannis (loro pupillo) lectum fuit per me notarium » (l'atto dell'11 stesso mese di cui sopra). « Quibus omnibus et singulis predicta dom. Florimonda et iohannes eius filius do- « mini sancti iorii consenserunt. Actum in vilario fulcardo in domo forte vice comitum. « Testes iohannes sibilie condominus vilarii fulchardi..... ». La casa forte dei visconti a Villarfocchiardo prese quel nome dai visconti di Baratonia, già consignori del luogo stesso, ai quali succedettero i Bertrandi. (V. sopra, pag. 96). Del teste Giovanni Sibilie si daranno notizie nel capit. VIII seguente: nella tavola genealogica dei signori di Giaglione egli è segnato col N. [15]. Vedi la più volte citata Avvertenza alla pag. 4.

Queste carte dimostrano che gli uomini di S. Giorio, od almeno la parte più temperata di essi, intendeva far valere in modo conforme a giustizia le ragioni loro, vere o supposte, verso la certosa (1). Indi a poco però gli elementi più focosi di quella popolazione, resi arditi forse dalla fanciullezza del loro signore, ripresero a molestare i certosini di Montebenedetto nei loro poderi. Il conte di Savoia Aimone informato di quei disordini, considerata la poca efficacia dei provvedimenti presi in passato, non si contentò di richiamare sopra di ciò l'attenzione dei suoi minori uffiziali; egli affidò l'incarico di ristabilire l'ordine turbato dagli uomini di S. Giorio a due commissari speciali, l'abbate di S. Michele della Chiusa, Rodolfo di Montbel, personaggio insigne per nascita e per meriti, adoperato dai conti di Savoia in gravi negozi (2), e Pietro Marescalli balìo di Val-Susa; costui, già obbligato per uffizio a reprimere le turbolenze nel suo baliaggio, riceveva maggior impulso a curare gli interessi di Montebenedetto dall'avere a sè associato quell'eminente uomo di chiesa.

Mentre questi personaggi si disponevano ad eseguire l'incarico ad essi affidato le cose si facevano sempre più brutte dal lato degli avversari della certosa: i giorni 8 ed 11 luglio di quell'anno 1333 segnarono nuovi atti di vandalismo, fra i quali la scoperchiatura d'una casa colonica dei certosini situata al « planey ». Per il che l'abbate clusino ed il balìo, rotti gli indugi, addì 13 di quel mese, ordinarono risolutamente al tutore ed alla tutrice del signore di S. Giorio Giovanni [27] di risarcire fra 15 giorni ai monaci di Montebenedetto i danni sofferti dopo la data della commissione avuta dal principe, e di restituire ai medesimi le cose loro tolte: ciò tutto sotto pena di 50 lire di denari forti, da accrescersi di 10 lire per ogni giorno di ritardo oltre la quindicina.

In pari tempo s'ingiungeva ai tutori suddetti d'ordinare agli uomini di S. Giorio a pena di 200 lire d'ammenda che non presumessero di turbare per l'avvenire i certosini nel possesso da loro goduto per il passato. Gli stessi commissari elessero due periti nelle persone dei sindaci d'Avigliana acciò giudicassero dei danni subìti dal monastero e delle cose soggette a restituzione: finalmente minacciarono di procedere giuridicamente con tutto il rigore contro il signore e gli uomini di S. Giorio se la presente ordinanza rimanesse inascoltata. Affinchè poi non si protestasse da costoro l'ignoranza in caso di inesecuziòne, nel giorno seguente 14 luglio, in Avigliana, d'onde Rodolfo e Pietro Marescalli avevano spiccato il precetto in discorso, Vincenzo Vaccio usciere della curia prestò giuramento nelle mani del balìo di consegnare tale precetto a Florimonda ed a Bertrando; la qual consegna il Vaccio eseguì l'indomani stesso come risulta dalla relazione sua di quel

(1) Addì 8 gennaio 1333 uscì una sentenza di scomunica dal vescovo di Grenoble, conservatore generale dell'ordine certosino, contro gli uomini di S. Giorio che avevano ingiuriati i monaci di Montebenedetto e loro arrecati danni nei giorni 23 gennaio, 17 e 20 agosto del 1332, « asportando foglie dai boschi di Banda, tagliando dei cerchi, ecc. ». Probabilmente il signore di S. Giorio Giovanni Bertrandi [25] a quell'epoca era già defunto, e gli uomini del luogo, non più trattenuti dalla sua autorità, ripresero a molestare i certosini: il che, a quel che pare, diede luogo alla lite di cui qui si parla. La suddetta sentenza è inserita nel vol. 51 della prima serie del cartario certosino (*Regolari*, ecc.).

(2) CLARETTA barone GAUDENZIO, *Il Comune di Giaveno e l'abbazia di S. Michele della Chiusa nell'età di mezzo*, pag. 15 e 40. Non risulta della data della delegazione fatta dal Conte di Savoia all'abbate di S. Michele ed al balio di Val-Susa.

giorno, 15 luglio, a Guido Barberii notaio giurato della Curia d'Avigliana, inserita d'ordine del balìo negli atti di quella Curia (*Documento* 53).

Non ostante il rigore spiegato dai due commissari l'invasione dei possedimenti della certosa non accennava a cessare: Rodolfo, a cui stava a cuore questa faccenda, ebbe il 2 agosto dell'anno medesimo 1333 un colloquio nella sua villa della Chiusa col tutore Bertrando, ove questi sentì a ripetersi l'intimazione di farla finita con quelle ruberie. Fosse malvolere o piuttosto indolenza, e forse più di tutto difetto di mezzi coercitivi da parte di Bertrando, il fatto sta che i monaci di Montebenedetto si querelarono all'abbate clusino di nuove dilapidazioni dei loro boschi. Rodolfo, addì 7 del mese stesso, dal suo castello di Giaveno, ordinò al tutore Bertrando che, richiesto dai certosini, incaricasse due uomini capaci e stretti da giuramento di valutare i danni recati al monastero; sentita poi la loro relazione, Bertrando ne curi il risarcimento fra otto giorni, altrimenti trascorso quel termine egli Rodolfo procederà contro i colpevoli secondo giustizia.

Un'ultima clausola di questo precetto c'informa che era in corso il processo giuridico, probabilmente dinanzi ai due commissari l'abbate Rodolfo ed il balìo Marescalli, tra Montebenedetto e gli uomini di S. Giorio per definire le loro rispettive proprietà. Difatti, sul fine della or riferita ordinanza Rodolfo ingiunge a Bertrando, abbondantemente come egli dice, di ordinare ai borghigiani di S. Giorio ed agli uomini della Varciniera, frazione del comune stesso, che mentre pendeva la lite si astenessero da ogni azione offensiva contro le ragioni disputate.

I certosini furono premurosi a fare la richiesta sovra accennata, nè tralasciarono di richiamarsi alla transazione pattuita dal monastero col padre dell'attuale signore di S. Giorio (1): di tale richiesta fu steso un istrumento che porta la data del 9 stesso mese d'agosto 1333, nel quale atto è inserito il precetto del giorno 7 precedente (*Documento* 54).

Dal canto suo il tutore Bertrandi non indugiò a delegare i due periti che dovevano stimare i danni sofferti dalla certosa e prescelse a tal uopo coloro stessi che già avevano ricevuto un simile incarico dall'abbate Rodolfo e dal balìo Marescalli nell'ordine del 13 luglio, cioè i sindaci d'Avigliana Odetto Corno e Manfredo Balbi. Dopo aver prestato giuramento nelle mani del nobile Tomasetto Symondi, castellano di S. Giorio, Odetto e Manfredo andarono a visitare le « ravoire » ossia le piantagioni di querce cedue, manomesse dai popolani del paese; al 14 del medesimo agosto i periti suddetti già furono in grado di riferire a Giacomo Margariti notaio giurato della curia di S. Giorio (2) che i danni cagionati alla certosa ammontavano a 14 soldi di buoni denari grossi tornesi di buon argento e dell'O tondo, valutando al tempo stesso in tre soldi consimili l'opera da essi prestata (3).

(1) Documento 44.

(2) Curia equivale qui all'uffizio del castellano, il quale rendeva la giustizia a nome del signore del feudo investito del mero e misto imperio nelle terre da lui dipendenti.

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 9. « Anno et die quibus supra (1333, 14 agosto) hodetus « cornu et manfredus balbis in sancto georio coram me notario et testibus infrascriptis retu- « lerunt mihi iacobo margariti notario iurato dicte curie sancti georii se fuisse ad dictas « ravorias et mihi notario retulerunt dicta damna ad solidos xiiij bonorum grossorum turo- « nensium boni argenti et de *O* rotundo et ponunt expensas eorum ad solidos tres grossorum « turonensium occasione eorum laboris... ».

Quattordici soldi tornesi della qualità sovrindicata, secondo i dati forniti dal conte Cibrario, rappresentano un danno che al giorno d'oggi importerebbe trecento lire circa di rifacimento. Ragionando al modo medesimo riguardo al prezzo di tre soldi tornesi chiesti dai periti Corno e Balbis per compenso della loro opera, questa somma corrisponde presso a poco a 70 lire della moneta attuale, ossia 7 lire al giorno per caduno di essi, calcolando che vi abbiano impiegati cinque giorni ossia dal 10 al 14 agosto (1). Tenuto conto della condizione distinta di quei messeri, sindaci del cospicuo borgo d'Avigliana, quella retribuzione sarà stata giudicata ragionevole.

Le misure prese dai commissari abbate Rodolfo e Pietro Marescalchi, dianzi esposte, non andavano al fondo della questione; erano provvedimenti eccezionali che a mala pena mantenevano lo « statu quo » nei rapporti tra Montebenedetto e la gente di S. Giorio. Per finirla una buona volta le parti litiganti pensarono saviamente di indirizzarsi al capo medesimo dello Stato, al conte Aimone e, nella persona di lui, al consiglio che soleva accompagnare ovunque il Principe. Nell'atto di compromesso, redatto il 10 dicembre del già detto anno 1333, Montebenedetto era rappresentato dal suo priore Francesco Bertrandi [16], e la comunità di S. Giorio dai suoi sindaci Francesco Vallori e Giovanni de Laurencia, già appositamente delegati come vedemmo l'11 aprile precedente. Nello strumento sono specificate le regioni di cui le parti disputavansi il possesso, e sono quelle delle Gugliarossa, di Calcedomine, di Playvineto o Playneto, di Calce Caprie, del Toci o Tori, del Lo, di Valferrera ossia Cassafrera e delle Ravoire, dalla Dora lungo il Gravio (2) sino ai limiti del Delfinato.

L'atto seguì a Rivoli nella cappella del castello « domini Comitis », alla presenza di parecchi cospicui personaggi e consiglieri del principe, quali l'abbate di S. Michele Rodolfo, Antonio di Clermont signore della « Bâtie » (d'Albanais), il balìo Pietro Marescalchi, il castellano di Susa Francesco di Serravalle (3).

La decisione del conte di Savoia, invocata dai monaci di Montebenedetto e dalla comunità di S. Giorio, fu pronunziata a Susa il 23 febbraio del seguente anno 1334: essa apportò modificazioni considerevoli alle transazioni degli anni 1274 (4) e 1305 (5), favorendo gli uomini di S. Giorio a scapito di Montebenedetto; però questo mio giudizio può anche non essere esatto, stante l'ambiguità delle locuzioni adoperate in quelle carte e l'incompleta conoscenza delle località. La decisione del Conte semplificò a quanto pare la condizione delle cose, liberando i certosini da certe ragioni che quei di S. Giorio avevano sopra le loro terre; per contro, gli uomini di quel luogo ottennero, mercè quella sentenza, la proprietà intiera ed assoluta, in solido, del Prato basino

---

(1) Vedi la nota (1) alla pag. 80.

(2) Queste parole « dalla Dora lungo il Gravio fino ai limiti del Delfinato » fanno supporre che il Gravio segua in tutto il suo corso i limiti tra i territori di Villarfocchiardo e di S. Giorio, mentre invece ciò ha luogo soltanto nella parte superiore del corso di quel torrente, come scorgesi nella carta topografica annessa al citato volume della *Miscellanea.*

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 26.

(4) Docum. 37.

(5) Docum. 44.

e dei castagneti detti dei Templari (1) e dei Giorgi, le quali cose prima spettavano al monastero.

Il pascolo tra la Guglia rossa ed il rivo di Calcedomine, prima comune tra Montebenedetto e gli uomini di S. Giorio, col divieto però a costoro di usarne dalla festa di S. Giorgio (23 aprile) a quella di S. Michele (29 settembre), venga diviso per metà tra quegli enti senza alcuna restrizione nell'uso della rispettiva porzione. L'arbitrato in discorso uscì come dissi a Susa, nella camera del Conte, in presenza di parecchie distinte persone, la maggior parte delle quali componeva il suo consiglio ed altre fungevano da testimoni: fra i primi comparisce frate Pietro di Giaglione, dei signori di quel paese a quanto credo, priore della chiesa maggiore di S. Maria di Susa (2). Nel numero dei testimoni vedonsi due Bartolomei, famiglia distinta della borghesia di Susa, e Bertrando Bertrandi, probabilmente il più volte nominato tutore del giovane signore di S. Giorio. Al profferimento della sentenza arbitrale assistevano altresì il priore di Montebenedetto ed i sindaci di S. Giorio, i quali tutti si obbligarono con giuramento ad osservarla. Il conte Aimone, che nel frattempo era andato da Susa a Ciamberì, addì tre maggio successivo autenticò la decisione di cui trattasi, facendovi apporre il suo sigillo tuttora pendente dalla pergamena esistente nel cartario di Montebenedetto. Anzi nel giorno medesimo spiccò un ordine al balìo di Val-Susa ed al castellano di Susa acciò mettessero in opera tutti i mezzi loro consentiti dalla sentenza medesima per curarne l'esecuzione (*Documento* 55).

Un primo effetto prodotto dalla applicazione delle pene inflitte dall'arbitrato del conte Aimone ai trasgressori ci vien messo dinanzi dalla carta del 14 novembre 1334, la quale merita d'essere conosciuta per l'originalità dei termini in essa adoperati. Il castellano di San Giorio aveva proceduto al sequestro di parecchie stoviglie e di utensili per compenso dei danni cagionati dai possessori di quegli oggetti ai poderi della certosa. Richiesto dal frate correrio ossia procuratore del monastero, Pietro Bertrandi (3) castellano, glie ne fece la consegna a condizione che li custodisse fino alla prossima quaresima, nè prima di tal tempo li distribuisse od alienasse senza licenza del castellano, fuorchè ai rispettivi proprietari: con ciò frate Bonifacio di Venasca correrio si dichiarò soddisfatto di tutte le ammende applicate per risarcimento dei danni sofferti da Montebenedetto per parte della gente di San Giorio, dal giorno del pronunziamento fatto dal Conte. La merce sequestrata consisteva in una caldaia di rame « calideriam heris », in due paiuoli « cacabum », tre padelle di rame « patellas de here », una falce, un'ascia torta

---

(1) Vedi la nota (5) alla pagina 82.

(2) Intorno ai signori di Giaglione vedi il capitolo VIII seguente. Questo Pietro di Giaglione non comparisce nella tavola genealogica alla quale è accennato alla pag. 4.

L'antica chiesa battesimale e penitenziale intitolata « Pieve di S. Maria di Susa » apparteneva alla diocesi di Torino, e Cuniberto, vescovo torinese, ne aveva fatto dono (ann. 1065) insieme con altre chiese alla collegiata dei canonici d'Oulx, i quali vi posero ad ufficiarla dei loro canonici regolari: il priore della chiesa e del capitolo di S. Maria di Susa esercitava, a nome del vescovo di Torino, giurisdizione spirituale sopra le chiese di Val-Susa che dipendevano da questa pievania (Vedi *Miscellanea* ecc., vol. cit. pag. 16).

(3) Questo Bertrandi, che comparisce in diverse carte come castellano di S. Giorio, è controsegnato nella genealogia col N. [23].

« maneriam », « manera » in dialetto, cinque scuri « piolas », una mazza di ferro « maciam ferri » ed una zappa « sapam ». Il valore attribuito a tali oggetti era di 13 lire e dieci soldi in moneta usuale, somma che rispondeva all'ammontare delle ammende dovute alla certosa ed all'entità dei danni cagionati alla medesima dalle persone colpite con quel sequestro. Ritenendo che la moneta corrente fosse la viennese debole, quella somma, giusta i calcoli suggeriti dal Cibrario, corrisponderebbe a circa 194 lire d'oggidì (1). Ognun vede però che non c'è proporzione alcuna tra 194 lire ed il valore di quei meschini attrezzi sequestrati dal castellano; bisogna quindi conchiudere che e l'entità dei danni e l'importo delle ammende era assai minore di quel che il computo precedente farebbe credere, ovvero abbia voluto il procuratore della certosa contentarsi di quei pegni di poco valore per compassione verso i debitori e colla speranza che essi avrebbero saldate volontariamente le loro partite verso il monastero (*Documento* 56).

Non c'è da meravigliarsi che nella popolazione di S. Giorio vi fosse chi, sopportando di mal animo le proibizioni e le pene comminate dal conte Aimone, uscisse in parole mal misurate e minacciose, e siccome altre volte alle parole avevan tenuto dietro i fatti, i monaci di Montebenedetto stimarono opportuno di informarne il sovrano. Questi a sua volta, da Rivoli ove stava, comunicando quelle informazioni al balìo della valle susina ed al castellano di Susa, loro ingiunse di richiedere i tutori del signore di S. Giorio, Giovanni Bertrandi [27], acciò imponessero all'università dei suoi uomini l'osservanza della sentenza pronunziata dal principe; ciò avvenne il 15 agosto 1335 (*Documento* 57).

Qualche motivo di querelarsi sembra tuttavia non mancasse a quei di S. Giorio, a giudicarne da alcune carte di cui sto per scrivere. I certosini, essi stessi, trattenuti forse da qualche insuperabile impedimento, tardarono alquanto a mettere in esecuzione la decisione del Conte di Savoia: solo al 4 febbraio del seguente anno 1336 quei monaci, ratificando l'arbitrato suddetto, cedettero agli uomini di S. Giorio Prabasino ed i castagneti « de Ioriis » e « de templo », secondo il prescritto di quella sentenza (2).

Sette giorni dopo, spazio relativamente breve a quei tempi ed in tale stagione, il capitolo della Gran Certosa presso Grenoble ratificò a sua volta l'arbitrato del conte Aimone (3). Finalmente, agli undici d'agosto di quell'anno, seguì l'accettazione di quella sentenza da parte della comunità di S. Giorio (4).

A giudicarne dall'impegno, non disgiunto da animosità, messo dai popolani di S. Giorio a rivendicare da Montebenedetto le terre che l'arbitrato del

(1) *Econom. polit.*, vol. 2, pag. 177. Al denaro viennese debole, nell'anno 1334, è attribuito il valore proporzionale di 6 centesimi.

(2) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 26, « remitentes... hominibus universitatis S. Jorii Pratum « Bassinum et castagneretum de Joriis et castagneretum de Templo quod castagneretum de « templo tenebat in emphiteusim ad certum tempus et relligiosis predictis Bonifacius de « Bar quondam habitator montanee sancti Georii ». Erano presenti, oltre il priore Francesco Bertrandi, otto religiosi. Da copia inserita in atti giudiziali del 1746.

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 26.

(4) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 26. « In cimiterio S. Georii coram nobilibus viris dominis « bertrando de bertrandis tutore viri nobilis iohannis bertrandi domicelli domini sancti Georii « nec non petro bertrando castellano sancti Georii... ». Il titolo « Domicello » adoperavasi con diversi significati: comunemente era attribuito ai figli dei « militi » non ancora creati cavalieri (DUCANGE, *Glossario*).

conte Aimone loro finì per dare, si sarebbe creduto che senza di esse a quei terrazzani mancavano i pascoli per le mandre ed i legnami per gli usi domestici: ma ecco che essi, non appena si videro padroni di quei terreni, tosto pensarono a venderne la maggior parte. Per verità il motivo che li spingeva a quel partito era tutt'altro che dispregevole: il comune di S. Giorio aveva le finanze assai squilibrate; era gravato di debiti ed incalzato dai creditori che volevano essere soddisfatti. Per prima cosa gli uomini del detto paese elessero tre dei loro affidando ad essi l'incarico di provvedere per l'effettuazione di quel disegno; l'atto di delegazione ha la data dell'otto agosto dello stesso anno 1336 (1). Indi ad una settimana i delegati del comune col priore della certosa stipularono l'atto di divisione tra i terreni del monastero e quelli della comunità in conformità della più volte nominata sentenza arbitrale (2). Ciò fatto i procuratori del comune pensarono di tentare l'esperimento dell'asta pubblica per effettuare l'alienazione ad essi commessa (3); ma la cosa non riuscì, ed allora se ne conchiuse la vendita ad uno dei delegati medesimi, Antonio figlio di Riccardo dei Bartolomei, famiglia distinta della borghesia di Susa, un ramo della quale erasi trapiantato a S. Giorio. Nell'istrumento di vendita, in data dei 21 dicembre 1336, sono descritti i creditori del suddetto comune coll'ammontare dei loro crediti; questi sommavano a otto lire e due soldi tornesi, qualche cosa come tremila trecento lire d'oggidì. Il castagneto del Tempio non comparisce in questa vendita sebbene fosse nominato nell'atto di delegazione sovra citato (4) (*Documento* 58).

Il patrimonio di Montebenedetto, saggiamente amministrato quale sempre fu dai religiosi che ne ebbero l'incarico, permetteva di fare dei risparmi, impiegati quando se ne offriva il destro ad aumentare il patrimonio medesimo; ciò accadde appunto in occasione della vendita decretata dal comune di San Giorio. Per qual motivo i certosini non abbiano acquistati i già menzionati terreni direttamente da quella comunità non può conoscersi con certezza; forse essi intendevano di comprarne solo una parte, come difatti avvenne, ed invece i delegati di S. Giorio volevano venderli in un sol lotto; forse vi erano di mezzo altri interessi. Il fatto sta che ai 3 di marzo del seguente anno 1337, il Bartolomei acquisitore di quei poderi fece la rivendita ai monaci certosini del prato Basino e del pascolo sul pendìo verso il Gravio per il prezzo di otto lire e dieci soldi tornesi di capitale, e col peso di due denari viennesi annui per ognuna delle cose vendute, e così quattro denari a titolo di servizio

---

(1) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 22. « Congregatis in S. Georio hominibus castri ville et mon« tanee dicti loci... de consensu et authoritate Petri Bertrandi cumdomini Canuschi castellani « ipsius loci pro...dom. Johanne Bertrandi domicello domino sancti Jorii... constituerunt Anto« nium de Riccardo Bartolomei Villihermetum Castagni et Villihermetum Asterium Fabri de « eodem loco procuratores sindicos ad vendendum pratum Bassinum Castagnereta de templo « et de Georgiis et Pasqueragium que res pervenerunt dicte universitati ex pronunciacione « facta per dominum Comitem..... »

(2) Il placito pronunciato dal Consiglio del Conte il 23 febbr. 1334. L'atto di divisione qui accennato seguì addì 16 settembre del detto anno 1336. *Regolari Cert. - Mombracco*, ser. 1, vol. 26.

(3) 17 novembre dell'anno suddetto 1336. *Regolari ecc.*, come sopra. L'esperimento dell'asta pubblica è menzionato nell'atto di vendita del 21 dicembre, di cui infra.

(4) 8 agosto precedente.

verso il signore del luogo (1). La carta ove contiensi quest'atto ci informa che Raimondo Bertrandi [11], il già noto prevosto di S. Giorio, era effettivamente monaco di S. Giusto. Comparisce fra i testimoni il più volte menzionato castellano di S. Giorio Pietro Bertrandi, qualificato in questa carta « dominus sancti Diderii de canuscho »; queste parole sembrano significare che il luogo di S. Didero, del quale Pietro era consignore (2), costituisse una frazione di Chianoc, il che non può guari immaginarsi, essendo i rispettivi territori l'un dall'altro separati da quello di Brusolo che vi sta in mezzo (*Documento* 59).

Il servizio o canone di quattro denari annui dovuti al signore del luogo dà a conoscere che i poderi venduti dal Bartolomei a Montebenedetto erano dipendenti, per un titolo qualunque, dal signore suddetto; bisognava quindi prenderne dal feudatario l'investitura.

Questa operazione fu eseguita due volte giacchè i certosini non si contentarono di essere investiti dalla madre Florimonda e dal tutore Bertrando delle cose allora acquistate, ma vollero che Giovanni stesso, rispettivo figlio e pupillo di Florimonda e di Bertrando, già prossimo alla pubertà, confermasse il loro operato. L'investitura da parte di Florimonda e di Bertrando ebbe luogo contemporaneamente alla vendita da Antonio Bartolomei a Montebenedetto, collo sborso di 30 soldi tornesi dalla certosa ai detti rappresentanti del signore di S. Giorio quale tributo per la vendita di beni feudali. Lo strumento di vendita dal Bartolomei a Montebenedetto sopra riferito (3) non ha a sè unito l'atto d'investitura di Florimonda e di Bertrando, nè esso mi venne fra le mani spogliando il cartario di Montebenedetto: lo trovai menzionato nel Saggio genealogico di famiglie susine più volte citato (4). Due mesi più tardi il signore di S. Giorio, Giovanni Bertrandi, ratificò quel che era stato eseguito in suo nome. Il relativo atto ci informa che addì 4 maggio 1337, nella sala del castello di S. Giorio, il priore di Montebenedetto Francesco Bertrandi espose l'acquisto fatto per il suo monastero da Antonio Bartolomei del podere di Prabasino e del pascolo, per il prezzo di 8 lire e dieci soldi tornesi, avvertendo che ogni grosso tornese doveva essere computato per un sol denaro. Aggiunge lo stesso priore d'aver pagati a Florimonda madre e tutrice, ed a Bertrando [24] tutore di Giovanni Bertrandi [27] signore di S. Giorio, trenta soldi tornesi tanto per le vendite spettanti a detto signore che, come emolumento fatto a tal titolo ai detti tutori per essere investito, a nome della

---

(1) Sotto nome di servizio in origine intendevansi i lavori manuali intorno ai poderi « dominici », ossia quelle cose che il proprietario si era riservato e che faceva coltivare a suo conto; ai quali lavori erano astretti i massari, cioè coloro ai quali lo stesso proprietario aveva dato dei « mansi », ossia delle terre a mezzadria. Coll'andare del tempo, o perchè questo servizio di opere fosse stato convertito in una somma di danaro o per improprietà di linguaggio, il nome di servizio si adoperò per « canone » ossia una prestazione di denaro in generale (V. in *Miscellanea* etc., t. 24, *La donaz. di Teutcario*, p. 47). Il capitale di 8 lire e dieci soldi torinesi equivalevano approssimativamente a 3500 lire del giorno d'oggi; i quattro denari viennesi di servizio rappresentavano soltanto due delle nostre lire all'incirca (CIBRARIO, *Econ. polit.* ecc., vol. 2, pag. 178).

(2) Artic. [23] della più volte citata genealogia dei Bertrandi che sta per essere pubblicata.

(3) Docum. 59.

(4) Vol. 2, pag. 38. L'avvocato Chiapusso ebbe sotto gli occhi quella carta nelle sue ricerche all'Archivio della Sotto-Prefettura di Susa.

certosa, delle cose comprate. Quindi è che ivi, ad istanza del medesimo priore, Giovanni Bertrandi signore di S. Giorio, dichiarandosi prossimo alla pubertà, col consenso dei suoi tutori anzidetti confermò la compra e vendita sovra menzionata e l'investitura conferita dai medesimi suoi tutori, confessando che i trenta soldi tornesi sborsati ad essi dal priore della certosa furono convertiti in utilità e commodo di lui Giovanni e specialmente nel pagamento di certi debiti le cui usure, ossia gli interessi, gravavano il suo patrimonio (*Docum.* 60).

Degna d'attenzione è la clausola relativa al prezzo d'acquisto dei poderi in discorso, taciuta nell'atto di compra (1). Avvertendo che ogni grosso tornese doveva venir computato per un sol denaro si mirava se non erro ad evitare il pericolo che il compratore, atteso il valore dei denari grossi tornesi superiore d'assai alle altre monete, volesse computarne meno di dodici per ogni soldo (2). I trenta soldi sborsati dal priore rappresentavano il tributo chiamato « tercia venditionum » il terzo delle vendite, dovuto al signore del feudo; esso doveva uguagliare, come l'indica il nome, la terza parte della somma sborsata nei contratti di compra e vendita, ma ordinariamente esso non raggiungeva quella misura, contentandosi chi vi aveva diritto d'una somma minore; non era ben determinato se l'obbligo di pagarlo incumbesse al venditore od al compratore; il più delle volte era corrisposto da quest'ultimo. Così appunto accadde nel caso presente; la somma sborsata a titolo di terzo della vendita fu inferiore a quella misura poichè sul prezzo di otto lire e dieci soldi, ossia di 170 soldi, ne vennero pagati soltanto trenta; e chi li sborsò fu il compratore ossia il monastero per mano del suo priore. Oltre al suddetto tributo, nell'atto del quattro maggio è menzionato l'emolumento corrisposto dal priore ai tutori: a primo aspetto si direbbe che fossero due cose distinte in modo che una parte dei trenta soldi rappresentasse il terzo della vendita e l'altra parte l'emolumento dato a Florimonda ed a Bertrando. Ma ponendo mente alla dichiarazione colla quale Giovanni Bertrandi riconobbe l'impiego fatto di quei denari a suo profitto, si viene a comprendere che il tributo del terzo e l'emolumento erano una cosa sola: con quelle espressioni il notaio volle significare che la somma di trenta soldi rappresentava il tributo dovuto al signore di S. Giorio e nello stesso tempo la soddisfazione del medesimo ai tutori, i quali avevano diritto a ritirarlo in nome del loro amministrato. Aggiungo ancora qualche spiegazione intorno ai due testimoni i cui nomi stanno in capo all'atto in discorso: erano ambedue dei Bertrandi e sono qualificati notai. Il Lorenzeto [57] fu castellano di S. Giorio, come vedemmo (3), l'altro Giorgio [37] era figlio illegittimo di Bertrando [24], a quanto risulta da un atto stipulato a Ciriè il 31 gennaio 1354 (4).

Può trovar qui il suo luogo la descrizione d'una rivolta d'alcuni abitanti di S. Giorio contro i certosini, pendente la minor età di Giovanni [27]. Questo

(1) Documento 59.

(2) Il denaro grosso tornese, verso l'anno 1337, rappresentava un valore corrispondente, presso a poco, ad una lira e 73 cent. dell'epoca presente; invece i denari viennesi corrispondevano ad un valore di 8 a 14 dei nostri centesimi. (Cibrario, *Econ. polit.* ecc., vol. 2, pag. 178).

(3) V. alla pag. 97.

(4) Artic [24] e [37] della relativa genealogia.

deplorevole episodio, di cui è ricordato soltanto il giorno 19 aprile, vien narrato in una scrittura, non autenticata, sotto la forma di denunzia al vice-castellano di Susa. Diede occasione al fatto in discorso il pascolo abusivo di bestiami in un prato del monastero di Montebenedetto, chiamato della Ressia, situato in montagna, a piedi della « guglia rossa » sulla sinistra del Gravio. All'intimazione avuta da alcuni certosini monaci sacerdoti e da frati conversi ossia laici di desistere, quei popolani, uomini e donne, armati con lance, spiedi, scuri e simili arnesi, si avventarono contro ai religiosi ed ai loro famigli, inseguendoli con sassate fino al Gravio. Nella mischia fu ucciso a colpi di spiedo il servitore Vincenzo e furono assai gravemente feriti con armi e colpi di pietre i frati. Il vice castellano di Susa a quel che pare non si prese troppo fastidio per la querela dei certosini: inibì ai terrazzani di San Giorio d'inferire molestia al monastero, misura questa di efficacia molto dubbia a giudicarne da consimili casi. Ordinò inoltre a Bertrando Bertrandi tutore del signore di S. Giorio che consegnasse nel castello di Susa tutti gli uomini e tutte le donne colpevoli di quel misfatto; al quale tutore mancava probabilmente il serio proposito, e forse più ancora il mezzo materiale di eseguire il difficile incarico (*Documento* 61).

Il diritto pubblico ai tempi di cui scrivo non aveva ancora adottato il regime fidei-commissario e primogeniale, stabilito più tardi per mantenere le famiglie nobili in quel rango che nell'ordinamento del civile consorzio lor viene attribuito, a decoro e benefizio del corpo sociale se onestamente custodito e generosamente adoperato. Allora come adesso le sostanze ereditarie dividevansi, ordinariamente in parti uguali tra la figliuolanza e ne vedemmo un esempio nel testamento del signore di Brusolo, Ugone Bertrandi [3] (1); quindi, salvo casi eccezionali, al succedersi delle generazioni il patrimonio di quei nobili casati era destinato, tosto o tardi, a scomparire. Tale fu il destino dei Visconti di Baratonia e dei signori di Reano che, in principio del secolo XIII insieme ad altre signorie avevano in retaggio Villarfocchiardo; primi i Reano, poi i Baratonia dovettero abbandonarlo, e cessarono anzi dal comparire negli annali di storia patria (2). Ai Bertrandi arrise miglior sorte; sebbene assai numerosi, si mantennero per quasi due secoli in possesso di feudi in Val-Susa; tuttavia già in quel periodo di tempo appariscono i sintomi di decadenza, e la linea dei Bertrandi di S. Giorio ne offre un esempio. Nel ricevere dal priore di Montebenedetto il tributo per l'acquisto di Pratobasino e d'un pascolo, Giovanni Bertrandi accennò come vedemmo ai debiti onerosi che gravavano sopra le sue sostanze.

Dopo la data di quella confessione (1337) troviamo altri indizi più o meno significanti del suo squilibrio economico; una carta del 27 gennaio 1342 ci informa che egli copriva allora l'ufficio di podestà a Villarfocchiardo (3).

---

(1) V. Documento 32.

(2) V. *Miscellanea* ecc., vol. cit., pag. 35, nota (1).

(3) Questo documento contiene la conferma d'un cambio e di una confinazione, stipulata il 26 agosto 1338, tra la Certosa da una parte, ed i nobili Giovanni Sibilia e Bertino Marchisii consignori, e gli uomini di Villarfocchiardo dall'altra. L'atto di cambio e confinazione suddetta è inserito fra i documenti al N. 73. Nel testo ove si ragiona di quel documento si dà anche un cenno dell'atto di conferma, 27 genn. 1342. Per i Sibilia e Marchisi v. il cap. VIII seguente.

Il nome di « podestà » equivale qui a castellano, la cui nomina spettava al signore del luogo; quando, come nel caso presente, la signoria era divisa tra diverse persone esse affidavano non di rado quella carica ad uno di loro. L'ufficio di castellano era lucrativo, e l'avere Giovanni Bertrandi ricercato quel posto che lo collocava in una situazione in certo modo inferiore ai suoi consorti dà a conoscere che i propri affari non camminavano troppo bene. Ma v'ha di più ancora; le strettezze in cui versava questo Bertrandi erano tali da rendergli difficile la conservazione del suo stesso palazzo a Villarfocchiardo. Questo edifizio, di cui rimangono le vestigia nel centro dell'abitato, aveva sofferto gravi danni, prodotti forse dall'irrompere dei torrenti dai quali Villarfocchiardo è continuamente minacciato: secondo che si esprime un documento, del quale mi occuperò tra poco (1), la casa forte dei Visconti abbisognava, non di riparazione soltanto, ma di ricostruzione. Il suo proprietario Giovanni Bertrandi non trovò altro mezzo per procacciarsi i legnami a ciò necessari, che di ricorrere al monastero certosino, e supplicò il priore suo cugino a somministrargli, per grazia speciale, tre travi maestri di abete, un altro abete per farne « correnti » ossia travicelli quadrati da collocarvi le tegole o le lastre di pietra, ed una certa quantità di tavole. La sua domanda fu esaudita, ed egli con atto notarile del 27 novembre 1342 confessò d'aver ricevuto da Montebenedetto quel quantitativo di legnami rimandando ad altr'epoca la soddisfazione del suo debito (2). Senonchè le condizioni finanziarie del visconte Giovanni non accennavano a migliorare; denari sonanti, merce assai rara a quei tempi, non ne aveva od almeno non ne usava per soddisfare i certosini; se costoro pretendevano l'adempimento del legato dei pesci per la quaresima, lasciato dal padre di Giovanni (3), dovevano moltiplicare le domande, spesso inesaudite. Questo sistema non era piacevole nè all'una nè all'altra parte e richiedeva una soluzione; questa non si fece aspettare, e se essa torna ad encomio del signore di S. Giorio che seppe liberare il suo patrimonio da imbarazzanti passività, riesce tanto più onorevole per il monastero il quale ebbe campo così di affermare la sua generosità.

Gli obblighi del signore di S. Giorio verso la certosa consistevano: nell'annualità di cinque soldi tornesi dell'O tondo, rappresentanti il legato dei pesci; nel debito incontrato per i legnami adoperati a riparare, anzi a riedificare la sua casa forte, il valore dei quali fu computato sei fiorini, ragguagliati dal Cibrario a 20 lire attuali caduno. Giovanni propose al monastero di compensare quei debiti colla rinunzia a certe annualità che i certosini gli corrispondevano a diversi titoli e colla cessione d'altri redditi, ma nello stesso tempo esponendo al priore le tristi sue condizioni di fortuna, l'essere egli oppresso da debiti usurari e da altri gravami, supplicò gli fosse condonata una parte delle sue obbligazioni verso il monastero.

---

(1) Vedi il documento 62.

(2) « Ad instanciam dom. francisci bertrandi prioris Montis benedicti nobilis domicellus « iohannes bertrandi dominus sancti iorii et vicecomes vilarii fulchardi confitetur habuisse a « dicto domino priore de gracia speciali tres trabes somerios sapini, unum sapinum ad facien- « dum scandolas et quandam quantitatem postamenti sive assidum ». *Regolari ecc.*, serie I, vol. 29.

(3) Vedi sopra alla pag. 97.

L'esposizione del disagio in cui versava e le benemerenze della sua casa guadagnarono al visconte Giovanni l'animo dei certosini, ed il loro priore si mostrò disposto a favorirlo. Difatti colla convenzione stipulata il 31 marzo del 1343 a Villarfocchiardo, nella ristorata casa forte del viscontado, Francesco Bertrandi a nome della certosa di cui era priore condonò a Giovanni Bertrandi Domicello (1), visconte di detto luogo e signore di San Giorio, uno dei cinque soldi tornesi legati per la provvista di pesci in quaresima, contentandosi di compensare i quattro soldi residui nel modo proposto da Giovanni medesimo. Le annualità dovute dai certosini al signore di Villarfocchiardo e di S. Giorio sommavano a quattro soldi ed un denaro di buona moneta; non essendone specificata la qualità pare debba intendersi la viennese o la susina buona, un denaro della quale rappresentava il valore approssimativo di nove centesimi e così di gran lunga inferiore al valore dei denari grossi tornesi (2). Per raggiungere l'ammontare dei quattro soldi tornesi e l'interesse del capitale dovuto per i legnami Giovanni Bertrandi fece cessione d'una annualità di 67 soldi ed undici denari che gli corrispondevano gli eredi d'un tale Loestello, possessore di poderi sulla montagna di S. Giorio. Erano adunque 72 soldi viennesi o susini di rendita che la certosa riceveva in cambio di quattro soldi tornesi e riducendo queste cifre in moneta attuale il monastero, che già aveva ristretto il suo credito da 5 a 4 soldi tornesi, riceveva un reddito di 78 lire all'incirca, cedendone uno di 94 e rinunziava al credito dei legnami. Mettiamo pure che i denari calcolati per viennesi o susini, fossero ginevrini o lausanesi del valore rispettivo di 14 o 12 centesimi (3), sarà sempre vero che il cambio operato coll'istrumento in parola fu vantaggioso al signore di S. Giorio e di Villarfocchiardo (*Documento* 62).

La cessione al monastero della annualità che Giovanni Bertrandi percepiva dagli eredi Loestello fu confermata da lui coll'atto pubblico del 13 dicembre stesso anno 1343. Il suo scopo fu di intimare agli eredi suddetti, fratelli « de Loestello », di pagare quinci innanzi a Montebenedetto i 67 soldi ed 11 denari di fitto per i terreni da loro posseduti nelle regioni « Loestello », per il prato in « Calcedomina » e di due exartis » uno chiamato « Beyssii » e l'altro « de fonte » (4). L'ultimo e men dubbio argomento del dissesto economico di Giovanni Bertrandi [27] lo si ricava dal citato libro di monsignor Della Chiesa, *La Corona reale ecc.* (5) ove così scrive: « Villarfocchiardo « che come membro del viscontado di Baratonia, comunicò ai suoi signori « quel titolo, dopo havere lungamente obbedito alli Marchisi (6) ed alli Ber-

(1) Vedi la nota (4) alla pag. 104 riguardo al titolo « Domicello ».

(2) Vedi nell'indice generale « Monete antiche ». — Denari grossi Tornesi.

(3) Cibrario, *Econom. polit.*, vol. 2, pag. 181.

(4) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 26. L'istromento fu stipulato a S. Giorio « in operatorio « mei Jacobi Margariti notarii presentibus... Michaële Ravorii filio naturali Villielmeti Ravorii « de Marchiis in Sabaudia ». Per Montebenedetto intervenne « frater Ramonettus de Salino « monacus et couerius dicti monasterii ».

(5) Parte 2ª, pag. 396.

(6) Oltre i Visconti di Baratonia, i Marchisi ed i Bertrandi menzionati qui da mons. Della Chiesa, Villarfocchiardo riconobbe pure per suoi consignori i signori di Reano, i signori di Giaglione, i Grassi della Chiusa, i Roero ed altri, come risulta da vari documenti annessi a questo mio lavoro. Vedi il capitolo VIII seguente.

« trandi di Susa che essendo anche padroni di S. Georio, produssero diversi
« cavalieri aureati et altre persone honorate dai Conti di Savoia delle prime
« carighe delle loro Corti, passò in potere de' Canali signori di Bruino che
« parte l'acquistarono nel 1343 mediante il prezzo di 3470 fiorini d'oro da
« Giovanni Bertrando, signore di S. Georio, Cavaliere, figliuolo d'un altro
« Giovanni... » (1).

L'anno stesso adunque in cui Giovanni nel suo palazzo di Villarfocchiardo si accordò colla certosa intorno alla riduzione ed al riscatto degli obblighi suoi verso la medesima, egli si spogliò di una parte di quel feudo. Il prezzo che ne ricavò in 3470 fiorini d'oro, ossia 70 mila lire all'incirca, dimostra l'importanza della signoria sua sopra Villarfocchiardo, e fa presumere che i debiti da cui era onerato non fossero di gran lunga inferiori a quella somma. Documenti dei quali discorrerò fra non molto attestano che la porzione di quel luogo, venduta allora ai Canali, costituiva la metà del viscontado ossia della signoria già spettante ai visconti di Baratonia sopra Villarfocchiardo, dai quali suo padre l'aveva acquistata. Ritenne allora Giovanni l'altra metà di quella signoria, più le sue parti di feudo sopra S. Giorio, Chianoc e S. Didero trasmesse morendo ai suoi discendenti. Chi e quanti fossero questi discendenti non è cosa facile a conoscersi. Le carte di Montebenedetto non fanno più menzione di Giovanni [27] dopo del 13 dicembre 1343 (2), nè contengono notizie dei suoi figli. Le altre fonti storiche da me consultate non spargono molta luce sopra questo problema, alla cui soluzione tuttavia non è indifferente l'ulteriore sviluppo delle vicende di quel monastero. Spogliando i protocolli degli antichi notai ducali mi imbattei in una breve annotazione d'investitura nella quale si legge che il conte di Savoia Amedeo VI, addì 25 giugno 1344, investì Antonio « vice-
« comitem de Villario fulchardo de feudo quod tenet ab ipso domino Comite »(3). Nel registro dei consegnamenti feudali sta scritto che un Antonio « de Bertrandis » consegnò beni feudali a Villarfocchiardo il 26 novembre 1405 (4). Volgendo ora il pensiero alla genealogia tracciata dal conte Foras vi trovo menzionato un Didero figlio unico del Giovanni che corrisponde al Giovanni Bertrandi segnato col N. [27] nella genealogia annessa a questo volume, colui appunto di cui si discorre nelle pagine precedenti.

Di questo Didero il Foras nota soltanto che viveva negli anni 1392 e 1404. Nei più volte citati protocolli notarili è nominato parecchie volte Didero Bertrandi consignore di S. Giorio, Chianoc e S. Didero senza indicarne la paternità (5). Questi feudi erano proprietà della linea dei Bertrandi discendenti da Giovanni [4]. All'epoca in cui Didero fa la sua prima comparsa (1367) detta linea era rappresentata dal Didero stesso, non che dai figli di Bertrando [24] e di Aimaro [25], fra i quali non è annoverato verun Didero; rimane quindi confermata l'opinione del conte De Foras, che Didero era figlio

(1) Viene qui di seguito il tratto riferito precedentemente, alla pag. 90.

(2) Vedi alla pagina precedente.

(3) *Protoc. ser. Corte*, vol. 25, f. 20.

(4) Arch. di Stat., sez. 3ª (Camerale). *Indice delle investiture e dei consegnamenti per Villarfocchiardo.*

(5) Didero è distinto col N. [35] nella genealogia dei Bertrandi più volte menzionata.

di Giovanni [27]: in nessuna occasione tuttavia egli è qualificato visconte di Villarfocchiardo. Conviene inoltre tener presente quest'altra circostanza, della quale darò in seguito maggiori ragguagli. Nel tempo trascorso dall'anno 1343 al 1352 la parte del viscontado di Villarfocchiardo esclusa dalla vendita fatta da Giovanni [27] a Bartolomeo Canale venne in potere di Bertrando Bertrandi [24], il quale a sua volta l'alienò nel detto anno 1352 ai figli del prefato Bartolomeo. Si tratta ora di accordare fra loro le precedenti informazioni e di trarne congetture che maggiormente si accostino alla probabilità, al qual tema mi sembra di poter rispondere nel modo seguente. Giovanni Bertrandi [27], deceduto benchè assai giovane tra il 13 dicembre 1343 ed il 25 giugno 1344 (1), lasciò due figli, Antonio e Didero. Antonio ebbe da suo padre i possedimenti di Villarfocchiardo, ossia la parte del viscontado esclusa dalla vendita dell'anno 1343, e probabilmente altri beni feudali ivi pure situati (2): della sudetta porzione del viscontado Antonio si sarebbe spogliato prima del 1352 alienandola a Bertrando [24]. Didero, invece, ereditò dal genitore le signorie di S. Giorio, Chianoc e S. Didero, che trasmise in tutto od in parte alla sua prole.

La sorte toccata alla porzione di Villarfocchiardo che il più volte nominato Giovanni Bertrandi ritenne per sè in occasione della vendita a Bartolomeo Canale, ci vien fatta conoscere dal citato scrittore monsignor Della Chiesa il quale, continuando il racconto poc'anzi riferito, soggiunge « Et parte » (i Canali l'acquistarono) « da Bertrando dei medesimi et signore di « Canusco, che la vendè a' figliuoli di Bartolomeo Canali di Cumiana » (3). Bertrando [24] per suo padre Ugonetto [20] discendeva da Giovanni [4] signore di Chianoc e di S. Giorio: Villarfocchiardo era stato acquistato dal figlio di costui Giovanni [21] zio di Bertrando, e passò all'altro Giovanni [27] il quale non ne divideva la signoria con verun altro prima della vendita d'una metà al Canale: dunque la parte di Villarfocchiardo venduta da Bertrando non poteva essere venuta in suo potere altrimenti che per acquisto fattone da Giovanni [27], o più verosimilmente dal di lui figlio Antonio [37]. La qual cosa è esplicitamente dimostrata dagli atti di vendita da Giovanni [27] a Bartolomeo Canale e da Bertrando [24] ai figli di Bartolomeo (4) dei quali discorrerò nel capitolo seguente.

La tavola genealogica dei Bertrandi, appoggiata ai documenti e ad autorevoli informazioni, c'informa della discendenza dei due cugini Giovanni [27]

(1) Si troveranno schiarimenti a questo riguardo nell'articolo di Giovanni Bertrandi [27] nella relativa genealogia.

(2) Questi sarebbero i beni feudali esistenti a Villarfocchiardo, consegnati da Antonio Bertrandi nel 1405. Tali consegne dovevano ripetersi in parecchie occasioni; noto questa circostanza acciò non si tragga da quella data come necessaria conseguenza che le ragioni feudali allora consegnate fossero pervenute ad Antonio poco prima. Nel capitolo VII seguente verrà spiegato che la signoria di Villarfocchiardo era divisa in parecchie frazioni, la qual cosa dimostra che Giovanni [27], oltre al viscontado già dei Baratonia, poteva possedere qualche altra frazione di quella signoria, Del resto non è esclusa l'ipotesi che le ragioni feudali sopra Villarfocchiardo, consegnate da Antonio Bertrandi nel 1405 egli le avesse acquistate per proprio conto dopo la morte di suo padre.

(3) *Corona Reale*, parte 2ª, pag. 396. Non nel 1351, ma nel 1352 ebbe luogo la vendita suddetta, come risulta dall'investitura delle cose alienate, data dal Conte di Savoia ai Canali il 9 luglio 1352. V. Docum. 65.

(4) Vedi i Documenti 64 e 65.

e Bertrando [24]: ambedue ebbero parecchi nipoti, fra i quali due col nome di Paolo. Ora l'ultimo atto nel quale la certosa di Montebenedetto ed i Bertrandi si trovarono a contatto ha appunto per autore un Paolo Bertrandi, consignore di S. Giorio. Costui trovandosi il 1° luglio dell'anno 1404 a Banda dinanzi alla porta della casa dei certosini di Montebenedetto, sotto un pergolato (« topia » in dialetto) alla presenza di due dei Bartolomei, consignori di S. Giorio, diede a Don Bertrando « de Vicrenello » priore di Montebenedetto, il diritto di costrurre sul fiume o meglio torrente Gravio mulini, segherie, paratori (1), « amoloni » (2), ed in generale ogni sorta d'opifizi, colle derivazioni d'acque a tal uopo necessarie (*Docum.* 63). Quale dei due Paoli sarà stato il generoso oblatore che chiuse onorevolmente la serie dei Bertrandi benefattori della certosa? Ritengo come indubitato che fu il nipote di Bertrando, il fratello di Giovanni [37], Giorgio [38] e Giacomo [39]. Il mio giudizio si fonda sul tenore degli atti d'omaggio e di investitura che riguardano i nipoti di Bertrando e di Giovanni: Paolo [36], nipote di Bertrando, prestò più d'una volta omaggio per i feudi di S. Giorio e di S. Didero; invece l'investitura data ai figli di Paolo [43], nipote di Giovanni, ha per oggetto Chianoc e ragioni esistenti a Susa.

(1) Opifizi ove si lavorano stoffe di lana.
(2) Non sono in grado di specificarne il significato.

CAPITOLO SETTIMO

I Canalis, signori di Villarfocchiardo: loro relazioni con Montebenedetto.

I Canali di Cumiana divisi in varie linee. — Signori di Givoletto, Valdellatorre, Caselette e Cumiana. — Consignori di Villarfocchiardo. — Consignori di Bruino e Villarfocchiardo. — Loro contegno non sempre benevolo verso i certosini, prima e dopo la traslazione da Montebenedetto a Banda.

Nei cento cinquant'anni all'incirca, da che i certosini presero stanza entro i confini di Villarfocchiardo, questo comune vide cambiarsi parecchie volte i suoi signori. I Baratonia, i Reano, i Bertrandi, per tacere d'altri che vi ebbero minor parte, comparvero sul seggio signorile di quella terra, e ne discesero dileguandosi nell'oscurità o trasferendosi altrove. Nè diversa fu la sorte del nobile casato che raccolse quel retaggio abbandonato dai Bertrandi. Se la signoria dei Canali sopra Villarfocchiardo ebbe un'esistenza alquanto più lunga ecco che trascorsi non ben tre secoli altre famiglie vengono a dividersi quel feudo e la linea dei Canali di Villarfocchiardo a sua volta cade nell'oblio.

I Canali, originari di Cumiana (1), che tennero poi lungamente in feudo, cominciarono a distinguersi sullo scorcio del XIII secolo, e già nei primi anni del XIV comparivano tra i notabili di Cumiana (2). Un Antonio Canali, dimorante a Scalenghe, fu investito di beni a Cumiana il 29 dicembre 1334; ma la sua discendenza, a quanto pare, si estinse assai presto (3). Castagno Canale [5], figlio d'un altro Antonio [2], era notaio a Cumiana verso il 1315, ed è qualificato signore di Givoletto da Mons. della Chiesa (4); i suoi figli Guglielmo [9] e Termignone [10], al feudo di Givoletto aggiunsero Caselette con

(1) CARUTTI, *Storia di Pinerolo*. Ediz. 1897, pag. 204.

(2) *Protocolli Notai ducali*, serie Camerale, vol. 57, pag. 19. Delegazione della comunità di Cumiana a prestare il giuramento di fedeltà al principe Giacomo d'Acaia: ha la data del 29 dicembre 1334 e vi si leggono i nomi di parecchi Canalis. Sotto la stessa data sono iscritte ivi alla pag. 20 diverse investiture accordate dallo stesso principe a persone di Cumiana, fra cui alcuni Canalis.

(3) *Protoc. Notai ducali*, l. c. Nella genealogia dei Canalis che comparirà in un prossimo volume della *Miscellanea* (vedi l'avvertenza alla pag. 4) ciascun nome sarà accompagnato da un numero corrispondente a quelli segnati nel testo accanto ai Canalis ivi nominati. L'Antonio Canale menzionato in questa pagina è distinto col N. [188].

(4) *S. R. E. Cardinalium* etc., parlando del vescovo di Torino Guido Canalis [7] fratello di Castagno (vedi genealogia). Di questo vescovo occorre menzione nella parte già pubblicata di questo mio lavoro, come altresì del suo fratello Giovanni [8], canonico di Torino, e di Termignone Canali [10] loro nipote (*Miscellanea*, vol. cit. pag. 190, 193, 194).

Givoletto, terra di poca importanza, a piedi delle Alpi tra le valli di Susa e di Lanzo; già menzionato nella precedente mia pubblicazione (Vedi *Miscellanea*, vol. cit. pag. 190 in nota).

Val della Torre (1). Nell'anno 1366, Termignone [10] con Antonio [89] figlio di Guglielmo [9] acquistarono dai principi di Savoia-Acaia, signori del Piemonte, il castello, luogo, giurisdizione, beni e redditi di Cumiana per il prezzo di dieci mila fiorini d'oro (2). Due anni prima Giacomo di Savoia-Acaia aveva infeudato lo stesso Termignone « della giurisdizione di Marsaglia », regione ora compresa nel territorio di Cumiana. Dal detto Antonio [89] discesero i Canali che ebbero la signoria di Cumiana fino al principio di questo secolo (3).

Villarfocchiardo cominciò a contare fra i suoi signori i Canali per l'acquisto che Bartolomeo [4], fratello a quanto pare del Castagno già menzionato, fece l'anno 1343 da Giovanni Bertrandi (4), della metà del feudo ivi da lui posseduto (5).

Lo strumento d'acquisto fu stipulato il 19 settembre 1343 ed è trascritto, almeno quanto alla sostanza, nell'atto d'investitura delle cose vendute data nel giorno stesso dal conte Amedeo VI, assistito dal Conte di Ginevra suo tutore, all'acquisitore Bartolomeo Canale e per esso al suo figlio e procuratore Guglielmo [42]. Il prezzo d'acquisto, come già scrissi (6), fu di 3470 fiorini d'oro, nella qual somma non appare chiaro se fosse o no compreso l'equivalente della parte d'obbligazione contingente a Bartolomeo Canale in ragione del feudo acquistato, di servire il Conte di Savoia con un cavaliere armato, e la parte similmente del mutagio dovuta al Conte medesimo. Con questa vendita Bartolomeo Canale diventò proprietario della casa forte col tenimento, cortile e vigna adiacente posta nel luogo di Villarfocchiardo ivi coerenziata, come pure della metà per indiviso col detto venditore della giurisdizione, ragioni, redditi ed altre cose feudali del viscontado di detto luogo, della metà del molino, battitore, acquedotto, forno e ragioni sul bosco detto di ravoira, della metà delle decime da percepirsi sulle derrate e sugli animali, a detto venditore spettante tanto nel territorio di Villarfocchiardo che in quel di S. Antonino; e finalmente della metà di vari tratti di terreni ivi descritti situati entro i confini del Villare medesimo (*Docum.* 64). In quell'atto di vendita sono da avvertire particolarmente le parole « la metà per indiviso col detto Giovanni, del « viscontado » di Villarfocchiardo »; esse significano che la parte acquistata da Bartolomeo Canale non era la metà della signoria sopra l'intiero paese, ma soltanto di quella parte che i Bertrandi avevano acquistata dai Visconti di Baratonia (7). Costoro, già ne ebbi ripetutamente a discorrere, dividevano coi signori di Reano il dominio sopra Villarfocchiardo (8); la parte di questi ultimi, stando a documenti precedentemente allegati (9), era venuta verso l'anno 1225 in potere di Beltramino, primo

(1) Casellette giace a piedi delle Alpi, all'uscita della valle di Susa, sulla sinistra. Val-della-Torre, comune nelle piccola valle omonima che si apre tra Caselette e Givoletto (Vedi ivi pag. 87, 123).

(2) Archiv. di Stato, Torino, serie I, *Carte Paesi;* provincia di Pinerolo, pag. 93 dell'inventario.

(3) Genealogia dei Canalis testè menzionata.

(4) Tavola geneal. dei Bertrandi, N. [27].

(5) Vedi sopra a pag. 111 e seguenti.

(6) Ivi.

(7) Vedi alla pag. 93.

(8) Vedi alla pag. 68 e *Miscellanea*, vol. cit., pag. 35 e 94.

(9) Pag. 68 e seg.

investito di Brusolo ed antenato del Giovanni or menzionato; non sembra però cosa probabile che Beltramino abbia trasmesso ai suoi discendenti quei possedimenti già spettanti ai Reano; pare invece verosimile che questa parte di signoria fosse passata nei Grassi « de Clusa », come cercherò di spiegare nel capitolo seguente.

Dopo la morte di Bartolomeo, avvenuta non più tardi del 2 novembre 1348 (1), i suoi figli Guglielmo [42], Gervasio [43], Ambrogio [44], Enrico [45] e Martino [46], riunirono nelle loro mani l'intiero viscontado di Villarfocchiardo acquistando l'anno 1352 la metà che Giovanni Bertrandi aveva ritenuta nel 1343, e nel frattempo era passata in proprietà del suo parente Bertrando Bertrandi (2). Dell'acquisto dei figli di Bartolomeo da questo Bertrando dà contezza l'atto d'investitura che dei beni acquistati essi ricevettero dal conte di Savoia Amedeo VI il 9 luglio 1352; esso riproduce per intiero, a quanto pare, lo strumento di vendita fatta da Bertrando ai fratelli Canali, ricevuto a Cumiana dal notaio Giovanni Gai addì 19 giugno precedente. Il tenore di questa investitura conferma le cose già scritte circa il passaggio della consignoria di Villarfocchiardo dalle mani di Giovanni Bertrandi in quelle d'altri. Guglielmo Canale ed i suoi fratelli, come risulta dall'atto in discorso, già possedevano la metà indivisa delle possessioni acquistate ora da Bertrando; il loro padre le aveva comprate direttamente dal suddetto Giovanni, al quale rimase allora l'altra metà; essa da suo figlio Antonio, a quanto pare, fu alienata al cugino Bertrando, e costui a sua volta la cedette ai figli di Bartolomeo per il prezzo di 1280 fiorini d'oro, sborsati per metà da Guglielmo ed Ambrosio, per l'altra metà da Gervaso ed Enrico per conto loro e del fratello Martino, minore di venticinque anni (3). L'atto d'investitura ebbe luogo nella chiesa di S. Genesio d'Aosta, diocesi di Belley; vi intervenne il solo Guglielmo colla procura dei suoi fratelli (4) (*Documento* 65).

La discendenza di Bartolomeo [4] si estinse per quanto pare in uno spazio di tempo relativamente breve, e la sua consignoria su Villarfocchiardo si consolidò secondo ogni probabilità in un'altra linea dei Canali della quale discorrerò fra breve. Noto intanto che l'ultima traccia di signoria sopra quel luogo nei discendenti da Bartolomeo consiste in una consegna di quel feudo fatta l'anno 1437 da un suo nipote, chiamato anch'esso Bartolomeo (5).

Monsignor Della Chiesa, scrivendo intorno al passaggio di Villarfocchiardo dai Bertrandi ai Canali, attribuisce a costoro il predicato di Bruino (6); questa

(1) In questo giorno i suoi figli prestano omaggio per le cose feudali come vi era tenuto il loro padre (Genealogia dei Canali, N. [42].

(2) Vedi sopra a pag. 112. Nella genealogia dei Bertrandi questo Bertrando è contradistinto col N. [24].

(3) In una carta di procura spedita dai fratelli Canali a Guglielmo il 12 novembre 1351 per prestare omaggio al Conte di Savoia, il che egli fece il 25 stesso mese ed anno, è specificato che Enrico e Martino erano maggiori di 14, minori però di 25 anni. (*Protoc. serie di Corte*, vol. 64, pag. 41).

(4) Esistono in Francia, sui confini della Savoia, i due villaggi Aoste e S. Genix. Sembra che l'atto d'investitura sia stato fatto a Aosta in una chiesa dedicata a S. Genesio, se pure il villaggio di S. Genesio non portava il nome di S. Genesio d'Aosta.

(5) Articolo [48] nella genealogia dei Canalis.

(6) Vedi alla pag. 111 precedente. Bruino, villaggio sul lato destro del Sangone a 16 chilometri circa da Torino.

informazione che nella mente dell'illustre storico deve riferirsi a Bartolomeo [4] ed ai suoi figli (1) non è esatta, giacchè nessun documento attesta aver posseduta quei Canali, in tutto od in parte, la signoria di Bruino. Sta però infatti che una linea di Canali consignori di tal feudo entrò a parte del feudo di Villarfocchiardo. Ciò avvenne mentre il Bartolomeo, figlio di Oberto, possedeva tre delle quattro parti del viscontado in quel luogo (2). Venuta meno o trasferitasi altrove la discendenza del Bartolomeo [4] figlio di Antonio, la signoria dei Canali sopra Villarfocchiardo si consolidò a quanto sembra nella linea dei consignori di Bruino. Essa fa capo ad un Tommaso [49] del quale non si conosce il grado di parentado coll'Antonio [2], padre di Bartolomeo, di Castagno, ecc. La prima notizia di quei Canali consignori di Bruino ha per autore Monsignor Della Chiesa, il quale scrive che l'anno 1374 « Francesco « e Matteo, figli del fu Tommaso Canale, accomprarono la metà di Can- « togno da Manfredo di Santa Vittoria » (3). Dal conto del Tesoriere generale dei principi d'Acaia veniamo poi a sapere che tra gli anni 1387 e 1391 Francesco aveva acquistata una parte di Bruino da Ainarda Dro (4). La partecipazione di questa linea dei Canali al consortile del feudo di Villarfocchiardo cominciò coll'acquisto che i figli del suddetto Francesco, Roberto [52] ed Antonio [53] fecero da Antonio Rotari, l'anno 1409, del palazzo forte ossia castello di Villarfocchiardo colle sue dipendenze (5).

Tracciata come meglio seppi e senza troppo diffondermi l'origine della illustre famiglia Canale o Canalis, non che la sua ramificazione a Villarfocchiardo, mi accosto più di proposito al mio soggetto esponendo le relazioni di Montebenedetto con questi nuovi signori del luogo.

Correva l'anno 1348, poco favorevole per quêl che sembra, a cagione di siccità o d'altro alla fertilità dei prati, risorsa principale dei proprietari in montagna. Alcuni dei signori e dei terrazzani di Villarfocchiardo, stretti dal bisogno, pensarono di rivolgersi al priore di Montebenedetto Francesco Bertrandi domandandogli, non in forza di consuetudine o come cosa dovuta ma per grazia speciale, che gli piacesse mettere a disposizione loro per pascervi gli animali il prato di Buonanotte, la Selencia (6), od altri terreni erbosi (*Documento* 66).

I consignori di Villarfocchiardo che avanzarono la richiesta, di cui non sono in grado di far conoscere l'esito, erano Tommaso della Chiusa e Gervaso dei Canali [43], uno dei figli di Bartolomeo [4] (7).

---

(1) Vedi ivi.

(2) Artic. [48] della genealogia dei Bertrandi al 13 gennaio 1408.

(3) Art. [50] nella genealogia dei Canalis

(4) Ivi.

(5) Come sopra. Dei Roero, feudatari d'alcuni luoghi in Val-Susa, si tratterà nel seguente capitolo.

(6) La « Selencia » tratto di montagna situato superiormente alla Certosa di Montebenedetto. Il prato di « Buonanotte » doveva trovarsi poco presso al medesimo livello, verso ponente. Da informazioni fiscali, prese verso il 1600, risulta che l'Alpe di « Pian Signore », esistente a breve distanza salendo da Montebenedetto, confina colla « Gran Selencia », la cresta del prato di « Buonanotte » e l'Alpe di Villarfocchiardo. (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 13.

(7) Dei « Grassi della Chiusa » discorrerò come già avvertii al cap. seguente.

La storia delle relazioni tra la nostra certosa ed i Canali consignori di Villarfocchiardo è ridotta al silenzio per oltre cent'anni dalla data del surriferito documento. Dal Gervaso, del quale esposi la richiesta di pascolo ai certosini di Montebenedetto, dobbiamo scendere fino ai figli di Giacomo [58], nipote del Francesco [50] già menzionato, per mezzo del figlio di costui, Antonio [53]. Giacomo ebbe per moglie Catterina, e furono loro figli Aimone [64] e Giorgio [63], dei quali il solo Giorgio per quanto si sa ebbe discendenza maschile nella persona di Bartolomeo [76]. Fratello di Giacomo fu un Ambrosio [59], padre di Michele [65]. Ecco ora la serie degli atti che la certosa nostra stipulò con alcuni di questi Canali consignori di Villarfocchiardo e dei favori che essa ne conseguì.

L'anno 1465 era priore di Montebenedetto Guglielmo dei Conti di Tenda del quale già ebbi a dare informazioni nel capitolo V (1); tra il suo monastero ed alcuni dei Canali, consignori di Villarfocchiardo, esisteva una lite riguardo ad un bosco d'ontani (2), nella regione di quel comune chiamata « Campoverso ». La cognizione ed il giudizio di quella causa erano state delegate dal Consiglio ducale sedente di qua dai monti al dottore in giurisprudenza Eusebio « de Raspis » d'Avigliana. L'oggetto in questione non aveva a quanto deve credersi grande importanza; era d'altronde frequente il caso che le liti con lodevole proposito venissero deferite al giudizio d'arbitri, e già ne vedemmo parecchi esempi nelle carte di Montebenedetto. Il priore della certosa da una parte, Aimone [64] e sua madre Catterina, questa come tutrice del nipote Bartolomeo [76] figlio del fu Giorgio, dall'altra, nominarono un arbitro per ciascuna parte, più il giurisperito Giovanni Medagli eletto di comune accordo per maggior garanzia del giudizio da pronunziarsi; l'atto relativo, fatto a Villarfocchiardo nella casa d'essi Canali, porta la data del 23 gennaio 1465 (*Documento* 67).

Il Giovanni Medagli apparteneva ad una famiglia di Susa (3), la quale ebbe parte della consignoria del suddetto Villare, come avremo occasione di conoscere di qui a poco. Della decisione pronunziata dal Medagli e da suoi colleghi non trovai cenno nel cartario della certosa.

Presentasi ora alla nostra considerazione una carta la quale mentre attesta l'esistenza d'alcuni dei Canali, consignori di Villarfocchiardo e di Bruino, dà inoltre notizie di ragioni patrimoniali che essi ritenevano a Cumiana ed altre informazioni degne di riguardo. Per prima cosa sappiamo da questo atto, stipulato il 16 febbraio 1468 a Banda, membro del monastero della Beata Vergine di Montebenedetto, nella camera del priore, che sebbene la sede legale per dir così di quella famiglia certosina fosse ancora a Montebenedetto, come consta da documenti (4), di fatto però la comunità religiosa, od almeno il priore e parte di essa probabilmente, forse solo nell'inverno già soggior-

(1) Vedi sopra a pag. 48 e seguente.

(2) « Verneto », dal vocabolo « verna » nome dell'ontano in dialetto.

(3) A quanto affermasi nell'art. « Villarfocchiardo » del *Dizion. Geogr.* di G. CASALIS, t. 25, pag. 495. Monsig. Della Chiesa attribuisce all'Aimone di cui è parlato qui sopra [64] l'acquisto dai fratelli Medagli di cose feudali a Villarfocchiardo l'anno 1471 (*Famiglie nobili del Piemonte*, vol. 2).

(4) Nel seguito di questo capitolo vien data notizia della traslazione della famiglia certosina da Montebenedetto a Banda.

nava nel chiostro di Banda. Ivi adunque Aimone dei Canali [64], consignore di Villarfocchiardo e Bruino, encomiando la grande affezione di suo padre Giacomo [58], di suo zio Ambrogio [59] e di suo fratello Giorgio [63] verso il monastero di Montebenedetto al quale in vita loro con fiducia ricorrevano, contribuendo pare alla costruzione o riparazione degli edifizi ed alle pie funzioni solite a celebrarvisi, lamenta che dopo la morte di quei suoi congiunti non siasi potuto, tacendone il perchè, tributare loro onori funebri e dare suffragi secondo che le loro facoltà esigevano. Quindi è che egli Aimone, a nome anche di suo nipote Bartolomeo figlio di Giorgio ed ancora quale curatore del cugino Michele [65], in compenso dei mancati ossequi ed uffizi, fa donazione a Ponzio Boneti, priore di Montebenedetto, delle azioni e ragioni reali, personali, utili, dirette, miste ed ipotecarie già spettanti ai prenominati Giacomo, Ambrogio e Giorgio contro le persone di Cumiana ivi specificate, collo scopo che il prodotto delle cose cedute servisse a riparare il monastero. La somma totale dei crediti rimessi alla certosa monta ad un capitale di 152 fiorini e 10 grossi, che in moneta attuale rappresenterebbe poco meno di tre mila lire (1) (*Documento* 68).

Nel numero dei debitori menzionati nel precedente atto di cessione trovasi un tale Andrea Rosso di Cumiana, il quale diede assai che fare alla certosa per il conseguimento della somma che le spettava. Costui, con un istromento del 14 gennaio 1456, aveva acquistata da Ambrogio [59] e Giorgio [63], zio e nipote Canali, una casa situata, pare, a Cumiana: l'Ambrogio è qualificato consignore di Villarfocchiardo e Cumiana, Giorgio di Bruino. Una parte del prezzo convenuto rimase da pagare; la quale circostanza, notata come di ragione nell'atto di compra e vendita (2), formò inoltre il soggetto di una convenzione speciale colla quale l'Andrea Rosso si confessò debitore verso i suddetti Ambrogio e Giorgio, alle scadenze ivi indicate, di 83 fiorini e mezzo, equivalenti ciascuno a 32 soldi viennesi (3). Questo istrumento fu stipulato a Bruino il 14 gennaio 1456 in piazza, alla presenza di Roberto [62] e Michele [65] dei Canali, consignori del luogo, e fu ricevuto dal notaio Giorgio dei Feyditi di Coazze (4) (*Documento* 69). Andrea Rosso pagò un po' in ritardo la prima rata consistente in 13 fiorini, e Giorgio Canale, a nome

(1) Risulta da documenti riferiti e citati qui appresso che i fiorini contemplati in questa scrittura equivalevano a 32 soldi viennesi, ad ognuno dei quali il Cibrario, all'anno 1411, attribuisce il valore rappresentato oggidì da circa 60 centesimi. Ogni fiorino aveva perciò un valore corrispondente a 19 lire circa di moneta attuale (*Econ. polit. del Medio Evo*, t. 2, pag. 192).

(2) Non esiste fra le carte di Montebenedetto, per quanto mi consta, ma è citato nella ricognizione di debito di cui è parlato qui di seguito.

(3) Vedi la nota (1) qui sopra.

(4) Il notaio Giorgio de Feyditi è qualificato nobile e consignore di Coazze nella quitanza spedita da Giorgio Canale ad Andrea Rosso il 10 gennaio 1458 menzionata qui appresso. Un Guglielmo Faydito dei signori di Challand nella valle d'Aosta fece cessione con atto del 29 gennaio 1294 al conte di Savoia Amedeo V dei suoi diritti nel mandamento di Mongioveto e nelle valli di Challand e di Ayas, ricevendo in compenso le giurisdizioni del Conte nei mandamenti di Coazze e « de valle Ioia », (Valgioie, comune presso Giaveno) ovvero nei distretti di Frossasco e di Beinasco (CLARETTA, *Cenni storici di Giaveno, Coazze e Valgioie*; pag. 205, 207 e 236). Questo casato ritenne come nome di famiglia quello del primo acquisitore di Coazze Faydito, Fayditi, e conservò parte delle sue ragioni sopra Coazze fino alla sua estinzione avvenuta dopo la metà di questo secolo (Ivi, pag. 211).

suo e dello zio Ambrogio glie ne rilasciò quitanza il 10 gennaio 1458, nella quale vien detto che il Rosso abitava allora ad Osasco, villaggio poco discosto da Pinerolo (1). Nel tempo trascorso dalla data di questa quitanza all'atto di cessione sopra riferita (1458-1468) lo zio Ambrogio ed il nipote Giorgio scesero nel sepolcro, e con essi perì la memoria dell'avvenuto pagamento. Difatti nella cessione suddetta (2) il credito verso Andrea Rosso è specificato nell'intiera somma di 83 fiorini e mezzo. Ciò diede luogo ad una lite svoltasi davanti al Prevosto degli Umiliati d'Avigliana, conservatore del monastero certosino, ossia giudice delegato per le cause riguardanti Montebenedetto. Gli atti di quel giudizio presentano alcune particolarità abbastanza curiose (3). Esso principiò il giorno 16 marzo 1470 e proseguì fino al 31 luglio dell'anno successivo. Col memoriale presentato il 1° giugno 1470 Andrea Rosso produsse innanzi tutto la quietanza rilasciata da Giorgio Canale per i 13 fiorini di cui si è parlato poco sopra. Per altri undici fiorini il Rosso affermava d'averne soddisfatto il signor Giorgio rimettendogli un bue dal pelo rosso e dalle corna « falconate », consegnato in Osasco a Giovanni Meglioreto di Bruino, incaricato da Giorgio di condurlo alla sua masseria in quel paese, e citava in testimonio lo stesso Meglioreto (4).

Allegò ancora due pagamenti, di 10 fiorini ciascuno, fatti al detto Giorgio, uno dei quali precedette di circa un mese la morte dello stesso suo creditore; invocava a tale riguardo la testimonianza d'un Giovanni Poncino di Cumiana, presente ad uno di quei pagamenti, e per l'altro offrivasi di prestare giuramento, ovvero di stare a quel che risultasse dal libro dei conti del medesimo signor Giorgio. La deposizione dei testimoni non corrisponde alle affermazioni dell'Andrea Rosso, poichè tanto il Meglioreto che il Poncino nelle loro attestazioni confermano bensì la dazione in paga del bue pel valore di dieci fiorini, ma non vi fanno cenno d'altro pagamento (5). Trovo

---

(1) *Regolari ecc.*, serie 3, vol. XI: « Ego Georgius de Canalibus filius nobilis iacobi « ex dominis villarii fulchardi confiteor habuisse..... a discreto viro Andrea Rubei de Com- « baviana habitator ozaschi in deducione maioris quantitatis prout constat instrumento « publico recepto manu nobilis Georgii feyditi condomini covaciarum florenos tresdecim « monete currentis ad valorem triginta duorum solidorum pro singulo floreno..... ».

(2) Docum. 68.

(3) *Regolari ecc.*, serie 3, vol. XI.

(4) « Item et ad probandam reliquam quantitatem videlicet florenorum undecim solu- « torum de ipsius nobilis georgii mandato Johanni meglioreto de bruyno in uno bove pili « rubei cum cornibus falconibus eidem iohanni deliberato in loco ozaschi..... ». (Ivi).

(5) Deposizione di Giovanni « Poncini de turre combaviane habitans ozaschi. Anno « intestato (1470) die sexta augusti... Ego presbiter valerianus aycardi de vercellis vicerector « ecclesie parochialis ozaschi citavi Johannem poncini habitatorem ozaschi qui vehementem « egrotat et in extremis laborat tamen mente et intellectu sanus presentibus Bartholomeo « maleti de pineyrolio Johanne michaele pugli de combaviana et Bartholomeo Albi de Rip- « polis testibus sicut et quemadmodum ipse Johannes poncini dixit et testificavit de infra- « scripto debito dictam fecisse quod dictus Andreas infranominatus dederat et dedit et in « solutum tradidit eidem creditori nominato unum bovem pro precio et nomine precii flo- « renorum decem florenos decem. Et in testimonium premissorum me subscripsi cum signo « meo manuali et consueto. Ita est per me presbiterum Valerianum..... ».

Deposizione di Giovanni Miglioretto. « Johannes Miglioreti de bruino..... dixit et « deposuit se tantum scire et verum esse quod ipse loquens fecit de mandato quondam « nobilis georgii in ozascho ad capiendum unum bovem ab andrea Rubeo de combaviana « quem habuit bovem et conduxit dicto quondam nobili georgio in ayrali eius sito in « bruyno.... interrogatus si est magnus amicus partis producentis et inhimicus partis contra « quam producitur Respondit quod non sed est amicus omnium et homo nobilium de cana- « libus ». (*Regolari ecc.*, serie 3, vol. XI).

per ultimo scritto negli atti di questa lite, in epoca posteriore alla stessa, che l'Andrea Rosso « passò finalmente condanna spontanea come in memo« riale 20 settembre 1470 per fiorini 50 di picciol peso per resta di maggior « somma nella quale fu condannato verso li Padri (certosini) dal loro con« servatore il Preposito del convento della SS. Trinità di Avigliana con « proroga per il pagamento sin alle feste del SS. Natale ». Questo termine arrivò senza che il debitore sovra nominato soddisfacesse il proprio debito: per evitare gli effetti della condanna Andrea Rosso offrì di dare in pegno diversi suoi beni mobili e stabili (1). Non ho proseguito l'esame degli atti di lite per conoscere l'esito di questa vertenza, persuaso che essa poco o punto giovava al mio soggetto.

I Comuni situati sui fianchi ed ai piedi di alte e ripide montagne vedono non di rado il territorio e le loro abitazioni minacciate e qualche volta invase dalle acque che scendono furiose dalle soprastanti convalli; Villarfocchiardo trovasi sotto questo aspetto in condizioni assai peggiori dell'ordinario: oltre ad essere esposto all'invasione di parecchi rivi o torrenti quel comune è in particolar modo preso di mira dal maggiore di essi, il Gravio. Il suo corso assai lungo e l'affluirvi di altri rivi accrescono il volume e la rapidità delle sue acque le quali, trovandosi sbarrata la discesa dalla montagnola di Banda, voltano bruscamente a destra dirigendosi verso l'abitato di Villarfocchiardo. Questo è bensì difeso da una potente diga; essa tuttavia non impedì che più d'una volta le acque impetuose del Gravio irrompessero nel villaggio, con quei disastrosi effetti che ognuno può immaginare. L'antichissima casaforte dei signori del luogo resistette all' urto di quelle devastazioni e ne rimane in piedi ancora una parte: ma il pericolo di nuovi guai, con altre considerazioni, consigliarono i feudatari di quella terra, in epoca da noi meno remota, a scegliere un altro sito per fabbricarvi la loro dimora. La stessa sorte toccò alla Chiesa parrocchiale; il luogo in cui sorgeva anticamente, vicino alla casaforte or menzionata, era dei più esposti alle innondazioni del Gravio; fu perciò mestieri ricostrurla in una situazione più sicura e rispondente al decoro sì del sacro edifizio che del paese. Se il Gravio od altri torrenti erano alle volte così funesti all'abitato di Villarfocchiardo non ne risparmiavano, come ognun comprende, il territorio; la certosa di Montebedetto ne ebbe a soffrire gravissimi danni a quanto narrasi nel documento del quale imprendo a trattare.

I certosini avevano ottenuta l'anno 1404 da Paolo de' Bertrandi, signore di S. Giorio, la facoltà di costrurre opifizî sul più volte nominato torrente

(1) La consegna seguì il 5 luglio 1471. « Coram venerabili domino delegato in actis sepius « nominato stante in andorio domus ecclesie S^e Trinitatis iuxta refectorium dicte ecclesie pro « tribunali quod locum pro suo idoneo tribunali ad hunc actum sibi ellegit. Comparuit Thomas « Caselli procurator..... Andree Rubei de combaviana.....; unde volens idem procurator « nomine dicti Andree..... dicto domino priori (di Montebenedetto) pro posse satisfacere « cum ad presens peccunias promptas non habeat nisi bona tam mobilia quam immo« bilia de quibus partem se obtulit dare in solucionem. Et de bonis ipsius facit consigna« mentum et illa consignat prout infra sequitur. Primo consignavit domum unam sitam in « burgo combaviane loco dicto in ruata lombarda cui coherent dominus Antonius Canalis, « glaudius vaudagna glaudus rubei et via pubblica..... Item iornatas xxv terre aratorie site « in finibus marsalie cui coherent glaudius et francesquinus sordelle et georgius rubei. « Item iornatas iiij[or] terre aratorie site in finibus combaviane loco dico in albriis cui coherent « georgius rubei et aqua clusole..... Item par unum bovum pilli montani cum curru. Item « tinam unam capacem carelarum novem vel circa..... ». (*Regolari ecc.*, serie 3, vol. XI).

Gravio (1), il quale, dividendo per un tratto del suo corso il territorio di Villarfocchiardo da quello di S. Giorio, andava soggetto alla giurisdizione dei signori che dominavano sopra i territori limitrofi. Approfittandosi di quella concessione, e forse d'altra consimile loro impartita dai feudatari di Villarfocchiardo, i monaci di Montebenedetto costrussero una segheria sulla sponda del rivo suddetto. Quand' ecco che nei primi mesi del 1473 quel torrente, crescendo fuor di misura, travolse nelle sue onde furiose quell' edifizio, rovinandolo completamente. I certosini, possessori di ampie foreste su per quei monti popolati, meglio che non adesso, di faggi, di larici e di abeti, ricavavano grande utilità da quell'impianto industriale; avvisarono perciò prontamente ai mezzi di farla risorgere. Tuttavia, o fosse perchè il luogo primitivo era troppo esposto ai capricci del Gravio, o per maggiore comodità nei trasporti, quei religiosi vennero nell'idea di ricostrurla in un prato del monastero giacente verso il confluente del rivo Fangerello col Gravio. Questa località stava nel territorio di Villarfocchiardo e sotto la dipendenza del consortile dei Canali, rappresentato allora dai già menzionati Aimone [64] Michele [65] e Bartolomeo [76], non che da un Roberto [62], discendente anch'esso da Francesco [50] per mezzo di Roberto [52] (2) e di Michele [56]. Il Roberto di cui qui si tratta ebbe due fratelli, Bernardino [60] e Marchiotto (Melchiorre [61]); e da sua moglie Aloisia ebbe Gioffredo [73], Gaspare [74] e Vincenzo [75], dei quali tutti verrà presto l'occasione di scrivere. Bernardino e Marchiotto partecipavano essi ancora alla signoria di Villarfocchiardo, ma non erano interessati nelle ragioni che formavano l'oggetto della richiesta dei certosini; alla quale domanda aderirono prontamente i suddetti quattro rappresentanti del consortile dei Canali a Villarfocchiardo. Lo strumento, fatto a Banda, membro, come vi si legge, del monastero di Montebenedetto, reca la data del 13 aprile 1473 e dà facoltà al priore del suddetto monastero, Ludovico da Rondano, di stabilire una segheria nel luogo sopra indicato derivando l'acqua sia dal Gravio che dal Fangerello: quell'opifizio doveva però lavorare soltanto i legnami della certosa, tanto per uso proprio che per farne la vendita; non poteva essere adoperata in servizio di estranei (*Documento* 70). Nel numero dei testimoni presenti a quest'atto comparisce il nobile Michele « de Albecio alias de Sala » di Giaveno: gli Albezzi, a quanto afferma il barone Claretta, erano una famiglia nobilissima di quel borgo insigne; il predicato « De Sala » loro veniva, a quanto pare, da una delle frazioni di Giaveno chiamata « La Sala » (3). La parte degna di maggior attenzione nel surriferito documento è quella ove è descritto in poche parole lo straripamento delle acque che allagarono l'abitato e le campagne di Villarfoc-

(1) Vedi sopra, alla pag. 113.

(2) Questi è il Roberto che, col fratello Antonio [53], acquistò il castello di Villarfocchiardo da Antonio Roero. (V. sopra alla pag. 117).

(3) *Sugli antichi signori di Rivalta*, ecc., pag. 40. Maggiori notizie degli Albezi trovansi nell'opuscolo dello stesso autore: *Il Comune di Giaveno e l'Abbazia di S. Michele della Chiusa nell'età di mezzo (Atti dell'Accademia delle Scienze*, vol. 21 e 22). Vi sono nominati parecchi individui appartenenti a quella famiglia dall'anno 1219 al 1445; fra gli altri Michele, sindaco di Giaveno nel 1445, lo stesso senza dubbio che fungeva da testimonio a Villarfocchiardo nel 1473, ed un « nobile Baldassare de Albeciis, alias de sala » contemporaneo al medesimo Michele. (Nel citato opuscolo, alla pag. 8, 9, 11, 14, 18, 20, 22).

chiardo; « L'avvenuta rovina, vi si legge, caduta nei giorni scorsi dai monti, « ove giace la certosa, invadendo coll' impeto e colla gran quantità delle « acque, fu cagione di grandissima devastazione al luogo ed al territorio di « Villarfocchiardo e del monastero di Montebenedetto ». E più innanzi si aggiunge che i nobili Canali, nominati nell'atto, per cagione di quella frana ebbero a patire incommodi e danni grandissimi (1).

La traslazione del monastero da Montebenedetto a Banda, iniziata già, a quanto pare, verso il 1468 (2), e compiuta sul fine del secolo allora corrente, ricevette forse l'ultima spinta dal disastro avvenuto l'anno 1473. Questa sostituzione dell'uno all'altro monastero è ricordata da alcuni documenti, dei quali stimo opportuno di dare conoscenza fin d'ora, sospendendo il racconto di quello che rimane a dire intorno ai Canali di Villarfocchiardo.

Occupa il primo posto nella serie degli accennati documenti un decreto del Priore della certosa presso Grenoble, superiore generale di tutto l'ordine certosino, in data del 15 maggio 1498. Cedendo egli alle vive istanze dei suoi religiosi di Val-Susa e considerando che il monastero di Montebenedetto abbisogna di ristauri, che esso giace in un sito poco sicuro e minaccia di rovinare a cagione dello straripamento dei torrenti e della inevitabile loro irruzione a traverso il recinto del monastero, senza potervi andare al riparo, permette che i certosini si trasferiscano a Banda ove già esistevano cinque celle colla chiesa ed altri necessari edifizi; ingiunge poi loro di prepararvi quel che ancora manca per l'erezione del monastero (*Documento* 71). In questo decreto il priore di Grenoble lamenta la poca sicurezza della certosa di Montebenedetto attribuendone la causa allo straripamento dei vicini torrenti. Un'altra cagione d'inquietudine per i romiti abitanti di quel monastero ci viene additata da uno scritto compilato in tempi posteriori per mano d'un religioso dell'ordine. Esso ha per titolo « Fundatio Cartusiæ Montis benedicti « Avillianæ translata » (3), e ci informa che quel monastero, oltre ad esser stato preso di mira dagli elementi del mondo fisico, andava altresì esposto alle incursioni di genti eretiche. L'autore di quello scritto comincia dal dire che « i certosini si stabilirono a Montebenedetto e vi costrussero il monastero « secondo le regole del loro ordine, ove rimasero fino all'anno 1498 »; aggiunge in seguito: « Abbisognando quel convento di molte riparazioni, mi« nacciato continuamente da imminenti inondazioni, e quel che è peggio, « andando soggetto, stante la poca sicurezza del sito, a frequenti scorrerie « degli eretici, ottennero quei monaci la licenza di trasferirsi a Banda » (4).

(1) Già fin dal 1469 il comune di Villarfocchiardo aveva ottenuto dal Duca di Savoia Amedeo IX l'esenzione per 15 anni dal pagamento dei donativi, dei sussidi e di qualsiasi altra imposizione in vista dei danni patiti per le seguite inondazioni. Le lettere ducali sono del 13 novembre (*Protoc.* serie Corte, v. 101, f. 56 *r.*).

(2) V. sopra, a pag. 118.

(3) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie II, vol. 1°.

(4) « In illo igitur monte (Montebenedetto) constituti patres Cartusiani, monasterioque « iuxta ordinis morem aedificato... ibi, Deo animaeque saluti inservientes permanserunt usque « ad annum 1498. Tandem cum hoc monasterium multa indigeret reparatione immineretque « ruina et aquarum inundatio ac perforatio inevitabilis, et quod peius est pro loco non tuto « crebris iaceret haereticorum incursibus Rever. eorum Pater totius ordinis moderator, Petrus

Le molestie arrecate dagli eretici alla certosa di Montebenedetto, asserite dal precedente memoriale a cui non abbiamo motivo di negar fede, non hanno nulla d'improbabile, attesa la vicinanza relativa dei luoghi ove gli eretici dimoravano. Ognun sa che i Valdesi, fin dal principio del secolo XIII, occuparono la parte superiore di Val-Chisone insieme alle attigue valli di S. Martino e del Pellice. Pragelato, comune situato presso la sponda sinistra del Chisone, poco al disopra di Fenestrelle, servì d'asilo per lo spazio di più secoli ai seguaci di Valdo ed il cammino da quei luoghi alle pendici di Montebenedetto non era tanto lungo e disastroso da trattenere quella gente irrequieta ed ostile dal venire, se non a far di peggio, a manomettere le proprietà della certosa. Occorre anche ricordare a questo riguardo che verso l'epoca di cui discorro serpeggiavano ancora nei nostri paesi altre sette ereticali, residui di antichi Catari, Patarini e simile genìa, triste e crudele più che i Valdesi. Alle macchinazioni di quei barbari settari vuolsi attribuire l'assassinio dell'inquisitore domenicano Bartolomeo da Cervere, trucidato in quel villaggio non molto tempo prima, ossia l'anno 1466 (1).

I certosini non indugiarono a mettere la loro casa di Banda in istato da potervisi installare e condurvi la vita monastica propria del proprio istituto: essi vi spesero una bella somma, a quanto rilevasi da uno strumento di vendita da loro fatta di certi terreni l'anno 1500. Già altre volte mi avvenne di rendere omaggio alla sagace amministrazione dei religiosi di Montebenedetto, mercè la quale il patrimonio di questo monastero si mantenne sempre in ottimo stato, arricchendosi da quando a quando di nuovi acquisti. Così è che l'anno suddetto, addì 2 del mese di gennaio, quel monastero comprò da un tale Gaspare Meglioreto di Bruino un campo ed un prato nel territorio di Bussoleno in Val-Susa; convien credere che il possesso di quel podere offrisse vantaggi tali da indurre i monaci a rendersene proprietari malgrado la scarsità dei mezzi di cui potevano allora disporre. Il prezzo di quell'immobile, che misurava due giornate e mezza (2), ammontava a 125 fiorini di picciol peso, ragguagliato ognun d'essi a 32 soldi viennesi, una somma totale di 2400 lire nostre all'incirca (3); il monastero pagò 25 fiorini alla stipulazione dell'atto, ed inoltre esso consegnò al venditore un cavallo « dal pelo nero coi suoi vizi e le sue mangagne palesi ed occulte », valutato altri 25 fiorini (4). Se il monastero certosino non avesse dovuto far fronte allora ad uscite straordinarie, non è da dubitarsi che avrebbe sod-

« nuncupatus... plenam concessit potestatem istud permutandi monasterium in locum Bandae, « iam ab ipsis supradictis Cartusianis antiquitus possessum... » (*Regolari ecc.*, ser. II, vol. 1°).

Sul fine di questo documento si legge: « Jusso Rdi admodum PP. Nicolai Morinae prioris « supradictae Cartusiae (d'Avigliana) haec fundatio fuit excerpta ex variis authenticis scripturis « eiusdem cartusiae montis benedicti, studio et labore fratris Mauritii Gattinariae Cartusiae « Papiensis in Cartusia Avillianensi tunc commorantis. Anno salutis 1616, 2 martii ».

(1) Cervere, terra del Piemonte tra Cherasco, Fossano e Savigliano.

(2) Un ettara meno cinque are.

(3) Vedi sopra alla pag. 119, nota (1).

(4) « Et in unum equum pilli nigri cum suis vitiis et mangagnis pactentibus et occultis « pretio florenorum vigintiquinque » (*Regolari ecc.*, serie I, vol. 8°).

Del terreno venduto dal Meglioreto al monastero di Montebenedetto questo fu investito da Giovanni Rignoni di Susa come procuratore del nobile Giordanone Cordisco consignore di Bussoleno (*Regolari ecc.*, serie I, vol. 8°).

disfatto pienamente il Meglioreto senza intaccare il proprio patrimonio; ma la costruzione ed i miglioramenti eseguiti a Banda avevano esaurite le casse della certosa, e fu necessario procacciarsi denaro a scapito dell' asse patrimoniale. Ciò fecero quei religiosi con due vendite di terreni stralciati dalla loro tenuta di Panzone: le due carte ove sono descritte cotali vendite non contengono gran che d' importante, stimo tuttavia opportuno di rendere pubblica la prima di esse in ordine di data, perchè vi si fa espressa menzione dell'avvenuto trasloco da Montebenedetto a Banda e delle opere d'addattamento eseguite in questo chiostro. Difatti l'atto ivi descritto fu stipulato l'11 febbraio di quell'anno 1500 « nel monastero di Montebenedetto esistente « ora nella località chiamata Banda nel territorio di Villarfocchiardo », e nella cella del priore ove era congregato il capitolo: lo componevano il priore Francesco « de grate » e quattro altri monaci. Dichiarandosi « obbli- « gati a versare nelle mani del commendevole uomo Gaspare Meglioreto « una somma maggiore di quella che ricavavano colla vendita presente, e « non avendo ora di che soddisfarlo se non coll'alienazione medesima, gravati « anche in questo momento da vari altri pesi per causa della nuova costru- « zione del suddetto monastero di Banda », deliberarono di vendere il terreno designato, della quantità di 80 tavole (30 are circa). L' acquisitore era uno dei « grangeri » (1) di Panzone, mediante il prezzo di 56 fiorini di picciol peso, al valore ognun d'essi di 12 denari grossi tornesi, e l' annualità di cinque grossi consimili che il compratore si obbligò di corrispondere al monastero (*Documento* 72). Il modo di apprezzare i fiorini non era sempre lo stesso; nell'acquisto dal Meglioreto essi, come si è detto, erano ragguagliati a 32 soldi di denari viennesi; qui invece a 12 denari grossi tornesi, e secondo le norme date dal Cibrario 56 di questi fiorini rappresenterebbero presso a poco 919 delle nostre lire (2). Coll' altra vendita il monastero di Montebenedetto ebbe dall'acquisitore 70 fiorini computati allo stesso modo, e così 1149 lire circa delle nostre lire, cosichè il prezzo ricavato da queste due vendite rimase per circa 330 lire inferiore a quello sborsato al Gaspare Meglioreto; a questa eccedenza ed alle spese per il nuovo chiostro di Banda la comunità certosina aveva provveduto colle risorse ordinarie del patrimonio. Il secondo atto di vendita or menzionato fu stipulato anche a Banda, il 2 aprile dello stesso anno 1500, e fra le coerenze della terra venduta è nominata una possessione della « casa di S. Antonio di Ranverso che essa « tiene dal monastero di Montebenedetto dal quale dipende » (3). Conchiudo

(1) « Grangia » nel latino di quei tempi significava una cascina, fattoria, masseria; grangerio chiamavasi colui al quale era affidata la coltivazione dei poderi annessi alla « grangia » o come massaro o come colono.

(2) Ai fiorini, ragguagliati a 12 denari grossi tornesi il conte Cibrario attribuisce un valore corrispondente a 16 lire e 40 centesimi d'oggidì, invece che, stando alle norme dettate dallo stesso autore, il fiorino, equivalente a 32 soldi viennesi, aveva il valore di 19 lire all'incirca della moneta attuale (Cibr., *Econ. polit. del Medio Evo*, pag. 193). Vedi sopra, alla pag. 119, nota (1).

(3) « Unam petiam terre aratorie et gerbi... sitam in finibus sancti mauri et almexii in « tenemento dicte grangie panzoni apud capellam veterem sancti andree cui coherent res « domus sancti anthonii de Ranverso que tenetur et movetur a dicto monasterio Montis « benedicti... » (*Regolari ecc.*, ser. I, vol. 8°). — La possessione di S. Antonio qui menzionata è quella stessa probabilmente per la quale gli Antoniani fecero atto di ricognizione verso Montebenedetto (Banda) il 12 maggio 1545 (V. al capit. IX di questa 1ª parte).

il discorso intorno alla traslazione della certosa da Montebenedetto a Banda notando che la certosa continuò a portare il nome di Montebenedetto, aggiungendovi il più delle volte « trasferta a Banda » (1).

Rimane ora a dare notizia delle relazioni, non sempre amichevoli, tra i Canali e Montebenedetto dopo la discesa dei certosini a Banda. Accenno di passaggio ad una vendita di terreni che il già nominato Aimone Canali [64] fece, nel giorno primo di settembre 1505, al monastero di Montebenedetto nella persona del suo priore Carlo De' Merli. L'atto seguì nella frazione Castagnereto di Villarfocchiardo, sulla strada pubblica, sotto un pergolato, « topia » nel dialetto piemontese; l'istrumento contiene, assieme alla vendita, l'investitura data da Aimone al Priore con una penna che teneva in mano (2). Verso quest'epoca si ridestò una questione tra la certosa da un lato e la comunità ed i consignori di Villarfocchiardo dall'altro, la quale non essendo mai stata definita in modo preciso si riproduceva alla prima occasione che si presentasse. Si trattava del pacifico possesso da parte di Montebenedetto dei tratti di montagna dati a lui al cadere del XII secolo e nei primi anni del seguente dai visconti di Baratonia, dai signori di Reano e da un tale Bosone Carbonello (3). L'indicazione di quei terreni, vaga ed indeterminata quale era fatta nelle rispettive donazioni, apriva la strada a dissidi, e già nell'anno 1291 erasi cercato di fissare con maggior chiarezza i limiti delle proprietà certosine (4). Mezzo secolo più tardi il monastero di Montebenedetto e la comunità di Villarfocchiardo stipularono un atto mercè il quale, con reciproci scambi, diedero un assetto più regolare alle rispettive proprietà, e nello stesso tempo sanzionarono il collocamento dei termini già prima operato per dividere i loro possedimenti. Questo strumento reca la data del 26 agosto 1338, e vi compariscono, assieme al priore della certosa

(1) Le vicende alle quali andò soggetto l'antico chiostro di Montebenedetto ed il suo stato attuale sono descritti verso il fine del capitolo X.

(2) « In villario fulchardo videlicet in borgiata castagnereti et in via publica sub topia « existenti retro domum heredum condam Martini tart... spectabilis et generosus nobilis Aymo « de Canalibus condominus villarii fochardi..., vendidit... vener. dom. Karolo de merlis priore « monasterii beate Marie montis benedicti peciam unam terre... De qua quidem superius « vendita prefatus nobilis Aimo... per se et suos... uno calamo quem in suis tenebat manibus... « eundem... dom. Karolum de merlis investivit... (*Regolari ecc.*, serie I, vol. 8°).

(3) *Miscell.*, vol. cit., pag. 37, 100, 101; Docum. 17, 77, 79, *ivi*.

(4) *Miscell.*, vol. cit., pag. 110, 115. — Addì 4 giugno 1307 venne stipulato un compromesso tra il certosino di Montebenedetto Guglielmo Grassi d'Ivrea, a nome di quel monastero da un lato, e Francesco d'Alavardo podestà di Villarfocchiardo a nome dell'università degli uomini del luogo dall'altra parte per deferire ad arbitri la questione tra loro vertente circa la proprietà di 60 giornate sulla montagna di Villarfocchiardo (*Regolari ecc.*, serie I, vol. 21). — Trattavasi senza dubbio delle 60 giornate « in Fello o Follo reposatoris » di cui è parlato nel Docum. 74 annesso a questo volume. Oltre al podestà predetto, rappresentava Villarfocchiardo Vincenzo figlio del fu Arnaudo « de Jallono » consignore del luogo. Egli è segnato (9°) nella tavola genealogica dei signori di Giaglione (V. l'avvertenza, alla pag. 114).

Gli arbitri erano un frate converso di Montebenedetto e tre abitanti di Villarfocchiardo; essi ebbero facoltà di sentire il parere di Giovanni de Alavardo. Era costui un uomo di legge scelto più d'una volta a comporre come arbitro questioni che riguardavano il monastero certosino. Era padre del castellano Francesco, anch'egli giureconsulto di riconosciuta autorità. Le carte di Montebenedetto non fanno conoscere l'esito di questo compromesso.

Gli arbitri qui nominati già avevano in tale qualità composta la vertenza tra Montebenedetto ed i consignori di Villarfocchiardo riguardo ai diritti di caccia (Vedi *Miscellanea*, volume citato, pag. 108). Notizie degli Alavardo trovansi nel detto volume alle pagine indicate nell'Indice generale del medesimo volume nel relativo articolo, e nel presente volume nei luoghi citati nell'Indice.

Francesco Bertrandi, un Giovanni Subilii (Sibilii) ed un Bertino Marchisii, consignori di Villarfocchiardo (1). È menzionato in questa carta un prato « Roerii », di un Roero, il quale casato fu anche consignore di Villarfocchiardo (2), e vi sono nominate alcune località, come il « fossato di Salbasino » più volte ricordato nelle antiche scritture, del quale non è ora ben conosciuta la giacitura. L'atto finisce colla clausola che in tempo di siccità il monastero debba permettere l'abbeveraggio del bestiame, spettante ai consignori ed uomini del Villare, alle fontane esistenti nelle tenute del monastero, e specialmente verso la sommità del prato detto di Buonanotte (*Documento* 73).

Questa convenzione fu ratificata dalla universalità degli uomini di Villarfocchiardo il 27 gennaio 1342 « in presencia nobilis domicelli Johannis « Bertrandi [27] potestas et condominus dicti loci » (3). L'efficacia di quell'accomodamento fu sanzionata dal lungo periodo di tempo pel quale essa si mantenne: difatti non prima del 1506 le carte di Montebenedetto ci informano del risveglio di quel dissidio tra la certosa ed i rappresentanti di Villarfocchiardo. Questa volta le cose si presentavano, pare, con un carattere di maggiore animosità; i certosini avevano ricorso al Principe, come solevasi fare allora, affinchè gli piacesse deferire la questione al suo Consiglio, incaricando alcuni suoi commissari di appurare la verità delle reciproche pretese. I commissari furono nominati nelle persone di Pietro « de Ramasco » e di Michele Fauzone, cittadini torinesi: il primo doveva rappresentare gl'interessi dei consorti e degli uomini del Villare, l'altro quelli di Montebenedetto. Ma ecco che le parti contendenti, con ottimo consiglio, si accordarono di creare quegli « egregi » uomini arbitri delle loro controversie. L'atto di compromesso porta la data del 29 luglio 1506 e vi compariscono Aimone [64], i fratelli Bernardino [60] e Marchiotto [61], Gioffredo [73], Gaspare [74] e Vincenzo [75], figli del Roberto [62] menzionati poche pagine addietro (4), tutti dei Canali, non che Giacomo Medagli, consignore anche lui di Villarfocchiardo (5). In questa carta si da il nome di « Sapei » alla tenuta alpestre intorno a cui si disputava: « Sapei » deriva dal nome volgare dell'abete « sapin », che abbondava in quei paraggi. Dal seguito di questa vertenza apparisce chiaro che essa comprendeva, dal più al meno, tuttociò che la certosa possedeva nella montagna al disopra di Villarfocchiardo (6).

---

(1) Giovanni Sibilie dei signori di Giaglione e di Villarfocchiardo, è indicato nella rispettiva genealogia col N. [15]. Dei « Marchisii » e di altre famiglie che ebbero minor parte nella signoria di Villarfocchiardo si discorre nel capitolo VIII seguente.

(2) Vedi la postilla precedente.

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 21. Vedi sopra, alla pag. 108. — Addì 10 dicembre successivo, Donna Riqua « de Clusa » consignora di Villarfocchiardo, confermò la convenzione medesima (nella tavola genealogica dei « Grassi de Clusa » essa è distinta col N. [13]).

(4) Vedi sopra alla pag. 122.

(5) Dei Medagli sarà dato un cenno nel capit. VIII seguente.

(6) « Actum in villario forchardo in ayra palatii illustris spectabilis domini aymonis de « canalibus condomini ipsius loci... Cum lis verteretur inter... monachos m. benedicti... et « dominos ac comunitatem villarii fochardi que differentie tales esse asserebant pretextu... « cuius tenementi positi in montanea v.rii fochardi loco appellato. « In lo sapei »... partes ipse « se se compromiserunt... scilicet dom.ni Aymo Joffredus et bernardinus de canalibus et « iacobus medagli condomini eiusdem loci... et ipse dom. bernardinus tam suo quam nomine « marchionis eius fratris absentis nec non nobilis Joffredus suo et nominibus nobilium gaspardi « et vincentii suorum fratrum... in egregium petrum de ramascho... et Carolus de Merlis prior « dicti monasterii in egregium michelem fauzoñi... » (*Regolari ecc.*, ser. I, vol. 21).

All'atto di compromesso tenne dietro, alla sola distanza di sei giorni, la decisione degli arbitri in esso costituiti: il quale brevissimo spazio di tempo, messo a confronto col lavoro preparatorio eseguito dai medesimi, secondo che ce ne informa la stessa sentenza arbitrale, induce la persuasione che le visite alle località contestate, le terminazioni eseguitevi, ebbero luogo assai prima del compromesso, nell'epoca vale a dire in cui Pietro « de Ramasco » e Michele Fauzone agivano in qualità di commissari ducali. La diligenza da loro usata in tale bisogna, sfidando disagi e fatiche, non mancò di impressionare favorevolmente le parti dissidenti, persuadendole ad accettare amichevolmente le loro decisioni senza aspettare di esservi astrette dal giudizio dei magistrati. La decisione dei due suddetti arbitri, pronunziata il 4 agosto del 1506, non esiste nel cartario certosino, per quanto io sappia; l'ho però trovata per copia sincrona, fatta ad uso del monastero di Montebenedetto, nell'archivio stesso ove conservasi quel cartario, ma nella categoria « Paesi ». È un documento abbastanza importante, non tanto per lo scopo suo proprio, giacchè in sostanza esso si limita a meglio definire i confini delle rispettive proprietà, quanto per alcune particolarità non prive d'interesse che da esso impariamo (*Docum.* 74).

Quelli fra gli odierni abitanti di Villarfocchiardo che amano di richiamare alla loro mente il passato del proprio paese troveranno forse in questa scrittura elementi idonei a stabilire, dal più al meno, la giacitura del « fossato di Salbasino », del « fello o follo reposatoris », della « rupe e del prato di malanotte ». La voce « Molare o Molario » che questa carta interpreta per « trucco », ossia tratto di montagna sporgente sopra un sito più basso, risponde veramente all'applicazione che se ne fa nei paesi alpestri; a Villarfocchiardo sono parecchie le località che portano quel nome. Chi professa un culto speciale per i rispettabili avanzi di religiosi edifizi non sarà insensensibile alla memoria che si fa in questo documento dell'antica chiesa della « Correria », di cui rimangono ancora in piedi da tre lati le mura, in gran parte diroccate, screpolate e fortemente inclinate, con una bellissima apertura di finestra, conservatasi direi miracolosamente in mezzo a quella rovina (1).

La clausola di questa carta, secondo la quale è fatta facoltà ai consignori ed uomini del Villare di avere copia degli istrumenti in essa citati, facendole trascrivere per mezzo di notai dagli originali nel monastero dei certosini di Banda « e non altrove », conferma il fatto, già comprovato da altri argomenti, del trasferimento della famiglia certosina dal vecchio monastero di Monte San Benedetto, come è qui chiamato, nel luogo di Banda. Quei valentuomini Pietro « de Ramasco » e Michele Fauzone che si assunsero il difficile incarico di comporre il dissidio a cui si è accennato, dettando decisioni idonee a farlo cessare, non dimenticarono i loro proprii interessi. « Condanniamo, così essi, le parti a pagare a noi arbitri, considerate la « pena, i lavori, il caldo ed i sudori sofferti e sostenuti nel salire, non una « ma due volte alle dette montagne a visitare e vedere, (cioè condanniamo)

(1) Vedi la nota (1) alla pag. 126. Vedi anche *Miscellanea*, vol. cit., pag. 111, ove si dànno spiegazioni dei vocaboli « Correrio », « Correria ».

« il priore ed il monastero (a pagare) a me Michele Fauzone, oltre le vaca-
« zioni suddette e le spese incontrate, dieci scudi d'oro (1), e la comunità
« ed uomini di Villarfocchiardo a me Pietro « de Ramasco » oltre le dette
« vacazioni e le spese, dieci scudi d'oro ». Lo strumento fu stipulato nella chiesa stessa dell'antico monastero di Montebenedetto in presenza del priore certosino Carlo de' Merli di Mondovì, d'alcuni credendari ossia membri del consiglio del comune, del nobile Bernardino Grassi (2) e d'altri.

Le ratifiche della sentenza arbitrale or riferita seguirono a breve distanza di tempo; addì 11 dello stesso agosto i religiosi di Banda ne confermarono le disposizioni (3), ed al giorno 30 seguente fecero la stessa cosa i Canali, il Medagli e la municipalità di Villarfocchiardo. In quest'atto di ratifica non è ripetuto il nome del figlio di Roberto, Gioffredo [73]. I suoi fratelli Gaspare e Vincenzo, che nel compromesso del 29 luglio precedente erano da lui rappresentati, in questo documento hanno per loro rappresentante la madre e tutrice Aloisia (*Documento* 75).

Non ostante l'impegno solenne preso dai rappresentanti degli uomini di Villarfocchiardo, che costoro osserverebbero gli ordini loro impartiti dagli arbitri Pietro di Ramasco e Michele Fauzone, di lì a non molto tempo si resero necessari nuovi provvedimenti per tutelare gli interessi del monastero certosino: difatti il cartario di questo cenobio ci fa noto che « per sentenza
« definitiva pronunziata l'8 aprile 1508 per il Rever.mo Amedeo dei mar-
« chesi di Romagnano, già vescovo del Mondovì e Cancelliere di Savoia et
« per il sig. Angelino Provana Patrimoniale, Presidente a ciò deputati furono
« condannati gli uomini del Villarfocchiardo a non molestare nè inquietare
« essi Padri (certosini di Banda) nel possesso di detto tenimento (il Sapey) » (4).

Nella sua lunga vita Aimone dei Canali di Villarfocchiardo [64] si dimostrò ognora disposto, come vedemmo, a favorire i certosini; cominciò nel 1465 coll'annuire ad amichevole componimento colla certosa, e 47 anni dopo chiuse la serie degli atti stipulati con quei monaci con una nuova liberalità. La concessione ottenuta dal monastero certosino l'anno 1404, confermata nel 1473, di valersi del torrente Gravio per uso di opifizî (5), lo aveva posto in grado di avere una segheria che, distrutta una volta, fu riedificata in un altro sito. Più necessario della segheria era un mulino, e

---

(1) Lo scudo d'oro valeva verso la metà del XV secolo da 20 a 23 lire dell'epoca nostra. Vedi la nota (5) alla pag. 50.

(2) Segnato col N. [31] nella genealogia dei Grassi « De Clusa ».

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 14.

(4) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 12. — Del presidente patrimoniale Angelino Provana, si discorre nel corso di questo capitolo (Vedi anche l'indice generale in fine del volume al relativo articolo).

Nella genealogia dei Romagnano il vescovo Amedeo è distinto col N. [20] (V. l'avvertenza alla pagina 4). — La sentenza profferita da Amedeo Romagnano ed Angelino Provana non impedì che si impegnasse di bel nuovo una lite tra Montebenedetto e la comunità del Villare, della quale vertenza esistono gli atti nel cartario certosino colla data degli anni 1508-1509; in essi sono nominati « il prato di Mala o sii Buona notte ed il Becco « di Malanotte situato (questo) tra le fini del Delfinato, S. Giorio e Villarfocchiardo »; due località affatto distinte, poichè il prato di Mala ossia Buona notte, come risulta da altri documenti, giaceva superiormente ed a non grande distanza dal monastero di Montebenedetto (Vedi questo articolo nell'Indice generale).

(5) Vedi sopra alle pag. 113 e 121.

di questo pure pensarono i monaci a provvedersi, costruendolo presso l'antico loro stabilimento di Banda (1). Che questa situazione rendesse incommodo il servirsi del mulino al monastero situato lassù a Montebenedetto con un dislivello d'oltre a 500 metri, lo si capisce; ora però che la comunità religiosa era discesa a Banda, quell'inconveniente era in gran parte scemato; riesce perciò men facile ad intendere la domanda esposta dai certosini l'anno 1512 ad Aimone Canali di poter costrurre un mulino nei pressi del monastero a Montebenedetto. A primo aspetto i termini della domanda inducono a credere che a quell'epoca quell'antico monastero fosse ancora abitato dai monaci suddetti; però le carte già da noi conosciute dimostrano chiaramente che la comunità certosina erasi fin dal 1499, almeno, trasferita a Banda, e non ritengo ammessibile la supposizione che esistessero contemporaneamente due conventi certosini, uno a Montebenedetto e l'altro a Banda. È però ragionevole il credere che qualcuno dei monaci per turno risiedesse a Montebenedetto o se non altro vi si recasse nei giorni festivi per uffiziarvi la chiesa, la quale sfidando l'imperversare degli elementi si mantenne e dura tuttora si può dire intatta, benchè da molti anni sconsacrata ed usata per servizi rurali (2); non possiamo similmente metter in dubbio che alcuni fratelli laici o conversi continuassero a dimorare nella parte di quel monastero risparmiata dalle acque per sorvegliarvi l'annessa azienda agricola. L'essersi manifestato allora il bisogno d' un mulino presso Montebenedetto credo debba attribuirsi al cattivo stato delle strade per cui si saliva a quelle alte regioni; questa circostanza è posta in rilievo nella carta di cui discorro, ed era senza fallo un effetto delle rovine cagionate dalle inondazioni, delle quali già feci ripetutamente menzione. L'atto di concessione fu stipulato in presenza di Aimone nel suo palazzo di Villarfocchiardo, nella camera sotto la « fogaina » (3), addì 15 settembre 1512, essendo priore della certosa Francesco de Cerminate (*Documento* 76).

In questa carta occorre una clausola che non si legge nelle consimili concessioni precedenti; essa consiste nella riserva che piacesse al Duca di Savoia darle la sua approvazione. Questa però si fece aspettare oltre due anni; Carlo III allora regnante, assistito dal suo consiglio, ne emanò il decreto, stando a Torino, l' anno 1514, nel giorno quindicesimo di novembre (*Documento* 77). A piedi del decreto leggonsi i nomi dei consiglieri ducali, primo dei quali Filippo di Savoia conte di Ginevra; era fratello del duca Carlo III, e fu lo stipite dei Conti, poi Duchi del Genevese e di Nemours, estinta nel 1659. Viene in seguito un altro gran personaggio, Ludovico, conte della « Chambre » e visconte di Moriana. Dei due Provana sottoscritti a questo documento, Angelino apparteneva alla linea dei signori di Favole (4): acquistò i feudi di Beinette presso Cuneo, e di Bastia vicino a Mondovì, che trasmise ai suoi successori (5). Un atto del 4 marzo 1506, stipulato a

(1) Vedi il Docum. 76.

(2) Vedi la nota (1) alla pag. 126.

(3) Forse per significare la cucina.

(4) Villaggio presso il Po tra Torino e Saluzzo.

(5) L'anno 1512 addì 9 marzo il Duca di Savoia approvò l'acquisto che Angelino e suo figlio Ettore avevano fatto dei feudi di Beinette e Bastia (Arch. di Stato, sezione I, *Protoc. serie di Corte;* vol. 3, fog. 74). Altro figlio di Angelino fu quel Gruato Provana, signore di

Torino, ci informa che « il Magnifico Signor Angelino, dei Provana, consi-« gnore di Favole, preside patrimoniale e consigliere ducale » aveva casa in quella città nel cui portico d'ingresso seguì la stipulazione or menzionata (1): morì prima del 23 ottobre 1518 (2). Francesco Provana, sottoscritto ancor egli al decreto ducale, è menzionato da M.r Della Chiesa e dal Boccard nelle loro genealogie qualificandolo senatore, primo Collaterale, Consigliere del Duca (3); apparteneva alla linea di Leynì del qual luogo era consignore, come anche di Viù (4).

Andò, in qualità di ambasciatore del duca Carlo III, a trattare della lega coll'imperatore e coi re di Francia e di Spagna contro ai Veneziani per il regno di Cipro, l'anno 1509 (5). L'arcivescovo di Torino, Claudio di Seyssel, lo encomia particolarmente in una lettera, colla quale ne annunzia al Duca la grave malattia di cui morì; è un documento curioso insieme ed apprezzabile sia riguardo allo stile, sia per la franchezza, non disgiunta da rispetto, dell'illustre arcivescovo verso il principe (6).

Favole, Beinette ecc., del quale P. Gioffredo (*St. delle Alpi Maritt.* nei *Mon. di St. Patria*, col. 1344) scrisse che trovandosi a Nizza l'anno 1538 all'epoca del congresso tra il papa Paolo III, Carlo V e Francesco I, e temendo i Nizzardi con altri sudditi del duca Carlo III che questi finisse per cedere il castello, Gruato con Aimone di Ginevra signore di Lullin scortati da buon numero di volonterosi cittadini, corsero frettolosamente alla residenza del Pontefice, ove il giovanetto Emanuele Filiberto, Principe di Piemonte, erasi recato per far riverenza al Papa, e « presolo in braccio (contava 10 anni d'età) lo portarono a viva forza « dentro della fortezza, e poi chiuse le potte non permisero che alcuno vi entrasse o vi si « avvicinasse ». Lo stesso Gruato, soggiunge Gioffredo, col. 1345, « vedendo il Duca (Carlo III) « affannato, perchè i Nizzardi non volevano acconsentire a che cedesse il castello, gli disse « in lingua piemontese: « Signore, V.ª Eccellenza si dii pace perchè le rape di Savoia, il « butiro di Piemonte ed il pesce salato di Nizza hanno fatto una salsa che il diavolo non « ne mangerebbe ». Morì l'anno 1560 e fu sepolto nella chiesa di S. Domenico a Torino ove, al dire del Gioffredo, leggevasi il suo epitafio, che lo stesso storico pubblicò nella sua opera citata (col. 1507).

(1) Archivio di Stato, sezione 1ª; archivio Biscaretti, mazzo 39, N. 2.

(2) In tal giorno fu scritto un istrumento « nella casa degli eredi » del fu Magnifico Signor « Angelino dei Provana, Presidente patrimoniale » (Arch. come sopra, mazzo 34, N. 1).

(3) Mons. Della Chiesa, *Descrizione del Piemonte;* Boccard, *Chevaliers de l'Annonciade.*

(4) Arch. di Stato, sez. I, *Inventario della provincia di Torino;* pag. 133; 1505, 30 ottobre. — Ivi, *Carte, Paesi, Prov. di Torino, Leynì;* 1482, 2 dicembre.

(5) Boccard, l. c.

(6) « Monseigneur depuis mes autres lettres escriptes est survenu quelque jncident a « monseigneur le collateral provane moiennant lequel l'on na pas grant esperance de sa vie « dont toutes les gens de bien de ce quartier ont grand desplaisir considerant la qualité du « personnaige et suis certain que aurez grant Regret a le perdre car vous fauldrez bien de « trouver homme aiant les qualites quil avoit a quoy toutefois est bien Requis avoir bon « Regard car ce sont offices de bien grande jmportance pourautant quil fault que votre cons-« cience Repose sur la leur et sont juges en dernier Ressort dont vous ay bien voulu advertir « pour tant que je suis tout certain quil y aura beaucoup de poursuites et Requestes affin « que y veullez avoir bon advis et considerer quil est question de votre conscience et de « votre honneur et aussi du bien ou mal de la chose publique Monseigneur vous me par-« donrez sil vous plaisse si Je mavance trop de vous admonester de telles choses et consi-« dererez que Leage et Lestat en quoy Je suis et le debuoir que Jay a vous et a voz subgectz « mesmement ceulx dont Jay charge spirituelle me donnent ceste Liberte enuers vous esperant « que le prendrez en bonne part Et pourra servir a quelque importune Requeste

« Monseigneur je prie notre seigneur quil vous doint tresbonne vie et longue Escript « a thurin le xi de decembre

« Votre treshumble et tresobeissant Subgect « et Serviteur C(laud)e Seyssel ar(che-« veque) de thurin »

« A mon treredoubte Seigneur Monseigneur le duc de Savoye ». — (Archiv. di Stato - Torino, sez. I, categ. 11).

L'arcivescovo Claudio Seyssel resse la chiesa torinese dall'anno 1517 al 30 maggio 1520, giorno della sua morte.

Giovanni di Luserna, il cui nome comparisce altresì a piedi della carta in discorso, usciva dal nobile casato che signoreggiava da più secoli la valle del Pellice sopra Pinerolo: egli, a quanto leggesi nel Casalis, era un dottissimo giureconsulto (1).

Per chi tien dietro volentieri alle particolarità della vita pubblica e privata in tempi da noi lontani, hanno un certo valore gli atti giudiziari, e singolarmente le deposizioni testimoniali; esse rivestono un carattere d'ingenua veracità che le rende degne d'apprezzamento malgrado la forma assai rozza in cui sono per lo più dettate. Una questione sorta tra i comuni di Villarfocchiardo e di S. Giorio mi offre l'opportunità di recarne un esempio. Quei due villaggi cercavano di trar profitto, ciascuno per sè, dall'acqua del Gravio che ne divide i territori, per inaffiare le loro terre o dare movimento a mulini e simili opifizî. È cosa troppo naturale che ne nascessero questioni, ed ognun sa quanto intricate e lunghe sieno le liti di quella specie. Nel cartario di Montebenedetto (2), esistono gli atti di una causa cominciata nei primi mesi dell'anno 1516, tra il monastero certosino, i consignori ed il comune di Villarfocchiardo da una parte, il prevosto, i consignori ed il comune di S. Giorio dall'altra. A dirla qui di passaggio, la pretesa degli uomini di S. Giorio sembra mancasse di fondamento poichè, a tenore d'un rescritto del duca Emanuele Filiberto, solo nel 1577 la comunità di S. Giorio ottenne da questo Principe una derivazione d'acqua dal Gravio (3).

Non è mio proposito di tenere dietro a tutte le fasi di questo processo, del quale rileverò solo quel tanto che può, a parer mio, essere utile a sapersi.

Verso la metà di quell'anno, il monastero di Montebenedetto-Banda ed i consorti di Villarfocchiardo presentarono al duca Carlo III un'istanza per essere mantenuti in possesso dell'acqua del Gravio, escludendone gli abitanti di S. Giorio; ed il Principe, con decreto del suo consiglio emanato il 18 di quel mese, diede l'incarico ai suoi commissari Gaspare Nicolò « de canibus », Michele Fauzone, Bernardino Corraini ed Antonio « de valle, » di assumere informazioni e di provvedere nel modo ivi indicato alla difesa delle ragioni legittimamente provate (*Docum.* 78).

Alla loro volta il prevosto, i consignori e la comunità di S. Giorio presentarono al Principe un ricorso, al quale unirono alcuni capitoli da sottoporre all'esame di testimoni, e domandarono che à riceverne le deposizioni fosse delegato il commissario ducale Bernardino Corraini o Carrarini (4). Reggeva allora la prevostura di S. Giorio Andrea Provana che

(1) *Dizion. Geogr.* di Goffredo Casalis, tom. 9, pag. 958. — Carlo Luserna suo figlio si rese celebre per la difesa di Cuneo contro il maresciallo di Brissac l'anno 1557 (Ivi).

(2) Serie I, vol. 37.

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 22. Col suddetto Rescritto, in data del 24 agosto, vien commesso all'ingegnere Giacomo Soldati di trasferirsi sul luogo. Carlo Emanuele I, addì 2 dicembre 1580, confermò la concessione fatta da suo padre agli uomini di S. Giorio (*Ivi*).

(4) « Excellencie vestre exponitur parte Rev.di in Xpto patris domini Andree de provanis domini novalicii ac prepositi ecclesie loci sancti Iorii nec non spectabilium dominorum ac comunitatis et hominum eiusdem loci verum fore quod cum fuerit per comunitatem et homines predictos facta et constructa quedam bealeria super finibus ipsius loci procedens ex rivo gravi pro irrigandis pratis ipsorum exponentium que possident in dictis finibus et aliis usibus opportunis in eiusdem bealerie usu et quasi possessione fuerunt et sunt a certo temporis

si qualificava signore di Novalesa. Era questi un personaggio distinto, insignito di onorevoli uffizi e di parecchie prebende, chè a quel tempo prevaleva l'uso d'accumulare i benefizi ecclesiastici in capo ad una stessa persona ascritta al chiericato. Andrea Provana aveva in commenda le sostanze che rappresentavano la mensa abbaziale della Novalesa, senza il titolo di abbate, la qual carica era cessata quando dai Saraceni fu distrutto quel monastero. Invece del titolo di abbate egli prendeva quello di signore di Novalesa: era protonotario apostolico, canonico arcidiacono di Torino, uditore e vicario generale del Cardinale della Rovere, arcivescovo di Torino; andò ambasciatore del duca Carlo III a papa Giulio II (1). Trasse i natali da Giacomo II, consignore di Leynì e di Viù, consigliere del Duca di Savoia, balio del ducato d'Aosta e castellano di Castelargento in quel ducato, luogotenente del governatore di Nizza (2). Il Francesco Provana, menzionato poco sopra, era fratello del protonotario Andrea. Questi dettò ancora vivente la sua iscrizione sepolcrale, sormontata dal cappello vescovile fregiato di quattro ordini di fiocchi, esistente tuttora nella metropolitana di Torino sulla facciata verso ponente del pilastro al lato destro dell'altar maggiore (3).

Aveva la sua casa vicina al duomo nella via chiamata già delle *Quattro Pietre*, ora di Porta Palatina, sull'angolo della via della Basilica; vi si vede il suo stemma sul portone, fregiato del cappello simile al già descritto. Le insegne vescovili competevano all'arcidiacono Andrea in qualità di protonotario apostolico, se non come abbate, più o meno effettivo della Novalesa (4).

L'essere stata conferita la prevostura di S. Giorio al protonotario Andrea Provana dimostra l'importanza di quell'uffizio, dovuta senza dubbio all'entità della prebenda. Già si è veduto che questa prevostura era una dipendenza di S. Giusto di Susa, e che per una serie d'anni fu governata da religiosi del monastero susino, fra cui due Bertrandi (5). Decaduto questo cenobio dalla primitiva disciplina, agli abbati claustrali succedettero i commendatori, dei quali il primo fu il Cardinale D'Estatouville, già menzionato in queste pagine (6). Anche le minori cariche dipendenti dal monastero susino ebbero a titolari, non più monaci benedettini, ma ecclesiastici seco-

---

spacio citra continue et dicitur factam fuisse quandam opposicionem respectu dicte bealerie per venerandum sindicum monasterii montis benedicti ordinis cartusiensis et dominos et comunitatem Villarii fochardi cuius pretextu fuerunt obtente littere hinc inde ab excellencia vestra... quare supplicant ipsi omnes exponentes... mandari Egregio bernardino carrarini et aliis commissariis in litteris supradictis mentionatis quatenus testes parte eorundem exponencium presentandos examinet eorumque dicta et deposiciones recipiat de et super contentis in capitulis infrascriptis.... ». Colla data del 20 aprile uscirono lettere del Duca colle quali venne concesso quanto si domandava (*Regolari ecc.*, serie I, vol. 37).

(1) Mons. DELLA CHIESA, *Descriz. del Piem.*, vol. 3°, pag. 181. — Dello stesso, *Cronologia dei Card. Arciv.*, vol. 1°, pag. 203. — Dello stesso, *Genealogie*, N. 122. — BOCCARD, *Chev. de l'Annonciade*, pag. 275.

(2) BOCCARD, l. c. — Monsignor DELLA CHIESA, *Genealogie*, l. c. — GIOFFREDO, *Storia delle Alpi Marittime*, anno 1480.

(3) « Andreas de Provana Se[dis] — Ap[ostolice] Protho[notarius] D[omi]nus Novalicii « — Ac Eccl[es]ie Taur. Archid. et — Canocus dum fragilitatem — Hu[m]ani generis medi- « tatus — Se mortale[m] cogitat — Monumentum vivens — Sibi paravit MDXIII ».

(4) Per questa casa, detta poi del Vescovo, vedasi avvertenza a pag. 4.

(5) Pietro [22] e Raimondo [11], dei quali è fatta menzione alle pag. 79 e 106 precedenti. Dal tenore dei Documenti 9 e 59 risulta positivamente che un Ruffino, prevosto egli pure di S. Giorio, ed il detto Raimondo Bertrandi erano monaci benedettini di S. Giusto di Susa.

(6) Pag. 48.

lari; così avvenne riguardo alle prevosture di S. Giorio e di Vigone possedute amendue dal protonotario Andrea Provana (1).

Premessa questa forse troppo lunga ed intempestiva digressione, convien riprendere la ricerca di quel che offrono di rimarchevole gli atti giudiziali da cui prese origine la digressione medesima. Compariscono in questa causa due commissari ducali, uno per ciascuna parte, dinanzi ai quali i testimoni fecero le loro deposizioni, Bernardino Carrarini, già menzionato per S. Giorio, e Nicolò de Canibus per Villarfocchiardo (2).

Dalle citazioni di persone implicate in questo processo veniamo a conoscere come i Canali, consignori di Villarfocchiardo, possedessero due palazzi o case (3).

Volgendo ora il discorso alle deposizioni testimoniali, siamo informati dagli atti di questa causa che, nel giorno 23 giugno di quell'anno 1516, mentre il commissario Corraini, stando alla locanda dell'Angelo in S. Giorio interrogava il primo teste presentato dai suoi clienti, comparvero dinanzi a lui il frate certosino Bernardo, priore di Banda, il nobile Marchiotto dei Canali (Melchiorre [61], consignore e Bartolomeo Briffaudi, sindaco di Villarfocchiardo, « protestando che il luogo di S. Giorio e le persone ivi abi« tanti e partecipanti a quella causa erano sospette ». Il commissario, consultatosi col castellano e con alcuni credenzieri del paese, giudicò di tirare innanzi senza tener conto di quella protesta. Ma il sentire meno delicato del Corraini fu disapprovato dal prevosto Andrea Provana, o da chi lo rappresentava e dai consignori di S. Giorio, i quali instarono acciò l'audizione dei testimoni avesse luogo a Bussoleno od altrove a comodità del commissario: questi accolse, come di ragione, la richiesta di quei signori e dispose perchè l'esame dei testi seguisse in parte a Bussoleno ed in parte a Susa. Lorenzo Rosso fece la sua deposizione a Bussoleno nella locanda dei *tre Re*, raccontando l'avventura capitatagli otto anni prima, la quale finì con l'arresto di un malfattore presso la cascina detta la Giaconera, esistente tuttora a poca distanza da Villarfocchiardo, al cui territorio appartiene (4): « e perchè,

(1) Era prevosto di Vigone l'anno 1510, della qual chiesa acquistò il patronato che trasmise ai discendenti da suo fratello, i Provana di Leynì e Frossasco. Al protonotario Andrea erano anche state conferite le seguenti prebende: la prevostura di Lausanne in Isvizzera (anno 1503), i priorati di S. Marcellino a Bibiana presso Pinerolo (anno 1489) e di S. Pietro a Leynì (anno 1494). Il canonico Antonio Bosio, nelle *Illustrazioni* al *Pedemontium sacrum* del Meyranesio (*Mon. St. Patr. Script.*, vol. IV, col. 1787), narrando di una questione sostenuta nel 1495 dal nostro Protonotario dinanzi alla Curia Romana, scrive che egli da più anni risiedeva a Roma; inoltre, a quanto leggesi nelle *Illustrazioni* predette (ivi, col. 1794), Andrea era canonico tesoriere della cattedrale di Torino già nel 1483, e lo fu nuovamente dal 1500 al 1513; da tale anno al 1520 ebbe la dignità di Arcidiacono; dalle quali informazioni dobbiamo conchiudere che le prevosture ed i priorati dei quali fu provveduto il protonotario Andrea erano amministrate per mezzo dei vicari da lui deputati.

(2) Bernardino Corraini racconta « che al 18 giugno (1516) si trasferì da Torino a cavallo « (me transtuli ab hac civitate thaurini eques...) a S. Giorio, ove nella locanda dell'Angelo « comparvero parecchi consiglieri del comune, richiedendolo di eseguire le lettere sovrane », relative all'istruzione di quel processo (*Regolari Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 37).

(3) « Martinus nuncius se transtulit ad locum villarii fochardi et ad domum habitationis « nobilis marchioti de canalibus ex dominis ipsius loci (Melchiorre de' Canali [61])... Item « accessisse in palacium domini aymonis de canalibus [64] ex eisdem dominis et ibidem « personaliter reperto bertholomeo briffaudi altero ex sindicis dicte comunitatis (S. Georii) « ..... existente de comitiva egregii gaspardi nicolo de canibus comissarii pro parte dicte « comunitatis..... etiam presentasse copiam predicte monicionis » (*Ivi*).

(4) La storiella narrata dal teste si riassume così: un bifolco del Piemonte (bubulus de pedemontio) aveva preso alloggio alla locanda dell'angelo in S. Giorio e fu messo a dormire

« soggiunse il teste, la cattura ebbe luogo entro i confini di Villarfocchiardo « essi presentarono il reo allo spettabile Aimone dei Canali [64] dei consi« gnori del luogo, dicendogli che col suo consenso lo avrebbero tradotto a « S. Giorio ove aveva commesso il delitto; al che acconsentì Aimone, ag« giungendo aver essi fatto bene a condurgli quel delinquente, preso sopra « la sua giurisdizione; essi, » continuò a dire Aimone, « potevano venire « fino al Gravio sopra la giurisdizione di S. Giorio, ma non oltrepassarlo » (1). Lo stesso testimonio descrive in seguito il corso del Gravio, aggiungendovi brevi notizie dell'alpe Moschiglione (2).

Un altro teste, Giovanni de' Feyditi di Coazze, è qualificato « parvus iohannes, » piccolo Giovanni, traduzione, a quanto suppongo, di Giovannino: abitava a S. Giorio ove, malgrado la nobiltà dei natali, esercitava il mestiere d'albergatore e teneva la posta per il Duca di Savoia ed il Re, vuolsi sottintendere di Francia (3). La voce « posta » aveva allora, ed ha propriamente anche adesso, il significato di stazione de' cavalli destinati al servizio dei viaggiatori, i quali li usavano come cavalcature fino al tempo in cui, diventate più commode le strade, si adoperarono le carrozze attaccandovi i cavalli della posta; questo servizio fu sempre considerato come una dipendenza dal Sovrano, ossia del suo governo. Giovannino Feyditi s'intitola gerente della posta del Duca di Savoia e della Real Maestà, le quali ultime parole non potevano applicarsi ad altri che al Re di Francia; il motivo di questo titolo credo di poterlo trovare nella calata del re Francesco I in Piemonte, l'anno precedente a quello di cui ora si tratta, diretto colle sue truppe a Milano (4). In tale occasione il nostro locandiere e gerente della posta ebbe certamente da affaticarsi non poco in

---

in una camera, ove avevano altresì il loro letto egli Lorenzo Rosso ed un famiglio del signore di Bruzolo. Al mattino vegnente, partito il bifolco, ecco che il suddetto famiglio s'accorse d'essere stato derubato di un berretto (de uno boneto, *bönet*, in dialetto): da prima ne diede colpa al L. Rosso, ma protestatosi costui innocente, si posero ambedue ad inseguire il bifolco coll'aiuto di due inservienti del castellano e lo raggiunsero nei pressi della Giaconera (*Ivi*).

(1) « Et quod ipsi poterant venire usque ad rivum gravii super iurisdictionem sancti « iorii et non ultra quia ab eodem rivo gravi citra versus locum villarii fochardi seu iaco« neriam predictam est de iurisdictione sua et aliorum dominorum dicti loci » (*Ivi*).

(2) « Il rivo Gravio nasce dal monte chiamato Cassafrera, e più in su ancora, e scorre « di nascosto attraverso essa Cassafrera sotto i sassi che rovinando vi stanno ammonticchiati « (per ruinam lapidum et claperium, *ciapè*, in dialetto); ne esce poi scendendo in un lago « chiamato « di Loo », ed indi continua a discendere passando vicino all'alpe Moschiglione il « quale sta sulla destra risalendo quel rivo; questo nel suo corso di discesa riceve le acque « delle fontane ivi esistenti »: delle quali sorgenti e dei rigagnoli che esse formano, nomina il rivo « moylasole », forse molesecco, la « fonte della frana (fons ruinae), il « rivo scaglione », la fonte « de tonso », il rivo della « bogia ». Dell'alpe Moschiglione disse il teste suddetto che contiene parecchi locali ove sono custoditi gli animali secondo i diversi loro generi, cioè le bestie bovine, cavalline, i vitelli, gli ovini, ed ogni specie forma uno stabilimento (fematam ?) di per sè (*Ivi*).

(3) « Discretus vir parvus Iohannes de Feyditis de cohaciis habitans in sancto iorio et « tenens ibi postam pro illustrissimo domino nostro sabaudie duce et regie maiestatis ». La sua deposizione finisce colla consueta formola « interrogato sulle generalità rispose; contare « circa 40 anni d'età, possedere beni pel valore di cento ducati e più, esercitare l'uffizio di « locandiere e tenere la locanda a S. Giorio dal magnifico signore « de chians » (per « cha« nusco », « chianoc », a quanto credo) consignore di S. Giorio (*Ivi*). — Dei Feyditi, un ramo dei Challant, consignori di Coazze, già diedi alcuni cenni nelle pagine precedenti (Vedi la pag. 119, nota 4).

(4) CIBRARIO, *Specchio cronologico ecc.*, pag. 241: « In agosto (1515) entra in Piemonte « con un esercito e va a Milano il re Francesco primo, nipote del Duca di Savoia ».

servizio dell'esercito francese; la qual cosa, insieme a guadagni non indifferenti, gli avrà procacciato l'onorevole titolo di mastro di posta di Sua Maestà. La sua deposizione destituita di speciale interesse mira come la precedente a dimostrare che il rivo Gravio divideva i due territori di S. Giorio e di Villarfocchiardo (1).

Termino questa rassegna colla testimonianza d'un altro Feyditi, Filippo, zio di Giovannino; la sua condizione sociale meglio rispondeva al lustro del casato dal quale i Feyditi discendevano. Filippo, consignore di Coazze, fu per 12 anni all'incirca, cioè dal 1479 al 1491, castellano di S. Giorio; sua madre usciva dai signori di Giaglione, consignori di S. Giorio (2); possedeva oltre a mille ducati di patrimonio e viveva dei suoi redditi a Susa. La sua deposizione seguì in detta città addì 4 luglio 1516 e nella di lui abitazione essendo egli vecchio (era nei 70 anni) ed infermo. « Mentre reggeva la « castellania di S. Giorio, » raccontò egli, « era solito a mandare un inser« viente del suo uffizio a fare delle gride nella regione posta al disopra del« l'alpe Moschiglione, ove trovasi il lago di Loo, in occasione di misfatti com« messi dai mandriani che nell'estate da varie parti conducevano gli animali « a pascolare sopra le praterie dell'alpe della Ferrera, nei pressi di Cassa« frera. » Soggiunse che « il rivo Gravio fluisce in tutto l'anno come egli « stesso soventi osservò; poichè percorse frequentemente la valle e la comba « di quel torrente, non che la montagna ove trovasi il lago di Loo e Cas« safrera, alla caccia degli orsi » (3). Basti il sin qui detto intorno alla questione per l'acqua del Gravio tra Villarfocchiardo e S. Giorio (4).

Un altro ben più grave dissidio, al quale diede motivo lo stesso elemento, devo ora registrare e duolmi assai l'avere ad aggiungere che in questo dissidio ebbe parte principale e punto lodevole un membro dell'illustre famiglia dei Canali: il triste episodio che son per esporre, chiudendo la serie delle relazioni tra il monastero certosino e quel casato, vi imprime una macchia da far quasi dimenticare le benemerenze dei Canali di Villarfocchiardo verso l'ordine certosino. Il protagonista delle riprovevoli imprese narrate nel cartario di Montebenedetto fu un Giorgio [80], nipote per mezzo di Giov. Stefano di quel Bernardino [60] che comparisce, con altri Canali, nell'accomodamento col monastero stesso per la tenuta detta « il Sapei » (5).

(1) Il teste narra d'aver comprati 49 vitelli montani (vitonos seu de montibus) e, col permesso delle autorità, li fece pascolare sui monti di S. Giorio fino al Gravio « inclusive »: ed abbisognando quegli animali di maggiore nutrimento, il teste andò a chiedere licenza ad Aimone dei Canali di pascolare i suoi vitelli al di là di quel torrente: la qual cosa essendogli stata negata, salvo che ne domandasse il permesso ai sindaci di Villarfocchiardo, il Giovanni Feyditi andò di lì a poco a vendere i suoi animali sulla piazza di Moncalieri (ad forum montiscalerii) (*Ivi*).

(2) *Regolari ecc.*, l. c. Nel capitolo seguente, come già avvertii, si danno informazioni dei signori di Giaglione.

(3) Il Giovannino Feyditi nella sua deposizione asserì « d'aver udito dal nobile Filippo « di Coazze suo zio che i confini di S. Giorio si estendevano fino al Gravio e che un pri« gioniero (personerius) potrebbe essere arrestato dal castellano di S. Giorio fino in quel tor« rente; queste cose diceva il nominato nobile Filippo suo zio in Coazze, nel tempo che egli « il teste dimorava presso di lui ».

(4) Gli atti di questa causa, inseriti nel vol. 37, serie I, del cartario certosino, terminano colle deposizioni testimoniali di cui sopra.

(5) Vedi alla pag. 127.

Quest'uomo impetuoso, di sentimenti men che nobili e generosi, vedeva di mal occhio i benefizi che i religiosi di Banda ricavavano dai corsi d'acqua dei quali i Signori del luogo e gli stessi suoi maggiori li avevano regalati.

Il primo atto, vile e criminoso ad un tempo, di cui Giorgio si rese colpevole, fu l'aver incaricati due emissari di andare ad incendiare e demolire uno dei mulini e la segheria appartenenti ai certosini; ciò avvenne l'anno 1580.

L'autorità giudiziaria ne prese conoscenza, ed il processo, principiato il 6 marzo 1582, finì colla condanna del signor Giorgio a pagare al fisco una ammenda di 500 scudi (1). Non era da aspettarsi che un uomo di tal tempra fosse condotto a più miti consigli dalla condanna subìta; il livore contro i pacifici cenobiti covava nel suo animo, e lo spinse ad atti ancor più violenti. Essi sono narrati da un testimonio esaminato dal commissario Mosca, richiesto dai certosini di prendere informazioni circa quei fatti: cedo la parola al teste suddetto, Giovanni Beltramo: « Mentre, il 17 agosto 1598 egli andava di compagnia « di frate Antonio converso ed agente di detto monastero (di Banda) per l'al- « teno luoro (vigneto) ivi attiguo doppo esser tornati nel monastero sotto le « toppie o sii Pergolla (pergolato) in poca distanza dalli casiamenti (edifizi) « del monastero viddero venirsi alla volta il sig. Giorgio Canale consignore « del Villarfocchiardo accompagnato da M.(esser) Giovanni Maritano con- « sindico et del Castellano Bertoleri et ivi gionti detto Frate Antonio dimandò « dove andavano a cui rispose il signor Canale: Vogliamo andare a vedere « chi ha tolto l'acqua dal nostro Villarfocchiardo; Al quale fu risposto per « esso Frate Antonio che non s'intendeva, poichè aveva proibito alli suoi « massari di non accettarlo nella grangia (masseria) di Comboyra et a lui di « non andar al Villarfocchiardo, che non dovessero meno venire loro nel « monastero nè passar più oltre. Al che gli fu risposto dal sig. Canale che « voleva passare al suo dispetto; replicando detto frate che non voleva et « che il Villarfocchiardo non aveva da mescolarsi dell'acqua di Banda, tra « queste altercazioni fu assalito detto frate alla gola con una forchina da « moschetto dal detto sig. Giorgio et ritirandosi esso frate et inseguendolo « detto sig. Giorgio sovragiunse Durandetto di S. Giorio con una Labarda « (alabarda) in mano, e tentando detto Signor Giorgio d'estirpare dalle mani « del Durandetto la Labarda venne per aiutarlo detto Castellano Bertoleri « tra ambi percuotevano col manico della forchina, il che vedendo detto « frate s'avanza per aiuto che la Labarda non si perdesse e la colse anche « lui per le mani, facendo segno d'estirparla acciò non fosse levata al Du-

(1) « Atti criminali del fisco di S. A. R. contro il sig. Giorgio Canale et altri incendiarii « del molino e resiga del monastero sopra le fini di Villarfocchiardo principiati per testimo- « niali di notizia delli 6 marzo 1582 et terminati per memoriale 27 ottobre 1584 ». (Non esistono nel Cartario). « Da quali risulta delle informationi fiscali, visita e descrizione del Mo- « lino e resiga abbrucciati, e rovinati dalli 23 et 24 marzo 1583 restando pienamente provato « dalle medesime informazioni, repetizioni, e confronto de testimonii siccome detto sig. Canale « de Consignori di Villarfocchiardo ha dato commissione a Giacomo Roncaglia e Stefano « Imperatore di andare a demolire e rovinare il sud.to mollino e resiga proprii dei PP. cer- « tosini di Banda, e per conseguenza esser il medesimo sig. Canale reo convinto di tal abbruc- « ciamento e demolizione, onde si è conchiuso dal Fisco doversi punire conforme alla legge « disponente sopra tali incendii, massime per esser seguiti in beni Ecclesiastici, per quali « deve esser condannato conforme alle Bolle Papali in Cœna Domini state esibite dal Fisco, « e come meglio si legge nelle conclusioni fiscali in Memoriale 27 ottobre 1589 » (o forse 1584, come è detto sopra). *Regolari Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 12.

« randetto e tirando pur anche detto Signor Giorgio detta forchina fu offeso
« detto Frate uscendone sangue dalle mani; in qual contrasto giunsero all'im-
« proviso Giorgio Ravoiro altro consindico del Villarfocchiardo con Martino
« Peraudo et M.to Antonio Bergamasio dolendosi perchè fosse stata levata
« detta bealera di Villarfocchiardo al che fu risposto per detto Frate che
« non sapeva che cosa si fosse, et allora detto Signor Canale e Castellano
« con pugni e calci condussero il Giovanni Beltramo teste informante al
« Villarfochiardo sino alla casa di detto Giorgio Ravorio consindico. La dove
« (forse « Da dove ») se ne ritornò a far i suoi affari » (1).

Mentre i nostri religiosi provocavano misure giuridiche contro il signor Giorgio de' Canali per le sue nuove prepotenze, pensarono pure a procedere contro di lui per farsi risarcire i danni sofferti dalle devastazioni operate di suo incarico quasi venti anni prima.

La cagione di questo ritardo viene indicata nel memoriale in data 21 ottobre 1602, al quale unirono il processo fiscale dell'anno 1582 (2).

Accennando alle deposizioni testimoniali inserite in quel processo il memoriale così si esprime: « Per quali (deposizioni) consta dell'ordine e com-
« missione data alli sudetti Roncaglia et Imperatore d'abbrucciare e distrurre
« affatto detti ingegni, e specialmente la repetizione e confrontazione d'essi
« inquisiti fatta « in tormentis » per quale hanno sostenuto in faccia ad esso
« Sig. Canale aver egli commesso di dare il fuoco a detti artifici. Da' quali
« resta provata non solo l'intenzione del fisco con cui il Sig. Canale con-
« venne di pagare una buona finanza di scudi 500, ma anche è nata azione
« alli Padri d'agire per loro danni et interessi patiti e patiendi a' quali fino
« adesso non hanno potuto agire per difetto delle prove contenute in detto
« processo novamente ritrovato et a loro notitia pervenuto » (3). Potrà essere errato, ma non è temerario il sospetto che Giorgio medesimo, « coi suoi maneggi ed intrighi », abbia impedito che il processo fiscale a di lui carico venisse in mano dei certosini. La causa intentata contro di lui da quei monaci cominciò con un rescritto del 14 novembre 1600 e terminò col memoriale già citato del 21 ottobre 1602; essa si svolse « avanti il loro Conservatore « generale il Sig. Presidente Cacherano » (4). Non mi venne fra le mani la sentenza pronunziata da questo magistrato; se, come sta scritto nelle carte certosine, quel processo terminò col memoriale testè riferito, ciò significa che non fu pronunziata sentenza, perchè, come pare credibile, si venne dalle parti ad un amichevole componimento.

Nelle ostilità contro ai certosini Giorgio Canale era assistito, come risulta per le informazioni poco sopra riferite, dai sindaci di Villarfocchiardo; si capisce che a quei terrazzani, se non tornavano accette, come dobbiamo credere, le facinorose gesta dei loro signori e sindaci, sorridesse però l'idea

(1) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 12.

(2) Vedi pag. precedente. Il memoriale qui citato è inserito nel vol. 12 della serie I del cartario certosino.

(3) Luogo citato.

(4) Apparteneva alla nobile famiglia astigiana dei Cacherani signori di Osasco presso Pinerolo. Conservatore significava giudice speciale al quale era deferita la cognizione e la definizione delle cause dei monaci certosini nel Piemonte (V. sopra, a pag. 34).

di tirare a loro profitto l'acqua di cui disponeva il monastero. Notisi ancora come verso quell'epoca, l'anno 1600 all'incirca secondo che avrò a narrare. la comunità certosina da Banda si trasferì ad Avigliana, e così i suoi nemici presero animo a manometterne le ragioni (1).

L'ultimo atto relativo ai Canali, consignori di Villarfocchiardo, inserito nel cartario dei certosini di Val-Susa, non riguarda questi religiosi: esso ha per oggetto la composizione di questioni vertenti tra quei signori e gli uomini del detto luogo. Ognun sa che nell'età di mezzo gli abitanti d'un paese erano legati verso il signore del luogo, fosse esso il sovrano dello Stato od un suo vassallo a cui quel luogo fosse stato infeudato, da un numero grande di obbligazioni e di tributi.

Nel XV secolo incominciarono i Comuni a liberarsi da parecchie di quelle servitù, obbligandosi a corrispondere al loro signore una determinata annua somma. Un simile atto d'affrancamento venne anche stipulato tra i consignori ed il Comune di Villarfocchiardo, ma la sua data ed il suo tenore mi sono sconosciuti. Col volgere degli anni quella franchigia fu dai terrazzani di Villarfocchiardo giudicata insufficiente, e già nell'anno 1581, addì 30 maggio, i Canali avevano ceduta al Comune, mediante un annuo correspettivo, la decima che percepivano sui prodotti dei beni feudali; altrettanto avevano fatto 16 anni più tardi (31 dic. 1597) i Felisii, che coi Bonino ed i Canali dividevano la signoria su quel villaggio (2). Malgrado quelle concessioni gli uomini di Villarfocchiardo non si tenevano ancora soddisfatti: probabilmente il Giorgio Canale, del quale conosciamo il carattere battagliero, non era troppo scrupoloso osservatore delle convenzioni esistenti;

(1) Francesco Romano di Giaglione depose addì 23 giugno 1601, che dal Chiusetto, ove egli abitava, vicino al monastero di Banda, « la notte antecedente al secondo giorno di Pen- « tecoste, udì dal suo letto a rompere i canali posti nella detta regione: aveva sentito dire « dal prete d'esso luogo che sarebbero andati di notte con « barboyre » osia mascherati et « havrebbero messi abasso detti canali; e tiene che quelli del Villarfocchiardo sian quelli che « han messo abasso detti canali per la differenza che hanno per detti canali con li R. Padri « di Banda, dicendo che mentre si faceva detto rumore il cane di detti Padri « bauava » « (abbaiava) dalla parte di Villarfocchiardo ».

Un altro teste Odrado Guglielmo messo giurato di S. Ambrogio, nella sua deposizione del 29 giugno 1601 afferma che « essendo stato richiesto dalli R. Padri certosini d'andare affiggere li pennoncelli sopra tutti li beni del monastero di Banda, e ciò fatto, essendo lui « venuto alla volta del detto monastero ritrovò ivi, avanti la porta di esso, messer Battista « Ravoira, messer Stanfico ed altri e contendo (contendendo) detti Stanfico et Ravoira per « causa di dette salvaguardie e pennoncelli, sentì che, fra le altre parole detti Stanfico e « Ravoira dissero: « Padri, rompetemi la testa tanto come volete; tante volte come driserete « (innalzerete) detti canali, altrettante si metteranno a basso ». E ciò dicevano a nome del « Villarfocchiardo; et dopo haver esso conteso, al ultima vennero a fatto d'arme che detto « Stanfico messe mano a sua spada sfodrandola e facendo segno d'offendere uno padre no- « minato fra Antonio et vedendo il mal animo di detto Stanfico detto padre si ritirò nel « convento come fece lui teste; et detti Stanfico et Ravoira et altri si ritirarono ».

Ricordo per ultima la deposizione fatta lo stesso giorno dal notaio G. B. Bassoli d'Avigliana: « Richiesto dalli R. Padri certosini di Banda residenti in Avigliana ad assistere « all'esame da farsi per parte loro contro li particolari di Villarfocchiardo, si trasferì, il 10 marzo « prossimo passato, a Pianfochiero vicino al monastero di Banda col Sig. Petrino Ripia dele- « gato dal Presidente Osasco; e richiesti dal Padre Nicolao Morina, procuratore d'esso mo- « nastero si trasferirono ai molini di Villarfocchiardo per vedere se vi discorreva acqua del « Gravio sufficiente per farli voltare, attesoche li particolari di Villarfocchiardo si dolevano « che non ve n'era abbastanza; erano in compagnia loro il sig. Hercole Massochi secondo « commissario al detto esame per parte di Villarfocchiardo, Messer Francesco Balbi castel- « lano d'esso luogo...; dolendosi il Padre procuratore che la notte innanzi il detto 10 marzo, « violentemente gli erano stati ruinati li canali quali conducevano l'acqua alla possessione di « Pianfochiero ». L. citato.

(2) Di questi Bonini e Felisi verrà dato qualche cenno nel capitolo seguente.

fatto sta che nell'anno 1599 o poco prima scoppiò una lite tra esso signor Giorgio coi due suoi figli, i Bonino ed i Felisio da una parte, e la comunità di Villarfocchiardo dall'altra. La causa dibattevasi dinanzi al Senato, magistrato supremo nell'ordine giudiziario, ed il consigliere, senatore ducale Gaspare Antonio Tesauro, dei signori di Salmour, era stato delegato dal Sovrano a prendere cognizione di quella vertenza con facoltà di provvedere intanto alle necessità più urgenti. In virtù di questo suo potere egli aveva autorizzata la Comunità ad eleggersi « un secretaro « qual riceva gli atti che si fanno nelle Credenze (1) non ostante le oppo- « sizioni di detti signori ». Per l'addietro quell'ufficio era disimpegnato, a quanto suppongo, dal notaio, scrittore della curia locale signorile ossia segretario del castellano; il quale castellano, come è noto, era nominato dai signori del luogo e ne faceva le veci. Appena pronunziata quell'ordinanza Giorgio Canale ed i suoi consorti, per paura forse di peggio, si piegarono alla necessità dei tempi, mentre dal canto loro gli uomini del Villare desistettero in parte dalle proprie pretese; e così, a mediazione del predetto senatore Tesauro, al 18 giugno del 1599 seguì una transazione mercè la quale Giorgio Canale [80] coi figli Silvio e Giovanni Amedeo, dottore di leggi, i Bonino ed i Felisio loro consorti rinunziarono a tutti i servizi e tributi variamente nominati, descritti nelle ricognizioni che in date circostanze i tenementari dei beni feudali dovevano rinnovare verso i feudatari: non erano però comprese in questa rinunzia i carichi dipendenti da contratti posteriori ai suddetti consegnamenti. Comunque poi tali atti di vassallaggio avessero così perduto in gran parte il loro valore, tuttavia, in forza d'una sentenza senatoria, di cui non è indicata la data, i signori di Villarfocchiardo conservàvano il diritto di esigere ogni 25 anni dai detentori dei beni feudali il riconoscimento che tai beni in origine erano stati loro conceduti dai signori medesimi. Colla transazione in parola fu confermata al comune di Villarfocchiardo la facoltà d'eleggersi un segretario, restringendo però la sua attribuzione al ricevere « solamente gli atti concernenti il mero utile et « benefficio di detta Comunità con che le congregazioni quali si faranno per « tali atti si faccino con assistenza del castellano del detto luogo ». Dopo alcune disposizioni relative al mulino ed al forno, vengono determinate nell'atto in discorso le somme che la Comunità s'impegnava a sborsare in compenso dei tributi e dei pesi da cui veniva prosciolta; il correspettivo dovuto al casato dei Canali consisteva in un'annualità di 53 scudi d'oro d'Italia. Non si parla più di soldi susini, viennesi, astesi o tornesi; il sistema monetario si avviava a piccoli passi verso l'unificazione e la nazionalità (2).

Nell'annualità suddetta erano compresi 18 scudi, importo della cessione delle decime alla quale già accennai. Agli altri consorti Bonini e Felisii gli uomini di Villarfocchiardo rimanevano obbligati in un'annualità di 15 scudi per ciascuna di quelle famiglie, più in 60 fiorini verso i Felisii per compenso della loro parte delle decime (*Docum.* 79).

(1) Consiglio particolare composto di un determinato numero di persone, elette dal Consiglio generale ossia dall'universalità degli uomini del paese, delegandogli l'amministrazione del Comune.

(2) Per il valore approssimativo di questi scudi d'oro vedi la nota (5) alla pag. 50.

CAPITOLO OTTAVO

I De Clusa, i signori di Giaglione, i Bartolomeis, ecc.

Famiglie che ebbero, in tempi diversi, una parte secondaria nella signoria sopra Villarfocchiardo: « De Clusa »; Grassi « de Clusa »; i signori di Giaglione, i Bartolomeis — I Bernezzi di Vigone, i Farguilli di Susa, benefattori del monastero di Montebenedetto.

Nei tre precedenti capitoli ebbi occasione di nominare quando l'una quando l'altra delle famiglie che parteciparono in minor misura della signoria sopra Villarfocchiardo; il mio racconto rimarrebbe incompleto se non comunicassi ai miei cortesi lettori le notizie che mi vennero fra le mani intorno a quei casati, e ciò tanto per ragione delle relazioni di interesse che il monastero certosino ebbe seco loro, come perchè le vicende storiche del Villare, intimamente legate a quelle del suo monastero, appartengono in certa guisa a questo monastico istituto.

Alcune delle famiglie di cui imprendo a discorrere, i signori della Chiusa, « de Clusa », Grassi « de Clusa », i signori di Giaglione « de Iallono » trovansi menzionati nel volume già pubblicato di questo mio lavoro (1): altre, i Rocro, i Marchisi, i Medagli, i Bonino, i Felisi, le quali, ad eccezione della prima, compariscono posteriormente all'epoca alla quale si estende l'anzidetto volume, non vi sono nominate. La citata menzione dei « de Clusa » e dei Grassi della Chiusa abbraccia un periodo di oltre 100 anni, estendendosi dal 1205 al 1307 (2). Ora però, sulla scorta di documenti prima a me ignoti, sono in grado di aggiungere nuove informazioni intorno a quel casato.

Una carta, assai pregevole sotto parecchi aspetti, racchiude l'investitura conceduta da Amedeo di Savoia il 18 luglio 1230, mentre viveva suo padre il conte Tommaso I, ad Ugone, Bosone e Palmerio, padre e figli « de Clusa », di ragioni feudali a Villarfocchiardo. E per dirla più minutamente, questa concessione comprendeva tutto quello che Tommaso ed Amedeo avevano nella villa e nel territorio di Villarfocchiardo, specialmente le cose che Bosone e Palmerio ed altri di Reano un tempo vi possedevano, escludendo soltanto la fedeltà del Visconte, intendasi di Baratonia, la cavalcata, il bastimento e ciò che vi possedeva Pietro di Toveto (3). Il « mutagio » ossia il tributo

(1) *Miscellanea*, vol. cit.; Indice generale, pag. 308, 311, 312. Alle pag. 294 e 295 dello stesso volume sono inserite due tavole genealogiche delle suddette due famiglie.

(2) Vol. cit., pag. 104, 106; 121, 122; 126, 127; 233, 239.

(3) Nella pergamena ove è scritto quest'atto la parola « Reano » è appena leggibile; sembra tuttavia, a giudizio di persone esperte, che tale sia il vocabolo ivi esistente.

« Cavalcata » e « Bastimento »: intorno alla prima parola non occorrono spiegazioni, essendo a tutti noto che la medesima esprime l'obbligo incombente al feudatario di provvedere un dato numero d'uomini d'arme a cavallo, in caso di guerra, al sovrano. Non così facile è il definire qual cosa significhi il vocabolo « bastimento » in questo luogo. Ducange dà a « bastimento » il significato di « bâtiment » in francese, « fabbrica », « edifizio »: evidentemente ciò non fa al caso nostro. L'essere « bastimento » associato qui a « cavalcata » lascia

da pagarsi ad ogni cambiamento nelle persone del Conte di Savoia o degli investiti, era fissato in una marca d'argento (1). Il prezzo d'acquisto a carico dei « de Clusa » ammontava a 11.000 soldi susini, 6.000 dei quali erano rappresentati da un mutuo fatto precedentemente dagli acquisitori al conte Tommaso, e 5.000 furono sborsati all'atto d'investitura (2). E perchè nulla mancasse alla sua efficacia il conte Tommaso promise di farla confermare da suo figlio Aimone: Amedeo, a sua volta, s'impegnò di ottenere la ratifica della Contessa sua madre e del suddetto suo fratello Aimone. Infine il conte Tommaso col figlio Amedeo, ricevuto l'omaggio di fedeltà da Ugone, Bosone e Palmerio, promisero con giuramento di osservare perpetuamente le obbligazioni assunte nell'atto in discorso.

Esso fu ricevuto a Susa in presenza di Davide, castellano di Avigliana (3), di Bertrando, castellano di Susa, d'Ottone Corno di Rabasta siniscalco e d'altri, dal notaio Giovanni di Caluso; un tale Arnaudo poi, forse notaio, ricavò dall'originale la narrazione, abbreviata a quanto pare, che inserisco fra i documenti annessi a questo volume (*Docum.* 80). Da questa carta siamo informati innanzi tutto che il principe Amedeo, primogenito di Tommaso I, faceva atti di sovranità a nome del genitore tuttora vivente. Serve inoltre la carta stessa a farci conoscere la sorte toccata alla signoria dei « de Rejano » sopra Villarfocchiardo. Le sostanze possedutevi da quei signori, già lo dimostrai, erano state acquistate dal Beltramo o Bertrando, castellano di Susa, quegli stesso fuor di dubbio che assistè all'atto di cui si tratta in qualità di testimonio (4): in qual maniera tai cose sieno poi passate dalle mani di Bertrando in quelle di Ugone o dei suoi figli non si lascia indovinare. La somiglianza dei nomi di questi « de Clusa » coi signori di Reano sembra a primo aspetto avvalorare l'opinione secondo la quale i « della Chiusa », chiamati anche Grassi, fossero un ramo dei « de Rejano », trapiantatosi alla Chiusa dopo che nell'anno 1233 eransi spogliati di quel loro castello e feudo (5). Stanno però contro tale ipotesi le seguenti considerazioni: 1° è accertata l'esistenza d'un Ugone « de Clusa », probabilmente

---

supporre che esista tra loro qualche analogia: seguendo questa traccia si è condotti a ritenere come probabile che la voce « bastimento », in questo luogo, stia per « bastinum », di cui Ducange spiega il significato dicendo: « un genere di servizio in forza del quale uno è obbli« gato di provvedere al suo signore cavalli col basto ossia colla sella ».

Notisi però che altra cosa è la sella, altra cosa è il basto; quella serve per cavalcare, questo invece per caricarvi sopra derrate, bagagli e simili. Sembra quindi presumibile che, mentre l'obbligazione della « cavalcata » rifletteva cavalli da sella montati da guerrieri, la servitù del « bastimento » ossia « bastino » aveva per oggetto bestie da soma.

Di Pietro « de Toveto » occorre menzione precedentemente alla pag. 68.

(1) La marca d'argento è ragguagliata da Ducange a cento soldi tornesi, verso la metà del secolo XIV: in tale supposizione essa corrisponderebbe a circa duemila lire della moneta attuale, la qual cosa mi pare non troppo probabile.

(2) Undicimila soldi susini, secondo i calcoli proposti dal conte Cibrario, rappresentavano, approssimativamente, 20 mila lire dell'epoca nostra (*Economia politica del Medio Evo*, t. II, pag. 135, 138.

(3) Davide de Croso trovasi già nominato alla pag. 68 precedente.

(4) Vedi sopra a pag. 68 e 115.

(5) Palmerio si chiamava il signor di Reano che fece la prima donazione a Montebenedetto, ed un suo antenato aveva nome Bosone (*Miscellanea*, volume cit., pag. 36). Ivi, alla pag. 105 accennai alla presunta identità dei Reano coi « Grassi de Clusa ». Circa l'abbandono del castello e feudo di Reano vedi CLARETTA, *Sugli antichi signori di Rivalta ecc.*, pagine 40 e 46.

l'investito dal principe Amedeo di Villarfocchiardo nell'anno 1205 (1); 2° non è meno comprovata l'interruzione nel passaggio della signoria sopra Villarfocchiardo dai « de Reiano » ai « de Clusa », tra gli anni 1225 e 1230, per l'acquisto fattone dal già nominato Bertrando; 3° la genealogia dei signori di Reano esposta da Monsig. Della Chiesa (2) dimostra che la discendenza da Palmerio, signore di quel luogo e consignore di Villarfocchiardo, continuò per quattro generazioni, e così ben oltre l'anno 1230, in cui compariscono quali consignori di quel paese i « de Clusa ». In ordine ancora al documento che ci occupa, vuolsi por mente a quel periodo ove il principe Amedeo s'impegna di ottenere la ratifica della madre sua: circa il significato da attribuire a queste parole mi intrattenni di proposito nell'introduzione al presente volume (3).

Riprendendo il discorso intorno alla famiglia « de Clusa », vuol essere notata la circostanza che, dopo l'investitura sovra esposta, meno una menzione d'Ugone come testimonio l'anno 1233 (4), non si hanno più notizie nè di lui, nè dei suoi figli nè d'altri, qualificati semplicemente « de Clusa »: per contro, trent'anni più tardi vengono fuori i « Grassi de Clusa », consignori di Villarfocchiardo, e con nomi proprii, diversi da quelli degli investiti di cui sopra (5). Risulta d'altra parte, per testimonianza d'atti pubblici, che già nel 1230 esisteva ad Avigliana una famiglia Grassi (6); sembra perciò credibile che il patrimonio dei « de Clusa », tanto alla Chiusa che a Villarfocchiardo, sia passato tra gli anni 1230 e 1260 ai Grassi, che assunsero il titolo « de Clusa consignori di Villarfocchiardo ». In un atto d'investitura conferita dal conte Amedeo VI ai figli di Bartolomeo Canale addì 25 novembre 1351, delle ragioni feudali su Villarfocchiardo vendute loro da Giovanni Bertrandi, è compreso il « mezzo duodecimo nel terziere di quelli della Chiusa » (7). La voce « terziere » significa che la signoria di Villarfocchiardo era divisa in tre parti senza tener conto della loro rispettiva entità: una delle parti spettava ai « Grassi de Clusa » successori dei Reano; l'altra ai Baratonia dai quali passò ai Bertrandi; la terza fu quella, a quanto suppongo, di cui verso il 1281, e forse prima, compariscono possessori i signori di Giaglione, come di qui a poco dirò.

---

(1) Era presente come testimonio alla donazione del visconte Enrico di Baratonia al monastero di Montebenedetto, l'11 febbraio 1205 (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 233).

(2) *Descrizione del Piemonte*, mss. alla Bibl. Reale di Torino, t. III (Vedi *Miscellanea*, vol. cit., pag. 292.

(3) Pagina 13.

(4) L'atto seguì ad Almese il 7 febbraio 1233 (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 122).

(5) Vedi ivi alla pag. 295 il frammento di genealogia dei « Grassi de Clusa ».

L'anno 1260, addì 6 agosto, fu pronunziato un arbitrato nel quale si riconosce che ai figli di Guglielmo Grassi « de Clusa » spettava il terzo della vendita d'un podere della certosa di Montebenedetto « secondo la consuetudine del Villare »: la qual cosa significa che i detti Grassi avevano parte alla signoria sopra quel luogo: tale consignoria è poi dimostrata chiaramente da altri documenti successivi (V. *Miscell.*, vol. cit., doc. 98, 99, 82, 83, 85, ecc.).

(6) Viberto Gras presente nell'anno 1230 ad un atto pubblico fatto ad Avigliana: altri documenti posteriori confermano che Avigliana era la patria dei Grassi (Vedi *Miscellanea*, vol. cit., pag. 104, 105).

(7) « Cum medio duodeno in tercerio illorum de Clusa ». (*Protoc. notai ducali; serie di Corte*, v. 64, f. 41). L'atto d'investitura del 25 novembre 1351 potrà vedersi compendiato nelle note alla genealogia dei Canalis, articolo [42].

Il frammento genealogico della famiglia « Grassi de Clusa » annesso al primo volume di queste « Notizie ecc. » (1) si chiude coi due cugini germani Tommaso e Giorgio, rappresentati da un loro zio Guglielmo, in un atto del 31 gennaio 1307 (2). Nel compilare la tavola genealogica del medesimo casato, che comparirà in seguito, mi parve opportuno di ripetere i nomi già iscritti in quel frammento affinchè le informazioni intorno alla detta famiglia riuscissero meno incomplete (3). Alla genealogia stessa indirizzo i miei lettori per le ulteriori notizie della famiglia « Grassi de Clusa », non senza fare commemorazione speciale di un'Alisia, figlia del fu Guglielmo « de Clusa », consignore di Villarfocchiardo, moglie di Nicoleto « de excena » di Volvera (4): questa pia e nobile signora, « riconoscendosi obbligata verso Mon« tebenedetto, sia perchè il prefato suo genitore ed altri della famiglia erano « sepolti nel cimitero di quel convento, come ancora per giovamento delle « anime loro, autorizzata da suo marito, fece donazione il 1° aprile 1357 allo « stesso monastero, accettante il notaio Ugone « de Clusa », d'un prato nel « territorio d'Avigliana, oltre la Dora, nel sito chiamato Durbiaglio » (5).

Il paesello di Giaglione, situato poco al disopra di Susa nella valle d'Oulx ossia della Dora, alla sinistra di questo fiume, diede il nome ad una famiglia che vi signoreggiò per alcuni secoli e che estese il suo dominio sopra altre terre del vicinato come S. Giorio, Villarfocchiardo, Foresto, non che nella città stessa di Susa. Questa famiglia, come quelle dei Piossasco, dei Luserna ed altre, non era in origine chiamata con altro nome che quello del paese su cui dominava. A somiglianza poi delle anzidette famiglie, nelle quali i diversi rami distinguevansi fra loro con speciali cognomi, un ramo dei Giaglione assunse l'appellativo di Sibilie. La prima menzione dei signori di Giaglione senz'altri titoli famigliari, per quanto mi consta, risale all'anno 1225 (6); nel 1290 vien fuori il distintivo di Sibilie nella persona d'un Amedeo, consignore di Villarfocchiardo (7).

Vari sono gli indizi dai quali è lecito arguire che costui ed altri Sibilie appartenessero ad un ramo della casa che prendeva il nome da Giaglione. In una carta, inserita nel mio volume precedente (8), compariscono le tre famiglie che a quell'epoca (1307) si dividevano la signoria di Villarfocchiardo, i Baratonia, i De Clusa ossia Grassi ed i Giaglione. Quanto a questi ultimi vi si legge: « Dominus vincentius filius condam domini arnaldi de Iallono, « et dominus Amedeus Sibilie nomine suo et eorum consortum et heredum... ». Mi sembra evidente che questo Amedeo « Sibilie », il quale, assieme a Vin-

(1) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 295.

(2) *Ivi*, pag. 241.

(3) Vedi la più volte menzionata avvertenza, alla pag. 4.

(4) Volvera, piccola terra del contado dei Piossasco tra Torino e Pinerolo.

(5) *Regolari ecc.*, serie III, volume 2°. Alisia « de Clusa » è distinta col N. [15] nella genealogia di quel casato (Vedi l'avvertenza, alla pag. 4).

(6) Nella genealogia dei signori di Giaglione comparisce nel 1225 un Guido segnato col N. [1] (Vedi l'avvertenza, alla pag. 4).

(7) Distinto col N. [10] nella tavola predetta.

(8) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 241.

cenzo di Giaglione, agisce a nome suo « e dei loro consorti », apparteneva anch'egli al casato di Giaglione. Dopo il prefato Amedeo s'incontrano altri Sibilie, Giovanni (1), forse nipote da fratello d'Amedeo, ed il figlio di Giovanni Aimone. Essi risultano positivamente consignori di Giaglione, e Giovanni era allo stesso tempo consignore di Villarfocchiardo (2).

Verso il fine di quel secolo XIII, stando ai documenti da me veduti, due famiglie susine, gli Aschieri ed i Bermondi, entrarono a far parte della signoria di Giaglione. Gli Aschieri compariscono fra i tributari del Conte di Savoia già sul cadere del secolo precedente. Il conte Amedeo IV, commemorando gli Aschieri come debitori d'un'annualità per i loro possedimenti nella valle Orsiera, dà ad intendere in termini abbastanza chiari che l'esistenza di quel tributo risaliva al di là dell'epoca in cui suo padre, il conte Tommaso, diede ai certosini la valle predetta, il che avvenne nel 1197 (3). Gli Aschieri si introdussero a Villarfocchiardo verso la metà del secolo XVI in persona d'un Lorenzo Aschieri [44] che vi acquistò da Giovanni Michele Canalis (4) parecchi beni feudali.

I Bermondi, consignori di Giaglione, sono menzionati nelle carte certosine, non perchè parteciparono al consortile di quel luogo, ma a cagione delle relazioni d'affari che uno di essi, Roberto [48], ebbe col monastero di Montebenedetto.

La tavola ove sono descritti tratti di genealogia delle famiglie che condivisero la signoria di Giaglione, e le notizie annesse alla tavola stessa, renderanno conto dei membri di quelle prosapie che compariscono nel cartario certosino e di alcuni fra i loro ascendenti o discendenti meritevoli di venir ricordati.

Una carta, della quale diedi contezza nel capitolo precedente (5), somministra il primo indizio della signoria dei Roero sul Villare Focchiardo. Questo casato, uno dei più illustri della repubblica astigiana, comparisce nella valle di Susa fin dal secolo XIII: un Pietro « de rueriis » di Bardonesca (6) fu testimonio a Foresto in un atto di transazione di certa Beatrice Barlateri con Montebenedetto, del 25 ottobre 1274 (7). L'esistenza d'un prato « Ruerii » a Villarfocchiardo nel 1338, attestata dal documento poc'anzi citato, induce a credere che a quell'epoca i Roero contassero già, insieme ai Bertrandi, ai Grassi, tra i consignori di Villarfocchiardo: questa presunzione è avvalorata dall'atto col quale il conte di Savoia Amedeo VIII, addì 29 ottobre 1392, investì Antonio, consignore di Villarfocchiardo, a nome suo e dei suoi fratelli Ippolito e Franceschino, figli di Perrino Rotario, delle ragioni feudali che tenevano dal Conte a Villarfocchiardo (8). È affatto credibile che Perrino, il

(1) Genealogia citata, N. [15].

(2) Art. [15] e [23] della suddetta genealogia.

(3) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 50 e 206.

(4) Art. [666] della genealogia Canalis.

(5) Pagina 127; Docum. 73.

(6) Bardonesca, Bardonèche, piccolo villaggio nella valle omonima che sbocca in quella della Dora presso Oulx, diede il nome ad un antico casato che ne ebbe la signoria; probabilmente Pietro Roero ne era anch'egli consignore, a titolo di successione o di compra.

(7) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 4, quint. 4, pag. 214.

(8) *Protocolli notai ducali*, *serie di Corte*, vol. 60, f. 93.

padre di questi fratelli, fosse già egli consignore di quel luogo, proprietario del prato di cui sopra e d'altre cose feudali. Abbiamo intanto acquistata la certezza che i figli di Perrino Roero erano consignori del suddetto villaggio: forse i Roero erano succeduti, ad un titolo qualsiasi, ai « de Iallono » poichè la memoria di costoro, quali consignori di Villarfocchiardo, si perde verso l'epoca in cui compariscono con tale qualità i Roero. Non durò tuttavia gran tempo la partecipazione di questi signori al consortile di Villarfocchiardo: già abbiamo veduto che Antonio Rotari, quel desso senza dubbio nominato nell'or menzionata investitura del 1392, alienò il castello di quel luogo a Roberto ed Antonio Canale il 19 settembre 1409 (1). Verso quella stessa epoca, se non prima, ai possedimenti dei Roero nel luogo suddetto toccò la stessa sorte del castello, passando in altre mani; mentre, difatti, carte autentiche ci informano che essi, i Roero, si mantennero ancora per qualche tempo al possesso di ragioni feudali a S. Giorio, a S. Didero e nel mandamento di Susa, nulla più sappiamo della loro signoria sopra Villarfocchiardo. Nella tavoletta genealogica da pubblicarsi aggiungo alcune notizie sul conto loro. Merita tuttavia una menzione speciale quel Bonifacio Roero il cui nome si legge a piedi della preziosa immagine nota sotto il titolo di « Madonna di Rocciamelone », incisa in bronzo e conservata nella cattedrale di Susa (2). L'iscrizione, della quale essa va fregiata, è la seguente: « Hic (cioè sulla « cima del Rocciamelone) me apportavit Bonefacius Rotarius Astensis in « honorem D. N. J. C. et beate Virginis Marie. Anno Domini M. CCC. L. VIII. « die 1 septembris » (3). La figura di Bonifacio vi è rappresentata inginocchiata, in abito di cavaliere. Nulla posso aggiungere intorno alle relazioni sue di consanguineità coi Roero menzionati in queste pagine.

Nei capitoli precedenti vennero nominate quattro altre famiglie che esercitarono la loro parte di signoria su Villarfocchiardo, i Marchisi, i Medagli, i Felisii, i Bonini.

La famiglia dei Marchisi, che Mons. Della Chiesa annovera fra coloro che dominarono sull'anzidetto paese (4), è rappresentata da un Bertino che comparisce in un atto del 26 agosto 1338 (5). Nel protocollo del segretario ducale Reinaudi (6) Bertino riceve l'investitura del feudo che tiene a Villarfocchiardo il 12 giugno 1344. Fra le carte del nostro monastero certosino trovasi il testamento di questo Bertino Marchisi, colla data del 7 ottobre 1371; in esso contiensi un legato suo a favore di Montebenedetto (7).

(1) Vedi alla pag. 117.

(2) Il picco del Rocciamellone si eleva di fronte a Susa all'altezza di 3537 metri: presso alla punta fu costrutta una rozza cappelletta, nella quale nel giorno 5 d'agosto d'ogni anno si celebra la Santa Messa dinanzi all'immagine suddetta trasportatavi da Susa, con gran concorso di divoti cristiani.

(3) SACCHETTI, *Memorie della Chiesa di Susa*, pag. 114.

(4) Vedi alla pag. 110 del presente volume.

(5) Vedi alla pag. 127.

(6) Arch. di Stato, sez. I, *serie Corte*, vol. 13, pag. 100.

(7) « Iussit et precepit quod detur omni anno uni fideli monaco monasterii montis bene« dicti... videlicet illo monacho qui magis videbitur bone fame et condicionis florenum unum « boni auri pro missis quatuor (et) oracionibus dicendis pro remedio anime sue ». (*Regolari certos. - Mombracco*, serie III, vol. 19).

Nel secolo seguente vengon fuori i Medagli a condividere la signoria di Villarfocchiardo. Dalla genealogia dei Grassi della Chiusa ricavasi che Micheletto [19] aveva sposata Giordana, vedova d'un Medagli, da cui essa ebbe due figli, Giovanni e Giovanni Bartolomeo (1). Micheletto colla moglie e coi suddetti Giovanni e Giovanni Bartolomeo Medagli, figli di costei, fece omaggio al Duca di Savoia per le loro ragioni feudali su Villarfocchiardo e sulla Giacconera, il 21 agosto 1445 (2). Nella serie degli atti di investitura per Villarfocchiardo, ottenuti da membri di quella famiglia, compariscono Giacomo, figlio di Giovanni Medagli, nel 1483, Bartolomeo Medagli nel 1596, e per ultimo un Giovanni Francesco l'anno 1720. Il Giacomo or menzionato, già lo vedemmo, si compromise assieme ai Canali col monastero certosino per por fine ad una reciproca vertenza (3).

I Felisii di Rivoli ricevono l'investitura della metà d'un dodicesimo del feudo di Villarfocchiardo in persona d'un Riccardo il 4 febbraio 1428 (4). Un Andrea consegnò il dodicesimo del feudo suddetto e la casa forte della Giaconera il 7 novembre 1517 (5). Filippo, il padre delle sorelle Felisio, menzionate nell'atto di transazione col comune di Villarfocchiardo del 18 giugno 1599 (6), fu investito della quarta parte del feudo e della giurisdizione di detto luogo, chiamata il feudo del palazzo, l'anno 1591 addì 19 giugno (7). Delle figlie di Filippo, la prima, Anna od Anna Maria, è qualificata monaca nel suddetto atto di transazione: v'ha però luogo a dubitare che la sua vocazione monacale sia diventata un fatto compiuto ed irrevocabile solo alcuni anni più tardi, e questa presunzione riposa sopra due argomenti. Il primo consiste in ciò che le due sorelle Anna Maria e Clara Felisio, addì 11 dicembre del 1601, furono investite del feudo paterno a Villarfocchiardo (8); cosa questa non guari conciliabile colla qualità di monaca professa in una delle investite. L'altro argomento lo si ricava dalle informazioni date dal barone Manno nel « Patriziato Subalpino », vol. 1°, pag. 386: impariamo dal medesimo, per una parte, che i fratelli Pietro e Gabriele Filippo Carroccio, figli di una Felisio, furono investiti di porzione del feudo a Villarfocchiardo il 5 luglio 1642 (9); e per altra parte che Francesco Doglio ottenne un simile favore il 9 febbraio del 1604, per acquisto dai Felisio. Val quanto dire che una delle sorelle Felisio, sposatasi ad un Carroccio, portò in questa casa la sua porzione di

(1) Tavola genealogica dei Grassi della Chiusa, N. [19] e [23].

(2) Genealogia testè menzionata, articolo [19]. — Della tenuta « La Giaconera » già si è trattato in addietro, pag. 134.

(3) Addì 29 luglio 1506. V. pag. 127 e 129. Gli atti d'investitura a cui qui si accenna trovansi nei protocolli del segretario ducale Victor, v. 119, serie camer., pag. 8; e del segr. duc. Gromis, vol. III, stessa serie, pag. 159. Dall'artic. « Villarfocchiardo » del « Patriziato Subalpino » (vol. 1°, pag. 386) risulta che il nipote di Giov. Francesco, Ludovico Venanzio Medagli ottenne l'investitura delle ragioni feudali paterne su Villarfocchiardo l'11 genn. 1766.

In una consegna di parte del feudo a Villarfocchiardo fatta il 26 aprile 1553 da Giovanni de' Canali è nominato un Bartolomeo Medagli, non diverso, a quanto pare, da quello qui menzionato come investito nel 1596. *Geneal. Canalis*, art. [68].

(4) *Protoc. serie Corte, Bolomeri*, vol. 1°, pag. 669.

(5) Arch. Camerale; *Indice delle Investiture, Consegnamenti per Villarfocchiardo.*

(6) Documento 79.

(7) *Reg. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 12.

(8) Arch. Camerale; *Indice delle Investiture per Villarfocchiardo.*

(9) Arch. Camerale, come sopra.

feudo. L'altra invece alienò la sua parte al Francesco Doglio, il quale molto probabilmente non era diverso dal notaio Dogli di Rivoli che comparisce come contutore delle sorelle Felisio nel già citato strumento del 18 giugno 1599. Checchè ne sia di ciò, sta in fatto che lo stato monacale, consacrato dai voti solenni, mal si accordava a quei tempi colla capacità giuridica di alienare il fatto suo.

L'ultima delle famiglie poco sopra menzionate, i Bonino, parteciparono al feudo di Villarfocchiardo per averne acquistata una porzione, come risulta dall'investitura ottenutane da Giov. Filippo l'8 gennaio 1541 (1). Venti anni dopo all'incirca Michele, Gioffredo e Giovanni Battista, figli probabilmente di Giovanni Filippo, furono a loro volta investiti di quella parte di feudo (29 aprile 1569). Giovanni Battista ebbe in moglie Cornelia, e da loro nacque Cesare, rappresentato, come minore d'età, nella transazione più volte menzionata (2). Costui, investito del feudo paterno fin dal 30 aprile 1596 (3), lo alienò, circa 30 anni più tardi, all'uditore Giovanni Grassi (4), quel Giovanni Grassis, probabilmente, che nella tavola genealogica dei « Grassi della Chiusa » è segnato col N. [33].

Le carte di Montebenedetto ricordano ancora due famiglie distinte col titolo di consignori del Villarfocchiardo. Nel vol. 18 della 1ª serie esiste un atto di vendita e compra tra persone volgari coll'investitura data all'acquisitore da un Matteo « de Gerpo » consignore di quel luogo; ciò avvenne il 7 giugno 1310 (5). Cento anni più tardi, un altro Matteo de Gerpo, nobile e consignore come sopra, investì un tale Nicolino Caroli d'una vigna situata presso la segheria di Montebenedetto (6). Per quanto risulta dall'indice delle Investiture presso l'Archivio Camerale, questo Matteo fu l'ultimo « de Gerpo » possessore di feudo a Villarfocchiardo; l'investitura conferitagli dal Sovrano reca la data del 7 dicembre 1406.

L'altra famiglia che partecipò per qualche tempo della signoria suddetta chiamavasi di Montevarnerio o Montevareto, alterazioni del nome Montvernier, paese della Moriana, di cui in origine essa teneva forse il dominio. Un ramo dei Montvernier sarebbe, in tale ipotesi, sceso di qua dai monti, prendendo stanza ad Avigliana, ove possedevano una casa l'anno 1325 (7). Da un Aimoneto di Montevareto, consignore di Villarfocchiardo, il monastero di Montebenedetto acquistò un tratto di terra nella

(1) Arch. Camerale, come sopra. Di questo Giovanni Filippo intendeva parlare senza dubbio Giovanni de' Canali, consignore di Villarfocchiardo nella già citata consegna del 26 aprile 1553. *Geneal. Canalis*, artic. |68|.

(2) Documento 79.

(3) *Patriziato Subalpino*, vol. e pag. cit.

(4) Addì 3 febbraio 1628. Ivi.

(5) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 18.

(6) *Ivi*, serie I, vol. 3º. L'acquisto della vigna seguì il 7 luglio 1410, e l'investitura il 13 febbraio dell'anno seguente.

(7) La casa ceduta da Giovanni Bertrandi ai figli del visconte Tommaso di Baratonia in Avigliana, già propria di Giorgio « de Sala », confinava per una parte con quella d'Antonio « de Sala », e colla tenuta composta di casa e cortile di Giovanni di Monte Varnerio (V. Docum. 47).

regione Comboria di quel comune al prezzo di 40 soldi viennesi (1). Nei protocolli dei segretari ducali trovansi investiture di ragioni feudali nel villaggio suddetto a diversi dei Montvarnier dall'anno 1330 al 1344 (2).

Chiudo la serie dei signori di Villarfocchiardo indicando sommariamente, sulla scorta del più volte citato indice (3), alcune investiture di porzioni del feudo in discorso conferite a persone o famiglie non ancora nominate in questo capitolo. Nicolò di Chiomonte investito d'un dodicesimo il 14 marzo 1384. Ippolito Cattellano ed Antonietto dei Bartolomei, il 15 luglio 1385. Aimoneto Balbo il 13 febbraio 1593, e Filiberto l'anno 1635, addì 5 giugno. Un Giovanni Francesco ed un Antonio Cauda, conti di Caselette, investiti della Giaconera negli anni 1633 e 1691. E finalmente certi Defferus ricevettero l'investitura di ragioni feudali a Villarfocchiardo negli anni 1702 e 1718.

I Bartolomei, menzionati poco stante fra coloro che ebbero minor parte nella signoria del Villare, compariscono però assai di frequente nelle carte di Montebenedetto, del qual monastero si resero anche benemeriti; giudico pertanto opportuno di inchiudere nel presente capitolo un cenno delle relazioni loro coi nostri certosini.

Nel 1° volume di queste « Notizie » s'incontrano i nomi di parecchi Bartolomei, testimoni ad atti pubblici ivi inseriti fra i documenti, non che altre particolarità che li riguardano (4). Ma la prima notizia dei rapporti che ebbero coi monaci di Montebenedetto ci è somministrata da una carta del 10 ottobre 1243, la quale ci informa che un Pietro Bartolomei diede a Garnerio, priore di Montebenedetto, tutte le ragioni che aveva dal rivo Gravio sino al castagneto dei Templari, alla comba dei Breneri (Berneri) e nella « Costa Dalphini » (*Documento* 81). Queste località facevano parte del territorio di S. Giorio secondo che ne siamo informati da documenti inseriti o citati in questo studio (5). Le ragioni cedute da Pietro Bartolomei ai certosini, egli le aveva in tutto od in parte acquistate recentemente da diverse persone con atti pubblici che trovansi trascritti nel vol. IV della prima serie del cartario certosino (6). In tali strumenti è notato che le ragioni vendute a Pietro Bartolomei cadevano sopra terreni situati sui monti di S. Giorio. Questo benemerito personaggio è qualificato dei Bartolomei di S. Giorio nelle scritture suddette: al qual proposito convien sapere che il casato dei Bartolomei si divideva in tre rami, i quali s'intitolavano da Susa, da « Traduerivi », casale situato nel territorio di Susa verso Mathie, e da S. Giorio (7).

---

(1) L'anno 1329, al 15 ottobre. *Regolari ecc.*, serie I, vol. 6°.

(2) *Indice delle investiture per Villarfocchiardo*, Archivio Camerale.

(3) *Ivi.*

(4) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 70 e 129: Docum. 1, 4, 15, 16, 63, 83: Indice, *ivi*, pag. 305.

(5) Note (5) e (6) alla pag. 82; solo la « Costa Dalphini » non è nominata in altre carte.

(6) 25 genn. 1239, alla pag. 200 del 4° quinterno nel detto vol. IV; 1 marzo 1239, pag. 201; 20 aprile 1239, pag. 203; 19 febbraio 1241, pag. 202; 26 febbraio 1241, pag. 204. Il secondo, il quarto ed il quinto di questi atti furono fatti a Susa in casa, o davanti la casa di esso Pietro acquisitore; il terzo nel cimitero della chiesa di S. Paolo a Susa. Ai due ultimi assistè come testimonio Bertrando de Canusco, forse figlio come Ugone e Giovanni del castellano di Susa Beltramino, investito di Brusolo. Artic. [2] nella genealogia dei Bertrandi.

(7) CHIAPUSSO, *Saggio genealogico di famiglie di Susa*, pag. 198.

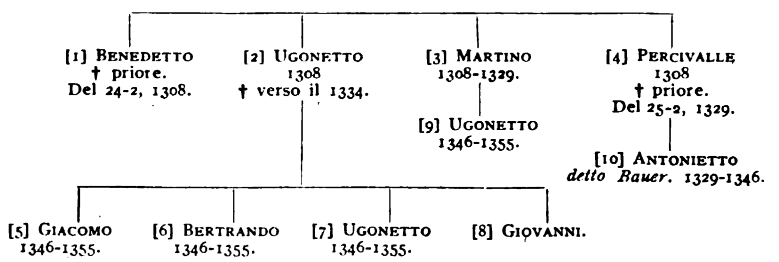
Ai Bartolomei di S. Giorio apparteneva altresì quell' Antonio, figlio di Riccardo, dal quale il monastero di Montebenedetto comprò alcuni poderi nei confini di S. Giorio l'anno 1337 (1).

L'oggetto principale delle relazioni tra quel cenobio ed i Bartolomei fu la più volte menzionata valle Orsiera, situata nel territorio di Mathie (2). Di questa tenuta i certosini disposero a titolo d'albergamento ossia d'enfiteusi a favore d'alcuni membri di quella famiglia della linea d' « Inter duos rivos ». La prima carta, in ordine di data, relativa a questo negozio è del 24 febbraio 1308, ma il cattivo stato a cui è ridotta non permette di intenderne il contenuto; fa d'uopo contentarsi del sunto che si legge nell'indice del volume ove sono inseriti i documenti che riguardano l' Orsiera. Eccone la traduzione: « Istrumento d'accensamento ossia d' enfiteusi conce- « duto da Montebenedetto ad Ugoneto, Percivalle e Martino fratelli Barto- « lomei di « Traduerivi », dell'alpe ossia valle Orsiera, per 24 anni, al fitto « annuo di 100 soldi viennesi: colla quitanza fatta ai medesimi dal predetto « monastero di 25 lire per il fitto di cinque anni prossimi attualmente pagato. « Item della pensione decorsa di detta valle Orsiera per altri 24 anni pas- « sati, nei quali tennero la medesima valle in albergamento, tanto essi (Ugo- « netto, Percivalle e Martino) che il loro fratello Benedetto » (3). L'accensamento in discorso, come scorgesi, era la rinnovazione d'un altro stipulato 24 anni prima almeno: durava cioè dal 1284, anzi un atto col quale l'enfiteusi medesima fu più tardi rinnovata, la fa risalire al 1275 (4). Addì 25 febbraio dell'anno 1329 l'albergamento fu rinnovato, sebbene i 24 anni di durata fissati precedentemente non fossero ancora spirati; l'enfiteusi così rinnovata doveva sussistere per altri 26 anni e l'annualità in essa pattuita consisteva nei 100 soldi già convenuti nel precedente contratto ed in un cacio. Gli enfiteuti Bartolomei, Ugonetto e Martino con Antonietto, figlio del defunto loro fratello Percivalle, pagarono all'atto della rinnovazione trenta lire per due annate prossime e per l'introgio: siccome il fitto annuo di 100 soldi corrispondeva a cinque lire, così ne segue che il diritto percepito dal monastero certosino per l'ingresso degli enfiteuti nelle ragioni dipendenti dal contratto d'albergamento ammontava a 20 lire (*Documento* 82).

(1) V. sopra, alla pag. 105.

(2) *Ivi*, pag. 43.

(3) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 41. Inserisco qui uno specchio genealogico dei Bartolomei di « Traduerivi », nominati nelle carte di Montebenedetto relative a valle Orsiera.



Giovanni [8] non partecipò alle convenzioni per valle Orsiera; è menzionato assieme ad Antonietto [10] nel Docum. 63, annesso a questo volume, e dall'Avv. Chiapusso nel citato *Saggio ecc.*, pag. 206, 207 e 209.

(4) V. il Docum. 84.

Il terzo periodo di questo contratto d'enfiteusi, principiato coll'atto suddetto, fu turbato da quell'improvvido cambio concertato tra i monasteri di S. Giusto e di Montebenedetto, del quale tenni discorso nel capitolo V precedente (1). Quella permuta, in forza della quale la proprietà di valle Orsiera doveva passare da Montebenedetto a S. Giusto, fu stipulata l'anno 1344 e revocata nel giorno 12 settembre del 1346. Essa, secondo che spiegai, incontrò la disapprovazione del conte di Savoia, i cui uffiziali posero il sequestro sulla valle predetta. Intanto il priore di Montebenedetto, Francesco Bertrandi, voleva prendere occasione dal cambio convenuto coll' abbate di S. Giusto per rescindere l'albergamento in corso coi Bartolomei. Costoro naturalmente non volevano saperne; quanto meno non vi si acconciavano senza le seguenti condizioni: esigevano la restituzione d'una parte dell' introgio sborsato in principio del corrente albergamento; pretendevano inoltre il rimborso dei miglioramenti arrecati ai poderi loro albergati, non che dei danni sofferti tanto per cagione della guerra combattutasi tra il Conte di Savoia ed il Delfino, quanto per le liti sostenute a difesa delle ragioni dipendenti dall' enfiteusi. La questione, deferita al giudizio di Francesco Bartolomei di Susa, di Giovanni Sibilie di Villarfocchiardo (2) e del notaio Giacomo Margarili di S. Giorio, fu definita favorevolmente al monastero certosino in quanto allo scioglimento dell'enfiteusi, alla condizione però che il priore Bertrandi ottenesse dal castellano di Susa la cessazione del sequestro. Ed oltre a ciò, avendo i Bartolomei enfiteuti, dalla data del cambio pattuito fra i due monasteri, pagata all'abbate di S. Giusto od al di lui fratello, priore di S. Maria d'Avigliana (3), l'annualità di 100 soldi, così gli arbitri sentenziarono che i detti Bartolomei persuadessero l'abbate Martino Giusti a sborsare quei 100 soldi al priore di Montebenedetto od a riconoscersi a lui debitore di tal somma; in difetto dovessero essi i Bartolomei incaricarsi di quel pagamento. In correspettivo della rescissione dell'albergamento costoro riceverebbero dal priore 25 fiorini d'oro pagabili fra tutto il venturo mese di luglio. Questa decisione reca la data dell'8 marzo 1346. Dei Bartolomei prendono parte a questa transazione Ugonetto per conto proprio e dei suoi fratelli, Bertrando parimente ed Antonio detto Bauer: queste indicazioni, assai vaghe, ricevono maggior luce dalla successiva rinnovazione d'enfiteusi, di cui ragionerò quanto prima, sulla cui scorta tracciai l'annesso breve tratto di genealogia (4). L'Ugonetto, che col fratello Martino ed il nipote Antonietto aveva rinnovato l' albergamento l' anno 1329, perdette tragicamente la vita poco prima del 1334 nelle fazioni cittadine di Susa ove i Bartolomei coi loro aderenti stavano di fronte agli Aschieri, ai Barralis ed altri (5) (*Docum.* 83).

(1) Vedi alla pag. 43.

(2) Giovanni Sibilie dei signori di Giaglione, consignore di Villarfocchiardo (*Tavola genealogica dei signori di Giaglione*, N. [15].

(3) Bartolomeo Giusti. V. la nota [4] alla pag. 44.

(4) V. la nota alla pag. prec. L'Ugonetto qui nominato non poteva essere altri che il figlio di Martino, non suo zio l'Ugonetto [2], perchè costui, come è spiegato qui di seguito, morì verso il 1334; difatti in questo atto compariscono i suoi figli Bertrando ecc. Con Ugonetto [9] sono anche menzionati i suoi fratelli da lui rappresentati: di costoro non trovai altre notizie.

(5) CHIAPUSSO, *Saggio* ecc., pag. 204.

All'istanza fatta dal priore Bertrandi al castellano di Susa di togliere il sequestro, come prescriveva l'arbitrato surriferito, deve attribuirsi senza dubbio l'ingiunzione da questi indirizzata all'abbate di S. Giusto di far riconoscere la valle Orsiera dal Conte di Savoia (1). Alla quale sottomessione Martino Giusti preferì la rinunzia alla valle predetta; questa ritornò sotto il dominio diretto di Montebenedetto ed utile dei Bartolomei: la sentenza arbitrale rimase senza effetto ed il contratto d'enfiteusi dell'anno 1329 continuò ad avere vigore fino alla propria scadenza.

L'ultimo rinnovamento dell'enfiteusi in discorso ebbe luogo il 10 ottobre 1355, più di 7 mesi dopo la decadenza del precedente: esso fu e doveva essere l'ultimo perchè l'albergamento, così rinnovato, doveva durare indefinitamente, « perpetuo valiturum ». Fu probabilmente in vista di questa circostanza che il testo di questa convenzione si differenzia per parecchi capi dai contratti antecedenti. Precede un' esposizione dei motivi che consigliarono la certosa a farlo: vi si descrivono con maggiore chiarezza i confini di valle Orsiera e vi si appongono condizioni speciali (2). Si convenne che qualora i Bartolomei intendessero di cedere ad altri il dominio utile od enfiteutico sopra quella tenuta fosse riservata ai certosini la facoltà d'acquistarlo sborsando un prezzo inferiore di 10 fiorini d' oro a quello offerto da altri acquisitori: ugual somma dovevano gli enfiteuti pagare alla certosa ogniqualvolta la cessione rifiutata dai certosini fosse effettuata con altri. Però, secondo la formola adoperata a quei tempi, rimaneva vietato di cedere l'enfiteusi ad un milite, ad un giocoliere (3), a confraternite, ospedali, chiese ed altri luoghi pii: queste persone o corpi morali, ad eccezione del giocoliere o giullare, escluso forse a cagione della sua poca serietà, godevano privilegi non pochi, in forza dei quali il signore diretto della cosa albergata poteva avere dei fastidi. L'introgio, che prima era di venti lire, fu aumentato a 40 fiorini d'oro (4); ed i certosini hanno cura di far notare che questa somma,

---

(1) V. sopra, pag. 44.

(2) I confini di valle Orsiera sono descritti in due diversi luoghi del precedente volume di queste « Notizie » (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 26-29 e 124); tali descrizioni si differenziano tra di loro per alcuni nomi; quella trascritta alla pag. 124 del citato volume è identica colla descrizione che leggesi nel doc. 85 qui inserito, mentre l'altra del documento precedente se ne scosta alcun poco. In sostanza, questa valle ossia tratto di montagna giaceva, come già venne detto, nel territorio di Mathie e confinava al nord coi campi di Menone (ora Menusio, frazione di Mathie); al sud raggiungeva la cresta della montagna che separa Val-Susa da Val-Chisone; ad est era limitata dal rivo di Menone, oggi chiamato, a quel che pare « Pientet », ad ovest dal rivo « terrae franchae » chiamato in carte più antiche « Iaverno », il rivo « Adretto o Scaglione », salvo errore, d'oggidì. L' « Urtiaretum », nominato in queste carte, sembra corrispondere ad Assierra e Saretto, due località vicine al corso del rivo Scaglione (V. il foglio « Susa » della Carta topografica militare da 1 a 50.000 edita dallo Stato Maggiore Sardo verso l'anno 1874; e l'estratto annesso al citato volume primo di queste « Notizie » ecc.).

(3) Non ricordo bene se nel documento originale stia scritto « joculatori » ovvero « jugulatori ». A torto od a ragione avevo letto « jugulatori », ma poi mi sono ricreduto leggendo in un volume di consegnamenti la traduzione, più o meno italiana, di « joculatori ». (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 34. Ricogniz. del comune di Mathie per valle Orsiera 22 nov. 1574).

(4) Applicando le norme suggerite dal Cibrario il denaro viennese verso l'epoca di cui si tratta valeva circa 10 centesimi d'oggidì, e la lira composta di 240 denari aveva il valore di 24 lire circa. Al fiorino d'oro di picciol peso il detto autore attribuisce il valore di 20 lire attuali. Dal che ne consegue che l'ammontare dell'introgio da 20 lire a 40 fiorini fu quasi duplicato (*Econ. del Medio Evo*, vol. 2°, pag. 180, 181).

sborsata dai Bartolomei in tale occasione, era destinata a coprire le spese di ricostruzione della masseria dei certosini stessi a Comborio, frazione di Villarfocchiardo, distrutta da un incendio. L'annualità nel precedente albergamento consisteva in 100 soldi ed un cacio; qui invece, trattandosi d'una enfiteusi perpetua, d'una specie d'infeudazione, il tributo annuale dovuto dagli enfiteuti era doppio, componevasi cioè d'un servizio, ossia d'una prestazione d'opere convertita in un'annualità di 12 denari e di un cacio; più di un censo o fitto di 4 fiorini d'oro da pagarsi ambidue perpetuamente nel monastero di Montebenedetto, nel giorno diciottesimo d'ottobre, festa dei santi Giusto martire e Luca evangelista. Questa rinnovazione d'enfiteusi ci da il nome dei fratelli di Bertrando, figli d'Ugonetto Bartolomei, il primo dei quali, Giacomo, è qualificato giusperito; insieme a loro prende parte al medesimo atto il figlio di Martino, Ugonetto (1). L'istrumento fu ricevuto dal notaio Giovanni Farguilli nel chiostro di Montebenedetto ed il notaio Giovanni « de Iallono » trasse dal protocollo del detto suo collega la copia esistente nel cartario certosino, poco dopo la data dell'atto (*Documento* 84).

A fronte d'un atto così esplicito e circostanziato quale è la concessione d'enfiteusi perpetua sovra esposta, riesce difficile a spiegare come esista nel cartario di Montebenedetto un atto col quale, alla stessa data del 10 ottobre 1355, la comunità di Mathie, per mezzo dei suoi sindaci, riconosce di tenere da Montebenedetto la valle Orsiera mediante il fitto o servizio perpetuo annuo di 12 denari e d'un cacio, più una annualità di 4 fiorini d'oro, precisamente gli stessi pesi imposti nel predetto albergamento ai Bartolomei (*Documento* 85). I due atti, identici quanto alla data in essi dichiarata, si differenziano pel sito ove furono compiuti; mentre l'albergamento ai Bartolomei ebbe luogo nel chiostro di Montebenedetto, la ricognizione da parte dei sindaci di Mathie seguì nella casa del pietanziere di S. Giusto a Susa. Riguardo a questo secondo documento convien anche por mente al modo col quale comincia: « Nello stesso corrente (anno) mille trecento cinquanta-« cinque, indizione ottava, nel giorno dieci del mese d'ottobre, cioè una certa « montagna..... ». Da questo modo di esprimersi e dal consecutivo tenore dell'atto risulta evidente che esso faceva parte di una serie di ricognizioni della comunità di Mathie verso persone dalle quali teneva qualche cosa a titolo d'enfiteusi od altrimenti: la qual presunzione è avvalorata dal fatto che la pergamena su cui l'atto è scritto mostra tuttora nella sua parte superiore il filo che la univa ad un'altra pergamena: questa non aveva che fare con valle Orsiera, di cui, in caso diverso, sarebbe stato superfluo di fare la descrizione nella ricognizione verso la certosa; e perciò non fu inserita in quel volume riservato alle carte relative a tale località. La parte inferiore del foglio di carta pecora contenente la ricognizione di Mathie a Montebenedetto, alla quale fa seguito la donazione del conte Tommaso I l'anno 1197, appare corrosa e deficiente. Un annotatore del cartario certosino inserì nel suddetto volume la seguente nota che traduco dal latino, alla quale egli fa precedere un sunto dell'albergamento di valle Orsiera ai Bartolomei ultimamente riferito.

(1) V. la nota (4) alla pag. 151.

« 1335, 10 ottobre. I sindaci eletti dalla Comunità di Mathie riconoscono « Valle (Orsiera) dal monastero di Montebenedetto sotto lo stesso canone « annuo e del cacio, le obbligazioni e le convenzioni consentite nel predetto « albergamento. Ma perchè questa pergamena manca nella parte superiore, « così che della metà superiore di questa pergamena compariscano soltanto « le traccie, ed in calce fu rosicchiata dai topi, dubito se la detta enfiteusi « descritta anteriormente fosse fatta a nome e per mandato dell' università « di Mathie, ovvero posteriormente i detti enfiteuti (Bartolomei) abbiano ri- « nunziato al proprio diritto e che abbiano investiti gli uomini di Mathie. « Comunque siasi, risulta chiaramente che la comunità di Mathie, sebbene « non sia stata investita direttamente dal monastero della valle Orsiera, « tuttavia si assunse le stesse obbligazioni contenute nel precedente alber- « gamento o concessione in enfiteusi, seguita nello stesso giorno, sia dalla « predetta ricognizione, sia da altra posteriore » (1).

Fatto sta che due secoli più tardi la comunità di Mathie riconobbe a più riprese di tenere la valle Orsiera in enfiteusi dal monastero certosino (2). Successivamente le due anzidette corporazioni vennero a componimento circa i tributi che gli uomini di Mathie dovevano corrispondere ai certosini per la più volte nominata valle Orsiera (3).

Torna a singolare merito dei monaci di Montebenedetto l'aver destati sentimenti di venerazione in due nobili personaggi di Vigone, borgo cospicuo del Piemonte, già menzionato in queste pagine, col quale nè per ragione di vicinanza, essendone anzi assai lontano, nè per altri riguardi, ch'io sappia, il monastero di Montebenedetto aveva relazioni. I due generosi valentuomini, a cui accenno, appartenevano alla nobile famiglia dei Bernezzi o Brenezzi, già signori, a quanto affermasi, della terra di Bernezzo in quel di Cuneo. Francesco « de Brenecio » milite, di Vigone, addì 30 giugno 1307 assegnò l'annualità di 16 sestari (640 litri all'incirca) di frumento alla certosa di Montebenedetto da prelevarsi sui redditi di quattro sue masserie esistenti presso la porta nuova di Vigone. In correspettivo di questa importante elargizione il priore certosino, a nome del suo convento, associò Francesco Bernezzo con Leonetto suo figlio e tutti i membri dell'ospizio dei Bernezzi, alle preghiere ed alle opere spirituali solite a farsi nel detto monastero. Di più, i certosini s'impegnarono di celebrare ogni anno una Messa anniversaria pel vantaggio dell'anima del donatore Francesco e dei suoi congiunti nel lunedì susseguente alla domenica di quinquagesima (4). Fra i testimoni presenti alla

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 41.

(2) *Ivi*. Ricognizione del 24 marzo 1548, nella quale ne è citata un'altra colla data dell'8 gennaio 1534.

(3) *Ivi*, 9 dicembre 1576.

(4) « In die lune que est inter diem dominicam larderam et diem martis in quo fit « carnis privium primum ».

Il Ducange non dà spiegazioni guari soddisfacenti intorno a queste voci: si capisce però che l'aggettivo « larderam » applicato a « dominicam » equivale alla nostra locuzione « domenica grassa ». « Carnis privium », come ognuno intende, significa astinenza dalle carni, e sotto quel vocabolo intendevasi la quaresima, la quale, fino a questi ultimi tempi, importava completa astinenza dalle carni. Secondo la disciplina attualmente in uso presso la Chiesa Romana, la quaresima comincia al mercoledì dopo la domenica « grassa » o di quinquagesima, ma non fu sempre così. Al tempo in cui Francesco « de Brenecio » fece la sua donazione la quaresima cominciava, a quanto pare, il martedì dopo la domenica grassa.

carta di donazione, stipulata a Vigone, notansi un Merletto ed un Giovanni, ambedue dei Bernezzi (1).

Quarant'anni di poi Antonio « de Bernecio de cercenasco », disponendo per testamento del proprio patrimonio fece anch'egli segno alle sue beneficenze i certosini di Val-Susa. Elesse la sua sepoltura nel cemetero di Montebenedetto volendo che sopra il suo tumulo o lì vicino fosse eretto un altare sul quale si celebrasse a perpetuità una Messa con canto nel lunedì, venerdì e sabbato d'ogni settimana. Fece diversi legati, alcuni dei quali destinati alla chiesa di S. Lorenzo degli Umiliati ed ai frati minori di Pinerolo. Istituì erede nella terza parte delle sostanze che possedeva a Cercenasco, paesello vicino a Vigone, Francesco dei Bernezzi, signore di Cercenasco, l'autore forse della donazione sopra riferita. Nel rimanente del suo avere chiamò a succedergli il monastero di Montebenedetto, al quale impose l'obbligo di soddisfare i suoi legatari. A quest'atto d'ultima volontà, ricevuto a Pinerolo il 13 agosto 1348, dal notaio Giacomo « de Melioreto », intervenne con altri testimoni frate Michele dell'ordine degli Umiliati, del « lanaterio », ossia monastero di San Lorenzo a Pinerolo (2).

Verso il principio del secolo XIV viveva a Susa un giurisperito per nome Guglielmo Farguilli, uomo facoltoso, a quanto sembra, che volle chiudere la sua mortale carriera facendo del bene. Egli morì l'anno 1323, non lasciando, a quanto pare, prole legittima da sua moglie Petronilla. Gli sopravvissero però un figlio e due figlie naturali a favore di cui egli dispose d'una parte dei suoi averi (3). Col rimanente suo patrimonio dispose che in una sua casa, situata a Menone presso la chiesa di S. Margherita (4), fosse fondato un monastero di monache certosine. Che se quella casa mal si prestasse all'uso cui voleva destinarla, il monastero venisse eretto altrove, nella castellania di Susa: il testamento reca la data del 16 agosto 1323. Incaricò dell'esecuzione di quest'opera Francesco Bertrandi priore di Montebenedetto (5) od il priore « pro tempore » di quel cenobio, Giovanni « de Castelletto » e maestro Giovanni « de Farnerii » o « Fornerii » fisico (medico) a Susa. L'attuazione di tale divisamento diede luogo a molte questioni coll'abbate di S. Giusto, che durarono dall'anno 1323 al 1328, e di esse recarono giudizio il vescovo di Torino, l'abbate

(1) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 4°, quinternetto 4°, pag. 396.

(2) *Regolari ecc.*, ser. III, vol. 19. « Presentibus fratre michaele ordinis humiliatorum « beati lanaterio de pinerolo, mauricio basterio... ». Il notaio, nel compilare l'esemplare tuttora esistente del suo atto, dimenticò di aggiungere a « beati » la parola « laurencii » e la particella « de » od altra.

« Gli Umiliati erano monaci operosi », scrive il barone CARUTTI nella *Storia di Pinerolo*, libro II, cap. 21, « che attendevano alle arti manuali, e principalmente all'arte della lana ». Il loro monastero di Pinerolo colla chiesa di S. Lorenzo sorgeva fuori della città. Soppressi in tutto il mondo l'anno 1570, chiesa e convento sparirono nelle guerre del 1630 (CARUTTI, l. c.).

(3) Vedi il Docum. 86, nel quale sono menzionati gli eredi di Guglielmo Farguilli. — Le notizie qui riferite di questo Farguilli sono tratte da diverse pergamene originali esistenti nel vol. V della prima serie del cartario certosino (*Regol. Certos. - Mombracco*).

(4) Menone, ora Menusio frazione di Mathie, godeva in antico di una certa importanza: fin dal 1211 vi abitavano i Fargilii (*Mon. Hist. Patr. Chart.* I, col. 1178: vedi anche *Miscellanea*, vol. cit., pag. 14). Esiste ancora oggidì in quella frazione una chiesetta dedicata a S. Margherita (CASALIS, *Dizion. Geogr.*, vol. 10, pag. 280).

(5) Francesco Bertrandi figlio di Umberto (Tavola genealogica dei Bertrandi, N. [16]).

di S. Maria di Pinerolo, il cardinale legato Bertrando (1) e l'abbate di S. Michele della Chiusa. Infine venne riconosciuta, con atto pubblico del 22 dicembre 1328, l'insufficienza delle rendite lasciate dal Farguilli a conseguire lo scopo che egli si proponeva, e quelle sostanze furono incorporate al patrimonio di Montebenedetto. Esse erano però amministrate a parte come ricavasi da due carte del 22 dicembre 1328 e 17 febbraio 1335 ove contengonsi due rese di conti dell'eredità di Guglielmo Farguilli presentate dal priore Francesco Bertrandi ai certosini di Montebenedetto; di costoro ne sono nominati, oltre il priore, sette nella prima e dieci nella seconda.

Verso quell'epoca, e precisamente nel giorno 6 settembre 1329, il priore suddetto stando nella prevostura di S. Giorio, alla presenza di quel prevosto Raimondo Bertrandi [11], pagò a Lorenzeto Bertrandi [55] di S. Giorio nove lire e nove soldi, a nome del fu Guglielmo Farguilli e dei suoi eredi, quale correspettivo delle usure che lo stesso Guglielmo aveva estorte da Lorenzeto; costui si dichiarò soddisfatto, mediante quella somma, di tutto quello che il Farguilli gli aveva indebitamente carpito (*Docum.* 86).

Sono parecchi gli atti inseriti in questo mio studio che recano in calce la sottoscrizione di un notaio Giovanni Farguilli: essi stanno, se ben m'appongo, tra gli anni 1344 e 1354. Non è improbabile, considerato il tenore dell'atto di cui sto per discorrere, che costui fosse il testè menzionato figlio illegittimo di Guglielmo Farguilli, ma ciò poco importa. La spinta a rammemorare quel pubblico uffiziale mi venne da un suo atto generoso col quale, beneficando i certosini di Montebenedetto, trasmise ai posteri alcune non ispregevoli particolarità dell'antica topografia di Susa. Trattasi d'una donazione di tre arche « archas » contigue, col terreno sottostante che il notaio Farguilli, riconoscente « dei graziosi servigi e delle limosine » ricevute dal priore Francesco Bertrandi e dal monastero di Montebenedetto, fece a quei religiosi il 12 febbraio 1358. Trovavansi quelle arche sulla piazza di Susa, limitate nelle diverse loro parti dal muro del cimitero di S. Giusto, dall'arca d'un tale Tommaso Mercerio, dalla strada pubblica e dall'arca di Stefano Giraudo. Il possesso di queste arche era gravato dal servizio ossia dall'annualità di 18 denari verso persone che non sono nominate: lo strumento fu ricevuto a Susa dal notaio Giovanni Guersi, in presenza di maestro Lorenzo Chiapusso, del fabbro Giovanni Sonteri e di Pietro figlio di Stefano Lostena di Susa (*Docum.* 87).

Per l'intelligenza di questa carta giova avere sott'occhio un altro atto relativo, per quanto pare, allo stesso oggetto, stipulato a Banda il 20 novembre 1365. Con questa scrittura il monastero di Montebenedetto diede in albergamento ossia in affitto ad un tale Stefano Girardi ed a suo figlio Bertetto, « due ovvero tre tavole ossia arche che i monaci predetti hanno a Susa, « situate sul mercato del detto luogo di Susa, alle quali sono coerenti da una « parte il muro del cemetero di S. Giusto di Susa, dall'altra parte la banca

(1) Pietro « Bertrand » cancelliere di Francia, vescovo d'Autun, creato cardinale l'anno 1319, è da taluni ascritto alla famiglia dei Bertrandi (GRILLET, *Dictionn. histor., etc., de Savoie*, t. 3, pag. 128. — CASALIS, *Dizion. Geogr.*, vol. 10, pag. 487).

« di Pietro Giraudo, dall'altra parte la banca di Giovaneto del Molareto e la « via pubblica » con tutto ciò che si trova entro i detti confini, gli accessi e le uscite appartenenti a dette tavole insino alle strade pubbliche, e con tutto quello che esse tavole hanno sopra di sè o dentro di sè dal cielo fino all'abisso, pel censo o fitto e reddito annuo di cinque soldi, col patto che i detti padre e figlio debbano adattare (actare), edificare e coprire bene e sufficientemente quelle tavole di buoni legnami e travature (de bona fusta mayerie) secondo che sarà necessario, e le tavole suddette restituire al fine della locazione ben coperte, a giudizio di persone esperte ed oneste.

Avvenendo, così leggesi ancora in questa carta, che le genti del monastero apportassero al mercato di Susa castagne, noci o cereali, e non potessero venderle, essi depositeranno le derrate invendute in quelle « arche » fino al mercato consecutivo, e quel deposito può durare per lo spazio di tre mesi in ogni anno, rimanendo in facoltà dei detti Girardi e dei loro eredi l'acquistare le derrate stesse, preferibilmente ad altri, al prezzo corrente sul mercato. Finalmente si convenne tra le parti che, terminato l'affittamento, gli eredi dei Girardi potessero rinnovarlo, a 12 denari di meno della pigione che altri ne volesse dare (*Documento* 88).

Considerato il significato della voce latina « archa », e ponendo mente alle varie disposizioni di quest'atto d'albergamento, sembra non esservi dubbio che, sotto il nome di « arche » e « tavole » devonsi intendere dei ripostigli, cofani o cassettoni, costrutti sul suolo con mattoni, pietre o legna, per riporvi derrate o mercanzie: queste arche, date in affitto ai Girardi, stavano allo scoperto, e toccava agli affittuari Girardi di costrurre sopra le medesime un tetto con buoni legnami, restituendole così coperte e riparate, terminato l'albergamento, al monastero. Mi pare poi evidente che le arche contemplate in questo albergamento sieno quelle stesse che dal notaio Giovanni Farguilli furono date a Montebenedetto. In ambedue i documenti le arche hanno a sè coerente il cemetero di S. Giusto e la via pubblica. I cambiamenti avvenuti nei proprietari delle arche confinanti con quelle date al monastero, nel tempo che trascorse dal 1358 al 1365, sono facili a spiegarsi, trattandosi di cose soggette a passare da una mano all'altra. Lo Stefano Girardi, la cui arca o banca era attigua a quelle date ai certosini, l'aveva, pare, ceduta ad un Pietro Girardi egli pure; in seguito lo Stefano prese in affitto le arche dal monastero.

Accenno ancora a due altri documenti dei quali l'uno ha per oggetto le arche o cofani sopra descritti e l'altro ne fa menzione con altre consimili. Convien tenere presente a questo riguardo che nell'atto d'albergamento del 20 novembre 1365 il numero delle arche non era ben definito; si parlava di due o di tre, sebbene alla certosa tre ne fossero state date dal notaio Farguilli. Ora il discendente od avente causa, come dicesi, dal padre e figlio Girardi, Pietro Girardi, oriundo di Bardonechia e borghese d'Avigliana, nell'anno 1429 si trovava in possesso delle tre arche situate sul mercato di Susa (1), pagando al monastero cinque soldi all'anno secondo che era stato convenuto coi primi affittavoli Stefano e Bertetto: pretendeva però il Pietro

(1) « De tribus archis in mercato secuxie quibus coherent cimiterium sancti iusti de « secuxia ex una parte, strata publica ex alia... ». (*Regol. Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. V).

Girardi che una delle tre arcate era sua propria. Ciò diede luogo ad una transazione stipulata il 21 ottobre del suddetto anno 1429, colla quale, mediante il pagamento fatto dal monastero certosino al Girardi di sette fiorini d'oro di piccol peso, del valore per ciascun fiorino di 32 soldi, i monaci di Montebenedetto riprendevano la piena proprietà delle più volte nominate arche (1).

L'ultimo atto che ci dia notizia di quelle e d'altre due arche vicine alle prime reca la data del 9 luglio 1476. Un tale Francesco Lombardo di Susa diede al monastero di Montebenedetto « due arche ossia il terreno sul quale « giacevano, situate nel mercato di Susa, alle quali confinano la strada pub- « blica, le arche d'esso Francesco da levante, altre arche ossia i loro sedimi « appartenenti al predetto monastero da ponente, et un certo muro da mezza- « notte » con tutto quello che si apparteneva alle arche donate. Al Lombardi esse erano pervenute per l'acquisto fattone dai nobili Lorenzo « Pertixino » e Guglielmo « De Gorzanis » di Susa (2).

Le arche della certosa, di cui tenni discorso, ricoperte, almeno una parte di esse, da un tetto sostenuto da pilastri, presero l'aspetto d'un porticato, nel quale può forse ravvisarsi l'origine di quelle tre arcate o portici esistenti a Susa sulla piazza di S. Giusto, chiamati « portici vecchi »: essi fronteggiano un vasto fabbricato, il quale da un lato guarda alla via dei Mercanti e dall'altro al vicolo della Pace, presso il palazzo della Sotto Prefettura.

Tornerà senza dubbio gradito ai miei lettori conoscere quello che mi comunicò a questo riguardo l'erudito scrittore di cose susine, l'avv. Chiapusso.

« Queste tre arcate (da non confondersi con altre arcate che fronteggiano « la casa che fu anticamente chiesa di S. Paolo, pure esistente sulla piazza « di S. Giusto) sono antichissime e si trovano riprodotte nella figura rappre- « sentante Susa, annessa al « Teatro degli Stati di Casa Savoia », stampato ad « Amsterdam. La denominazione di « Piazza di S. Giusto » è relativamente « recente; fu nel passato sempre detta « Piazza del Mercato », e nel « Teatro » « succitato quelle arcate portano il nome di « Forum », il che concorda col « documento comunicatomi dicente appunto « loco dicto in foro » (3). Con- « corda poi anche la circostanza della coerenza del « muro » del cimitero di « S. Giusto, imperocchè il cimitero di S. Giusto appunto si estendeva dalle « pareti esterne della chiesa fin verso quelle tali arcate che ancora oggigiorno « sono volgarmente conosciute sotto il nome di « Portici vecchi ». Detto « cimitero fu solo soppresso nel 1772. Si ha poi ancora memoria nel 1600 di « altra arcata prossima a quelle tre, arcata che quasi intercettava il passaggio « tra la piazza S. Giusto e la piazza che sta di fronte al palazzo della Sotto « Prefettura, e fu demolita in progresso di tempo per ragioni di edilizia » (4).

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. V. Lo strumento fu ricevuto dal notaio nel territorio di Almese, sulla strada pubblica, tra l'alteno del nobile Bertino Provana (dei signori di Villar Almese) e quello di Guglielmo Macario.

(2) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. V. L'atto seguì a Susa, presente fra gli altri, « venerabili domino Aldrado de ialliono infirmerio incliti monasterii sancti iusti eiusdem loci « secuxie ».

(3) Documento 87.

(4) Da lettera a me diretta dall'esimio scrittore.

CAPITOLO NONO

Ultime notizie sul soggiorno dei certosini a Banda.

La Certosa a Banda dall'anno 1540 al 1600. — Questioni pei tributi coi comuni di Villarfocchiardo e S. Giorio — Il monastero di S. Antonio di Ranverso; sue relazioni coll'abbazia di S. Giusto e coi certosini di Banda — Seguaci della « Riforma » a Meana.

Raccolgo in questo capitolo le ultime notizie del soggiorno a Banda dei monaci certosini prima che trasferissero ad Avigliana la loro sede.

Nel periodo di tempo che va dal 1540 al 1600 parecchie questioni sollevaronsi tra il monastero di Banda e l'università degli uomini di Villarfocchiardo. Tristi giorni correvano per il Piemonte all'epoca in cui si svolge ora il mio discorso; le terre subalpine, desolate dalla pestilenza (1), erano taglieggiate dagli eserciti imperiali e francesi che se ne contendevano il possesso. La valle di Susa, vicina alla Francia, stava sotto la dominazione di quel re che vi levava tributi a piacer suo. I privilegi e le esenzioni di cui godeva il monastero di Montebenedetto non avevano valore agli occhi del principe straniero, e lo stato di guerra serviva di legittima scusa per aggravare la mano sui contribuenti.

Verso l'anno 1542 i Comuni di Villarfocchiardo e di S. Giorio, obbligati al pari degli altri luoghi a concorrere con imposizioni straordinarie ai pesi della guerra, pretesero che il monastero certosino vi sopperisse egli pure in proporzione dei poderi situati entro i confini di quei Comuni. Il rifiuto dei monaci provocò delle misure arbitrarie da parte degli uomini del Villare e di S. Giorio; essi sequestrarono quattro vacche dei certosini per equivalente di 49 fiorini pretesi dalle rispettive Comunità quale concorso alle contribuzioni ed alloggi militari. Il parlamento, installato a Torino, in nome del Re di Francia, con sentenza del 12 luglio 1542 ordinò ai Padri certosini « di cadastrare e registrare li beni che possedevano nelle fini di « dette comunità (Villarfocchiardo, Almese e S. Antonino) come allodiali; « più li condannò a dover pagare per detti beni le contribuzioni et allogii « dei soldati Reggii deputati per la custodia di questa Patria dal giorno « 18 luglio 1538 in qua » (2).

I 49 fiorini pretesi, come vedemmo, dai due Comuni eransi notevolmente moltiplicati: risulta infatti dalle carte del processo che la sola Comunità del Villare era creditrice verso la certosa di 857 fiorini. Le spese della lite in aggiunta a quella somma ammontavano a 282 fiorini a carico, s'intende, del monastero. Non più quattro miserabili vacche, ma la cascina di Campoverso ed altri suoi poderi furono aggiudicati al detto Comune in soddisfazione di quei crediti (3). Voglio però credere che sotto il nome d'aggiudicazione deb-

(1) CIBRARIO, *Specchio cronol.*, pag. 244, 267; anni 1523, 1556.
(2) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 12.
(3) *Ivi.*

basi intendere la facoltà fatta al Comune di compensarsi coi frutti di quei terreni dei suoi crediti verso il monastero, rimanendo a questo la proprietà dei poderi medesimi. Però la Comunità di Villarfocchiardo non ebbe bisogno di valersi di quel sequestro: con atto del 25 settembre 1542 i sindaci ed i credenzieri del luogo dichiararono d'aver ricevuto « dal priore e dal capitolo del mona« stero di Montebenedetto (Banda) per mano di Don Nicolò Savi (de sapien« tibus) di Piobesi, ventitre scudi del sole d'oro che il monastero doveva al « suddetto Comune per le cause espresse nell'arresto (1) ottenuto ad istanza « della Comunità dal parlamento dell'illustre (re) Enrico, sedente a Torino » (2). I 23 scudi d'oro sborsati dai certosini, stando ai più volte citati calcoli del Cibrario, rappresentavano al più 467 circa delle nostre lire, mentre che i 1402 fiorini dovuti a Villarfocchiardo, a tenore della sentenza sovra menzionata, equivalevano presso a poco a 4560 lire (3). Ma esiste una seconda simile quitanza, in data 25 novembre successivo, per una somma di cui non tenni memoria; è affatto credibile che con quel pagamento la certosa abbia saldati i suoi debiti verso Villarfocchiardo (4). Frattanto i due corpi morali eransi accordati circa il rispettivo contributo ai pubblici gravami; la transazione fu stipulata addì 24 agosto 1542; essa rinnovavasi ogni anno sotto la forma di affittamento dal Comune al monastero della quarta parte dei frutti prodotti dai poderi della certosa situati nel territorio di Villarfocchiardo per una data somma, la quale variava a seconda dell'entità di quei frutti (5). Una quitanza rilasciata dal Comune al monastero ci informa che l'anno 1552 la somma sborsata da quest'ultimo per il suo contributo al tributo regio consisteva in 35 scudi d'oro (6).

Inserisco fra i documenti annessi a questo volume il testo della convenzione stipulata fra quei due corpi morali l'anno 1553 per lo scopo in discorso (*Documento* 89). I 35 scudi dell'anno precedente erano diventati 38 nel '53, e l'atto consimile dell'anno seguente li fa salire a 40 (7).

Cessata in gran parte l'occupazione straniera e ricostituito lo Stato sabaudo, uscì un decreto col quale il duca Emanuele Filiberto nel giorno 22 gennaio 1562 impose sopra tutto il paese il tasso di 200 mila scudi. Bisogna credere che in quel primo risveglio della nazione dalla lunga ed aspra servitù straniera, tutti gli ordini cittadini conscii dei bisogni del pubblico erario

(1) « Arresto », decisione del Parlamento, in francese « arrêt. ».

(2) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 12.

(3) *Econom. polit. del Medio Evo*, vol. 2°, pag. 195, 198, 199.

(4) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 12.

(5) Vedi il documento 89.

(6) (Anno 1552, 10 dicembre). « Actum in Villario fochiardo... in Cimiterio dicti loci pre« sente ibidem nobili martino de canalibus ex dominis V. f. Thomas taboni et Vincentius « ravoria sindici dicti loci recognoverunt se habuisse a conventu montis benedicti per manus « dom. gregori astensis prioris... scutos xxxv auri de sole stampe regis iustique ponderis in « quibus dictus conventus eisdem sindacis tenebatur pro eorum ratta parte contributionum « mensualium et aliorum onerum regalium ad tantum debitos concordata pro anno presenti ». Era anche presente all'atto un tale Guglielmo Benedetto di Mathie, abitante nella frazione di Villarfocchiardo chiamata Comboira, il quale si era reso garante per i certosini (*Regolari ecc.*, serie I, vol. 12).

Il Martino Canalis qui nominato era, a quanto suppongo, nipote « ex filio » di Gaspare (Tavola genealogica dei Canalis, N. [54]).

(7) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 12.

concorressero volenterosi a sollevarli senza cercare uno scampo nei privilegi che li dispensavano dal contribuire alle spese pubbliche. Difatti i certosini di Banda non dissentirono dallo stringere col Comune di Villarfocchiardo una convenzione simile a quella del 24 agosto 1542, rinnovata nei seguenti anni, obbligandosi con l'atto del 22 ottobre 1562 a pagare annualmente 30 scudi del sole « per li carichi della metà di fiorini 33 di registro « de' luoro beni che possedono nel territorio di detta Comunità in dipendenza « dell'ordine di Sua Altezza » (1).

Fino a quando abbia durato l'effetto di quell'accordo non consta. Il fatto sta che prima dell'anno 1590 i certosini, valendosi dell'esenzione dai pubblici tributi di cui godevano gli enti ecclesiastici nei tempi andati, cessarono dal sopperirvi; la qual cosa ebbe per effetto di aggravare la condizione degli altri conterranei, vedendo costoro accresciuta la loro quota di concorso di quel tanto che avrebbe dovuto essere ripartito sulle proprietà del monastero. Il Comune di Villarfocchiardo, che in addietro sopportava rassegnato un tal sacrifizio, compensato dai benefizi arrecati a quei terrazzani dall'ordine certosino, o perchè l'aver goduto dei vantaggi della sospensione di quel privilegio glie ne rendesse meno tollerabile il ristabilimento, o perchè lo Stato, stremato di forze dopo tanti infortuni aggravasse la mano sui contribuenti, trovò spediente di ricorrere al duca Carlo Emanuele, supplicandolo ad accordargli una diminuzione proporzionata dei tributi (2). Rispose alla supplica per il principe assente la duchessa Catterina, esonerando Villarfocchiardo dalla metà delle contribuzioni militari e diminuendo di 33 lire l'imposta prediale, chiamata « di Registro » dall'essere dessa iscritta sui registri del cadasto (3).

Quel favore accordato agli uomini del Villare rende meno spiegabile l'esistenza nel cartario certosino d'una sentenza senatoria del 23 marzo 1602, « per cui sono stati li Padri di Banda assolti dall'osservanza della transa« zione sancita il 22 ottobre 1562 ». E quel che accresce la singolarità della cosa si è che la lite, alla quale tenne dietro la suddetta sentenza, fu iniziata dalla Comunità del Villare, la quale « pretendeva si dovesse osservare la tran« sazione or menzionata ». Se la decisione del Senato avesse preceduto il ricorso di quegli abitanti per ottenere la riduzione delle imposte, la cosa camminerebbe da sè; accadde invece il contrario. Convien quindi credere che allorquando i certosini cessarono dal contribuire ai pubblici pesi il Comune abbia iniziata contro di loro la lite per obbligarli a quel contributo; intanto prevedendo gli indugi inerenti alle questioni giuridiche e l'incertezza dell'esito, abbia ricorso al sovrano per essere prontamente sollevato dalle proprie gravezze. L'istanza ottenne senza troppo ritardo il suo effetto: la lite invece ebbe termine solo nel 1602 e colla peggio del Comune. Le ragioni addotte da chi sosteneva le parti dei certosini in quella vertenza accennano a violenze sofferte durante la dominazione francese da quei religiosi abitanti a Montebenedetto, i quali, mani e piedi legati, furono trascinati al basso della

(1) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 12.
(2) 22 marzo 1590. *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 18.
(3) 14 novembre 1590. *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 18.

montagna (1). Al qual proposito è da osservare che avendo, come già scrissi, la comunità religiosa certosina trasferita fin dal principio del secolo XVI la sua residenza a Banda, dobbiamo credere che i monaci sorpresi e catturati a Montebenedetto fossero la più parte frati conversi, così detti laici, che là sopraintendevano alla azienda agricola del monastero certosino di Banda.

Non senza fondamento affermai poche pagine addietro che quel qualsiasi pregiudizio arrecato agli uomini del Villare dal privilegio conferito ai certosini d'andar esenti dai tributi, era compensato da benefizi dipendenti dall'esistenza nel loro Comune di quell'ordine religioso. Senza parlare delle limosine quotidiane che i monasteri ebbero l'usanza in ogni tempo di fare a chi si presentava, abbiamo le prove evidenti che nell'epoca appunto di cui si ragiona e più tardi ancora, dall'anno 1575 al 1661, i certosini accordarono e rinnovarono più volte ai loro conterranei il permesso di pascolare i loro armenti in certi possedimenti del monastero. Il riassunto inserito qui di seguito dei diversi atti di precario darà un'idea adeguata delle benevoli disposizioni che albergavano nell'animo dei monaci certosini.

1575, 3 agosto (2). — La Comunità di Villarfocchiardo richiede i PP. certosini « acciò di grasia luoro speciale si degnassero non ostante le lettere di « salvaguardia per esso monastero ottenute e confirmate da S. Altessa... per- « mettere che detta Communità possi condurre o far condurre ogni sorte di « animali e bestie a depascere..... nelli luoghi soliti e consueti di pascolare « sovra li beni e finaggio del monastero... promettendo di non fare alcun « danno nè pregiudicio nelli beni predetti... E detti R.R. P.P. dichiarando... di « non pregiudicare ne voler pregiudicare col presente atto alle ragioni del « monastero ed alle lettere di salvaguardia sudette... di gratia loro speciale e « per amor caritativo et perchè cosi piace a detti Padri di fare et sin che sarà « del beneplacito del Padre Priore et non altrimenti... hanno concesso la « facoltà sudetta di pascolare e depascere sovra li beni d'esso monastero cioè « nelli luoghi silvestri colline e boschine, Gerbii, hermii, e vernetti sola- « mente, pascolando però nelli tempi non prohibiti con ciò però che sotto « ombra di tal concessione detta Communità e particolari non faccino alcun « danno in pregiudicio nelli beni prodotti (predetti?) di detto monastero, in- « tendendo che detta concessione presente s'intenda fatta alli huomini da « bene che non usurpano ne son soliti a far danno al detto monastero et non « altrimenti Et in caso che detta Communità e particolari sotto pretesto di

(1) « Fra le altre ragioni i Padri allegarono che gli istromenti fatti da luoro antecessori » (24 agosto 1542 ed altri successivi) « sono seguiti per timore delle guerre che in quel tempo « regnavano essendo che si trovavano in luoghi ermi et in continuo pericolo d'esser offesi « come difatti sono stati detti Padri ligati mani e piedi e settati al basso di M. benedetto, « ove abitavano et trattati a guisa di proprii martiri.....

« Che li pochi beni che detti Padri possedono sono in luoghi hermi, montuosi, sassosi « e di pochissimo reddito rispetto alle spese ordinarie e censo qual pagano ogni anno di « scuti 60 d'oro a Sua Santità o sia Camera Apostolica ». *Atti di lite*, vol. 12 della I serie, *Regolari ecc.* Qui si parla solo, già s'intende, dei possedimenti del monastero entro i confini di Villarfocchiardo, possedimenti i quali, se non erano pochi come i troppo zelanti difensori dei monaci affermavano, non erano però capaci, per la situazione loro e per i tratti sassosi che racchiudevano, di dare una rendita adeguata alla propria ampiezza.

(2) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 12.

« tal concessione venire a pasturare, e dannificare nelli altri beni salvo « nelli predetti, si riservano detti Padri la facoltà di procedere contro li « criminosi conforme alle lettere sudette di salvaguardia... ».

1600, 15 agosto. — Si premette per parte delli PP. della SS. Trinità « d'Avigliana moderna habitatione delli RR. PP. certosini di Banda che « havendo detti Padri ridotta certa piazza incolta da alquanti anni in quà in « buon prato fertile quale sogliono ingrassare, e con una bealera accomodatali « adacquare, detti del Villarfochiardo abusando della licenza sudetta anzi « contro la forma di quella di fatto e come si dice a furore di popolo hab- « bino introdotto in detto prato per diversi giorni più di ducento bestie; « sovra del che sendosi lamentati detti Padri non hanno volsuto detti par- « ticolari dessistere, anzi gl' hanno introdotti in lite... « .....Premessa enon- « ciativa di quanto sovra... il capitolo dei sudetti Padri... ha revocato il sud.° « precario ».

La lite predetta si svolse avanti « il sig. Presidente d'Asti Generale Con- « servatore d'essi Padri et avanti l'Ecc.mo Senato » dal quale emanò, insieme ad altre sentenze « un'ordinanza di manutensione sotto sue publicationi per « virtù delle quali siano stati detta Communità et huomini esclusi da ogni « facoltà di poter pascolare detti luoro bestiami conforme al precario « sudetto ».

« Anno 1612, 29 dicembre. — Che dopo dette raggioni, atti e sentenze « habbino di nuovo detta Communità et huomini... pregato.., d.i RR. PP. di « volerle far la carità di renovarle d.° precario... con renontiare... a tutte « dette differenze, causse, liti et instanze... e di voler riconoscere detta con- « cessione di precario da d.i Padri per propria e mera carità... loro li RR. « PP. Priore e Vicario e Procuratori del d.° monastero... hanno concesso alla « detta Communità et huomini del Villarfochiardo... la facoltà di pascolare... « ogni sorte di loro animali... sopra li beni del d.° monastero sovra il terri- « torio del Villarfochiardo cioè nelli luoghi silvestri colline boschine gerbi « heremi e verneti solamente nelli tempi però permessi... Eccetuato dalla « detta facoltà e precario li prati campi, alteni e vigne di Banda e pian « fochiero...

« Più si è dichiarato et aggionto che la facoltà del presente precario « ...s'intenda che possino essi del Villarfochiardo di gioire dei pascoli con- « cessi, cioè nelli prati buoni e che s'appellano grassi dalla festa di S. Andrea « sino all'Annonciata, e nelli altri prati o sia praianassi detti gerbi dalla festa « di S. Michele sino alla festa di S. Giorgio, et nelli campi levati li biadi « et sendovi le strobbie, e caso vogliano detti PP. riservarsi detti campi o « parte d'essi per segarli che essi Padri li ponghino un segno, come sarebbe « una croce elevata in mezo del luogo riservato et all'hora detti del Villar- « fochiardo non li possano pascolare e volendola segare come sarà segata e « portato via il stramo che se gli possa pascolare. Di più hanno permesso « detti PP. sotto titolo di precario che possano essi del Villar pascolar dal « Mollarferiolo in basso sino alla finanza o sia boyna che divide il finaggio « di detto Villar dalli beni di detto monastero di Montebenedetto e detta « boyna è posta al disopra del fossato sul (sal) bassino, cioè dalla festa della « Maddalena sino alla festa di S. Giorgio ».

1612, 27 luglio. — Battista Martino detto Tomasone e Giovanni Andrea Sestrero del Villarfocchiardo accusati d'aver lasciato pascolare bestie bovine sotto la custodia dei loro pastori nei poderi della certosa riconobbero il torto dandone la colpa ai pastori, e supplicarono d'essere perdonati, chiedendo ancora di potere all'avvenire pascolare i proprii bestiami nel territorio di Villarfocchiardo e sui beni del monastero « sin tanto che sarà buon « volere di detta certosa, purchè in caso di revocasione di detta licenza li « sia intimato acciò detti particolari s'astenghino da tali pascoli et il Padre « Priore accettando la confessione sudetta, fatta la remissione sudetta... ha « concesso alli sudetti due particolari di condurre loro bestiami e pascolare « nelli hermi, boschine e possessioni coltive, Dummodo siano vacue e non « seminate, per titolo di precario revocabile ad ogni nuto di detto monastero ».

Seguono 25 precari consimili rilasciati a diversi particolari, del medesimo tenore.

Addì 31 ottobre 1660 « si è congregato d'ordine del Castelano del Vil« larfochiardo il Conseglio Generale del sud.° luogo nel quale sono interve« nuti oltre le due parti delle tre delli Capi di Casa del sud.° luogo e tutta « l'Università rappresentanti come esso Castellano... afferma, si è proposto « nel Conseglio sud.° che il precario concesso dal capitolo della Ven.le Certosa « di Montebenedetto o sia Banda alla Communità del Villarfochiardo sud.° è « di gran lungo spirato a segno tale che li RR. PP. della Certosa sono per « far inhibire il pascolo anzi voler far accusare tutti li particolari che ande« rano a pascolare nelli beni de' sud.i Padri: perciò desiderando viver « quieti e passar con buona intelligenza de' sud.i Padri detto Conseglio Ge« nerale ha deputato... per procuratori ad effetto di accordare stabilir e con« firmare detto precario... ».

1660, 23 dicembre. — « La Communità » di V. presentò una supplica nella quale narrava « che per atto pubblico di precario delli 19 dic. 1612 « rog. Gutturi il monastero della Certosa sud.° ha concesso licenza alli « particolari et huomini di Villarfochiardo di poter pascolare loro bestiami « nelli beni di d° monastero... e per il tempo d'anni venti all'hora prossimi (1) « qual tempo sendo di longo spirato hanno detti huomini del V. f. sempre « continuato e gioito della solita benignità di d.° monastero. Che la Commu« nità habbi presentito che detti Padri habbino havuta causa di doglienza, « cioè che vi sieno alcuni particolari poco affetti e come non informati di « tal precario vogliano attribuire tal pascolaggio a conseguenza et a segno « tale che i d.i PP. habbino havute molte cause d'accuse, il che quando seguisse « sarebbe di gran pregiudizio al sud.° luogo... e perciò racorre alla solita « benignità di detta certosa supplica la med.a rimessa prima ogni pena e « colpa in qual potessero essere incorsi concederli di nuovo licenza e facoltà « di continuare nel pascolaggio di detti loro bestiami per il tempo almeno « d'altri anni venti prossimi nelli beni e tempo e patti e conditioni espresse « in d.° precario ».

(1) Dal testo del precario qui menzionato risulta che esso fu stipulato il 29, non il 19 dicembre, e vi manca la clausola relativa alla durata di vent' anni.

1660, 23 dic. -- « Il capitolo del monastero della certosa ha fatto il « decreto in seguito del quale enunciandosi che il capitolo sud.°... habbia... « considerato come per scritture antiche per vicinaggio e per continuato e « paciffico possesso hanno si detti Padri che loro Massari la facoltà d'usare « e servirsi delli pascoli et altre commodità publiche del commune del Villar- « fochiardo suplicante adherendo al conseglio dell'Apostolo « Operemur bonum « ad omnes maxime ad Domesticos », rimessa in primo et abollite ogni pene « nelle quali d.ti Particolari potessero essere incorsi per modo di grazia e « senza tratto di conseguenza ha concesso licenza e facoltà alli detti huomini « del Villarfochiardo per venti anni prossimi avvenire di pascolare nelli beni « hermi, gerbidi in tutto e per tutto conforme nel Precario supplicato... ove « però si proceda ad un atto publico et instrumento supplicato mandando a « tal effetto al Padre Procuratore dell'Obbedienza di Banda D. Agostino Gay « d'intervenire al nome del Capitolo in d.to instrumento con promesso de rato ».

L'istrumento suddetto fu stipulato l'8 gennaio 1661 « avanti il sig. Dot- « tore Giov.ni Batt.ta Closio Viceconservatore Gen.le dei PP. Certosini » e ratificato dalla Comunità di Villarfocchiardo il 3 aprile successivo.

CAPITOLO DECIMO

Ritorno dei certosini a Banda — Stato attuale di Montebenedetto e Banda.

Gli umiliati ad Avigliana. — I certosini trasferiti nel monastero dei soppressi umiliati l'anno 1575. — Ritorno della comunità certosina a Banda l'anno 1630. — Alcuni suoi membri rimangono al servizio della chiesa di Maria Vergine delle Grazie in Avigliana. — Descrizione dello stato attuale di Montebenedetto e di Banda.

La cospicua tenuta del monastero certosino, chiamata Panzone, già più volte menzionata, procacciò a quel cenobio non pochi attriti coll'abbazia di S. Giusto, come ebbi occasione di scrivere (1). In prossimità di quel possedimento trovavansi alcune terre spettanti alla casa monastica di S. Antonio di Ranverso dei monaci spedalieri Antoniani. Quest'ordine religioso venne fondato l'anno 1095 a Vienna nel Delfinato, ove risiedeva il Gran Maestro, sostituito da un abbate nell'anno 1297 allorchè gli ospedalieri Antoniani furono sottoposti alla regola dei canonici regolari Agostiniani.

Un'iscrizione riferita nelle « Illustrazioni al Pedemontium sacrum » del Meyranesio (2) attribuisce la fondazione del monastero di Ranverso al conte di Savoia Umberto II; questa epigrafe è scritta sul muro nell'atrio della chiesa ed è la seguente: « Munificentia Umberti II nec non coeterorum Sa« baudiae Ducum fundata est et locupletata haec Domus sancti Antonii ». Umberto II avendo regnato dal 1080 al 1103, la fondazione dovrebbe collocarsi tra il 1095, epoca in cui cominciò l'ordine degli Antoniani, ed il 1103. Invece un erudito ed autorevole scrittore, Gustavo Vallier di Grenoble, diligente raccoglitore di memorie storiche appartenenti al Delfinato, afferma che la fondazione di S. Antonio di Ranverso ebbe luogo l'anno 1156 (3). Tra queste due sentenze inclinerei a dare la preferenza alla seconda, che le cognizioni possedute dal suo autore rendono maggiormente credibile.

Questo monastero teneva il secondo luogo in ordine d'anzianità nella religione Antoniana, e veniva classificato fra le commende (commanderies) generali, avendo a sè soggette 25 commende particolari o priorati (4). Nei pochi documenti del cartario certosino relativi al monastero di Ranverso

(1) Vedi sopra al cap. V di questa prima parte.

(2) *Mon. Hist. Patr. Script.*, IV, col. 1627.

(3) *Armorial des Grands-Maîtres et des Abbés de Saint Antoine de Viennois* par Gustave Vallier. Marseille, Barlatier-Feissat, 1885; pag. 7 (Biblioteca Reale di Torino).

(4) *Armorial*, l. c.

esso è qualificato di « Precettoria » ed il suo superiore prendeva il nome di precettore (1).

A Torino i frati di S. Antonio uffiziarono l'antica chiesa di S. Dalmazzo, loro conceduta nel 1271 dal vescovo Goffredo; il superiore della comunità religiosa Antoniana addetta a quella chiesa aveva il titolo di preposto. Nell'anno 1450 reggeva quella carica Giovanni dei marchesi di Romagnano, passato poi a governare col titolo di precettore la casa di Ranverso (2). Gli Antoniani cedettero il posto ai Barnabiti nel governo della chiesa di S. Dalmazzo l'anno 1608, erigendosi un nuovo monastero con chiesa annessa nell'allora borgo Po, oggi ultimo isolato di via Po a sinistra di chi scende verso il fiume: questa chiesa col monastero furono destinati ad altri usi nel principio del presente secolo.

Alcuni documenti dell'archivio certosino danno notizie di S. Antonio di Ranverso nei suoi rapporti coll'abbazia di S. Giusto e col monastero certosino di Banda (3). L'abbate susino, come signore sovrano della castellata di S. Mauro d'Almese, riscuoteva le decime sui prodotti delle terre che ne dipendevano. Nel capo V precedente cadde più volte il discorso sulle questioni che l'esercizio di quel diritto suscitò tra i monasteri di S. Giusto e di Montebenedetto. Non altrimenti si passarono le cose tra il cenobio susino e la casa ospitaliera di Ranverso. Fin verso la metà del XV secolo sembra che gli Antoniani non opponessero difficoltà all'esazione delle decime da parte dei castellani di S. Mauro. Venuto un po' prima del 1465 a reggere la Precettoria di S. Antonio quel Giovanni di Romagnano di cui feci menzione poco fa, egli, appoggiato a non so qual motivo, oppose un rifiuto ai collettori che a nome dell'abbate susino domandavano le decime consuete. Ne nacque una lite della quale esistono gli atti nel cartario della certosa.

---

(1) Fra i monumenti medioevali del Piemonte tiene un posto dei più distinti la chiesa di S. Antonio annessa al monastero di Ranverso, della quale esiste una dotta monografia negli Atti della Società d'Archeologia per la provincia di Torino; vol. I, pag. 119 e seguenti. (Vedi anche ivi pag. 229, e vol. II, pag. 268).

Il chiostro dell'antico convento è assai vasto e grandioso, riedificato od almeno ridotto a stile moderno nello scorso secolo, a quanto suppongo. Il visitatore vi trova tuttavia una particolarità degna d'attenzione: sulle pareti interne di quel chiostro sono disposti in lunga fila i nomi e gli stemmi dei gran maestri e degli abbati che governavano da Vienna in Delfinato l'intiero ordine Antoniano.

I nomi e stemmi dei quali discorro furono copiati una prima volta dal padre Placido Bacco da Giaveno, cappuccino; un esemplare del suo lavoro è depositato all'archivio dell'Ordine Mauriziano a Torino (casella 8, S. Antonio di Ranverso, mazzo 1), col titolo « Stemmi « dei precettori o maestri generali e degli Abbati commendatari dell'Ordine Antoniano di « Sant'Antonio di Vienna e di Ranverso stati di tempo in tempo dipinti a fresco in un cor« ridoio dell'ex monastero di Sant'Antonio di Ranverso, rilevati negli anni 1866-67 da un « cappuccino del convento d'Avigliana ».

L'esimio scrittore di memorie archeologiche e sfragistiche poc'anzi citato, Gustavo Vallier, rilevò anch'egli i nomi e gli stemmi rappresentati sulle pareti del monastero di Ranverso ove passò alcuni giorni l'anno 1872. Rese conto del suo lavoro nel citato opuscolo *Armorial des Grands Maîtres, ecc.*, correggendo alcune inesattezze sfuggite allo studioso cappuccino.

Si occupò anche di quelle iscrizioni e di quei dipinti l'autore delle *Illustrazioni al Pedemontium sacrum*, immaginando di vedervi descritta la serie dei precettori di Ranverso.

(2) Vedi alla pag. 50 in nota.

(3) Inserisco qui di passaggio il nome d'un precettore di S. Antonio di Ranverso il quale reggeva quel monastero l'anno 1293. Egli chiamavasi Bernardo, ed assieme al priore di S. Maria d'Avigliana Giovanni Zostra ed altri ancora, fu chiamato a definire in qualità di arbitro una questione tra Montebenedetto e certi Capra di Rivoli per questioni di confini tra le rispettive proprietà (*Regolari ecc.*, ser. I, vol. 4, quint. 4, pag. 393).

La parte di quel processo che offre speciale interesse consiste in alcune deposizioni testimoniali delle quali darò un breve riassunto: queste attestazioni furono ricevute il 26 settembre dell'anno 1503 « in bancho iuris Almexii solito », a richiesta del commissario abbaziale, allo scopo di confermare il possesso delle decime del vino ed altre. I testimoni presentati dal commissario in quel giorno furono due, Tommaso Provana dei signori di Villar Almese, già castellano di S. Mauro e Nicolò Fineta, notaio d'Almese (1). Tommaso Provana dichiarò nella sua deposizione che egli coprì la carica di castellano a S. Mauro per un triennio verso l'anno 1453, alla qual epoca l'esazione delle decime dagli Antoniani non incontrava opposizione; venne nominato in seguito castellano il nobile Bono « de teralibus » (Du Terrail ?), sotto il cui governo verso l'anno 1491 cominciarono i detti monaci a negare quel tributo, persistendo negli anni successivi a mantenere tal rifiuto, secondo che il teste intese dal nobile Baldissero Peracho d'Avigliana succeduto nella castellania suddetta a Bono « de teralibus ». Il teste Nicolò Fineta scese a più minuti particolari; egli depose che un maestro dell'ospizio di S. Antonio per nome Einardo, e dopo di lui un altro maestro dell'ospizio, frate Arnaudo, chiamato volgarmente da molti frate Rana, venivano dal convento a determinare d'accordo col castellano e coi collettori la decima competente all'abbate susino; aggiungendo che quei di S. Antonio in tale occasione apportavano dal monastero vettovaglie, ed essi col castellano e coi collettori pranzavano o merendavano secondo che l'ora richiedeva (2). Sopravvenuto il precettore Giovanni di Romagnano, già defunto all'epoca della deposizione di cui si tratta, cessò per suo ordine il pagamento della decima. Che più, trovandosi il teste notaio Fineta un giorno col castellano e col decimatore alla masseria degli Antoniani in occasione che si spillava il vino, sopraggiunsero le genti di S. Antonio e con essi loro uomini in arme, in gran parte terrazzani di Rivoli, i quali tutti si opposero alla riscossione della decima, di guisa che il castellano colla sua comitiva dovette partirsene a mani vuote. Interrogato il teste chi fossero i castellani ed i collettori da lui veduti a levare le decime dai poderi degli Antoniani, rispose nominando Giovanni Provana di Ciriè (3), Tommaso Provana di Villar Almese, Rodolfo Pini di Pinerolo, Giovanni Servaij di Frossasco, Stefano Vasco di Vigone e Giovanni Luvini, luogotenente di Giovanni Provana di Ciriè. Quanto ai nomi dei decimatori e dei bifolchi che ritirarono ed asportarono il vino, Nicolò Fineta disse di non ricordarli (4).

Non tenni dietro all'esito di quel litigio come cosa estranea allo scopo di questo lavoro. Vuole piuttosto essere ricordato un atto di ricognizione dei monaci di S. Antonio per certe vigne che tenevano in enfiteusi od albergamento dalla certosa di Montebenedetto e Banda. Questo documento, in

(1) Un ramo della famiglia Provana acquistò il feudo di Villar Almese l'anno 1332.

(2) « Et ibidem ipsi de Ranverso ac castellani et decimatores simul prandebant seu « merendabant prout hora erat ». Dicesi « castellani » al plurale per indicare che l'operazione di accertare e dare la decima col relativo pranzo o merenda era cosa solita a farsi sotto i diversi castellani che si succedettero a S. Mauro d'Almese.

(3) Alcuni Provana ebbero la loro residenza a Ciriè possedendovi anche ragioni feudali.

(4) *Regolari ecc.*, serie III, vol. 11.

data del 12 maggio 1545, ci informa che la casa ospitaliera di Ranverso possedeva una tenuta chiamata Castelletto. Sussiste tuttora una località con quel nome alle falde del monte Musinè a sinistra della Dora, quasi in faccia a S. Antonio di Ranverso: vi si vede un ampio e solido edifizio al quale ben si conviene il nome di castelletto. Era attiguo a quella tenuta il vigneto pel quale i certosini che ne ritenevano il dominio diretto riscuotevano dagli Antoniani enfiteuti due sestari (quattro emine ossia circa 8 decalitri) di segala. All'epoca della ricognizione di cui discorro presiedeva, in qualità di priore, alla certosa di Banda Don Bernardo Dovis da Coazze, mentre la casa di Ranverso era governata dal « reverendo e magnifico rettore Giovanni « Laurentini da Lione, precettore della precettoria e della casa di S. Antonio « di Ranverso. » L'ordine degli Antoniani avendo la sua casa principale, come dissi, in Francia, la maggior parte dei suoi membri usciva dalla nazione francese (*Documento* 90) (1).

I sovvertimenti ai quali andò soggetto il Piemonte verso la metà del XVI secolo, allorchè gli eserciti imperiali e francesi ove militavano luterani ed ugonotti lo percorrevano in tutti i sensi, lasciarono i germi di dottrine eterodosse che le sollecite cure dei regnanti sabaudi durarono non poca fatica a sradicare. I Valdesi, che in quell'epoca stessa avevano sostituite le dottrine di Calvino alle credenze ed usanze di cui Valdo fu l'iniziatore, giovaronsi a loro volta dei torbidi suscitati allora di qua dalle Alpi per dilatarsi oltre la loro cerchia (2). Un documento del cartario certosino ci informa che nel paesello di Meana, poco distante da Susa tra Mathie e Gravere, la setta valdese verso il fine di quel secolo contava degli adepti. Un tale Tommaso Latodo aveva, non so quando, ricevuti in albergamento alcuni poderi dalla certosa di Montebenedetto o di Banda; dei discendenti da lui alcuni, per nome Francesco, Vincenzo e Giovanni Pietro, perseverarono nella religione cattolica; altri, cioè Antonio e Giovanni, professarono la così detta « Riforma ». Ciò stante il monastero certosino non volle più riconoscere questi ultimi quali enfiteuti di poderi da essa dipendenti: ne seguì un procedimento

---

(1) Accenno ancora di passaggio a due atti nei quali gli interessi della precettoria di Ranverso e della certosa di Collegno si trovarono a contatto. Addì 4 marzo 1700 il priore Don Carlo Guichenon, a nome della certosa or nominata ed a richiesta dei « reverendi « padri i canonici regolari della commendaria di S. Antonio di Ranverso », loro accordò la facoltà di acquistare alcuni terreni posti nella regione di S. Andrea, attigui al giardino del Castelletto di detta commendaria, dipendenti dal diretto dominio della predetta certosa; al quale atto tenne dietro nel maggio successivo l'investitura, conferita da due certosini delegati dal loro convento, al monastero di S. Antonio rappresentato dal Padre Giov. Battista Arthaud vicario generale degli Antoniani in Piemonte, mediante il tributo annuo di 50 lire. L'altra scrittura consiste in un bando pubblicato il 1 maggio 1719 dal notaio Sassetti d'Avigliana, per diffidare le comunità di Rivoli, Buttigliera, Rosta, della Rivera di S. Mauro, e d'Avigliana, non che l'abbazia di Camerletto e la certosa di Collegno a farsi rappresentare in occasione della misura delle proprietà spettanti alla commendaria di Ranverso (*Regolari certosini Mombracco*, ser. 3, vol. 10).

(2) Il cambiamento di dottrina qui accennato avvenne l'anno 1532, addì 12 settembre in un'assemblea tenuta presso Angrogna nelle valli pinerolesi alla quale intervenne Guglielmo Farel, il sommovitore di Ginevra, con altri ministri calvinisti (CARUTTI, *St. di Pinerolo*, lib. 4, cap. X).

Le valli abitate dai Valdesi dal principio del secolo XIII sono l'alta valle del Chisone, detta anche di Pragelato, e le valli di S. Martino che scendono verso il Chisone, non che l'alta valle del Pellice colle sue laterali d'Angrogna e di Rorà. Verso il fine del secolo XVI o sul principio del seguente fu arrecata qualche restrizione a quei limiti mentre essi furono definiti con maggior precisione.

giudiziario del cui esito rende conto l'istrumento del 10 agosto 1592 nei seguenti termini: « E perchè la più parte dei suddetti beni venivano occu-« pati da particolari Valdesi et Ugonotti inimici della fede Catholica, sono « perciò stati evocati in giudizio li medesimi occupatori et indi condannati « alla remissione de rispettivi beni verso li Padri certosini » (1).

I nostri buoni certosini stanno ora per allontanarsi da Villarfocchiardo dopo quattro secoli di soggiorno in quelle ospitali regioni: la casa di Banda non aveva l'austera solitudine di Montebenedetto, così propria alla vita contemplativa, e non era a sufficiente contatto con gente alla quale i certosini potessero giovare collo spirituale ministero. Essi scenderanno nella popolosa Avigliana, d'onde troppo presto suprema necessità di stato li rimanderà a Banda; ma questa residenza non fa più per loro, e dopo pochi lustri la comunità certosina abbandonerà Villarfocchiardo per non più ritornarvi.

Il borgo ragguardevole d'Avigliana, situato sopra un poggio ameno e quasi isolato allo sbocco della valle di Susa, non poteva a meno di acquistare importanza, e come centro di popolazione e come luogo di difesa. Un forte castello, del quale vedonsi le rovine, sorgeva sulla sommità del colle, ed attorno all'abitato centrale correvano solide mura con torri e porte merlate, in parte ancora esistenti.

Il conte di Savoia vi teneva un castellano, e lo stesso balio di Val-Susa vi ebbe qualche volta la sua residenza (2). Oltre le chiese di cui già feci menzione (3), Avigliana possedeva parecchie case monastiche, quelle cioè degli Umiliati, degli Agostiniani, dei Minori Conventuali e dei Cappuccini. Al monastero degli umiliati, fondato a quanto affermasi dal conte Amedeo VI l'anno 1357 (4), era annessa la chiesa della SS. Trinità ove veneravasi una immagine della B. Vergine sotto il titolo « delle grazie ». Questa casa religiosa era situata fuori delle mura ed a levante d'Avigliana, ove esiste tuttora la chiesetta della Madonna delle Grazie.

Il Sommo Pontefice Pio V, sopprimendo l'ordine degli umiliati, emanò contemporaneamente un'altra Bolla che ha la data del 6 febbraio 1570. Con essa unì assieme parecchi dei monasteri occupati da quell'ordine, determinando il numero dei religiosi che dovevano abitarvi e la rendita loro assegnata. In forza di questo rescritto il monastero degli umiliati di Moncalieri fu unito a quello della SS. Trinità d'Avigliana, nel quale dovevano dimorare tre religiosi coll'assegnamento d'una annualità di 40 scudi d'oro per ciascuno (5).

(1) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 42.

(2) V. alla pag. 59 precedente.

(3) Vedi nell'indice generale in fondo a questo volume. — *Avigliana - Chiese.*

(4) CASALIS, *Diz. geogr.*, t. 27, pag. 415. Addì 21 giugno 1382 Amedeo VI confermò l'acquisto dei frati umiliati della SS. Trinità di Avigliana da Martino « Montis Aymonis » d'una casa situata ivi nel borgo pagliarino (*Regolari ecc.*, ser. I, vol. 43).

(5) Un esemplare a stampa della Bolla qui menzionata trovasi inserito nel volume 46 della prima serie *Regolari Certosini - Mombracco.* Non conosco il valore che lo scudo d'oro aveva, ragguagliandolo alla nostra moneta, al principio del secolo XVII; un centennio più addietro valeva da 20 a 23 lire (Vedi nell'indice generale « Monete antiche »).

Da una carta del 10 dicembre 1573 risulta che a tale epoca non solamente esistevano frati umiliati nel convento della SS. Trinità, ma che essi si ingerivano in funzioni liturgiche

Dai documenti, dei quali sto per discorrere, apparisce che verso il fine del XVI secolo i patrimoni dei suddetti due monasteri erano tenuti in commenda da un tale Giovanni Carniglia, appartenente per quanto suppongo al chiericato, non però nè agli umiliati nè ad altro ordine monastico. La trasformazione delle prevosture di S. Giacomo e della SS. Trinità da monastiche in commende secolari datava probabilmente dall'epoca della soppressione degli umiliati. Al prevosto commendatario erano devolute le rendite dei due monasteri col peso di pagare ai tre frati umiliati addetti alla chiesa della SS. Trinità la somma complessiva di 120 scudi. La Bolla pontificia testè esposta non si occupa delle disposizioni da prendere quando cessassero di vivere i tre suddetti religiosi: risulta però dalle informazioni che son per dare, come il prevosto Carniglia fosse obbligato a sostituirvi altri sacerdoti i quali, mediante la già menzionata annualità, celebrassero la messa nella chiesa della SS. Trinità e vi attendessero agli altri uffici divini. L'adempimento di questa obbligazione da parte del prevosto commendatore non era così facile come a primo aspetto potrebbe giudicarsi. Se ad uomini di professione religiosa e di vita comune 40 scudi d'oro erano sufficienti per provvedere ai loro bisogni, lo stesso non poteva dirsi di sacerdoti secolari, indipendenti l'uno dall'altro, obbligati a pensare ciascuno da sè alla propria sussistenza; conveniva perciò richiamare al servizio di quella chiesa una comunità religiosa.

I certosini che stavano a disagio nel monastero di Banda, o presentatisi spontaneamente o ricercati dal prevosto commendatario Giovanni Carniglia, si incaricarono dell'uffiziatura di quella sua chiesa. L'atto di cessione fu stipulato a Torino in presenza dell'arcivescovo Carlo Broglia il 15 giugno 1595. Insieme alla chiesa ed al monastero della SS. Trinità il prevosto Carniglia dismise ai certosini « le vigne ed alteni ad essa chiesa contigui »; più un bosco situato nel territorio d'Avigliana verso Giaveno, in una regione detta « al leone », od « allaione », dell'estensione di 83 are ad un dipresso (1).

---

di giurisdizione parrocchiale, il che sembra far credere che essi vi fossero ancora assai numerosi. Quel documento ci informa che il prete Bartolomeo Bayro « prepositus montis senizi « et prior sanctorum Joannis et Petri de Avilliana membrorum dicti preposituratus » fece istanza al superiore ecclesiastico contro gli agostiniani e gli umiliati, i quali « se ingerunt in « actis cure in parrochiis dictorum sanctorum ecclesiarum annexis (*Regolari ecc.*, serie I, « vol. 43) ».

A quanto scrive il Meyranesio fu il vescovo di Torino Arduino Valperga che l'anno 1205 concedette al pubblico ospizio del Moncenisio le rendite della chiesa di S. Pietro di Avigliana (*Pedem. Sacrum* nei *Mon. Hist. Patriae, Script.* IV, col. 1363). Non so qual fede meriti questa notizia del poco autorevole prevosto di Sambuco. Noto intanto che a mio avviso sotto nome di prepositura del Moncenisio non deve intendersi l'ospizio eretto da tempo antichissimo sopra quel colle, ma la prevostura di S. Maria « ad pedes montis cenisii », situata poco più in su del monastero di Novalesa, della quale prevostura si fa espressa menzione in documenti riguardanti quel monastero (V. nella parte 3, seguente, la convenzione tra l'abbate di Novalesa monsign. Provana ed i certosini). Dei frati umiliati ne rimanevano ancora due nel monastero della SS. Trinità il 19 giugno 1595 (V. Documento 93).

(1) Lo stabile qui menzionato portava il nome di « bosco delle monache » e formò l'oggetto d'un contratto di enfiteusi dai certosini a Giovanni Antonio Bevilacqua « del fu « messer Ludovico di Cherasco mercante residente a Giaveno ». L'atto ebbe luogo a Giaveno il 23 febbraio 1655 « nel pallazzo del Mto Rdo Bartolomeo Bevilaqua, ruata del Pa« schero, canonico nella collegiata di detto luogo » fratello di Giovanni Antonio enfiteuta. Rappresentava i venditori il « Rdo Padre Agostino Gay, procuratore della certosa di Col« legno » (ove i certosini allora già abitavano) « nelle obbedienze di Banda ed Avigliana ». Vi è specificato che quello stabile era « dependente dal diretto ed antico dominio et feudo

Parecchie altre sostanze entravano a comporre la dote del monastero già degli umiliati, ma queste, assieme al titolo di prevosto della SS. Trinità, ritenne espressamente per sè il prevosto Giovanni Carniglia. Questa carta di cessione ci informa altresì che, mentre il detto commendatore aveva come si disse l'obbligo di corrispondere 40 scudi d'oro a caduno dei tre sacerdoti deputati al servizio della sua chiesa, le rendite cedute ai certosini ammontavano invece a 15 scudi solamente. Sappiamo ancora da questo documento che i certosini già prima della stipulazione del medesimo erano venuti, se non tutti alcuni per lo meno, ad abitare quel monastero e servire l'annessa chiesa (*Documento* 91).

L'arcivescovo Broglia inviò tosto un suo delegato a mettere i certosini in possesso del luogo che già occupavano (1); intanto si iniziarono e condussero a termine le formalità richieste per ottenere la sanzione pontificia all'avvenuta traslazione. Essa comparì il 15 ottobre 1600 per mezzo d'una bolla indirizzata da papa Clemente VIII al prefato arcivescovo. I motivi addotti dai certosini per appoggiare la loro istanza e dal Pontefice menzionati nel suo rescritto sono questi: le guerre avvenute pochi anni prima nelle vicinanze di Banda e la prossimità di eretici (2); le quali considerazioni avevano costretti quei religiosi ad abbandonare il detto loro monastero ricoverandosi ad Avigliana, luogo fortificato e maggiormente sicuro, nel quale sono situati i beni d'onde essi traggono le loro maggiori rendite; luogo ove i mercati e le fiere offrono la facilità di procacciarsi con minor dispendio le cose necessarie alla vita. Nota ancora il Papa nel suo decreto come i certosini, chiamati dal prevosto Carniglia a disimpegnare gli uffizi dei tre sacerdoti che egli era obbligato a mantenere in quella sua chiesa, attendevano al sacro ministero colla massima soddisfazione di quel popolo, secondo che asserivano concordemente il governatore, il giudice, il podestà ed altre persone di Avigliana meritevoli di fede. L'incarico dato da papa Clemente all'arcivescovo di Torino aveva per oggetto lo scioglimento dell'unione tra la prevostura di S. Giacomo di Moncalieri con quella della SS. Trinità di Avigliana ed insieme l'unione definitiva di questo monastero colla sua chiesa e colle dipendenze nominate nell'atto di cessione del 15 giugno 1595 all'ordine certosino (*Documento* 92) (3).

« della chiesa della Madonna SS. delle Gratie d'Avigliana »; le quali parole combinate col nome di « bosco delle monache » farebbe credere che, prima degli umiliati, esistesse presso la chiesa della Madonna delle Grazie una comunità religiosa femminile. Il bosco in discorso era « discosto dal presente finaggio di Giaveno circa un miglio sulla strada da detto luogo « ad Avigliana » *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 46.

(1) 15 giugno 1595. *Regolari Cert. - Mombracco*, ser. I, vol. 46.

(2) La Bolla nomina Montebenedetto senza far parola di Banda, forse perchè la traslazione in questo monastero di Banda non era stata fatta per disposizione della Sede Apostolica; perciò essa considerava sempre Montebenedetto come la sede ufficiale, per dir così, di quella famiglia certosina.

(3) Non mi pare facil cosa il conoscere quale dovesse essere e quale sia stato l'effetto dello scioglimento dell'unione tra le due prevosture di S. Giacomo e della SS. Trinità decretata nella Bolla quì riferita. All'incarico dato dal Pontefice all'Arcivescovo di Torino di prosciogliere l'unione predetta non corrisponde l'ingiunzione di unire la prevostura di Avigliana all'ordine certosino: l'unione da pronunciarsi a favore di quest'ordine riguardava solo la chiesa, il convento ed i poderi già dismessi ai certosini, col più volte nominato atto di cessione dal prevosto Carniglia. D'altra parte è certo che la commenda della SS. Trinità possedeva anche altre sostanze; la carta di cessione suddetta lo afferma esplicitamente; esse

I temuti disturbi che le guerre ed i vicini eretici minacciavano ai certosini non erano cosa nuova, specialmente per quest'ultimo capo: già esso era stato invocato da quei monaci per ottenere la facoltà di scendere da Montebenedetto a Banda (1). Al momento attuale, con un principe di spiriti guerrieri quale era Carlo Emanuele il Grande, non bisognava per verità aspettarsi che le armi quietassero lungamente. D'altra parte se Banda non era come Montebenedetto esposta alle escursioni dei Valdesi di Val Chisone aveva però assai vicino un focolare di eresia manifestatosi nel villaggio di Meana (2).

Alla sanzione pontificia della traslazione da Banda in Avigliana tenne dietro un atto pubblico col quale il possesso del convento in discorso fu definitivamente e legalmente aggiudicato ai certosini, presenti all'atto medesimo il governatore d'Avigliana Sebastiano Bava di Fossano ed altre distinte personalità (3).

L'occupazione del monastero in discorso da parte dei certosini diede luogo a parecchie operazioni delle quali gli atti della traslazione da Banda ad Avigliana rendono conto. Due di tali informazioni mi sembrarono meritevoli di comparire compendiate fra i documenti annessi a queste « Notizie ».

Una contiene l'indicazione di arredi esistenti nel monastero e nella chiesa già degli umiliati quando i certosini ne presero la consegna da quei religiosi (*Documento* 93).

L'altra memoria, rendendo conto di parecchie spese sostenute dai monaci della certosa nei primi tempi della loro residenza ad Avigliana, dà

---

continuarono ad appartenere al Carniglia il quale in un atto pubblico del 1606 è qualificato commendatore della SS. Trinità e possessore di sostanze proprie di quella prevostura (Vedi il Documento 95).

Qualche tempo dopo, ossia l'anno 1620, Ludovico Cavoretto prevosto commendatario di S. Giacomo a Moncalieri mosse una lite ai certosini di Avigliana, chiedendo la consegna di rendite e di scritture già possedute dal defunto Giovanni Carniglia quale commendatore delle due prevosture (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 44). Vedremo ancora nel seguito di questo articolo che delle due prevosture suddette gioiva in qualità di commendatore, verso la metà del secolo allora corrente, Don Vittorio delle Lanze; col titolo però di S. Giacomo di Moncalieri invece della SS. Trinità d'Avigliana (Vedi nell'indice generale « Lanze - Don Vittorio Delle »).

Da queste informazioni ognuno potrà farsi quell'idea che gli sembrerà più ragionevole intorno alla condizione a cui fu ridotta la prevostura commendataria della SS. Trinità d'Avigliana dalla Bolla pontificia del 15 ottobre 1600.

(1) Vedi sopra, alle pagg. 123 e 161.

(2) Vedi alla pag. 169 precedente.

Scrive il MEYRANESIO, *Pedem. Sacrum*, coll. 1550 (*Mon. Hist. Patr. Scriptorum*, t. IV) che l'Arcivescovo di Torino Carlo Broglia visitò l'anno 1602 le terre di Meana e Mattie (che egli confonde con Mathi presso Lanzo) contaminate dall'eresia, per dare impulso alle missioni dei Cappuccini in quei paesi e ricevere nel seno della Chiesa i ravveduti.

A questi eretici nostrani altri più fanatici ed audaci se ne aggiunsero, venuti d'oltre Alpe nelle schiere imperiali e francesi ad infestare il Piemonte nel secolo XVI. Non è inverosimile che percorrendo essi, specialmente i francesi, la valle di Susa, facessero visite punto gradite ai certosini nel monastero di Banda. Se crediamo ad una memoria scritta il 2 aprile 1602 per stornare il pericolo forse più immaginario che reale d'essere rimandati allora da Avigliana a Banda, il Duca di Savoia in un'epoca non indicata mandò un tal Lesona con trecento armati « per salvare il monastero di Banda coi religiosi dagli eretici che volevano « devastarlo e raderlo al suolo: illud vastare et ad solum evertere proposuerant ». Altra volta il signor Venusta, duce generale dell'esercito di quel Duca, inviò duecento militi « a salvare « i religiosi del monastero predetto dalle scorrerie degli eretici che si apparecchiavano ad « ammanettarli per trarli seco e scannarli ». Niente meno! (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 43).

(3) 6 novembre 1600, *Regolari Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. 46.

un'idea dello stato in cui fu trovato dai certosini il cenobio nel quale si trasferirono, non che dell'arredamento allora in uso negli edifizi destinati ad abitazione od altro. Le invetriate alle finestre erano un oggetto di lusso al quale i nostri buoni certosini non pretendevano; poteva considerarsi come una cosa non ordinaria l'adoperare tela invece di carta per la chiusura delle finestre (*Documento* 94).

Le misere condizioni a cui erano ridotti gli edifizi già appartenenti agli umiliati in Avigliana risultano pure dallo scritto che ha per titolo « Fundatio Cartusiae Montisbenedicti Avilianae translatae » (1). Vi si legge che i certosini « riedificarono il quasi distrutto monastero della SS. Trinità e ne « ristorarono specialmente il coro, la cappella della B. Vergine delle Grazie « ed il chiostro adattandolo alle esigenze della regola lor propria, impiegando « in quelle opere gli scarsi mezzi dei quali potevano disporre » (2). Da questa memoria impariamo altresì, cosa d'altronde da non mettere in dubbio, che il superiore generale dell'ordine, frate Brunone, priore di Grenoble, aveva dato il suo consenso al trasferimento da Banda ad Avigliana.

Fra le carte dell'archivio certosino riflettenti il monastero d'Avigliana trovansi parecchi documenti che hanno per oggetto cappelle esistenti nella chiesa della SS. Trinità, arricchite di rendite da famiglie distinte, affinchè vi fossero celebrate messe a loro spirituale vantaggio. I Provana, signori di Villar Almese, avevano il patronato della cappella del Sudario, i nobili Ferreri ed Alpini di quella dedicata a Sant'Allodio (probabilmente Sant'Eligio, dal francese *Eloi*), i nobili Ambrosii della cappella di Gesù Cristo, i Della Valle del S. Sepolcro, i De Bosii della B. V. « de Consolatione », i Gaiferii di S. Francesco, i De Aymone di S. Croce, i nobili dei Balbi della B. V. delle Grazie, i Maffiotti di S. Stefano, i De Valle, di Riva di Chieri, di S. Sebastiano ed i Franco di S. Valeriano.

Dalla serie dei documenti che si riferiscono a quegli altari mi limito a scegliere il testamento d'un Ludovico Provana per accennare brevemente alle disposizioni che vi si contengono. Stando nel suo castello di Villar Almese, il 19 luglio 1521 « lo spettabile e generoso signore Ludovico « De « Provanis », consignore di Villar Almese, della Caccia, Lemie ed Usseglio » (3) dispose per testamento delle cose sue, e innanzi tutto elesse la sua sepoltura nella cappella del Santo Sudario nella chiesa di S. Maria dei frati Umiliati d'Avigliana (4); alla quale cappella legò quattrocento fiorini; duecento

(1) Già citato alla pag. 123 precedente.

(2) « Nunc vero cum magna oppidi (Avillianae satisfatione, venustate et decore, iuxta « ordinis cartusiani usum in divinis deserviunt. Ad doctrinam bonae vitae gressus suos diri- « gentes Jesu Christi moribus se conformari satagunt, aedificia monasterii, olim fere diruta « reaedificarunt, sed praecipue chorum ecclesiae et B. Mariae Virginis Gratiae sacellum « et clausuram carthusianam pro posse ac pro paucis ipsorum opibus instaurarunt ac orna- « runt. In vinea denique Domini laborantes ab ipso mercedem expectant sempiternam. « Amen. Jussu R[di] admodum Patris Nicolai Morinae prioris supradictae carthusiae haec fun- « datio fuit excerpta ex variis authenticis scripturis eiusdem carthusiae Montisbenedicti studio « et labore fratris Mauritii Gattinaria cartusiae Papiensis, in cartusia avillianensi tunc com- « morantis. Anno salutis 1616, 2 martii ». (*Regolari ecc.*, ser. II, vol. 1).

(3) La Caccia, terricciuola a piedi delle Alpi non lontana dalla sponda destra della Stura di Lanzo. Lemie ed Usseglio, villaggi dell'alta valle del medesimo fiume, superiormente a Viù.

(4) Il titolo di S. Maria alla chiesa in discorso o fu dato per isbaglio, oppure in riguardo all'antica e venerata immagine della B. V. delle Grazie che vi si trovava.

dovevano servire ai restauri dei quali essa abbisognava, e duecento da valere come capitale i cui frutti servissero per la celebrazione di due messe alla settimana in perpetuo. Però il suo erede non poteva essere obbligato a soddisfare quel legato prima di sei anni; intanto però doveva pagare ogni anno ai frati umiliati cinque fiorini per ogni « centenario » cioè venti fiorini (1).

La soppressione degli umiliati e la secolarizzazione della prevostura della SS. Trinità ebbero per effetto di far dimenticare l'adempimento dei pii legati annessi alle sovranominate cappelle. Sopraggiunsero intanto dei cambiamenti riguardo alle medesime; alcune delle famiglie patronali si estinsero, oppure venne altrimenti a cessare il vincolo che le legava a quegli altari.

Alle famiglie Della Valle e De Bosii, patrone delle cappelle del S. Sepolcro e della Consolazione sottentrarono i Carrera ed i Pogolotti; tre nuove cappelle, sotto i titoli della Natività di Maria V., dei dodici Apostoli e di S. Pietro martire, sostituite probabilmente a tre delle antiche, ebbero per patroni, le due prime i Bonino e la terza i Giorda. Venuti ad Avigliana i certosini, fu loro fatta istanza dai rappresentanti delle quattro suddette famiglie acciò adempissero i legati inerenti alle rispettive cappelle; a tale domanda risposero quei religiosi che essi non vi si tenevano obbligati perchè non percepivano le rendite lasciate a tale scopo. Conveniva quindi agire verso il prevosto commendatario il quale ne godeva acciò ne facesse la cessione al monastero. Agli inviti amichevoli, se furon fatti, non si arrese il Carniglia, ed allora divenne indispensabile un procedimento giudiziario. I già nominati patroni conferirono al priore ed al procuratore della certosa, con atto del 12 febbraio 1606 il mandato di citare in giudizio il prevosto Carniglia per ottenere da lui la cessione sovra menzionata (*Documento* 95). Se il procedimento, al quale l'atto di cui si tratta doveva aprir la strada, abbia avuto luogo nol saprei dire. Fatto sta che il commendatore finì per dismettere ai certosini tanto di beni immobili quanto richiedevasi per sopperire all'adempimento delle obbligazioni in parola (2).

Il soggiorno dei Certosini in Avigliana procedeva non molestato da disturbi da parte dei loro conterrazzani, i quali anzi ne accettavano con soddisfazione l'assistenza spirituale e materiale, quand'ecco che piombò loro sul capo come turbine improvviso una fatale sentenza d'onde meno se l'aspettavano. Essi avevano abbandonato Banda per sottrarsi ai pericoli di guerre; or questi appunto venivano a cacciarli da Avigliana riconducendoli a Banda.

---

(1) Ludovico Provana era figlio di Remigio ed ebbe per seconda moglie Antonia. Dal suo primo matrimonio con una figlia di Tommaso Provana nacquero Remigia, maritata a Bernardino Corno, ed Agnese. Dalle seconde nozze nacque Tommaso che egli istituì suo erede. Ludovico aveva uno zio paterno per nome Giovanardo ed un fratello Gregorio padre di Gabriele e di Remigio. Nominò tutrice di suo figlio Tommaso la moglie Antonia e di lei consiglieri Gregorio Provana e Bernardino Corno predetti, non che Domenico Provana, balìo d'Avigliana. Il testamento fu ricevuto dal notaio Tommaso Goffi del Forno di Lemie (*Regolari Certosini - Mombracco*, ser. I, vol. 43).

(2) Tanto ricavasi dagli atti della lite tra Ludovico Cavoretto ed i certosini, della quale occorre un cenno nella postilla alla pag. 173 precedente.

La successione del Gonzaga, duca di Nevers, al ducato di Mantova e con esso al Monferrato, aveva spinto Carlo Emanuele I ad allearsi colla Spagna contro la Francia. La fortuna arrise dapprima alle truppe savoine, ma l'anno 1629 loro divenne funesto. Il re di Francia scese in Italia pel Monginevro ed occupò Susa. Mancato a Carlo Emanuele l'appoggio degli Spagnuoli, egli fu costretto a stringere colla Francia patti ruinosi coll'intenzione di romperli al più presto (1). Le ostilità ricominciarono ben tosto, ed il Duca di Savoia, cedendo al bisogno d'opporre un forte baluardo all'irrompere dei Francesi dalla valle Susina, risolvette di aggiungere nuove fortificazioni ad Avigliana; ma ciò non poteva farsi senza occupare il sito ove sorgeva la certosa, la quale doveva quindi in un colla sua chiesa venir demolita. Il Duca medesimo ne diede il tristo annunzio ai certosini colla lettera seguente indirizzata; « Au Très Révérend Pêre Général des Chartreux « à Grenoble ».

« Reverendo Padre ed Oratore mio carissimo: — Poichè la necessità « porta di sbattere la loro chiesa fuori d'Avigliana con mio dispiacere per « la fortificatione di quella piazza habbiamo pensato d'assegnare un posto « nel quale habbiamo sempre desiderato che si facesse una certosa insigne, « che confina alla vigna del Principe Cardinale mio figliuolo dentro del « quale si trova fabbricata una casa dove si potranno sin adesso retirare « i PP. (Padri) ed ivi farsi gli uffizii Divini mentre s'anderà fabbricando la « Certosa. Perciò potrete deputare il Padre procuratore o chi vi parerà che « venga a visitare l'alloggiamento. Quanto all'immagine SS.ma della Ma- « donna delle Gratie, scriviamo al conte di Verrua dove si doverà esporre « sin a tanto che siasi stabilito un luogo perpetuo per essa, assicurandovi « che haveremo sempre a cuore il bene della sudetta Certosa per il ser- « vitio et honore di Dio, commodità della Religione, ornamento e decoro di « questa Città. Et con questo preghiamo il Signore che vi salviguardi.

« Di Torino, li 27 febbraio 1630.

« (firmato) Il Duca di Savoya
« C. Emanuele.

« Carron Secretario (2) ».

---

(1) CIBRARIO, *Specchio cronologico*, pag. 307, 308.

(2) Arch. di Stato - Torino; Sez. I. (*Regolari di qua da' monti - Certosa di Collegno*, mazzo 6).

Maurizio, figlio quartogenito di Carlo Emanuele I, vestì l'abito chiericale, fu creato cardinale; ma non entrò mai negli ordini sacri e nel 1642 deposta la veste talare sposò la principessa Ludovica figlia di suo fratello Vittorio Amedeo I.

Il nome di « Vigna » usasi nel contado torinese per significare le ville con annessi vigneti, situate sui colli che s'innalzano sulla destra del Po da Moncalieri a S. Mauro, verso Torino. Scrive il CIBRARIO (*Storia di Torino*, vol. 2, libro I, cap. 4, pag. 48) che quella villa fu costrutta verso l'anno 1650. Ciò deve intendersi della sua ricostruzione ed ampliamento. Dopo la morte della principessa Luisa vedova di Maurizio, quella villa continuò a far parte del regio patrimonio, ed al tempo d'Anna d'Orleans, moglie di Vittorio Amedeo II prese il nome che conserva tuttora, di « Villa della Regina ». Il divisamento manifestato da Carlo Emanuele, lo vedremo più innanzi, non ebbe effetto.

Augusto Manfredo Scaglia conte di Verrua, cavaliere dell'ordine della SS. Annunziata; forse governatore d'Avigliana all'epoca di cui si tratta: prese parte alla difesa di Susa l'anno 1628 riportandone una ferita non grave; morì dopo l'anno 1636. (Dal BOCCARD, *Genealogia dei cav. dell'ordine supremo*).

Ma allora come sempre si verificò il detto: « l'uomo propone e Dio dispone ». Cinque mesi dopo la data della lettera or riferita, l'infelice e prode Carlo Emanuele fu colto dalla morte, lasciando al suo primogenito Vittorio Amedeo il difficile còmpito di ridonare agli stanchi e sfiduciati suoi sudditi una pace non troppo onerosa; ciò si ottenne col trattato di Cherasco stipulato l'anno 1631. Dei divisamenti annunziati dalla lettera di Carlo Emanuele il solo effettuato fu la distruzione della chiesa e del monastero dei certosini d'Avigliana. Alle fortificazioni attorno a quella piazza non fu posto mano, a quanto pare, e l'erezione della nuova certosa fu rimandata a tempi migliori (1).

Il ritorno della casa religiosa dei certosini da Avigliana a Banda l'anno 1630 è cosa affermata ripetutamente nella già citata cronaca che ha per titolo « Fundatio Cartusiae etc., » (2). Però lo stesso cronista ci informa che i nostri monaci non abbandonarono affatto Avigliana. Essi si accinsero non molto dopo la loro uscita da quel chiostro a farne risorgere la chiesa: di questo sacro edifizio « sen era già dai PP. di Banda », così la citata cronaca, « ristau- « rata una parte, cioè la capella del coro dove, riedificato l'altare, si celebrò « la solennità della Concezione della Vergine Sacratissima li 8 dicembre 1638, « ad honor della quale la Comunità d'Avigliana fece solenne voto di farvi « ogni anno in quel giorno una solenne processione da cominciarsi e finirsi « ad essa capella come sin quì si pratica col canto della Messa grande, « Vespri, comunioni numerose et altre divotioni ».

Dal che si arguisce che abbandonata l'idea di munire maggiormente Avigliana, la chiesa in discorso non subì una completa distruzione, e che i certosini rientrarono in possesso di quel che rimaneva della chiesa e del monastero, colle terre che ne dipendevano. Del qual fatto addurrò in seguito argomenti più decisivi.

Continuando il discorso intorno alle cose operate dai certosini in Avigliana tolgo dalla cronaca già nota il racconto delle vicende alle quali andò soggetta l'immagine della B. Vergine venerata nella chiesa della SS. Trinità. « Intanto il famoso et miracoloso Pilone della Madonna delle Gratie dopo la « predetta rovina del 1630 s'era depositato nella chiesa grande di S. Gio- « vanni (3), con le campane et altre suppellettili, onde li Padri instavano « continuamente per la loro restitutione massime in quei tempi nei quali si « credevano d'haver in ciò per loro amorevoli Madama Reale (4), Monsignor « Arcivescovo (5) et il sig. Commendatore dalle Lanze, nella cui commenda « (detta di S. Giacomo di Moncalieri) entrava questa chiesa della SS. Tri-

(1) Nel suo scritto il duca nomina solamente la chiesa; il proposito però di erigere altrove una nuova certosa dimostra che egli sotto il nome di chiesa intendeva anche il monastero; d'altronde è indubitato il fatto che la comunità religiosa certosina si trasferì allora da Avigliana a Banda. Nella splendida opera pubblicata sotto il governo di Carlo Emanuele II, col titolo: *Theatrum statuum ducis Sabaudie*, è rappresentata Avigliana, colle ruine della certosa.

(2) Vedi alla pag. 123 precedente.

(3) Una delle parrocchie d'Avigliana succeduta a S. Pietro de Felonia della quale ritenne il titolo assieme al suo di S. Giovanni. Vedi la nota (5) alla pag. 170.

(4) Maria Cristina, vedova del duca Vittorio Amedeo I († nel 1637), reggente pei suoi figli Francesco Giacinto morto in tenera età e Carlo Emanuele II nato nel 1634.

(5) Giulio Cesare Bergera che resse l'arcidiocesi torinese dal 1642 al 1662.

« nità d'Avigliana » (1). Il nome di « Pilone », tolto dal dialetto piemontese, significa quei pilastri in muratura isolati, collocati per lo più nei crocicchi delle strade campestri sul cui intonaco sono dipinte sacre immagini. Si hanno esempi di tali « Piloni » che venuti in gran divozione presso le popolazioni circostanti, furono compresi nell'ambito d'una chiesa edificata per difenderli dalle ingiurie del tempo, e per maggior comodità di chi si reca a venerare i santi che vi sono rappresentati (2). Sembra probabile che ciò sia accaduto riguardo al « Pilone » della B. Vergine delle Grazie in Avigliana.

Riesce tuttavia cosa nuova e sorprendente l'udire che quel « Pilone » sia stato trasportato dalla chiesa della SS. Trinità a quella di S. Giovanni. Ciò non può certamente intendersi di tutto intiero il pilastro da cima a fondo, ma vuol essere inteso della sola sua parte superiore; ed anche in questa ipotesi convien credere che la parete del muro sulla quale era dipinta l'immagine fosse assai sottile e tale da poter essere senza troppa difficoltà staccata dal rimanente del « Pilone ».

Del resto il seguito del racconto dimostrerà come l'operazione esigesse speciale attenzione.

Continua adunque il suo racconto l'annalista certosino così esponendo le difficoltà incontrate da quei religiosi nell'esecuzione del loro disegno: « Ma stante che tal Pilone ritrovavasi nella chiesa di S. Giovanni depen-
« dente da S. Maria di Montecenisio (3), priorato del sig. abbate Provana
« fratello del sig. conte di Collegno (4), quale, vago di ritener quivi quel
« deposito, s'accostò al sig. conte Filippo d'Agliè (5), il quale seppe si
« ben pigliar le sue misure e vibrare i suoi colpi per frastornar questo
« affare che ben presto i Padri lo ritrovarono capopiede; e da una tal meta-
« morfosi provarono aperti contrarii quelli che sin qui mostrati si erano più
« favorevoli, eccettuatone solamente il sig. Commendatore, per il cui mezzo,
« e col attual opera del Padre coadiutore De Varax, sorpassate con gran pena
« asprissime difficoltà, s'hebbe finalmente un biglietto di Madama Reale (6),
« approvato da Monsignor Arcivescovo che ingiongeva la rimessione di quel

(1) L'unione tra le prevosture di S. Giacomo di Moncalieri e della SS. Trinità d'Avigliana stabilita colla Bolla pontificia del 6 febbraio 1570, subì qualche modificazione in virtù dell'altra Bolla uscita il 15 ottobre 1600 (Docum. 92. Vedi la postilla alla pag. 172 preced.).
Vittorio Delle Lanze probabilmente fratello di Agostino III Delle Lanze, conte di Sale, Bolengo e cav. dell'Ordine supremo, morto verso il 1689. Costui fu proavo di Carlo Vittorio Amedeo, nato l'anno 1712, abate di S. Giusto, poi di S. Benigno e Lucedio, arcivescovo di Nicosia, grande elemosiniere di Sua Maestà, cardinale, morto l'anno 1784; uomo insigne nel quale alla nobiltà dei natali facevano degno riscontro l'elevatezza del sentire, la pietà e la generosa munificenza. Nelle genealogie del Boccard (*Serie dei cavalieri dell'ordine supremo*, ms. alla Bibl. Reale di Torino) non è nominato Vittorio Delle Lanze, commendatore di Moncalieri e d'Avigliana: vi è menzionato un Luigi, abbate di Talloires, figlio d'Agostino predetto.

(2) Ciò avvenne nel santuario della B. Vergine di Vico presso Mondovì ed in quello della « Madonna del Pilone » presso Torino.

(3) Vedi la già citata postilla (5) alla pag. 170.

(4) Andrea, fratello di Carlo Provana, terzo conte di Collegno, figli del conte Ottavio fratello d'Antonio arcivescovo di Torino dal 1632 al 1642. Andrea nacque il 13 agosto 1623; fu abbate della Novalesa e priore del Moncenisio; morì il 17 agosto 1691.

(5) Filippo della nobilissima stirpe dei conti di S. Martino nel Canavese, ebbe in feudo una parte del contado d'Agliè: nacque nel 1604, pervenne ai sommi onori e godeva gran credito presso la reggente Maria Cristina duchessa di Savoia.

(6) La Duchessa reggente.

« Pilone con suoi ornamenti et della campana grossa nelle mani dei nostri « Padri (certosini) per ripor ogni cosa a suoi luoghi. Disposta adunque ogni « cosa, la mattina solenne ai tre regi (6 gennaio 1651) la Imagine della Re- « gina de' cieli, cioè tutta quella parte di muraglia sopra quale restava di- « pinta fu portata nella nostra chiesa da quattro Padri Certosini processio- « nalmente accompagnata da tutto il clero e popolo di quel luogo con « luminari, canti ed inni et con comune allegrezza ».

Ma quando già si erano superati i maggiori pericoli corsi da quel pregiato dipinto ecco che per l'inconsideratezza d'un frate certosino, Don Giacomo, residente ad Avigliana, il quale prese a maneggiarla per soddisfare la divota curiosità dei presenti, l'immagine s'infranse, staccandosene la parte su cui era rappresentato il divino Infante. L'autore della cronaca lamenta, come di ragione, con mesti accenti quel fatto; ma più ancora ed a buon diritto egli deplora « il nuovo errore praticato indi dal medesimo Padre nel voler « per mano dozzinale far ritoccare quella sacra immagine; temerario pennello « che con si mala gratia pretese d'attinger quelle celesti gratie; non dipinse « ma disperse quei tratti miracolosi, dico nell'apparente vaghezza che fu si « incautamente oltraggiata, imperciocchè nell'essenza quella che è piena di « gratia diffondendola tuttavia con miracolosi effetti a pro dei suoi clienti « rende quel Pilone un continuato miracolo ».

I miei lettori spero non mi muoveranno rimprovero d'aver lor comunicata buona parte del racconto originale disteso nella seconda metà del diciassettesimo secolo da un discepolo di S. Brunone. Lo stile di quello scritto si risente assai dell'epoca; però non vi manca una certa schiettezza e spontaneità sia di concetti che di parole, e la sua lettura riesce abbastanza piacevole.

Allorchè il sacro dipinto fu restituito ai certosini, una piccola parte della loro antica chiesa era risorta dalle ruine, cioè la già menzionata cappella del coro o poco più. I certosini erano allora intenti a mettere gli edifizi ed i terreni loro dati a Collegno in condizione da servire da monastero secondo le regole del proprio ordine, e perciò non pensarono più a ricostrurre il chiostro già da essi occupato in Avigliana. Pur tuttavia premeva loro di riedificare in tutto od in gran parte la chiesa, ed a ciò li animava l'assistenza del già menzionato commendatore Don Vittorio delle Lanze. Il suo desiderio di cooperare a quel pio divisamento è attestato da una lettera di lui indirizzata il 23 gennaio 1652 al priore della Certosa di Collegno (1).

(1) Lettera di Don Vittorio Delle Lanze diretta il 23 gennaio al priore della Certosa a Collegno, e risposta dello stesso in data del 27 stesso mese:

« Molto Illustre e Molto Rever. Padre. — Dal sig. Gallo di Rivoli mio agente sono « informato che il Rev. Padre Don Agostino tiene appresso di se alcune scriture concernenti « alla Chiesa della Commenda erretta alla SS.ª Trinità in Avigliana, et io desideroso di « porger aiuto a reedificare detta chiesa con ogni mio sforzo in accrescimento di servitio « spirituale suplico V. P. d'ordinare al detto Padre di farmi rimettere le dette scritture, « assicurandola che la remissione di quelle non sarà ponto in pregiudicio alcuno anzi più « tosto in loro avantaggio, e mentre la solita gentilezza di V. P. mi fa sperarne il sicuro « effetto col favorirmene, oltre l'obligatione che le conserverò mi ritroverà sempre pronto ad « ogni suo cenno, del che gliene prego l'honore le bacio affettuosamente le mani.

« Torino 23 genaro 1652

« Di V. P. Ill.e e M.to Rev.da « Affez.mo et Oblig.mo serv.re

(all'originale) VITTORIO DELLE LANZE ».

(*Regolari Certosini - Mombracco*, ser. I, vol. 43). — « Tenore di risposta fatta dal M. R. P. Priore della certosa di Collegno al Mto Illustre commendatore delle Lanze.

« Ill.o P(adron) mio osserv.mo. — Non dubitando mai della sua ansietà generosità et zelo

A quanto può giudicarsi dallo stato attuale delle costruzioni esistenti nel sito occupato già dalla certosa in Avigliana, l'antica chiesa fu rifatta in più modeste proporzioni, colla forma d'un vago tempietto, intitolato alla Beata Vergine della Grazie di cui racchiude la vetusta immagine. Frattanto i certosini, ai quali, come accennai poco prima, era rimasta la proprietà dei ruderi del loro monastero e delle terre annesse al medesimo, fecero costrurre accanto alla chiesetta in discorso una casa d'abitazione civile ed un caseggiato rustico per servizio degli accennati poderi. Tanto ricavasi da uno strumento per mezzo del quale, addì 22 aprile 1733, quei religiosi alienarono tale loro proprietà al farmacista Gallizio di Avigliana, residente a Torino. L'oggetto di quella vendita è così descritto nel titolo dell'atto pubblico suddetto: « Cascina con casa civile e rustica e giornate 52 circa di beni (1); « situata in Avigliana con annessa la cappella della V.e SS.a delle Grazie ».

L'obbligo imposto all'acquisitore nell'atto di vendita di far celebrare nella cappella anzidetta una messa festiva in perpetuo rappresentava le pie fondazioni già esistenti nella chiesa della SS. Trinità (2).

Non terminerò questo capitolo senza render conto d'un episodio di non grande importanza il quale si riferisce alla dimora dei certosini in Avigliana.

« nelle cose spettanti all'honore et culto d'Iddio et della sua SS.a Madre per non mancare « dal canto mio al pio et santo desiderio di V. S. Illustrissima il quale si è compiaciuto « accennarmi con la sua cortesissima lettera et dal signor Gallo suo agente Io non mancaro « prontamente di scrivere al R. P. Don Agostino nostro Procuratore di ricercare e mettere « a parte tutte le scritture spettanti o dipendenti dalla Commenda ossia Chiesa della SS.a Tri- « nità d'Avigliana per communicare a V. S. Illustr.ma o al suo Consiglio tutto quello che « puotrà servire in beneficio d'essa Chiesa et Commenda per la ricuperatione et conserva- « tione delli suoi redditi et raggioni acciocchè con la giustitia et ogni modo ragionevole si « possa trovare qualche agiuto per il ristauro di quella grande chiesa così ruinata et per « rimettere l'antica divotione a quella imagine miracolosa della Madonna delle Gratie della « quale il duca Carlo Emanuele di gloriosa memoria dopo haver fatto inanti la sua divotione « il giorno di S. Giovanni Evangelista aspettando il ritorno di M. R. di lyone (1) disse in « presenza di molti Cavallieri che quella era la prima et più antica imagine ch'avesse fatti « miracoli nelli suoi stati. Talmente che sarà sempre gloria immortale et merito di V. S. « Ill.ma d'haver principalmente cooperato a un'opera così santa e pia mediante l'agiuto che « non mancherà dell'istessa Madre di gratie et come io sarò un poco più convalescente spero « d'andargli far la dovuta riverensa et ricevere in voce l'honore dei suoi Commandi in tanto « li bacio humilmente le mani.

« Dalla certosa dell'Annunciata di Torino in Collegno li 27 genaro

« Di V. S. Ill.me « Affez.mo et Devot.mo Serv.re

« Don Lorenzo di San Sisto »

Esiste un elenco delle carte consegnate al Commend. D. Vittorio delle Lanze da lui firmata. (*Regolari Certosini* - *Mombracco*, ser. I, vol. 43).

(1) 52 giornate equivalgono a circa 20 ettari.

(2) *Regolari Certosini* - *Mombracco*, serie I, vol. 45.

« Cassina con casiamento civile e rustico, stalla, trabiale (fenile), aijra et orto con campi, « vigna e vergero simultenenti con cinto di muraglia nella regione di Porta Folla giornate 19, « tav. 44, piedi 6 ..... nelle quali resta compresa la capella della Madonna delle Grazie ».

La chiesetta della B. Vergine delle Grazie, con accanto un'elegante palazzina, attirano gli sguardi di chi percorre la strada provinciale Pinerolo-Susa nel tratto che, attraversando la parte bassa d'Avigliana, gira da levante a mezzanotte, dirigendosi allo scalo ferroviario. Quegli edifizi sorgono a sinistra seguendo quella direzione, sul declivio del poggio occupato dal borgo d'Avigliana; un'antica torre ed altri avanzi di vecchie mura rappresentano le fortificazioni anteriori al 1630, fuori delle quali come si disse, era situato il vetusto monastero degli umiliati, convertito poi in certosa. Fino a questi ultimi tempi la cappella della Vergine Maria sotto il titolo delle Grazie era servita da un cappellano che ivi presso teneva la sua residenza.

(1) Quello che qui narra il padre priore, se pure il fatto accadde veramente, deve intendersi della venuta in Piemonte della principessa Cristina, sposata a Vittorio Amedeo figlio di Carlo Emanuele il 10 febbraio 1619. (*Regolari ecc.*, come sopra).

Il cronografo, che ci informò delle vicende subite dall'immagine della Beata Vergine delle Grazie, fece menzione d'un rescritto col quale la Duchessa Reggente ordinò la restituzione ai certosini dell'or menzionata immagine e della « campana grossa ». Ora se la cosa non incontrò difficoltà riguardo al primo capo, non così avvenne per il secondo. Alcune deposizioni di testimoni, provocate pare dai certosini l'anno 1674, mi servono di guida nello esporre i fatti che succedettero allora. Racconta un testimonio « che nella « demolitione di detta chiesa (della SS. Trinità), la campana fu esportata da « detta chiesa in castello del presente luogo (Avigliana), et nel primo corpo « di guardia d'esso (castello) per sicurezza maggiore d'essa campana et qui « stette circa due anni, al fine de' quali essendo stato preso il castello e « luogho d'Avigliana dall'Armata francese convenne al sudetto luogho pagar « al generale dell'Artiglieria dell'armata di Francia per detta campana et « altri metalli una grossa somma di danari tra luoro convenuta acciò non « l'esportassero tutti detti metalli come in fatto detta armata già era in atto « di quelli esportare fuori (1). Indi per maggior sicurezza di detta campana « aquietata la guerra la comunità del presente luogo la fece esportare nella « chiesa parrochiale di S. Giovanni Battista del presente luogo; essendo « però quella rotta a causa dell'esportazione fattane dalla detta chiesa al « castello ed indi alla chiesa di S. Giovanni ». Tentarono bensì i Padri certosini verso l'anno 1651 di ricuperarla, e « vensero », così il testimonio, « a far carigar detta campana per condurla via. Il che diede motivo a « molti particolari d'Avigliana d'impedir l'esportazione sudetta, anzi obliga- « rono il bovaro di restituirla nel medesimo posto in cui fu presa » (2). La stessa cosa confermarono altri testimoni, soggiungendo che dopo essere quella campana rimasta parecchi anni nella chiesa di S. Giovanni vicino alla porta, ove di più giacque alcun tempo nascosta sotterra, venne « fusa per « aggrandimento et reffettione d'altre campane proprie d'essa comunità (di « Avigliana) ». A detta del teste Domenico Meano d'Avigliana che l'udì da altre persone, la campana in discorso pesava « 40 rubbi » (3).

La comunità certosina ricacciata a Banda l'anno 1630 vi si considerava come passeggera e raminga in attesa d'uno stabilimento definitivo in un monastero meno angusto e disadatto. Quel voto fu esaudito dodici anni più tardi come verrò esponendo nel seguente capitolo. Prima però di dire addio, coi miei lettori, alle simpatiche pendici di Montebenedetto e di Banda, non sarà fuor di proposito che io descriva, come meglio saprò, lo stato attuale di quelle due monastiche mansioni.

---

(1) L'occupazione d'Avigliana da parte dell'esercito francese l'anno 1632, affermata da questo teste non era l'effetto di guerra dichiarata tra Savoia e Francia. Vittorio Amedeo I aveva stipulato con quella potenza il trattato di Cherasco l'anno 1631, e nel suo breve regno non le mosse guerra, anzi s'alleò con essa contro la Spagna. L'occupazione di cui qui si parla deve essere stata, più che altro, una delle non poche prepotenze dei Francesi verso il Piemonte; forse anche una minaccia per costringere il duca Vittorio ad acconciarsi ai duri patti impostigli dal cardinale Richelieu ministro di Luigi XIII. Addì 5 luglio di quell'anno 1632 seguì il trattato di Torino tra il Duca ed il re cristianissimo col quale venne, tra altro, confermata la cessione definitiva di Pinerolo e della sua valle alla Francia (CIBRARIO, *Specchio cronol.*, pag. 311).

(2) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 46.

(3) 37 miriagrammi. *Regolari ecc.*, l. c.

Il monastero di Montebenedetto situato a circa 1200 metri d'altezza sul mare ed 800 al disopra di Villarfocchiardo, costrutto sopra un piano leggermente inclinato, circondato da praterie e da belle foreste di larici e di faggi, subì verso il fine del secolo XV guasti gravissimi cagionati dallo straripamento di un torrente che lo fiancheggia. Le celle ed il chiostro, che si estendevano a levante della chiesa, andarono distrutti; questa invece rimase intatta e con essa una parte delle due ale del monastero verso mezzogiorno e verso ponente, ove probabilmente trovavansi i locali per uso comune dei



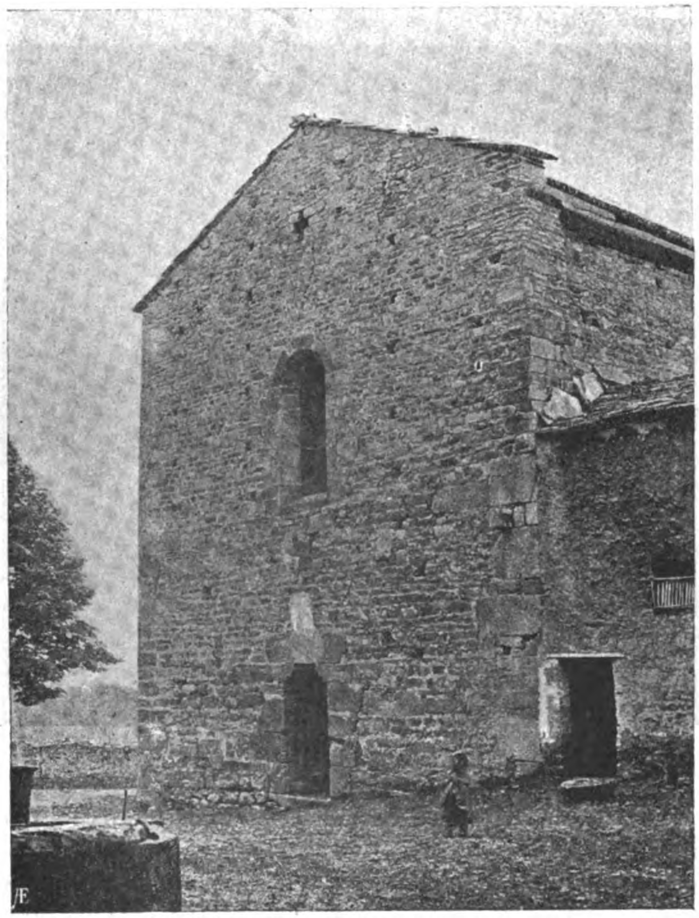
Montebenedetto — Rovine dell'Oratorio della « Correria ».

monaci, cucina, refettorio, foresteria e simili. I certosini rinunziarono a riparare quel monastero, dissuasi forse più che altro dal timore che una simile catastrofe venisse a rinnovarsi, e trasferirono la sede del convento a Banda (1). Poco distante dal monastero di Montebenedetto è situata una masseria con un'ampia stalla; ciò apparteneva ai monaci e serviva all'esercizio della loro azienda agricola. Sembra probabile che discesa la famiglia certosina a Banda, quel che rimaneva del monastero di Montebenedetto, non esclusa la chiesa, sia divenuto una succursale della masseria, riservata però una parte all'abitazione dei certosini che di quando in quando vi capitavano. Si ricorda dai viventi d'aver udito raccontare da un vecchio uomo che soggiornando egli da giovane, per ragione della sua professione, a Montebenedetto od in quei dintorni, un frate certosino veniva nei giorni festivi a celebrare la messa non già nell'antica chiesa del monastero, ma in una piccola camera, aggiunta con un'altra sottostante in un'epoca più recente all'ala verso mezzogiorno dell'abbandonato cenobio. Scendendo dalla certosa suddetta s'incontrava a

(1) Vedi sopra, alla pag. 123 e seg.

pochi passi la così detta « Correrìa », già menzionata a più riprese in queste pagine (1): anche questo edifizio subì le ingiurie degli elementi, e rimane in piedi solamente una parte di quello che forse allora costituiva l'oratorio della casa.

Lo stato al quale, come accennai, era stato ridotto dalla furia delle acque, il monastero dura ancora presentemente; esso serve di masserìa ai suoi attuali proprietari, ad eccezione d'alcune camere riservate alla loro abi-

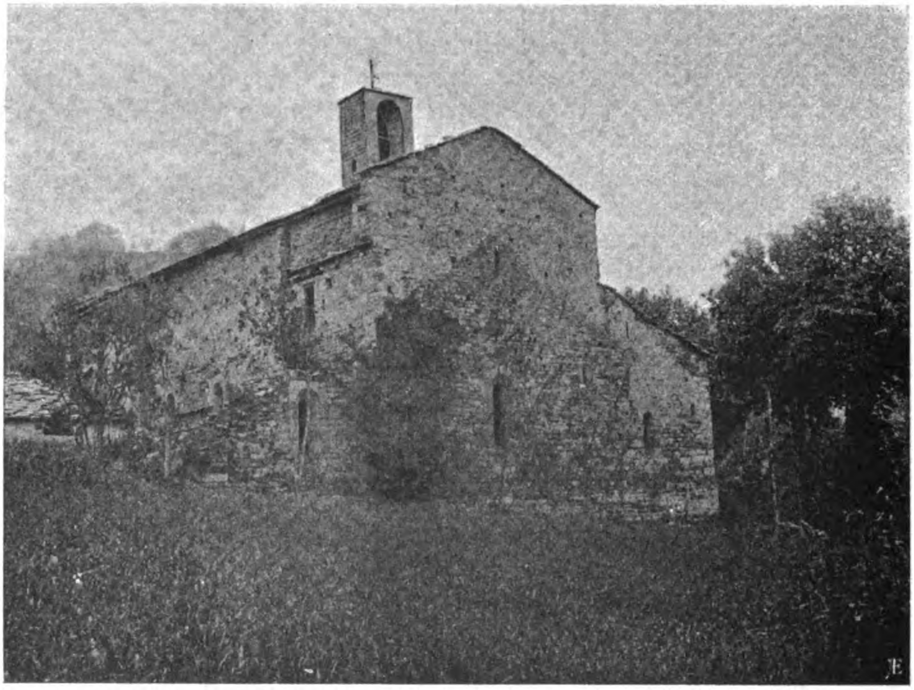


Montebenedetto — Facciata dell'antica Chiesa.

tazione estiva. Argomentando dalle vestigia che ancor rimangono del suo primitivo impianto si acquista la convinzione che il monastero di Montebenedetto, ad eccezione della chiesa, era una costruzione d'assai modeste proporzioni. I religiosi che l'abitavano, infervorati d'amor di Dio, colla mente rivolta alle cose celesti, menavano in quelle celle e quel chiostro una vita di privazioni, mal difesi dalle bufere invernali, circondati dalla neve per una parte non piccola dell'anno. Il chiostro attorno al quale erano di-

(1) Vedi alle pag. 58 e 128.

sposte le celle, segnava un quadrato ad oriente della chiesa; la sua struttura, per quanto può arguirsi da certi segni, doveva essere rozza assai ed appena sufficiente al bisogno. Vedonsi difatti sporgere tuttora dalle pareti esterne della chiesa, ad un'altezza di cinque o sei metri da terra ed alla distanza l'una dall'altra di forse tre metri, certe mensole di pietra, incavate a foggia di uncino: sembra probabile che esse fossero destinate a reggere dei travicelli che correvano lungo le pareti della chiesa e delle celle, i quali servivano d'appoggio ad altre travi collocate perpendicolarmente e sostenuti



Montebenedetto — L'antica Chiesa verso levante.

all'altra estremità da pilastri. Questa ossatura, rinforzata da legnami trasversali e coperta con lastre di pietra, formava un piano inclinato verso l'interno d'un cortile e serviva di tetto al chiostro il quale prolungandosi nella stessa forma lungo le celle disposte in fila sui lati del recinto, serviva a metterle in comunicazione fra loro e colla chiesa. Un esemplare di tal specie di chiostro si vede al giorno d'oggi ancora a Susa presso l'antica chiesa di S. Francesco. Le celle ove i certosini di Montebenedetto passavano pressochè tutto il tempo non destinato all'uffiziatura in chiesa, erano una cosa ben meschina: dalle vestigia che rimangono d'alcuna d'esse si deduce che ogni cella misurava cinque metri e mezzo all'incirca in lungo, e due e mezzo in largo; il muro da cui ciascuna era circondata aveva sessanta centimetri di spessore.

La chiesa, che nella sua vetusta semplicità torreggia maestosa in quella solitudine, merita una descrizione più accurata. Essa è volta ad oriente, come generalmente tutte quelle del secolo XIII a cui essa senza dubbio

appartiene. La sua costruzione dà però a vedere d'esser stata eseguita in due riprese, poichè l'opera regolarissima di pietre, diligentemente profilate colla calce, cede verso i tre quinti dell'altezza ad altra di meno perfetta esecuzione. Rintracciando sulla facciata l'andamento di questa mutazione si scorge che l'opera più accurata si elevava nel centro in forma assai più cuspidale che non l'attuale edifizio. Vien quindi naturale l'ipotesi che in principio i monaci abbiano data al tetto della chiesa una forma acuminata come s'usa nelle regioni dove la neve suol cadere in grande abbondanza, qual'è il luogo da



Montebenedetto — Antico dipinto sul muro esterno del monastero sopra la porta d'entrata, ora soppressa.

cui essi venivano. Poscia avendo esperimentato che a Montebenedetto la neve non raggiungeva di solito una grande altezza, i certosini avranno diminuita la pendenza del tetto per la maggior facilità ed economia di manutenzione.

L'altezza della facciata dalla soglia della porta al culmine è di m. 12,80 circa; la larghezza di metri 11. La porta misura metri 2,40 d'altezza; il suo architrave rettilineo di pietra da taglio, squadrata a filo del muro, è retto da due mensole sottostanti nella stessa direzione. Al disopra e circa a metri 10,50 dalla soglia avvi una piccola finestra a croce la quale si trova sopra la volta della chiesa. Questa internamente è ad una sol navata, attualmente chiusa da un muro al principio dell'abside per utilizzare il sito, colla volta a sesto acuto, e sei finestre ad arco a pien centro, di metri 1,10 di luce, foggiate a feritoia, e dalle quali si scorge che il muro ha lo spessore di metri 1,60. La chiesa misura metri 19 di lunghezza sino al principiar dell'abside, e 7 di larghezza. L'abside poi è lungo metri 5 circa e largo 6:

vi si vede ancora l'altare, di forma e di dimensioni assai notevoli. Infatti esso consiste di un tavolo di pietra lungo metri 2,40, largo metri 1,20, grosso 16 centimetri, poggiato su di una base in muratura lunga metri 1,70 e larga un metro, coll'altezza totale dal suolo di metri 1,08. Ad accertare che si tratta propriamente dell'antico altare vi si osserva l'incavo per la pietra consacrata.

Belle e degne di nota sono due finestre: l'una in un pezzo di muro movente dal lato della chiesa a mezzogiorno e rovinato dopo pochi metri; l'altra nell'accennato edificio della Correrìa. Sono a pien centro e l'arco è foggiato a segmenti di pietra da taglio così perfettamente lavorati che, sebbene il cemento sia del tutto sparito, pure essi reggono tuttora.

Nell'ala del monastero verso ponente, in faccia alla chiesa, si apriva la porta grande d'accesso al medesimo; nella parte del muro superiore alla porta esiste, assai ben conservato, un affresco del secolo XIV rappresentante la Beata Vergine Maria col bambino Gesù, ed ai lati alcune figure di certosini in orazione.

Volgendo ora il discorso al monastero di Banda, collocato a circa 100 metri d'altezza sopra Villarfocchiardo in un avvallamento di terreno coperto di praterie ed ombreggiato da folti castagni, non ho bisogno di far notare come la sua situazione fosse assai meno selvatica e disagiata che non quella di Montebenedetto. Gli edifizi esistenti presentemente a Banda, osservati attentamente, rispecchiano in se medesimi la storia di quella mansione. Sappiamo che la tenuta di Banda venne in potere dei certosini l'anno 1205 per il dono che loro ne fece il visconte Enrico di Baratonia: quei monaci presone possesso riconobbero la convenienza di avervi una piccola residenza per facilitare le comunicazioni tra Montebenedetto e la valle di Susa. A quell'epoca appunto, cioè al secolo XIII, risale la costruzione di quel che costituisce il presbiterio della chiesa attuale ed un tratto di chiostro irregolare, composto di poche arcate a volta che danno accesso ad alcune camere o vani di varie dimensioni. Non mancava al certo colà un caseggiato rurale, parte forse di quelli ancora esistenti, per provvedere alla coltivazione della tenuta; un frate Pietro certosino « grangerius Bandae » fu presente e consenziente ad un affittamento di terreni fatto dal priore di Montebenedetto il 3 dicembre 1289 (1): « grangerio » vale quanto dire sovrintendente alla « grangia » ossia masseria.

Allorchè si trattò del trasferimento della certosa da Montebenedetto a Banda verso l'anno 1498, in questa località erano cinque celle e la chiesa (2); quegli stessi edifizi di cui feci testè parola. Ai medesimi furon fatte le aggiunte necessarie perchè l'intera famiglia certosina potesse accomodarvisi. La struttura di questa parte meno antica, senza essere niente affatto grandiosa, è più svelta ed accurata; consiste in alcuni tratti di porticato che dà accesso a celle ed a camere di varia grandezza: fra queste si fa notare una sala piuttosto vasta, a soffitto, sotto il quale corre un fregio, ed in esso è

(1) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 129.
(2) V. sopra alla pag. 123.

dipinta una delle insegne dell'ordine certosino, cioè il monogramma formato dalle tre prime lettere del nome « Cartusia ». Attigui a quei chiostri veggonsi altre serie di caseggiati d'aspetto assai meschino, che racchiudono spazi coltivati ad orto ed aie.

L'antica chiesuola diventò, come accennai, il presbitero d'una chiesa ad una sol navata, di modeste proporzioni. Gli stalli che servivano all'uffiziatura dei monaci non ne furono rimossi; essi non offrono alcunchè di rimarchevole, sono però in buon stato. Constano di quattro serie: due di esse stanno addossate alle mura laterali da dove finisce il presbiterio fino alla metà circa della chiesa; le altre due serie erano, secondo lo stile certosino, situate di seguito alle prime ma perpendicolarmente alle mura laterali con un'apertura nel mezzo e formavano così un secondo presbiterio. Queste due ultime serie di stalli sono ora collocate contro la parete di fondo della chiesa (1).

Gli edifizi ed i poderi di Banda, come quelli di Montebenedetto, continuarono ad appartenere ai certosini fino alla soppressione degli ordini religiosi decretata nei primi anni del secolo che sta per finire. La certosa di Collegno deputava uno dei suoi religiosi, col nome di procuratore di Banda, ad amministrare ciò che essa possedeva nella valle di Susa. Nella ristorazione dell'anno 1814 la tenuta di Banda e quella di Moschiglione furono rivendicate per cura del Governo, acquistandole da coloro che all'epoca della soppressione ne erano diventati proprietari: non le riebbero tuttavia i certosini, i quali invano le reclamarono, e vennero invece assegnate in dote al capitolo della cattedrale di Susa. Incamerate di bel nuovo colla liquidazione dell'asse ecclesiastico sono state vendute, e presentemente l'ex-certosa di Banda è divisa tra diversi proprietari che vi fanno dimora. La chiesa, rimasta alcun tempo in abbandono, fu riaperta or non è molto al divin culto.

---

(1) Così stavano le cose nel luglio 1896.

PARTE SECONDA

(I due capitoli precedenti di questa seconda parte sono inseriti nel 1° volume del presente lavoro; *Miscellanea di Stor. Ital.*, ser. 3, vol. I, dalla pag. 131 a 180).

CAPITOLO TERZO

La certosa di Mombracco dal secolo XV al XVIII.

La certosa di Mombracco dal secolo XV al XVIII. — I Torosani di Bagnolo, Azzo di Saluzzo, i Romagnani, benefattori di quel monastero. — Questioni pei tributi con Saluzzo. — I Trappisti a Mombracco. — Stato attuale dell'antico monastero.

La certosa di Mombracco, alla quale consacrai due capitoli della parte seconda nel primo volume di queste *Notizie* (1), fu incorporata come quella di Banda, alla certosa di Collegno l'anno 1642 (2). Ragion vuole quindi che prima di narrar la fondazione di quest'ultima io esponga le vicende della casa monastica di Mombracco dall'epoca in cui termina il secondo degli anzidetti capitoli, vale a dire dal fine del secolo XIV.

Questo monastero certosino, i cui primordi risalgono alla metà del decimo terzo secolo, riconosce per suo primo fondatore Sinibaldo Fieschi dei signori di Bagnara nel Tortonese il quale, fatta costrurre una chiesa in onore della Vergine Maria sul Mombracco, ne fece dono all'ordine certosino in persona di Donna Giacoma, priora del monastero di Belmonte (3). Venuta meno la

(1) *Miscellanea di Storia Italiana*, vol. cit. pag. 131-180.
« Col nome di Mombracco viene designata una montagnola tra Saluzzo e Pinerolo, col- « legata da un colle assai depresso al massiccio delle Alpi che separa la valle del Po da quella « del Pellice. Il Mombracco si alza quasi perpendicolarmente sulla pianura del Piemonte, colla « quale confina a levante: a ponente di questo monte giace la fertile valletta di Barge ». (*Ivi*, pag. 131).

(2) *Ivi*, pag. 6.

(3) *Miscellanea*, vol. cit. pag. 135 e seg. Alla pag. 139 di quel volume cercai di indagare il motivo che spinse Sinibaldo Fieschi ad edificare sul Mombracco la chiesa di Santa Maria ed a farne dono all'ordine certosino. Tralasciai però una circostanza, che non fu, forse, estranea alla esecuzione di quel fatto. Beatrice Fieschi, seconda moglie di Tommaso II di Savoia, conte di Fiandra, poi signore del Piemonte, era zia di Sinibaldo perchè sorella di suo padre (Vedi la tavola genealogica nel citato volume, pag. 296). Ora è da sapersi che il prefato principe Tommaso aveva disposto per testamento che in un luogo dei suoi dominii in Piemonte venisse eretta una certosa (*Ivi*, pag. 1-2). Gli infortunii di quel principe furono senza dubbio la causa per cui i suoi figli ed eredi trascurarono il pio divisamento del genitore. Ma quel che non eseguirono essi lo fece il cugino loro Sinibaldo, esortato forse

certosa di Mombracco verso il fine del XIII secolo, essa risorse l'anno 1323 per la munificenza di Giorgio e di Bonifacio dei marchesi di Saluzzo (1).

La casa religiosa di Mombracco, benchè largamente beneficata dai signori di Saluzzo e da altre generose persone, non raggiunse mai uno stato di vera floridezza, ben diversa in ciò dalla sua consorella di Montebenedetto.

Già negli anni 1380-1384 i monaci di Mombracco studiavano ripieghi per migliorare la loro situazione, mettendo a profitto le benevoli disposizioni del pontefice d'Avignone Clemente VII a loro riguardo (2). La cagione della accennata diversità tra la certosa di Montebenedetto e questa di Mombracco è da attribuirsi in gran parte, secondo che a me pare, alla differenza delle regioni in cui l'una e l'altra giacevano. Il sito di Montebenedetto, benchè più elevato (metri 1200 sul livello del mare) e più alpestre, possedeva intorno a sè assieme a folte boscaglie vaste praterie sulle quali dalle alte giogaie delle Alpi scorrono acque abbondanti, di guisa che vi trovavano alimento grosse mandre, grandemente profittevoli al monastero. La casa di Mombracco si trovava in una situazione assai diversa; collocata a 980 metri d'altezza in un avvallamento che si apre verso la pianura, gode d'una vista stupenda sopra gran parte del Piemonte. Ma il monte Bracco che s'innalza ancora 320 metri al disopra del monastero, unito solo nella sua parte bassa colla catena delle Alpi non ne riceve la copia d'acque che fecondano le adiacenze di Montebenedetto; laonde le sue praterie non danno grande profitto, ed il maggior reddito di quelle regioni consiste nel prodotto dei castagni, i quali colla ricca loro vegetazione danno bensì un vago aspetto a quelle pendici, ma quanto a reddito non sono da paragonare cogli ubertosi pascoli della certosa di Val Susa. Il nome stesso di Monte « bracco », che si vuol fare derivare dal nome volgare dell'Erica, pianticella legnosa che cresce nei luoghi aridi ed offre solo un magro alimento alle bestie ovine e caprine, indica la natura sterile di quella montagna.

Per l'intelligenza dei documenti di cui si discorrerà in questo e nei seguenti capitoli fa d'uopo tener presente che alla certosa di Mombracco erano annesse due chiese; una di grandezza discreta ad una sol navata, dedicata alla Vergine Maria, fa parte degli edifizi dei quali si componeva la certosa: è dessa la chiesa fatta costrurre da Sinibaldo Fieschi. L'altra, una piccola cappella, sotto l'invocazione del SS. Salvatore, era collocata sul poggio che sorge a notte della certosa, alla distanza di forse 500 metri dalla medesima. Questa chiesuola ripete la sua fondazione da un sacerdote per nome Taurino che vi pose mano tra gli anni 1253-57 (3).

La certosa di Mombracco costrutta, come dissi, attorno alla chiesa dedicata alla Vergine Santissima, prese il nome di « monastero di S. Maria di

---

ed anche aiutato dalla vedova di Tommaso, Beatrice. La località scelta per l'impianto della certosa, non faceva parte della signoria passata da Tommaso ai suoi figli, però non ne era separata che da una breve distanza. Nello stesso capitolo, il primo della seconda parte, mi occupai altresì del monastero di monache certosine detto di Belmonte, cercando di determinarne la situazione. Vedasi a tal riguardo quel che ne scrissi nell'introduzione al presente volume.

(1) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 156.

(2) *Ivi*, pag. 177.

(3) *Ivi*, pagg. 133, 140, 178.

Mombracco ». Nella prima metà del quindicesimo secolo cominciò ad usarsi la denominazione « monastero del SS. Salvatore » ed indi in poi vennero adoperati quando l'uno, quando l'altro nome; però negli annali dell'ordine certosino prevalse il titolo « Certosa del SS. Salvatore » (1).

Non tanto per il suo intrinseco valore quanto per l'epoca a cui risale merita, a mio avviso, di comparire fra i documenti annessi a questo volume la parte dispositiva di una convenzione colla quale il monastero di Mombracco e la comunità di Barge descrissero i confini tra le rispettive proprietà in seguito al collocamento dei termini poco prima eseguito: questa convenzione reca la data del 29 giugno 1330 (*Documento* 96).

Le largizioni che nei secoli XV e XVI pervennero alla certosa di Mombracco non sono nè molte, nè, ad eccezione di alcune poche, di grande utilità. Tuttavia, anche gli atti di donazioni meno vistose si raccomandano talvolta all'attenzione degli studiosi per alcune notizie che loro possono tornare gradite. Guidato da tale criterio imprendo l'esposizione delle beneficenze largite alla certosa in discorso nell'epoca sovra espressa.

A breve distanza da Barge verso Pinerolo trovasi la terra di Bagnolo, la quale contava fra i suoi antichi signori gli Albertenghi ed i Della-Torre; il nome di questi ultimi si trasformò coll'andare del tempo in Torresani, Torosani o Tolosani (2). La prima di queste famiglie continuò fino ai giorni nostri, mentre l'altra finì al cadere del XVIII secolo (3).

Verso il 1400 alcuni di quei Torresani, consignori di Bagnolo, tenevano la loro residenza a Barge ove possedevano case e poderi. Uno di essi, Antonio Torosano, aveva in moglie Antonia, figlia di Pierino Ferrero da Saluzzo, assai ben provveduta di beni di fortuna ed animata in pari tempo da vero affetto verso il monastero di Mombracco, secondo che ne fanno fede i documenti dei quali vengo a discorrere. Antonia Torresano, benchè non colpita a quanto pare da grave malattia, fece testamento a Barge il 5 settembre 1412 in casa di suo marito, eleggendo la propria sepoltura nel cemetero del detto monastero, con gli onori funebri convenienti alla sua condizione sociale (4). Legò dieci fiorini d'oro per ciascuna a tre povere figlie in occasione del loro matrimonio, riservando a sè ed al priore certosino la designazione di quelle tre zitelle. Istituì erede suo marito Antonio Torosano dei signori di Bagnolo vietandogli di vendere alcuno degli immobili urbani o rustici compresi nella sua eredità, e gli sostituì « vulgariter et per fidecomissum » il convento di Mombracco (5). Il consorte ed erede d'Antonia Torosano non ebbe a godere delle benevoli di lei disposizioni: addì 4 ottobre seguente egli

---

(1) *Miscellanea*, vol. cit. pag. 177.

(2) Ricavo queste informazioni dall'opuscolo del Bar.ne Manuel di S. Giovanni: *Un episodio della Storia del Piemonte* (Vol. XV, prima serie della *Miscellanea di Storia Italiana*, pag. 36).

(3) *Ivi*, pag. 49. Il B.ne Manuel scrive che gli Albertenghi signori di Bagnolo si estinsero l'anno 1821. Risulta invece positivamente che nell'agosto 1847 morì un conte Francesco Albertengo di Monasterolo e di Bagnolo, del quale vivevano ancora i genitori: egli però non lasciò superstiti nè figli, nè fratelli, cosicchè nel suo padre si estinse, molto probabilmente, quella nobile famiglia.

(4) « Quam (sepulturam) fieri iussit decenter pro ut sibi pertinet et convenit secundum « statum suum. » (*Regolari Certosini - Mombracco*, ser. 3, vol. 19. Copia su carta di due o tre secoli più tardi).

(5) *Ivi.*

già era sceso nel sepolcro, e la sua vedova fece in tal giorno, alla presenza di Stefano e Francesco Torosano, fratelli, consignori di Bagnolo, una donazione alla anzidetta certosa, disponendo a tal effetto d'una casa situata nel borgo vecchio di Barge alla quale era coerente fra altri il nobile Stefano Torosano, ed un palazzo con una casa « piana », un cortile, un portico, una aia ed alcuni terreni situati nel territorio di Barge, a San Massimo (1). Di quelle sostanze la pia gentildonna si riservò l'usufrutto, ed impose l'obbligo al priore della certosa di dare annualmente dieci fiorini a tre povere zitelle per collocarle in matrimonio. I due atti or nominati sono rappresentati nel cartario certosino da copie assai posteriori alla loro data ed alquanto scorrette. Vi si trova invece l'atto originale d'un'altra donazione d'Antonia Toresano al monastero più volte nominato, la quale donazione, quanto alle cose che ne formano l'oggetto, si differenzia poco o punto da quella testè descritta: se ne distacca invece riguardo alla data, ai testimoni ed all'obbligazione imposta quale correspettivo ai donatori. Questa carta mi par meritevole di comparire fra i documenti annessi a questo lavoro, esponendone intanto qui brevemente il tenore. Antonia Toresano, mossa dall'affetto che nutriva verso « il monastero e la casa di Mombracco e di S. Salvatore, la « cui chiesa è fondata ivi dappresso » memore anche della benevolenza dimostrata a quel pio istituto da suo padre e da suo marito, non che dei benefizi ricevuti dai certosini, fece loro donazione d'alcuni stabili, nella persona del priore d'essa certosa frate Simondo dei Corderi di Mondovì. Con questa largizione Antonia Torosano si propose altresì di concorrere, mediante l'oblazione sua e di altre divote persone, ad accrescere il divin culto « nel « monastero di S. Maria di Mombracco e del SS. Salvatore ». L'atto fu stipulato a Barge il 29 dicembre 1412, nel borgo vecchio, in casa del notaio ricevente Tommaso Gaiferio del luogo medesimo. Formavano l'oggetto della donazione in discorso i seguenti beni stabili: « una casa con solaio e cami- « nata bassa colle rispettive pertinenze (2); essa era situata nel borgo vecchio di Barge e confinava con una strada pubblica, colle proprietà di Stefano Torosano dei signori di Bagnolo, ed altri; un palazzo colla caminata sul davanti, con il cortile e l'aia; più dieci giornate (4 ettari circa) di terreno coltivato a viti ed a prati, formante un corpo solo col palazzo, il tutto situato nel territorio di Barge, regione di Panroato, tra le coerenze indicate nell'atto di donazione (3). In corrispettivo di questa oblazione Antonia Toresano domandò, ed il priore a nome del suo convento le promise, che si sarebbero celebrate ogni anno nella chiesa del monastero trenta messe secondo le di lei intenzioni, soggiungendosi nell'atto di donazione che quella serie di sacrifizi eucaristici chiamavansi « Messe di S. Gregorio » (4) (*Documento* 97).

(1) « Palatium unum cum domo plana curte tecto et ayra... ad sanctum Maximum finis « Bargiarum » (Come sopra).

(2) « Camminata » o « Caminata », camera principale di una casa, provvista di camino; nelle case comuni la cucina solamente possedeva il camino.

(3) Nei pressi di Barge verso il piano, a notte del Montebracco, trovasi un podere coi rispettivi edifizi, chiamato « Panruà ».

(4) « La Messa di S. Gregorio » scrive il CIBRARIO nella *Storia di Torino*, t. 2, pag. 134, « così chiamata da un consiglio dato da quel santo all'abate Prezioso, consisteva nel dire, « per trenta giorni continui successivi al transito d'alcuno, una Messa pel suffragio di quella « anima e nel salmeggiare durante la Messa l'ufficio dei morti. »

Il dono d'Antonia Toresano diede occasione al principe d'Acaia Ludovico, l'ultimo della sua stirpe, di manifestare la sua benevolenza verso i certosini di Mombracco. Da Carignano, ove si trovava il 10 gennaio 1413, emanò un decreto col quale, approvando la generosa azione di quella gentildonna, ordinò che il monastero di Mombracco non avesse nè allora nè poi da sopportare alcun onere per riguardo alle cose donate. Però, non saprei indovinarne la ragione, volle il principe che la casa menzionata in primo luogo fra le cose donate dovesse essere venduta dopo la morte della donatrice, ed in tale occasione venissero pagati i diritti inerenti a quella sorta di contratti. Il decreto del principe d'Acaia è controfirmato da Antonio Dalpozzo maestro dell'ospizio (*Documento* 98).

Un'altra gratificazione di maggior momento conseguì due anni dopo la certosa di Mombracco; essa le pervenne dal casato che regnava sul marchesato di Saluzzo e che ne portava il nome, casato che compariva già tra i benefattori principali del monastero (1). Azzo Saluzzo, zio del marchese Tommaso III allora regnante (2), destinò alla certosa di cui discorro « quattrocento scudi d'oro del Re e duecento genovine d'oro, equivalenti ciascheduno dei primi a 28 soldi genovesi, e le seconde a 25 di quei soldi medesimi » (3). Questo vistoso capitale, come di ragione, non doveva venir consumato, ed Azzo medesimo stabilì l'uso che se ne doveva fare; con quel valsente, effettivamente consegnato ai certosini di Mombracco, essi dovevano acquistarsi titoli di rendita « nei luoghi del comune di Genova », ossia nel banco di San Giorgio od altro istituto di credito in quella città intestando la rendita stessa ad Azzo dei Saluzzo ed ai suoi successori per uso e sostentamento dei religiosi esistenti in quel monastero, allora ed in avvenire. Il donatore lasciò che i certosini operassero l'investimento sovra accennato. Onde assicurarsi tuttavia che tale operazione fosse eseguita, e senza troppi indugi, impose a quei monaci l'obbligo di vincolare con ipoteca verso di lui tutti i possedimenti della certosa, il qual vincolo non cessasse che allorquando venisse dimostrato essere la somma in discorso stata effettivamente impiegata nel modo voluto dal donatore. Che se i monaci di Mombracco differissero oltre a tre anni dalla data della donazione l'investimento sopra menzionato, Azzo od i suoi successori avrebbero ripigliata la somma consegnata ai certosini per quello scopo, destinandola ad altre pie opere del marchesato.

Nel cartario certosino non esiste, ch'io sappia, lo strumento di donazione del munifico signore; ciò non di meno veniamo a conoscerne le parti essenziali dalla carta colla quale i religiosi di Mombracco acconsentirono a sottoporre ad ipoteca i beni del monastero secondo la mente d'Azzo de' Saluzzo. La sottommessione suddetta fu stipulata nella sala capitolare del monastero addì 28 gennaio 1414, intervenendovi col già menzionato priore Simondo

(1) *Miscellanea*, vol. cit. nell'indice alfabetico generale, alla voce *Saluzzo*.

(2) Vedi la tavola genealogica, *ivi*, pag. 296.

(3) Secondo i dati somministrati dal conte Cibrario il denaro genovino aveva, l'anno 1461, un valore corrispondente a 0,0634 diecimillesimi della moneta odierna; sulla qual base, l'intiera somma, assegnata da Azzo a Mombracco, avrebbe un valore approssimativo di L. 12564,96. (*Economia politica del Medio Evo*, t. II, pag. 196).

dei Corderii di Mondovì, i monaci certosini Ludovico dei signori di Venasca (1), Marchioni di Cavour, Francesco di Saluzzo, Antonio di Brianzone vicario, Giovanni di Brianzone procuratore, ed i conversi frate Bartolomeo di Quosano (Cossano nelle Langhe?) e frate Antonio di Murazzano. Eravi pure presente il monaco Giorgio priore della certosa dei Santi Filippo e Giacomo in Asti, delegato dal priore della certosa di Grenoble ad esaminare ed approvare, credendola conveniente, l'adesione del monastero di Mombracco alla richiesta del signor Azzo (*Documento* 92).

Intorno all'uomo illustre e generoso che arricchì di nuove rendite il monastero richiamato già in vita dai suoi antenati, leggonsi parole di somma lode negli storici saluzzesi. Lo scrittore dell'articolo « Saluzzo » nel dizionario geografico del Casalis, così si esprime a di lui riguardo: « A questi « tempi (1410-1411) ancor viveva l'egregio Azzone dei Saluzzi zio del mar- « chese Tommaso. Egli era stato investito di varie terre, cioè di Monaste- « rolo, Sanfronte, Paesana, Castellaro, Crissolo, Oncino ed Ostana. Beneficò « largamente l'ospedale di Saluzzo, il convento dei Padri Domenicani e la « certosa di Mombracco: per questi atti di beneficenza e per le preclare virtù « di cui era adorno meritossi dai suoi contemporanei il titolo di « Buono ». « Affinchè fossero eseguite le sue pie donazioni con istrumento del 7 luglio 1412, « cedette tutte le rendite che aveva sovra i banchi di S. Giorgio e di S. Pietro « in Genova, cioè per una metà al convento dei Domenicani di Saluzzo, « affinchè servisse a provvedere di abiti quei religiosi, e per l'altra all'ospe- « dale dei battuti, affinchè i direttori di esso potessero distribuire duecento « braccia di panno bianco in eguali porzioni ai poveri di Saluzzo ed a quelli « di Paesana, in ogni anno nel giorno della solennità di tutti i Santi » (2). Di Azzo dei Saluzzi ebbi già a far menzione nel primo volume di queste *Notizie* scrivendo che era stato eletto arbitro dal fratel suo primogenito il marchese Federico, l'anno 1368, per comporre il dissidio che esisteva tra esso Federico e l'altro comun fratello Galeazzo (3). « Era quasi in età di « novant'anni, aggiunge il citato scrittore, quando mancò ai vivi nell'anno « 1426; la sua morte fu lamentata da tutti i buoni » (4). Egli fu lo stipite dei marchesi di Saluzzo-Paesana tuttora esistenti.

Risulta da una memoria inserita nel cartario di Mombracco, colla data del 1590 (5), che molti monasteri certosini avevano dei capitali impiegati nei « luoghi » ossia banchi di Genova; trovo scritto in quelle informazioni che: « Tutti li luoghi della nostra Religione son circa 3477 ed $^1/_4$. Li luoghi che « si possono vendere senza dispensa sono circa 2540 ».

Il loro valore, alla data della memoria, si calcolava in 30 scudi caduno (6).

(1) Villaggio di Valle-Varaita nel marchesato di Saluzzo.

(2) *Dizion. Geogr.*, t. 17, pag. 459.

(3) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 173.

(4) *Dizion. Geogr.*, l. c., pag. 460.

(5) *Regolari ecc.*, ser. 4, vol. 3.

(6) Alla stregua del valore assegnato da Azzo Saluzzo, gli scudi equivalevano a 21 lira circa della nostra moneta, prendendo per base il valore attribuito, come già notai, dal Cibrario al denaro genovino. Ma questo stesso scrittore fa pure menzione del Ducato genovino ossia scudo del sole e gli assegna per l'anno 1423 il valore di 24 lire, all'incirca (*Economia polit.*, vol. 2, pag. 193).

Segue poi un elenco di certose che possedevano delle rendite sopra quei banchi, tra le quali trovo i nomi di Genova, Casotto, Asti, « Montebracho » e S. Maria di Loreto presso Savona; alla certosa di Casotto sono attribuiti 46 « luoghi », ad Asti 420, ed a « Montebracho » 48.

Benemeriti della casa certosina di Mombracco furono altresì alcuni dei Romagnano, prosapia illustre, della quale menzionai già alcuni personaggi nelle pagine che precedono (1). Questa famiglia ebbe per istipite Ardoino, ultimo dei figli di Ardoino III, sopranominato Glabrione, marchese della marca detta d'Italia, che comprendeva le contee di Torino, Saluzzo, Mondovì, Asti, Alba, Albenga e Ventimiglia. Manfredo suo discendente fu il primo ad assumere il nome di Romagnano, da un castello o luogo presso Chieri (2).

Carignano, già da tempo antico popoloso e ricco borgo, contava tra i suoi cittadini i Romagnano; leggesi nel più volte citato « Dizionario geografico » del Casalis: « Circa quell'età (3) si scorge che i Provana ed i Romagnano « acquistarono la signoria di Carignano dai vescovi di Torino », e poco dopo lo stesso autore soggiunge: « Tommaso (4), zio e tutore del conte Bonifacio (5), « riacquistò Carignano ed altre terre dai Provana e dai Romagnano (6). »

Queste affermazioni non sono appoggiate a documenti ch'io sappia, ma quanto ai Romagnano sta il fatto che essi possedevano a Carignano la metà del pedaggio; riguardo ai Provana, oltre all'avere nelle vicinanze di quel luogo parecchi castelli, alcuni dei quali rilevavano dal vescovo di

(1) Pag. 50 nota (5); pag. 129; pag. 167.

(2) Così il barone CARUTTI nella *Storia di Pinerolo*, pag. 4 e 3, ediz. 1893. Egli cita tra altri documenti la donazione dell'imperatore Enrico IV al comune di Torino, in data 23 marzo 1111, alla quale sottoscrissero i marchesi Ranieri « de Monferrato e Manfredo de « Romagnano ». (è anche citata una carta del 1010, che non è inserita nei due volumi « Chartarum » degli *Historiae Patriae Monumenta*, nè sotto la data del 1010 nè dell'altra del 1110).

Soggiunge ancora lo stesso illustre autore « Il castello di Romagnano, ridotto poi a « poche case di contadini, sorgeva presso Chieri. Sotto Federico Barbarossa i marchesi « acquistarono l'altro castello e luogo di Romagnano più noto e posto nel Novarese. La « identità dei nomi generò confusione e fece dimenticare il chierese. Monsignor Agostino « della Chiesa additò il vero feudo originario nella *Descrizione del Piemonte*, correggendo « ciò che aveva scritto nella *Corona Reale di Savoia*, pag. 317, cioè che i Romagnano ven- « nero nella provincia di Torino da Romagnano, nobile castello posto oltre Sesia nel Nova- « rese ». Il titolo di marchese veniva ai Romagnano come discendenti degli Arduini sopra menzionati.

Riguardo al Romagnano chierese impariamo da un decreto imperiale del 1047 (*Hist. Patr. Mon. Chart.*, t. I, col. 562-63) che tra le chiese o capelle, dentro e fuori di Torino, date dal vescovo di questa città Reguimiro ai canonici Torinesi del SS. Salvatore, v'era « capellam in romaniano in honore sancti Remigii ». Insieme a questo sono nominati altri luoghi esistenti presso Chieri, come: Palariolo (Pavarolo), Andisello (Andezeno), Aliniano (Arignano).

Senza nulla detrarre alle ragioni che persuasero a monsignor Della Chiesa ed al barone Carutti di far derivare il nome dei Romagnano dal luogo omonimo presso Chieri, vuolsi però tenere presente il fatto che l'anno 1040 un marchese Olderico figlio di Guido, colla consorte Giulita fece donazione al monastero di San Silano esistente a Romagnano Sesia, di parecchi beni situati nel luogo medesimo, oltre ad altre terre situate a Casalgrasso, a « Vigonouo in pancharate, ... » (*Hist. Patr. Mon. Chart.*, II, col. 134). Il conte Cays di Pierlas ritiene che il Guido, padre del marchese Olderico suddetto, fosse fratello, o (forse con maggior probabilità) cugino del marchese Olderico Manfredi, padre della contessa Adelaide (*I conti di Ventimiglia* nel t. 23 della *Miscellanea di Storia Italiana*).

(3) Nella prima metà del XIII secolo.

(4) Signore d'una parte del Piemonte, stipite dei principi d'Acaia.

(5) Figlio del conte Amedeo IV.

(6) T. 3, pag. 526.

Torino, ad essi appartenevano altresì case e palazzi nel borgo medesimo, essi eressero fra le sue mura pie fondazioni ed esercitarono sempre in Carignano non poca autorità.

L'anno 1424 viveva in quel borgo insigne Brianzo Romagnano di Carignano, figlio d'Antonio, padre di tre maschi e di sei femmine (1): dettando egli il suo testamento nuncupativo nella propria casa a Carignano, addì 18 agosto dell'anno sovraindicato, annoverò fra i suoi legatari anche i certosini di Mombracco ai quali destinò sei sestari di farina da prelevarsi annualmente sul reddito dei suoi mulini di Vigone (2) (*Documento* 100). Non risultando nè dal testamento in discorso nè da altre informazioni che i Romagnano fossero vincolati da relazioni speciali con quel monastero, possiamo credere che Brianzo si determinasse a beneficare i certosini di Mombracco per la stima da cui era compreso della loro vita edificante ed austera. Egli elesse la sua sepoltura nella chiesa di S.ta Chiara, annessa al monastero delle Clarisse di Carignano « nella capella grande sua e dei suoi fratelli ». Questo monastero alla cui fondazione contribuirono, secondo che leggesi nel citato « Dizionario geografico » (3), i Romagnano ed i Provana, trovavasi dapprincipio fuori delle mura di Carignano; essendosi però tosto riconosciuta la convenienza di trasferirlo in luogo più sicuro, esso fu allogato nella casa o palazzo di Lionello Provana nell'interno del borgo, l'anno 1363 (4).

Ambedue le dette famiglie ebbero le loro sepolture nella chiesa di quel monastero. Brianzo ed i suoi fratelli acquistarono dalle monache Clarisse la metà della cappella maggiore, ossia dell'altare d'essa chiesa, colla facoltà di avervi sepoltura, e cedettero al monastero in correspettivo un'annualità di sei moggia di frumento sul reddito dei molini di Vigone (5). Dei Provana molti elessero d'essere seppelliti quando nella stessa capella, quando in altre capelle da essi fondate in quella chiesa, accompagnando sempre quelle designazioni di sepoltura con lasciti adeguati (6).

---

(1) Tavola genealogica dei Romagnano ai n. 1 e 5. — Riguardo alla detta genealogia vedasi l'avvertenza alla pag. 4.

(2) Riguardo al valore del sestario vedi alla pag. 40, nota (5).

(3) T. 3, pag. 527. Parecchie carte dell'archivio « Provana del Sabbione » danno prova delle numerose largizioni fatte dai Provana a quel monastero.

(4) *Ivi*, pag. 546. Di questa traslazione esistono documenti autentici; alla costruzione del nuovo monastero recarono il loro contributo parecchi dei Provana.

(5) Tavola genealogica dei Romagnano, n. 2.

(6) Archivio « Provana del Sabbione ».

1392, 18 febbraio; Bertino Provana, consignore di Villar Almese, dà alle monache di S. Chiara di Carignano « cinque giornate di terra aratoria poste nelle fini di Carignano. » con che le monache facciano celebrare alcune messe, una delle quali « nella capella di esso « Bertino e Remigio (suo fratello?) la quale si faceva in detta chiesa sotto il titolo di S. Gio- « vanni ». (Pag. 291 del compendio di detto archivio, vol. 2).

1392, 8 novembre; Filippo Provana di Carignano « ha eletto d'esser sepolto nella chiesa « di S. Chiara di Carignano nella capella grande verso quella di Remigio Provana al disopra « vicino all'altare grande nel qual luogo i suoi eredi facciano fare un monumento. Ha legato « a detta chiesa giornate dieci circa di terra aratoria..... » *Ivi*, pag. 291-92.

1503, 27 agosto; Luchina Provana, vedova Ponte di Lombriasco eleggeva sepoltura nella chiesa di S. Maria di Lombriasco od in difetto « nella chiesa di S. Chiara di Carignano, « cioè nella capella grande di essa chiesa e nel sepolcro dei suoi progenitori dei Provana... « Et ha per ragione di legato lasciato a detta chiesa di santa Clara per una volta tanto « fiorini cento di piccol peso di Savoia per una Messa ebdomadaria da celebrarsi in perpetuo « in essa chiesa in suffragio dell'anima d'essa testatrice » (pag. 190, vol. 2, del Compendio di detto archivio).

Nel suo testamento Brianzo Romagnano dispose altresì d'una quantità di frumento a favore delle monache di S. Chiara, la quale rappresentava la sua tangente dei sei moggia assegnate loro come già ebbi a dire. Il notaio, al quale Brianzo dettò le sue ultime volontà, apparteneva alla stessa sua stirpe ed aveva nome Filippo « de romagnano alias de boto ». Nella già citata « Storia di Pinerolo » il Barone Carutti accenna a terre possedute dai Romagnano, delle quali pigliavano l'investitura dagli abbati di S. Maria presso Pinerolo (1), ed un poco più innanzi aggiunge che quei Romagnano fiorirono a Pinerolo, e si distinsero col sopranome di Bot (2).

L'origine della proprietà spettante ai Romagnano dei molini di Vigone è così spiegata dall'autore dell'articolo nel « Dizionario Geografico » del Casalis ove si discorre di quel borgo. « Antonio Romagnano, signore della « Torrazza, essendosi sottratto all'ubbidienza del marchese Ludovico di « Saluzzo, ebbe da Iacopo di Savoia, principe d'Acaia, il feudo di Macello; « ma essendone stato scacciato a forza d'armi da un rivale del suo stesso « nome (cioè « di Macello ») il conte Amedeo di Savoia, come tutore dei « figliuoli del principe Iacopo, cedette ad Antonio Romagnano con istru- « mento del 1373, 7 febbraio, i molini di Vigone, ove questo Romagnano ed « i suoi nipoti si recarono a far soggiorno » (3).

Un legato simile nell'oggetto, maggiore però nella quantità, era stato fatto ai certosini di Mombracco da Ursino Romagnano [3] fratello di Giacomo [2], del Vescovo Aimone [4] e del già nominato Brianzo [5] (4).

Siamo di ciò informati dal testamento del figlio d'Ursino, Antonio [9], dei signori di Cavallerleone (5), il quale disponendo d'un moggio di frumento da prelevarsi ogni anno in perpetuo sul reddito dei mulini di Vigone, a favore della certosa suddetta, si riferì, per quel che riguardava il modo da tenere nella soddisfazione del legato, e le condizioni da osservarsi per parte dei certosini, al testamento paterno (6). L'atto d'ultima volontà d'Ursino non mi passò per le mani scorrendo il cartario di Mombracco e probabilmente non vi si trova (7); ignoro quindi le obbligazioni imposte a quei monaci in correspettivo del moggio annuale di frumento.

Il testamento d'Antonio Romagnano offre alcune particolarità meritevoli di nota. Il motivo che determinò quel nobile signore a disporre delle cose sue non era una malattia che ne minacciasse i giorni, o l'età molto avanzata; egli fu mosso a ciò da un sentimento di pietà cristiana. Correva allora

(1) Pag. 35.

(2) Pag 44.

(3) Vol. 25, pag. 348-49.

(4) Tavola genealogica sopra menzionata, ai rispettivi numeri.

(5) Piccolo villaggio presso Savigliano.

(6) Di questo Antonio e dei due suoi fratelli Ludovico vescovo di Torino e Giovanni prevosto di S. Dalmazzo, poi precettore di Ranverso, già occorre menzione in una nota alla pag. 50 precedente.
Il moggio equivaleva ad otto sestari, ossia a 16 emine, ovvero a litri 329, 880 (CIBRARIO, *Econ. Med. Evo*, vol. 2, pag. 152-3, 155).

(7) Il volume 20 della serie 4ª, ove trovansi le scritture dei legati fatti dai Romagnano a Mombracco, non contiene il testamento d'Ursino padre d'Antonio.

l'anno 1450, anno dell'universale giubileo che celebravasi a Roma con grande concorso di fedeli da tutto l'orbe cattolico. Il marchese Antonio Romagnano volle pellegrinare anch'egli alla tomba degli Apostoli, e prima d'intraprendere quel viaggio, da uomo prudente, dettò le sue disposizioni testamentarie. L'atto seguì in Torino il 3 marzo « in stupha », in una camera, riscaldata da una stufa (1), del palazzo vescovile, occupato allora da suo fratello Ludovico. Fra i testimoni compariscono un Piossasco dei signori d'Airasca, un Baldassarre degli Asinari, nobile famiglia astese, scudiere del vescovo. Ai suoi figli ed eredi Vincenzo ed Ursino ancora minori d'età diede per tutori lo stesso vescovo Ludovico, ed il comune fratello Giovanni, prevosto di San Dalmazzo (*Documento* 101).

Ambedue le disposizioni testamentarie dei Romagnano, riflettenti la certosa di Mombracco, ricevettero la sanzione sovrana, impartita dal duca Carlo I, da Pinerolo, addì 4 dicembre 1489 (2).

Altri dei Romagnano sono ancora nominati nelle carte di Mombracco; così un Brianzo [25] nipote del Brianzo già menzionato, col testamento fatto a Carignano il 22 marzo 1505 istituendo eredi i suoi figli Ludovico e Cesare, confermò i legati del detto suo avo e del suo prozio Ursino [3], del cui nipote chiamato parimenti Ursino [22] egli fu erede (*Documento* 102).

Malgrado la sollecitudine di quei nobili personaggi nell'inculcare ai loro successori di soddisfare i certosini delle annualità loro dovute, questa somministranza soffrì più d'una interruzione da parte d'alcuni dei Romagnano. Per lo spazio d'undici anni a partire dal 1479 i nostri monaci aspettarono invano dai figli di Goffredo [11] e da Ursino [22] la quota di frumento e di farina di cui erano debitori. Intanto era stato iniziato un procedimento per cura del monastero certosino, chiamando i Romagnano dinanzi al Consiglio ducale. Provvidamente però la questione fu composta con una transazione stipulata nel « monastero di S. Maria di Mombracco », il 22 luglio 1490, alla quale presero parte i sovranominati Bernardino, Pietro ed Ursino, assistendovi come testimonio « l'egregio Michaële de Romagnano de bargiis » (*Docum.* 103).

Una ventina d'anni più tardi, succedette un'altra sospensione nella soddisfazione dei legati del frumento e della farina. Ciò diede luogo ad un altro accomodamento sancito il 23 maggio 1515, nel quale compariscono, oltre ai già nominati Pietro [24], Bernardino [23] e Cesare [31], alcuni Romagnano appartenenti ad una linea stabilita a Vigone (3). Costoro, benchè di una linea diversa, per quel che pare, da quella a cui appartenevano gli autori dei legati, Ursino [3] e Brianzo [5], dividevano coi discendenti di costoro quel peso, e presero parte seco loro al componimento in discorso. Erano dessi Aimone [34], rappresentato dal proprio figlio Antonio [50] e Giorgio [35], figli di un Romagnano de Romagnano [27]. Costui era eziandio padre d'altri quattro maschi, dei quali darò quanto prima notizia (*Documento* 104).

(1) Nel linguaggio del contado piemontese chiamasi « peilo », affine al francese « poële » stufa, l'unica camera della casa, riscaldata in inverno.

(2) *Regolari ecc.*, serie 4, vol. 20.

(3) Nella tavola genealogica di cui sopra essi sono segnati coi n. 34-39 e 50-51. Vedi anche la pag. precedente.

Colle transazioni or menzionate, mentre si provvedeva a saldare il debito per il tempo passato, veniva in pari tempo ribadito esplicitamente l'obbligazione dei Romagnano di soddisfare i più volte menzionati legati (1).

La proprietà dei Molini di Vigone non rimase lungamente dopo l'epoca di cui si discorre, in mano dei Romagnano. Chi più presto chi più tardi, i diversi loro rami se ne spogliarono vendendoli alla municipalità del luogo stesso. Due sono gli atti relativi a quel negozio da me rinvenuti fra le carte certosine: nel primo, stipulato il 12 marzo 1527 i venditori furono Giovanni [32], e Remigio [33] del fu Lucio Romagnano (2). Nel secondo, posteriore di 46 giorni, comparisce nella stessa qualità Giorgio Romagnano [35] in nome proprio e quale rappresentante di suo figlio Tommaso, e dei suoi fratelli Alessandro, Camillo, Tommaso ed Antonio. Dell'altro fratello di Giorgio, Aimone e del costui figlio Antonio [34] e [50] non si fa più parola in questa vendita. Invece vengon fuori nel primo di quei contratti i due figli di Lucio Romagnano [26], dei quali nulla fin qui annunziò l'esistenza. In ambedue le carte d'alienazione or menzionate, fu mantenuta agli acquisitori dei molini

---

(1) Alla transazione di cui qui si discorre rappresentava la certosa di Mombracco il suo priore Filippo « de Hyria » (di Voghera). Prendo occasione da questo incidente per dare un cenno d'un certosino che, probabilmente, succedette a Filippo di Voghera nella carica di priore a Mombracco. Era costui un Ugo, della illustre famiglia astigiana dei Cacherani, la quale, fra gli altri feudi, ebbe nel 1360 Bricherasio e nel 1490 Osasco, entrambi nelle vicinanze di Pinerolo. Si ha notizia di questo Ugo da un messale cartusiano, codice membranaceo del secolo XVI, conservato alla Biblioteca Nazionaie di Milano, ed illustrato dal chiaro letterato cavaliere Francesco Carta direttore di quella biblioteca prima di venire a reggere quella di Torino. Trascrivo qni qualche tratto dell'illustrazione suddetta. « Questo messale « di pregio è ottimamente conservato. Fu già della certosa di Pavia che l'ebbe nel modo « che è indicato dai seguenti versi che si trovano nel « verso » dell'ultima carta:

« Hoc missale novum quod scribi fecerat Ugo
« Cartusiae fulgens religione pater,
« Hoc frater michael caqueranus legat habendum
« Virginae matri quam colit ipse locus,
« Hic pius et prudens; hic fortis atque modestus;
« Isque patrem metuens qui bona cuncta creat;
« Nam genus egregia pedemontis traxit ab ora
« Alta prole datus; celsior ingenio;
« Unde licet mortalis homo decesserit evo:
« Fama tunc manet non peritura sua.
« Tales quaeso viros patria producat; ut ipsis
« Surgat honos superis: gloria magna suis:
« Hoc missale legens ugonis quaeso parentum
« Guliermi atque helene, sis memor; ora quoque ».

« Questo Michele Cacherano è certamente dell'illustre famiglia dei Cacherani d'Asti. « ..... Ma di lui, che viveva nella prima metà del secolo XVI non si hanno notizie. È noto « invece Ugo Cacherano che, professo della casa d'Asti, fu poi procuratore della certosa di « Pavia... L'ultimo ricordo di quest'Ugo Cacherano è del 1518 nel quale (anno), dopo essere « stato per 7 anni priore di S. Croce in Gerusalmme di Roma, fu mandato a Montebrachio. « Queste memorie s'accordano perfettamente colla scrittura, colle miniature e colla stessa « legatura del messale che non può essere nè del secolo XV, nè posteriore ai primi decenni « del secolo XVI ».

Indici e Cataloghi XIII.

(« Codici, Corali e libri a stampa miniati della Biblioteca Nazionale di Milano, Roma 1891; Catalogo descrittivo di FRANCESCO CARTA. Descrizione 49, pag. 110; secolo XVI. XLIX Messale cartusiano; Codice membranaceo del secolo XVI; pag. 113 »).

Il priorato d'Ugo Cacherano a Mombracco, se tale era la sua qualità, era già terminato al 20 dicembre 1520, reggendo allora quel monastero il priore Michele Bellino. Sembra poi più esatto il supporre che il certosino Michele Cacherano vivesse verso la metà del secolo XVI, poichè quando legò il messale scrivendovi i versi in onore di Ugo, questi già era defunto.

(2) *Regolari ecc.*, ser. IV, vol. 20.

l'obbligazione di corrispondere ai monasteri di S. Chiara in Carignano e di S. Salvatore a Mombracco non che al castello di Vigone le somministranze in frumento ed in farina, già a carico dei venditori (1). Il cartario di Mombracco non contiene, ch'io sappia, gli strumenti di vendita al Comune di Vigone delle porzioni di quegli opifizi, spettanti ai discendenti di Brianzo. Mentre risulta tuttavia che l'anno 1564 Giovanni Francesco [42], figlio di Cesare e Remigio [29], figlio di Pietro, non che Giorgio [40] e Ludovico [41] discendenti da Giacomo [2] ancora ne possedevano la loro parte (2), troviamo nel suddetto cartario la notizia che negli anni 1641 e 42 la Comunità di Vigone alienò i quattro suoi molini a Gaspare Graneri « generale delle finanze » ossia Tesoriere generale (3), la qual cosa significa che dopo il 1564 i Romagnano testè nominati avevano ceduta essi ancora la loro parte di proprietà dei molini al municipio di Vigone.

Poche cose e di non grande interesse rimangono a dire sul conto della certosa di Mombracco. L'anno 1427 un tale Giacomo Bucodi o Bercodi, dimorante a S. Eusebio, legò al monastero in discorso un'annualità di tre grossi d'argento, ossia tre denari tornesi grossi (4), e ne assicurò il pagamento sopra due case situate in quel luogo, una delle quali stava presso la casa della curia Delfinale di Castel Delfino (5). Dopo parecchi anni fu proposto ai certosini di accettare in soddisfazione di quel legato un vigneto nel territorio di Revello: aderirono essi alla proposta e ne seguì uno strumento, stipulato nella sala capitolare di Mombracco il 14 maggio del 1468 con intervento del priore frate Marcello Giuliani da Brianzone e di cinque monaci, fra cui uno di « Molines » ed un altro di « Risol », probabilmente « Ristolas », ambedue luoghi del Delfinato (6). Le località nominate qui addietro, S. Eusebio e Castel Delfino, appartengono all'alta valle Varaita nel Saluzzese, ove fin dal secolo XIII, se non prima, i Delfini di Vienna spinsero le loro conquiste. Essi vi occuparono parte delle due valli ove scorrono la Varaita di Bellino e quella di Pontechianale, fino alla loro riunione in un solo fiume. Ivi presso costrussero una casa forte che prese il nome di Castel Delfino e lo diede al territorio circostante, nel quale sorgevano alcune frazioni, tra le quali Villa S. Eusebio (7).

Verso la stessa epoca, un lascito alla certosa in discorso di terreni a Villafranca sul Po presso Vigone, diede luogo ad una transazione nella quale comparisce il priore di detta certosa Antonio « de Morocio », della illustre famiglia dei signori di Morozzo, a quanto suppongo. La convenzione fu tradotta in atto nella « caminata parva » (8) della casa annessa alla chiesa di

(1) *Regolari ecc.*, ser. IV, vol. 20.

(2) Ciò risulta dalle note che accompagnano la già menzionata genealogia dei Romagnano sotto i rispettivi articoli.

(3) *Regolari ecc.*, ser. IV, vol. 20.

(4) Un poco più di tre lire d'oggidì (CIBRARIO, *Econ. polit. del M. E.*, vol. 2, pag. 194).

(5) *Regolari ecc.*, serie III, vol. 19.

(6) *Ivi.*

(7) V. il primo volume della *Miscellanea*, luogo citato, p. 173.

(8) V. alla pag. 189 precedente il significato del vocabolo « Caminata ».

S. Maria nuova nella città d'Asti alla presenza di frate Antono « de Regiis », priore di S. Maria nel Villaggio di S. Martino vicino a Govone, e d'altri testimoni. A comporre le differenze, che furono appianate con questa transazione, erano stati eletti il vicario di Filippo Baudoni Roero « episcopi astensis et comitis » ed il priore della chiesa presso la quale fu stipulata la convenzione medesima. Ciò avvenne il 2 dicembre del 1405, ed il 4 luglio del 1468. La transazione ottenne la ratifica del monastero di Mombracco, ove al priore Morozzo era succeduto il già nominato Marcellino Giuliani, essendovi pure presenti quattro altri certosini (1).

Prendendo a trattare in questo capitolo della certosa di Mombracco non reputai necessario di ripetere la descrizione topografica del monte da cui prende il nome, inserita già nel precedente volume (2). Tuttavia l'argomento del quale son per discorrere rende opportuno di sapere che la maggior parte della superficie del Mombracco spetta ai due comuni posti ai piedi dei suoi fianchi più estesi, Barge dal lato di ponente, Envie da quello di levante. L'antico monastero, collocato qual è sul ciglio dei due versanti, appartiene, per così dire ai due territori, in ambedue dei quali possedeva proprietà assai estese (3). Quanto alla circoscrizione spirituale, se le mie informazioni sono esatte, gli edifizi della ex-certosa dipendono dalla parrocchia d'Envie.

Sul principio del secolo XVI i nostri certosini vennero in un proposito assai singolare e forse non abbastanza ponderato; tanto che esso non ebbe seguito. Immaginarono quei monaci di ottenere dal Sommo Pontefice l'unione al loro monastero della prebenda parrocchiale d'Envie, e diedero formale incarico a due delegati di curare l'adempimento della loro istanza. I certosini furono spinti a fare quel passo da due motivi probabilmente; evitare gli attriti a cui la loro condizione privilegiata dava forse occasione, nei rapporti del monastero col parroco locale; avvantaggiare con quella annessione gli interessi economici della comunità certosina. Non passò sicuramente per l'animo di quei religiosi l'idea di sostituire la loro chiesa alla parrocchiale d'Envie chè, nè la lunga ed erta salita da Envie al monastero, nè il proprio istituto permettevano a quei monaci di effettuarla; ma senza venire a tanto, se il progetto approdava, essi avrebbero affidata la cura spirituale del popolo d'Envie ad un vicario con un congruo assegno, rimanendo a disposizione del monastero quel che sopravanzava della prebenda parrocchiale. Le carte di Mombracco serbano assoluto silenzio sull'esito di questa faccenda, la qual cosa costituisce un argomento sufficiente per credere che non se ne fece nulla. Ad ogni modo non sarà inutile il rilevare diverse particolarità delle quali l'atto di procura, compilato coll'intento suddetto, porge notizia. Alla data di quella scrittura, 23 ottobre 1501, governava il monastero di Mombracco il priore Giorgio di Lampugnano, figlio del fu nobile Ambrogio, e sedevano seco lui a capitolo cinque monaci certosini, fra i quali frate Termignone dei Canali, figlio di Roberto consignore di Villarfocchiardo (4). I man-

(1) *Regolari ecc.*, ser. 3, vol. 19.
(2) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 131.
(3) Cap. primo e secondo della parte seconda nel precedente volume. *Miscellanea*. v. c.
(4) Deve essere il Roberto controsegnato col n. [62] della tavola genealogica dei Canalis.

datari eletti a promuovere la vagheggiata unione erano il certosino Quirino « de Simonis » di Barge, presente nell'assemblea capitolare, ed il priore della certosa di S. Croce a Roma, Ambrogio di Magenta, milanese, assente. La parrocchia d'Envie, sotto l'invocazione dei Ss. Pietro e Marcellino, stava allora sotto il governo di un rettore titolare e di un altro sacerdote che ve lo rappresentava: il primo, Ludovico Solaro dai signori di Macello e di Moretta, cumulava la qualità di parroco d'Envie con quella di canonico del monastero di S. Antonio di Vienna in Delfinato, appartenente all'ordine Agostiniano; quella stessa congregazione che stava a S. Antonio di Ranverso (1). Il sostituto di Ludovico Solaro ad Envie, Don Gabriele « de Poletis » d'Airasca, comparisce come uno dei testimoni alla delegazione di cui si tratta e vi è qualificato parimente, ma impropriamente, « rettore » della chiesa d'Envie Che il vero rettore o parroco fosse il canonico Antoniano Ludovico lo si ricava dalle dichiarazioni circa il modo col quale la chiesta unione avrebbe dovuto operarsi. Il rettore Ludovico era avanzato negli anni (2): si riteneva che egli meditasse di rinunziare a quella parrocchia, ed allora solamente la certosa ne sarebbe entrata in possesso, conservando però al canonico Ludovico il godimento delle rendite parrocchiali per il rimanente dei suoi giorni. Della sorte riservata al sacerdote Poletti non si fa parola nell'atto di delegazione del quale ragiono, segno evidente che il suo ufficio era affatto precario (3).

Mentre il marchesato di Saluzzo obbediva alla Francia (1548-1601), avvenne che alla certosa di Mombracco fosse contestato il diritto di pascolo nel territorio di Sanfront. Questo villaggio, collocato sulla sponda destra del Po nella valle percorsa da quel fiume, ha in faccia a sè il fianco meridionale del monte Bracco sul quale, a quanto suppongo, estende quel Comune il suo territorio. La municipalità di Sanfront, questionando coi certosini per quei pascoli avanti al vice-siniscalco di Saluzzo, ne aveva riportata una sentenza contraria alle sue pretese. Ne appellò al parlamento del Delfinato sedente a Grenoble, ma non vi ebbe maggior fortuna. Quel magistrato, per bocca di Francesco di Borbone, principe Delfino d'Auvergne, governatore e luogotenente generale del Re nel Delfinato (viennese), addì 14 agosto 1523, confermò la sentenza del vice-siniscalco, mantenendo i certosini di Mombracco nel pacifico possesso dei pascoli contestati (*Docum.* 105).

Il contributo delle proprietà ecclesiastiche ai pubblici carichi, già lo vedemmo più d'una volta, fu sorgente di questioni tra i possessori di quei

(1) V. sopra, alla pag. 166 e seg.

(2) « Dictus dominus frater Ludovicus... senio constitutus est... ».

(3) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 51.

« Anno 1501, 23 ottobre. Actum in monasterio Montis brachii ordinis cartusiensis sito « inter fines henviarum et bargiarum... presentibus ven.li presbitero dom. gabriele de Poletis « de ayrascha rectore ecclesie henviarum... personaliter constituti et congregati... in pleno « et generali capitulo... monachi... ipsius monasterii infrascripti videlicet... dom. georgius « de lampugnano filius quondam nobilis Ambroxii prior dicti monasterii nec non dom. « Andreas cocordani... dom. Petrus da vallatis... dom. Iohannes de fabris... procurator ipsius « monesterii dom. termignonus de canalibus filius nobilis Roberti de canalibus villaris « fochiardi unanimes... in numero sufficienti et ultra duas partes... », nominarono a loro rappresentanti per trattare dell'unione col detto monastero della parrocchia d'Envie, « dom. « quiricum de simonis de bargiis monachum ipsius monasterii montisbrachii... ibidem pre- « sentem... nec non dom. Ambroxium de mazenta de mediolano priorem, ut assertur, sancte « crucis in urbe dicti ordinis absentem...

patrimoni e l'università degli uomini del paese, ossia il comune, loro rappresentante. Sul fine del capitolo secondo di questa parte seconda (1) ebbi a trattare di questo argomendo esponendo il dissidio manifestatosi fin dall'anno 1384 tra la certosa di Mombracco e gli uomini d'Envie per il concorso del monastero ai tributi comunali. I certosini ritenevano dover essi bensì sopportare le riscossioni ordinate dal principe d'Acaia, non già gli oneri imposti dal Comune. Cleto di Luserna, scelto arbitro di mutuo accordo, sentenziò che per i poderi posseduti allora dai certosini nel territorio d'Envie, essi contribuissero ai carichi comunali, in misura però inferiore agli altri terrazzani. Invece, per i beni che fossero per acquistare in avvenire nel detto territorio, il loro contributo non fosse minore della quota comune a tutti (2). In tempi meno lontani, il tema dell'esenzione dalle imposte, sotto questa o quell'altra forma, si ripresenta più d'una volta nella storia della certosa di cui scrivo. Nel 1507 erano i canonici di S. Maria della plebe di Saluzzo che domandavano a quei monaci le decime sui terreni situati in regioni ove si riscuoteva dal capitolo saluzzese quel tributo, cosa alla quale il monastero si rifiutava. Il dissidio finì con una transazione sui reciproci diritti e doveri (3).

Novant'anni più tardi la città di Saluzzo esigeva dai nostri certosini il concorso ai tributi in proporzione dei poderi che essi avevano nel suo territorio. Il marchesato di Saluzzo faceva allora nominalmenle parte del regno di Francia, ma effettivamente obbediva al duca Carlo Emanuele I. Il regno di questo principe generoso ed irrequieto fu un'epoca di guerra quasi continua, e di sacrifizi gravi per i suoi sudditi. Le popolazioni, sotto il peso dei balzelli, si studiavano di diminuirne l'importo allargando il numero dei contribuenti. Ma alle pretese della città di Saluzzo non fecero buon viso i religiosi di Mombracco: della questione prese conoscenza la duchessa Catterina, reggente per suo marito il duca Carlo Emanuele, ed affidò a Francesco Provana, conte di Cartignano, primo presidente patrimoniale ed Uditore (Giudice) generale di milizia e di guerra, l'incarico di comporre quel litigio (4). Il presidente Provana convocò a Saluzzo le parti dinanzi a sè e pronunziò il 13 marzo 1597 una decisione ispirata alla giurisprudenza già presa per norma da Cleto di Luserna, il che dimostra come essa formasse allora la base del diritto pubblico in questa materia. Sommati assieme i carichi di sei anni decorsi, il presidente Provana li concretò nella somma di due mila scudi da

---

(1) V. nel precedente volume *Miscellanea*, vol. cit. pag. 179.

(2) *Ivi*, pag. 180. V. anche alla pag. 159 del presente volume.

(3) *Regolari ecc.*, ser. IV, vol. 13.

(4) Giovanni Francesco Provana apparteneva ad una linea di quel casato la quale aveva mantenuta la sua residenza a Carignano; nelle vicinanze di questo borgo possedeva le tenute della Gorra e di Castel Brillant. Avevano anche questi Provana il feudo di Bussolino nei colli che si stendono sulla destra del Po, fra Torino e Casale Monferrato. Carlo Emanuele in ricompensa dei servigi prestati da Giovanni Francesco gli conferì il feudo di Cartignano in Valle Macra, poco al disopra di Dronero. La restituzione alla Francia del marchesato di Saluzzo l'anno 1599 in forza dell'accordo di Bourgoing (*Dizion. Geogr.*, del CASALIS, t. 17, pag. 621), avendo privato Giov. Francesco del feudo di Cartignano, egli ricevette in sua vece il contado di Collegno, rimasto vacante per l'estinzione della linea Savoia-Acaia-Collegno. Egli fu creato Gran Cancelliere l'anno 1602 e morì nel 1625, lasciando numerosa prole fra cui i figli Antonio, arcivescovo poi di Torino, ed Ottavio che continuò la famiglia: da lui discendono i Provana conti di Collegno.

8 fiorini caduno, che i certosini dovevano pagare alla città di Saluzzo in tre rate, nello spazio di due anni (1). D'indi innanzi il monastero pagherebbe, per i carichi dei beni allora posseduti nei confini di Saluzzo, cento crosoni d'argento all'anno (2). Che se questa casa religiosa venisse in seguito ad acquistare altri poderi nel territorio suddetto, per riguardo ai medesimi correrebbe la sorte degli altri cittadini in materia di tributi (*Docum.* 106).

Chiuderò la serie degli atti che emanarono dalla certosa di Mombracco col far menzione d'un affittamento stipulato il 31 agosto 1629, a Barge, « nella casa del Convento di Mombracco », per le cascine di Propano, Sansuero, Panroato ed altre (3). Di queste masserie la prima, situata nel territorio di Saluzzo, non trovasi nominata anteriormente, per quanto a me consta: era probabilmente stata acquistata dalla certosa in epoca non molto lontana. Le altre due invece le vennero dalla generosa iniziativa di più benefattori: la masseria Sansuero, presso Saluzzo, le fu data da Giorgio, dei marchesi di Saluzzo, l'anno 1326 (4). L'altra, « Pansoato », già lo vedemmo, venne alla certosa per grazioso dono di Antonia Torosano l'anno 1412 (5). Menzionai quest'atto, poco importante per sè, allo scopo di dimostrare che il monastero di Mombracco ebbe cura di conservare il patrimonio tramandatogli fin dai primi tempi della sua vita religiosa (6). Con tutto ciò, la certosa in discorso non riuscì a crearsi un'esistenza salda e vigorosa: la cronaca certosina, già citata in queste pagine (7), nella quale vien narrata la fondazione della certosa di Collegno e la fusione operatasi in essa, l'anno 1642, delle case di Banda e Mombracco, così si esprime riguardo a quest'ultima: « Lo stato di Mombracco « sempre mai fu meschino e miserabile, come ci additano le antiche memorie « qualmente sian stati per l'addietro quei poveri padri dalle guerre et altri « tempi maligni necessitati d'abbandonar in tutto quel luogo e ritirarsi nelle « caverne di quei monti (8): ma più che nelle guerre di Saluzzo et in questo « secolo fu crudelmente trattato et dopo il contagio del 1630 si vidde ridotto « al verde ».

---

(1) *Econ. polit. del M. E.*, vol. 2, pag. 199. Il Cibrario, all'anno 1587, ragguaglia il denaro grosso tornese a 15 centesimi circa; il fiorino constando di 12 grossi avrebbe oggidì il valore di una lira ed 80 centes., all'incirca; lo scudo, composto di 8 fiorini, equivarrebbe a 15 lire dal più al meno; sembra tuttavia che i due mila scudi, calcolati a questa stregua, vengano a costituire un valsente troppo superiore al vero.

(2) Il crosone, moneta d'argento, cominciò ad aver corso l'anno 1590, ed equivaleva a qualche cosa più di 9 fiorini; di guisa che il suo valore era di poco superiore allo scudo (*Monete dei Reali di Savoia* di Domenico Promis, 1841, pag. 84).

(3) *Regolari ecc.*, ser. IV, vol. 32.

(4) V. *Miscellanea*, vol. cit., pag. 167-169.

(5) V. sopra, alla pag. 189.

(6) In un inventario dei possedimenti appartenenti alla certosa di Collegno verso il fine del secolo XVIII, compariscono ben 670 giornate, ossia 254 ettari all'incirca, situate nei territori di Saluzzo, Barge ed Envie, già appartenenti, in massima parte, al monastero di Mombracco (Archivio di Stato, Sez. I, *Certosini - Collegno*, mazzo 288).

(7) V. sopra, alle pag. 123 e 177.

(8) L'estremità a cui, secondo il cronista, sarebbero stati ridotti i certosini non è menzionata in altri documenti di quel monastero. Nel precedente volume di queste *Notizie* (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 16 e seg.) m'intrattenni intorno alla ipotesi che la disparizione della famiglia certosina dal Mombracco verso il fine del XIII secolo fosse da attribuirsi ad un'irruzione dei Valdesi in quel monastero. Forse il duro espediente al quale avrebbero dovuto appigliarsi quei religiosi si riferisce a quell'epoca funesta.

Riservando il racconto della chiusura definitiva del monastero suddetto al primo capitolo della parte terza dedicata alla certosa di Collegno, raccolgo qui alcune notizie che riguardano Mombracco ridotto a semplice residenza di certosini, che vi capitavano da quest'ultima certosa di quando in quando, e d'un cappellano a cui da quei monaci era affidata l'uffiziatura delle chiese e l'assistenza spirituale dei famigli che attendevano all'azienda agricola dell'ex-monastero.

L'anno 1739, per cura di due religiosi delegati dai loro confratelli della certosa di Collegno, fu redatta una descrizione dello stato in cui si trovava il già monastero di Mombracco: da essa risulta che riguardo a « quell'antico « monastero e sue dipendenze resta necessario di riparare li coperti (tetto) « della Chiesa, Refettorio, Procuratia e Trabiali (Tettoie da riporvi fieno, « paglia, ecc.), per essere scorsi più di anni cinque senza essere stati visitati « nè ristorati... Più, essendo stati spostati tutti gli assi e pochi utensili che si « ritrovavano nella Procuratia resta pure necessario di provvedere li mobili « puramente necessari con le pagliacce (pagliaricci), banchette, coperte, lin- « gerie (biancherie) supeletili di cucina et utensili per la tavola, massime in « caso che si dovesse ivi fare soggiorno per qualche tempo.....

« E per essere tutto quanto sovra che pura verità è stato sottoscritto il « presente stato dalli due frati deputati per l'obbedienza di Saluzzo e Mom- « bracco da più anni in qua ».

« Dato in Saluzzo .... Fra Leone Laurenti, Fra Claudio Maria Carbonerii » (1).

La comunità religiosa certosina allontanandosi dal monastero in discorso vi pose un cappellano, come poco prima accennai. Esistono nel cartario di Mombracco diverse convenzioni stipulate dal monastero di Collegno con sacerdoti ai quali si conferisca quella cappellania. Lo stipendio, che nel 1714 consisteva in 112 lire ducali annue, fu portato a 120 lire nel 1727 coll'obbligazione della residenza a Mombracco. La retribuzione ebbe un secondo incremento l'anno 1749, alla quale epoca fu assunto all'ufficio di cappellano il sacerdote Don Pietro Reynaudo di Barge, alle seguenti condizioni:

« 1° Don Reynaudo si obbliga di celebrare la Messa nel monastero e « chiesa di Mombracco in tutti i giorni festivi e nella festa di San Bruno « addì 6 ottobre, applicandone 32 per i benefattori della medesima. Dovrà « avere cura della chiesa medesima e dell'altra, detta di S. Salvatore. »

« 2° Dovrà vigilare sull'andamento dei beni esistenti tanto a Mom- « bracco che nelle fini di Barge, cioè alle cascine di Ponte Agliaudo, Ospizio « di Barge, alteno di S. Agostino e cascine di Ponroato. »

« 3. Il correspettivo è stabilito in 200 lire annue oltre tutto ciò e quanto « potrà ricavare da particolari abitanti sì in Mombracco che nelle balme. »

« 4° Potrà D. Reynaudo servirsi in occasione della sua residenza in « Mombracco delle camere della Prioreria, con ciò però che venendo li Padri « in Mombracco restino totalmente libere a disposizione dei medesimi (2) ».

(1) *Regolari*, ser. IV, vol. 27.
(2) *Regolari*, ser. IV, vol. 32.

Le porte del monastero di Mombracco dovevano aprirsi ancora una volta ad accoglìervi una famiglia religiosa, ma essa non apparteneva all'ordine dei suoi antichi abitatori: ecco come avvenne la cosa.

I Cistercensi della primitiva osservanza, chiamati comunemente Trappisti, sfuggiti sul fine dello scorso secolo alla feroce persecuzione dei repubblicani francesi, si rifugiarono in Piemonte ove il re Vittorio Amedeo III paternamente li accolse e pensò a provvederli d'un asilo rispondente al loro austero istituto. La scelta cadde sul monastero del Mombracco e, d'ordine di quel sovrano, l'Economato generale dei benefizi vacanti, l'anno 1794, ne fece l'acquisto, coi beni annessi, dalla certosa di Collegno mediante un'annua rendita ad essa assegnata di seicento lire (*Docum.* 107). I Trappisti presero tosto possesso di quel cenobio, risultando da memorie di quel tempo che addì 5 agosto dell'anno stesso furono spedite molte provviste al monastero dei Trappisti a Mombracco (1). Siamo poi informati da una relazione sullo stato di quel monastero che al 6 luglio 1796 la comunità dei Trappisti ivi esistente componevasi di 6 Coristi professi, dei quali uno era il superiore della casa, Giovanni Pachoud di Conflans, sacerdote, un altro era suddiacono, un altro aveva ricevuti gli ordini minori ed i rimanenti non appartenevano al chiericato. Venivano in seguito cinque Coristi novizi, due postulanti, uno dei quali il signor Filiberto Fiore, uffiziale nel reggimento di Torino, nativo di None, tre Conversi professi, cinque Conversi novizi, due fratelli minori ed alcuni fratelli famigliari, o sia secolari al servizio del monastero.

I Trappisti rimasero colà fino all'epoca infausta nella quale, caduto il Piemonte sotto il regime repubblicano importatovi dalla Francia, gli ordini religiosi vennero soppressi e le loro proprietà disperse, vendute dal Governo al miglior offerente. Una parte del patrimonio ecclesiastico ritornò col ristabilimento del legittimo Governo ai suoi antichi possessori, ma tale non fu la sorte del monastero di Mombracco. Coloro che lo avevano acquistato dai governanti repubblicani, od i successori di quei compratori, continuarono e continuano a possederlo. Rimane in piedi e ben conservata l'antica chiesa di S. Maria, fondata seicento e più anni fa da Sinibaldo Fieschi (2). È un edifizio di mediocre grandezza ad una sola navata e privo affatto di pregio artistico. Questa chiesa è tuttora destinata al divin culto, e fino a pochi anni addietro era servita da un cappellano che i proprietari di quella regione ritenevano a loro carico. L'altra chiesetta del Ss. Salvatore, eretta dal prete Taurino verso la metà del XIII secolo, situata come già accennai fuori del recinto del monastero (3), sussistette fino ad epoca assai recente. Non ne rimangono ora più che le mura a livello del terreno; lo spazio compreso fra quelle vestigia misura pochi metri quadrati.

Degli edifizi del cenobio di cui si tratta, la parte mantenutasi in piedi è ridotta ad abitazioni di contadini o serve loro per i bisogni dell'agricoltura. Da quanto si può giudicare presentemente il monastero di Mombracco, a

(1) Archivio dell'Economato generale dei benefizi vacanti a Torino. *Certosa di Milano e monastero dei Trappisti di Montebracco.*

(2) V. sopra, alla pag. 187.

(3) *Ivi.*

parte la situazione sua eccezionalmente bella (1), era una costruzione di genere men che modesto, non dissimile dalla parte più antica della certosa di Banda. Sul suo fianco meridionale vedesi un assai vasto recinto, attorno al quale corre un muro di forte struttura, mantenutosi in buone condizioni fino al presente. Ciò costituiva quel che i certosini chiamavano « la Clausura »; il terreno entrostante era coltivato dalle genti del monastero e non vi avevano accesso le persone alle quali era vietato l'ingresso nel convento (2).

(1) V. sopra, alla pag. 186.

(2) In una memoria che comparirà in un prossimo volume darò informazioni sulla trappa di Cumiana istituita poco tempo dopo quella di Mombracco.

(V. l'avvertenza, alla pag. 4).

PARTE TERZA

CAPITOLO I.

La certosa di Collegno.

Progetto di dare ai certosini il monastero di Novalesa. — La duchessa Cristina alla certosa di Grenoble. — Risolve di aprire ai certosini una casa presso Torino; vien scelto Collegno. — Sovvenzioni dei Principi Sabaudi. — Soppressione delle certose di Mombracco e di Banda.

I propositi manifestati dal duca Carlo Emanuele I per l'erezione di una « certosa insigne », contrariati da tristi vicende, rimasero, è vero, senza pronto effetto (1); il seme però, allora gettato, non tardò troppo a vegetare ed a venire a maturità. Il figlio e successore di Carlo Emanuele, Vittorio Amedeo, aveva a cuore di eseguire le intenzioni del genitore a quel riguardo; ne fa fede la lettera che egli indirizzò al priore della gran certosa, superiore generale dell'Ordine, il 29 aprile 1635 (*Docum.* 108); ma il suo regno fu troppo breve e procelloso per lasciare che egli potesse dedicare i suoi pensieri e disporre dei mezzi necessari ad una tale impresa. La considerazione di quella difficoltà ed il desiderio di por fine allo stato precario nel quale si trovavano i nostri monaci a Banda, con altre circostanze, suggerirono l'idea di destinare loro il monastero di Novalesa. Questo antichissimo cenobio di Benedettini, abbandonato da essi allorchè verso il principio del x secolo fu saccheggiato dai Saraceni, venne rioccupato parecchi anni dopo da monaci dello stesso ordine, i quali vi stavano sotto la direzione d'un priore claustrale; l'abbate del monastero di Breme in Lomellina, ove una parte dei religiosi fuggiti da Novalesa eransi ricoverati, reggeva nella stessa qualità anche questa casa monastica (2).

Nella prima metà del xv secolo il monastero della Novalesa venne posto sotto il governo di ecclesiastici non appartenenti all'ordine di S. Benedetto.

(1) V. sopra, alla pag. 176.

(2) CARLO CIPOLLA, *Antichi inventari del monastero della Novalesa;* Atti dell'Accademia delle Scienze, sez. 2ª, vol. 44, pag. 35, 44.

Vedi anche *L'antica Biblioteca novaliciense* dello stesso autore, pag. 6, ove leggesi che il monastero della Novalesa fu ristorato per mandato di Gezone abbate di Breme, verso il fine del x secolo. Accennasi anche al ristabilimento della dignità abbaziale riguardo a quel monastero « dopo cessata o trasformata l'abazia di Breme » (*Memorie dell'Accad. delle Scienze*, ser. II, vol. 44).

i quali erano chiamati amministratori perpetui (1). Pochi anni dopo, con Giorgio Provana dei signori di Leynì, cominciò la serie dei « Commendatori del priorato di Novalesa » (2), fra i quali è da annoverarsi quell'Andrea Provana, pure di Leynì, protonotario apostolico, che intitolavasi « Signore di Novalesa » (3). L'anno 1599, ad un altro Provana di Leynì, Gaspare, succedeva in quella carica Antonio Provana dei conti di Collegno, in favore del quale tre anni dopo fu ristabilita la dignità d'abbate di Novalesa (4): questi è l'Antonio Provana che governò in qualità di arcivescovo la chiesa torinese dall'anno 1632 al 1642 (5).

Le condizioni morali del ristabilito monastero di Novalesa non giunsero ad eguagliare la floridezza dell'antico cenobio: il fatto stesso d'averne data l'amministrazione a persone estranee lascia supporre che il numero dei monaci fosse assai ridotto e che la disciplina lasciasse alquanto a desiderare.

Durante il governo dell'abbate arcivescovo Provana il numero dei benedettini scese a tre (6), e sotto il di lui successore Filiberto Maurizio Provana di Leynì ne rimaneva uno solo (7). Così stando le cose, s'intende facilmente come per una parte il desiderio dell'abbate Antonio di rialzare le sorti del suo monastero, per l'altra parte il bisogno dei certosini di allogarsi in un sito più conveniente, conducessero ad un accordo per effettuare la vagheggiata traslazione.

Le trattative tra l'abbate ed i nostri religiosi cominciarono l'anno 1636, e la convenzione fu da essi sottoscritta il 12 dicembre 1637: essa riportò pure l'approvazione del priore della certosa di Grenoble (8).

(1) *Antichi inventari*, l. c., pag. 56.

(2) *Ivi*, pag. 59.

(3) *Antichi inventari*, pag. 60. Vedi sopra pag. 132.

(4) *Antichi inventari*, pag. 6, nota (1); pag. 59, nota; e pag. 62.

(5) V. sopra, postilla alla pag. 200.

(6) Vedi gli articoli concertati tra l'abate Antonio Provana ed i certosini, nella postilla 8 seguente.

(7) *Antichi inventari*, pag. 13.

(8) *Regolari ecc.*, ser. I, vol. 1.
Le clausole più notevoli di quell'atto, concertate tra Monsignor Provana ed i delegati dei certosini fin dall'8 marzo 1637 sono le seguenti:

Art. 1. « L'Ordine certosino sarà obbligato a mantenere nel detto monastero sei religiosi « sacerdoti coi famigli (conversi, terziari, oblati) necessari, e ciò per soddisfare gli obblighi « di Messe e degli uffizi divini, tanto nella chiesa grande che nelle capelle e specialmente « nella capella di S. Maria situata ai piedi del Moncenisio come risulta dalle scritture che ci « saranno consegnate. »

Art. 5. « I certosini si obbligano a contentare i tre monaci (benedettini) che trovansi nel « monastero di guisa che nè l'attuale abate nè i suoi successori non abbiano a soffrirne « molestia. »

Art. 9. « Monsignor illustrissimo predetto rimette ai certosini tutti gli edifizi della Nova- « lesa, ad eccezione di quelli non compresi nel chiostro, che egli riserva per suo uso e degli « abbati suoi successori; e ciò fino a tanto che l'ordine certosino gli abbia fatto costrurre un « alloggiamento a Venaus (paese tra Novalesa e Susa). »

Art. 11. « Pel mantenimento dei religiosi e per la conservazione della chiesa e del mo- « nastero l'abbate Arcivescovo rimette ai certosini le rendite minute consistenti in segala, « avena, castagne, ova, pepe, galline, denari, ecc., dovute dagli abitanti di Novalesa, Venaus, « Ferrera, Giaglione e Mompantero. Monsignore riserva per sè e suoi successori il vino pro- « veniente dalle decime o dai servizi perpetui. »

« Nelle cose rimesse ai certosini dovevansi computare le rendite del frumento, del « vino, ed in denaro già dovute al segretario ed al pietanziere, come è spiegato negli alber- » gamenti. »

Art. 12. « L'abbate predetto rilascia ancora ai certosini tutti i beni immobili e le rendite

208

Dalla già citata cronistoria che ha per autore un certosino (1) si ricava che chi caldeggiava particolarmente la traslazione di cui discorro era il priore di Banda, padre don Pietro Caldera.

Il capitolo generale dell'ordine, adunato l'anno 1638 nella certosa di Grenoble, o perchè non fosse favorevole a quel trasloco o per altri motivi, decretò lo scambio reciproco dei due priori di Banda e di Mombracco; al qual proposito, il cronista suddetto, annunziando la venuta a Banda da Mombracco del priore don Urbano Boetto, aggiunge: « parve che indi restassero quelle « premure molto intiepidite sino al dicembre di quell'anno (1638) che il reve- « rendissimo (priore di Grenoble) di proprio movimento ripigliando il negotio, « spedì per la terza volta in Piemonte il V. P. don Argentino con nuove « patenti ». Queste lettere davano facoltà al padre Argentino di conchiudere l'affare della Novalesa. D'altra parte però, a detta dello stesso cronografo, il priore di Pesio, forse diverso da quello che sottoscrisse lo schema di convenzione, investito dell'uffizio di visitatore, metteva in guardia il più volte nominato priore della gran certosa riguardo alla progettata traslazione.

A parere del visitatore l'ordine certosino ne avrebbe sentito grave pregiudizio perchè la situazione del monastero di Novalesa, sulla strada di comunicazione tra l'Italia e la Francia, lo metteva nella condizione di dover ospitare un gran numero di viandanti senza che le rendite assegnate alla nuova certosa fossero sufficienti all'uopo.

Mentre così stavano le cose, gravi avvenimenti succedevano in Piemonte: mancato ai vivi, addì 7 ottobre 1637, il duca Vittorio Amedeo I, la duchessa Cristina sua consorte ebbe la reggenza degli Stati per i suoi figli minori di età Francesco Giacinto, che sopravisse poco meno d'un anno al genitore, e Carlo Emanuele. Sono conosciuti i contrasti che la reggente ebbe coi suoi cognati il cardinale Maurizio ed il principe Tommaso spalleggiati dagli Spagnuoli contro i Francesi, i quali, col pretesto di sostenere la duchessa sorella del Cristianissimo, volevano dominare sugli Stati sabaudi. La lotta fra quei partiti giunse al punto che Madama Reale (così chiamavasi la reggente) giudicò conveniente di abbandonare il Piemonte rifugiandosi prima in Savoia, ove lasciò suo figlio sotto buona custodia, e quindi a Grenoble, presso il re Luigi XIII che ve l'aspettava (2); ciò avvenne l'anno 1639. Si capisce che in mezzo a quei trambusti ogni decisione riguardo all'istallazione dei certosini a Novalesa sia stata rinviata a tempi migliori.

« della prevostura di S. Maria a' piedi del Moncenisio, pietanzeria e sacrestia in un coi denari « e diritti dovuti dalla comunità di Susa. »

Art. 13. « Consegnansi anche ai certosini i molini di Novalesa, di Venaus e di Cornale « con campi e peschiera.

Art. 14. « Similmente, insieme alle vigne della prevostura e della pietanzeria la vigna « grande e la piccola dello Stadio (località vicina a Susa, tra l'antica fortezza della Brunetta « e Venaus; *Antichi inventari ecc.*, l. c., pag. 7). »

Questi articoli, redatti a Torino l'8 marzo 1637, portano le sottoscrizioni di « Antonio « arcivescovo di Torino ed Abbate di Novalesa; frate Giovanni Argentino; Don Lorenzo « Bergia, priore della certosa di Pesio; Don Pietro Caldera, priore della certosa di Banda. » (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 1).

(1) Vedi sopra, alla pag. 123.

(2) CIBRARIO, *Specchio cronologico*, pag. 320.

Nè fu forse estranea a ciò, insieme al motivo già indicato, la lusinga che, coll'avvenimento al governo della duchessa Cristina, dotata « di sì gran dol-« cezza di sangue che mal volentieri dicea di no » (1), potesse aver compimento la promessa erezione di « una certosa insigne », nelle vicinanze della capitale. La lusinga dei certosini non andò fallita, sebbene l'orizzonte politico le sembrasse affatto sfavorevole; anzi gli eventi stessi di quell'epoca deplorevole furon quelli che spianarono la via all'appagamento del loro desiderio.

La duchessa reggente non volle allontanarsi da Grenoble senza visitare la gran certosa, la casa madre di tutto l'Ordine.

« Correva l'hora quinta dopo mezzo giorno del 7 settembre 1640 (così il « citato cronografo), quando ella entrò in certosa, e due altre hore scorsero « nel riceverla e presentargli la cena onde alle 7 hore andò a letto; alle un-« dici poscia si portò al matutino, quando apponto sonava il terzo segno al « quale con veloce gravità l'un dopo l'altro comparvero quei solitarii in nu-« mero di sessanta veramente religiosi che nel passo, nel raccoglimento pa-« revano vive figure di quei primi padri dell'Egitto de' quali neppur uno si « osservò che mai schiodasse gli occhi da terra per vagargli all'insolito cal-« pestio che pure si sentiva di tanti hospiti. Dopo spedito il secondo notturno « che aveva già occupate due hore, fatta curiosa di sapere ove ne fosse, e « rispostogli che solamente alla metà, gli convenne cedere alla stanchezza, « lasciando quivi diverse Dame e Cavaglieri che perseverarono sino al fine.

« La seguente mattina (8 settembre) assistè compitamente alla Messa « grande in quale cadendo la Comunione generale più di novanta con bel-« lissimo ordine et humil gravità religiosa vidde comparirvi (oltre li già detti « sessanta choristi)..... A quella vista tutta in tenerezza per spiritual conso-« latione ringraziò la Maestà divina d'haverla quivi condotta..... Non dubitò « più con l'agiuto delle preghiere di quei servi di Dio d'ottenere dal Dio « delli eserciti la bramata pace, al cui conto all'hora fece solenne voto d'eri-« gere una certosa appresso la Metropoli di Torino, et dopo sentita la Messa « del Priore Reverendissimo dove comunicò, a questo ne fece in termini am-« mirabili la pia richiesta (2). Nei reciprochi ringraziamenti et in quelle re-« pliche domandò ella per gettate i primi fondamenti il Ven. Padre Don « Argentino all'hora procuratore alla Forea.

« Vidde poscia in cella il Ven. Padre Don Pietro Maria « de Varax »,

(1) CIBRARIO, *Specchio cronologico*, pag. 321.

(2) Guichenon inserì alla pag. 586, vol. 3, della sua *Storia genealogica ecc.*, senza notarne la data, un decreto di Madama Reale intitolato: « Patentes de Madame Royale (Cristina « vedova di Vittorio Amedeo I) concernant le vœu par elle fait le jour de l'Anonciation de « la glorieuse Vierge Marie avec la procession générale qu'elle a establie ce jour là dans « ses éstats ». Parecchie copie in istampa di quelle patenti, in italiano, sono unite al mazzo 6, della Categoria *Regolari di qua de' monti - certosa Collegno*, similmente senza data. Vi è però indicata con scrittura a mano l'anno 1649. Difatti vi si accenna alla fondazione già fatta della certosa presso Torino; « Et pour davantage exprimer mon zèle en cette occasion « suivant en ce les saintes intentions qu'en avoit dé-ja feu S. A. R. Monseigneur de glo-« rieuse memoire nous avons fondé sous le mesme titre de l'Anonciation un monastère de « l'ordre de S. Bruno proche cette ville du Turin ou ces bons Religieux, dont la vie ange-« lique et contemplative nous edifia extrêmement en leur grande chartreuse au dernier « voyage que nous fismes en Savoye, seront obligés (comme nous esperons qu'ils seront) « de presenter continuellement à Dieu pour nous leurs prieres et oraisons. »

« il quale per il di lui fratello e parenti domestici di quella Corte teneva in
« particolar stima.

« Erano scorsi secoli intieri ne' quali il suolo di certosa non era stato
« calcato da femminil sesso, e perciò alla voce che già qualche tempo avanti
« era precorsa del viaggio di quella Regina (sic) col privilegio d'introdurre
« seco ogn'una che fosse di suo seguito si disertarono i Castelli e case della
« vicinanza, massime di Chiamberì e Grenoble per le dame e signore che o
« per curiosità o per divotione seguitarono la Corte. Onde più di seimila si
« contarono hospiti gionti in Certosa in quella occasione quali tutti dalla
« cordial carità di quei PP. rimasero soddisfatti.

« Dormì pur anco quivi M. R. la notte seguente et la matina sentita
« ch'hebbe la Messa alla Capella de Casalibus venne nuovamente a racco-
« mandarsi all'oratione dei PP. et andò quella sera in Aspremont, indi fece
« ritorno a Chiamberì.

« Intanto l'assedio di Torino, a cui s'era dato principio li 10 di maggio,
« fu terminato li 17 settembre di quell'anno per il sig. conte d'Arcourt (1),
« e se ne ritornò M. R. in Piemonte, e se ne venne pur anco seco il V. P.
« D. Argentino li novembre 1640 » (2).

Questo frate certosino, don Giovanni Argentino, che sostenne la parte principale nell'erezione della certosa a Collegno, ebbe un'esistenza avventurosa assai, che ci è narrata dal solito cronista nel modo seguente:

« Il Padre Don Giovanni Marceilin detto Argentino, poco innanzi il 1590
« nacque in Malta, indi trasportato pargoletto a Parigi, fu sempre nella Corte
« reale allevato, profittò nelle lettere ma più nel canto; fu perciò fra quei
« giovani annoverato che servono alla Camera Regia chiamati « Chantres au
« petit couché (*sic*) du Roi », e fu all'hora che come intrante ed ardito si
« fece famigliare a Madama Christiana la quale, tutto che all'hora bambina,
« si sovenne poi sempre di quei tratti. Abbracciata la carriera dell'armi prese
« parte alla guerra contro gli Ugonotti e fu primo capitano e sargente mag-
« giore nel reggimento di « Monsieur Moneylier ». Trovandosi in gran peri-
« colo di vita sul campo di battaglia fece voto di entrare nell'ordine certo-
« sino, il che però allora non eseguì. Passò in Inghilterra ove ebbe non poche
« avventure che potevano tornargli funeste; riuscito a trarsene fuori ritornò
« a Parigi e si risolse finalmente ad abbracciare la regola di S. Brunone:
« entrò alla certosa di Grenoble nel 1628. Recatosi in Piemonte con Madama
« Reale l'anno 1640 con titolo di « Procuratore di Gran certosa et Comis-
« sario di Lombardia », fu creato Rettore della nuova certosa (di Collegno)
« l'anno 1643.

« Nel capitolo generale del 1645 fu rimessa quella casa (la certosa di
« Collegno) alla Provincia di Lombardia ed il medesimo Padre Argentino ne
« fu dichiarato primo Priore; pochi mesi perdurò in questa dignità, imper-
« ciocchè, dopo un giorno che si portò a Rivoli per presentare a Madama

(1) Il principe Tommaso, addì 27 agosto 1639, tolse la città di Torino ai francesi; l'anno seguente vi fu assediato dal duca d'Harcourt duce francese; la fame obbligò il principe Tommaso a rendere la città uscendo cogli onori di guerra. CIBRARIO, *Specchio cronologico*, pag. 382.

(2) *Sic. Regolari ecc.*, ser. I, vol. 1.

« Reale i meloni (che con grand'industria havea coltivati nel giardino di Co-
« legno), colà mangiò, fu sorpreso da una febbre lenta che mai più l'ab-
« bandonò sino alla morte, che seguì in Torino... li 12 settembre 1645 » (1).

I voti dei certosini stavano adunque per compiersi; alla Novalesa non ci si pensò più e vi andarono invece, l'anno 1665, i cistercensi che vi rimasero fino alla soppressione generale dell'anno 1802 (2). Dopo la ristorazione politica del 1814 vi rientrarono i Benedettini cassinesi che tennero quel monastero fino all'incameramento dei beni delle corporazioni religiose verso la metà del corrente secolo (3).

Trattavasi pei certosini di scegliere il sito ove doveva sorgere il nuovo monastero, il quale, tanto per la sua ampiezza che per l'imponenza degli edifizi doveva riuscire degno dell'eccelsa donatrice. Venne presa in considerazione la villa del cardinale Maurizio, o forse più propriamente la località già designata da Carlo Emanuele I in prossimità di quella villa (4).

Vi fu chi propose di stabilire quel monastero al « Vecchio Parco », chi a Millefiori ed altri siti ancora (5). Il più volte nominato cronografo ci informa che, mentre si stavano ponderando i vantaggi e gl'inconvenienti di quelle località, venne fuori una proposta che ebbe la preferenza sopra tutte le altre; cedo la parola a quello scrittore, il quale così narra come le cose si passarono:

« Il Padre Argentino, forse per le occasioni dei trattati di Novalesa che
« già nel 1637 et 1639 haveva havuti col fu Monsignor Provana s'era reso
« conoscente e domestico di quella casa, fu tirato a parte dal signor Conte
« Ottavio Provana (6) che gli propose il posto di Collegno et per buon prin-
« cipio di fabrica un Palazzo che quivi teneva. Resta questo Palazzo di
« qualche vaghezza a prima vista, principiato del 1614 et ridotto alla forma
« in cui all'hora si vedeva del 1618 dal tesoriere Bernardino Data all'hora
« Aiutante di Camera del Duca Carlo Emanuele dove lautamente regalò i
« suoi amici, e fattone più volte delizioso teatro di comedie e spettacoli venne

(1) *Regolari ecc.*, serie I, vol. 1.

(2) Sac.te TOMMASO CHIUSO, *La Chiesa in Piemonte*, vol. I, pag. 214; e vol. II, pag. 150.

(3) *Dizion. geogr.* del CASALIS, t. 10, pag. 586.

(4) Vedi alla pag. 176 precedente.

(5) Davasi il nome di « Parco » a quel tratto del territorio torinese che si estende tra la Dora Riparia, il Po e la Stura. Il duca Emanuele Filiberto, a quanto scrive il CIBRARIO, *Storia di Torino*, t. II, pag. 70, lo destinò a luogo di ricreazione e di delizia, ed insieme a podere modello. Carlo Emanuele I vi cominciò un sontuoso palazzo che non potè condurre a termine. In luglio 1629 vi fu invitato ad una festa il maresciallo di Crequy (*Ivi*, pag. 71). Sembra probabile che Emanuele Filiberto avesse già fatto innalzare un palazzo presso il confluente del Po e della Stura: invece l'edifizio principiato da Carlo Emanuele doveva trovarsi più vicino a Torino: difatti un autore del XVII secolo, il Padre Audiberti, nel suo libro *Regiae villae poetice descriptae* (citato nel *Dizion. geogr.* del Casalis, t. 21, pag. 161) scrisse che al suo tempo vi era il « Parco vecchio » presso il Po, ed il « Parco nuovo » presso alla città (*Ivi*, p. 175). Il cronografo certosino annoverando fra le località proposte per la nuova certosa il « vecchio Parco » conferma l'esistenza dei due « Parchi » il vecchio ed il nuovo.

Mirafiori, località a mezzogiorno di Torino nel cui territorio si trova, possedeva una villeggiatura eretta dal medesimo duca Carlo Emanuele I, il quale l'anno 1622 vi fondò un convento di Fogliesi, una religione affine ai Cistercensi, che vi ebbero dimora fino al principio del XIX secolo (*Dizion. geogr.*, l. c. pag. 171).

(6) Fratello dell'arcivescovo Antonio abbate di Novalesa.

« per anco talvolta favorito dalle Reali Altezze e dalla Corte, quando final-
« mente del 1628 incolpato d'infedeltà circa all'erario Reggio e d'altri fatti
« venne al supplicio estremo condannato e tutto che con l'intercessione del-
« l'Ambasciatore d'Inghilterra et alle preghiere dei suoi collega et amici a
« quell'hora stessa che dovea eseguirsi la sentenza n'ottenesse la gratia, restò
« tuttavia questo pallazzo confiscato et dalla Regia Camera venduto al sig.
« conte di Colegno Francesco Provana all'hora Gran Cancelliere di Savoia (1)
« al quale et indi al sig. conte Ottavio suo figlio resta anzi d'aggravio che
« d'utile avvegnachè possedendo quivi un ampio castello (2) non gli veniva
« in acconcio d'abbandonarlo per habitare il Pallazzo il quale non di meno
« gli riusciva molesto per le continue spese delle riparationi di tanta mole.
« Ma all'hora più che mai per puotersi mantener in piedi si vidde bisognoso
« d'un potente braccio dopo che durante l'assedio di Torino per cinque mesi
« fu occupato da Don Carlo Della Gata con tremila Spagnoli li quali con la
« distrutione delle porte et finestre et d'ogni sorta di mobili lo spogliarono
« sino alla nudità delle sole muraglie, anzi col strappargli una gran parte
« delle chiavi di ferro che sono i nervi delle fabriche lo ridussero al peri-
« colo d'una vicina distrutione et total rovina (3), stimarono dunque il signor
« Conte Ottavio col signor Conte Carlo suo figlio che questa fosse la propitia
« occasione di scarigarsi di quel peso e d'approfittarsi col utile del prezzo qual
« apparentemente miravano liquido e perciò proposero, pregarono et impe-
« trarono dal V. P. Giov. Argentino di portarsi sul luogo dove visitato il
« palazzo in campagna assai amena con l'aria buona e salubre acconsentì di
« alloggiarvisi et passar officio, come fece con Madama Reale acciò glie ne
« facesse sborsar il prezzo.

« Mentre come avanti si formalizzavano le scritture per la Comunità (di
« Collegno) sul progetto di questa clausura e sul possesso del Palazzo, ha-
« vendo ad un angolo di Galleria drissato un piccolo altare si diede il P. Ar-
« gentino li 25 marzo 1641 a sollennizare la Santissima Annonciatione che
« in avvenire sarà sempre la titulare di questa casa la quale memorerà questo
« giorno per il primo del suo essere. Altro però non conteneva il Pallazzo

(1) Esiste una copia dell'atto di vendita di detto palazzo al conte di Collegno nel cartario certosino (ser. I, vol. 1). Esso ha la data del 18 giugno 1624: il prezzo fu stabilito in 8 mila ducatoni a fiorini 18 e $^1/_2$ l'uno, dei quali ducatoni il patrimonio ducale ne prese mille a suo carico. Dalla data di quest'atto risulta che l'accusa d'infedeltà contro Bernardino Datta ebbe luogo, non l'anno 1628, come scrisse il cronista certosino, ma parecchi anni prima.

L'antico castello di Collegno, del quale rimane una parte verso la Dora, era angusto e probabilmente in poco buon stato. Nella seconda metà di quel secolo XVII fu intrapresa la costruzione di un grandioso palazzo, conservando una parte dell'antico castello colla sua torre quadrata: di quel nuovo disegno venne eseguita solo una parte. Nella prima metà del corrente secolo XIX il castello o palazzo fu ridotto alla sua forma attuale dal conte Giuseppe Provana di Collegno nel cui nipote conte Carlo Alberto si estinse la linea primogenita maschile della famiglia. Il castello di Collegno appartiene ora alla baronessa Cavalchini-Garofoli, sorella del conte Carlo Alberto di Collegno.

(2) Vedi la nota preced.

(3) « In sul finire di giugno del 1640 mentre infieriva la guerra civile in Piemonte (tra « Spagna che sosteneva la parte dei principi Maurizio e Tommaso, contro i Francesi che « stavano per la duchessa reggente Cristina) il Leganes abbracciando in parte il consiglio « del principe Tommaso..., mandò a Collegno un grosso corpo di truppe, alla cui testa era « Carlo Della Gatta, il quale impadronendosi del luogo vi fece prigioniere alcune squadre « di soldati francesi... e vi rimase fino all'undecimo giorno di luglio. » Così l'autore dell'articolo *Collegno* nel *Dizion. geogr.* del CASALIS, t. 5, pag. 346.

« che una bella apparenza di gran mole spalancata d'ogni parte e niente chiu-
« deva....., le stanze mancavano d'ogni sorte d'utensili, la cucina fredda, la
« crotta (cantina) sprovveduta, un piccolo boschetto che quivi per l'innanzi
« delitiava era già da' soldati abattuto, le trincee, mezze lune e fossi che lo
« attorniavano doppiamente angustiavano la mente del Padre mentre consi-
« derava che molto tempo e spesa (come seguì) vi si consumerebbe per spia-
« nargli, ed intanto restava privo di quei frutti che per altro sarebbero stati
« prodotti da sì buon terreno » (1).

La scelta fatta dal certosino don Argentino del sito per la nuova fondazione riescì gradita alla duchessa reggente, e tosto ne fu decretato l'acquisto. Con l'atto del 6 marzo 1641 Ottavio Provana conte di Collegno alienò al patrimonio ducale il « Palazzo con sue pertinenze poste nel luogo di Colegno « con area et case ad esso attinenti, Giardino et Bosco il tutto simultenente, « di giornate per tante quante sono » (2).

Ma le vaste proporzioni che la principessa Cristina voleva dare alla nuova certosa richiedevano uno spazio ben più grande dei pochi ettari annessi all'or menzionato palazzo. Gli edifizi del monastero esigevano già essi soli un'estensione di terreno non indifferente: intorno ad essi doveva poi svolgersi un'ampia zona di campagna chiusa da muro, la quale costituiva la « Clausura », ossia il luogo ove secondo le regole dell'ordine i monaci potevano uscire a passeggio senza incontrarsi in persone estranee al monastero. Anche a queste esigenze provvide la buona Duchessa domandando al Comune di Collegno la cessione d'una certa quantità di terreni. Quel consiglio comunale, convocato a tale scopo, « conoscendo esser mente di Sua Altezza Reale « che la Comunità alieni et renoncii a favore del Patrimoniale (ducale) li « beni esistenti fra le quattro strade, cioè due di Torino, altra del fossale et « altra chiamata la Ruata », con deliberazione del 17 marzo 1641, incaricò alcuni suoi membri di trattare di quel negozio col patrimonio ducale, ed in pari tempo consegnò loro un memoriale, con cui venivano domandate alla Duchessa alcune guarentigie affinchè gli uomini di Collegno non fossero per sentir danno, in riguardo ai tributi, dalle concessioni di beni immobili del territorio ai certosini. L'istanza di quei terrazzani incontrò il favore della Reggente, ed al 30 aprile del detto anno fu stipulato lo strumento col quale l'universalità degli uomini di Collegno alienò al patrimonio ducale 35 giornate e 18 tavole, attigue al più volte nominato palazzo e 38 giornate nel ter-

---

(1) *Regolari Certos.* - *Mombracco*, ser. I, vol. 1.

(2) Giornate 7, tavole 70 e piedi 9 (V. il documento 110).

I limiti dell'immobile in discorso, il prezzo e le condizioni del contratto sono così descritti nel relativo strumento: « A' quali (palazzo, giardino, ecc.) confinano la via publica « a due parti, la chiesa di S. Pietro, Amedeo Negro, Giov. Domenico Ughetto, Massimo e « fratelli di Marchioto, la via vicinale. Gio. Batt. Durando, Dominica Durando, Cattarina « Ruffinetto, le ragioni del Castello, Antonio Bauzano ossia Bertetto..... Et ciò tutto per et « mediante il prezzo di livre vent'un milla d'argento a soldi venti l'una, a conto de' quali « detto sig. Patrimoniale gli ha ivi realmente rimesso una quitanza di livre mille sopra la « comunità di Giaglione... Più altra quitanza di livre ventimilla simili da pagarsi in quattro « anni prossimi... sopra la comunità di Giaveno ».

Regolari Certosini - *Mombracco*, ser. I, vol 1.

Le coerenze dei beni venduti con questo strumento dal conte di Collegno al patrimonio ducale sono identiche a quelle descritte nell'atto d'acquisto che il conte Giovanni Francesco di Collegno suo padre fece da Bernardino Datta il 18 giugno 1624.

ritorio del comune fuori dell'abitato, mediante il prezzo di 9636 lire e sotto due condizioni: che fossero accordate le grazie domandate col già menzionato memoriale; « che non possino detti Rev. Padri acquistare nè possedere in detto « finaggio altri beni che li contenuti in quest'istrumento sotto qualsiasi pretesto « o causa, salvo col beneplacito di S. A. R. et dell'Ill[a] Camera de' Conti » (1).

Nel frattempo che si dava mano ai primi lavori, accadde la soppressione delle certose di Banda e di Mombracco. Diede occasione alla soppressione del convento di Banda la morte del priore don Lorenzo Bergia, mancato ai vivi il 23 febbraio 1642. A Mombracco, tuttochè le condizioni meschine di quel monastero ne accelerassero la fine, non si osava disgustare il padre priore don Pietro Caldera, obbligandolo a smettere innanzi tempo la sua carica. Egli però finì per rassegnarsi alla forza delle circostanze; addì 9 settembre 1642 rese i conti della sua gestione al padre don Brunone Bruno, che vi giunse in qualità di vicario, ed ebbe per sua residenza una casa che l'ordine possedeva a Torre di Pesio, forse la « Correria » della certosa di Val-Pesio situata più in alto (2). Non ci vien detto dalle cronache e carte certosine qual numero di monaci sieno venuti da Banda e da Mombracco a Collegno; erano pochi probabilmente, poichè lo stato degli edifizi allora esistenti non permetteva di albergarne molti.

La questione dell'immunità dai pubblici carichi a favore degli enti ecclesiastici, trattata già più d'una volta in queste pagine, ritorna in campo riguardo alla fondazione di cui discorro. La Comunità di Collegno voleva premunirsi contro l'aggravio che avrebbe dovuto subire se i tributi ai quali venivano sottratti i poderi assegnati alla certosa fossero poi ripartiti sul rimanente del territorio. All'istrumento di vendita dei 28 ettari (30 aprile 1641) il municipio di Collegno aveva fatto precedere, come accennai, un memoriale alla Reggente Madama Cristina col quale, fra altre cose, domandava (Cap. 3) che « per l'ammontare del Registro dei beni che perverranno « a PP. Certosini sia levata dal stato generale del tasso in Camera quella « quantità di tasso che potranno importare, in modo che per essa, come « anche per qualsiasi altro carico ordinario o straordinario in perpetuo non « possino essere gravati negli ordini ducali o dei magistrati ». La Duchessa rispondendo a quel memoriale l'11 aprile di quell'anno 1641 acconsentì alla domanda or riferita facendo scrivere « Si concede e si ordina alla Camera « di far sgravare il registro di Collegno dal tasso et altri carichi a propor« tione de' beni rimessi a' Padri (3).

(1) *Regolari Certosini - Mombracco*, ser. I, vol. 1.

Le 35 giornate ed 8 tavole attigue al palazzo constavano di « campi, alteni, canavere, « aijre (aie) et edifici (così leggesi nel relativo strumento), esistenti dal detto Pallazzo verso « Torino fra le due strade grandi, cioè cominciando dalla drittura e finanza della muraglia « esclusivamente del giardino del sig. primo presidente della Camera dei Conti Ferraris, « quella continuando verso Collegno ossia mezzanotte sino alla strada grande di Torino pochi « trabucchi di quà della capella di S. Rocco, pigliando dette giornate dalla sudetta Finanza « e drittura, et sotto gli edifficii boschetto e beni compresi nella vendita di detto sig. Conte, « in quà verso la strada detta la Ruà et situata tra le due strade grosse di Torino. » I terreni situati fuori dell'abitato, venduti nell'atto di cui si tratta, si componevano di 8 giornate di prato nella regione « Cassagna », 30 giornate di bosco « alli Caijti ».

Del qui accennato memoriale verrà trattato prossimamente.

(2) *Regolari Certosini - Mombracco*, ser. I, vol. 1.

(3) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. I, vol. 1°.

Non contenti di ciò gli uomini di Collegno fecero inserire nell'atto di vendita quell'altra clausola per vietare l'acquisto d'altri immobili nel territorio ai certosini.

Madama Reale dal canto suo giudicò opportuno di dare facoltà ai certosini d'accrescere i loro possedimenti a Collegno fino ad una totalità di 350 giornate (133 ettari) compresevi le 73 vendute dal Comune, dichiarando però in pari tempo che gli uomini di Collegno sarebbero stati esonerati dai tributi in proporzione della quantità di terreni posseduti dai certosini fino alla concorrenza delle dette 350 giornate (1). Stando così le cose, molto opportunamente i certosini e la Comunità di Collegno giudicarono necessario di stringere una convenzione per regolare in modo chiaro e definitivo i loro reciproci diritti e doveri in riguardo ai pubblici carichi. Essa ebbe luogo il 18 febbraio 1644, essendovi l'ordine certosino rappresentato dal P. Argentino, ed il Comune dai suoi sindaci: vi intervennero eziandio, quali delegati della Duchessa, il marchese di Pianezza Carlo Emanuele di Simiane, il primo presidente Giov. Giacomo Ferraris ed il presidente Giov. Francesco Cauda di Caselette, non che il conte Carlo Provana di Collegno come feudatario. Con quest'atto, confermando i patti sopra descritti le parti si accordarono intorno ai seguenti punti. I certosini, che coi loro acquisti avevano, per quanto pare, già raggiunta la quantità di 350 giornate, desideravano procacciarsi ancora qualche tratto di terreno che avrebbe contribuito a rendere più regolare il disegno del nuovo monastero: il Comune non vi si oppose, con che però quei religiosi alienassero una quantità di terreni che rappresentasse la stessa quota di contributo all'imposta prediale, non vendendoli, ben inteso, a persone che godessero, al par di loro, dell'immunità, come dicevasi, di registro. A termini di quella convenzione rimaneva in facoltà della certosa di acquistare beni immobili nel territorio di Collegno oltre le 350 giornate di cui sopra, a condizione che essa sottostasse ai pesi aggravanti quelle proprietà al pari degli altri terrazzani. Il Conte di Collegno da parte sua rinunziò in favore del monastero alla decima sul vino per 35 delle 73 giornate vendute dal Comune; per tutti gli altri poderi acquistati ed acquistandi la certosa avrebbe contribuito, come gli altri proprietari, alle decime del grano e del vino verso il feudatario. La stessa cosa rimaneva stabilita per il fitto dei beni enfiteutici o semoventi dal castello, al pagamento dei quali il monastero non poteva in nessun modo sottrarsi (*Documento* 109).

Colla stessa data del 18 febbraio 1644 uscì un decreto col quale la Reggente Madama Reale, assistita dai suoi cognati principi Maurizio e Tommaso, concedeva ai certosini di Collegno un'annualità di quattromila lire da prendersi sul « tasso » dovuto dalla città di Saluzzo (2).

(1) Così nell'istromento di cui infra; V. Doc. 109.

(2) *Regolari ecc.*, serie II, vol. 2°.
Il decreto ducale così esordisce manifestando i motivi che mossero Madama Reale a promulgarlo: « Convenendo di provvedere che vi si proseguisca la fabbrica (della certosa a « Collegno) e ch'indi vi sia fondo al sostenimento de' Religiosi che s'accresceranno Per le « presenti (lettere patenti) a fine che si vadi inanti a detta fabrica et a conto dell'Ele- « mosina che dobbiamo fare per sostentamento di detti religiosi presenti e futuri nella detta « certosa... ».

Non è a dire che il patrimonio della certosa iniziata a Collegno non rappresentasse un ingente capitale: ai possedimenti del monastero di Banda colle tenute di Montebenedetto, Moschiglione, Panzone; a quelli non meno ragguardevoli di Mombracco colle cascine Panroato, Propano, Paracollo, Sansuero, eransi aggiunti i nuovi possedimenti a Collegno, ossia le 350 giornate nelle quali era compresa una cascina detta la Marocchina, acquistata l'anno 1643; più la rendita di 4 mila lire sul « tasso » di Saluzzo. Una parte di quelle sostanze avrebbe potuto destinarsi all'erezione della nuova certosa; convien però tener presenti a tal riguardo diverse considerazioni. Il duca Carlo Emanuele privando i certosini del loro monastero di Avigliana, invece di compensarneli in denari od equivalenti, aveva preso l'impegno di provvederli d'un altro monastero degno della sua munificenza. La duchessa Reggente, ispirandosi a quei sentimenti, nutriva nell'animo idee molto grandiose sul conto del nuovo monastero; l'opera già citata « Theatrum Statuum Ducis Sabaudiae » (1) contiene il disegno veramente sontuoso o monumentale della certosa di Collegno, del quale però una porzione soltanto fu eseguita. Un edifizio così grandioso era destinato, ognuno l'intende, ad albergare un gran numero di religiosi, sia sacerdoti che conversi, al cui mantenimento non erano superflui i redditi del vistoso patrimonio di quella casa. Ciò stante, il priore della certosa presso Grenoble, quale superiore generale dell'ordine, fece pervenire a Madama Reale un memoriale colla data del 21 luglio 1644, per esporle le condizioni senza le quali non poteva costituirsi definitivamente la certosa a Collegno; quelle condizioni riguardavano principalmente la costruzione degli edifizi e l'acquisto dei terreni che ancora mancavano a completare il recinto della clausura, non che il muro che doveva racchiuderlo. La bontà d'animo della duchessa Cristina fu posta allora in un duro cimento; rinunziare al deliberato proposito non vi avrebbe mai consentito; nuove largizioni ai certosini non poteva farle che a spese del pubblico erario, e ciò nè le sembrava giusto, nè sarebbegli riuscito senza incontrare gravissime opposizioni (2). La buona Duchessa immaginò allora uno di quei ripieghi che appariscono a primo aspetto promettenti, ma poi nell'esecuzione quasi sempre falliscono. Sotto la sua direzione e collaborandovi essa stessa, venne compilato un elenco delle principali famiglie di Torino nelle persone dei loro capi, chiamandole ad incaricarsi, quale della costruzione degli edifizi, quale di provvedere i terreni necessari pel compimento della clausura e di costrurre la cinta murata attorno ad essa. Questo tratto di terreno coltivabile unito al monastero venne a misurare cento giornate (38 ettari), il che importa una cinta della lunghezza di 2400 metri all'incirca. Madama Reale si iscrisse per la « capella e per l'ospizio delle Dame ». Il nome di capella è poco appropriato a significare la chiesa di un vasto monastero: forse venne così chiamata perchè, propriamente, non era un tempio destinato al pubblico. L'essere poi stato compreso nel programma di quella fondazione un « Ospizio

(1) Vedi sopra alla pag. 177, nota (1).

(2) La Camera dei conti, dopo essersi, a quattro riprese, rifiutata di interinare ossia registrare l'assegnamento ai certosini sul « tasso » di Saluzzo, vi si rassegnò il 14 agosto 1645, un anno e mezzo dopo la data di quella concessione (*Regolari ecc.*, serie II, vol. 12).

per le Dame » dimostra qual concetto grandioso prevalesse nell'erezione della nuova certosa (1). Quel divisamento, rimasto senza effetto, vien così definito dal più volte citato storiografo: « Questo fu un conto senza l'oste, et

(1) « Mémoire des bastiments de la nouvelle fondation de Madame Royale à Coleins (Collegno).
Mme Rle la chapelle et l'hospice pour les dames.
Son Altesse Royale (Carlo Emanuele II) la celle du Prieur.
Monsieur le Prince (il già cardinale Maurizio).
Monsieur le Prince Tomas.
Le Marquis de Pianesse (Carlo di Simiana).
Le Marquis Ville (mse di Cigliano).
Le Marquis de Saint Maurice.
Le Comte Arduin.
Le Comte de Druent (Provana).
Le Marquis de Lulin.
Le Marquis de Siriè (D'Oria di Ciriè).
Le Marquis de Palavisin.
Le Comte de Verrue (Scaglia di Verrua).
Le Comte Filippe
Le Comte Tana.
Le Marquis de Carais (Isnardi di Caraglio).
Le Marquis de Voguères (Dalpozzo, marchesi, poi principi della Cisterna).
L'Abbé D'Agliè
Le Marquis D'Agliè } (dei conti di S. Martino; scritti di pugno di Madama Reale).
Le Comte Osasc (Cacherano d'Osasco).
Le Comte de Scarnafis (Ponte di Scarnafigi).
Le Marquis de Caselles (Roncas).
Le Comte de Visque (Birago di Vische).
Don Carlo Operto.
Le Comte Catalan Alfieri.
Le Président Turinetti.
Le Président Granery.
L'Abbé de Verrue (aggiunto di pugno di Madama Reale).
Mémoire pour la closture.
Le Président Ferraris.
Le Président Caselette (Cauda di Caselette).
Le Président Filippa.
Le Cte de Cameran (Valperga?).
Le Baron de Cardé (Saluzzo).
Monsieur de Senantes.
Le Comte de Monastereul.
Le Baron de Palavisin.
Le Comte de Seinsens (Cinzano; Della Rovere?).
Le Général Gontery.
Le Général Filippi.
Le Baron de la Crois.
Le Cte de Morette (Solaro).
Le Cte de Polonguere (Costa di Trinità).
Le Mis Dogliani (Solaro).
Le Cte Carlo Gieronimo.
Le Cte de Coleins (Provana di Collegno).
Le Cte Augustin.
Le Cte Vittorio.
Le Cte de Frossasc (Provana di Frossasco).
Le Bon de Bressieu.
Le Cavalier Bergera.
Le Cte de Rossiglion.
Le Bon de Blancheville.
Monsieur de St-Michel.
Le Cte Gabriel Tana.
Le Cte de Cumiana (Canalis).
Le Mis De Fleury.
Monsieur de Marolles.
Le Chever de Sales.
Le Trésorier Général Busson (di pugno di Madama Reale).
Le Cte Turinetti ».

« un castello in aria che all'hora apportò qualche prurito al desiderio nella « bellezza della sua dispositione, ma raffredato poscia il fervore col tempo « divenne un niente ».

Il corso del mio racconto raggiunse, come risulta dalle cose dette, l'anno 1644; i certosini erano già a Collegno, accomodati come meglio potevano, da circa tre anni; mancava tuttavia un atto formale che lor conferisse la proprietà degli edifizi e dei poderi che Madama Reale aveva acquistati dal Conte di Collegno e dal Comune di quel luogo per la certosa. Quella carta si fece aspettare altri tre anni, essendo uscita il primo maggio 1647, e fu registrata non senza riluttanza dalla Regia Camera il 23 agosto dell'anno seguente (*Documento* 110) (1).

Malgrado l'insuccesso del piano escogitato dalla Real Principessa, i fondi o per munificenza sua o per contributo dell'ordine certosino e di altre benevoli persone, affluirono in copia sufficiente per fare della certosa di Collegno, col tempo, una delle ragguardevoli case di quella religione. Nel giorno 10 agosto del 1648 venne collocata solennemente la pietra fondamentale della chiesa coll'iscrizione seguente:

IESUS MARIA
DEIPARAE ANNUNTIATAE VIRGINI
HUMANI GENERIS SERVATRICI
OB REGIAM SERVATAM SOBOLEM
DIU SERVATURAE
CHRISTINA FRANCICA CAROLI EMANUELIS
PARENS ET TUTRIX
TEMPLUM HOC PRIMO A FUNDAMENTIS
IMPOSITO LAPIDE
DONAT ET DEDICAT
ORD. CARTUS. PRAEPOSITO GENERALI D. LEONE
TIXIER
PRIORE D. LAURENTIO DE SANCTO SIXTO
ANNO DOMINI 1648 AUGUSTI DIE 10 (2).

La costruzione del monastero, per quel che pare, non procedette con rapidità. Argomentando da alcuni atti della famiglia certosina di Collegno i religiosi sacerdoti professi che la componevano negli anni 1653 e 1679 (3) non superavano il numero di cinque.

---

(1) Assieme alle Patenti del 1 maggio 1647, come nell'atto d'interinazione si legge, fu presentato alla Camera dei Conti « un biglietto chiuso e sigillato di S. A. R. Noi (membri « di detta Camera) veduta la supplica (dei PP. Certosini) con le predette Lettere Patenti, « insieme il sovra presentatoci biglietto di S. A. R. sotto li 2 corr. Agosto, qual volendo « che la sudetta Donatione habbi suo intiero effetto... et ordina di dover quella interinare... « senz'alcuna restrittione, limitatione... volendo che ci servi d'ultima e peremptoria giussione « et final comandamento... habbiamo interinato... le sopra riferite lettere di Donatione ».

(2) *Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, segnato col n. 288. Riguardo alla chiesa della quale qui si tratta, vedi nell'indice generale: *Collegno - Certosa* - Edifizi del monastero.

(3) 1653, 24 luglio; ratifica d'una transazione col Comune di Villanovetta avvenuta il 22 aprile precedente: erano presenti nella certosa di Collegno, oltre il priore Don Antonio Blancone, quattro religiosi « quali al presente costituiscono l'intiero convento della predetta « certosa » (*Regolari Certosini - Mombracco*, serie IV, vol. 19).

Ad un atto del 21 giugno 1679 presero parte i certosini di Collegno, Don Pietro de Varax priore, Don Benedetto Costaforte procuratore, e due altri religiosi (*Ivi*, ser. III, vol. 10).

In un acquisto d'immobili da certi Bonino (8 novembre 1689) la certosa di Collegno era rappresentata dal priore Don Alessio Delangeron e da cinque religiosi componenti oltre i due terzi della comunità (*Ivi*, ser. II, vol. 7).

Mentre proseguivansi quei lavori la comunità religiosa certosina trovava modo d'impiegare una parte del suo patrimonio nell'acquisto di fondi rustici, e destinare una parte delle sue rendite ai bisogni generali dell'ordine. Così vediamo che nell'anno 1649 (30 giugno) i nostri monaci comperarono dal Comune di Collegno la masseria chiamata « Terracurta » (1), e nell'anno stesso (7 maggio) essi costituirono sulle rendite del proprio monastero un'annualità di 525 lire a favore della casa madre, la gran certosa presso Grenoble. Il cartario di Montebenedetto-Collegno contiene l'atto originale della costituzione suddetta ed una copia la quale, insieme al sigillo della casa generalizia, reca anche quello della certosa di Torino (così intitolavasi il monastero di Collegno) raffigurante la B. V. Annunziata colla leggenda « Cartusia Taurinensis » (2).

L'anno 1652 registra nelle sue effemeridi una nuova liberalità, che fu anche l'ultima di quelle di maggior momento, largita dalla Casa regnante alla certosa di Collegno. Il duca Carlo Emanuele II, al quale la Reggente sua madre aveva quattro anni prima cedute le redini dello Stato, accogliendo l'istanza di quel monastero, modificò ed ampliò l'esenzione dai pubblici tributi di cui già godeva. In virtù del privilegio loro accordato dalla Reggente i certosini andavano esenti dalle imposte fintantochè i poderi loro nel territorio di Collegno non oltrepassavano 350 giornate. Carlo Emanuele col suo decreto dell'8 febbraio 1652 sostituì al computo delle giornate l'indicazione dell'ammontare dei tributi dovuti all'erario ducale e loro accordò l'esenzione da 75 lire di registro, vale a dire dalle imposte iscritte nei registri catastali per ciascun pezzo di terra fino alla somma suddetta. A quel che leggesi in quel sovrano rescritto questa nuova forma di concessione riesciva « più comodabile e di maggior beneffizio alla certosa ». In qual modo essa fosse più facile ad applicarsi nol saprei dire; non v'ha dubbio però che la certosa ne sentisse un notevole vantaggio perchè in forza di questa concessione il monastero poteva aumentare i suoi possedimenti a Collegno di altre novanta giornate, all'incirca, immuni da tributi. Tanto ricavasi dalle ragioni che la Camera dei Conti addusse a giustificare il suo rifiuto di « interinare » quella concessione. Il « tasso » ossia il tributo erariale corrispondente alle 350 giornate che la certosa era stata da Madama Reale autorizzata ad acquistare, ammontava a 60 lire; quindi, mercè la nuova concessione, quella somma era accresciuta d'un quarto, ed invece di 350 giornate i certosini potevano possederne un quarto in più esenti dai tributi. La registrazione, rifiutata tre volte, venne accordata dalla Camera, dietro un nuovo rescritto del Duca, il 30 aprile 1658, alle condizioni che si leggono a' piedi delle patenti di cui si tratta (*Documento* 111).

Nell'or riferito decreto è spiegato in termini chiari che l'esenzione dalle 75 lire di registro non doveva arrecare alcun aggravio alla comunità degli uomini di Collegno, ricadendone il danno esclusivamente sull'erario dello Stato. Tuttavia quei terrazzani ne mossero lagnanze, alle quali il buon Duca

(1) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie II, vol. 3.

(2) *Ivi*, serie II, vol. 27. Il sigillo della certosa di Collegno qui menzionato fu pubblicato dal sig. G. VALLIER, *Sigillographie de l'ordre des Chartreux*, pag. 311, e tav. 34, n. 2.

rispose con un atto di generosa liberalità. Bisogna sapere che in seguito alla concessione fatta alla certosa d'acquistare 350 giornate di registro esenti da imposte, erano stati dedotti dal tasso gravitante sul Comune di Collegno 165 scudi d'oro. Essendosi poi riconosciuto che i carichi corrispondenti ai beni acquistati dai certosini erano inferiori a tale somma, il duca Carlo Emanuele, con decreto del 10 aprile 1661, condonò alla Comunità la somma che avrebbe dovuto rimborsare al patrimonio ducale, a condizione che essa osservasse un aggiustamento fatto col patrimonio suddetto il 7 maggio 1656 (1), e desistesse da ogni opposizione alle Patenti colle quali venne accordata alla certosa l'immunità per 75 lire di registro. In caso contrario quella somma doveva pagarsi dalla Comunità al monastero (2).

L'azienda patrimoniale del monastero di Collegno, protetta dalla benevolenza dei regnanti sabaudi, procedeva prosperamente, quando una grave minaccia la mise in pericolo di soffrire non piccola iattura. L'anno 1719, addì 16 giugno, il re Vittorio Amedeo sottoscrisse un editto col quale deferì ad un consiglio speciale l'incarico di prendere in esame le alienazioni di rendite demaniali state fatte ad istituti od a persone private, e decidere quali avessero per fondamento un titolo oneroso e quali no. Un secondo editto, uscito il 7 gennaio successivo, disponeva a sua volta che le alienazioni come sopra, non giustificate, ritornassero al regio patrimonio. I certosini di Collegno furono essi pure chiamati dinanzi al consiglio or menzionato, a render ragione dell'annualità di quattro mila lire che ricavavano sul « tasso » di Saluzzo. Le carte di quella vertenza attestano che i difensori della certosa trovarono nei rappresentanti del Governo dei fieri oppositori. Il « Patrimoniale », ossia il curatore legale del patrimonio pubblico, sostenendo la soppressione della suddetta annualità osservava che « la fabbrica della certosa era compita e sufficiente »; che le rendite della stessa, anche diminuite delle quattro mila lire assegnate sul « tasso », bastavano al mantenimento dei religiosi. Da parte di costoro venne risposto che l'asserzione della sufficienza dei locali di cui si componeva il monastero « si riprova con l'oculare inspetione di chionque « è entrato nel monastero predetto essendovi sino al presente solo il « quarto della fabrica da' Reali Sovrani premeditata e dessignata, di Loro « ordine, dall'ingegnere Valperga, come nel tippo d'essa che si produce « risulta, mancando principalmente la Chiesa, quale si deve fabricare nel « luogho della capacità et dell'architettura in esso tippo dessignata; et « seben'attualmente per officiare si sia elletto per chiesa e choro il vaso, qual « in detto tippo è destinato per reffetorio, sempre però si vede esser detta « fabrica imperfetta mancandovi massime le maniche di fabrica che si devono « fare per il trattenimento de' monaci in celle e luoro membri secondo l'isti-

(1) Nel volume, ove è inserito il decreto di cui qui si parla e le altre scritture relative a questa materia, non trovasi questa convenzione del 7 maggio 1656.

(2) *Regolari di quà dai monti - Collegno*, Certosa, mazzo 6.

Appartiene ancora all'argomento dell'immunità di registro una transazione che la certosa strinse colla Comunità di Collegno il 2 settembre 1680. Da quest'atto rilevasi che a tale epoca i possedimenti del convento certosino corrispondevano all'« allibramento » di 78 lire, 7 soldi ed 11 denari superando così le 75 lire di registro, fino al qual limite arrivava l'esenzione accordata ai certosini.

« tuto della certosa » (1). All'altra obiezione del « Patrimoniale » avente per oggetto il mantenimento dei religiosi si replicò da parte del monastero che « al presente sono, et da molti anni in qua sono stati in numero di proffessi « et laici, oltre i necessari altri servienti et operari, in numero di venti circa « che sono vissuti e vivono a spese et costo di detto monastero... S'aggiunge « esser sempre stato et esser di presente consuetudine e regola de' superiori « delle certose nell'eretione e mantenimento d'esse di calcolare la spesa di « scuti cento Romani per cadun religioso per suo vitto vestito et spese neces- « sarie ». I certosini aggiunsero ancora un altro argomento facendo valere come una conferma della contestata concessione del « tasso » le visite « che « Sua Maestà (2) si è degnata personalmente più volte di fare in detto mona- « stero con suo espresso gradimento et dichiaratione di voler piutosto am- « pliare le sue Reggie gratie in sostenimento et augmento di detto monastero « et monaci (3) ».

Se la causa dei certosini avesse dovuto subire il rigore col quale fu allora applicato l'editto per la riunione alla Corona delle ragioni patrimoniali alienate a privati, non v'ha dubbio che l'annualità di quattro mila lire sarebbe stata soppressa. Buon per loro che il favore sovrano continuò anche in quell'occasione a proteggerli. Una sentenza della Camera dei Conti, in data dei 22 giugno 1720, dichiarando cessato l'assegnamento alla certosa sul « tasso » di Saluzzo, stabilì a di lei favore « l'onere a carico delle Finanze « d'un annualità equivalente da continuare a beneplacito di Sua Maestà » (4).

---

(1) Il Valperga, disegnatore della certosa di Collegno, non apparteneva, per quanto sembra, al casato nobilissimo dei Conti del Canavese. Tre Valperga ingegneri vissero nel secolo XVII:

Maurizio; già nell'anno 1626 professava l'ingegneria sotto il Conte di Castellamonte;

Andrea, suo figlio, fu eletto ingegnere ducale con patenti del 20 marzo 1667;

Antonio Maurizio; nel 1645 fu alla battaglia di Rosas in Catalogna: nel 1649 il cardinale Mazarino lo nominò sergente di battaglia: l'anno 1660 era ritornato in Piemonte. Carlo Emanuele II lo elesse suo primo ingegnere nel 1662; andò in missione a Roma nell'anno 1671, e tre anni dopo era a Vercelli per ragione della sua professione. Addì 13 settembre 1672 fu investito del feudo di San Marzanotto col titolo baronale, del qual feudo Giuseppe Antonio, figlio d'Andrea e nipote di Antonio Maurizio, si spogliò vendendolo all'auditore Garagno dal quale passò per alienazione al conte Baldassarre Roero di Sciolze (Notizie statemi favorite dal barone Gaudenzio Claretta).

Il disegno della certosa deve essere stato compilato negli anni 1643 o 44 (Vedi alla pag. 217 preced.); sembra quindi probabile che ne fosse autore Maurizio Valperga.

(2) Il Re Vittorio Amedeo II.

(3) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. II, vol. 20.

(4) *Ivi.*

CAPITOLO SECONDO

La costruzione della certosa di Collegno.

Progetti per l'erezione del monastero a Collegno — Antiche chiese parrocchiali del luogo — Capelle di S. Rocco e di S. Sebastiano - Assetto definitivo degli edifizi della Certosa.

Discorrendo nelle prime pagine di questa terza parte intorno ai primordi della certosa di Collegno accennai di passaggio all'importanza che voleva darsi agli edifizi dei quali doveva comporsi. La vertenza testè riferita tra quel monastero ed il Governo per l'annualità sul « tasso » mette in luce altre informazioni riguardo al progetto architettonico della nuova certosa. Raccogliere le notizie che si hanno del disegno che doveva eseguirsi nella sua costruzione, e descrivere quello che ne fu mandato ad effetto sarà il tema del presente capitolo.

L'ampio spazio di terreno, in mezzo al quale era da collocarsi il monastero, aveva la forma d'un quadrilatero i cui fianchi più lunghi correvano da mezzanotte a mezzogiorno, accanto al paese di Collegno dal lato di levante. Nel terreno compreso in quel tracciamento, trovavansi, oltre al palazzo già spettante al Conte di Collegno, alcune case di poco valore che la Comunità del luogo aveva vendute a Madama Reale ed altre cedute dai proprietari stessi ai certosini senza troppe difficoltà (1). Ma il quadrilatero comprendeva altresì un edifizio di maggior importanza, la chiesa di S. Pietro, una delle antiche parrocchie di Collegno, collocata entro la periferìa del futuro recinto e vicino alla medesima.

E qui mi sia permesso di farmi alquanto addietro nella storia ecclesiastica di quella terra.

Nei secoli precedenti al XVII la sua popolazione doveva essere assai numerosa, decrescendo poi notevolmente, tanto che, mentre per l'assistenza spirituale di quei terrazzani erano in antico state erette tre parrocchie, una sola sopravisse, raccogliendo sotto di sè l'intiero paese. La tradizione vuole che a Collegno si recasse soventi San Massimo, vescovo di Torino nel se-

(1) V. il Documento 109 e la postilla alla pag. 215. Nelle 35 giornate, attigue al palazzo del già tesoriere Datta, e vendute dal Comune di Collegno al Patrimonio ducale, era situata una casa d'un tale Mastallone, segretario del Conte Collegno. Il padre Argentino volendo comprendere tutte le 35 giornate nella clausura fece por mano a demolire la casa predetta. Succeduto al priore Don Argentino il padre Grasseteau, questi modificò il tracciato della clausura di guisa che la casa Mastallone ne restava esclusa, ed il proprietario, in compenso della cominciata demolizione, ricevette dai certosini un'adeguata indennità. Essi riconobbero poi la convenienza di possedere quello stabile affatto vicino al loro monastero, e l'acquistarono dal Conte di Collegno che n'era intanto divenuto proprietario (*Regol. Certos. - Mombracco*, serie I, vol. 1).
Nel vol. 7º della 2ª serie è inserito l'acquisto d'una casa dai fratelli Bonino, nel cantone di S. Rocco o di Nogna, l'8 novembre 1689.

colo V, per raccogliersi nello spirito in una chiesetta dedicata a S. Giovanni Battista, nel luogo ove poi fu costrutto il sacro tempio sotto l'invocazione del santo Vescovo (1). Fatto sta che in tempo assai remoto esisteva a Collegno la pievania di S. Massimo, la quale aveva a sè soggette le due chiese curate del luogo stesso intitolate a S. Pietro ed a S. Lorenzo, non che altre chiese di paesi circonvicini (2).

L'arcivescovo di Torino, Carlo Broglia, considerando per una parte il minor bisogno di chiese curate a Collegno atteso il numero assai ristretto degli abitanti, per altra parte lo stato miserabile delle chiese parrocchiali ivi esistenti, promulgò addì 4 marzo 1608 un decreto col quale riunì in una sola le tre or menzionate parrocchie. In questo rescritto l'arcivescovo premette che due di esse (S. Massimo e S. Lorenzo) sono campestri, e l'altra

---

(1) Bollandisti; t. VII iunii (27 della collezione), pag. 43 e seg.

Intorno alla vita di S. Massimo abbiamo poche notizie autentiche. Parecchie sue omelie e parecchi discorsi pervennero sino a noi: risulta anche positivamente che egli intervenne ad alcuni concilii ecclesiastici del V secolo. Brunone Bruni, chierico regolare delle scuole Pie, per incarico del S. Pontefice Pio VI, raccolse diligentemente e con sincero desiderio di ricercare la verità, le opere di S. Massimo, aggiungendovi il racconto della vita di lui. Il lavoro del P. Bruni ebbe l'onore d'una splendida edizione che il Papa predetto dedicò a Vittorio Amedeo III re di Sardegna, e fu pubblicata l'anno 1784 (*). Sgraziatamente la buona fede del Bruni fu tratta in inganno dal noto autore del *Pedemontium sacrum*, il prevosto Meiranesio, il quale gli comunicò 15 omelie e 14 discorsi, tratti, al dire del Meiranesio, da codici che egli minutamente descrisse, ma da nessuno visti mai e che si ha ogni motivo di credere non aver mai esistiti (Vedi *Gli antichi vescovi di Torino* del prof. Fedele Savio. Torino, Speirani, 1888).

I Bollandisti raccolsero nel loro articolo intorno a S. Massimo (luogo citato) le tradizioni, fondate, in gran parte, sopra una leggenda composta « per uso della chiesa di S. Massimo di Collegno », da un monaco di Novalesa, non prima del XIII secolo; questa leggenda che, in mezzo a molte cose poco credibili, contiene forse alcun che di vero, i Bollandisti l'ebbero per copia dal padre Gian Giacomo Turinetto rettore della casa dei Gesuiti a Torino l'anno 1654. S. Massimo, stando ai calcoli più probabili, avrebbe governata la chiesa Torinese dall'ultimo lustro del secolo IV al 465, incirca (Savio, l. c.).

Nel primo volume *Chartarum* dei « Monum. Historiae Patriae » col. 587, è inserita una donazione d'un tale Isnardo, suo figlio Adelberto ed il loro vassallo Arnolfo, al monastero di S. Giusto in Susa della chiesa di S. Massimo vescovo e confessore situata « nel castello di S. Massimo ». Similmente le predette persone diedero al monastero di S. Giusto la chiesa di S. Pietro esistente nel luogo stesso, cioè « infra castellum sancti Maximi ». Colle chiese predette donarono pure le primizie, decime, il battistero ed il cemetero annessi alle medesime. Sul fine della carta i donatori, volendo spiegare meglio il loro intento, aggiunsero « videlicet ecclesiam beati Maximi cum tota parrocchia cum signis et ornamentis ecclesiasticis. Ecclesiam S. Petri simul cum parrocchia cum signis et ornamentis ecclesiasticis.....
« Actum XV kal. mai (17 aprile) infra castellum sancti Maximi ante ecclesiam beati Petri
« apostolorum principis Imperante rege Henrico et regnante dom.º nostro Ihū Xpō ». In nota il conte Cibrario esprime l'opinione che tale atto abbia avuto luogo l'anno 1057 o poco dopo. Nessuno dubita che sotto il nome di « castellum Sancti Maximi » debba intendersi Collegno.

(2) La regione ove trovavasi e trovasi tuttora a Collegno la chiesa di S. Massimo aveva nome, tempo addietro, la Ruà o Ruata: in una carta dell'11 marzo 1633 è fatta menzione di un campo nella regione detta della Ruata ossia S. Massimo (*Regolari Certosini - Mombracco*, ser. II, vol. 7º). Una delle strade che circoscrivevano i terreni venduti dalla Comunità al patrimonio ducale (30 aprile 1641; vedi postilla (1) alla pag. 215) aveva pur nome « La Ruata », perchè percorreva la « Ruata » dirigendosi verso S. Massimo. Il vocabolo « Ruà, Ruata » s'incontra in parecchi paesi del Piemonte, specialmente verso le Alpi (Giaveno, Cumiana...); esso ha comune la sua origine, a quanto suppongo, colla parola francese « Rue » via, ossia strada fiancheggiata da case. Però, col vocabolo « Ruata » vengono, ordinariamente, significate strade che uscendo dal centro del paese, dal « Borgo », si dirigono alla campagna in mezzo ad una serie di abitazioni, rustiche per lo più. In sostanza « Ruata » equivale a sobborgo: dal che vien dimostrato che la chiesa pievania di S. Massimo colle case che l'attorniavano formava un sobborgo di Collegno.

(*) Il nome del benemerito autore di quell'opera insigne leggesi nell'approvazione della medesima dal Maestro del Santo Uffizio alle pag. CXCI e CXCII.

(S. Pietro), fuori dell'abitato, vicino ad esso. Il rettore di questa parrocchia era morto poco prima; della chiesa di S. Massimo era curato Don Antonio Ratto e di quella di S. Lorenzo Don Gioffredo Riccio, il quale rinunziò a quella prebenda mediante una pensione di 40 scudi da nove fiorini, pagabili di semestre in semestre anticipatamente, a carico del rettore di S. Massimo. Sappiamo inoltre da quel documento che le rendite della parrocchia di S. Pietro erano stimate 16 scudi d'oro all'anno, quelle di S. Lorenzo 20 e quelle di S. Massimo 25 scudi. In forza del decreto arcivescovile la prebenda parrocchiale, consolidata nella persona di Don Ratto, riteneva il nome di S. Massimo ed aveva la propria sede nella chiesa di Santa Croce « della comunità d'esso luogo ». Il parroco della parrocchia così riformata doveva tenere due capellani, ed in ogni settimana aveva l'obbligo di far celebrare due messe nelle antiche chiese di S. Massimo e di S. Lorenzo (1).

Altre più minute informazioni dell'aspetto compassionevole che presentavano le antiche parrocchie di Collegno vengon date dagli atti della visita pastorale dell'arcivescovo Antonio Provana, dei signori d'esso luogo, l'anno 1637.

Fungeva tuttora da chiesa parrocchiale il tempio di Santa Croce, sotto la cura di Don Giov. Battista Gays, Piovano. La chiesa di S. Lorenzo, oltre l'altare maggiore « sprovvisto d'ogni cosa, ad eccezione dei candellieri di legno colorito », aveva tre altri altari, uno dei quali dedicato a S. Giovanni Battista con una sua statua « decente ». Degli altri due, minaccianti rovina, l'arcivescovo ordinò la demolizione. Il corpo della chiesa di S. Lorenzo, guasto per causa della vetustà, constava di tre navate rustiche senza volte, col tetto appoggiato a quattro colonne costrutte di mattoni, ed aveva per pavimento la nuda terra.

Non dissimile era la condizione a cui era ridotta la chiesa di S. Pietro, composta di tre navi divise da sei colonne di laterizi sorreggenti un tetto rustico assai sdruscito e cadente. In questa chiesa, per causa delle ingiurie arrecatele dal tempo, non celebravasi alcun uffizio parrocchiale, ma solo qualche volta nell'anno la santa Messa all'altar maggiore. Avendo però l'arcivescovo riconosciuto che esso stava sotto un soffitto di legno mal sicuro, e che tutta la chiesa era rustica ed indecorosa, colpì il suddetto altare d'interdetto che non doveva cessare fintantochè le cose rimanevano in quello stato. Dal lato dell'epistola, rispettivamente al maggiore altare, se ne trovava un altro dedicato alla B. Vergine, a S. Antonio ed a S. Lucia, abbastanza decente.

Dalla stessa parte, ed all'estremità della navata vedevasi la capella dedicata alla Vergine SS^{ma} sotto il titolo del Rosario, chiusa da cancelli di ferro. Ivi era fondata la compagnia del SS. Rosario.

La terza chiesa parrocchiale, chiamata S. Massimo, a mezzo miglio dal paese verso mezzodì, constava essa pure di tre navi. L'altare maggiore fu trovato dall'arcivescovo sufficientemente provveduto dell'occorrente per il servizio del divin culto.

Stava sopra del medesimo una statua di S. Massimo col pastorale in mano, indorata, in assai buon stato. In capo alla navata, dalla parte dell'epi-

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie II, vol. 10.

stola, esisteva un altare laterizio sprovvisto di tutto. La stessa nave era in alcuni tratti scoperta, e la chiesa medesima in parecchie sue parti minacciava di cadere in rovina; laonde l'arcivescovo significò al sindaco Antonio Ruffinatto che essa doveva venir riparata a spese del Comune. Davanti alla chiesa stava un portico bisognoso anch'esso di ristauro. Fin qui la relazione della visita di Monsignor Provana (1).

Dissi già che la pievanìa di S. Massimo teneva, in tale qualità, il primato fra le chiese curate di Collegno: venuta meno la popolazione nella parte del paese ove stava quel sacro tempio, diminuì d'assai l'importanza del medesimo acquistandone invece la chiesa di S. Pietro attigua all'abitato, e ne abbiamo una prova nella Compagnia del Rosario ivi eretta a preferenza delle altre parrocchie. Allorquando i certosini vennero a Collegno l'anno 1641 la chiesa di S. Pietro, come testè vedemmo, non era in istato guari migliore delle altre due, S. Lorenzo e S. Massimo, e fungeva da parrocchiale il tempio di S. Croce. Quei monaci pensarono perciò ad ottenere la demolizione dell'antica chiesa sudetta, appropriandosene, con un giusto compenso, il sito e le adiacenze. In tal modo il disegno della certosa acquistava maggior regolarità, e si precludeva la strada a dissidi facili a prevedere e che non tardarono poi molto a scoppiare. Corsero trattative dei certosini colla Comunità e col parroco, accordandosi di dare ad un geometra l'incarico di fare l'estimo di quel vecchio edifizio. Ma il valore attribuitogli di seicento lire parve eccessivo ai monaci i quali ne offrirono non più di quattrocento, e così non se ne fece nulla. Ciò succedeva l'anno 1649 (2). Alquanto più tardi la popolazione di Collegno pose mano alla ricostruzione della chiesa di S. Pietro per farne la sede dell'unica parrocchia intitolata a S. Massimo, S. Pietro e S. Lorenzo. L'antico cemetero accanto alla parrocchiale di S. Pietro continuò a servire al suo scopo. Nè a questo stettero contenti i Collegnesi; essi volevano che la nuova chiesa avesse il suo campanile e si accinsero all'opera ponendone le fondamenta al lato destro della chiesa presso al limite del monastero.

In tutto questo modo di agire i certosini intravidero quasi una provocazione da parte degli uomini di Collegno ed intentarono una lite al Comune ed al parroco, la quale ebbe il suo svolgimento negli anni 1675 e seguenti. Gli atti di quel processo contengono delle deposizioni di testimoni presentati dalla certosa dirette a provare che « mai vi è stato alcun campanile nella « chiesa di S. Pietro ma solo due pilastrelli con una campana di un rubbo « circa (3), e che il campanile della comunità era vicino al giardino del « signor Conte discosto duecento passi circa dalla detta chiesa... e che per « sola emulazione si è messa la parte avversaria ad ampliare detta chiesa e « principiare il campanile per impedire il disegno della certosa... Che ele- « vandosi detto campanile sarebbe di grandissima soggezione al monastero « per l'aspetto e prospetto sin nelle celle dei Padri, e di incommodo e disturbo

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. II, vol. 10. La visita ebbe luogo nei giorni 21 e 22 settembre del detto anno 1637.

(2) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. II, vol. 10.

(3) Poco meno d'un miriagramma.

« per le loro orazioni riposo e quiete » (1). Dalla parte contraria venne affermato a propria difesa « che la chiesa di S. Pietro, riedificata dai fonda- « menti da anni nove in qua, è parrocchiale antichissima e si è riedificata « nell'istesso sito nel quale altra volta si ritrovava et ha sempre havuto il « suo cemeterio come cosa propria et appartenente alla medesima » (2).

L'esito del litigio, terminato non so se all'amichevole o per sentenza di magistrati, ebbe per effetto di sanzionare l'erezione della nuova chiesa parrocchiale, e di sospendere la costruzione del campanile. Quindi i certosini dovettero soffrire che la chiesa in un colla casa del parroco e col sito del cemetero, ridotto poi a cortile, s'internassero nel loro recinto, rimanendo, tutto quel terreno chiuso da mura verso settentrione, levante e mezzogiorno, mentre dal lato di ponente la chiesa parrocchiale aveva l'accesso dalla strada pubblica.

Il disegno della certosa compilato dall'ingegnere Valperga (3) non giunse, ch'io sappia, fino a noi. Vi supplisce, in qualche modo, il prospetto di quel monastero rappresentato nel già citato « Theatrum Statuum Ducis Sabaudiae » (4).

Dico in qualche modo poichè scorrendo le incisioni contenute in quell'opera monumentale ognuno si persuade che il più delle volte il loro autore si abbandonò ai voli della propria fantasia, anzichè attenersi alla realtà delle cose. Tenendo conto adunque di quel che si vede nell'opera suddetta e di ciò che si legge negli atti della controversia della certosa col Patrimonio ducale si arguisce che il corpo principale del monastero doveva constare di due ampi cortili, di seguito uno all'altro nel senso da ponente a levante, fiancheggiati da portici. Nel primo cortile, nel quale si apriva la gran porta d'entrata nella certosa, doveva costrursi la chiesa colla facciata rivolta all'anzidetto portone; il secondo cortile era destinato ad avere su tre dei suoi lati le celle dei monaci.

Attigui a quei cortili verso settentrione stavano vari grandiosi corpi di fabbrica ove erano situate la foresteria, la farmacia, l'infermeria, la biblioteca e tutto quanto occorreva per l'azienda domestica del monastero.

La parte principale di questi edifizi consisteva nel palazzo costrutto da Bernardino Datta, venduto poi dal Conte di Collegno al Patrimonio ducale. Il portone d'entrata, testè menzionato, si apriva dalla parte esterna sulla strada che, uscendo dal paese verso mezzogiorno, andava a raggiungere quella esistente tra Torino e Rivoli. Poco dopo la sua uscita dall'abitato di Collegno detta strada inclinava verso levante e s'imbatteva in una vecchia capella dedicata a S. Rocco. Ciò non si accordava col piano della clausura il cui recinto quadrilaterale, col suo fianco di ponente si prolungava in linea retta dalla porta grande, più volte nominata, fino al punto ove volgeva ad angolo retto verso levante, occupando in tal modo i siti della strada e della capella or menzionata.

(1) *Regol. Certos. - Mombracco*, serie II, vol. 10.
(2) *Ivi.*
(3) Vedi alle pag. 221 e 222 precedenti.
(4) Vedi alla pag. 177 precedente, nota (1).

Di quel contrasto d'interessi e della loro conciliazione ci informa un istrumento di transazione tra la certosa da una parte ed il parroco col Comune di Collegno dall'altra. Essa seguì il 22 agosto 1689 e ne trascrivo quel che segue.

« Ad ognuno sia manifesto conciosiache gli M[to] Rev[di] Padri della Cer-
« tosa detta di Torino eretta nel presente luogo, fra le altre opere se ben
« cospicue, tuttavia necessarie... per il dovuto decoro et abellimento di detta
« luoro Certosa e monastero venerabili a luoro giusti disegni agiustamenti
« convenevoli siano in procinto, anzi che habbino datto principio all'eretione
« di una gran porta per la nobile entrata di detto luoro monastero con un
« grande e lungo stradone qual principia a detta porta (1) e va a sboccare
« a retta linea nella strada grossa che viene dalla città di Torino et entra
« nel presente luogo nel cantone detto di Nogna; e considerando che circa
« la sboccatura di tal stradone vi si imbatti una capella di detto luogo detta
« di S. Rocho per altro di presente minacciante ruina et inofficiabile habbino
« li med[i] PP. amorevolmente richiesto il M[to] Illustre e M[to] Rev[do] signor
« Don Antonio Eusebio Priore della parochiale di detto presente luogo e gli
« detti regenti della Comunità del medesimo per la remissione di detta ca-
« pella per la perfetione di detto luoro nobil stradone mediante la demoli-
« tione della medesima già che minaccia rovina come sovra con offrirsi pronti
« in tal caso ergerne un'altra simile e di altre tanto sito, muraglie, coperto,
« volta, sternio (2), stabillimenti, pitture, ornamenti et ogni altra cosa ove et
« come se gli verrebbe per parte di detto Priore e detta Comunità indicato
« a misura e giudicio d'esperti et a sodisfatione e finalmente con ogni dovuta
« indennizatione... » (3).

Nel territorio di Collegno e sulla strada che venendo direttamente da Torino entra nel paese verso la metà dell'abitato dal lato di levante, esisteva un'altra cappella della quale era titolare S. Sebastiano, egualmente squallida e cadente. In virtù della surriferita convenzione i certosini si obbligarono a ricostrurre quest'altra chiesetta, adoperandovi anche i materiali ricavati dalla demolizione di S. Rocco, il cui titolo sarebbe passato alla nuova cappella assieme a quello di S. Sebastiano. Addì 3 dicembre seguente il monastero aveva già condotto a termine il sacro edifizio, a quanto rilevasi dalla attestazione di perizia inserita fra le carte certosine (4).

Negli anni trascorsi dal 1689 al 1720 gli edifizi del monastero non avevano progredito di molto verso il loro compimento.

Fin dal 1648, come già scrissi (5), era stata collocata la pietra fondamentale della chiesa; ma quelle fondamenta aspettarono invano il coronamento dell'edifizio. Vi si sostituì provvisoriamente l'ampio locale destinato a refettorio situato fra i due cortili e quel provvedimento temporaneo divenne definitivo.

(1) Davanti alla porta grande era disegnata e fu poi eseguita una piazzetta circolare, e da questa partiva verso mezzodì lo « stradone » lungo la clausura incontrando ove questa volgeva a levante la « strada grossa », staccatasi a breve distanza da quella tra Torino e Rivoli.

(2) Pavimento.

(3) *Regol. Certos. - Mombracco*, ser. II, vol. 7.

(4) *Ivi.*

(5) Vedi alla pag. 219 precedente.

A quanto affermavasi dai certosini contro il regio patrimoniale mancavano ancora l'anno 1720 « le maniche di fabrica che si devono fare per il « trattenimento dei monaci in celle e luoro membri secondo l'istituto della « certosa » (1). Ciò stante dobbiamo credere che i monaci abitavano ancora in locali appartenenti al palazzo costrutto da Bernardino Datta. In qual epoca sieno state condotte a compimento le celle monacali nol saprei dire; sembra tuttavia probabile che poco più d'un decennio dopo l'anno or menzionato gli edifizi della certosa potessero dirsi, se non del tutto terminati, messi però in istato da bastare comodamente al loro scopo; le informazioni che sono per dare conducono indirettamente a tale conclusione.

Uno scritto colla data del 1736 ci fa consapevoli che « li Padri della « Regia Certosa di Collegno sendo nell'attual erezione della Porta grande « civile di quel monastero secondo il dissegno dato dal signor Abbate Juvara « primo architetto di Sua Maestà e dovendosi, attesa la poca larghezza della « contrada necessariamente lasciare avanti della porta un sito vacuo in forma « di semicircolo ad effetto massime possino le carrozze aver un libero volto « nell'ingresso in essa e nell'uscire dalla medema, e restandogli perciò ne- « cessario avere due tavole e piedi sette di un cortile rustico assai ampio « ivi attiguo delli fratelli Giovanni Battista e Giovanni Bertero di esso luogo « per compire il semi circolo sudetto, vedendo che, non ostante l'offertogli « pagamento del giusto prezzo coll'ottava di più secondo le Regie Costitu- « zioni, ricusavano essi la vendita di detto piccol sito » vien formolata la proposta che Sua Maestà imponga ai fratelli Bertero la vendita di quel tratto di terreno mediante il prezzo di cento lire, sebbene il suo valore fosse di sole 30 lire all'incirca « data anche l'ottava di più, fatto riflesso che con tale « smembrazione non resta più in tal parte nella sua quadratura detto cortile « o sii ayrale ».

La domanda dei certosini, corroborata dal parere favorevole dell'Avvocato generale, ottenne il suo intento, a giudicarne dai fatti, sebbene non ne consti, ch'io sappia, da documenti. La porta monumentale sorse per munificenza del Re Carlo Emanuele III il quale vi fece apporre l'epigrafe seguente:

D. O. M.
CARTHUSIANAS AEDES
AB AVITA SABAUDIAE DOMUS PIETATE
D. BRUNONI PATRONO PRAESENTISSIMO
POSITAS
CAROLUS EMANUEL SARDINIAE REX
ITALICO BELLO GLORIOSE CONFECTO
NUPTIIS CUM ELISABETHA E LOTHARINGIA IUNCTIS
ORNAVIT
ANNO MDCCXXXVII (2).

Nell'interno poi dell'atrio al quale la porta suddetta introduce leggevasi un'altra iscrizione colla quale i certosini ricordarono la magnanima fondatrice

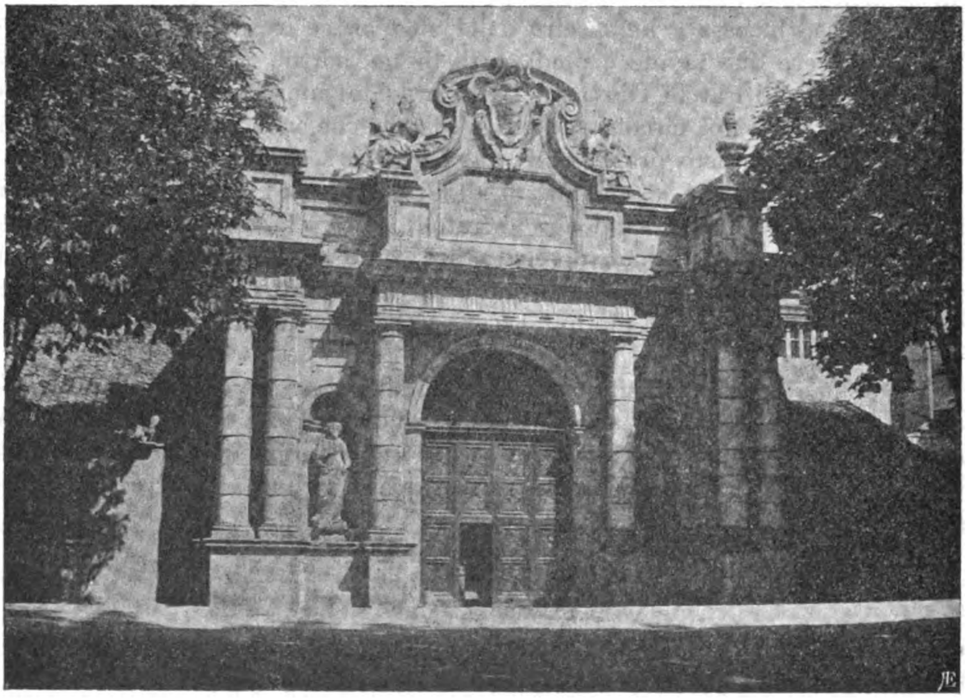
(1) Vedi alla pag. 221 precedente.

(2) *Raccolta d'iscrizioni patrie*, Archivio di Stato - Torino, sez. 1ª, t. 2, pag. 760.

del monastero, Cristina di Francia duchessa reggente di Savoia, e ciò sta bene; ma l'autore di questa epigrafe, mentre ricordava « l'antichissimo » monastero di Mombracco, non doveva dimenticare le ancor più antiche certose di Losa e di Montebenedetto, delle quali, più che di quella d'Avigliana, meritava d'essere il nome trasmesso alla posterità. Ecco intanto il tenore di questa seconda epigrafe:

VETUSTISSIMIS MONTISBRACHII, AVILIANAE COENOBIIS
TEMPORIS INIURIA BELLI FURORE COLLAPSIS
CHRISTIANAE A FRANCIA IUSTITIA AC PIETATE
GEMINAM AMPLEXA HAEC RESTITUTA CARTUSIA
SOLITUDINI SANCTITATI
TUTIOREM PORTUM DIGNIUS DOMICILIUM RESERABAT.
ANNO SALUTIS MDCXLVII (1).

Il significato delle precedenti iscrizioni, ed il fatto stesso dell'erezione di quella grandiosa entrata suggeriscono la persuasione che gli edifizi della



Gran porta d' entrata nella certosa di Collegno.

certosa avevano raggiunto il loro stabile assetto nella forma che conservarono fino ai nostri giorni.

Un diligente scrittore ed artista di questo secolo compilò una raccolta illustrata di molte località subalpine, e così descrive la certosa di Collegno (2):

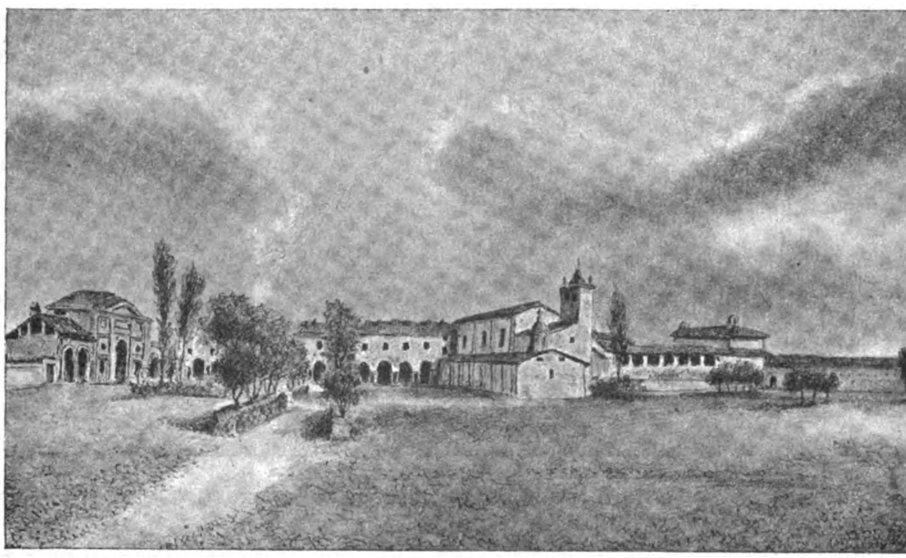
---

(1) *Raccolta d'iscrizioni patrie*, Archivio di Stato - Torino, sez. 1ª, t. 2, pag. 760.

(2) ROVERE, *Descrizione del Piemonte*; ms. presso la Deputazione di Storia Patria, vol. IX, *Pianezza-Collegno-Alpignano*. L'articolo relativo alla certosa di Collegno fu scritto l'anno 1853.

« Si ha ingresso alla Certosa per mezzo di una grandiosa porta innanzi « alla quale sta una piccola piazzetta circolare guernita di pilastri e pira« midette.

« Questa porta è d'ordine Dorico con colonne fasciate ed è adorna di « quattro statue, due rappresentanti l'Annunziazione di Maria Vergine, le « altre la Fede e la Carità (1). Venne tale porta innalzata l'anno 1747 dal Re « Carlo Emanuele III in occasione del suo sposalizio colla principessa di « Lorena.



Primo cortile colla Chiesa nella certosa di Collegno.

« Entrando per quella grande porta ed attraversato uno spazioso atrio, « si trova un primo cortile assai vasto e di forma quasi quadrata (2).

« Questo primo cortile doveva, secondo il disegno, essere cinto tutto « all'intorno di edifizi e di porticati simili a quelli che ora vi si vedono solo « da due lati, e difatti già erano state nei scorsi secoli, incominciate le altre « parti dell'edifizio che guardano verso mezzodì, ma sotto il governo fran« cese fu questa parte di fabbricato che non era ancora ultimata, di nuovo « demolita, e coi ricavati materiali costruivasi il campanile della vicina chiesa « parrocchiale (3).

« Il fabbricato che cinge questo primo cortile, sebbene sia già assai « vasto, non serve ancora di dimora ai monaci; ivi sono le sale di riunione, « i refettori, la foresteria, la libreria, le abitazioni del Priore e quelle dei

(1) Tavola 22, nel detto ms.

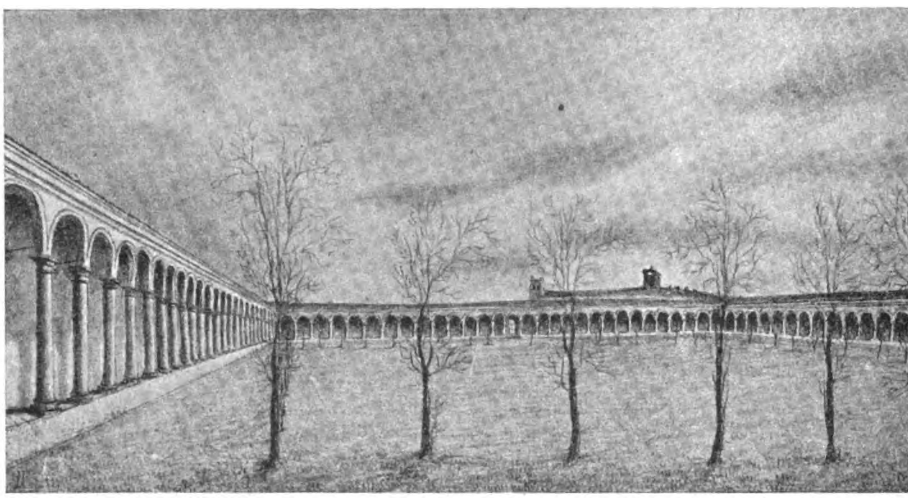
(2) Tavola 23, nel detto ms.

(3) Ciò avvenne nei primi anni del presente secolo XIX, mentre i certosini avevano dovuto sloggiare il monastero.

« domestici e servienti, la farmacia e la chiesa intitolata all'Annunziazione
« di Maria Vergine (1).

« A questi edifizi è sottoposto un ampio sotterraneo ove dopo l'anno 1814
« furono trasportate dal soppresso Eremo di Torino le tombe dei cavalieri
« del Supremo Ordine dell'Annunziata (2).

« La menzionata chiesa era stata edificata a spese della Duchessa Cri-
« stina (3).



Secondo cortile nella certosa di Collegno.

« Da quel primo cortile si passa in un secondo più ampio ancora e più
« elegante e regolare: esso è di forma perfettamente quadrata e tutto all'in-
« torno vi gira un porticato sostenuto da 128 colonne (4).

« Egli è sotto a quell'immense volte che annualmente, il giorno del Corpus
« Domini, si fa quella processione alla quale usa d'intervenire il Re e la Real
« Famiglia (5). Attorno a questo cortile stanno le celle dei monaci; caduna
« è composta di quattro camere, due al pian terreno e due al primo piano
« e di un giardinetto entro il quale sta una cisterna d'acqua.

« Parlando della certosa non devesi tacere della rinomata farmacia che
« vi tengono quei religiosi, la quale fa uno spaccio grande di medicine in
« quei dintorni e nell'istessa capitale.

---

(1) I locali qui menzionati, ad eccezione della chiesa, avevano bensì l'accesso dal primo cortile ma occupavano, come già accennai, gli edifizi che si estendevano a notte del cortile stesso. La chiesa occupava il corpo di fabbrica che separava il cortile d'entrata dall'altro ove stavano le celle ed aveva l'accesso dal porticato che dal primo cortile, a sinistra di chi vi entra dalla porta grande, si prolungava nel secondo.

(2) Il sotterraneo qui menzionato sta al disotto della chiesa dalla parte opposta alla porta, cioè sotto il presbitero.

(3) La Duchessa Cristina erasi impegnata a costrurre la chiesa progettata nel disegno della certosa, ma, come avvertii, quel progetto non fu eseguito. Vedi le pagine 217 e 228 precedenti.

(4) Tav. 24 nel citato ms.

(5) Dopo l'anno 1847 questo intervento non ebbe più luogo.

« Negli scorsi secoli il numero dei monaci vi fu talvolta maggiore di « cinquanta, non contando i laici e le persone del servizio le quali erano « talvolta in numero ancor maggiore di quello dei padri stessi; ora (1853) « più non se ne noverano che diciotto, quale numero va ancora in decre- « scimento (1).

« Questo convento fu al finire dello scorso secolo assai danneggiato dai « Francesi, i quali portarono via dei dipinti, dei marmi ed altri ornamenti « della chiesa; fu il fabbricato riparato dopo il ritorno del Re avvenuto « l'anno 1814, e nell'anno 1818 addì 6 di ottobre, giorno di S. Brunone, fu- « rono i monaci rimessi in possesso del loro convenuto e di parte degli « antichi beni e ripresero l'abito del loro ordine ».

(1) Chi informò l'autore di questa notizia circa il numero dei monaci presenti nella certosa di Collegno « nei secoli scorsi » non aveva presi in serio esame i documenti che l'avrebbero istruito della verità delle cose. Lasciando stare l'epoca precedente all'anno 1720 e segnatamente la seconda metà del XVII secolo, nel qual tempo i religiosi erano pochi assai, (V. sopra, alla pag. 219), sappiamo che nell'anno suddetto (1720), la certosa noverava, tra professi, ossia sacerdoti, e conversi, venti soggetti, oltre gl'inservienti e gli operai (Vedi pag. 222). Uno scritto, del quale mi occuperò fra breve, spiegherà l'equivoco occorso a questo riguardo e darà intorno al presente argomento notizie più attendibili.

CAPITOLO TERZO

I certosini a Collegno dall'anno 1720 all'anno 1855.

I certosini a Collegno dal 1720 al fine di quel secolo. — Possedimenti a S. Raffaele. — Elenco generale del patrimonio; farmacia. — Soppressione del monastero l'anno 1800. — Condizione dei suoi edifizi durante l'occupazione francese. — Riapertura l'anno 1818. — La chiesa della certosa dichiarata cappella dell'Ordine Supremo. — Una parte del monastero convertita in manicomio. — Legge di soppressione l'anno 1855. — I certosini costretti ad abbandonare il monastero di Collegno.

La descrizione degli edifizi certosini colla quale termina il precedente capitolo ci ha condotti assai vicini al nostro tempo, passando sopra a parecchie non trascurabili informazioni di data più antica, che io raccoglierò qui di seguito; continuando poi il racconto fino alla soppressione ultima della certosa di Collegno, porrò fine al presente lavoro.

La regola data da San Brunone ai suoi discepoli permette loro di uscire a passeggio fuori della clausura una volta alla settimana entro certi limiti stabiliti dai superiori. Per la certosa di Collegno la designazione di quei limiti venne fatta dai priori delle certose di Pavia e di Milano, visitatori del monastero di Collegno, l'anno 1709. Essi determinarono che « i termini dello « spatiamento fossero, a levante sino alla capella di S. Rocco (1); a mezzo- « giorno sino alla cascina del Presidente Della Serena exclusive, e sino alla « Beletia (2); a settentrione sino alla Veneria exclusive, e Druent exclu- « sive (3); all'occidente sino alla Croce dorata » (4). Questa carta porta impressi i sigilli delle certose di Pavia e di Milano (5).

I due comuni di Rivoli e Veneria, residenze estive della Real Casa, trovavano la via più facile di comunicazione tra loro passando per Collegno, ove esisteva fin d'allora un ponte di solida costruzione sulla Dora. Per unire Collegno alla Veneria fu decretata dal Re Vittorio Amedeo II la costruzione d'un'ampia strada, la quale nel suo percorso incontrava qualche tratto di terreno annesso alla masseria « La Marocchina » di spettanza della certosa. Questa cedette, mediante equo compenso, quelle sue proprietà al regio patrimonio: l'atto seguì il 28 marzo 1722; il Governo vi fu rappresentato dal

(1) Cappella chiamata volgarmente S. Rochetto, sulla strada che tende direttamente da Torino (Borgo S. Donato) a Collegno; dista da Torino un chilometro e mezzo circa.

(2) Villeggiatura nell'agro torinese.

(3) La Veneria, comune con villeggiatura reale. Druent, altro comune, non molto distante da Veneria.

(4) Cappella a poca distanza da Rivoli sullo stradale di Torino.

(5) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie I, vol. 52. I due sigilli sono riprodotti nel libro di G. VALLIER, *Sigillographie de l'ordre des Chartreux*, pag. 202, tav. 22, n. 17, e pag. 237, tav. 26, n. 4.

conte Maffei, « Gran Mastro dell'artiglieria e capo dell'Eccellentissimo Con-
« siglio d'essa artiglieria, fabbriche e fortificazioni » (1). Mancava ancora una strada che mettesse in buona e diretta comunicazione Collegno collo stradale tra Torino e Rivoli: a ciò provvidero i certosini essi stessi, quindici anni più tardi, prolungando in quella direzione ed in retta linea lo « stradone », del quale già feci cenno altrove (2). Il cartario certosino contiene una scrittura in data del 28 marzo 1737, col titolo: « Testimoniali di trasferta del
« vassallo Giacomo Filippo Vassarotti, intendente della città e provincia di
« Torino, a Collegno per prendere le determinazioni necessarie alla costru-
« zione della nuova strada che dalla piazzetta rotonda avanti la porta grande
« della certosa tende in retta linea allo stradone di Rivoli. » — Risulta da questo documento che la certosa, prendendo l'iniziativa di quell'opera e sostenendone la spesa, dispose di quella parte dei suoi poderi che la nuova strada doveva occupare, e per la parte del suolo stradale spettante ad altri proprietari ne corrispose loro il voluto compenso (3).

L'esenzione, di cui godeva « ab antiquo » l'ordine certosino dai pedaggi, dalla « leida » e dai diritti sui mercati, estesa poi agli altri tributi che si vennero introducendo, si mantenne fino ad un'epoca da noi non troppo lontana. Nel primo volume di queste « Notizie » mi avvenne più d'una volta di trattare del « pedaggio », considerandolo sotto due aspetti, riguardo alle certose di Losa e di Montebenedetto: per una parte ebbi a constatare come imperatori, principi e prelati andassero, per dir così, a gara nell'esentare quei monasteri dai pedaggi negli stati e territori dipendenti da quei sovrani signori (4). Per altra parte ho detto che sul prodotto del dazio di Susa il conte Tommaso I di Savoia assegnò una sovvenzione annua ai certosini di Montebenedetto sia come contributo per l'anniversario del principe Umberto suo figlio, sia collo scopo di somministrare a quei religiosi il vitto nella solennità di Natale e nei due giorni successivi (5).

La leida, vale a dire, quel tributo che il signore del luogo percepiva sul peso delle derrate smerciate sui mercati, non è guari nominata nelle carte d'esenzione accordate ai certosini di Val-Dora (6). A Susa il provento della « leida » spettava al monastero di S. Giusto e per esso al suo abbate (7). Non mi vennero fra le mani documenti dai quali risulti che i certosini di

---

(1) *Regolari Certosini - Mombracco*, ser. II, vol. 8.

(2) Vedi alla pag. 228 precedente.

(3) *Regolari Certosini - Mombracco*, ser. II, vol. 10.

(4) *Miscellanea di Storia Italiana*, ser. III, vol. 1, pag. 19, 21, 25, 36, 45, 49, 56, 61, 62.

(5) *Ivi*, pag. 47, 49. L'assegnamento qui menzionato ebbe la conferma da parecchi fra i successori del conte Tommaso fino ad Emanuele Filiberto che emanò a tal riguardo un suo rescritto del 23 maggio 1565, a relazione del presidente patrimoniale Giorgio Provana. (*Regolari Certosini - Mombracco*, ser. III, vol 19).

(6) È menzionata la « leida » nella salvaguardia accordata dalla Contessa d'Albon alla certosa di Losa verso il fine del XII secolo. Vedi *Miscellanea*, vol. cit., pag. 186, ove è anche meglio spiegato il significato della parola « leida ».

(7) Il conte di Savoia Tommaso I, permutando Vigone con Mathie e Menone, ceduti a S. Giusto di Susa, vi aggiunse parecchie altre ragioni, tra le quali la leida, i pedagi minuti ed il mercato di Susa, e di parte della valle omonima; l'atto reca la data del 5 marzo 1212 (*Hist. Patr. Mon. Chart.* I, coll. 1183. SACCHETTI, *Memorie della chiesa di Susa*, p. 87).

Losa o Montebenedetto ne fossero dichiarati esenti. Nulla di meno sembra doversi ritenere per certo che essi godessero di quel favore, sia perchè il monastero di S. Giusto, fin dalla introduzione dell'ordine certosino in Val-Susa, gli si mostrò pieno di benevolenza, sia perchè ne troviamo un argomento nella carta di cui prendo a trattare. Essendo abbate commendatario di S. Giusto Don Vittorio Amedeo Biandrate di San Giorgio « Elemosiniere di Sua Real Maestà », i certosini di Collegno gli presentarono un ricorso chiedendo di poter introdurre liberamente i prodotti delle loro terre nel mercato di Susa. In appoggio della domanda medesima essi mettevano in rilievo « l'interesse che tenevano dell'antichissimo monastero di Montebenedetto o « sia Banda di Villarfocchiardo a loro aggregato » ove possedevano quattro cascine con beni annessi, « li frutti dei quali sono soliti a tramandarli in « vendita... nella città di Susa e per quali sono sempre per l'addietro e da « tempo immemorabile stati esenti dal pagamento della leida, pedaggio ed « altre gabelle, in dipendenza massimamente degli antichissimi privilegi al « detto monastero e loro beni come situati in detti territorio e valle con- « cessi. » L'abbate Biandrate annuì alla richiesta dei certosini dichiarando « dovere la certosa di Montebenedetto o sia di Banda di Villarfocchiardo « e suoi monaci gioire dell'esenzione del pagamento della leida alla nostra « abbazia di S. Giusto spettante nella città di Susa per quei frutti però so- « lamente che dalli medesimi monaci si perceveranno da' loro beni a detta « certosa spettanti, e situati nel territorio di detto luogo di Villarfocchiardo, « e che per conto loro immediato trasmetteranno a vendersi nella città sud- « detta di Susa e non altrimenti..... ». Il decreto reca la data del 20 gennaio 1732 (1).

Non dissimile era l'origine delle immunità di cui godevano i certosini di Collegno riguardo alle vettovaglie destinate alla loro alimentazione, non che per i tessuti necessari a vestirli. Per godere di questo indulto doveva il monastero, per mezzo del padre procuratore, presentare, ogni anno, a chi si spettava, una dichiarazione, dalla quale risultasse il numero delle persone componenti la famiglia religiosa e la quantità di derrate o di merci che loro occorrevano. Esistono fra le carte certosine sei di quelle dichiarazioni, che vanno dall'anno 1724 al 1743: da una di esse impariamo che l'anno 1732 la Comunità monastica a Collegno constava di 13 monaci, 8 conversi, 3 donati e 19 inservienti. Siamo ben lungi dai cinquanta monaci, non contando i conversi, dati come presenti nel monastero dal Rovere (2). Ciascuna delle citate attestazioni è munita del sigillo della certosa (3).

(1) *Regolari Certosini - Mombracco*, ser. III, vol. 19. Dal leggersi in questa carta nominata « la certosa di Montebenedetto o sia di Banda » male argomenterebbe chi ne deducesse avere a quell'epoca ancora esistito una comunità religiosa certosina nel monastero di Banda. Risulta infatti dalle cose dette in questo mio studio che la famiglia religiosa cessò di sussistere a Banda quando fu iniziata la certosa a Collegno. Uno dei monaci di questa casa, chiamato « Procuratore di Banda » aveva l'incarico d'amministrare le proprietà annesse a quell'antico monastero e si dava a quella parte del patrimonio certosino il nome di « Obbedienza di Banda ».

(2) Vedi sopra a pag. 233.

(3) *Regolari Certosini - Mombracco*, serie II, vol. 29. Due dei sigilli rappresentano l'Annunziazione di M. V. Gli altri quattro contengono il monogramma della certosa. Essi trovansi riprodotti nella già citata *Sigillographie* di G. Vallier, tav. 34, n. 4, 5, 6, 7, 9 e 10; sono descritti ivi alle pagine 312 e 313 sotto i detti numeri.

Non convien credere tuttavia che i certosini di Collegno, i quali godevano, come vedemmo, d'alcune immunità, fossero esenti da ogni contributo al pubblico erario.

Abbiamo una prova in contrario nel ricorso indirizzato dal priore di quel monastero, il 10 maggio 1730, al Padre generale, il priore della certosa di Grenoble. Gli venne rappresentato che, in vista di nuovi oneri ai quali la casa di Collegno doveva soddisfare verso il Governo, le risorse della medesima rimanevano diminuite oltre il bisogno; chiedevano quindi i religiosi di quel monastero che gli oneri suddetti venissero dal Superiore generale ripartiti fra le diverse certose del Piemonte, ossia di Casotto, della Valle di Pesio e d'Asti. La domanda ottenne lo scopo desiderato (1).

Verso l'anno medesimo 1730 vestì l'abito dei certosini a Collegno un tale Michele Vugliani di Torino; professò i voti solenni prendendo il nome di Don Benedetto, ed in quell'occasione cedette al monastero una casa di modeste proporzioni, situata a Torino vicino a San Lorenzo, ed una cascina a San Raffaele, piccolo paese sui colli che dalla detta città si estendono verso tramontana alla destra del Po; questo podere misurava circa 45 giornate (2). Della casa di Torino i certosini si spogliarono, mediante vendita, fin dall'anno 1734 (3). Ritennero invece la masseria di S. Raffaele; anzi andaron via acquistando diversi poderi compresi nel territorio di quel Comune e dei luoghi vicini: Castagneto, Gassino, ecc.; cosicchè la certosa venne a possedervi nello spazio di 50 anni oltre cento giornate (4).

Vanno ricordati nel periodo di tempo di cui discorro due decreti improntati alla costante benevolenza dei Sovrani sabaudi verso i religiosi certosini. Richiesti da quei monaci, i quali lamentavano frequenti lesioni dei loro diritti quali proprietari di fondi rustici nelle provincie di Torino, Susa e Saluzzo, il Re Carlo Emanuele III nell'anno 1755 ed il Re Vittorio Amedeo III nel 1788 posero sotto la loro protezione per un decennio i possedimenti tutti della certosa di Collegno, mandando ai magistrati d'assumerne la difesa, « facendo », così leggesi nei rispettivi decreti, « a tale effetto mettere « li Pennoncelli dell'armi nostre in luoghi alti e decenti acciò nessuno possa « allegarne l'ignoranza e dichiarando la pubblicazione di queste (lettere-pa- « tenti) da farsi per voce di grida ed affissione di copia a luoghi e modi « soliti valida, ecc. » (5).

Verso il fine dello scorso secolo XVIII fu ordinato un censimento delle proprietà ecclesiastiche negli Stati sabaudi: la certosa di Collegno, obbedendo a quell'ingiunzione, presentò un elenco dei suoi possedimenti, accompagnato da altre notizie intorno al suo patrimonio ed alla composizione della famiglia religiosa a quell'epoca. Questa memoria sembra meritevole di essere qui trascritta per intiero.

---

(1) *Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, n. 288.

(2) 17 ettari, all'incirca. *Reg. Certos. - Mombracco*, serie III, vol. 15.

(3) *Ivi.*

(4) *Ivi.*

(5) *Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, n. 288.

A Collegno la certosa possedeva:

Le cascine della Clausura e di Sant'Ugo . . .	giornate	223,70 (1)
Cascina Terracorta	»	182,50
» la Marochina	»	157,82
Boschi aggregati a dette cascine nei territori di Collegno, Villarbasse e Rosta	»	39,89
Tre edifizi, cioè il Palazzo, Sant'Ugo e Casenuove.		

Nei territori di Rivoli, Avigliana e Rivera:

Due cascine, Panzone e Montagna	»	316,40
Boschi	»	20,58

Territorio di S. Raffaele, Gassino, Castagneto e Cimena:

Due cascine, Valle e Rinauda	»	86,97,6
Boschi	»	23,32

Territorio di Saluzzo:

Due cascine, Propano e Propanotto	»	272,88
Cascina Sansuero	»	62,43
» Isnarda	»	60,88
» Paracollo	»	67,82

Territorio di Barge:

Cascina la Grangia	»	24,21
» Panroà	»	18,29
Alteno di S. Agostino	»	5,56
Boschi	»	20,11

Territori d'Envie e Revello:

Cascina al Bossolo	»	65,79
» Pilonasso	»	42 —
Boschi	»	29,31

Territori di Villarfocchiardo e Sant'Antonino:

Cascine Comboira e Le Bene	»	281,88
Cascina Pianverso	»	73,33
» Banda, altra volta certosa, sita sulla montagna e nel sudetto territorio con due piccole tenute, il Parone ed il Ronseretto	»	159,76
Due cascine in Montebenedetto, altre volte certosa, ivi denominate: una il Monastero e l'altra della Grangia, situate sull'alta montagna, composte di campi, prati, boschi « ermi », il tutto frammischiato da « roche », compreso il sito della chiesa e rovine del monastero	»	112,96

(1) La giornata si componeva di 100 tavole e la tavola di due trabucchi quadrati; il trabucco era formato di 6 piedi. Il metro corrisponde presso a poco a due piedi, e la giornata a 38 are.

Tenuta in Montebenedetto denominata il « Cugno »	giornate	28,63
Tenuta ivi, detta di Piansignore, tra boschi, pascoli, « roche » nude, rovine, ossia « sitti avalancati ed altri » pericolanti di crollamento .	»	600 —
Territorio di S. Giorio:		
Cascina la Rivoira, situata nell'alta montagna .	»	86,30
Bosco la « Verneria »	»	60 —
Tenuta le Novelle	»	140 —
Tenuta di Moschiglione e Pian delle Cavalle consistente in pascoli, « roche nude », rovine, siti incolti	»	518,40
Un molino sull'alta montagna ad una sol ruota « a ponta », affittato	Lire	80 —

Le cascine di Clausura e S. Ugo a Collegno erano soggette a decime e canoni verso il Castello (decima del vino, nove emine e mezza di frumento e due « pollastri »), verso i canonici di Torino, la mensa arcivescovile, la parrocchiale di Collegno, i canonici di S. Benigno (abbazia di Fruttuaria?).

Per la cascina Terracurta la certosa pagava canoni e decime all'abbazia di Rivalta ed alla commenda di Pozzo di Strada (1).

Un'altra passività, cagionata dai torbidi scoppiati poco prima di quell'epoca nella vicina Francia, pesava sul patrimonio della certosa di Collegno. Dalla Savoia, invasa dagli eserciti francesi, erano emigrate nella valle d'Aosta le monache certosine del monastero di Mélan: la certosa di Collegno fu quotata d'un'annualità di 310 lire per sovvenire ai bisogni di quelle religiose, ritirate nel monastero di S. Caterina della città suddetta.

La rendita netta risultante dalla consegna di cui si tratta fu dichiarata ascendere a 38.152 lire.

I certosini conchiudono la loro esposizione colle seguenti informazioni:

« La famiglia religiosa di codesta Certosa è composta di 25 monaci ce-« lebranti, inclusi undici certosini emigrati dalle certose di Savoia, oltre un « monaco professo di questa casa ed ospite di quella d'Asti;

« di dieci fratelli conversi;

« di quindici domestici (famigli), impiegati nella cucina, « panateria », « spezieria ed a servire religiosi sani ed infermi, che tra tutti la formano di « 50 persone (2).

« Della spezieria non si è potuto fissare alcun reddito attese le quotidiane « limosine che si fanno alli poveri infermi accorrenti non tanto di Collegno « che dalle terre circonvicine e passeggieri.

« (Sottoscritto) Don Maurizio Negri, Priore della « Certosa di Torino (Colegno), visitatore della « provincia di Lombardia » (3).

(1) Chiesa, ora parrocchia, nel territorio di Torino verso Rivoli.

(2) Questo numero di 50 persone componenti l'intiera famiglia certosina, fu interpretato, a quanto suppongo, dei soli religiosi professi celebranti, dal Rovere nella sua notizia sulla certosa di Collegno, o da chi glie ne somministrò gli elementi (V. alla pagina 233 precedente).

(3) *Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, segnato col n. 288.
Riguardo alla farmacia dei certosini a Collegno le memorie del monastero contengono le informazioni seguenti.
L'anno 1764 i farmacisti di Collegno (Ludovico Filippi), di Pianezza, Alpignano, Grugliasco

Il documento che precede suggerisce alcune considerazioni non immeritevoli d'attenzione.

La lodevole cura dimostrata in ogni tempo dai nostri certosini, come già ebbi a notare, di accrescere anzichè diminuire il loro patrimonio, riceve una nuova conferma dalla precedente rassegna, nella quale compariscono dei possedimenti parecchie volte secolari (1). Il monastero di Mombracco non vi è più nominato; ciò significa che questa consegna fu compilata dopo il luglio 1794, epoca in cui quell'edifizio coi terreni circostanti fu acquistato d'ordine del Re per darlo ai trappisti (2): ma le masserie Sansuero e Paracollo date da Giorgio di Saluzzo a quel convento negli anni 1326 e 1339 (3), appartenevano ancora alla certosa di Collegno. Dalla dichiarazione di cui discorro risulta confermata la supposizione espressa, ragionando dello stato attuale dell'antico monastero a Montebenedetto, che ascriveva ai certosini medesimi la riduzione a masseria degli avanzi di quel vetusto cenobio (4).

Caduto il Piemonte sotto il regime repubblicano sul fine del XVIII secolo, i certosini di Collegno non tardarono a subire la sorte delle istituzioni monastiche, private da quel Governo delle loro sostanze ed obbligate a sciogliersi. In dicembre dell'anno 1800 la Commissione di Governo, istituita dalle autorità francesi in Piemonte, concedette all'Università degli studi di Torino, insieme ad altre proprietà ecclesiastiche, il patrimonio dei certosini di Collegno, ed i monaci furono costretti a ritirarsi in altri conventi del loro ordine (5).

Un altro decreto della stessa Commissione, uscito il 25 gennaio 1801, assegnò ad individui delle corporazioni religiose soppresse una certa quantità di terreni già appartenenti alle medesime. Quattro certosini di Collegno ebbero complessivamente 58 giornate di terreni (6).

---

e Druent ricorsero al Governo affinchè fosse tolto ai certosini di Collegno l'esercizio della farmacia a favore del publico. Dal parere del Procuratore generale in data 4 aprile di detto anno risulta che coll'editto del 14 aprile 1696 venne stabilita a Collegno una « piazza » da speziale aggiudicata l'anno 1724 a Bernardino Giuliano mediante la « finanza » di 600 lire. Coll'editto del 6 ottobre 1733, che creò le « piazze da fondichiere, droghista e venditore di robe vive » ne venne assegnata una a Collegno, ed il 3 febbraio 1734, fu aggiudicata a Francesco Massa per 700 lire; costui nell'anno medesimo acquistò eziandio una « piazza » da speziale stabilita a Collegno oltre l'altra già menzionata. Il Massa fece quindi cessione delle sue « piazze » da droghiere e da farmacista ai Padri della certosa ed essi, ottenuta l'opportuna dispensa pontificia, furono autorizzati dal Sovrano ad esercitarle a favore del pubblico con la promessa da parte loro di somministrare ai poveri gratuitamente medicine e simili materie. Malgrado l'anzidetto ricorso, i certosini furono mantenuti in tale esercizio (*Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, n. 288).

(1) Montebenedetto dall'anno 1197; Moschiglione dal 1200; Banda dal 1205; Panzone dal 1230; (*Miscellanea*, vol. cit., pag. 26, 27, 37, 100, 65).

(2) Vedi alla pag. 205.

(3) *Miscellanea*, vol. cit., pag. 167, 169.

(4) Vedi alla pag. 182 preced.

(5) Così scrive il sacerdote Don Tommaso Chiuso nella sua opera *La Chiesa in Piemonte*, t. II, pag. 142. Ciò deve intendersi dei possedimenti che non furono venduti a private persone, come accadde per molti di essi.

Da un'istanza del monaco certosino Don Michele Anselmi, vicario del monastero di Collegno prima della soppressione, rilevasi che i religiosi ne furono espulsi il 5 gennaio 1801 (*Regolari Certosini - Mombracco*, mazzo unico, n. 288).

(6) CHIUSO, l. c., pag. 146.

Quando fu soppressa la certosa di Collegno l'anno 1801, esistevano ancora quelle di Pesio (Cuneo) e Casotto (Mondovì). Il monastero di Pesio, al quale erano stati sequestrati i

Gli edifizi della certosa ed i possedimenti che ne dipendevano divennero proprietà demaniali, passando questi poi in gran parte a mani private. Rimasero in potere dello Stato il monastero, la cascina attigua coi terreni entro e fuori della clausura, l'altra masseria « la Marocchina », l'antica certosa di Banda colla tenuta alpestre « Moschiglione » in Val-Susa e la tenuta « Pro-

---

possedimenti, li riacquistò in forza di un decreto del Generale Jourdan amministratore generale del Piemonte pel Governo francese, in data del giorno primo complementario dell'anno VIII repubblicano, 18 settembre 1800. Il Jourdan addusse a motivo di tale sua risoluzione l'assistenza prestata dai certosini di Pesio agli eserciti francesi nelle guerre precedenti, e dichiara quei cenobiti benemeriti del Governo francese. Impose però a quella certosa l'obbligo di corrispondere una pensione annua di 30 lire a ciascuna delle 6 monache certosine che dimoravano in Piemonte (Arch. di St. Tor., *Regolari Certosini - Pesio*, mazzo 8 (?)). Poco più d'un anno dopo, addì 17 germinale dell'anno x, 6 aprile 1802, nuovi gravami furono imposti alla certosa di Pesio non che a quella di Casotto. Ecco il testo del relativo decreto:

« Liberté. Egalité. République francaise.

Le général Jourdan, administrateur général de la 27me division militaire:

Considérant que la plus part des Comunautés religieuses de l'un et de l'autre sexe qui existent dans le département de la Stura (capoluogo Cuneo) sont absolument dénuées des moyens de subsister;

Considérant qu'il existe dans ce même département deux chartreuses dont les revenus sont très considérables, et dépassent de beaucoup la somme nécessaire à la nourriture et à l'entretien du petit nombre d'individus qu'elles contiennent;

Jugeant qu'il est convenable et conforme aux principes d'une saine justice d'employer le superflu des communautés riches à secours de celles qui sont pauvres;

Arrête:

1° Les Chartreux de Casotto, département de la Stura, sont tenus verser chaque mois à dater du 1er germinal an x entre les mains du Receveur des Domaines de ce département la somme de 1220 livres pour être employées par le Préfet au soulagement des communautés pauvres de son département conformément à la répartition indiquée dans le tableau cy-joint;

2° Les Chartreux de Pesio, même département, verseront également chaque mois, à dater de la même époque, entre les mains du dit Receveur la somme de 1000 livres pour être employées au même usage;

3° Le Receveur des Domaines ne comptera pas de ces sommes dans ses recettes; il les tiendra à la disposition du Préfet qui en fera l'usage sus-indiqué;

4° Le Préfet du Département de la Stura est chargé de l'exécution du présent arrêté qui ne sera pas imprimé.

Turin, au Palais National, le 17 germinal an x.

(Signé à l'original) JOURDAN
Pitras, secrétaire général par interim ».

Stante la singolarità della cosa mi permetto d'inserire ancora quest'altro documento che si riferisce alla stessa certosa:

(Lettera al Rev. Padre Pietro Giacomo Carroccio priore della certosa di Pesio, l'anno 1801).

« Liberté. Egalité. Administration Générale du Piémont.

Turin, le 16 thermidor, an IX
(4 agosto 1801).

J. H. Vigier Chef de Bataillon, Employé près le Général Jourdan administrateur Général — Au R. R. Père Supérieur de la Chartreuse Depezzi (Pesio) dans le départ. de la Sture.

Je viens, mon révérend père, vous recomander le nommé Joseph Busting ordonnance du général en faveur de qui Mr Raillane vous avait écrit, et qui, d'après votre obligeante réponse, s'est décidé à se rendre dans votre monastère pour y terminer sa carrière.

Ce vieux militaire a été employé pendant un an en qualité d'ordonnance tant à la légation française qu'à l'Administration générale du Piémont, sa conduite pendant tout ce temps à été celle d'un homme honnête, d'une fidélité à toute épreuve et d'une obéissance passive, et luy a merité la bienveillance de tous les officiers de la maison du général Jourdan.

Je suis moi même faché de le voir s'éloigner, mais comme il désire se rendre dans la retraite de votre monastère je vous prie d'avoir pour luy les égards que l'on doit à la vieillesse, au malheur, et ceux que commandent l'humanité et l'amour du prochain; je vous en serai particulièrement reconnaissant. J'ay l'honneur de vous saluer.

(à l'original) J. V. H. VIGIER ».

Ignoro l'epoca precisa in cui le certose di Pesio e di Casotto furono soppresse dal Governo francese.

pano » nel Saluzzese. Nel tempo della dominazione francese l'ordine certosino continuò a mantenersi in un certo tal quale possedimento del monastero di Collegno nella persona d'un frate converso che vi eserciva la farmacia annessa al convento, autorizzata al pubblico servizio, e frequentata anche da gente estranea al paese (1). A questo oscuro ma benemerito religioso avrò ancora occasione di accennare fra breve.

L'àmpio recinto della clausura, rimasto, come dissi, non meno che gli edifizi del monastero in potere del Governo, servì qualche volta per trattenimento al principe Camillo Borghese, governatore generale del Piemonte al tempo del primo impero napoleonico: egli vi interveniva, con parecchi invitati, a partite di caccia allestite in suo onore.

Il monastero e la chiesa non andarono immuni da guasti e da ruberie dopo che ne uscirono i religiosi, secondo che ne informa il Rovere nella citata sua relazione (2): ma la solidità degli edifizi non ne patì grave danno.

Rientrati i Reali di Savoia nel loro avito dominio di terraferma l'ordine certosino fu sollecito a ricorrere per essere reintegrato nel possesso d'alcune almeno delle case dalle quali era stato espulso e particolarmente in quella di Collegno (3). La supplica, presentata con tale intento al Regio Governo, attesta che la certosa suddetta « era la meno devastata nelle fabbriche, il « locale libero e la maggior parte dei beni ancora invenduti; e lo stesso si « è pure riguardo dei beni delle certose di Pesio e Casotto, li di cui fabbri- « cati però sono stati molto danneggiati ed in parte venduti » (4). La certosa di Asti trovavasi ridotta a peggior partito ancora; i possedimenti erano venduti insieme al monastero; questo poi quasi distrutto.

Cessata nell'anno 1814 l'occupazione francese, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato prese possesso della certosa di Collegno. Successivamente uscirono tre « Regi Biglietti », in data del 20 febbraio 1816, coi quali veniva ordinata la cessione, dalle Finanze all'Economato generale dei benefizi vacanti, d'un numero considerevole di sostanze già spettanti ad istituti religiosi soppressi. In quei rescritti sovrani erano specificati gli edifizi della suddetta certosa, ma non i possedimenti suoi patrimoniali; i primi, cioè il fabbricato colle rispettive celle passarono sotto l'amministrazione dell' « Economato », l'anno seguente 1817: il rimanente continuò ad essere governato dall' « Azienda » delle Finanze (5).

---

(1) V. la nota (3) alla pag. 239.

(2) V. pag. 233 preced.

(3) A quell'epoca erano superstiti della certosa di Collegno — 7 sacerdoti, 2 conversi

Id.	id.	id.	Pesio	12 sacerdoti, 4 conversi
Id.	id.	id.	Casoto	4 sacerdoti, 4 conversi
Id.	id.	id.	Asti	5 sacerdoti, 3 conversi.

Regolari Certosini - Collegno, mazzo unico, n. 288.

(4) L'asserzione che « la maggior parte dei beni » erano « ancora invenduti » deve intendersi dei fondi stabili che la certosa aveva posseduti nel territorio di Collegno.

(5) *Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, n. 288.

Sappiamo da una lettera dell'Economo generale che allorquando ricevette in consegna i locali della certosa gli pervennero « forti lagnanze, mas« sime per parte del sig. Prevosto, degli abusi che si erano introdotti in quel « sacro recinto in cui alcune celle, gratuitamente concesse a varii secolari, « servivano a mal fine. Si determinò quindi a farne licenziare gli abusivi « possessori e concedere le medesime a religiosi certosini che le avrebbero « chieste a proprio uso, ed in tale occasione destinò alla custodia di quel « locale il converso Maurizio Bigone, il quale già da gran tempo ivi eser« civa la spezieria in favore dei poveri di quella vicina popolazione e tut« tora la esercisce » (1).

Intanto le memorie del monastero ci informano che, trattandosi l'anno 1815 di riaprire un collegio-convitto d'educazione sotto la direzione della Compagnia di Gesù, si pensò di destinarvi gli edifizi della certosa a Collegno, assegnando, invece di questa casa, Pesio o Casotto ai certosini. Ma il Re fece rispondere al proponente (2) doversi tener conto della « difficoltà che « presenta il progetto di trasportare a Pesio od a Casotto il voto da lui ac« cennato, mentre se si raggirasse tal voto su d'una processione da farsi « con assistenza della Reale Famiglia non potrebbe adempirsi per la lonta« nanza » (3).

Il ristabilimento della certosa di Collegno era stato, in massima, decretato coi già accennati « Regi Biglietti » del 20 febbraio 1816 (4), ed un principio d'esecuzione l'ebbe, come vedemmo, quel decreto allorchè gli edifizi del monastero furon dati ad amministrare all' « Economato »; ma la riapertura sua effettiva fu deliberata soltanto nei primi mesi dell'anno 1818. Non esiste nel cartario certosino un sovrano rescritto a tal riguardo, e non saprei dire in qual forma il Re abbia manifestato il suo consenso alla riapertura sudetta. Fatto sta che, addì 9 febbraio di quell'anno, venne ingiunto con una lettera all'Economo generale di rimettere ai certosini gli edifizi del monastero, mentre alle Finanze era parimenti ordinato di consegnare agli stessi religiosi la masseria attigua al monastero, e l'altra detta la Marocchina. Siamo poi informati dalla più volta citata « Descrizione del Piemonte » che i certosini ripigliarono la vita regolare nella certosa il giorno 6 ottobre seguente, festa del loro fondatore San Brunone (5).

---

(1) *Ivi.* Risposta alla domanda del certosino Don Michele Anselmi, già vicario del monastero prima della soppressione, per essere nominato cappellano e custode; anno 1817.
Già accennai al qui nominato Maurizio Bigone, l'umile discepolo di S. Brunone, fedele al proprio istituto. L'opera di lui non si limitava però al servizio dei poveri, poichè, come notai, quella era una farmacia pubblica, legalmente riconosciuta (V. alle pagg. 233 e 239, nota (3).

(2) Il ministro dell'interno.

(3) *Regolari Certosini - Collegno*, mazzo unico, già citato.
Alla pag. 210 e nella relativa nota vien spiegato in che cosa consistesse il voto al quale accennasi in questo luogo. Non saprei dire se, e fino a quando, la processione nel giorno dell'Annunziata, prescritta dalla duchessa Reggente Cristina sia stata eseguita. Il Rovere, nella citata descrizione della certosa di Collegno, rammenta la processione del SS. Sacramento nella festa del « Corpus Domini » che percorreva il porticato di quel monastero, intervenendovi il Re coi Principi ed il loro seguito (V. pag. 619). Questa imponente e devota funzione religiosa, che continuò fino all'anno 1847, era forse stata introdotta in sostituzione della processione ordinata già da Madama Reale.

(4) V. alla pag. preced.

(5) V. alla pag. 233 preced.

Il patrimonio della casa era ben lontano tuttavia dal rappresentare l'antica splendidezza. Montebenedetto, Moschiglione, Banda, tutto ciò, in una parola, che avevano posseduto a Villarfocchiardo e San Giorio, era passato in altre mani. Lo stesso avvenne dell'ampia tenuta di Panzone presso Almese, dei possedimenti di Saluzzo, Barge e di San Raffaele; di modo che la certosa riebbe soltanto le cascine situate nel territorio di Collegno (1). Ridotto a tali condizioni il monastero rimaneva privo di boschi dai quali potesse ricavare la legna necessaria per l'uso domestico: laonde il padre priore Don Benedetto Nizzati domandò venissero restituite alla certosa « tre piccole pezze di « bosco di giornate cinque circa posto sulle fini di Rosta (2), e ciò perchè « il suo monastero non era dotato di boschi a sufficienza dell' uso della fa- « miglia, la quale richiede per la particolarità di sua vita il fuoco in tutte « le celle ».

La petizione fu esaudita, ma i certosini riconobbero che lo scopo propostosi con quella domanda rimaneva frustrato; i terreni in essa contemplati avevano subìto molte avarie nè vi era più traccia di vegetazione forestale. Esposero nuovamente al Governo la necessità in cui versavano tuttora ed ottennero l'assegnamento di parecchi censi del reddito complessivo di 960 lire (3).

Non avevano ancora i nostri certosini smessa l'idea di aprire un' altra casa dell'ordine in Piemonte; ricorsero a tal fine al cardinale Albani protettore della loro religione, acciò interponesse i suoi buoni uffici per impetrare dal Regio Governo quel che desideravano. Avevano chiesta la restituzione del monastero di Banda, ma vennero informati che già ne erano entrati in possesso i canonici della cattedrale di Susa. Rivolsero allora i certosini lo sguardo alla casa claustrale annessa alla certosa di Pesio, chiamata « Torre dei Tetti » (4). A questa domanda non fu risposto che quell'immobile avesse già ricevuta un' altra destinazione: ciò malgrado il loro voto rimase inesaudito; anche allora l'influenza dell' Economato generale si mostrò poco inclinata a secondare le aspirazioni dei certosini. Richiesto del suo parere quell' ufficio rispose osservando « che il numero dei religiosi cer- « tosini, dall'epoca del ristabilimento della certosa al tempo presente (1818- « 1822) non era cresciuto. Si aprì un noviziato a Collegno che non ebbe esito « mentre di trenta e più soggetti che entrarono non si sentì ancora che siasi « fatta una professione; due sono ora i novizi, che non si sa ancora cosa « faranno » (5).

Nella notizia ricavata dalla « Descrizione del Piemonte » del Rovere abbiamo veduto farsi menzione d'un locale sotterraneo, esistente nella certosa a Collegno, destinato alla sepoltura dei Cavalieri dell'Ordine dell'Annunziata. A dare un' idea delle relazioni dell' istituto certosino e del monastero di Collegno in particolare con quel Supremo Ordine cavalleresco, stimo

(1) La masseria « Terracurta » situata essa pure nel sudetto territorio non è nominata fra i possedimenti restituiti alla certosa. Il monastero la riebbe più tardi, non so a qual titolo.

(2) Paesello tra Rivoli ed Avigliana.

(3) *Regol. Certos. - Collegno*, mazzo unico, n. 288.

(4) V. pag. 215 preced.

(5) *Regol. Certos. - Collegno*, mazzo unico, n. 288.

possano riescire idonei un' istanza di quei religiosi al Re ed una lettera dell'Economo generale a ciò relative.

« Sacra Real Maestà,

« Essendosi degnata V. S. R. M. con R.° Biglietto della Segreteria di « Stato per gli affari interni, diretto al Segretario del Supremo Ordine della « SS.ª Annunziata in data 28 febbr. 1816 ordinare che la chiesa della R. Cer- « tosa di Collegno dovesse servire per il prelodato supremo Ordine, ed in « conseguenza li monaci della medesima per capellani secondo la mente anche « ed intenzione del Reale fondatore Amedeo VI (1).

« Il Priore e Monaci della detta R. Certosa hanno in oggi l'onore di « rappresentare a V. S. R. M. che potendo evenire il caso quanto prima « (come già è succeduto a riguardo di S. E. il Marchese d'Aix) venissero « a mancare altri membri di d.° Supremo Ordine, sarebbe molto opportuno « che V. S. R. M. per tratto consecutivo di sua Real Munificenza desse « compimento a così nobile Opera, con far emanare quella R.ª Providenza « che meglio stimerà pella necessaria costruzione di onorevoli e decorosi « tumuli, pei quali secondo il disegno già stato formato all'occasione del « felice ristabilimento della R.ª Certosa dall'architetto Ravera, il formato « calcolo ascenderebbe a ll. 10 mila.

« Questa spesa, qualora V. S. R. M. lo giudicasse conveniente, e non « fosse contro le sue intenzioni, si potrebbe accollare all'Officio del R.° Eco- « nomato dei beni vacanti, in considerazione massime ed in vista che d.° « Officio gode il cospicuo tenimento di Propano, già di spettanza e proprietà « di d.ª R.ª Certosa, dell'annuo reddito di ll. 27 mila.

« Interinalmente però sino all'effettuazione e compimento dei detti tumuli, « sarebbe di tutta convenienza che V.ª S.ª R. M.tà desse vigore al sud.° « R.° Viglietto 28 febbraio 1816, ordinando per mezzo della stessa R.ª Se- « greteria per gli affari interni, ch'all'occorrenza di morte di qualche membro « di d.° Supremo Ordine prima che siano formati li sud.ti tumuli nella « R.ª Certosa, questa debba prepararne *ad breve tempus* un decente Deposito.

« Che della Grazia, etc.

« *Firmato all'originale:* D. Benedetto Nizzati
« Priore della R.ª Certosa ».

Lettera dell'Economo Generale, canonico Andrea Palazzi, al conte Prospero Balbo, Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari interni.

« Ill.° ed Eccell.° Sig. Sig. Pron. Coll.mo

« Che il Padre Nizzati, priore della certosa di Collegno, chieda a Sua « Maestà una qualche providenza per la costruzione di tumuli onorevoli e « decorosi ne' quali si possano ritirare i corpi dei Cavalieri del Supremo

(1) In una breve notizia sulla certosa di Collegno, scritta da persona bene informata, viene affermato che il Re Carlo Alberto con Lettere Patenti del 15 marzo 1840 dichiarò essa certosa cappella dell'Ordine dell'Annunziata.

Forse la destinazione deliberata dal Re Vittorio Emanuele l'anno 1816 non rivestiva la forma consueta dei Regi decreti.

« Ordine della SS.^{ma} Annunziata egli è una cura appartenente al suo impiego
« di priore, ed è lodevole il di lui zelo di cercare di essere autorizzato a
« far preparare *ad breve tempus* un decente deposito per riporre i corpi sud-
« detti. Un tale metodo si praticò sempre ne' passati tempi per i corpi de'
« Sovrani e Principi della Real Casa ne' sotterranei della Chiesa Metropo-
« litana collocati sovra semplici tavolati, sino all'epoca che piacque a Sua
« Maestà il fu Re Vittorio Amedeo III di farli trasportare ne' sotterranei
« della Chiesa Reale di Soperga a tal fine costrutti ed ornati. E che Sua
« Maestà giudiziosamente abbia prescielto la Certosa di Collegno per il de-
« posito de' cadaveri del Supremo Ordine inerendo alla mente del Fonda-
« tore del medesimo il Duca (Conte) Amedeo VI, il quale, a detta dell'isto-
« riografo Morozzo nel suo Teatro cronologico dell'Ordine Certosino, fissò
« la Certosa di Pietra Castello nel Bugex per tutte le fonzioni dell'Ordine,
« ella è verità incontrastabile; ma che poi ora debba Sua Maestà far for-
« mare i tumuli dei Cavalieri dell'Ordine secondo il disegno dell'Architetto
« Ravera, e giusta il calcolo del medesimo accollarne la spesa in L. 10 m.
« all'Uffizio del R.° Economato dei beni vacanti, io non trovo questa illa-
« zione fondata e giusta.

« Durarono in Pietra Castello i tumuli del Supremo ordine dall'anno 1410
« sino all'anno 1609 in cui il Duca Carlo Emanuele I avendo perduta la pro-
« vincia del Bugex pel cambio fatto di essa col Marchesato di Saluzzo, per
« non lasciare fuori dei suoi stati i suddivisati tumuli, volle che l'Ordine
« esercisse le sue funzioni nella Chiesa del Sacro Eremo di Torino, da lui
« allora eretta: e non vi è memoria che nè in Pietra Castello, nè nell'Eremo
« di Torino i Sovrani abbiano accollata alcuna spesa per i tumuli sovra i
« beni della Chiesa; che anzi a ricordo di viventi soltanto si sono formati
« i tumuli ne' sotterranei dell'Eremo di Torino senza che vi sia in questo
« archivio memoria di alcuna somma somministrata a tal uso.

« Pensa il P.^{e} Priore della Certosa di appoggiare la sua proposta all'es-
« sere attualmente amministrato il tenimento di Propano da quest'Uffizio,
« come già si appoggiò ben per due volte alla stessa ragione allorchè chiese
« sussidi per le ristorazioni del Convento, e si credette di concederle i sus-
« sidi sovra la Cassa delle Congregazioni religiose e non sovra il tenimento
« particolare di Propano.

« Degnossi Sua Maestà di far riaprire la Certosa di Collegno, e con
« lettera 9 febbraio 1818 ebbi ordine di farle rimettere quanto allora si am-
« ministrava, che non era altro che il fabbricato colle rispettive celle, e
« subito le fu rimesso, come dalle R.^{e} Finanze nel tempo stesso le furono
« rimesse la cassina attigua al fabbricato, e la Marochina, ma non si parlò
« nella lettera del tenimento di Propano, il quale passò solo sotto quest'Am-
« ministrazione con lettera 1 agosto sudetto anno. Volle Sua Maestà accor-
« dare a' PP. Certosini una dotazione congrua al numero de' soggetti, e se
« un tal numero invece di diminuire, come pur troppo si sente, venisse ad
« accrescere, potrà il Governo allora, quando fia d'uopo, farle un congruo
« supplemento di dotazione, ma non sono in dritto pretendere tutti i redditi,
« che aveva la Certosa di Collegno quando aveva un Noviziato ed il doppio
« numero di soggetti.

« Conchiuderei pertanto, che un Deposito provvisionale per riporre i
« Cadaveri de' soggetti del Supremo Ordine non è una spesa, e che la
« formazione de' tumuli non è di necessità urgente, giacchè nell'Eremo di
« Torino si ritardarono per più di cent'anni dopo l'elezione delle sepolture,
« e quando si credesse, che si debba eseguire, crederei che non dovrebbe la
« spesa accollarsi a quest'Amministrazione per le ragioni di sopra accennate.

« Torino, 11 aprile 1820.

Firmato all'originale: A. Palazzi, Econ. Gen.

A Sua Eccell. il conte Prospero Balbo, Ministro,
P.° Segretario di Stato per gli interni ».

L'ultimo periodo della storia che venni tracciando d'un nobile ramo dell'istituto certosino vuol essere accompagnato da alcune riflessioni che saranno forse utili all'apprezzamento delle finali vicende del monastero di Collegno. Il movimento manifestatosi nello spirito umano coi rivolgimenti iniziati in Francia sullo scorcio del XVIII secolo, e ridestatosi verso la metà del XIX, invadendo gran parte d'Europa, non è per sè idoneo, ognun lo sente, ad eccitare le vocazioni alla vita ascetica dei solitari claustrali.

Non è men vero, d'altra parte, che la condizione di cose creata da quel nuovo ambiente sociale, l'incostanza delle fortune, il rapido succedersi dell'agiatezza e delle angustie nella vita degli uomini, mentre spingono taluni a funesti propositi, persuadono altri a cercare nella professione di istituti religiosi un morale sollievo delle patite sciagure. Alcuni di essi, cedendo ad un'eroica risoluzione, non rifuggono dal sottoporsi alle dure esigenze della vita rigorosamente claustrale; altri, e sono forse i più, vanno ad ingrossare le file degli istituti, che hanno per iscopo principale l'educazione della gioventù, l'assistenza agl'infermi, l'evangelizzazione degli infedeli, la riabilitazione dei traviati.

La religione certosina è un ordine contemplativo per eccellenza; non disdegnarono bensì i suoi membri d'attendere, fin dai primi tempi, al lavoro intellettuale e manuale; ad esempio dei Benedettini loro fratelli, i discepoli di S. Brunone impiegarono il tempo che avanzava dai doveri di pietà a trascrivere opere d'autori accreditati, ed allorquando l'invenzione della stampa rese meno opportuno se non inutile quel lavoro, non tardarono a farsi tipografi essi stessi (1). Ma queste occupazioni della vita attiva costituiscono, a modo di dire, una eccezione e sono l'attribuzione dei certosini così detti conversi o laici, mentre quelli iniziati agli ordini sacri attendono quasi esclusivamente alla contemplazione, alla preghiera ed alla salmodia corale.

Premesse queste considerazioni passo a constatare che la certosa di Collegno, o fosse per mancanza di risorse patrimoniali o per l'influenza delle

(1) Vuol essere qui ricordata la fiorente officina libraria della certosa di « Notre Dame des prés », a « Montreuil sur mer », dipartimento francese del « Pas de Calais », dalla quale escono pregiate pubblicazioni.
Discorre dell'opera dei certosini intenti a trascrivere libri e quindi dell'arte loro tipografica il monaco di quella religione Don Cipriano Boutrais nel suo libro *La grande chartreuse par un chartreux*, Imprimerie de N. D. des Prés, 1887, pag. 288 e 418.

cause poc'anzi accennate, negli anni che tennero dietro al suo ristabilimento, non prosperò gran fatto, ed il numero dei soggetti vi si mantenne sempre piuttosto scarso. Ciò non ostante la regola monastica vi era fedelmente osservata; la riverenza e la gratitudine del popolo di Collegno verso quei degni religiosi non vennero meno giammai.

I nuovi elementi entrati, mercè i mutati ordini politici, ad aver parte nei pubblici affari, non guari favorevoli alle congregazioni religiose in genere, lo furono meno ancora agli istituti monastici contemplativi; presentatasi l'occasione di trar partito della certosa di Collegno si giudicò spediente di tosto afferrarla. L'occasione era rappresentata dal bisogno di provvedere il Manicomio di Torino, affollato di mentecatti, d'una succursale.

L'anno 1852 ne furono collocati cinquanta nella certosa, consentendovi i monaci, e furono allogati negli edifizi del monastero indipendenti dal chiostro. Poco tempo di poi giunsero alla certosa altri cento di quegli infelici, che i religiosi si rassegnarono ad accettare sebbene il collocamento dei nuovi ospiti li incommodasse non poco.

Di lì a pochi anni la legge sulla soppressione d'alcune comunità religiose, sancita il 29 maggio 1855, venne ad escludere definitivamente i certosini dal loro monastero di Collegno; usciti quei monaci, esso fu intieramente occupato dal Manicomio di Torino.

I certosini furono allora generosamente ospitati nella grandiosa villa « La Saffarona » (1), che l'illustre famiglia dei Sallier, conti della Torre e marchesi di Cordon, mise a loro disposizione. Vi rimasero qualche tempo; ma non prestandosi quel palazzo alle esigenze del proprio istituto, i nostri monaci ritiraronsi altrove, e così rimase sciolta quella famiglia certosina che da Losa a Collegno contava quasi sette secoli (2) d'onorata esistenza.

(1) A quattro, circa, chilometri da Collegno verso settentrione e levante.
(2) Dall'anno 1189 al 1854.

DOCUMENTI

DOCUMENTO I (pag. 19).

(1285, 28 marzo).

Compromesso e decisione arbitrale tra il Monastero di Buonluogo ed i Signori di Scalenghe,

Archivio Piossasco di Scalenghe presso il Conte Panissera di Veglio;
Busta « Monastero di Buonluogo e di S. Andrea di Chieri »

Anno D. m° cc°, lxxxv, indict. xiij in monasterio Sanctae Mariae Boniloci de Castagnoliis, die mercurii xxviij mensis martii coram Philippo Salo de Taurino, Guglielmoto de Villario et Iachetto de ultramontes testibus vocatis et rogatis D. Isabel de Plossasco priorissa monasterii Boniloci de Castagnoliis de voluntate et consensu D^nae^ Iacobinae de Vigono, D^nae^ Elenae de Cherio, D^nae^ Bertolotae de Bruino, D^nae^ Guglielminae de Bagnolio, D^nae^ Sibiliae de Trufarello, D^nae^ Agnesinae de Canusco, D^nae^ Alaysinae de Trana, D^nae^ Gulielmae de Foresto, D^nae^ Gente de Pinerolio, D^nae^ Aygripinae de Domino Petro Becuto, D^nae^ Alaysinae de Cercenasco, D^nae^ Beldae de Cargnano, D^nae^ Margaritae de Scalengiis, D^nae^ Beatrigiae de S. Sebastiano, D^nae^ Metildae de Bagnolio, D^nae^ Damigellae de Cargnano, monacarum predicti monasterii et D.^i^ Gandulfi vicarii dicti monasterii ex una parte, et D. Percivallus de Scalengiis et eius nepotes Bertinus et Cicer pro Iacobino eorum fratre absente compromiserunt se ad invicem de discordiis et rancuriis inter dictas partes vertentibus occasione donationis factae per D^m^ Ottonem quondam de Fulgure monasterio praelibato et etiam occasione unius debiti centum et sexaginta librarum segusientium quas tenebantur dare dictae D^nae^ monachae Iacobino de Bersatoribus vel heredibus unde erant praedicti obligatae et qualibet alia occasione, in D^m^ Ugonem Bertrandum de Canusco (1), et fratrem Benedictum conversum dicti monasterii et in D. Iordanum de Monte Brione, et Franciscum de Canali praesentes et recipientes compromissum.....:

Qui arbitri... ibi incontinenti... dixerunt et pronuntiaverunt... quod praedicti D^i^ Scalengiarum solvere teneantur praedictas centum sexaginta libras cum usuris et interesse ipsarum et reddere instrumentum debiti cum sumptu expeditum. Item dixerunt quod praedicti Domini faciant fieri pacem et finem praedictis dominabus ab hominibus Scalengiarum de terris et possessionibus, quas tenent dictae dominae in Campolungo, sive in Raspalea. Item dixerunt...

---

(1) Nella copia da cui trascrissi questo documento Suor Agnesina « de canusco » è chiamata invece « de glanoso ». La stessa cosa accade riguardo ad Ugone Bertrandi, chiamato egli pure « de glanoso ». Ora essendo dimostrato che i Bertrandi, dei quali si discorre diffusamente in questo volume (V. l'indice generale) avevano, fra gli altri, il feudo di « Cianusco » (Chianoc), e che all'epoca di cui si tratta viveva appunto un Ugone Bertrandi di Chianoc che ebbe a trattare più volte colla certosa di Montebenedetto, non dubito d'affermare che, tanto riguardo a Suor Agnesina come ad Ugone Bertrandi, alla voce insignificante « glanoso » deve sostituirsi « canusco ».

quod Dominae praedictae et monasterium remittant et remittere debeant quidquid tenebant ab angulo nemoris Raspaleae ex parte superiori recto tramite versus in melognam et versus in tornelasium et omnia prata quae sunt inter duos multinos remaneant Dominis supradictis, residuum ab illis terminis infra teneant praedictae dominae... illo tamen modo quod continetur in instrumento donationis factae per D[m] Ottonem de fulgure quondam... Quam sententiam seu pronunciamentum dictae partes ibi praesentes laudaverunt... et sic ut superius dictum est observare ad sancta Dei Evangelia... iuraverunt. Et ego Ruffinus notarius interfui et scripsi ».

Da copia inserita in una decisione arbitrale tra i Signori di Scalenghe ed il monastero di Casanova del 23 *gennaio* 1304. *Archivio Piossasco di Scalenghe citato. Marzo « Monastero di Bonluogo e di S. Andrea di Chieri ».*

DOCUMENTO II (pag. 20).

(1303, 11 novembre).

Compromesso delle monache certosine di Buonluogo negli arbitri ivi nominati per provvedere alle necessità del monastero.

Archivio dell'Economato dei benefizi vacanti a Torino — Abbazia di Casanova; Busta. (Copia autentica).

Anno dom[ni] m° ccc° iij° indictione prima die lune undecimo mensis novembris intrantis in monasterio Boniloci videlicet in claustro dicti monasterii dioecesis taurinensis presentibus testibus ad hoc vocatis... dom° Antonio de Bargiis iurisperito. Francisco de Canali. Guglielmo Lardono cui dicitur Bergadanus de Vigono, fratre Ugone converso montis benedicti Dom[a] Linor priorissa dicti monasterii voluntate et consensu conventus eiusdem monasterii in loco predicto more solito congregati et dictus conventus ordinis carthusiensis consensu et auctoritate ipsius dominae priorissae nec non singulae moniales ipsius monasterii infrascriptae consensu voluntate et auctoritate religiosi et prudentis viri dom.[i] Mauritii prioris Montis benedicti praedicti gerentis vices atque sindici et procuratoris... domini Bosonis prioris Cartusiae et conventus eiusdem loci Cartusiae et ordinis capituli generalis... prout de ipso sindicatu et procuratione constare dicitur per litteras patentes ipsius prioris cartusiensis sigilli pendentis capituli generalis eiusdem munimine roboratus, considerato statu dicti monasterii Boniloci et reperto ipso monasterio debitis usurariis et non usurariis duriter agravato in ipsoque monasterio res mobiles non adesse ex quibus possit satisfacere fieri de predictis nec spem adesse ea habendi et percipiendi ex bonis eiusdem monasterii ex quibus possit satisfacere fieri competenter imo quod plus est ipsis monialibus propter penuriam monasterii alimenta deesse ipsasque moniales in tanta fore egestate positas quod nisi Dei auxilia iuvarentur necessitate et coacte mendicaminis forent sufragium intercessione (?) ut laqueum praedictorum evadere possent et quia eis onesta facultas non adherat per loca virorum dicurrere causa reperiendi et habendi in praedictis consilium et auxilium opportunum confidentes de sanctitate veritate prudentia et legalitate praefati d[i] Mauritii et d[i] Ruffini de Bagnolio Praepositi Villaefranchae et d[i] Iacobini de fulgure et Percevalli de Mogne de Castagnoliis et de dilectione quam erga dictum monasterium et dominas ipsius caritative gerebant et gerere consueverant temporibus retroactis fecerunt constituerunt et ordinaverunt praefatos dominum Mauritium, D. Ruffinum Iacobum et Percevallum certos nuntios, sindicos, economos et procuratores ipsius monasterii Boni loci, priorissae, conventus

et monialium iam dictarum ad inquirendum dicti monasterii conditiones et inquirendum concordandum... et definiendum vias, modos et formas quibus posset dictum monasterium Boni loci et ipsarum monialium necessitatibus subveniri... et generaliter ad faciendum quidquid eisdem quatuor concorditer videretur ipsius monasterii utilitalibus adherere... plenam ut superius dictum est potestatem dictum monasterium cum membris et iuribus ubique locorum concessis uniendi, subijciendi submittendi et adiudicandi monasterio Beatae Mariae de Casanova Cisterciensis ordinis vel de Stafarda vel alteri loco prout eis quatuor magis videbitur complacere..... promittentes per stipulationem solemnem dicta priorissa conventus et moniales... se ratum et firmum habere et tenere quidquid per praedictum dom. priorem et socios unanimes et concordes dictum, factum, gestum vel procuratum fuerit et facere et curare quod moniales aliae quae dicto monasterio non adsunt et morantur in Molario Bricherasii eodem modo rata et firma habebunt et tenebunt..... Nomina dictarum monialium sunt haec: d[a] Alaysina de Cercenasco sacrista, d[a] Giuliana de Bersatoribus, Matilda et Rufineta de Bagnolio, Guglielma de Foresto, Agnes de Seva, Agnes de Costiglioliis, Beatrisia de Plossasco (1). Eodem anno, die et loco praedictis, praesentibus testibus fratre Hugone converso Montis benedicti, Petro de Tonno, Michaele de Foresto, dom[a] Sibilia de Trufarello suo nomine et dominarum Bertolotae et Romanae absentium propter infirmitatem et dom[a] Genia de Bricherasio, dom[a] Alaysina de Trana morantes in Molario Bricherasii praedicta omnia et singula eis nota et declarata ratificaverunt et adprobaverunt et praedictis quatuor eamdem potestatem dederunt quam dicta dom[a] priorissa et conventus se obligando et renuntiando prout ipsa dom[a] priorissa et conventus auctoritate et licentia ipsius dom[ae] priorissae et conventus. Et Ego Brunetus secusiensis clericus... notarius... hanc cartam scripsi.

Copia autentica sottoscritta:

« Cervetto notaio ».

DOCUMENTO III (pag. 23).

(1303, 17 novembre).

Cessione della certosa femminile di Buonluogo al monastero di Casanova pronunziata dagli arbitri a ciò deputati.

Archivio Piossasco di Scalenghe presso il Conte Remigio Panissera di Veglio; Busta « Monastero di Buonluogo e di S. Andrea di Chieri ».

In nomine domini amen. anno a nativitate eiusdem domini m° ccc° iii° indict. prima die dominico decimaseptima mensis novembris Dominus frater Mauritius ordinis cartusiensis, monacus Ruffinus de Bagnolio Praepositus Villaefranchae, Iacobus de Scalengiis et Percivallus de Monge Procuratores et sindici sindicario et procuratorio nomine domine Lionorae Priorissae Monasterii Boniloci, capituli et conventus monialium dicti monasterii infrascriptarum, prout de praedictis sindacatu et procuratorio constat sive constare debet per pubblicum instrumentum factum manu mei notarii eodem anno et indictione die lunae, undecima mensis novembris; ad infrascripta complenda specialiter constituti et ipsa domina Lionora priorissa capitulum et conventus ac moniales omnes nemine discrepante, congregata in capitulo more solito, voluntate, consensu et auctoritate expressa religiosi viri dicti fratris Mauricii prioris Montis benedicti ordinis cartusiensis, procuratoris et sindici seu economi Capituli generalis ordinis cartusiensis ad infrascripta specialiter con-

(1) Riguardo ai nomi delle monache vedasi la tabella di confronto alla pag. 32.

stituti, et super his habentes plenam et liberam potestatem ut patet per pubblicas litteras, seu pubblicum instrumentum sigillatum seu sigillatas vero sigillo pendenti cerae in tergo ipsius generalis capituli cartusiensis, ut prima facie apparet, et quo capitulum generale cartusiae in arduis uti solet, habentem immaginem Crucifixi cum immagine Beatae Mariae a dextris, et immaginem Beati Ioannis a sinistris, cuius instrumenti secunda linea incipit Abbatibus, penultima incipit in cuius rei testimonium. Et ipse procurator, sindicus et economus dicti Capituli generalis cartusiensis, nomine et vice dicti Capituli et totius ordinis cartusiensis, voluntate et consensu dictorum Sindicorum et Procuratorum dicti monasterii Boni loci, Priorissae et Capituli, et Conventus, monialium ipsius, inquisitione, solecitudine et diligentia qua decuit statui et ordini dicti monasterii Boniloci tam in capite quam in membris, et tam circa divina officia celebranda, et observantiam regularem quam circa administrationem bonorum temporalium: Et reperto in ipso monasterio non adesse viros ordine sacerdotali fulgentes, qui in ipso monasterio celebrationi insistant divinorum, nec qui aliis solemnibus intentis praecordiis, et devotis orationibus resideant; reperto etiam dictum monasterium in tantum fore bonis temporalibus denudatum, et diversis ut plurimum eorum pecunias tradentibus sub usuris, et maximis debitis esse similiter obbligatum, et domos plures tam diruptas quam ruinam minantes, nova constructione et reparatione veraciter indigere, quod non essent bona ibidem mobilia nec spes sperabatur inveniendi ex quibus posset dictis necessitatibus aliquatenus subveniri nec etiam monialibus eiusdem monasterii sumenda parcissimi alimenta similiter ministrarentur: Denique volentes et cupientes praedictis omnibus impertiri remedium opportunum ut sic cultus divinus ibidem ad venerationem celebretur et observetur ut debet et observantia regularis ad laudem Dei, et honorem Virginis gloriosae, et ut praedictis monialibus et earum famulis non desint competentia alimenta, et ut sic etiam scandalis et periculis animarum quae ex incongruis penuriis et indigentiis interdum eveniunt salubriter occurratur, et ut tenoribus debitis sibi prosequentibus persolvantur, et domorum ruinis et domorum fabricis et aliis in dicto monasterio utilibus et necessariis competens auxilium impendatur et ut dicto monasterio prospiciantur utiliora, disquisitione habita diligenti bonas inveniendi personas, per quas praedicta possint effectui debito mancipari, colloquendo cum Staffarda Abbate ordinis cisterciensis prima facie ad praedicta complenda, se avidum exhibente; et fine tamen considerato, praedicta complere pertinaciter demorante frate Anselmo monaco monasterii Beatae Mariae de Casanova Conservatore nostri Ordinis, et Procuratore abbatis, etiam, et Conventus Casaenovae, ad infrascripta solemniter constitutus ut patet per pubblicum instrumentum factum manu Petri Balbi de Castagnolis notarii anno Dom^{i} m^{o} ccc^{o} iii^{o} indictione prima die xii mensis octobris et sindicario et procuratorio nomine abbatis Casaenovae recipienti et mihi Notario infrascripto, ut personae pubblicae officio pubblico recipienti nomine et vice monasteri Casaenovae, congruis dictarum monialium et ipsius monasterii Boniloci desideriis sese, et dictum abbatem Casaenovae et conventum sindicario et procuratorio nomine quo supra omni dilatione postposita, et quibuslibet subterfugiis amputatis pro praedictis complendis liberaliter et integraliter submittenti et similiter offerenti pro bona et maxima utilitate dicti monasterii Boniloci, et omnium membrorum ipsius dederunt cesserunt, tradiderunt vel quasi, et etiam transtulerunt monasterium Boniloci cum omnibus suis iuribus et pertinentiis suis, et omnibus aliis suis membris positum in Dioecesi Taurinensi, et membris positis in territorio Bricherasci quod nuncupatur Mollarium et in territorio Burgi Revelli et Enviarum quod vocatur Monsbrach et in quibuscumque aliis locis, quibuscumque nominibus seu vocabulis nuncupentur, cum omnibus domibus, terris, pratis, autinis, pasquis, riperiis, vineis, nemoribus, molendinis, battenderiis, paratoriis, furnis, iuribus et actionibus, et rebus aliis quibuslibet corporalibus vel incorpora-

libus, ad dictum monasterium Boniloci et ipsius membra pertinentibus, quocumque modo et iure vel causa uniendo ac trasferendo ac etiam subiiciendo totaliter salvis infrascriptis ipsum monasterium Boniloci cum omnibus suis membris, iuribus et pertinentiis per personam ipsius domini Anselmi sindici et procuratoris et sindicario et procuratorio nomine quo supra recipientis et mei pubblici Notarii similiter recipientis nomine quo supra in monasterium Casaenovae supradictum, tali modo quodamodo in antea abbas Casaenovae qui nunc est, vel qui pro temporibus fuerint, ac ipsum monasterium Casaenovae praedictum monasterium Boniloci cum omnibus suis membris iuribus et pertinentiis supradictis ipsi monasterio Casaenovae unitum, translatum et omnino subiectum perpetuo habeant teneant et possideant vel quasi tamquam subiectum unitum et translatum in monasterium Casaenovae, et fructus et godias ipsarum rerum et omnes proventus et obventiones ad dictum monasterium Boniloci, et membra et res praedictas pertinentes, vel in futurum pervenientia qualitercumque vel quomodocumque et ex quacumque causa percipiant, et de ipsis faciant quidquid sibi placuerit absque contradictione dictorum sindicorum Boniloci et ipsarum monialium et monasterii et conventus, et totius ordinis Cartusiensis salvis iuribus, pactis et conventionibus infrascriptis, mandantes et concedentes, virtute huius pubblici instrumenti ac expresse volentes praedicti procuratores et economus generalis capituli Cartusiensis nomine ipsius ordinis Cartusiensis voluntate et consensu dictorum sindicorum Priorissae conventus et monialium Boniloci... quod dominus Episcopus Taurinensis vel alius qui habet potestatem, in cuius dioecesi monasterium Boniloci esse dignoscitur praesentem translationem, unionem et subiectionem laudet, approbet et confirmet in omnibus et per omnia ut superius continetur (1); hoc acto et convento specialiter inter partes, quod Prior cartusiensis et conventus non obstante praesenti unione, translatione et subiectione habeat suum ius salvum et sibi permaneat conservandi, corigendi et emendandi moniales quae ad praesens sunt in dicto monasterio Boniloci. Insuper actum existit inter partes Quod omnia iura quae nobiles viri Domini Scalengiarum habent seu habere videntur in dicto monasterio Boniloci, ipsius membris, bonis et iuribus eisdem Dominis de Scalengiis remaneant intacta, firma et poenitus illlibata, sicut erant ante praesentem translationem, subiectionem, unionem et submissionem. Insuper actum existit inter partes solemni stipulatione vallata incontinenti, in praesenti contractu adiecta quod praedicti Abbas et conventus Casaenovae teneantur solvere, dare, satisfacere omnibus creditoribus dicti monasterii Boniloci de debitis quae dicti creditores habere debent, et quod ipse abbas Casaenovae, qui nunc est vel qui pro temporibus fuerint, et etiam conventus dicti monasterii Casaenovae teneantur ipsum monasterium Boniloci res et bona custodire salvare et gubernare, et monasterium edificia reaptare et redificare, et nova facere et construere ut conveniens erit, et in ipso monasterio Boniloci facere celebrari divina officia per bonos monacos, personas bonas, sacerdotes antiquos et honestos, et ipsis sacerdotibus et monialibus, quae modo sunt praesentialiter moniales monasterii Boniloci praestare alimenta per modum infrascriptum, et fratri Othoni converso et rendito dicti monasterii Boniloci videlicet singulis priorissae dicti monasterii duo modia frumenti et duas carratas vini puri, et duodecim libras astenses et singulis monialibus scilicet praesentibus quarum nomina sunt haec Domina Alaysina de Lagnasco sascrista; Domina Iuliana de Bernesis, Dominae Matteuda et Rufinetta de Bagnolio, Domina Guglielma de Foresto, Domina Beatrisina de Plossasco, Domina Sibilla de Truffarello, Domina Bertolotta, et Romana, Domina Agnes de Cario, Domina Agnes de Costiliolis Genevra de Bricherasio, Domina Alay-

(1) Il vescovo di Torino, Tedisio, approvò l'unione del monastero di Buonluogo all'abbazia di Casanova, il 10 febbraio 1304 (*Archivio dell'Economato generale*, Torino, « Abbazia di Casanova »).

sina de Oranda (1) videlicet duodecim sextaria frumenti et unam carratam et dimidiam vini puri, et sex libras astenses. Item quod abbas praedictus Casaenovae et conventus Casaenovae teneantur ipsis monialibus, et Converso facere moli dictum granum sine mottura et dequoqui panem sine fornaggio et tradere eis ligna necessaria, et paleas, et unum hortum pro hortalibus, et facere eis pittantias singulis annis de piscibus et aliis rebus congruentes in festivitatibus Virginis gloriosae, et in festis Nativitatis D. N. I. C., et insuper tenere ipsis monialibus unam pedissequam et famulum earum servitiis insistenses. Ad suspiciendum vero alias moniales de novo in dicto monasterio Boniloci, Abbas qui nunc est monasterii Casaenovae vel qui pro temporibus fuerint et conventus ipsius nullatenus teneantur. Insuper actum existit inter partes pacto solemni stipulatione firmato, quod prior cartusiensis et conventus possint redimere, seu rehabere dictum monasterium Boniloci cum suis membris et iuribus memoratis si voluerint usque ad festum Assumptionis B. M. V. proximum non obstante praesente translatione, submissione, subiectione et unione, quia sic actum existit inter partes, solvendo tamen et restituendo prius ipsi abbati et conventui Casaenovae eas quantitates pecuniarum quas solvissent creditoribus monasterii et monialium Boniloci et restituendo sumptus et expensas quas fecisset monasterium Casaenovae necessario vel utiliter in ipso monasterio Boniloci domibus vel aliis rebus; et restituendo eidem monasterio Casaenovae centum libras astenses, quas reddidit monasterium Casaenovae priori cartusiensi pro sumptibus quos fecit dictus prior cartusiensis in praedictis, atque quindecim libras vianenses, quas olim ordo cartusiensis tradidit monialibus Boniloci pro habendo loco Montis brachi; quas centum libras monasterium Casaenovae dicto priori cartusiensi tradidit in pecunia numerata. Quod si super sumptibus et expensis factis in monasterio Boniloci, scilicet domibus et aliis rebus per abbatem et conventum Casaenovae et super quantitatibus pecuniarum tunc solutis creditoribus monasterii Boniloci per monasterium Casaenovae oriretur aliqua dubietas vel contentio inter abbatem Casaenovae et conventum ex una parte et priorem et conventum cartusiae ex alia voluerunt tam dictus sindicus Casaenovae quam dictus sindicus, procurator et economus sindicario et procuratorio nomine capituli generalis Cartusiae et conventus ipsius quod stetur et stari debeat arbitrio, seu arbitramento domini Antonii de Bargis iurisperiti et domini Iacobi de Scalengiis dantes et concedentes eisdem dominis Antonio et Iacobino ex nunc prout ex tunc plenissimam potestatem super praedictis quantitatibus pecuniarum sumptibus et expensis dicendi, declarandi et arbitrandi quidquid eis placuerit et declarandum videbitur, et ea quae dicta, arbitrata et declarata fuerint per eosdem pro veris, bonis, aequis et legitimis attendere et observare et eis stare et parere dictae partes, una alteri et altera alteri sibi ad invicem solemniter promiserunt sub restitutione damnorum mutua expensarum et interesse. Quae quidem omnia et singula supra scripta praedictae partes quaelibet in suo casu et pro se sibi invicem et vicissim solemnibus stipulationibus intervenientibus, una alteri et altera alteri, rata et firma habere perpetuo, et tempore nullo contrafacere vel venire per se vel per alium promiserunt de iure vel de facto aliqua ratione vel causa ..... Insuper domini Iacobinus, Bonifacius, A(ntonius?) et Guidetus de Fulgure de Scalengiis, Ottinus de Sancto Sebastiano, Franciscus de Canali, et procurator et oeconomus (2) et Persevalus de Monge precibus et mandatis praedictarum partium et cuiuslibet earum uni parti pro altera et alteri pro altera, uni adversus alteram et alteri adversus alteram pro praedictis omnibus et singulis attendendis solemniter fideiusserunt et se principales debitores et quilibet eorum in solidum solem-

(1) Riguardo ai nomi delle monache vedasi la tabella di confronto fra i monasteri di Belmonte, Buonluogo e Molaro (Indice generale del presente volume; articolo « Belmonte ».).

(2) Del monastero di Casanova.

niter constituerunt, obligantes exinde praedictis partibus quilibet ipsarum et in solidum pignori omnia eorum bona et quilibet eorum in solidum cum restitutione damnorum..... Actum in dicto monasterio Boniloci in capitulo dicti monasterii ut supra dictum est, praesentibus dom. Antonio de Bargiis iurisperito, Francisco de Canali, Guglielmo Lardoni de Vigono vocato de Levaldisio.

Thoma de Megne, fratre Ugone converso Montis benedicti, Peronetto de Tonono famulo dicti domini Mauritii, Michaele de Foresto et pluribus aliis testibus ad infrascripta vocatis specialiter, et rogatis. Et ego Brunettus Secusinus Clericus Imperialis Aulae Notarius his omnibus interfui, qui hanc cartam scripsi.

Il sopradetto instrumento ricevuto dal Nod. fu Brunetto secusino è stato estratto dal suo proprio originale da esso tabelionalmente signato esistente sopra una cravina col quale collazionato concorda: in cui fede io Luigi Francesco Vachierii pubblico Ducal Nod° coll^to di Chieri mi sono qua manualmente sottoscritto. Sottoscritto manualmente Vachierii.

Estratto da altra coppia manualmente sottoscritta Mernetto colla quale collazionato concorda. In fede Sacchero Nottaio.

DOCUMENTO IV (pag. 37).

(1267, 3 novembre).

Bolla di Clemente IV a favore di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 51.

Clemens episcopus servus..... venerabili fratri episcopo et dilecto filio sacriste ecclesie maurianensis Salutem et apostolicam benedictionem. Conquesti fuerunt nobis Prior et Fratres montis benedicti Cartusiensis ordinis quod Abbas et conventus . ac Iacobus monachus quondam abbas monasterii sancti Iusti de secusia ordinis sancti benedicti . Amedeus de Iallonio et Iohannes dictus mercerius de Avillania laici . Taurinensis diocesis . ipsos indebitis exactionibus aggravantes super quadam pecunie summa terris possessionibus et rebus aliis injuriantur eisdem. Ideoque discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus partibus convocatis, audiatis causam et appellatione remota, fine debito decidatis, facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem qui fuerint nominati si se gratia odio vel timore subtraxerint censura simili appellatione cessante cogatis veritati testimonium perhibere. Datum viterbii iij nonas Novembris Pontificatus nostri anno tercio.

DOCUMENTO V (pag. 41).

(1270, 14 gennaio).

Transazione tra Montebenedetto ed il monastero di S. Giusto per le decime di Panzone.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 4, quint. 4, pag. 317.

Anno dom.ⁱ m.cc.lxx. indict. xiii die martis xiiii mensis januarii..... pacem et finem..... fecerunt dominus umbertus dei gratia abbas monasterii sancti justi de secusia et eiusdem loci omnes monachi de conventu quorum nomina inferius continentur pro se suosque successores..... domino vullielmo priori mansionis montis benedicti recipienti nomine dicte mansionis, et fratrum monachorum et heremitarum in dicto loco existentium..... de

omni decima et jure decimationum quam et quod habebant vel competere videbatur monasterio antedicto in terris . vineis . pratis . arboribus . nemoribus et quibuscumque rebus aliis ..... pertinentibus ..... tenemento grangie de panzono ..... Quam quidem decimam fratres dicte mansionis a modo in antea de proventibus redditibus et godiis videlicet de blado vino et aliis qui in territorio iam dicti tenementi consueta sunt decimari ab abbatibus prepositis sancti mauri vel eciam monachis et fratribus monasterii sancti justi ..... ulterius reddere nullatenus teneantur . absolventes predictus abbas et monachi sancti justi dictum priorem recipientem ..... ab omni prestatione decimarum et jurium decimationum quam et que habebant in rebus ..... jam dicti tenementi.

Quam quidem ..... remissionem perpetuam et pactum ulterius de non petendo abbas et monachi monasterii suprascripti confessi fuerunt se fecisse nulla vi metu dolo vel fraude interveniente sed sponte et libere ..... pensata pocius hutilitate et comoditate monasterii suprascripti. Confitendo dictum monasterium in predicto contractu non fore lesum aut in aliquo circumventum habita eciam diligenti deliberatione et previsione tam in instrumento venditionis in quo quidem contracto nihil sibi et monasterio suo retinuerant venditores in rebus venditis dicti tenementi nisi vii solidos viannenses censuales ut patet per instrumentum inde factum per manum conradi notarii currente millesimo cc. xxx. indict. iii xii kal. madii a me notario infrascripto visum et lectum habita eciam diligencia et prudencia super privilegium de non dandis decimis noviter concesso ordini cartusiensi a domino Clemente papa sancte romane ecclesie . pro qua vero pace et fine et transactione predictus abbas et monachi monasterii supradicti confessi fuerunt habuisse et recepisse ..... a predicto priore ..... viii.. libras . bonorum secusinorum vel viannensium ..... adprobantes predicti abbas et monachi et ratificantes venditionem et investituram condam factam jure et nomine venditionis per dominum humbertum condam de bello forte tunc temporis abbatem dicti monasterii et conventum ejusdem de rebus et possessionibus dicti tenementi domino falconi priori condam mansionis predicte ..... Insuper dictus prior mansionis predicte ..... promisit dare et solvere in mensibus . sestarios iiii^or^ frumenti annuatim ecclesie sancti mauri aut eiusdem nunciis pro predicta pace ..... nomina monachorum dicti monasterii sancti justi sunt hec. In primis dominus jacobus sacrista et dominus meleclotus prior et dom. petrus basterius et dominus rodulphus columbarius et dom. petrus de camuncio cellarerius et dom. johannes de capris et dom. jacobus barralis et dominus jacobus bertrandus et dom. petrus barralis et anricus baralis et odonetus de salabertano et bertinus de pignerolio et dom. vullelmus de poluorei. Actum fuit hoc in secusia in claustro dicti domini abbatis justa ecclesiam sancti pauli. Et inde fuerunt testes ..... johannes guido et umbertus naio de sancto ambroxio et lorencetus filius condam domini martini de romanis et ascheretus et bertrandus tutut gastaudus et petrus ascherius omnes de secusia et plures alii. Et ego johannes zo(qua) (o zostra) notarius scripsi.

DOCUMENTO VI (pag. 41).

(1320, 31 gennaio).

Sentenza arbitrale in una questione tra i monasteri di Montebenedetto e di S. Giusto per la tenuta di Panzone.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 10.

Anno (1320, 31 gennaio) actum secusie in monasterio S.ⁱ Iusti presentibus ..... D. Nicolao Capellano ecclesie sancti Pauli de Secusia . Noverint universi ..... quod cum questio verteretur inter fratrem Petrum Car-

doni monachum monasterii S.[i] Iusti sindicario nomine D. Abbatis et Conventus eiusdem monasterii..... ex una parte et..... fratrem Petrum Ponceti priorem monasterii Montisbenedicti..... ex altera. Petebat fr. Petrus Cardoni sibi tradi tenementum de Panzono (*descrizione dei suoi confini*) quod tenementum ipse prior et conventus M. benedicti possederunt ex vigore cuiusdam albergamenti..... dicensque dictum sindicum dictum albergamentum non valuisse tum quia in enorme damnum dicti monasterii S. Iusti celebratum fuit tum etiam quia in contractu ipsius albergamenti non intervenerint solemnitates a iure super huiusmodi celebrandis contractibus introducte. Dicto vero priore M. benedicti..... contrarium asserente. Et predicte partes de predicta questione..... se compromissi sunt in nos fratrem Macharium monachum et priorem dicti monasterii S. Iusti et fratrem Hugonem Bertrandi monachum dicti monasterii M. benedicti. de quo compromisso constat per publicum instrumentum factum manu Gerardi Bricii de ferusasco notarii curie anno 1319 die 4. octobris. Unde nos predicti arbitri diligenter inspectis dicta questione et omnibus hiis quae partes hinc inde proponere voluerunt..... in primis dicimus..... quod predictum albergamentum valeat et teneat..... Item quod monasterium S.[i] Justi..... in predicto tenemento cum suis pertinentiis..... habeant merum et mixtum imperium atque dominium et omnimodam iurisdictionem tam in temporalibus quam in spiritualibus hoc tamen salvo quod si aliqui habitantes in dicto loco aliquas res seu possessiones de dicto tenemento in posterum contingerit alienare quod laudes et venditiones dictarum rerum pleno iure devenire debeant perpetuo et pertinere ad dictum monasterium M. benedicti. Item dicimus quod si aliquis habitans in dicto loco moreretur sine erede ita quod successio de iure vel consuetudine devolvi debeat ad dominum quod in hoc casu successio defuncti rerum suarum immobilium existentium infra fines predictos devenire debeat ad predictum monasterium M. benedicti. Bona vero mobilia ipsius defuncti devenire debeant ad dictum monasterium S.[i] Iusti. Item dicimus..... quod predictum monasterium M. benedicti habeat ius seysiendi seu sequestrandi super tenementariis rerum existentium infra confines dicti tenementi eisdem debentibus certum censum seu fictum vel alio quocumque titulo ab eodem monasterio tenentibus..... et si contingeret res predictas aliquo casu incidere in comissum quod ipse res comisse devenire debeant pleno iure ad dictum monasterium M. benedicti. Et si forte contingeret occasione dicte saijsie vel alia de causa questionem aliquam seu litigium oriri quod cognitio ipsius questionis ventilari et terminari debeat apud Sanctum Maurum in curia monasterii sancti Iusti predicti et quod bannum pecuniarum (1) quod inde evenerit devolvi et pertinere debeat ad dictam curiam S. Mauri nomine monasterii S. Iusti predicti. Item dicimus quod liceat dicto monasterio Montis benedicti..... eligere Camparium seu Camparios seu alios custodes pro dictis rebus existentibus in ipso tenemento custodiendis quo campario seu campariis electis teneantur ipsos presentare Castellano S.[i] Mauri seu locum eius tenente coram quo castellano..... teneantur ipsi Camparii..... iurare de fideliter custodire res predictas et fructus ipsarum in ipso tenimento existentes et offendentes seu delinquentes in predictis rebus accusare coram dicto Castellano Sancti Mauri..... seu curie dicti loci et non in alia curia seu iurisdictione aliena. Item..... quod si contingerit aliquos familiares laycos dicte domus Montisbenedicti habere rissam seu aliqua verba iniuriosa inter ipsos in confinis dicti tenementi dum tamen effusio sanguinis seu attrox delictum inde non procedat quod liceat dictis rectoribus dicti loci Montis benedicti dictam rissam sedare et concordare punitio vero sanguinis et aliorum delictorum attrocium infra dictos confines commissorum totaliter pertinere debeat ad dictum monasterium sancti Iusti. Item dicimus quod

(1) O forse « pecuniarium ».

predicte partes omnia predicta arbitrata confirmabunt et approbabunt. Et ego Veletus fornerii de secusia clericus publicus..... notarius hanc cartam abreviatam per Bartolomeum Bruneti de Secusia notarium qui preventu mortis ipsam publicare non potuit auctoritate mihi concessa a R.do Patre domino Martino miseratione divina abbate dicti monasterii sancti Iusti prout in ipsius Bartholomei protocollis scriptam inveni levavi scripsi et..... signavi.

La trascrizione di quest'atto eseguita, come si legge, dal notaio Veleto Fornerio, autorizzato dall'abbate di S. Giusto Martino, è posteriore di parecchi anni alla data dell'istrumento stesso, giacchè Martino non fu creato abbate, per quanto si sa, prima del 1328 (*protocolli del notaio Giovanni Ino di Susa, Archivio di Stato, sez.* 1ª, *atto nel quale compaiono i procuratori dell'abbate Martino, colla data del* 15 *gennaio* 1328). *Risulta da una carta dell'abbazia di S. Giusto, mazzo* 5, *Archivio come sopra, che Martino era ancora abbate l'anno* 1357. *Sappiamo da un altro documento di quell'abbazia* (*mazzo* 5) *del* 7 *marzo* 1341 *che Martino apparteneva alla nobile famiglia Giusti di Susa* (Monsignor DELLA CHIESA, *Corona Reale*, t. 2, pag. 357 e 440). *Il documento qui citato sotto la data del* 7 *marzo* 1341 *è una vendita da Giovanni Bertrandi al monastero di S. Giusto di quanto gli spettava a Mompantero, Monti di Civina e Thon* (*V. l'articolo* [27] *nella genealogia dei Bertrandi*).

DOCUMENTO VII (pag. 42).

(1320, 31 luglio).

Sentenza arbitrale tra Montebenedetto ed il Curato d'Almese per le decime di Panzone.

(1320, 25 febbraio).

Procura del monastero di Montebenedetto al Priore Pietro Ponceto.

(1320, 31 luglio).

Ratifica del monastero di S. Giusto.

Regolari Certosini – Mombracco; serie 3ª, vol. 1.

Anno (1320, 31 Julii). Cum lites et controversie verterentur..... inter dom. petrum ponceti priorem monasterii sancte marie de montebenedicto procuratorem fratrum eiusdem monasterii..... et dominum bertolotum rectorem ecclesie sancte marie de almesio suo nomine dicte ecclesie approbantibus Rev. in christo patre domino Emerico dei gratia abbate monasterii sancti iusti de secusia ac etiam fratribus et monachis eiusdem monasterii..... occasione decimarum seu iuris decimandi quas seu quod petit dom. bertolotus nominibus quibus supra abscolentibus res seu possessiones in tenemento panzoni existentibus sitis in finibus almesii dicens ipsas decimas..... ad ecclesiam suam predictam de iure comuni pertinere tamquam ad ecclesiam batismalem et parochialem..... dicto autem priore dictis nominibus dicente ipsas decimas et jus decimandi ad ipsum et eius monasterium predictum pertinere ex vigore quarundam concessionis et transsactionis condam factarum priori et monacis montis benedicti per abbates condam monasterii sancti iusti..... tandem partes predicte unanimes..... se se compromiserunt..... in dominum fratrem Johannem bertrandi de canuscho monachum dicti monasterii sancti iusti et dominum franciscum bertrandi de bruxolio monachum dicti monasterii de monte benedicto presentes et compromissum sponte suscipientes..... Ibidemque incontinenti..... dicti arbitri dei nomine invocato..... habitoque consilio Jurisperiti videlicet domini petri regis de civitate sancti iohannis

de moriana ..... diffiniverunt ut infra sequitur. Primo quod due partes decime prefati tenementi de panzono esse debeant perpetuo prefati dom. prioris montis benedicti ..... ex vigore cuiusdam transactionis. concessionis facte per abbatem sancti iusti cum priore montis benedicti de qua per publico instrumento. Item quod reliqua tercia pars dicte decime ..... sit prefati dom. bertoloti rectoris ecclesie sancte marie de almesio ..... Item quod una pars alteri vel e converso non teneatur ad restitutionem expensarum hinc inde factarum occasione questionis predicte ..... Item quod fructus dicte tercie partis dicte decime usque ad presentem diem percepti per ipsum dom. priorem M. benedicti sint dicti dom. prioris ..... Que partes ibidem incontinenti ratifficarunt ..... tenor vero procurationis dicti dom. prioris M. benedicti talis est.

Anno ..... 1320 dic. 25 febr. noverint ..... quod domnus Johannes boysonus. domnus petrus valerii. domnus petrus de ripolis. domnus hugo bertrandi procurator sive correrius domnus Iohannes de cambariaco sacrista domnus franciscus bertrandi. domnus Iohannes du randax et domnus hugo de ayma omnes monachi monasterii et conventus montisbenedicti. ordinis cartusiensis plus quam due partes ..... visa ..... utilitate monasterii predicti ..... auctoritate dom. petri ponceti prioris dicti monasterii ..... constituerunt ..... procuratorem conventus predicti ipsum dom. priorem ..... in causa seu lite quam ipsi monachi habere intendunt cum dom. bertoloto priore et capellano ecclesie sancte marie de almesio subiecta monasterio sancti iusti de secusia ..... Et ego iacometus caichardi de avilliana notarius ..... scripsi .....

Tenor vero instrumenti ratifficationis dom. abbatis sancti iusti et eius conventus talis est: Anno ..... 1320 ..... 31 julii ..... ad instantiam mei iohannis silvestri notarii infrascripti vice et nomine dom. bertoloti rectoris ecclesie sancte marie de almesio et dom. prioris et conventus M. benedicti vallis secusie ordinis cartusiensis venerabilis in xpo pater dom henricus dei gratia abbas monasterii sancti iusti de secusia nec non monachi ipsius monasterii quorum nomina inferius denotantur ..... confirmaverunt quemcumque processum factum seu faciendum per dictum dom. bertolotum seu iohannem de solerio notario ipsius dom. bertoloti nomine procuratore ex una parte et dictum dom. priorem M. benedicti ..... seu dom. hugonem bertrandi monachum ipsius monasterii procuratorio nomine predicti dom. petri ex alia occasione decimarum quas petit dictus dom. bertolotus abscolentibus in tenemento panzoni. Coram discretis viris dominis Iohanne bertrandi monacho monasterii predicti sancti iusti et francisco bertrandi monaco monasterii predicti montisbenedicti arbitris partium dictarum ..... nomina vero dictorum monachorum sunt hec frater Rodulfus de aquabella. tenens locum dom. macharii prioris et ipse prior. frater thadeus cellerarius. frater guigo charbonelli prepositus foresti. frater anthonius barralis. frater iohannes de chanusco. frater petrus faber. frater petrus de camera. frater iacobus de grassiaco. frater amedeus de rupecula. frater aychardinus de bargiis. frater rodulfus de ulcio. frater villelmus et frater obertus de alchiano precipiendo mihi notario de predictis duo fieri publica (instrumenta). Actum secusie in claustro dicti monasterii presentibus bartolomeo barralis. randeto barralis et phelipo barralis omnibus de secusia. Et me iohanne silvestri de secusia ..... notarius qui ..... hanc cartam scripsi. de quibus omnibus preceptum fuit mihi bermondeto notario facere duo publica instrumenta. Actum fuit hoc in ecclesia sancti iorgii de sancto iorio presentibus villelmo filio condam villelmi de domina margarita de bruxolio et perreto de beynegnatis habitatore sancti iorii et iohanne solerio notario de almesio testibus. Et ego bermondetus ..... de sancto ambrosio ..... notarius ..... scripsi.

DOCUMENTO VIII (pag. 44).

(1346, 12 settembre).

Permuta tra l'abbate di S. Giusto ed il Priore di Montebenedetto.

Regolari Certosini – Mombracco; serie 3ª, vol. 1.

1346 12 sept. Actum secusie in aula magna infrascripti dom. abbatis. presentibus dom. bartholomeo iusti priore ecclesie beate marie de avilliana, dom fratre humberto de rupecula elemosinario monasterii infrascripti. dom. Martino iusti iurisperito. Iacometo iusti. Iohanne sibilie. Constantino de Iallono. Iohanne farguilli notario de secusia. Iacometo margariti notario de sancto Iorio..... Per hoc publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod..... dominus Martinus..... abbas..... sancti Iusti ex una parte. et dom. franciscus bertrandi prior..... montisbenedicti ex alia..... cambium fecerunt..... de rebus infrascriptis. Dedit namque dom. abbas... dom. priori. Et primo quatuor sestaria frumenti in quibus dom. prior et eius monasterium tenebantur perpetuo ac singulis annis in castro sancti mauri pro decimis panzoni extimatas ad viginti solidos bone monete. Item Novem sestarios boni vini puri in quibus tenebatur dom. prior Curato sive cappellano ecclesie almesii..... occasione decimarum et novalium..... extimatas ad triginta sex solidos dicte monete. Item unum seracium in quo dom. prior..... eidem dom. abbati anno quolibet tenebantur sive in quatuor solidos dicte monete pro alpe de civina. Item duas pecias terre sitas in fine vilarii fulchardi loco ubi dicitur el gorey et loco dicto lila..... extimate ad quadraginta solidos dicte monete. Item quoddam pratum..... situm loco ubi dicitur el pisal cui coherent res michaleti de jallono extimatum ad quindecim solidos et duos denarios eiusdem monete. Item quoddam pratum vocatum pragnaz..... extimatum ad duodecim solidos et sex denarios dicte monete. Item quoddam tenementum prati, ravoyrie et gerpi situm in arbarea tam subtus stratam quam supra loco dicto in Ravoyria abbatis cui coherent costa alfin. Ravoyria heredum Iohannis de clusa..... et fluvius durie extimatum ad viginti solidos dicte monete.

Ex adverso predictus dom. prior..... dedit..... dicto dom. abbati... Censum seu redditum octo librarum et duodecim solidorum bone monete in quo idem dom. abbas..... singulis annis dicto monasterio montis benedicti tenebantur pro alpe de cevina. Item sex libras et sex solidos eiusdem monete in quibus dom. abbas..... semel tenebantur pro restis dicti census.

Et ego Iohannes yno de secusia..... notarius..... scripsi.

DOCUMENTO IX (pag. 44).

(1346, 26 ottobre).

Ratifica da parte del monastero di S. Giusto alle convenzioni stipulate tra l'abbate di S. Giusto e la certosa di Montebenedetto il 12 *settembre* 1346.

Regolari Certosini – Mombracco; serie 3ª, vol. 1.

1346, 20 octobris. Actum secusie in capitulo infrascripti monasterii..... Cum inter dom. Martinum abbatem sanc. Iusti et dom. franciscum bertrandi priorem m. benedicti facta esset quedam permutatio ut patet publicis instrumentis receptis per Iohannem farguilli anno 1344. ind. xi die 14. m. octobris ipsique abbas et prior propter quoddam impedimentum pro parte dom. Amedei

Comitis Sabaudie in ipsa permutatione appositum ab eadem permutatione destiterint et eam revocaverint et..... remiserunt sibi ad invicem..... omnia iura..... qusita (1) occasione permutationis iamdicte..... ut plenius continetur in quodam instrumento recepto per me infrascriptum notarium... anno... (1346, ind. 14; 12 sept.) Deinde iam dicti abbas et prior de novo aliam permutationem fecerint inter eos quarundam rerum et fictorum ut patet publico instrumento recepto per me infrascriptum notarium anno et die quibus dictum instrumentum revocationis fuit factum. Quapropter dictus dom. abbas vocato capitulo generali quod anno quolibet tenetur in crastinum festi beati Iusti in dicto monasterio. Et ad hoc more solito specialiter congregato astantibus ibidem monachis dicti capituli videlicet ultra duas partes ipsorum monachorum et Seniores quorum nomina et ipsorum dignitates inferius recitantur lectis sibi predictis instrumentis..... Quapropter dictus dom. abbas de consensu dicti sui capituli... omnes unanimes... ipsas pacem... quitationem revocationem annullationem et permutationem..... penes me notarium infrascriptum more persone publice stipulantem et recipientem vice et nomine dicti dom. prioris et eius monasterii de m. benedicto..... ratifficaverunt et approbaverunt.....

Nomina vero dictorum monachorum in dicto monasterio residentium sunt hec frat. fulco lardonus prior claustralis. frat. hugo de rupecula. fr. humbertus de rupecula elemosinarius. fr. petrus de camera sacrista. frater Rodulphus bartholomei. fr. Petrus graneti. frater Cardinus de bargiis. fr. Petrus iusti celerarius dicti monasterii prepositusque foresti. fr. Aymo de rupecula. fr. barralus ceria. fr. Thomassetus de bardonischa et fr. eustacius Iusti. Nomina monachorum in dicto capitulo existencium et Residencium extra dictum monasterium sunt hec. fr. Thadeus provanis prepositus vigoni. frater ponetus [pometus?] plebanus vigoni frater Johannes bertrandi prepositus ferurasci. fr. Ruffinus prepositus sancti georii et frater henricus iusti sancti iusti de petrosa. Et ego Iohannes yno de secusia..... notarius..... scripsi.

DOCUMENTO X (pag. 46).

(1347, 28 luglio).

Il Castellano di Susa toglie il sequestro da valle Orseria.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 41.

Anno 1347, 28 iulii..... Cum quedam permutatio facta foret per dom. priorem montis benedicti de montanea vallis orserie et certis aliis rebus cum domino Martino abbate sancti iusti de secusia. Et ex certis informationibus quorundam volentium dicere dictam permutationem fieri non debere. montanea dicte vallis orserie et alie res permutate pro parte dicti dom. prioris ad manus dom. Com. Sabaudie reducte et posite fuissent ut patet in actis curie secusie..... Deinde dom. Anterencus de Urteriis miles tunc bayllivus vallis secusie dedisset in mandato viro nobili dom. francisco de tyrniaco militi castellano secusie ut si dictus dom. abbas vellet consentire et recognoscere iurisdictionem omnimodam et segnoriam dicte montanee perpetuo remanere debere penes dictum dom. Comitem quod ipsa permutatio omnibus redduccione et impedimento sublatis de medio compleatur..... ipseque dom. castellanus ad dom. abbatem accesserit et ei narraverit antedicta ipseque dom. abbas responsum dederit quod nisi sibi et suo monasterio iurisdictio omnimoda dicte montanee remaneret quod ipsam permutationem recussabat nec complere volebat..... hinc est quod dictus dominus castellanus exe-

(1) acquisita?

quendo mandatum sibi factum in hac parte per dictum dominum bayllivum et iuxta suarum literarum tenorem dictos dom. priorem et eius capitulum et me notarium infrascriptum more persone publice stipulantem et recipientem vice et nomine dictorum prioris et conventus eiusdem in possessionem dicte montanee et aliarum rerum redditus earum ut supra restituit et reduxit auferendo ipsam reductionem seysinam et quodcumque aliud impedimentum inde per curiam secusie dicto domino comiti factas et factum. Ita quod ipse dom. prior et eius capitulum quemadmodum ante ipsam permutationem et reductionem atque seysinam faciebant..... possint ipsa montanea et ceteris aliis rebus..... pacifice possidere..... Actum secusie in domo quondam domini martini de castelleto presentibus..... et me Iohanne guersii notario.....

DOCUMENTO XI (pag. 47).

(1413, 15 giugno).

Ordine del Conte di Savoia al Castellano di Susa affinchè richiami l'abbate di S. Giusto al rispetto dei privilegi dei Certosini di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 2.

Amedeus comes sabaudie dilecto castellano nostro secusie seu eius locum tenens salutem visis supplicatione et litteris nostris precedentibus anno x. Tibi comittimus et mandamus quatenus moneas et inducas nostri parte abbatem secusie contra quem supplicatur quem eciam attencius monemus per presentes ut privilegia supplicancium per predecessores nostros eis indulta et per nos confirmata Ceteraque ipsorum iura actiones dicituras domos et proprietates ipsis supplicantibus servare velit penitus illesa et illesas (seque supersedere ab omni molestia et vexatione contra ipsos ad loca remota quinymo iura sua pretensa amicabiliter petere et prosequi in curia nostra contra eosdem supplicantes) in qua nos offerimus via amicabili eidem abbati de dictis supplicantibus ministrari facere sine litigio quocumque brevis iustitie complementum. admirantes cur non misistis hodie ad comparendum coram nobis sicut vobis fuerat intimatum. Datum Ripollis die quindecima mensis iunii.....

Anno domini m ccc xiii per dominum — relatione dominorum G(uigonis) marchiandi cancellarii Capitanii pedemontis Iohannis de bello forte — Lamberti Odineti.

Anno retroscripto die vigesima mensis iunii mihi Iohanni de Guilleto clerico curie secusie retulit Iohannes berberius mistralis secusie se hodie presentasse retroscriptas litteras retroscripto reverendo dom. abbati eas exequendo prout in eisdem continetur.

Iohannes de guilleto.

(*Scritto su carta*).

DOCUMENTO XII (pag. 53).

Compendio delle rendite già appartenenti alla prevostura di S. Desiderio in S. Antonino.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 8.

Compendio delli redditi del prevostato di San Desiderio esistente in Sant'Antonino membro dell'Abbazia di San Giusto di Susa, assignati al Rev. Curato di San Paolo per la servitù di essa chiesa.

1. Ha il terzo della giurisdizione d'esso luogo et costituisce il Castellano pro tertia parte.

Ha li laudemi di beni riconosciuti ad esso prevostato come nelle recognizioni.

Alcuni in solidum. Altri pro tertia a ragione di ℘ cento.

Li fitti minuti ascendondo in:

frumento	emine 21	in circa.
segala	» 22	
castagne bianche	» 19	
castagne fresche	» 4	
avena	» 35	
vino	» 1	
dinari . . . . . 60: no:		
soldi.		

Et da notare che l'emine vintiuna di frumento alla misura di fitti non fanno che emine 14 in circa alla misura nova et così della segla, castagne et avena si deve dedurre il terzo in circa.

Ritrovo nelle recognitioni essere vintidue case reconosciute de feudo et homagio dell'Abbadia. Io non so adesso chi le posseda, ma andarò in breve a S. Antonino, et ne toglierò informatione et ne darò avisso a V. S. Illustriss[ma].

Di beni stabili V. S. Illustriss. vederà nel fine del quinternetto come erano affittati.

Et il tutto redutto insieme io l'ho affittato l'ultima volta a scudi quanta (sic) d'oro d'Italia quali valevano fiorini sedici l'uno. Adesso il (sic) tiene mio fratello con danno. per essere lontano et per il passagio del fiume.

Et acio meglio si possi chiarire del tutto mando un libro autentico di Reccognitioni sottoscritto Baderi.

Et un estratto ch'io ho fatto: Et insieme un Quinternetto nel quale son notati tutti quelli che pagano censi et fitti annualmente estratto dalle reccognitioni.

Battista Crocerio.

DOCUMENTO XIII (pag. 53).

(1305, 27 e 28 settembre).

Transazione tra il priore di Montebenedetto ed il prevosto di S. Antonino, colla ratifica degli uomini di Sant'Antonino.

Regolari Certosini – Mombracco; serie 1ª, vol. IV, quintern. 4, pag. 417.

Anno (1305, 27 sept.) In fine sancti antolini iusta pontem pascherate.... Cum questio verteretur inter venerabilem virum dominum villelmum de scalis prepositum ecclesie sancti antonini. Tam nomine dicte ecclesie quam nomine hominum et universitatis dicti loci sancti antonini ex una parte et venerabilem virum dom. petrum de montecalerio priorem ecclesie beate marie montis benedicti..... occasione quarundam rerum sitarum in territorio sancti antonini.....

Ipse partes de predicta controversia..... se compromiserunt in discretos viros dominum franciscum de alavardo et villelmum de clusa condomino villarii fulchardi baralem et morardum de sancto antonino.....

Questi arbitri nello stesso giorno e luogo pronunziarono la loro sentenza e definirono tra le altre cose che:

...predicti homines..... sancti antonini libere et quiete possint uti via que est inter prata dicti monasterii... ab arbarili seu a supradicta pascheria usque ad montem sicut est boynata et terminata terminis seu metis ibi aparentibus et illa via sint contenti nec aliam viam per dicta prata possint

nec debeant facere nec habere..... et illam aliam que inferius construetur declaratur de bosco villelmo usque ad pascheriam et supradictam viam habeant pacifice et quiete sine contradictione rectorum ecclesie supradicte et transitum *actum* cum bestiis et sive ligatis bestiis et non ligatis ita tamen quod ipsa universitas seu homines dicti loci... nullum ius pascendi secandi vel pascherandi in dicta via habere debeant cum bestiis. hoc salvo quod si fecerint transitum cum bestiis eorum per viam predictam ibi pascere possint transeundo nullam tamen moram causa pascendi faciendo.....

Item dixerunt..... quod predicti dom. prior et conventus..... pontem facere et edificare debeant bonum et fortem super aquam arbarile inter pascheriam et pratum predictum seu instituere ita quod possit fieri transitus super eo cum bestiis ligatis vel non ligatis. qui pons fieri debeat et institui hinc ad xv. dies post festum omnium sanctorum proxime venturum et ipsum pontem manutenere debeant rectores dicte ecclesie..... perpetuis temporibus expensis tamen ecclesie supradicte montis benedicti.....

Item dixerunt... quod aliqua persona dicte universitatis ibi in via vel in pratis non debeant colligere seu capere aliquam fruytam nuces castaneas vel pira vel aliam fruytam quam ibi habet vel habebit dicta ecclesia montis benedicti.....

Eodem anno et indictione quibus supra die martis xxviij mensis septembris convocataque universitate seu majori parte hominum sancti antonini quorum nomina sunt hec Laurencetus galiaudi. pometus calligarius. johannes ortolanus. bartolomeus de lanceo. jordanus fornerius. johannes galiaudi. petrus broncinus. girardus tornator. johannes salomonce. villencus·cavalerius. carulus. jacometus de marcus. petrus valorie. martinus elissant. philipponus alamandi. hubertus blio. odonetus brianzonus. johannes raymondi. johannes verganti. jacometus de lanceo. jacometus bonasecca. hubertus de agnesia. johannes mercerius. johannes bermondi. petrus de forescia. petrus compostinus. johannes disderius. johannes cavalerius. Quibus hominibus omnibus... lectis... suprascriptis..... ipsi homines consenserunt et omnia suprascripta... confirmaverunt.....

Actum fuit apud sanctum antoninum ante ecclesiam prepositatus sancti antonini sub ulmo. Interfuerunt ibi johannes sartor qui vocatur gavot de vilario fulchardo et bertholomeus fornerius de bozeleno... et johannes madelona de sancto gillino habitator dicti villarii..... Et ego johannes vacius notarius..... scripsi.

DOCUMENTO XIV (pag. 54).

(1345, 30 giugno).

Cambio tra il monastero di Montebenedetto ed il Prevosto della chiesa maggiore di S. Antonino dell'ordine di S. Benedetto.

(1347, 2 maggio. — 1348, 29 e 30 ottobre).

colle ratifiche del Capitolo generale dei certosini e dell'abbate di S. Michele col suo monastero

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 14.
(Memoria manoscritta del secolo XVII e del seguente).

Instrumentum permutationis inter monasterium montis benedicti et Dom. prepositum ecclesiae maioris S^i Antonini in qua dictus dom. prior remisit dicto D. preposito censum annuum 26. solid. monete cuius 22. solidi valent unum florenum auri percipiendum omni anno in festo S. Andree apostoli a Ioanne Carbone de Vilario Fulchardo super quadam petia castagnereti quam

tenet de feudo dicti monasterii sita in finibus S. Antonini ubi dicitur in Serio Botelli... Et e contra dictus D. prepositus cessit titulo cambii servitium annuum duorum solid. secus. in quo annuatim tenebatur dictum monasterium preffato D. preposito in festo S. Andree super quodam tenemento prati et castagnereti sitto in fine S[i] Antonini ubi dicitur in Alpasio... cum omni iure successionis vendicionum introggiorum atque directi dominii quae dicta ecclesia S. Antonini habere potest...

(1347, 2 maggio).

Ratifica del capitolo generale dei certosini ad una permuta seguita il 30 giugno 1345 tra il monastero di Móntebenedetto e « Dom[m] Petrum prepositum ecclesie maioris S. Antonini ordinis sancti Benedicti ».

(1348, 29 ottobre).

Instrumentum rattificationis cum interpositione decreti facte per Rev[m] Dom[m] Rodulphum abbatem monasterii B[ti] Michäelis Arcangeli de Clusa de instrumento permutationis inter priorem Montisbenedicti et D[m] Petrum de sancto Laurencio preposito ecclesie maioris de sancto Antonino sub die 30 iunii 1345 rog. not. Farguilli in qua permutatione dictus prepositus remisit servicium annuum solidorum duorum sibi debitum a Montebenedicto pro quodam tenemento in fine S. Antonini ubi dicitur in Alpasio.

Andreetus Granaterius notarius.

(1348, 30 ottobre).

Alia ratificatio facta per Dom[m] Priorem claustralem et monacos conventus S[i] Michäelis de Clusa de permutatione inita inter monasterium Montis benedicti et Dom[m] Prepositum S[i] Antonini sub die 30 iunii 1345.

Andreetus Granaterii notarius.

DOCUMENTO XV (pag. 56).

(1466, 8 maggio).

Procura del Priore di Grenoble e del capitolo generale dell'ordine certosino al Priore di Montebenedetto per esigere una annualità dalla collegiata d'Oulx.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 21.

Anno (1466, 8 januarii) infra parvum claustrum domus religiose maioris cartusie... in mei notarii... et testimoniorum... presencia personaliter constituti... dom. Iohannes de novomagio humilis prior domus predicte... venerabilesque viri dominus... monachi professi dicte domus... constituunt suum certum... sindicum yconomum et procuratorem specialem et generalem ita tamen quod specialitas generalitati non deroget nec e contra... dominum priorem domus montis benedicti ordinis predicti cartusiensis qui nunc est vel qui tempore futuro fuerit scilicet ad petendum..... exigendum a Reverendo in Christo patre domino preposito Ulciensis qui nunc est vel qui tempore futuro fuerit seu eius vicariis procuratoribus..... pensionem annualem triginta pellium agninorum bonarum et receptibilium seu pro valore earundem tres florenos currentes duodecim grossorum pro quolibet floreno et econtra computatis dicte domui maiori cartusie debitam anno quolibet per dictum dominum prepositum et conventum eiusdem in

quolibet festo beati michaelis archangeli constantibus patentibus literis super hoc confectis..... Ego vero martinus perroti civis gratianopolis clericus Imperiali et Regis dalphini domini nostri auctoritate publicus notarius dicteque domus maioris cartusie secretarius hoc instrumentum rogatus recepi....

DOCUMENTO XVI (pag. 58).

(1341, 2 maggio)

Ordine del Conte Aimone di Savoia al castellano di Rivoli di non esigere il « Novalio » dai certosini di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 2º.

Aymo Comes Sabaudiae Castellano nostro Ripolarum qui nunc est et pro tempore fuerit. Salutem et dilectionem. Cum inter vos nomine nostro ex una parte. et.. priorem ac conventum et religiosos monti benedicti ordinis cartusiensis nomine suo et domus eorum de panczono ex alia questio sit suborta. Super eo quod vos dicto nomine petebatis et petitis et ad nos dicitis pertinere Novaliam in quodam campo dicte domus Panczoni sito in nostris finibus Ripolarum ultra duriam subtus domum novam sancti Anthonii de Rinverso. Cui coherent Cumba sancti Iusti vengeronus et quedam albera nigra. infra quos confines est de tenemento panczoni. dictis tamen.. priore conventu et religiosis contrarium asserentibus et dicentibus dictum campum non esse Novalem nec deberi nobis Novalia pro eodem. pro eo quod non de novo sed ab olim excultus extitit et aratus. Quoniam per eos de nostro consilio quibus iniunxeramus ut super hiis inquirerent veritatem ex inquisicione per eos facta super hiis diligenter repertum est quod dictus campus non est nec dici potest Novalem. sed ab olim excultus extitit et aratus. vobis precipimus et mandamus quatenus dictos.. priorem et religiosos super prestacionem Novalium pro dicto campo vel eius fructibus nullo tempore molestetis nec proinde aliqua novalia ullo tempore capiatis. sed si quod impedimentum in hiis apposuistis tollatis et ad statum pristinum reducatis.
Datum Ripolis secunda die mensis maij. Anno domini millesimo ccc xl primo.
In consilio.

DOCUMENTO XVII (pag. 59).

(1350, 16 settembre)

Ordine del Castellano d'Avigliana di non molestare i certosini di Montebenedetto sotto pena di multa e di rifacimento dei danni.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 2º.

In nomine domini amen. anno eiusdem domini mº ccc. l. ind. tertia die xvi mensis septembris. Per hoc presens publicum instrumentum omnibus appareat... Quod cum ex parte religiosorum. dom. prioris et conventus montis benedicti chartusiensis ordinis fuerit Nobili anthonio grosso castellano avilliane locumque tenenti domini nobilis et potentis dom. aymonis de chalant militis domini fenicii Ballivi vallis secusie et canapicii nuper et alias conquerando mostratum. Quod non nulli tam in personis familie ipsorum religiosorum et domorum eorumdem quam in rebus possessionibus pratis pascuis nemoribus Rivagiis et rebus aliis ipsorum multipliciter et incessanter iniuriantur eisdem super quibus per eundem dom. castellanum ex parte ipsorum religiosorum de opportuno provideri remedio fuit humiliter suppli-

catum. Qui siquidem dom. castellanus et locum tenens ut supra cuius vices gerens est. Attendens formam multorum privilegiorum eisdem religiosis... concessorum per dom. amedeum quondam sabaudie comitis quos princeps magnificus dom. aymo quondam sabaudie comes postea confirmavit..... mandamus et iubemus eadem debere observari. Quorum privilegiorum idem dom. castellanus..... tale fecit edditum quod nulla persona..... presumat dictis religiosis..... aliquod inferre gravamen.... aut earum rerum possessionem auxu temerario invadere..... sub pena pro qualibet vice et pro qualibet persona que contrarium faceret sexaginta solidorum et restitutionis emende et satisfationis dampni aut iniurie quod fieri contingeret.

Quod bannum dicto domino comiti emenda vero dictis religiosis pertineat ipso facto. Que omnia et singula idem dominus castellanus precepit perreto turgi preconi publico loci avilliane presenti..... hac die iovis presenti in pleno foro avilliane per loca consueta..... cridare manifeste et denunciare debeat universis presente et audiente populo..... Actum in loco iurisdico avilliane presentibus petro dua et agassino de challant testibus..... subsequenter eodem die peretus predictus preco publicus avilliane. Retulit mihi notario infrascripto iurato curie dicti loci coram testibus infrascriptis et asserens estitit protestatus quod ipse hodie in pleno foro avilliane abstantibus et audientibus universis in ipso foro existentibus..... debite et sollepniter cridavit..... et manifestavit sua voce precona omnia et singula que et prout superius continentur..... Que omnia sunt in actis curie avilliane..... per ordinem registrata Actum in loco predicto..... Et ego villelmus de andrea de avilliana..... notarius... scripsi.

DOCUMENTO XVIII (pag. 59).

(1350, 21 dicembre).

Aimone di Chalant balio di Val-Susa ordina agli ufficiali del suo baliaggio di far osservare un suo decreto precedente contro gli offensori di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Aymo de exclant dominus finicii miles bayllus vallis secusie et terre canapicii pro illustri..... principe domino A. comite sabaudie universis et singulis tam religiosis quam secularibus iurisdictionem habentibus in dicta bayllia nec non nobilibus fidelibus et vasallis . castellanis . mistralibus et ceteris officiariis domini nostri comitis..... salutem. Quia inclitarum recordationum domini Amedeus et Aymo comites sabaudie habentes suis temporibus erga conventum..... domus montis benedicti ordinis cartusiensis pure devocionis affectum quam plura privilegia eisdem super deffensione et salva custodia rerum..... suarum favorabiliter concesserunt. Que vidimus cognoscentes pro certo quod dom. noster comes dictorum suorum progenitorum privilegia dissiderat observari..... adtento quoque dictorum privilegiorum tenore fecerimus eddictum universale quod nulla persona..... audeat dictis domui religiosis . priori fratribus vel conversis vel alicui de ipsorum familia in personis . rebus..... eorum aliquod inferre gravamen..... sub pena lx solidorum pro qualibet vice et qualibet persona contrafaciente..... cum restitutione integra et emenda dampni aut iniurie..... Quod quidem eddictum sic per nos factum apud avillianam publicatum vobis..... per presentes facimus manifestum . rogantes..... et requirentes omnes quibus precipere non habemus omnibus vero vassalis . distrectualibus . castellanis . mistralibus et ceteris officiariis dom. nostri comitis in nostra constitutis bayllia precipientes expresse dicti domini nostri parte quatenus in favore dicti ordinis et suorum servitorum faciant eddictum huiusmodi in suis locis. singulis

populIo divulgari et inviolabiliter observari procedentes diligenter ad inquirendum et puniendum contra quoscumque offensores et invassores dicti ordinis . familie et servitorum eiusdem . ac eciam ad emendam fieri faciendam eisdem breviter et rigorosse de offensis et dampnis illatis..... adeo ut quos timor dei a malo non revocat saltem coherceat quorecio temporalis. Datum avilliane die xxi mensis decembris anno domini m.° ccc° quinquagessimo.

DOCUMENTO XIX (pag. 60).

(1354?).

Supplica dei certosini di Montebenedetto al conte di Savoia Amedeo VI, acciò vengano costretti i debitori del monastero a soddisfare i loro debiti.

(1354, 8 febbraio).

Ordine del suddetto principe conforme alla domanda dei certosini.

(1354, 15 febbraio).

Presentazione dell' Ordine medesimo dal procuratore dei certosini al vice castellano di Susa chiedendone l'esecuzione.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Vi è pure inserito un ordine del Conte di Savoia Amedeo VI sotto quella data.

(1354, 15 febbraio). Coram me notario et testibus infrascriptis..... cunctis appareat manifestum Quod Iohannes Farguilli notarius de secusia..... nomine venerabilis..... francisci bertrandi prioris..... de monte benedicto..... de qua procura constat publico instrumento manu condam Iacobi diderii de monteliueto notarii..... currente in eo anno..... m. ccc. xxxxii die xv mensis marcii . Constitutus in presenciam nobilis Rouleti domicelli filii et locum tenentis viri nobili viri francisci de serravalle militis castellani secusie pro..... dom. Amedeo comite Sabaudie..... presentavit..... quasdam supplicationes et literas eidem suplicationi annexas in papiro scriptas et sub secreto signeto dicto domino comite absente eius cancellario cum cera rubra sigillatas..... tenor suplicationis . ex parte prioris et conventus monasterii montisbenedicti..... supplicatur. Quod cum dictum monasterium percipiat a certis personis super certis rebus sitis in finibus certarum villarum et castrorum Castellanie secusie et bayllie vallis vestre secusie certos census et redditus . (servicia . venditas) eychoytas et certa alia usagia. Et tum propter vetustatem instrumentorum dicti monasterii quam eo quod alique res ex predictis per contractus alienationum et pestifere mortalitatis perventu sunt in alienas personas translate ipse persone per ipsum dom. priorem seu alium eius nomine res ipsas et jura requisite fuerint regichire alique vero suo motu et alique obstantibus inhibitionibus aliquorum condominorum dictarum villarum et castrorum vestrorum feudatariorum hoc facere recussarunt et recussant..... Quare placeat vestre clementie ob dei reverenciam..... ne deffectu probationum jura dicti monasterii in aliquo depredantur dictis decimis dare in mandatis..... vestris bayllivo vallis secusie et Castellano secusie..... quatenus cogant..... ad regichiendum tenentes et debentes aliqua ex predictis monasterio prelibato..... Sequitur tenor litterarum annexarum ipsi suplicationi. Amedeus Comes Sabaudie dil. baylivo vallis secusie et castellano nostris secusie..... mandamus quatenus illos contra quos supplicatum prout cuilibet vestrum subsunt cogatis et compellatis tenentes de quibus in ipsa supplicatione agitur ad regichiendum et recognoscendum supplicantibus ea que tenent ab ipsis debite cum effectu. Datum secusie sub nostro secreto signeto absente nostro cancellario . die nona februarii anno m. ccc. liv. Reddantur litere portatori . per dominum Rel(atione) dominorum . Aymonis de

chalant. abbatis sancti michaelis et Guillelmi destres. Bonni(nus) (o)varius Requirens dictus procurator dictum locum tenentem quatenus mandatum domini comitis faciat et observari faciat. Qui locum tenens..... obtulit se paratum facere et se habere in predictis in omnibus juxta predictarum literarum continentiam et tenorem..... Actum secusie in domo habitationis mathei pellicerii pres. ipso matheo et vincentio allyaudi de secusia nec non petro sotorno habitatore secusie. Et me johanne guersii de secusia notario.

DOCUMENTO XX (pag. 60).

(1354, 4 giugno).

Ordine del Castellano di Susa ai debitori di Montebenedetto acciò riconoscano le loro obbligazioni verso la certosa.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 2.

Anno dom. m. ccc. liiii. die quarto mensis iunii. Notum sit omnibus..... Franciscum de seravalle militem castellanum secusie pro..... dom. Amedeo comite sabaudie nuper vidisse in libris actorum curie secusie dicti dom. comitis..... quod Rouletus de seravalle filius meus et locum tenens castellanie predicte recepisse ab eodem dom. nostro comite litteraliter in mandatis ut tenentes aliquas res de feudo monasterii montis benedicti..... cogamus penis et aliis iuris remediis..... subditos feudatariorum dicte castellanie ad eas recognoscendum et regichiendum eidem monasterio..... Affectando autem ut tenemur iuxionibus dicti dom. comitis obbedire..... vobis subditis..... precipimus..... quatenus ea que tenetis a dicto monasterio..... ad omnem requisitionem predicti dom. prioris..... infra quartam diem post ipsam requisitionem per instrumenta publica manu iohannis fargilli..... notarii de secusia seu alterius notarii..... recipienda recognoscatis et regichiatis eidem dom. priori..... sub pena sexaginta solidorum viannensium escucellatorum dicto dom..... comiti aplicanda..... iniungendo nichilominus vobis nobilibus feudatariis..... castellanie predicte..... ut infra eundem terminum post requisitionem eis vel alteri eorum factam subdictos vestros et quemlibet vestrum tenentes aliquas res et iura a dicto monasterio..... cogatis penis et aliis iuris aminicolis ut eisdem ut supra eas et ea ad omnem requisitionem dom. prioris..... recognoscatis et regichiatis aliter iure ad dominum devoluto ad predictorum requisicionem nos opporteret licet invictum mandatum dicti dom. nostri comitis contra vestros subditos illico effectualiter adimplere et quia umana memoria est labilis preceptum fuit mihi notario infrascripto ad acta curie secusiensis predicti dom. comitis deputato per ipsum dom. franciscum de serravalle..... de predictis omnibus..... unum aut plura eiusdem tenoris fieri publica instrumenta..... Actum secusie ante domum quondam iohannis de canali ubi ius redditur..... Ego autem anthonius martine de secusia..... notarius..... scripsi.

DOCUMENTO XXI (pag. 60)

(1358, 7 gennaio).

Ricorso dei certosini di Montebenedetto al Conte Amedeo VI e suo decreto in loro favore.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 2 e serie 3ª, vol. 2.

Amedeus comes sabaudie dilectis bailivo iudici procuratori vallis secusie et canapicii castellanisque Avilliane secusie ripolarum et aliis nostris castellanis et officiariis omnibus et singulis, tam in dicto bailliatu quam alibi con-

stitutis presentibus et futuris vel eorum loca tenentibus salutem, supplicationes prioris et monacorum montis benedicti cartusiensis ordinis dilectorum nostrorum recepimus cuius tenor sequitur in hunc modum Vobis Illustri et magnifico principi domino Amedeo comiti sabaudie et in italia marchioni supplicatur humiliter pro parte prioris fratrum monasterii et conventus montis benedicti in valle secusia ordinis cartusiensis quod cum eidem monasterio et eorum grangiis per vestros antecessores multa privilegia libertates et gratie concessa fuerunt ab antiquo et per vestros singulariter confirmata genitores ut constat pluribus literis et publicis documentis dignetur vestra magnificentia ipsorum vestrorum genitorum vestigia innitendo intuitu religionis et ordinis nostri cartusiensis pietatis et misericordie nostra privilegia libertates et gracias per vestros eis per tempora concessa ampliare ac eciam omnia et singula antedicta ac eciam quocumque modo aquisita per ipsos benigniter confirmare et de novo concedere atque dare mandareque vestris officiariis et subditis presentibus et futuris ut ipsa observent inviolabiliter et attendant sicque vestre largitati fructum effectualiter assequatur aliis privilegiis per vestros predecessores actenus concessis hiis non obstantibus in suo robore duraturis. Item supplicatur quod cum ipsi pro certis eorum bestiis quas tenent in grangia eorum pamzoni pro usu ipsorum accusatis dudum in vestra curia rippolis indebite et iniuste habeant questiones et similiter ipsos propter infestationes laycorum sepius habere contingat ex quibus multimode aggravantur mandare dignemini vestro iudici vallis secusie qui nunc est et qui pro tempore fuerit ut ipsas questiones et omnes alias quas ipse de cetero habere contingeret determinet et finiat summarie et de plano sine iudicii strepitu et figura reiectis cavillacionibus quibuscumque quanto brevius fieri poterit illo modo cuius supplicacionis considerato tenore volentes religiosos supplicantes suis exigentibus meritis favoribus prosequi graciosis et cupientes ipsos in suis privilegiis de quibus agitur quibus et prout secundum eorum continenciam usi sunt actenus plene et debite manutenere et ea sibi favorabiliter observare vobis et vestrum singulis expresse precipimus et mandamus quatenus dicta privilegia observetis eisdem per modum supradictum nichil in contrarium quomodolibet faciatis vel eciam attentantes aut fieri vel attentari permittentes a quibuscumque super secunda vero parte vobis iudici vallis secusie precipimus et mandamus cum favor merito sit supplicantibus exhibendus quatenus audiatis et expediatis quanto brevius iusticia non offensa summarie fieri poterit et de plano. Datum burgeti die vii ianuarii anno domini mill° CCC° quinquagesimo octavo sub signeto nostro cancellario absente per quem presentes literas nostro sigillo ad supplicancium requisicionem vel alterius per ipsis sigillari mandamus. Per dominum relatione domini iohannis mistralis. Reddantur litere portatori. Anthonius bezonis.

DOCUMENTO XXII (pag. 61).

(1370, 18 gennaio).

Il Conte Amedeo VI risponde favorevolmente a diverse domande contenute in una supplica dei religiosi di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 2.

Amedeus comes sabaudie dilectis universis et singulis Baillivis Capitaneis potentatibus vicariis Iudicibus castellanis et aliis officiariis Iusticiariis nostris presentibus et futuris ad quos presentes littere pervenerint vel eorum locum tenentibus salutem et dilectionem sinceram suplicationem accepimus suprascriptam cuius considerato tenore super prima parte suplicationis eiusdem vobis et vestrum singulis expresse precipiendo mandamus quatenus privi-

legia immunitates concessas devotis oratoribus nostris suplicantibus per nostras litteras confirmatas eisdem suplicantibus attendatis et observetis attendi quoque et observari inviolabiliter faciatis omne deffinitu et oppositione cessante et sine alterius expectatione mandati. Super secunda vero parte suplicationis eiusdem faciente mentionem de causis dictum monasterium concernentibus omnes et singulas causas questiones et controversias dicti monasterii, motas et movendas vobis et singulis vestrum prout eorum pars contraria vestre dictioni submissa fuerit committimus audiendas examinandas et fine debito terminandas vocatis qui fuerint vocandi breviter simpliciter et de plano sine iudicii strepitu et figura. Super tercio vero dicte suplicationis articulo faciente mentione de beneficio restitutionis in integrum vobis et singulis vestris committimus et mandamus quatenus de et super omnibus et singulis causis et actionibus de quibus dicti suplicantes se gravatos sentierint et vestram adierint presenciam et vestrum imploraverunt officium vos et quilibet vestrum quantum ad cuiuslibet pertinebit officium faciatis cognoscatis et ordinetis vocatis vocandis quando fuerit rationis breviter simpliciter et de plano sine iudicii strepitu et figura. Super ultimo vero membro dicte supplicationis volentes suplicantes semper generoso favore prosequere et nostris favoribus et graciis (?) communire eisdem suplicantibus et eorum monasterio in beneficium generose concedimus et largimur ut ipsi possint et valeant sex personas seu colonos in ipsorum possessionibus et bonis pro sue voluntatis libito deputare pro ipsis terris et possessionibus regendis et eciam excolendis qui exempti sint liberi absoluti pariter et immunes ab omnibus et singulis taillis imposicionibus et levis et tributis aliis realibus et personalibus donec aliud a nobis super hiis receperitis in contrarium per nostris literis de presentibus mentionem facientes specialiter in mandatis quum ipsos et quemlibet ipsorum a talibus omnibus donec ad nostre voluntatis . . .

Datum rippalie die xviii ianuarii anno dom. MCCC. septuagesimo.

DOCUMENTO XXIII (pag. 61).

(1374, 5 ottobre).

Ricorso dei certosini di Montebenedetto al Conte Amedeo VI e suo rescritto, anche come tutore del principe d'Acaia, a loro favore.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 2º.

Vobis..... dom.no Amedeo comiti sabaudie ac dei ministro vestro nomine ac tutorio nomine..... nepotis vestri principis achaie humiliter exponitur pro parte minimi devoti et servitoris vestri fratris iacobi prioris licet indigni domus sancti benedicti ordinis cartusiensis quod nonnulli dicte domus bona tenentes emphiteote ac redditus, census debentes, deum et eius iudicia pre oculis non habentes conantur licet indebite et contra eorum conscienciam prefatum exponentem et heremitas eius consocios et confratres dicte domus ad placita trahere et ipsorum divina turbare proposita ab eisdem priore et confratribus panem de manibus subtrahendo et quod per ipsos debetur et soliti sunt dare omnino solvere recusantes propter quod idem prior tedio affectus per patrias discurrere et vagare contra honestatis debitum erubescens proposuit prefatam domum relinquere nisi in predictis et circa predicta per Inclitam dominationem vestram de iusto remedio provideat conditor universi. Quapropter vestre magnificencie devota et pia exigente iusticia supplicatur pro parte exponentis iamdicti quatenus mandatis dare dignemini et vellitis per vestras autenticas literas sigillo dominacionis vestre munitas | omnibus et singulis vestris bailivis | capitaneis | potestatibus vicariis | iudicibus | castellanis | vassallis | ..... ut de omnibus et singulis censibus

fictis..... de quibus idem supplicans per testes ydoneos et documenta legitima..... poterit vestros officiarios informare..... quod ipsi..... prefatos domus prenominate bona tenentes..... solvere compellant..... modo quo poterunt forciori omnisque iudicii strepitu quiescente ad finem quod prefatus prior et eius fratres dicte domus in ea qua vocati sunt vocatione existentes sub alarum vestrarum umbra quidquid debitum est eis possint consequi prout et sicut felicitatem quamdiu conservet altissimus principis tanti decet.

Amedeus comes sabaudie et tutor Amedei de sabaudia principis Achaie nepotis nostri universis bailivis..... nostris et dicti nostri nepotis..... Considerato tenore suplicationis hiis annexis..... vobis mandamus quatenus omnes personas debentes suplicantibus redditus census..... compellatis ad solvendum religiosis eisdem et omnia in quibus sibi tenentur de quibus vos informare poterint instrumentis literis testibus seu aliis legitimis documentis, per bonorum suorum captionem vendicionem et distracionem eorundem et omni alio modo quo poterit forciori . Summarie de plano sine iudicii strepitu et figura et aliis iuris sollemnitatibus omissis in eis procedendo sic quod vestrum diligentia mediante de sibi debitis suplicantes ipsi satisfactionem condignam breviter consequantur. Et quod super hiis vestrum negligencia vel deffectu nullam ulterius recipiamus querelam. Datum taurini die quinta octobris anno domini m.° ccc" lxx iiii°. Per Dominum relatione domini Cancellarii.

DOCUMENTO XXIV (pag. 62).

(1440, 26 agosto)

Gride proclamate il 25 *agosto* 1440 *all'alpe di Moschiglione nell'interesse del monastero di Montebenedetto.*

Regolari Certosini – Mombracco, serie 1ª, vol. 2°.

Anno dom. m. cccc. xl. die xxvi augusti Guillelmus de serena nuncius iuratus curie secuxie Illustrissimi dom. nostri ducis sabaudie Retullit mihi Anthonio bozole notario publico et clerico curie premisse se die vicesima quinta dicti mensis augusti de mandato nobilis vicecastellani secuxie comissarii dominicalis ad hoc deputati et ad instanciam et requisitionem venerabilis fratris domini bertholoni de ragusia prioris monasterii beate marie de montebenedicto ordinis cartusiensis cridasse et preconizasse alta et intelligibili voce preconis publicando in montanea montis benedicti predicti videlicet in alpe mussilione prope domicilia ubi fit fructus seu caseus in quo loco adherat magna multitudo hominum diversorum locorum dividentium eorum fructuum seu caseum factos in dictis alpibus de lacte eorum bestiarum de dicto anno cui coheret montanea monasterii montis benedicti sicta in finibus et territorio loci sancti georgii quam tenent certi homines de vercineria dicti loci sancti georgii a dicto monasterio et terre dicti monasterii circumquoque Quod persone res et bona monasterii beate marie montis benedicti prenominati sunt ad manus et sub custodia Illustrissimi dom. nostri sabaudie ducis possite et reducte et possita et reducta quodque nulla persona cuiusque status et conditionis existat audeat vel presumat eisdem personis ordinis montis benedicti predicti nec in eius bonis dampnum dare invadere seu alias quomodolibet offendere sub pena viginti quinque libras fortes pro quacumque personam contrafacientem comitenda.

Ita est Anthonius bozola.

Anno quo supra die predicta idem guillelmus de serenis nuncius..... retullit mihi dicto notario..... se dicta die xxv augusti de legiptimo man-

dato quo supra ad instanciam qua supra cridasse et preconizasse in dicto alpe quod nulla persona audeat nec presumat litem questionem aut debatum facere seu movere quovismodo cum aliqua persona occaxione divissionis fructuum alpis montisbenedicti precitati sub pena solidorum sexaginta fortium pro quemlibet contrafacientem committenda.

Ita est. C(lericus) Anthonius
bozola.

Anno suprascripto et die qua supra (26. augusti) Idem Guillelmus retulit mihi sepedicto notario et clerico ut supra se die predicta xxv. augusti in dicto loco seu alpe de mandato quo supra et ad instanciam ut supra cridasse quod nulla persona cuiusvis conditionis existat habens fructum seu caseum in dicto alpe non audeat..... nec presumat ipsum fructum seu caseum a dicto alpe exportare..... sine licentia prenominati dom. prioris montis benedicti donec eidem priori et custodibus sive gubernatoribus dicti alpis integre fuerit satisfactum de eo quod habere debent occaxione expensarum factarum in dicto alpe de dicto anno sub pena solidorum sexaginta fortium pro quemlibet contrafacientem committenda.

Ita est. C(lericus)
A|nthonius bozola.

DOCUMENTO XXV (pag. 62).

(1574, 20 settembre).

Confermazione dei privilegi con salvaguardia perpetua concessa dal duca Emanuele Filiberto alli Religiosi della certosa di S. Maria di Montebenedetto nella valle di Susa (Banda), per minuta originale.

Archivio di Stato, Torino - sez. 1ª;
Regolari di qua da' monti - Certosini di Collegno, Mazzo 6.

A tutti sia manifesto che havendoci humilmente esposto li Rev.di oratori nostri carissimi li Padri Priore et religiosi di S.ta Maria di montebenedetto dell'ordine de certosini che tuttoche siano stati accettati dalli Illumi et Eccmi nostri predecessori sotto la protezione perpetua di casa nostra gli viene turbata loro quiete et data molestia. Et perciò supplicano di volergli di novo accettare sotto la nostra et confirmare i privillegii a loro concessi da detti Ill.mi nostri predecessori et noi, sotto i termini descritti nella supplicazione loro il cui tenore segue: Serenissimo Signore; Gli R.di Padri Priore et religiosi della Certosa di S.a Maria di Montebenedetto valle di Susa devotissimi oratori di V. A. quantunque siano con tutti i loro beni ridutti sotto la protettione et salvaguardia perpetua della Serenissima casa di V. A. come per le quivi annesse lettere appare delli 3. di dicembre 1448. delli 10 novembre 1466. delli 7. agosto 1488. e delli 27. nov. 1559 per V. A. confirmate non lascia che alcuni poco timorosi d'Iddio et della giustizia di V. A. si giattano di molestarli di fatto in essi loro beni et clandestinamente si sforzano turbarli sprezzando ogni pena. Et perchè desiderano esser confirmati sotto la sudetta già concessa loro perpetua salvaguardia et che per maggiormente timorarli se li imponga più grave pena

Supplicano humilmente essa V. A. resti servita confirmando prima esse quivi annesse di nuovo ridurre essi R.di Padri, Religiosi, monachi, conversi, servitori, agenti, bestiami, possessioni, prati, gerbi, monti, valli, campi, vigne, alteni, boschi, case, monasterio, grangie, luoghi et ogni beni loro di ogni sorte sotto essa perpetua salvaguardia. Con le clausole inhibitorie perpetue

penali opportune come sperano ottenere da V. A. quale Iddio conservi come così per l'augumento et felicità perpetua di essa V. A. et del Ser.mo Principe et casa loro di continovo ne pregano sua Divina Maestà.

Giov. Henrico
Ferrero.

Veduti essi privillegii nel consiglio di nostre udienze C'è parso confirmare et aprovare sì come con le presenti di nostra certa scienza et con partecipatione del nostro conseglio confirmiamo et aproviamo alli predetti Padri Priore et relligiosi per loro et loro successori tutti li privillegii alle presenti allegati di parolla in parolla secondo loro forma et tenore et in quanto sia di bisogno. In augumento et beneficio loro et di detta religione di novo gl'accettiamo et redutiamo con tutti loro beni mobili et immobili et qualsivoglia cosa dependente et appartenente a loro chose persone et beni In perpetuo sotto la protettione et salvaguardia nostra particolare et dei successori et casa nostra. Per ciò mandiamo a tutti li nostri Ministri, officiali, Vassalli . et sudditi . a quali apparterrà che osservino detti privillegii et queste nostre Inviolabilmente et in osservanza loro deffendano detti Religiosi da qualsivoglia molestia et opre di fatto nelle persone loro et de' suoi famiiari, agenti, lavoratori et beni . di qualsivoglia sorte sotto le pene in esse contenute della disgratia nostra et altra arbitraria. Facendole publicare come si conviene acciochè di nostra volontà niuno possa pretenderne ignoranza. Et in fede habbiamo firmate le presenti di nostra propria mano. Date in Turino xx settembre 74.

(*Manca la firma trattandosi di una minuta*).

DOCUMENTO XXVI (pag. 63).

(1330, 22 giugno).

Carta di protezione data dal Vice Castellano di Val-Chisone a Montebenedetto, in nome del Delfino.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1a, vol. 2°.

Ego Guigonetus Iaufredi gerens vices nobilis viri domini Ioffredi de Archiis militis castellani vallis Clusonis notum facio universis et singulis presentes litteras inspecturis quod ego ex parte illustris viri domini nostri Dalphini et dicti domini castellani et mea recipio in salvagarda cum conductu et fidancia plenas res et bona et animalia montis benedicti cartusiensis ordinis concedentes eidem predicta gratis s(cilicet) bovina, ovina, caprina, cavalina, porcina una cum eorum bergeriis et custodibus et eorum animalibus salve et secure custodire possint et ducere quocumque voluerint stando et eundo et redeundo in alpibus de Muschilono et confinibus eorumdem, Concedentes eisdem etiam quod eorum prata in dictis montibus sita et ubicumque prata habuerint alibi secare possint rigare et fenare et seccatores rigatores et fenatores et omnes familiares dicte domui necessarios in operibus supradictis salvare et custodire. Promittens bona fide cum restitutione omnium dampnorum nomine domini nostri Dalphini et dicti domini castellani et meo religiosis dicte domus montisbenedicti quod nullus de terra dicti domini nostri Dalphini vel aliunde undecumque sit qui in terra seu dominio vel districtu dicti domini nostri Dalphini habitet vel se recolligat cuiusve conditionis existat aliquod dampnum aut molestiam in eorum personis rebus et bonis inferet, sed eos et eorum bona et animalia ut supra dictum est libere et quiete in suis montibus et confinibus sine aliqua molestia morari patietur. Datum apud Mentolas die veneris ante festum beati Iohannis Baptistae anno domini m. ccc. xxx, cum appositione sigilli mei in testimonio premissorum.

Itaque numerus animalium monasterii supradicti hic est. Inprimis lac habentium omnium tercenaria (1) xi, et bestie xxiiij. Idem agnorum tercenaria ix . et bestie xxvj (2). Idem vasinorum tercenaria vij . et bestie xxj (3). Item arietes vi . et mutones viij. Item iuvencarum sive vacarum lac habentium . xxv bestias. Item bravandorum bestie xxxiiij (4). Item caprarum computatis mennis bramis (?) et hircis . tercenaria iiij . et bestie . xiii (5). Item edorum tercenaria ij (6). Item animalium familie numerus hic est. In primis iuvenca una et branande ix. Item inter omnes vacinos et agnos capras et hircos et edos . tercenaria . ii et bestie xviij (7).

DOCUMENTO XXVII (pag. 64).

(1333, 12 giugno).

Carta di protezione data dal Castellano di Val-Chisone alla certosa di Montebenedetto a nome del Delfino.

(Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 2º).

Nos Richardus de machis Miles castellanus vallis clusonis pro illustri et magnifico viro domino delphino vienensi notum facimus universis et singulis presentes litteras inspecturis quod nos ex parte illustri viri domini nostri delphini supradicti damus et concedimus fidanciam guidagium plenam securitatem et liberum conductum religiosis viris monachis conversis redditis prebendariis et eorum mancipiis ac familiaribus et eorum rebus bonis monasterii montis benedicti concedentes eisdem quod eorum animalia seu bovina caprina iumenta porcina unaa (*sic*) cum eorum bergeriis et custodibus et eorum animalibus et familiarum (*sic*) dicti monasterii secure et fiducialiter custodire possint in alpibus de muschiolo et finibus montanearum dicti monasterii et alibi ubicumque conveniens et opportunum fuerit in locis circumvicinis montanearum dicti monasterii eundo | stando | et redeundo | adicientes eciam quod secure et fiducialiter eisdem sit licitum eorum prata in dictis montibus et alibi sita rigare | secare | fenare | et collere terras prata et possessiones in dictis locis existentes . et dictos rigatores | secatores | fenatores | et cultores et omnes familiares dicto monasterio in predictis operibus et aliis usibus necessariis salvare et custodire promittens ex parte domini nostri dalphini antedicti et nostra | promittentes bona fide cum restitucione omnium dapnorum modo predicto dictis religiosis quod nulli de terra dalphinatus aut aliunde sint undecumque | qui in dominio vel districtu dicti domini nostri dalphini habitat aut habitaverit | vel se recolligerit | aliquod dampnum | injuriam vel molestiam inferrent. Aut inferre facient simul vel divisim in eorum personis | animalibus | rebus | bonis supradictis.

---

(1) « Tercenaria », un branco di trenta animali: undici trentine e 24 bestie da latte equivalgono a 354 animali.

(2) Agnelli 296.

(3) « Vasinorum », ossia « Vacinorum », vitelli 231.

(4) « Bravandorum »; secondo che leggesi nel Glossario di DUCANGE e nel Supplemento « bravus », « brava », che trovasi anche scritto « branus » e « brana » equivale a Giovenco o Giovenca, bue non ancora domato, e vacca che non ha ancora figliato.

(5) « Mennus », becco castrato, « bramis », per « bravis », capretti.

(6) « Edorum », propriamente « haedorum »; « haedus », capretto: forse intendevasi qui le capre.

(7) Sommando assieme gli animali che la certosa ed i suoi famigli possedevano, risulta un totale di 1166 capi.

Datum apud mentollas die sabbati post festum beati barnabe apostoli . anno domini m.° ccc° xxxiij . cum appositione sigilli nostri in testimonium premissorum.

Numerus autem animalium prelibati monasterii est infrascriptum. In primis tam vaccarum quam bravaminis . bestie lxvij . et vitullorum tenerum . bestie circa xxiij. Item ovium habentium lac et turgiarum (1) tercenaria xiiij . vel circa. | Item agnorum tercenaria circa xij. Item vaccinorum arietum mutonum, circa tercenaria ix. Item caprarum et edorum unius anni . tercenaria iiij . et bestie xv. Item edorum parvorum . tercenaria ij. Item porcorum parvus numerus. Item assinorum circa . vc . bestie.

Item numerus animalium prebendariorum | bergeriorum pastorum et famulorum monasterii antedicti in suma est tercenaria ij et bestie vj . scilicet . ovium | vacinorum | agnorum | caprarum edorum. Item vj . animalia bovina, predicta vero omnia suprascripta promisit idem dominus castellanus servare suo posse datum ut supra.

DOCUMENTO XXVIII (pag. 67).

(1227, 30 agosto)

Donazione ed investitura concessa dal Conte di Savoia Tommaso I a Bertramino « de Montemeliano », di tutto ciò che il Conte possedeva a Brusolo.

Archivio di Stato, Torino, Sez. 1ª - Paesi - Prov. di Susa, mazzo 5, Brusolo.

Anno dominice nativitatis m.° cc.° xxvij., tertio kal. septembris, indictione xv., donationem, et investituram meram puram, et simplicem et irrevocabilem inter vivos fecit Dominus Thomas Comes Sabaudiae, et in Italia Marchio Dilecto, suo fideli Bertramino de Montemeliano, et haeredibus suis masculis, et feminis de omni iure corporali, et incorporali, et de omni actione reali, et personali utili et directa, et usu feni et paleae, et de bannis, et iusticiis, et successionibus, quod et quas usus erat habere et tenere, possidere ipse vel alius nomine Domini Comitis in tota Parochia de Brusolio, et in Hominibus et in territorio eiusdem villae, in podio, et in plano a Duria usque ad summum montaneae, et usque in abissum, tali modo, ut dictus Bertraminus, et haeredes eius masculi, et feminae dicta omnia, et Villam praedictam cum finibus, et terminis suis, et cum omni Districto, et Dominio, et Iurisdictione liberi, et Nobilis Feudi habeant, et possideant, et quasi possideant, et eo modo utantur sicut Dominus Comes et haeredes sui, et cui dederint, vel vendiderint, aut alio modo alienaverint in vita, vel in morte pro se, vel pro anima sua, dando Domino Comiti duos obolos aureos pro dicto Fondo (Feudo) nomine mudagii quando evenerit; Dictam autem Concessionem fecit Dominus Comes praeter personas Militum, si essent, et exercitum ita tamen, quod cum alii vicini iverint in Exercitu Dominus Comes, vel eius haeredes, vel Nuncii debent invitare Bertraminum, et haeredes suos, ut eant in Exercitu, ipse vero, vel eius Nuncius debet ducere Homines suos, videlicet Homines de Brusolio in Exercitu; et si aliqui remanent de exercitu potest eos bannire quia Bannum suum est, dictam autem villam cum omni Districtu et Imperio, et qualibet jurisdictione, et Tallia, et Fodro reali Dominus Comes sicut ipse habebat, et tenebat, vel possidebat ipse, vel aliquis Nuncius suus utebatur, vel nomine suo poterit uti concessit ipsi Bertramino, et haeredibus suis masculis,

(1) « Turgiarum », voce volgare colla quale sono designate le vacche o pecore non più atte alla riproduzione. Gli animali consegnati in questa carta sommano a circa 1413.

et feminis, vel cui ipse, vel haeredes sui alienaverint, Confitendo Dominus Comes se inde accepisse ab ipso Bertramino Libras Centum et trigintatres Secusinenses, et Libras septuaginta quinque fortium, et currentium de Villario Fulchardo, Quae omnia confitebatur Dominus Comes dictum Bertraminum habere in Villario Fulchardo, quod etiam constabat per publica instrumenta, Promittendo dicta omnia deffendere bona fide per se et haeredes suos dicto Bertramino, et haeredibus suis omnibus; Renunciando omni juri, ac Legi, quo ad revocandum dictum contractum ubi posset; et ipse Bertraminus ibidem fecit fidelitatem Domino Comiti pro praedicto Fondo (Feudo?), et haec omnia pacta in pace adtendere, et observare, et nullo ingenio contravenire ad Sancta Dei Evangelia juravit, addiciendo in Sacramento suo, quod praedicta faciet laudare Uxori suae Dominae Comitissae, et filiis suis Amedeo, et Aymoni. Actum fuit hoc in Secusia, in Viridario Iohannis Baralis, fuerunt Testes rogati Dominus Poncius de Bardonescha Praepositus Sancti Anthulini, Dominus David de Croso Avilianae Castellanus, Dominus Amedeus et Guigo de Palacio, Dominus Petrus de Canusco, Rodulphus de Chamberiaco, Petrus de Coneto (Toveto), Richardus de Bargiis, Anselmus de Aprili, Andreas Bernerius, Andreas Tutut, Villielmus Pellicerius. Ego Iohannes Sacri Palacii Notarius interfui et scripsi.

Da una copia, del 6 *ottobre* 1780, *autenticata dal Vice custode del Regio Archivio F. Marino, della trascrizione fatta l'anno* 1342 *addì* 24 *dicembre in presenza di Giovanni Ravasio, Dottore in leggi, Giudice di Val Susa, dal notaio Pietro de Granateriis di Susa chierico della Curia di Susa: questa trascrizione era posseduta dalla contessa Mazzetti di Montalero, alla quale fu restituita.*

DOCUMENTO XXIX (pag. 70).

(1267, 16 settembre).

Albergamento dell'Alpe Civina dai certosini di Montebenedetto ai fratelli Bertrandi.

Regolari Certosini - Mombracco; Serie 1ª, vol. IV, quarto quinterno, pag. 279.

Carta affitamenti montanee de Civina. Anno domini mill.° cc.° lxvij indict.ª x die veneris xvi mensis septembris presentibus testibus infrascriptis D. Guilelmus prior montis benedicti de consensu et voluntate fratrum suorum ut dicit dedit et concessit nomine albergamenti domino hugoni bertrandi de canuscho et domino johanni fratri suo presentibus et recipientibus nomine suo et heredum suorum montaneam et alpem de civina supra forest cum omnibus pertinenciis et appendiciis suis et cum omni jure pertinenti ad dictam domum montisbenedicti. Cui montanee coherent ex una parte rivus de Civina ex alia alpis de tuno ex alia Rocha de forest ex alia collis de mureto et ex alia Costa chieta sive alie sint coherencie dicte montanee sive alpis Eo modo quod dictis fratres et eorum heredes aut cui dare vendere seu aliter alienare voluerint dictam montaneam et Alpem cum suis pertinenciis juribus, et accessionibus habeant teneant et possideant et godiant pacifice et quiete ab hoc die in antea Et de dicta montanea et in ipsa faciant in perpetuum quicquid eorum fuerit voluntatis Ad octo libras et xij solidos bonorum denariorum secusinorum vel viennensium de servicio reddendo annis singulis in festo nativitatis domini in montebenedicto priori jam dicte domus vel eius certo nuncio jubendo ipsos fratres corporaliter possessionem dicte montanee quociescumque voluerint aggredi et intrare Quam quidem montaneam et Alpem cum omnibus suis pertinenciis et appendeciis dictus prior pro se et a parte fratrum monachorum et tocius conventus

domus montis benedicti promisit per stipulacionem dictis fratribus de canusco perpetuo in pace deffendere et manutenere adversus personarum..... Et cuicumque dare vendere vel aliter alienare voluerint salvo semper dicto servicio domui montis benedicti obligando provide dictis fratribus de canusco omnia bona dicte domus montis benedicti presencia et futura hoc expresse addito quod si necesse esset aliquo tempore propter guerram vel aliud periculum..... sint pro aschesa domui montis benedicti quod possint refugere illi de dicta domo suas bestias ad montaneam supradictam et de dicta montanea solvant et satisfaciant predicti fratres sub obbligacionem bonorum omnium quod servicium promiserunt per stipulacionem dicti fratres de canusco dare et solvere annis singulis ut supradictum est supradicto priori vel eius certo nuncio quod si anno quolibet non solverent dictum servicium ut supra conventum est quod domus montis benedicti sua propria auctoritate regressum habeat supra dictam montaneam et alpem cum omnibus suis pertinenciis et edifficiis ibi factis et dictam montaneam habeat teneat possideat et godiat libere et quiete usque ad integram solucionem servicii supradicti et si de dicta montanea non sufficeret ad dictum servicium solvendum obligaverunt eidem priori recipienti nomine quo supra in suplementum centum solidos annalis servicii quod eisdem debent omni anno homines habitantes in tono Retento sibi alio termino hec autem omnia suprascripta et singula predictus dominus prior pro se et fratribus suis et predicti fratres de canusco pro se et suis heredibus promiserunt per stipulacionem sollempnem attandere et observare in perpetuo bona fide nec contrafacere vel venire per se nec per alium sub aliquo ingenio. Renuncians omni juri et legum auxilio Actum canusci in domo dictorum dominorum. testes vocati fuerunt et rogati bertholotus romani de canusco et frater chabertus conversus domus montis benedicti et bernardus Coxerie et humbertus de altavilla. de hiis eciam preceperunt partes fieri duo eiusdem tenoris instrumenta quorum presens est dicte domus montis benedicti. porro eodem anno die dominico vi exeunte septembre. Presentibus testibus infrascriptis infrascripti fratres eiusdem domus montis-benedicti videlicet frater..... jacobus de canavesio et frater nicholaus de mochiis et frater hugo de sancto johanne mauriane et frater petrus de rupe. frater clemens. frater jacobus de orella. frater..... de vilario rimberto. frater petrus de capella. frater richardus de tabula monachi dicte domus de consensu et expresso precepto dicti eorum prioris dictum alberiamentum et omnia que supra descripta fuerunt voluerunt laudaverunt et ratificaverunt et omnibus consenserunt et ratum et firmum habere et tenere in perpetuum promiserunt et non contrafacere vel venire per se nec per alium Renuncians omni juri ecclesiastico vel civili Confitentes omnes unanimiter dictum alberiamentum pro eorum utilitate maxima factum fore. Actum est hoc in domo montis benedicti testes vocati fuerunt et rogati martinus tornator habitator sancti georgi et laurencius bliiardi de messonart et petrus de arveria. Et ego bernardus de secusia imperialis aule notarius hanc cartam adbreviatam per petrum bellande notarius auctoritate et mandato domini humberti de balnis castellanus secusie et avilliane prout in abreviatura inveni nihil addito vel remoto scripsi et tradidi.

DOCUMENTO XXX (pag. 72).

1282, 1° agosto.

Donazione d'una annualità da Ugone Bertrandi di Chianoc a Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 4°, quint. 4°, pag. 255.

Per hoc publicum instrumentum pateat presentibus et futuris quod anno domini m. cc. octuag. secundo. indict. decima die lune intrante mense augusto.....

Dominus hugo bertrandus de canusco..... dedit..... ecclesie sancte marie montis benedicti cartusiensis ordinis..... in manibus fratris petri prioris..... domus predicte xxx[ta]. solidos bonorum denariorum secusinorum annuales solvendos..... in quolibet festo assumptionis beate marie . Et pro hoc servando ad majorem securitatem prefatus dom . hugo obligavit et tradidit ipsi domino priori..... suam vineam de sancto georgio sitam in loco ubi dicitur ad noaretum.....

dictus vero prior et monachi ejusdem ecclesie insimul more solito congregati in rexpensatione predicti annualis seu elemosine eis facte promiserunt bona fide..... ipsi domino hugoni . omni anno et semper in ebdomada festi assumptionis beate marie facere anniversarium pro anima sua et parentum suorum sicut decet . hoc acto eciam et pacto inter eos quod si dom . hugo eis agsignaverit alibi . loco securo . videlicet a sancto ambrosio usque secusiam dictum annuale quod prior et monachi predicti recipere teneatur et ex nunc quitare dictam vineam . Et si dictus prior vel monachi emerent aliquam possessionem nomine ipsius domini hugonis super quam vellent esse dictum annuale . quod dictus dominus hugo teneatur solvere precium justo modo . Et ex tunc liberetur dicta vinea a predicta obligatione supradicti annualis..... Actum in domo montis benedicti in claustro..... Et ego petrus bellande notarius..... scripsi.

DOCUMENTO XXXI (pag. 73).

1282, 23 settembre.

Il monastero di Montebenedetto, ad istanza d'Ugone Bertrandi di Chianoc, dà in enfiteusi boschi e pascoli a certi Carrera e Ventura che intendevano impiantare fucine da lavorarvi il ferro.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 4°, quint°, pag. 174.

Anno m. cc. octuagesimo secundo..... die dominico ix exeunte mense augusti..... Dom. petrus prior domus montisbenedicti..... de consensu..... sui capituli..... more solito congregati..... ad instantiam et requisitionem domini hugonis bertrandi de canusco Karì (?) sui nomine locationis et emphiteosis dedit..... carrerie et venture sociis, recipientibus..... quandam partem nemoris pertinentis domui predicte..... videlicet a loco ubi se iungit rivus clareti aque gravie in sursum usque ad pontem superiorem dicte aque gravie qui est sub montanea acus rufi sicut acqua pendet a parte gravie. Tali modo quod predicti socii et eorum successores de dicto nemore utantur ad carbonem faciendum et non aliud negotium semper dum dictum nemus duraverit . Salvo semper solo dicti nemoris pro pasquerio dicte mansioni et priori et monachis et hoc quantum eis necesse fuerit ad opus unius fornelli et unius fusine vel duarum si necesse fuerit ipsi fornello ad ferrum faciendum quod fornellum et fusine nullomodo debeant fieri nec construi in nemore predicto vel ibi circa sed in villa brusolii quia sic actum et pactum est inter ipsos contrahentes ad fictum seu censum tamen reddendum omni anno priori..... dicte domus..... in quolibet festo sancti andree xl solidorum bonorum denariorum secusinorum et unum centum ferri laborati ad pondus secusie..... Tali modo quod de dicto nemore tamdiu utantur vel alii nomine ipsorum ad opus carbonis faciendi ad opus unius fornelli et duarum fusinarum si necesse fuerit ut supra et non ad alium usum quamdiu solverint bonapace dictum censum seu fictum..... Item actum fuit et pactum inter ipsos contrahentes quod dicti socii..... nullam arborem fructiferam scilicet castagnarium. pomum vel pirum vel nucem incidant ullo casu nec devastent quia fructus eorum sibi retinent dicti prior et monachi.....

Quod nemus prefacti socii carreria et ventura receperunt a dicto priore..... promittentes.... dictum fictum.... omni anno.... solvere... dum de dicto nemore utentur nec non et dicta pacta..... attendere..... volentes quod quociens contra predicta fecerint..... incurrant bannum x solidorum secusinorum de quo banno concesserunt duas partes mansioni seu domui predicte et terciam partem domino Ugoni bertrandi ut integre dictum bannum solvere faciat quociens comitetur . De quo censu..... et de predictis omnibus eisdem firmiter attendendis..... extitit fidejussor et principalis debitor ad majorem securitatem omnium predictorum . ad preces dictorum sociorum..... dominus hugo bertrandi erga dictum dominum priorem..... obligando inde ipsi..... omnia bona sua . Renuncians fori privillegio et nove constitutioni dicenti principalem fore prius convenendum quam fidejussorem et omni alio juris auxilio..... Dictus vero prior..... promisit..... prefatis sociis et eorum successoribus et eciam domino hugoni predicto dum fideliter dictum censum solverint..... dictum nemus seu boschum et usum ipsius dum duraverit ipsum renascendo in pace deffendere et manutenere et amparare ab omni homine..... Item concessit dictus dominus prior..... prefatis sociis et eorum successoribus pasquerium in montanea dicte domus et in dicto nemore ad opus bestiarum que ducent carbonem salvis et exceptis pratis dicte domus et exitum eis necessarium ad extrahendum carbonem pro qua concessione et intragio et investitura nemoris predicti confessus est prefatus dominus prior..... a predictis carreria et ventura decem libras secusinorum bonorum recepit.....

Predicta autem omnia..... laudaverunt..... monachi infrascripti -.... scilicet frater Guirandus . frater petrus conrerius . frater petrus de capella . Actum est hoc in grangia ravoire domus predicte . in presencia Aymonis gravii habitatoris montanee sancti georgii et johannis poncii de vilario fouchardo et villelmeti de Augusta habitatoris sancti georgii ad hoc testium vocatorum.

Porro eadem die in domo montis benedicti in presentia magistri martini clavi et petri jaymi de vilario fouchardo et johanneti sesterii de secusia ad omnia infrascripta testium vocatorum frater clemens monachus et vicarius dicte domus Et frater petrus roche Et frater richardus de Aqua alba . Et frater petrus de vilario fouchardo sacrista et frater michael de secusia . Et frater jacobus chemirerii (1) de dicto vilario . auctoritate et consensu..... dicti prioris sui..... predicta omnia laudaverunt..... Actum ut supra..... Et ego petrus notarius..... scripsi.

DOCUMENTO XXXII (pag. 75).

(1301, 5 novembre).

Estratto del testamento d'Ugone Bertrandi signore di Brusolo.

Regolari Certosini – Mombracco, serie 1ª, vol. 4º, quint.º 4º, pag. 257.

In nomine domini nostri Jeshu Cristi . Anno eiusdem . Mº CCCº primo Indicione decima die quinta intrantis mensis novembris . Cum melius sit horam mortis prevenire indesponendo de bonis quam inprovisse mortis angustiis occupari et nichil sit quod magis hominibus debeatur quam ut suppreme voluntatis liber sit titulus et liberum quod iterum non reddit arbitrium. Idcirco dominus hugo bertrandi miles dominus brusolii sanus per dei gratiam mente sensu et corpore dum viget in corporeis eius membris quies et ratio regit mentem per hoc presens nuncupativum sine scriptis testamentum de bonis iuribus et rebus suis disposuit iuxit et dictavit et fieri voluit . in hunc

(1) *o* ch*o*mirerii

modum primo quidem voluit..... quod solvantur et restituantur omnia et singula que ad eum vel ad alium eius nomine pervenerunt ex quacumque iniusta vel indebita acquisitione vel exactione omnibus et singulis personis et universitatibus ipsum vel alium eius nomine hec vel aliquid eorum apparuerit habuisse et recepisse legitima fide et probabili ratione recepta vel eciam quibus vissum restituendum erit priori montis benedicti et guardiano fratrum minorum de secusia qui pro tempore fuerint de simplici et eorum pura scientia quos quidem commissarios suos et huiusmodi executores ad antedicta omnia et singula facienda et complenda esse voluit..... attribuens eis plenam..... potestatem..... petendi..... et recipiendi ab heredibus suis infrascriptis universalibus sufficientem quantitatem et integram pecuniam et dictis commissariis libere et sine molestia tradi et exiberi precepit et voluit quam ab eis ipsi heredes fuerint requisiti. Alioquin dapnavit pene causa quemlibet vel quoslibet contradicentes in decem libras secusinas. quinque. libras predictarum decem monasterio montis benedicti et alias v. conventui fratrum minorum de secusia applicandas. que pena tocies committatur quociens ab heredibus suis contra predicta ventum fuerit..... Item sepulturam suam elegit in ecclesia beati francisci fratrum minorum de secusia etc..... Et inter alia que disposuit et legavit tale fecit legatum monasterio Montis benedicti hiis verbis expressum..... Item legavit monasterio montis benedicti..... solidos XXX[ta] secusinos annales pro tribus missis singulis ebdomadis perpetuo celebrandis solvendos singulis annis dicto monasterio donec ad consilium prioris dicti loci heredes universales infrascripti in valle secusia super aliqua possessione duxerint assignandos. In fine autem dicti testamenti hoc continetur. In omnibus aliis bonis suis..... franciscum et iohannem eius filios quemlibet ipsorum in tercia parte sibi heredes instituit liberos legitimos premorientis heredes in porcione in qua instituit partem in stirpe non in capita. Thomassam vero margaritam et katherinam nepotes suas filias quondam umberti filii sui quamlibet ipsarum heredem instituit in ducentum et quinquaginta libras usualis monete quas habere voluit quando nupxerint quas quantitates percipere debeant et habere super reliqua tercia parte bonorum dicti testatoris..... Item hugonetum et raymondetum monachos filios condam dicti humberti quemlibet ipsorum heredes instituit in libras XX[ti] secusinorum quas quantitates voluit et iuxit quod percipere debeant super reliqua tercia parte bonorum dicti testatoris. Iohannem et philiponum franciscum et villelmetum filios condam dicti umberti in residuo bonorum omnium iurium..... dicte tercie partis sibi equis porcionibus heredes instituit. Item constituit predictis liberis thomasse margarite et katerine Iohanneto Francisco philippo et villeto tutricem Alaxiam eorum matrem. Item dictus testator prohibuit..... in perpetuum heredibus suis predictis et universalibus et heredibus ipsorum heredum dominii et iurisdictionis et segnorie quod et quam habet in bruxolio alienacionem. distractionem et concessionem et omnem contractum. actum ex quo alienatio sequeretur vel sequi in fraudem alienationis fieri presumeretur vel presumi posset et hoc ideoque voluit predictum dominium. iurisdictionem et segnoriam in posteros et liberos eius mares ex masculina linea ex eo vel ex eis descendentes in perpetuum pertinere..... Item precepit quod instrumentum presentis testamenti dictetur et reficiatur et emendetur quociescumque necesse fuerit semel vel pluries salva rerum substantia ad consilium et dictamen domini iohannis bertrandi et reverendi domini francisci prioris maioris sancti michaelis del clusa vel unius ipsorum si ambo haberi non poterint. Actum in brusolio in domo dicti domini testatoris. Testes interfuerunt ibi vocati et rogati et uno contestu dominus hugo dictus de malselo sacerdos brusolii et nicholaus dictus de maflondo et villelmus romanus habitator bruxolii et petrus faletus de campo benedicto et iohannes condam filius andree fontani de brusolio et barulus daybox dicti loci et philippus garnerii et petrus revollus dicti loci de bruxolio et anselmus

condam filius guigonis de aprili de bozoleno. Et ego durandus baudrici imperiali auctoritate notarius predictis interfui vocatus et inde de parte contingente dicto monasterio montis benedicti scripsi publicum instrumentum rogatus a priore dicti loci.

DOCUMENTO XXXIII (pag. 76).

(1324, 13 marzo).

Infeudazione di Brusolo a Giovanni Bertrandi milite ed a Giovanni e Guglielmo Bertrandi del fu Umberto suoi nipoti, fatta dal Conte Edoardo richiamandosi alle investiture precedenti, cioè:

(1227, 30 agosto).

Investitura data dal Conte Tommaso di Savoia a Bertramino di Monmegliano del feudo suddetto.

(1300, 8 novembre).

Investitura come sopra data dal Conte Amedeo V ad Ugone Bertrandi milite.

Archivio di Stato, Torino; sez. 1ª. — Protocolli notai ducali; vol. 150, foglio 39. Serie Camerale.

Domini Iohannis bertrandi militis. Iohannis et Guillelmi bertrandi fratrum.

Nos Eduardus..... Notum..... Quod cum bone memorie dominus Thomas quondam comes Sabaudie predecessor noster investituram meram puram simplicem et irrevocabilem inter vivos fecerit bertramino de montemeliano et heredibus suis masculis et feminis de omni iure corporali et incorporali. et de omni actione reali et personali | utili et directa que visus erat habere et tenere et possidere in tota parochia de broysolio. et in hominibus | et territorio eiusdem ville. a doria usque ad summum montanee et usque in abyssum ad predicta habenda | tenenda et possidenda cum omni districtu dominio et iurisditione. nomine liberi et nobilis feodi. cum omni imperio et iurisditione | et foudro regali | eomodo | et forma quibus ipse dictus comes predictis utebatur prout de predictis | et quibusdam aliis predicta tangentibus constare dicebant per quoddam publicum instrumentum factum manu iohannis sacri palacii notarii sub anno dominice nativitatis mº ccº xxvijº iijº kal. septembris. Item | et cum carissimus noster pater dominus Amedeus quondam comes Sabaudie. domino ugoni bertrandi militi | per se | et suis recip(ienti) omnia et singula predicta confirmaverit et ratificaverit ita quod in villa territorio et locis supradictis | possessionem iusticiam omnemque merum et mixtum imperium et omnia alia ad ipsum spectantia libere exercere | et ibidem furchas erigere ad iusticiam exercendam prout in literis ipsius carissimi patris nostri. datis apud ripolas in octab(a) sanctorum omnium anno domini mº cccº dicitur contineri. hinc est quod veniens ad nos dominus iohannes bertrandi de brusolio miles nomine suo. iohannis et Guillelmi bertrandi filiorum humberti bertrandi quondam eius nepotum Nos cum instancia requisivit | ut predicta ratificaremus eidem nomine suo | et quo supra | et eundem de ipsis omnibus et aliis que de nobis tenent in feodum retineremus prout nobis videretur faciendum Nos itaque intendentes affectionem | quam ipsi. et alii parentes eorum erga nos habuerunt consideratis ipsorum meritis et tenore dictarum litterarum | et concessionum graciose predicta omnia et singula ratificamus et confirmamus. eisdem et de ipsis et aliis que a nobis tenent in feodum retinemus salvo semper iure nostro et alterius r(ati)one In cuius rei..... Datum chamberiaco die xiijª mensis marcii anno a nativitate domini mº cccº xx quarto.

282

DOCUMENTO XXXIV (pag. 80).

(1335, 25 novembre).

Rinunzia del priore di Montebenedetto Francesco Bertrandi all'eredità d' Umberto suo padre e dei suoi fratelli Giovanni e Guglielmo, nelle mani di Giovanni Bertrandi suo zio.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 3º.

In nomine domini amen. Anno eiusdem m.º ccc.º xxxv. Indict. iii die sabbati xxv . mensis novembris In aula castri de bruxolio . presentibus nobilibus . petro de seravalle de turnono in sabaudia et villelmo de canalibus de combaviana in pedemonte et Vincentio vacii de vilario fulcardo testibus... venerabilis vir dom. franciscus bertrandi . prior montis benedicti Taurinensis diocesis et cartusiensis ordinis . nomine suo et sui conventus... fecit pacem et finem... Nobili viro domino Iohanni bertrandi militi domino bruxolii presenti et recipienti nomine suo et eius heredum et successorum de omni iure et actione et de omni eo quod ad ipsum dom. franciscum seu eius conventum ipsius nomine spectabat... quoquo modo in bonis et hereditatibus nobilis domini humberti bertrandi condam patris sui nec non fratrum suorum scilicet johannis et villelmeti de bertrandis nomine et occasione institutionis seu sucessionis aut hereditatis condam dicti domini humberti patris eius et fratrum suorum predictorum . sive falcidie ad se spectantis in villa de bruxolos et alibi citra montem cenisium ex parte pedemontis exceptis bonis et iuribui dictarum hereditatum sitis in vilario fulchardo et fine dicti loci. Et hoc ideo quia e converso idem dominus johannes bertrandi . promisit... dicto domino francisco... recipienti nomine suo et conventus eiusdem . dare et solvere annuatim in festo sancti andree apostoli quamdiu idem dom. franciscus vixerit in humanis. Solidos duodecim . grossorum turonensium. Et post mortem eiusdem domini fratris annis singulis in perpetuum conventui dicti loci montis benedicti. In festo sancti andree in remedium anime dicti domini francisci . solidos quatuor . grossorum turonensium. Absolvens idem dom. franciscus et liberans dictum dom. johannem eiusque heredes et bona eiusdem ab omnibus et singulis que idem dom. franciscus petere posset occasione predicta seu alia quacumque causa pro predictis... Insuper idem dom. franciscus prior promisit... predicta omnia et singula . quod reverendus dominus... prior cappitulum cartusie laudabit... et approbabit... Et ego Guillelmetus de curte... notarius... ex commissione mihi facta a nobili et sapienti viro domino Roberto barmundi de jallono iudice dicti loci bruxolii pro nobili viro dom. johanne bertrandi milite domino dicti loci prenominato . hoc instrumentum manu condam iacobi de meliore notarii abreviatum quia preventu mortis publicare non potuit prout in eius protocollis inveni nichil addito vel remoto quod substantiam mutet ita fideliter scripsi...

DOCUMENTO XXXV (pag. 81).

(1357, 17 aprile).

Cambio tra la certosa di Montebenedetto e Roberto Bermondi consignore di Giaglione relativamente ad un censo dovuto alla certosa dai fratelli Bertrando ed Umberto Bertrandi consignori di Brusolo per legati lasciati da Ugone e Giovanni Bertrandi.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 19.

Anno | 1357, 17 aprilis | in claustro monasterii montis benedicti ord. cart..... presentibus domino iacobo borgessie preposito sancti anthonini. petro revelli prebendario montis benedicti..... Cum nobiles et venerabiles viri dominus bertrandus de bertrandis prior monesterii in tharantasia et do-

minus umbertus eius frater ac dominus castri brusolii pro certis legatis olim relictis tam per dominum ugonem bertrandi militem et alios eius predecessores quam per dominum iohannem bertrandi militem prioratui montis benedicti..... inter alios redditus et census anuales relinquissent et assetassent..... fratri francisco de bertrandis priori dicti prioratus montis benedicti quoddam censum quod asserèbant esse dicti fratres quatuor solidorum grossorum turonensium de reditu anuali qui debebatur singulis annis dicto domino iohanni super quadam pecia terre xii iornatarum que sita est in sancto anthonino et cognominatur brayda baralorum cui coherent vie a duabus partibus et terra ecclesie sancti anthonini ab alia que terra superius dexignata vacua et inculta remanxerat iam per plures annos propter impossibilitatem leonete filie condam et heredem francesie filia iohannis baralis de sancto anthonino . ita tamen quod dictus dominus prior dictam peciam terre occasione cessationis dicti census ad manus suas et dicti sui monasterii redusserat vigore asettamenti sibi facti per prefatos dominos dicti castri brusolii ut asserit idem dominus prior hinc est quod prefatus dominus prior..... de consensu et expressa voluntate fratrum suorum monachorum..... ibidem presencium specialiter ad hoc congregati in claustro dicti monastèrii..... quorum nomina inferius describuntur pro evidenti hutilitate dicti monasterii eo maxime quod frater iacobus borgessius prepositus ecclesie maioris sancti anthonini de cuius feudo erat dicta pecia terre nolebat dictum dominum priorem investire ne eius feudum ad manum mortuam reverteretur ex causa permutationis..... nomine et vice dicti sui monasterii..... dedit et tradidit..... omne ius quod habebat ad percipiendum dictum censum super dicta pecia terre..... nobili domino roberto bermondi condomino ialloni presenti et recipienti..... et hoc pro censu anuali triginta unius turonensium grossorum cum dimidio in quo dicto domino roberto tenebantur singulis annis bertrandus et petrus de seynina fratres de parochia brussolii super quadam pecia prati et grangie sita in territorio bruxolii loco dicto in gramonero..... et pro censu annuali unius floreni boni auri in quo eidem tenebatur singulis annis iohannes donerii de sancto anthonino super quadam pecia orti sita in sancto anthonino quem census triginta unius cum dimidio turonensium grossorum et dicti floreni annui redditus idem dom. robertus dedit..... vel quasi ex causa dicte permutationis dicto domino priori..... recipienti vice et nomine dicti sui monasterii..... promittendo idem dominus prior eidem domino roberto defendere dictam peciam terre a predictis dominis brusolii et ab eis causam abentibus et nunquam contrafacere vel venire..... et predictus dominus robertus..... promisit dicto domino priori..... dicta ficta manutenere..... dum tamen domini brussolii consenciant in permutatione census dictorum triginta unius turonensium cum dimidio qui debentur in terra ipsorum..... hoc acto et in pacto expresso deducto inter dictos permutantes quod dictus dominus robertus possit emere in aliquo tuto loco dictum florenum de redditu et dicto domino priori assignare pro illo floreno in quo ei tenebatur dictus iohannes donerius infra quatuor annos proxime venientes vel solvere viginti florenos boni auri dicto domino priori vel eius successori infra dictum tempus pro dicto floreno de redditu et solutis dictis viginti florenis sibi remaneat dictum censum dicti floreni quia sic actum estitit pacto expresso inter eos eo maxime quia frater iacobus borgessius prepositus dicti loci nolebat consentire quod dictus florenus perciperetur super eius feudo per dictum monasterium. Nomina vero dictorum monachorum sunt hec dom. vincentius de villario fulchardo . frater romanus de salino vicarius . frater bertinus de avilliana conrerius . frater iocelinus de novayra sacrista . frater ardiconus de querio omnes monachi conventuales dicti monasterii..... Et ego Iohannes baralis de sancto anthonino..... notarius hanc cartam abreviatam per petrum baralem notarium patrem meum prout in cedulis ipsius inveni..... de licencia et decretto discreti viri domini bartholomei de carexana iudicis terre vallis secusie et canapicii in presentem formam redegi et scripsi.....

284

DOCUMENTO XXXVI (pag. 81).

(1359, 30 marzo).

Atto dal quale risulta che Bertrando ed Umberto Bertrandi di Brusolo ratificarono la vendita d'una vigna fatta dal priore di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 29.

Anno | 1359, 30 martii | actum in sancto Georio ante domum petri de burgo habitatoris dicti loci..... Notum sit omnibus hoc presens publicum instrumentum inspecturis Quod cum..... dom. franciscus bertrandi..... prior monasterii..... beate marie montis benedicti ordinis chartusiensis..... nomine suo et dicti eius monasterii..... vendiderit Roleto de balma iacometo de bonifacio et petro flandini de dicto loco sancti iorii et cuilibet ipsorum pro tercia parte Quandam peciam vinee sitam in fine sancti iorii loco dicto in roncall(ia?) | que appellatur vinea borrella cui coherent strata publica desubtus ruata de roncallis ab uno latere et ab alio vinea liberorum condam Iohannis flandini..... Et hoc pro certo pretio et certis promissionibus et obligationibus contentis in instrumento dicte venditionis..... recepto per me infrascriptum notarium | Et inter cetera que in ipsa venditione facien(da?) eisdem emptoribus per ipsum dom. priorem ipsius rei venditorem contineat ipsum dominum priorem promisisse..... per pactum expressum se facturum et curaturum quod conventus predicti monasterii. atque etiam nobiles..... viri silicet dom. Bertrandus et humbertus de bertrandis fratres domini bruxolii filii condam et heredes domini iohannis bertrandi militis dicte venditioni et omnibus in eadem venditione contentis expresse consentirent et ea omnia confirmarent..... per publica instrumenta prout hec omnia patent in ipso instromento venditionis per me notario recepto ut supra anno domini | 1358, die 2ª marcii | Et ecce quod ad instantiam..... mei notarii infrascripti instantis vice et nomine prefati dom. prioris..... ibidem predicti Roletus et iacometus de boniffatiis et alixia uxor condam predicti petri flandini ut tutris..... Guillelmeti Ruffinete et francisie liberorum suorum pupillorum..... omnes simul unanimes..... scientes se vere ipsum que dominum priorem fecisse et observasse predicta per eum expresse promissa scilicet instrumento ratifficationum predictarum ut ibi continebitur. Inde confessi fuerunt et contenti..... recognoverunt se habuisse et integre recepisse ab eodem dom. priore et quilibet ipsorum pro tercia parte in eadem vinea contingentem ex vendicione predicta eorum plenum videlicet in ratifficationibus et consensus supradictis ab eodem promissis..... Et prius consensum et ratifficationem..... dom. bertrandi prioris tarantasie antedicti ab eo factam ut constat..... publico instrumento facto manu gervasii de maletis de cumbaviana commorantis musterii..... anno dom. mº ccclviij die xiiij mensis maij. Item de consensu..... nobilis viri dom. humberti bertrandi eius fratris..... constat publico instrumento manu mei quoque notarii infrascripti de eodem anno et indictione ante dictis die x mensis octubris. Item de alio consensu..... dicti conventus..... montis benedicti..... etiam constat alio publico instrumento manu mei notarii..... anno et indictione antedictis die xxviij mensis octubris Que quidem instrumenta consensuum et ratifficationum predictarum eisdem Roleto iacometo et alixie..... lecta et recitata fuerunt per me notarium etc. et facientes que predicti roletus iacometus et alixia..... de predictis consensuus et ratifficationibus ab eo factis ut supra eidemque dom. priori et monasterio antedicto de cetero confessionem pacem..... atque absolutionem..... Guillelmonus alamandi..... notarius scripsi.

DOCUMENTO XXXVII (pag. 85).

1274, 13 ottobre.

Transazione del monastero di Montebenedetto con Giovanni Bertrandi signore di S. Giorio.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 4°, quint. 4°, pag. 403; vol. 9° e vol. 26°.

Anno ..... m. cc. lxxiiij . die jovis xiij intr. mensis octobris . in villa canuschi ante domum petri bellandi presentibus dom. benedicto alaudi de secusia et dom. petro priore ecclesie sancte marie de avilliana . et petro acherii de canusco et jacobo bellanda ejusdem loci et peijretto de maijron ..... testibus ..... cum discordie et questiones verterentur inter dominum joannem bertrandi dominum castri et ville sancti georgii ex una parte et dom. guirandum priorem mansionis ..... montis benedicti . et monacos et conversos ejusdem loci ex altera occasione montanearum sitarum in territorio sancti georgii a gravia citra sicut tenet ipsum territorium . quam quidem montaneam seu montaneas dicebat dictus dom. joannes ad se pertinere pleno jure ..... predicte partes ..... unanimi consensus expresso ..... et pro bono pacis ..... conservande ..... attendentes cum servos dei a strepitu causarum decet esse quietos habito consilio fratris petri prioris sancte marie de avilliana et ughonis bertrandi ..... transactionem fecerunt inter se amicabiliter componendo ..... super discordiis supradictis . Que quidem transactio ..... infrascriptis modis ..... terminatur ..... In primis quod ipsis dom. priore et monacis ..... remaneat ..... in dicta montanea . sicut aqua pendet versus graviam et sicut seda montanee determinat ..... in sursum usque ad acum ruffum libere et quiete salvo tamen usufructu quem habere consueti sunt homines de sancto georgio scilicet in pascuis animalium legnaminibus domorum et vinearum et salvis tornaturis et aliis de quibus usi sunt . a predicto vero acu ruffo in sursum sicut pendet aqua et seda determinat remaneat mansioni predicte tota montanea libere et quiete salvo tamen quod in tota dicta montanea possint homines sancti georgii capere circulos et melezetum et in quadam valle seu comba dicte montanee que tendit usque ad appletorium possint uti tornaturis homines predicti in residuo vero montanee possint uti dicti homines tornaturis . Ita tamen quod de illo residuo montanee teneantur solvere dicti homines qui ibi utentur tornaturis esecellagium et coppagium consuetum dicto priori et monacis ad quod esecellagium et coppagium solvendum predictus dom. joannes predictos homines compellere teneatur.

Item convenerunt predicte partes sibi ad invicem..... quod tenementum, prati basini remaneat ipsi priori et monacis et mansioni predicte ..... De Ravoria vero bande ..... ordinaverunt predicte partes ..... quod homines sancti georgii in ea ligna non faciant ..... nec ipse prior vel monaci possint aliquid facere in dicta Ravoria nisi ad usum suum et animalium suorum . tamen possint ibi glandem colligere si porcos forsitan non haberent . Ex caium sive pascua glandis dicte ravorie fieri et levari possit et debeat per preffatum dominum joannem tamquam per maiorem dominum a dictis hominibus sancti georgii qui ibi possint ponere porcos vel ab aliis pascentibus ibi porcos . Item ..... ordinaverunt predicte partes quod montanea que dicitur ad calcem domine . custodiatur a monacis predictis vel eorum nuntiis a tempore illo quo consuetum est deffendi et custodiri cetera prata in montaneis existentia a montanea nemoris in sursum . ita tamen quod de herba que in ea creverit reservato sibi majori dominio prefatus dominus joannes ..... possit facere fenum et recoligere . ita tamen quod collecto ibi feno dicti monaci sua animalia possint ibi pascere et hec omnia facere ante terminum

deffensionis. Predicti vero prior et monaci pacem et finem..... fecerunt dicto domino joanni presenti et recipienti..... jure et nomine transactionis de omni jure . usaggio et ratione quod et quam habebit..... in montanea a seda montanee inferius sicut aqua pendet versus sanctum georgium salvis domnis scilicet castagneretis . terris . pratis . et aliis quibuscumque domnis que nunc habent.

Item recognoverunt predicti prior et monaci quidquid in dicta montanea a gravia citra prout determinatum est superius esse de dominio castri sancti georgii et de feudo dicti domini joannis occasione dominii dicti castri . de quibus omnibus dictus dom. joannes ibidem dictum dom. priorem recipientem nomine suo et dictorum monacorum ad utilitatem et commodum dicte mansionis investivit..... salvis ipsi domino joanni venationibus et fortuniis et aliis pertinentibus ad maius dominium in tota montanea . et predicti prior et monaci et fratres nomine servicii promiserunt dare et solvere dicto domino joanni vel ejus certo misso duos solidos bonorum denariorum secusinorum annuatim in festo sancti andree in signum dominii..... Promittens dictus prior quod faciet et curabit quod omnia supradicta laudabit et confirmabit conventus dicte mansionis et quod in predictis omnibus prior cartusiensis suam prebebit aucthoritatem et consensum.....

Porro eodem anno et mense quo supra die martis nona exeunte dicto mense (23 *ott.*) in claustro dicte mansionis presentibus martino clavo et vilielmo de lecselees et jordano fornerio de sancto georgio..... testibus . conventus dicte mansionis de mandato et consensu dicti prioris videlicet frater petrus roche et frater clemens et frater vilielmus vicarius et frater petrus sacrista et frater petrus procurator et frater michael et frater petrus novitii et frater bonifacius et frater vallerius cognoscentes dictam transactionem..... versari in eorum utilitatem et mansionis predicte predicta omnia et singula laudaverunt..... aucthoritate et consensu dicti dom. prioris et ex hiis preceperunt dicte partes duo ejusdem tenoris fieri instrumenta quorum presens est dicte mansionis . Et ego petrus bellanda..... notarius..... scripsi.

Da copia autentica su carta, del 23 *aprile* 1722.
Esiste pure alla pag. 403, *del quint.* 4°, *vol.* 4°, *serie* 1ª.

DOCUMENTO XXXVIII (pag. 86).

(1277, 8 dicembre).

Estratto dal testamento di Giovanni Bertrandi di Chianoc per la parte che riguarda Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. XIX, pergamena originale o sincrona e serie 1ª, vol. IV, fasc. 4°, pag. 254, trascrizione del principio del secolo XIV.

Anno domini mill° cc° lxx° septimo indicione quinta die mercurii viij° ab introitu mensis decembris presentibus testibus infrascriptis noverint universi presens instrumentum publicum inspecturi quod dominus iohannes bertrandi de canusco quondam in suo testamento et ultima voluntate . legavit ecclesie montis benedicti . pro uno anniversario faciendo illam nonam partem bladi quam habebat super terris in montanea sancti georgii ab annis superius Et censum quod dabunt homines habitantes in dicta montanea pro pratis de alpe domine . Et censum scilicet viginti duos solidorum . quod debebant ei dicti homines pro terra quam emit de murisio (1) . Retento sibi servicio

(1) Mauritio.

casalium et dominio et omni alio iure que habebat super dictis hominibus et tenementis ipsorum et ubique in dicta montanea. prout hec omnia continentur in dicto testamento facto per me notario infrascripto anno et die quibus supra. Actum apud sanctum georgium de esperenchis in domo magistri iacobi lathomi. testes vocati fuerunt et rogati. Dominus nicholaus de bersatoris. aymo de sancto ternerio clericus. dominus humbertus de balma miles. dominus petrus de langum. dominus albertus de fontanellis miles. petrus bertrandi burgensis camberiaci magister cantorum (1). magister petrus phisicus domini thome de sabaudia. Et ego bernardus de secusia..... notarius interfui et de predicto testamento traxi hoc publicum instrumentum et scripsi rogatus.

DOCUMENTO XXXIX (pag. 88).

(1290, 23 gennaio).

Composizione di questioni esistenti tra Montebenedetto ed i fratelli Ugoneto e Giovaneto Bertrandi.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. IV, quintern. 4°, pag. 158.

Anno dom. m° cc° nonagesimo ind. tercia die lune ix exeunt jenuarii noverint universi hoc publicum instrumentum inspecturi quod presentibus dom. Iacobo de bardonescha et Thomas bertholomei de sancto georgio et brocho notario de avilliana et jacobo symondi de sancto georgio ad infrascripta testibus vocatis super questionibus..... que vertebantur et erant ad invicem inter dominum emericum priorem domus montis benedicti..... et hugonetum bertrandi condam filium dom. johannis bertrandi nomine suo et johanneti ejus fratris..... que quidem tales erant. Primo dictus prior petebat a dicto hugoneto..... censum de montanea de cyvina ab hodie retro quolibet annis. Item dicebat se habere aliquod novenium in aliqua parte montanee sancti georgii. Ex adverso predictus hugo..... petebat a dicto priore..... libras xl. viannensium in quibus dicta domus apparebat teneri dicto hugoneto et ejus fratri pro precio bladi et den(arii). que habuit frater G..... prior condam dicte domus ut in literis sigillatis sigillo dicte domus continebatur Et nomine. solidorum ij servicii quos dicebat dictus hugo quod dicta domus sibi debebat pro hiis rebus quas tenet dicta domus in territorio sancti georgii a gravia versus sanctum georgium. de quibus omnibus..... fecerunt dicte partes..... pacem et finem..... preter quam de dicto noveno quod dixerunt adhuc remanere in questione. de aliis omnibus scilicet de peticione servicii et dictarum librarum xl. dictus hugonetus..... confessus fuit..... ibidem recepisse plenam et integram solutionem. Et predictus prior confessus et contentus fuit..... quod rectores ipsius domus habuerunt a dicto hugoneto..... de dicto censu de cyvina et de legato dom. alaxie usque ad hunc diem plenam et integram solucionem..... convenientes dicte partes sibi ad invicem..... quod admodo dictus hugo solvat censum de cyvina sicut tenetur. Et dictus prior vel rectores dicte domus dictos solidos ij de servicio mistrali sancti Georgii..... Actum in sancto georgio in domo andree frenerii. Et ego durandus baudrisi..... notarius..... scripsi.

---

(1) Nella trascrizione di questo atto medesimo, esistente nel fasc. 4°, vol. IV, serie 1ª, pag. 254, invece di « petrus bertrandi..... » si legge « petrus bonivardi burgensis camberiaci magister cantorum ».

DOCUMENTO XL (pag. 89).

(1293, 9 giugno).

Arbitrato sulle questioni esistenti tra Montebenedetto ed i fratelli Ugone e Giovanni Bertrandi.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, volume IX.

Anno Domini m° cc° nonag. tercio ind. vi die martis ix° mensis junii. presentibus testibus infrascriptis. Super discordiis sive contentionibus vertentibus coram nobili Guillelmo Iunium judice secusie et vallis pro dom. comite sabaudie. et johanne de alavardo arbitri..... concorditer electi a partibus infrascriptis sicut in instrumento compromissi confecto per me notarium infrascriptum plenius continetur inter fratrem Eymericum priorem domus montis benedicti..... et hugonem bertrandi de canusco nomine suo et fratris sui johannis super diversis mutuis petitionibus hinc inde factis inter quas dictus hugo..... dicebat dictum dom. priorem et fratres monacos dicte domus diruisse seu destruxisse indebite et injuste quandam chabotam seu domum constructam per quosdam homines dicti hugonis in montanea sancti georgii in pendenti versus graviam in prejudicium et gravamen ipsius hugonis et ejus hominum Ideoque petebat predictum priorem et ejus monacos compelli et condempnari ad emendam dicti dampni illati. ad quod respondebat dictus prior contendendo predicta esse vera et dicendo petita fieri non debere. Dicens et opponens dictos homines sancti georgii non potuisse nec debuisse facere dictam chabotam sive domum in dicto loco ex vi pactionum et conditionum inhitarum quondam inter rectores dicte domus montis benedicti et dominum johannem bertrandi patrem dictorum hugonis et johannis maxime cum dicta domus constructa esset in pendenti gravie de quo fit mentio in instrumento predictarum conventionum . ideo dicebat sibi licuisse ipsam destruere . viceversa dictus prior..... dicebat dictum hugonem et ejus fratrem teneri quolibet anno solvere domui sepedicte certam pecunie summam conventam per dictum dom. johannem condam ocasione montanee de civina ante festum nativitatis domini vel in ipso festo. quod facere et attendere diferunt omni anno. Quare petit dictus prior dictum hugonem nominibus quibus supra compelli ad censum predictum solvendum dicto termino secundum formam promissionis loco et die statutis in instrumento conventionum. Petebat etiam dictus prior irritari et irritas pronunciari conventiones factae inter dictum dom. johannem et fratrem Guirandum condam priorem dicte domus asserens et proponens ipsas factas et inhitas fuisse preter formam juris et contra canonicas sanctiones. et plures alias petitiones faciebant dicte partes ad invicem et vicissim..... Nos arbitratores predicti habita diligenti examinatione super dictis duabus petitionibus videlicet predicte chabote seu domus Item et predicti census non soluti termino competenti pro bono pacis et concordie quam inter dictas partes in posterum durare volumus. Dicimus..... arbitramus in hunc modum videlicet quod absolvimus dictum priorem nomine quo supra a petitione facta per dom. hugonem occasione destructionis dicte chabote sive domus. Salvo tamen jure hominibus sancti Georgii si quod habent in predicto loco edificandi. Item condempnamus dictum hugonem nomine quo supra ad solvendum predictum censum termino ordinato loco et die statutis. Item volumus et pronuntiamus quod ambe partes predicte ad invicem et vicissim se tractent amabiliter et benigne evitando questiones et cismata in futurum predicta autem dicimus et pronuntiamus et volumus firmiter observari a partibus supradictis. sub pena in compromisso contenta. precipientes de hiis fieri unum vel plures publica instrumenta. Actum secusie in domo Rodulfi mercerii. presentibus testibus petro juliana de salino castel-

lano secusie johannes stamerii de secusia et Thoma filio condam udrici baralis. Et me andrea jordani de dicto loco..... notario qui hanc cartam..... scripsi.....

DOCUMENTO XLI (pag. 89).

(1294, 25 maggio).

Ordine del conte Amedeo V di Savoia in favore del monastero di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco, ser. 1ª, vol. 2º.

Amedus comes sabaudie nobili viro et karissimo fideli suo Guillelmo de Nons ballivo suo vallis secusie salutem et dilectionem sinceram veniens ad nos religiosus vir prior montis benedicti nobis nunc et alias exposuit graviter conquerendo quod hugonetus et johannetus bertrandi fratres ac eorum homines ausu temerario et timore dei postposito ipsum et ejus fratres et familiares in eorum juribus et possessionibus minus juste impediunt et perturbant et quod deterius est ut dicit in eos manus injecerunt violentas ac ipsis predictis excessibus non contenti peius facere cominantur. Unde tibi mandamus quatenus predictum priorem et fratrès et familiares cum eorum rebus et bonis a predictis bertrandis et omnibus aliis a vi et violentia custodias et deffendas nec ipsis sustineas injuriam irrogari. et secundum inquisicionem factam super hoc per curiam nostram et ut judex noster vallis secusie procedatis secundum formam mandati a nobis alias per dictum priorem super hoc impetratum. Vale. Datum apud sanctum symphorianum die dominica in festo beati urbani anno domini mº ccº nonagesimo quarto.

DOCUMENTO XLII (pag. 90).

(1296, 9 e 14 gennaio).

Presentazione d'un ordine del giudice di Val-Susa ad Ugone Bertrandi consignore di S. Giorio a favore del monastero di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 21º.

Anno dom. mº ccº nonag. sexto indict. nona die xiiij intrantis mensis januarii in burgo sancti georgii in domo andree frenerii presentibus bruneto poyceto notario de secusia et johanne condam filio domini villelmi de ailli de bozoleno et dicto andrea frenerii. et jacobo symondi dicti loci. Testibus vocatis dom. petrus reverendus prior monasterii montis benedicti ordinis cartusiensis..... tradidit quasdam literas dom. nicholai de ballotis judicis vallis secusie pro illustri viro dom. amedeo comite sabaudie sigillatas in costa hugoni bertrando cum domino sancti georgii quorum tenor talis est nicholaus de ballotis judex vallis secusie pro..... dom. amedeo comite sabaudie et marchione in ytalia dilecto suo hugoni bertrando domino sancti georgii vel ejus locum tenenti salutem et amorem sincerum probitati vestre cupimus esse notum quod nos vidimus instrumenta et jura prioris et monasterii montis benedicti animo diligenti. et ipsis instrumentis et juribus visis constat nobis ipsum priorem et monasterium totaliter jus habere in montanea montis benedicti ut apparet per instrumentum donationis facte per vicecomitem vilarii fulcardi et alios dominos vilarii predicti. nihil apud se in dicta montanea retinentes. et precipue alicujus dominium. Quare tibi mandamus et precipimus quatenus cum tu vel homines tui ceperint unum chamoscum in dicta montanea. et unum carterium ad jus suum eidem priori et monasterio pertineat et contingat. ipsi priori restituas vel eis estimationem si consumptum est. cum non deceat aliquem probum virum jura ecclesiastica usurpare imo pocius ampliare et

hoc facere non obmitas . datum avilliane die lune nono januarii . quam literam superius denotata suo nomine et monasterii supradicti presentavit seu obtulit dicto hugoni ut superius continetur requirentes dictus prior nomine suo et predicto predictum hugonem officio quo fungitur in sancto georgio et ea que continentur in dicta littera plenius debeat executioni mandare . quibus auditis cum villielmus grassi de vilario fulcardo se obtulerit defensioni hominum predicti domini hugonis . remisit predictam causam examinationi et cognitioni trium personarum deputatarum a dom. comite predicto in causis curie vallis secusie . de quibus preceperunt fieri publica instrumenta . Et ego durandus baudrici notarius imperialis auctoritate et nunc curie sancti georgii interfui vocatus et presens instrumentum scripsi rogatus et hoc ad opus dicti monasterii.

DOCUMENTO XLIII (pag. 91).

(1304, 15 dicembre).

Accensamento di stabili venduti a Giovanni Bertrandi di S. Giorio, agli stessi venditori dal suddetto Giovanni.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 30°.

Cum Johannes carrerius habitator sancti georii et iulianus eius filius vendidissent ..... rolino de gastaudo castellano s. georgii ..... recipienti nomine dom. iohannis bertrandi cum domini dicti loci res infrascriptas sitas in montanea dicti loci primo unum tenementum terre et prati cum domibus 2 . quandam peciam prati ..... ad calcem domine . 3 . duo essarta delbeysii et de fontana . Et hoc pro pretio librarum triginta Et in ipsa vendicione actum fuisse inter ipsos ..... quod ipse rolinus procuratorio nomine predicti domini iohannis dictas res accensaret eiusdem iohanni et filio eius.

Idcirco predictus Rolinus procurator ..... predicti dom. iohannis nomine ipsius domini et eius heredum dedit in esphiteossim seu nomine albergamenti perpetui ipsis iohanni et iuliano..... predictas res sicut eas vendiderunt . ad solidos sexaginta bonorum denariorum secusinorum vel currentis monete in valle secusie pro dom. . comite sabaudie solvendos quolibet anno in festo sancti andree predicto domino iohanni et eius heredibus nomine ficti et aliud usagium quod ipsi domino debetur ex dictis rebus ..... De quibus rebus iam dictus rolinus nomine predicto dictos iohannem et iulianum investivit titulo albergamenti ..... predictis rebus coherent primo tenemento prati terre et dominii simul tenencium res iuliani thome et res iacobi martini et via de loestello . pecie prati de loco calce domine coherent pratum symondi fabri a duabus partibus . duobus essartis coherent uni quorum dicitur essartum del bey . et alteri loco ubi dicitur in essarto de funtana . Essarto condam beysii coherent terra iacobi martini et ex altera nemus comune . Essarto de funte coherent terra predicti iuliani et terra villelmeti thome ..... Actum in bozoleno in porticu uxoris mei durandi ..... Et ego durandus baudrici notarius ..... scripsi.

DOCUMENTO XLIV (pag. 92).

(1305, 22 dicembre).

Sentenza d'arbitri su questioni vertenti tra Giovanni Bertrandi cogli uomini di S. Giorio da una parte e la certosa di Montebenedetto dall'altra.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 22.

In nomine domini nostri Jesu Christi amen . Cum mutue questiones ..... verterentur ..... inter dom. fratrem petrum de montecalerio priorem monast. montis benedicti ..... et nobilem dom. joannem bertrandi dominum sancti

georgii juris peritum nomine suo et nomine hominum et universitatis dicti loci sancti georgii habitantium tam in burgo sancti georgii quam in montanea dicti loci occasione montanearum sitarum in territorio sancti georgii et iurium et usuum ipsarum montanearum et ravorie bande quas in certis partibus et regionibus dictus prior dicebat ad dictum monasterium pertinere..... et ipsum monasterium sustinere et sustinuisse a dicto dom. johanne et homines predicti..... multas violentias, gravamina..... in montaneis et ravoria predictis et in juribus et usibus earumdem..... offendendo jura ipsius monasterii contra formam compositionis et concordie retroactis temporibus facte..... inter predictum monasterium et dom. joannem bertrandi quondam patrem dicti domini joannis..... versa vice dicto domino Joanne contrarium nomine suo et quo supra asserente..... ut predicte partes..... de predictis controversiis..... se se ad invicem compromisissent discretos viros dominos Hugonem filium quondam dom. aynardi de Bardonesca militis et franciscum filium dom. joannis de Alavardo jurisperitos..... prout de predictis omnibus docetur per instrumentum publicum compromissi inde factum per jacobum borelli de ripolis notarium anno m° ccc. v. die xxiij mensis junii.....

Predicti arbitratores visis et auditis omnibus questionibus predictis..... visis etiam instrumentis probationibus et omnibus et singulis que dictus dom. prior..... et Rolinus de sancto ambrosio procurator..... predicti dom. joannis pro ipso et hominibus predictis sancti georgii hinc et inde dicere et allegare voluerunt..... habitoque tractatu cum predicto dom. priore et fratre Villielmo de hipporegia et pluribus aliis monacis et conversis ipsius monasterii quorum nomina inferius describuntur et cum rolino predicto..... hugone bertrandi fratre ipsius dom. joannis et dom. jacobo de bardonesco qui ad infrascriptam pronuntiationem faciendam vocati..... fuerunt..... volentes finem imponere questionibus..... supradictis..... presentibus partibus predictis scilicet pred. priore et fratre villielmo cum aliis fratribus infrascriptis et dicto procuratore dom. joannis..... anno m° ccc° v..... die mercurii x exeuntis mensis decembris pronuntiaverunt concordes et de consilio dom. martini de castelleto ad hoc de voluntate dictarum partium electi..... ut infra:

In primis quod ravoria bande sit communis dicti monasterii et dicti dom. joannis et inter ipsum monasterium et dictum dom. joannem equis portionibus dividatur.....

Item quod predicta montanea sancti georgii sicut aqua pendet versus graviam et sicut seda montanee determinat..... insursum usque ad acum ruffum sit libere et pleno jure predicti monasterii salvo usu quem habeant..... una cum monasterio homines commorantes tam in burgo quam in montanea scilicet in pascuis animalium suorum..... et in lignaminibus domorum . edifficiorum . vinearum et ad eos pertinentium in tornaturis faciendis salvo tamen quod scindere non possint arbores nuscum et castanearum et arborum frutiferarum..... in pratis autem dicti monasterii non possint depascere dicti homines a festo sancti georgii usque ad festum sancti michaelis.

Item..... quod predicti homines teneantur removere domos et ediffícia hominum que in predicto loco superius declarato constructa sunt.....

Item..... quod omnia essarta que facta sunt in predicto loco..... per supradictos homines..... ipsi homines..... deserere et relinquere teneantur ita quod cedant..... predicto monasterio salvo usu supra dicto retento dictis hominibus..... et salvo quod non utantur dictis essartis ad pascarendum tempore fructuum ibi existentium. Ita quod amodo aliqua ediffícia vel essarta in predicto loco..... predicti homines..... construere non possint.....

Item quod a predicto acu ruffo inferius intra dictos terminos predictum monasterium..... de novo essartam possit construere nisi in vineis et castagneretis ravoriis et pratis doneis ipsius monasterii.

Item quod ab acu ruffo superius usque ad rivum qui nominatur calcedomine predicti homines..... libere..... possint uti pascuis pro animalibus ad eos pertinentibus una cum monasterio predicto..... nec possint predicti habitantes in burgo vel in montanea occasione dicti usus pascuorum aliquid incidere de arboribus..... ipsius montanee..... et apponantur termini seu mete in predicto rivo..... ita tamen quod in predictis terminis..... includatur tota illa pars montanee que dicitur ad calcem domine et dictum usum pascuorum..... habeant predicti homines..... a festo sancti michaelis usque ad festum sancti georgii..... et si forte post festum sancti georgii usque ad festum sancti michaelis predicti homines..... depascerent cum animalibus suis..... solvat pro qualibet grossa bestia denarios sex de banno domino sancti georgii et totidem de emenda dicto monasterio et pro qualibet minuta bestia duos denarios de banno domino predicto et totidem de emenda dicto monasterio grossa et minuta bestia intelligatur ut inferius declaratur.

Item..... quod a predicto rivo superius homines predicti non possint uti aliquibus pascuis vel aliquod aliud jus seu usum pretendere salvo quod in predicta tota montanea predicti homines possit scindere et capere circulos et melezetum tantum. utendo etiam dicti homines tornaturis in dicta montanea in locis declaratis in instrumento compositionis facte quondam inter dom. joannem patrem predicti domini joannis quondam et predictum monasterium quod instrumentum factum fuit per petrum bellanda notarium anno..... m. cc. lxxiiij die jovis xiij intr. mensis octobris.

Item quod in prato bassini apponantur termini..... ita quod intra terminos apponendos dictum pratum libere pertineat et pleno jure ad dictum monasterium.

Item quod si contigerit aliqua animalia hominum sancti georgii..... depascere in dicta montanea a dicto rivo calce domine superius secundum quod termini in dicta montanea apponentur quod pro qualibet grossa bestia. bove. vel vacca equo vel equa. asino vel asina solvantur pro banno pro qualibet vice denarii sex domino sancti georgii et totidem de emenda predicto monasterio. et pro qualibet alia minuta bestia denarios duos pro qualibet vice pro banno et totidem de emenda dicto monasterio.

Item..... quod clausula que continetur in instrumento dicte compositionis qua dom. joannes quondam investivit nomine feudi dictum monasterium de sola montanea remaneat in statu in quo erat ante presentem pronuntiationem..... sed possit prosequi jus suum dictum monasterium si quid ei competit ad infirmandam dictam clausulam submissionis et quod alia capitula contenta in instrumento predicte compositionis de quibus in presenti pronuntiatione nulla fit mentio remaneant in suo statu..... et ejusdem valoris cujus erant ante presentem pronuntiationem.

Item..... quod predictus dom. prior teneatur..... curare cum effectu quod conventus ipsius monasterii..... laudet. ratificet presentem pronuntiationem..... per publicum instrumentum..... et quod eodem modo predictus dom. joannes. seu dictus rolinus procurator..... similiter curare cum effectu teneatur quod homines predicti sancti georgii et montanee per se seu per sindicum. vel nuntium ad hoc legitime constitutum predicta omnia ratificent..... per publicum instrumentum..... et quod predicte rattificationes ex utraque parte fiant usque ad festum pascatis proximum.

Item quod predicte partes faciant sibi ad invicem pacem finem..... volentes..... omnia..... suprascripta per ipsos definita..... in perpetuum..... pacifice et inviolabiliter observari..... Qua quidem pronuntiatione facta et recitata coram partibus supradictis dicte partes ibidem et incontinenti..... laudaverunt..... rattificaverunt..... Nomina vero..... monacorum et conversorum predicti monasterii qui interfuerunt tractatui predicto et consenserunt..... cum predictis dominis priore et Villielmo sunt hec. dom. joannes. boijsonus. dom. petrus de salino sacrista. dom. petrus

valerij . dominus joannes valexano . item frater petrus qui de banda dicitur . frater hugonus . frater steffanus . frater michael et frater petrus burdinus conversi . Actum in ecclesia sancti georgii predicti loci. testes interfuerunt ..... dom. villielmus bordonus sacerdos dicti loci et petrus de drenis ejus clericus et rondetus capucii clericus de secusia et dom. martinus de castelletto de secusia . Et ego durandus baudrici notarius ..... scripsi .....

Esiste pure alla pag. 408 *del quint.* 4°, *vol.* 4°, *serie prima.*

DOCUMENTO XLV (pag. 93).

(1306, 9 maggio).

Presentazione d'un fideiussore nella persona d'Ugone Bertrandi per l'osservanza della transazione stipulata il 22 *dicembre* 1305.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. IV, quint. 4°, pag. 413.

In nomine dom. nostri ihu xpi Amen . Cum quedam questiones ..... essent inter dominum priorem et conventum monasterii montis benedicti ..... ex una parte Et nobilem virum dominum johannem bertrandi jurisperitum cumdominum sancti georgii vallis secusie ex altera parte . Precipue de usu ..... quarundam montanearum . In quibus prior et syndicus dicti monasterii dicebant sibi injurias inferri ab hominibus ipsius domini johannis . Ex contrario illis asserentibus sibi a predicto monasterio impedimenta indebite et injuste prestari in usibus supradictis . pro quibus discordiis sedandis prefatus dominus johannes volens jura hominum suorum sicut debet illesa servare nec intendens ..... facere nec etiam permittere fieri ab hominibus suis aliquas injurias vel molestias monasterio supradicto . Tam nomine suo quam etiam nomine hominum suorum omnium habitantium in districtu castri sancti georgii ..... compromissum fecerit una cum priore dicti monasterii in sapientes viros et jurisperitos dominum hugonem filium quondam domini aynardi militis jurisperiti et dominum franciscum de alavardo filium domini johannis de alavardo tamquam in arbitros ..... ad diffiniendum ..... utriusque partis jura et ad pacem reducendam ..... Insuper prefatus prior ..... et predictus dominus johannes ..... facerent approbari ..... et confirmari . Et tandem illud idem in pronunciamento ..... predictorum arbitrum esset pronunciatum ..... quod predictus prior a toto capitulo suo omnia per dictos arbitros pronunciata faceret confirmari . Et predictus dominus johannes seu rolinus procurator ejus ..... cum effectu curaret illud idem fieri ab hominibus sancti georgii Et ex parte prioris nunciatum fuerit Rolino tamquam procuratore dicti domini johannis quod capitulum et conventus ..... montis benedicti consenserant et ratificaverant omnia supradicta et erant parati de hoc facere fieri publicum instrumentum ad dictamen predictorum arbitrorum seu domini martini de castelleto per quemcumque notarium dominus johannes vel rolinus fieri illud vollent . Et de hoc ipso preceptum fuerat instrumentum fieri ab uno monacho novicio notario palatino et etiam a syndico dicti monasterii similiter notario palatino ut dicebat donec dominus johannes vel Rolinus alium notarium destinarent predictus rolinus ..... volens sententiam arbitrorum observare requisivit consensum hominum sancti georgii ut dicebat sed non potuit obtinere quod cum viva voce ut dicebat retulisset prefato domino johanni ad quem ivit personaliter ultramontes . in reditu suo asseruit priori montis benedicti se in mandatis habere quod cautorem et fidejussorem daret predicto priori ..... si opporteret quod dom. johannes cum effectu curabit et faciet quod homines universitatis sancti georgii tam habitantes in montanea quam in villa velint nolint observabunt omnia et singula que in predictorum arbitrorum pronunciamento ..... continetur Et ideo anno domini m. ccc. sexto . ind. iiij[ta] die

294

nona intrantis mensis madii..... prefatus rolinus nomine dom. johannis..... requisivit nobilem virum hugonem bertrandi de canusco fratrem predicti domini johannis quod sicut supra dictum est fidejuberet pro ipso Rolino et pro ipso domino johanne..... quod ipse servabit..... ea que superius sunt relata . et ibidem et incontinenti cum predicte partes scilicet nomine predicti monasterii dominus petrus de montecalerio prior dicti monasterii et dominus villelmus de yporegia monachus et syndicus dicti monasterii . et Rolinus procurator nomine predicti domini johannis . Et predicti arbitri una cum domino martino convenissent ad tractandum de negotio supradicto in villa sancti georgii in cimiterio ipsius ecclesie prefatus hugo bertrandi..... ad preces..... predicti Rolini..... et eciam propria et spontanea voluntate tamquam persona convincta que inter dictas partes pacem et concordiam affectabat obtulit se predicto dom. priori pro fidejussore et fidejussorem constituit..... pro supradicto dom. johanne fratre suo..... et sollempni stipulatione premissa promissit..... ipsi domino priori..... faciet et curabit..... quod dom. johannes bertrandi frater suus observabit et observari faciet ab omnibus et singulis hominibus universitatis sancti georgii que continentur in pronunciamento et sententia per ipsos arbitros lata de consilio dom. martini de castelleto predicto de qua estat publicum instrumentum scriptum et traditum per me durandum baudrici notarium..... anno domini m. ccc. v.° indict. tercia..... x° exeunte mense decembre..... Actum in cimiterio predicti loci sancti georgii . Testes interfuerunt Dom. Reymundus bertrandi prepositus predicti loci et dicti dom. arbitri et dom. villelmus bordonus sacerdos dicti loci Et ego Durandus baudrici notarius..... scripsi.

DOCUMENTO XLVI (pag. 93).

(1306, 15 maggio).

Accomodamento tra il monastero di Montebenedetto e Giovanni Bertrandi signore di S. Giorio per la « Ravoira » di Banda.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 4°; quint. quarto, pag. 415, e vol. 26°.

Cum quedam questiones orte essent inter priorem et monasterium M. benedicti..... et nobilem virum dom. Ioannem Bertrandi iuris peritum dominum castri sancti Georii..... precipue occasione usus quarundam montanearum et cuiusdam Ravorie que Ravoria Bande vulgariter appellatur tandem..... compromiserunt..... in iurisperitos dom. filium Hugonis quondam domini Aynardi militis et dom. Franciscum filium domini Ioannis de Alevardo..... Cum igitur convenissent in grangia predicti monasterii que banda vocatur una cum arbitris supradictis et dom. Martino de Castelleto ut Ravoria bande divideretur et termini apponerentur..... Cum ibidem pro dom. Ioanne Bertrandi esset Rolinus procurator eius Castellanus sancti Georii vice eius et Hugonis Bertrandi de Canusco frater predicti dom. Ioannis, cum priore . et sindico et aliis monacis monasterii supradicti..... tandem Deo volente..... predicte partes ad..... concordiam pervenerunt..... Rolinus procurator predicti dom. Ioannis..... de consilio et voluntate Hugonis Bertrandi fratris predicti dom. Ioannis ibi presentis nomine transactionis,.... cessit dom. Petro de Montecalerio priori M. benedicti..... et fratri Villelmo de Iporegia sindico medietatem predicte Ravorie..... Dom. Petrus prior et sindicus predicti monasterii..... concesserunt Rolino predicto..... nonam partem bladorum et decimam consuetam montanee supradicte..... In hac tamen none partis bladorum et decime tradictione non intelligatur alia legata confecta a dom. Ioanne..... monasterio supradicto scilicet solidos viginti duos quos reddunt

homines de montanea pro terra quam emit predictus dominus Ioannes a Mauritio et census quem reddunt pro pratis seu alpe Calcedomine . isti enim census pecuniarii remanere debent monasterio..... Et pro hiis inviolabiliter observandis Hugo Bertrandi predictus frater dom. Ioannis..... se constituit fideiussorem et principalem debitorem.

Actum in grangia bande..... interfuerunt testes predicti dominus ugo (filius) domini Aynardi militis. Franciscus de Alavardo et Martinus de Castello . Et ego Durandus Baudrici notarius..... scripsi.

DOCUMENTO XLVII (pag. 94).

(1325, 5 novembre).

Vendita dai minori Antonietto e Benedetto figli di Tommaso visconte di Baratonia a Giovanni Bertrandi, signore di S. Giorio di quel che possedevano a Villarfocchiardo e S. Antonino; cambio tra i suddetti di altre loro proprietà.

Archivio di Stato, Torino; sez. 1ª, Paesi, prov. di Susa: Villarfocchiardo.

Anno Domini m.° ccc.° xxv. die v.° mensis novembris..... Benedictus Baralis de civitate secusie tutor..... Antonieti et Benedicti pupillorum filiorum et heredum quondam Thomaseti vice comitis Villarii Fulchardi, nec non Georgius de S. Georio et Petrus de Foresto parentes et affines eorundem pupillorum constitutorum in testamento eiusdem Thomaseti confecto anno (1323, 27 *nov.bre*) et de qua tutela constat per instrumentu..... confectum anno (1324, 1° *febbraio*)..... ante presentiam dom. Angelerii de pedemonte iudicis vallis secusie..... accesserunt dicentes..... quod suprascripti pupilli..... multis et variis debitis hereditario nomine eiusdem eorum patris qui sub gravibus et incrementibus usuris vigebantur multipliciter adgravati et non habebant mobile unde possent..... eorum creditoribus satisfacere... et quod ipse tutor..... et dicti parentes..... convenerunt cum..... dom. iohanni bertrandi milite dominoque s.i iorii..... in hunc modum videlicet quod dictus dom. iohannes bertrandi emit fructus et obventiones hereditatis et bonorum pupillorum predictorum..... percipiendos spatio decem octo annorum proxime venturorum pro pretio mille quingentarum librarum monete nunc cursibilis. (*Soggiungesi dal giudice predetto che ciò non bastando ad estinguere le passività gravanti il patrimonio dei sovranominati minori, approvò la vendita infrascritta allo stesso Giovanni Bertrandi*). Ante ipsius iudicis presentiam constitutus dictus benedictus baralis..... vendidit..... dom. iohanni bertrando militi domino sancti iorii..... primo domum unam fortem cum thurre de dicto V. fulchardo cum omnibus et singulis mobilibus intus ipsam domum existentibus cum tenemento viridarii | vinee | grangie et airali | tecto | horto simultenentibus cum mero mixto imperio et omni moda iurisdictione sitas et iacentes in dicto Villario f.° in loco ubi dicitur in platea quibus coherent ab uno latere via pubblica et ab alio latere ecclesia dicti loci et heredes quondam Arnaldi de iallono..... Item decimam..... quam ipse Thomasetus vicecomes quondam percipiebat..... in tota iurisdictione et territorio V. fulchardi et s.cti Antonini..... Item partem ripagii dicti loci V. fulchardi rivorum Grangie (Gravie) et Arbarilis..... Item partem quam dictus Vicecomes quondam solitus est habere et percipere in furno et fornagio dicti loci Villarii..... Item quandam peciam prati sicut est designata que dicitur de Pipperata..... cui coherent ex una parte ripagium molendinorum dicti loci et ex alia parte via publica..... et hoc pro pretio duorum millium septies centium librarum monete viennensis cuius duo solidi et quatuor

denarii valent unum bonum turonum grossum de bono argento et de bono pondere atque bone lie et regis francie et pro laudibus domini quas dictus dominus Johannes emptor solvere teneatur | inclusis et computatis in pretio supradicto dictarum (2700) librarum mille quingente libre de fructibus supradictis venditis..... preterea inspecta..... utilitate..... dictorum pupillorum..... quod patrimonium eorundem esset in pluribus et diversis locis nimis longinque dispersum... idcirco... permutationem fecerunt sibi ad invicem dictus Benedictus Baralis..... tutorio nomine quo supra..... et dictus dom. Johannes Bertrandi..... dictus Benedictus..... dedit d. dom. Johanni..... omnes alias res possessiones bona iura servitia ficta rationes venditiones laudes mutagia banna ripagia pascua piscationes venationes nemora dominium segnoriam merum et mixtum imperium et omnia alia et singula que ipsi pupilli habent et tenent a sancto Ambroxio exclusive superius versus secusiam et per totam vallem ultra predicta vendita sic et prout Thomasetus vicecomes quondam eorum pater..... possidebat exceptis et retentis ipsis pupillis partem quam habebant in leida aviliane et iura que ad ipsos pertinent in sancto ambrosio..... et a dicto loco inferius..... Dictus vero Iohannes Bertrandi miles..... tradidit..... in permutationem dicto Benedicto Barali... tutorio nomine..... recipienti unam domum suam magnam sitam apud Avilianam que quondam fuit Georgii de Sala cui coherent domus Antonii de Sala ex una parte et tememментum domus et curtilis domus Iohannis de Monte Varnerio ex alia et via publica qua itur apud Foloniam ex alia..... et quatuor viginti et decem libras usualis monete currentis secusinas cuius viginti octo denarii valent unum turronum grossum de bono argento de O rotondo de redditu annuo et perpetuo solvendo anno quolibet dictis pupillis..... hoc acto..... inter dictos contrahentes..... quod dictus tutor..... tutorio nomine..... Georgius Bartholomei et Petrus de Foresto consiliatores dictorum pupillorum promiserunt..... se facturos..... quod quando dicti pupilli ad pubertatis etatem pervenerint omnia et singula suprascripta et infrascripta confirmabunt.....

Viene in seguito l'elenco dei creditori verso i minori Antonietto e Benedetto di Baratonia (*Vedi sopra alla pag.* 94).

Actum secusie ante domum Montanine filie quondam Bondeti Charboneti in qua ego Antonius Granateri notarius infrascriptus moror. presentibus testibus Petro de Terdona milite bailivo vallis secusie. dom. Berlione de la Marc castellano secusie. dom. Martino Aloardo procuratore secusie et vallis pro dom. Comite, Iohanne Sibilie de Vilario fulcardo Bartolomeo de Aquablanca de secusia. dom. Petro Baralis iurisperito. Verneto de Vernetis de V. fulcardo. Vulielmo condomino V. fulcardi (1). Vulielmo Balme habitatore secusie.

Segue la conferma del Conte Edoardo fatta « *in castro Chamberiaci* » *il* 1° *febbraio* 1326 *in presenza di* « Petro de Balma domino de Valufino. « dom. Egidio Ricardi domino de sancto Pregeoto, dom. Antonio de Bargis. « dom. Petro de Foresta militibus. dominis Georgio de Solerio. Petro Fran« cisci iurisperitis. dom. Petro Wifredi cappellano dom. Comitis. Antonio « de Claromonte et Iohanne Mistralis de Burgeto notario. Et ego Iohannes « Rainaudi de Burgeto Gratianopolitanensis diocesis..... scripsi ».

---

(1) Il Guglielmo consignore di Villarfocchiardo era probabilmente un Grassi « de Clusa », dei quali, tanto quello segnato [1] quanto l'altro [10] potevano esistere nel 1325.

DOCUMENTO XLVIII (pag. 97).

(1327, 28 settembre).

Particola di testamento di Giovanni II Bertrandi di S. Giorio, consignore di Villarfocchiardo.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 3ª, vol. 19.

In nomine domini amen. Anno (1327, 28 septembris)..... Nobilis..... dominus Iohannes bertrandi miles dominus sancti iorii et vicecomes vilarii fulchardi... mente et corpore sanus et compos et in statu sobrietatis mentis et corporis divina clemencia constitutus... advertens proinde quemcumque mortis periculo subiacere et mortem cotidie exercere circa quemlibet iura sua et volens pocius prevenire quam preveniri sincera animi puritate omnium bonorum suorum rerum et iurium disposicionem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis..... disposuit in hunc modum. In primis recomendavit humiliter et devote animam suam altissimo creatori et beate marie virgini matris eius..... Et ante omnia iubssit..... clamores suos pacificari et emendari... Item legavit dominus testator singulis monachis residentibus per catragesima in monasterio montis benedicti ordinis cartusiensis super vilarum fulchardum unum alech diebus singulis perpetuo cuilibet ipsorum... solvendum pro pitancia per heredem vel heredes testatoris predicti quemadmodum dictus testator dicto conventui monachorum in vita sua dicta alecia persolvebat volens... quod redditus sufficientes eisdem monachis assignentur pro facienda et manutenenda perpetuo pictancia supradicta..... Qui quidem monachi... pro predicto legato teneantur celebrare singulis diebus perpetuo missam vel missas pro anima ipsius testatoris et parentum suorum bona fide sitque idem testator particeps omnium bonorum operum dicti monasterii et tocius ordinis cartusiensis. In castro nostro sancti iorii, villa, hominibus, iuribus, mandamento pertinenciis et iurisdictionibus quibuscumque tam in monte quam in plano ad dictum castrum pertinentibus. In totoque vicecomitatu vilarii fulchardi..... sibi heredem universalem instituit Iohannem eius filium quem habuit ex domina florimunda eius uxore et cetera. Et hanc suam ultimam voluntatem solam et unicam asseruit esse velle.....

Actum est hoc in Ripolis in infirmaria domus fratrum predicatorum ipsius loci. Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati ab ore proprio ipsius testatoris videlicet frater martinus dominicis frater thomas grassus frater petrus pecius frater martinus de martinis omnes de Ripolis frater petrus becharius de alba frater guido de moxo de vercellis et frater anthonius sagonensis ordinis fratrum predicatorum dominus richardus capellus sacerdos et rector sancti pauli de ripolis et petrus poncia notarius de ripolis. Et ego thomas poncia de ripolis notarius publicus predictis omnibus... interfui et hanc particulam spectantem ad monasterium predictum ex testamento dicti domini iohannis per me recepto de ipso testamento sumpsi levavi fideliter et scripsi meoque signo consueto signavi.

DOCUMENTO XLIX (pag. 97).

(1329, 6 settembre).

Quitanza del castellano di S. Giorio, Lorenzeto Bertrandi, al priore di Montebenedetto Francesco Bertrandi.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 29.

Anno... (1329, 6 settembre). Actum in sancto Iorio in domo prepositatus presentibus dom. reymondo bertrandi preposito dicti loci..... hoc presens publicum instrumentum contis appareat evidenter quod ad instanciam.....

dom. francisci bertrandi prioris montis benedicti instantis..... nomine suo et monasterii dicti montis benedicti Laurencetus bertrandi castellanus sancti iorii pro nobili domino iohanne bertrandi milite domino eiusdem loci fuit confessus et contentus se nomine dicti domini iohannis habuisse et recepisse a predicto dom. priore plenam et integram solucionem et satisfactionem usque ad hanc diem presentem de omni servicio in quo dictum monasterium montis benedicti eidem domino iohanni tenetur annuatim..... Et ego iacobus margariti notarius..... scripsi.

Pergamena che contiene pure un' altra quitanza, spedita, colla stessa data, dal suddetto Lorenzeto Bertrandi al priore di Montebenedetto, d'ogni suo avere dal fu Guglielmo Farguilli.

DOCUMENTO L (pag. 97).

(1331, 1° maggio).

Ingiunzione fatta dal conte Aimone al balio ed al giudice di Val-Susa affinchè richiamassero il Signore e gli uomini di San Giorio all'osservanza della transazione in data 22 dicembre 1305.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Aimo comes sabaudie dilectis..... Baillivo, iudici vallis secusie, et castellano secusie..... Querelam religiosorum virorum prioris et conventus domus montis benedicti ordinis cartusie recepimus continentem. Quod cum super controversiis olim vertentibus inter dictum priorem et conventum ex una parte. et dominum iohannem bertrandi dominum sancti georgii pro se et eius hominibus ex altera. Et super dampnis iniuriis et oppressionibus. que et quas sibi inferri dicebant dicti prior et conventus per dictum dominum iohannem et universitatem hominum castri sancti georii. videlicet super et in montaneis sitis in territorio Sancti georii in pendenti gravie deversus fines sancti georii et ibi circumquaque. arbitratu communium amicorum a dictis priore et conventu pro se et dicto domino iohanne pro se et hominibus predictis certa transaccio seu composicio facta fuerit quam vidimus contineri in quodam publico instrumento inde confecto manu durandi baudrici notarii sub anno domini m. ccc. quinto, ind. tercia die mercurii decimo exeunte decembre. Et post dictam transacionem dicti dominus iohannes et eius homines observaverint eandem. iuxta formam compositionis predicte non usurpantes vel occupantes ea que ad dictum monasterium declarata sunt. per arbitramentum predictum pertinere et ita fuerit observatum spacio viginti quatuor annorum lapsorum post composicionem predictam. Et sic dicti prior et conventus ut asserunt tenuerint et possiderint dictam montaneam iuxta formam composicionis predicte. spacio temporis supradicti. Quod de novo dictus dominus iohannes et homines supradicti contra formam composicionis predicte et observatum modum per dictum tempus et spoliando dictum monasterium iure et possessione predictis dictis priori et conventui in predictam montaneam multa gravamina inferunt et ea que per composicionem predictam declarata sunt ad dictum monasterium pertinere. occupare usurpare et sibi appropriare nituntur et dictum monasterium suis iure et possessione spoliare in grave preiudicium monasterii supradicti. Quare nobis humiliter supplicarunt ut dom. iohannem et homines supradictos compellamus ad observandam composicionem predictam..... Et ut ab ipsorum violenciis. iniuriis. et oppressionibus dictum monasterium deffendamus. Quo circa vobis et cuilibet vestrum tenore presentium precipimus et mandamus. quatenus visa composicione predicta dictum dom. iohannem et homines supradictos sicut iustum fuerit compellatis. ipsam composicionem firmiter observare. dictumque monasterium.

299

ab eorum violencia oppressione et potentia competentibus remediis deffendatis. Et si vobis vel alteri vestrum constiterit dictum monasterium possedisse et tenuisse. declarata ad opus dicti monasterii per dictos arbitratores et dictos homines per dictum tempus observasse. vos ipsum monasterium in ea possessione deffendatis. Et ipsos homines transcedentes observantiam supradictam. cohereeatis ut sint suis terminis et usibus observatis per tempus predictum contenti. Sic in predictis agentes et debitam iusticiam observantes quod non possitis a nobis de negligencia redarguiri nec propter vestri deffectum dictum priorem ad nos opporteat alias recurrere pro premissis. Datum cum appositione nostri sigilli apud secusiam die prima mensis maii anno domini millesimo ccc. trigesimo primo.....

(*Manca il sigillo, rimanendo solo le liste da cui pendeva*).

DOCUMENTO LI (pag. 98).

(1331, 10 maggio).

Querela dei certosini di Montebenedetto al signore di San Giorio Giovanni Bertrandi circa le violenze usate contro di loro dagli uomini di detto luogo.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Universis..... quod in presencia mei notarii..... viri religiosi scilicet frater franciscus bertrandi prior monasterii montis benedicti..... et frater petrus valerii. fratrer petrus de monte calerio. frater iohannes de cambariaco monachi et fratres dicti monasterii supradicti comparuerunt coram Nobili viro domino iohanne bertrandi milite domino castri et ville sancti Georgii et ipsi domino iohanni predicto et coram ipso fecerunt acusaciones. querimonias. protestationes. denunciationes et requisiciones in scriptis secundum teynorem et formam infra scriptam que talis est. Vobis nobili viro dom. iohanni bertrando militi. dom. castri sancti Georgii acusando. denunciat frater petrus valerii monachus monasterii montis benedicti..... vice et nomine dicti monasterii sui. Quod hoc anno currente scilicet..... m.° ccc. xxxi ind. xiiii die mercurii viii intrante mense mayi iohannes castagnii. benedictus pitardi. iohannes flandini. dictus rignonus. anthonius frenerius raymondetus. filius iohannis novalecii. petrus filius villelmi richardi. iohannes berre. martinus de Gramoneto de nisuis condam brunetus. margaritus. iohannes columbus. iohannes Gibarmus. Garinus de cassa. iohannes filius villelmi thome martinus filius bonifacii de bair. bernardus filius bruncine. franciscus de luactello. Villelmus filius petri Germani anthonius nepos iohannis bengeti petrus chanutus. petrus custillii et fere omnes alii homines castri et ville sancti Georgii habitantes tam in planicie quam in montibus iniuriose et violenter invaserunt possessiones. montes. nemores. prata et pascua dicti monasterii montis benedicti Que possessiones site sunt in pendenti Gravie de versus fines castri sancti Georgii et multos dampnos ibidem fecerunt inprimis in dicto pendenti Gravie de super acum ruffam sciderunt alberes sapinos et alias arbores quas non licebat eis incidere sine numero de dictis arboribus et sapinis per totam diem tam personaliter se onerantes quam cum quindecim paribus bovum et circa quidquid potuerunt exportaverunt. Item desuper acum ruffam dictos boves in pratis et pascuis monasterii depaverunt et pascere permiserunt. Item desubtus dictam acum ruffam in pratis monasterii dictos boves pascere permiserunt et multa mala et dampna in predictis intulerunt. et hoc fecerunt contra voluntatem et inhibicionem dicti fratris petri valerii et duorum aliorum fratrum monasterii qui erant cum eo scilicet fratris iacobi bertani et fratris iacobi de brunenuta de taurino et contra privilegia dicto monasterio concessa

per illustrem ..... dom. Aymonem Comite sabaudie et predecessores eius et contra tenorem et formam cumcordie et transacionis facte per albitros et comunes amicos ad hoc electos super litibus et questionibus cuondam vertentibus de dictis possessionibus et montibus inter eos dictum iohannem bertrandi supradictum agente in nomine vestro et nomine universitatis castri et ville sancti Georgii ex una parte et priorem et fratres dicti monasterii ex altera sicut de dicta concordia et transacione apparet per publicum instrumentum inde confectum manu durandi baudrici condam notarii publici anno currente mill.° ccc.° quinto indict. tercia die x^a^ exeunte mense decembri. Insuper accusando denunciat dictus frater petrus valerii vobis domino iohanni supra dicto contra supradictos homines vestros quod cum ipse frater petrus valeri supradicti alii fratres scilicet dominus iacobus bertani et dom. iacobus de brunenuta qui erant cum eo imposuissent manus suas super iugum quarundam bovum cum quibus dicti homines trahebant supradictas arbores. volentes impedire ne eas exportarent dicti homines vestri pupugerunt dictos boves tali modo quod inpigerent contra dictos monachos et fratres dicti monasterii. et eos in terram omnes insimul per malum modum cadere fecerunt. Igitur predictus frater petrus valeri ..... acusat coram vobis dom. iohanne bertrandi predicto de omnibus iniuriis supra dictis vestros homines supradictos. petit a vobis de omnibus iniuriis et dampnis ... illatis iusticie cumplementum. hoc ipsum similiter requirunt frater franciscus prior dicti monasterii et frater petrus de montecalerio. et frater iohannes de cambariaco procurator ipsius monasterii. et ad certiorandum vos dom. iohannem predictum super omnibus supra dictis dampnis et iniuriis monasterio et fratribus illatis. parati vobis ostendere publicum instrumentum inde confectum per manus Guigoneti de Curte notarii publici de vilario fulcardo anno et die quo dicta mala dicto monasterio fuerunt illata. Extimant autem dicti fratres dampna sibi illata in predictis ad libras quinquaginta iniurias autem ad alias libras quinquaginta protestantes dicti fratres quod nisi feceritis de supradictis omnibus iusticiam et satisfacionem plenariam eis feceritis eam alibi requirent ubicumque de iure iusticiam de supradictis omnibus melius poterunt invenire. insuper coram vobis. dom iohanni bertrando supradicto. Cunqueruntur dicti prior et fratres super quod camperii et aliqui alii homines ville sancti iorii aceperunt violenter iuvencas. et armenta dicti monasterii. et eciam castratos et alia animalia in pascuis comunibus castri sancti iorii quibus pascuis dictum monasterium libere possunt uti secundum privilegia ab antiquo eisdem concessa ab illustribus viris comitibus sabaudie predefonctis et per illustrem virum dominum aymonem nunc comite sabaudie eisdem confirmata alegantes super hoc dicti fratres quod ipsi dictis pascuis semper fuerunt usi cum animalibus suis a tempore cuius non est memoria. item cunqueruntur dicti fratres quod dicti homines vestri scilicet iohannes columbus et quidam alii de villa sancti Georgii violenter acceperunt et rapuerunt vacas sive iuvencas. eorum in pratis ravoriis et possessionibus dicti monasterii videlicet de predictis omnibus a vobis. dom iohanne petunt iusticie complementum. Item cum super litibus et controversiis que olim vertebant inter vos dom. iohannem bertrandi agentem nomine vestro et nomine tocius universitatis et ville sancti georgii ex una parte et priorem et fratres monasterii montis benedicti ex altera et hoc de montibus et possessionibus sitis in pendenti Gravie fuerit factum compromissum per comunes albitros et amicos scilicet dominum ugonem condam filium domini aynardi de bardonescha militis et dominum franciscum de alavardo iudice deinde per eosdem albitros fuerit data sentencia super dictis litibus et questionibus. et facta certa concordia et transacio sicut de predicta concordia et transacione manifeste aparet per publicum instrumentum factum manu durandi baudricii notarii currente anno domini m.° cccv. indict. iii die mercuri x° exeunte mense decembris requirunt vos dom. iohannem predictum dicti prior et fratres quatenus dictam concordiam et transacionem observetis

et faciatis per dictos vestros homines observari sub pena in compromisso contenta . qui dom. iohannes videns requisicionem predictorum fratrum monacorum consonantem racioni dixit . et protestatus est quod curatus est de predictis hominibus et quolibet ipsorum . facere iusticie complementum eisdem fratribus et quolibet ipsorum iniuriam et dampnum eisdem illatum emendare et satisfacere prout iuris hordo suadebit . precipientes de predictis predicti fratres et dictus dominus iohannes mihi notario infrascripto publicum fieri instrumentum secundum meliorandum et reficiendum cum confecionem et post consilio unius vel plurium sapientum rey sustancia non mutata . Actum in sancto Georgio . in domo prepositi . presentibus dom. raymondo preposito dicti loci . iohanne sibilie de vilario fulcardo . anthonio iuveni de secusia ad hoc testibus vocatis et rogatis Et me Guigoneto de curte de vilarii fulchardi ..... notario qui hanc cartam scripsi.

DOCUMENTO LII (pag. 98).

1331, 17 maggio.

Ordine del conte Aimone al Castellano di Susa di proteggere Montebenedetto dalle molestie degli uomini di Giovanni Bertrandi, signore di S. Giorio.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Aymo comes sabaudie dilecto ..... castellano nostro secusie qui nunc est et qui pro tempore fuerit ..... Ex parte religiosorum virorum prioris et conventus montis benedicti cartusiensis ordinis nobis fuit conquerendo monstratum Quod cum inter ipsos priorem et conventum ex una parte Et dominum Iohannem bertrandi domini sancti georii, militem pro se et suis hominibus ex altera quedam compositio facta fuerit super monte, in territorio sancti Iorii et supra dictum sanctum Georium existente et ipsius montis usibus cuilibet partium adiudicatis per composicionem predictam et locis aliis dictam autem composicionem servaverint predicti dominus Iohannes et eius homines spacio viginti duorum annorum vel circa. Quod a modico tempore citra ipse dom. Iohannes bertrandi et eius homines facientes contra composicionem predictam iura dicti monasterii in locis in dicta composicione contentis usurpaverunt et cothidie usurpare nituntur pluraque gravamina dicto monasterio iniurias et offensas in bonis et rebus ipsorum frequenter inferunt minus iuste. Quidamque ex ipsis minas et iactationes inferunt dicto monasterio de ipsorum domibus comburendis. Quocirca tibi precipimus et mandamus quatenus dictum dom. Iohannem Bertrandi iuxta formam composicionis predicte . et prout ipsum inveneris obligatum compellas rationabiliter observare composicionem predictam. Et prefatos Religiosos in suis bonis usibus iuribus possessionibus et quasi dictorum locorum manuteneas et deffendas. Nec sustineas dictum dominum Iohannem vel eius homines facere vel inferre violencias oppressiones vel aliqua illicita Religiosis predictis. Et eos omnes quos tibi constiterit minas vel iactationes fecisse . vel intulisse religiosis predictis compellas fidem et securitatem prestare . quod eos modo quolibet non offendent Dampna vero, et gravamina que illata inveneris religiosis eisdem competentes sibi facias emendari.

Datum Ripolis die xvij mensis maij. anno domini millesimo ccc° trigesimo primo. Reddantur littere portatori.

Expeditum per dominum

in consilio relatione dom.ni Io(hannis ?) de peir.ri

DOCUMENTO LIII (pag. 101).

1333, 13 luglio.

Ordine dell'abbate di S. Michele e del balio di Val Susa ai tutori di Giovanni Bertrandi a favore di Montebenedetto.

14 luglio.

Vincenzo Vacio assume l'obbligo di presentare l'ordine suddetto ai tutori di Giovanni Bertrandi.

15 luglio.

Relazione del medesimo d'aver fatta la promessa presentazione.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Rodulphus humilis abbas..... monasterii sancti michaelis clusini et petrus marescalli miles bailivus vallis secusie commissarii in hac parte ab illustre..... dom. Aymone Comite Sabaudie questionis vertentis inter priorem et conventum montis benedicti..... et homines de sancto jorio..... dilecto suo bertrando de bertrandis et nobili domine florimonde relicte domini Iohannis bertrandi militis domini sancti iorii quondam tutoribus..... iohannis filii ipsius et filii et heredis dom. iohannis predicti condam..... salutem. Querelam prioris et conventus montis benedicti predictorum recepimus continentem quod homines predicti..... noviter a die commissionis..... nobis facte citra maxime die jovis viii mensis presentis julii et die xi dicti mensis plura dampna iniurias et gravamina dictis de montebenedicto fecerunt..... in montanea sita in pendenti gravie infra versus fines sancti Iorii discoperiendo videlicet domum ipsorum seu grangiam sitam in loco del planey..... Quare auctoritate qua fungimur..... vobis mandamus sub pena quinquaginta librarum fortium quatenus infra xv. dies proximos et postmodum sub pena decem librarum dictarum forcium pro qualibet die qua..... distuleritis facere quod mandamus omnia dampna et gravamina per dictos homines de sancto iorio illata dictis de montebenedicto in dicto loco a die nostre commissionis citra integraliter restitui..... et emendari faciatis una cum restitutione rerum exportatarum..... mandantes vobis insuper..... quod dictis hominibus..... sub pena librarum ducentarum forcium precipiatis..... ne ipsi dictis priori..... et conventui in ipsorum possessione prout antea erant turbationem..... inferre presumant nec aliquod de novo fieri permittatis..... eligentes ex nunc mainfredum balbi et odetum cornu sidicos comunitatis avillanie. cognitores et examinatores dampnorum datorum et rerum exportatarum..... Et si predicta que que in vestro presenti continentur mandato neglexeritis adimplere contra vos et dictos vestros homines procedemus mediante iusticia modo et forma quibus forcioribus potuerimus. et de remedio providebimus competenti de presentatione vero presentis vobis facta latori nostro jurato fidem dabimus et eas in actis curie domini nostri predicti ad cautelam et ad rei memoriam faciamus regestrari. Datum avillanie die xiii mensis julii anno dom. mº ccc. xxxiii. Subsequenter eodem anno die xiiii mensis julii predicti vincencius vaczius iuravit in manibus dicti dom. bailivi... dictas litteras dictis domine et bertrando presentare. Eodem anno die xv. dicti mensis dictus vincencius vaczius retulit mihi Guidoni barberii notario jurato curie avillanie... se hodie presentasse dictas literas dictis dom. florimondo et bertrando..... quam relacionem prefatus dom. baillivus jussit poni in actis curie avillanie, etc.

Da trascrizione del notaio Barberii del 1333, 24 *agosto, autenticata anche dal notaio Michele Ferrero.*

DOCUMENTO LIV (pag. 101).

1333, 7 agosto.

Ordine dell'abbate di S. Michele a Bertrando Bertrandi, a favore del monastero medesimo.

9 agosto.

Presentazione dell'ordine di cui sopra al medesimo Bertrando, tutore del Signore di S. Giorio.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Anno ..... presentibus dom. francisco de Alavardo iudice sancti iorii. iacobo margeriti notarii de dicto loco et petro mercerii de sancto ambrosio testibus ..... Noverint universi hoc presens publicum instrumentum inspecturi quod petrus dua de avilliana et andreas de blancheto de sancto ambrosio notarii sindici et procuratores fratrum et conventus montis benedicti ..... tradiderunt coram me notario infrascripto ..... nobili viro bertrando de bertrandis cum tutore iohannis bertrandi dom. sancti iorii et tenente iurisdictionem in sancto iorio pro dicto domino iohanne litteras venerandi in xpo patris domini R. dei gracia abbatis clusini ..... quarum literarum tenor talis est. Frater rodulphus miseratione divina abbas monasterii sancti michaelis de clusiis commissarii dom. nostri comitis sabaudie. in causa vertente inter fratres monasterii montis benedicti ex una parte et universitatem hominum sancti iorii ex altera bertrando de bertrandis tutor et gubernator domini sancti iorii salutem et veram (sic) amorem.

Querelam prioris et conventus dicti monasterii montis benedicti recipimus continentem. quod homines de varcineria cum quibusdam aliis hominibus de burgo sancti iorii maliciose et animo iniuriandi acesserunt apud ravoiriam in pendenti gravie, supra et infra grangiam ravoirie circa coletum bande ubi inciderunt quam plures alberes dicte ravoirie faciendo foleatas in non modicum preiudicium monasterii prelibati et contra ordinationem tecum factam. in villa nostra de clusiis die lune ii augusti mensis intrantis. Ea propter tibi precipiendo auctoritate presentis mandamus quatenus ad eorum prioris et conventus requisicionem vel eorum procuratoris duos homines non suspectos mitas ad dictum locum seu loca ad tassandam et examinandam damna ibidem illata per homines prelibatos qui in tuis manibus iurent fideliter examinare. extimare et referre in tua curia dampna prelibata. Qua facta relationem secundum estimationem dapnorum predictis priori et conventui. infra octo dies emendam fieri facias competentem alioquin elaxo dicto termino nos tamquam comissarius contra dictos homines culpabiles procedemus prout iusticia suadebit. Et nichilominus ex abundantia tibi precipiendo mandamus quoque dictis hominibus de sancto iorio et de varcineria tui districtus sub certis penis interdicas ne lite pendente in prenominatis vel aliis de quibus questio ventilatur inter partes predictas aliquam offensionem vel iniuriam inferant vel impendant quod si fecerint contra ipsos procedemus iusticia mediante. Datum in castro nostro iaveni die vii mensis augusti m. ccc. xxxiii. cum apositione sigilli nostri. Qua presentatione facta eidem bertrando supra dicti sindici et procuratores iudiciario et procuratorio nomine quo supra eandem instanciam requisiverunt supradictum bertrandum quatenus contenta in dictis literis vellit et debeat efectui mancipare et quod defendat et conservet fratres et conventum et monasterium supradictum ab omni vi violencia nec non ipsos defendat et manuteneat in eorum possessione rerum et bonorum existencium in pendenti gravie deversus dictam grangiam secundum formam compossitionis actenus facte inter dom. iohannem bertrandum militem do-

minum sancti iorii ex una parte et dicti fratres et conventum dicti monasterii ex altera de quibus omnibus supradictis preceptum fuit mihi notario infrascripto publicum fieri instrumentum ad consilium sapientum. Actum in sancto iorio in loco ubi ius reditur. Et ego petrus baralis notarius publicus qui hanc cartam scripsi rogatus.

DOCUMENTO LV (pag. 103).

1334, 23 febbraio.

Decisione arbitrale del conte di Savoia Aimone sulle questioni vertenti tra Montebenedetto e S. Giorio.

3 maggio.

Il conte Aimone ratifica la decisione suddetta.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Anno dom. m.° ccc. xxx quarto ind. secunda xxiii die mensis februarii. Per hoc publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod cum questiones lites et controversie verterentur et essent inter fratrem franciscum bertrandi priorem ..... montis benedicti ..... et conventus eiusdem ..... ex una parte et iohannem de lorencia et franciscum vallorii sindicos et procuratores universitatis hominum sancti iorii ex altera super eo quod idem prior ..... dicebat ..... homines sancti iorii plures iniurias violencias et graves offensas dampna quamplurima intulisse et inferre non cessare dicto monasterio ..... in ipsius monasterii montanea existenti supra sanctum iorium in pendenti gravie a parte occidentali deversus sanctum iorium quam montaneam et loca circonvicina predictus prior asserit ad dictum suum monasterium pertinere. dicebat idem prior eciam predictos homines multa commixisse in ipsius monasterii preiudicium contra quandam composicionem olim factam per priorem et conventum dicti monasterii cum domino iohanne bertrandi domino sancti iorii nuper defuncto et dudum per dictos homines observatam super certis usibus quibus uti debebant homines supradicti in dicta montanea. Quibus usibus non contenti certa loca predicti monasterii invaxerant et cotidie invadebant et usurpaverant ..... Predictis hominibus asserentibus ex adverso se et eorum predecessores consuevisse uti in dicto monte et locis predictis pascuis nemoribus exartamentis edificio domorum et ea que fecerunt suo iure fecisse. Super quibus controversiis ..... sedandis et ad tranquilitatem pacem et concordiam deducendis dictus prior nomine suo et dicti conventus ex una parte et Iohannes de lorencia et franciscus vallorii sindici ac procuratores predicti ..... ex alia plenam et liberam potestatem dederunt illustri viro dom. Aimoni comiti sabaudie super predictis questionibus ..... arbitrandi ..... ad suam omnimodam voluntatem prout plenius continetur in quodam publico instrumento inde recepto per iohannem reynaudi notarium publicum et clericum curie dicti comitis et anthonii granaterii de secusia notarii (1). Qui prefatus dom. comes auditis partibus hinc et inde visis quampluribus privilegiis literis et instrumentis predictorum Religiosorum et hominum sancti iorii tractatu quoque prehabito inter partes predictas super dictis querelis ..... tam ex potestate sibi data per partes predictas quam sua autoritate dominica et iuridica potestate presentibus dictis priore et sindicis ..... Arbitratus fuit ..... finem perpetuum dictis questionibus. Imponendo per modum qui sequitur videlicet quod a rivo de

(1) *Del* 10 *dicembre* 1333.

calcedomine superius tendendo versus limites dalphinatus sit proprium et in solidum ipsorum religiosorum absque aliqua servitute..... hominum supradictorum Et a dicto Rivo usque ad achum Ruffam pasqueria que sunt in medio dividantur inter partes predictas ita quod medietas a parte superiori sit et esse debeat propria dictorum religiosorum Et alia medietas a parte inferiori sit propria dictorum hominum sancti iorii. Item quod nemus seu boschagium quod est a dicto Rivo usque ad apleytorum sit..... proprium dictorum hominum sancti iorii salvo tamen quod dicti religiosi habeant ibi usum pro grangiis eorum et aliis suis necessariis ultra Graviam deversus sanctum iorium dumtaxat. Item quod pratum grangie del col et pratum vetus de la Bayssy sint et remaneant propria dictorum Religiosorum. Item quod pratum basini sit et esse debeat proprium et in solidum dictorum hominum sancti iorii absque aliquo usu dictorum Religiosorum. Item quod castagnereta de Georgiis et de templo prout confinantur et terminantur in instrumentis dictorum Religiosorum sint..... propria et in solidum dictorum hominum sancti iorii. Item quod in omnibus et singulis aliis compositio olim facta per predictum dom. iohannem bertrandi dominum sancti iorii militem quondam Cum predictis Religiosis in sua firmitate permaneat..... Item quod predicti Religiosi utantur pascuis comunibus in ceteris locis territorii sancti iorii iuxta formam privilegiorum suorum Et prout uti consueverunt sine molestia..... hominum predictorum. Item quod dictus prior omnia..... supradicta ratificari..... faciat per conventum sui monasterii predicti et eciam per priorem carthusiensem si hoc requisiverint homines sancti iorii Et econtra dicti sindici ratificari..... faciant predicta per universitatem hominum predictorum. Item auctoritate et potestate predictis dom. Comes sibi Retinet..... quod ipse possit in predictis addere. minuere..... prout ei videbitur faciendum. Item pronunciavit quod dicte partes hinc et inde ratificent et aprobant omnia et singula supradicta Quibus pronunciatis. arbitratis..... per dictum dom. Comitem supradictus prior..... ex una parte et dicti sindici..... ex altera parte dicta pronunciata et arbitrata..... per dictum dom. Comitem laudaverunt..... et confirmaverunt promittentes..... bona fide videlicet dictus prior sub voto religionis sue expositis coram eo sacrosanctis evangeliis et dicti sindici per iuramenta sua corporaliter prestita et sub obligationibus bonorum suorum omnia et singula Rata Grata ac firma habere perpetuo et tenere et nonquam contrafacere vel venire. Precipiens autem dictus dominus comes de predictis fieri plura publica instrumenta. Eiusdem tenoris ad opus partium predictarum. Actum in castro secusie in camera dom. Comitis presentibus viris nobilibus dominis Anthonio de claromonte domino de bapstita Petro marescalci baylivo vallis secusie francisco de sarravalle castellano secusie militibus Iohanne de meyriaco dicti domini Comitis cancellario Petro berre juris peritis. fratre petro de Iayllono priore maioris ecclesie beate marie de secusia. Georgio bartholomei bertrando de bertrandis et anthonio de Richardo bartholomei | Testibus..... Et ego Iohannes ucelli de alenis..... notarius hiis omnibus interfui et presens publicum instrumentum..... scripsi Nos Aymo comes sabaudie in Robur et testimonium premissorum sigillum nostrum proprium presenti instrumento duximus apponendum. Datum apud chambayriacum die tercio mensis maii anno quo supra. Deinde subsequitur tenor literarum in hunc modum dilectis..... baylivo vallis secusie et Castellano secusie..... Vobis mandamus..... quatenus quandam composicionem pronunciationem..... per nos factas super questionibus olim vertentibus inter priorem et conventum montis benedicti..... Et homines sancti iorii super monte existente supra sanctum iorium et quas videbitis contineri in quodam instrumento..... faciatis a dictis partibus..... inviolabiliter observari Et si forte dicti homines in contrarium facere atentarent vos penam appositam in potestate quam dicti homines nobis dederunt Et que continetur in quodam publico instrumento inde facto per anthonium Granaterii exigatis

ab ipsis iuxta tenorem et formam instrumenti predicti. Et nichilominus compellatis eosdem ad dictam nostram pronunciationem et ordinacionem servandis cum sic actum fuerit inter partes predictas. Datum chambariaci die tercia mensis maii anno domini m° ccc° xxx° quarto.

Da una trascrizione fatta avanti Raimondo de Solerio giudice di Val-Susa addì 13 *agosto* 1335, *ind.* 3ª, *dal notaio Guido Barberii d'Avigliana.* Actum in loco iuridico avilliane.

*Il sigillo apposto all'atto precedente, di cui rilevai l'impressione, è identico a quello apposto ad un atto d'omaggio reciproco che si prestarono il conte Aimone di Savoia ed il vescovo di Sion, Aimone, l'*11 *gennaio* 1330.

Esso è descritto nell'opera « Sigilli dei Principi di Savoia » di CIBRARIO e PROMIS, 1834, alla pagina 146.

Signeto tondo in cera rossa che mostra, entro ad una molto ornata cornice formata con quattro segmenti di circolo, uno scudo a losanga colla croce e colla leggenda attorno « sigillum Aymonis comitis sabaudie. » Archivi di Corte, ora di Stato; *Trattati coi Vallesani*, mazzo 2, N. 38.

DOCUMENTO LVI (pag. 104).

1334, 14 novembre.

Consegna al frate correrio di Montebenedetto d'oggetti sequestrati a persone di S. Giorio per risarcimento di danni cagionati ai poderi di quel monastero.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

(1334, 14 nov.). Actum in sancto jorio in domo mei notarii infrascripti... Ad instantiam dompni Bonifaci de venasca monachi et conrerii domus montis benedicti..... vir nobilis petrus bertrandi castellanus sancti iorii pro dom. nobili iohanne bertrandi domino dicti loci eiusdem castellani consanguineo vice et nomine dicti dom. iohannis tradidit et libravit dicto bonifacio..... pro omnibus..... emendis dictis conrerio priore et monasterio..... pertinentibus pro omnibus..... dampnis et offensis eis datis in eorum bonis et rebus per aliquos de universitate sancti iorii accusatos in curia sancti iorii per camperium dicti monasterii juratum in dicta curia videlicet villelmum codrexum. Pignora infrascripta videlicet primo unam calideriam heris iacobi candrici item quemdam bonum cacabum bonini de baro It. unam. patellam. heris agnetis uxor condam symondi fabri. It. unum parvum cacabum petri germane. It. duas alias patellas de here. It. unam falcem et unam maneriam et unam piolam iohanneti thome. It. unam maciam ferri et unam piolam iohannis bregenti. It. tres piolas et unam sapam. Que pignora tradicta et assegnata fuerunt dicto conrerio..... per libras tresdecim et solidos decem monete usualis quia tamtum accendebant dicte emende dicto monasterio pertinentes et dampna eis datis. Que pignora predictus conrerius..... promisit custodire usque ad carnisprivium proximum Et ea pignora usque ad dictum terminum non distribuere nec aliquo modo alienare sine licentia dicti castellani nisi illis personis quarum ipsa pignora sunt. Qui conrerius confessus fuit habuisse a dicto castellano dicta pignora et plenam satisfactionem pro omnibus emendis dampnorum dicto monasterio... datorum... per aliquos de dicta universitate videlicet a die pronuntiationis domini comitis sabaudie facte inter ipsos et dictam universitatem usque ad diem presentem... Et ego iacobus margariti notarius..... scripsi.

DOCUMENTO LVII (pag. 104).

1335, 15 agosto.

Ordine del conte Aimone al balìo di Val Susa ed al Castellano di Susa affinchè facciano osservare l'arbitrato del 23 *febbraio* 1334.

Regolari Certosini – Mombracco; serie 1ª, vol. 26.

Aymo comes sabaudie..... ballivo vallis secusie et castellano nostro secusie..... Cum priore montis benedicti nobis exposuerit quod universitas S. Iorii nostrum arbitramentum observare recusent minas inferunt et expresse multos ex dicta universitate dixisse quod nostram ordinacionem predictam minime observabunt vobis mandamus quatenus rectores iohannis bertrandi domini S. Iorii et exercentes iurisdictionem pro ipso ex parte nostra requiratis ut arbitramentum nostrum predictum per universitatem predictam faciant observari. Datum Rippolis (15 agosto 1335).

Da copia inserita in atti di lite del 1746.

DOCUMENTO LVIII (pag. 105).

1336, 21 dicembre.

Vendita del castagneto « in Georiis », d'un prato e d'un pascolo dalla comunità di S. Giorio ad Antonio « de Ricardo Bartolomei » di S. Giorio.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 26.

(*Copia del secolo* XVIII).

Actum in burgo sancti Georii ante domum villielmeti Oysselli et francisce eius uxoris presentibus georgio bartolomei... Petro Ricardi de sancto Georio..... tenore huius..... instrumenti..... contis..... appareat quod cum universitas de sancto Georio et homines dicte universitatis tenerentur... ex causis mutuorum et sub gravibus usuriis Brunoni de Bardonesca commoranti Bozoleni in quatuor libris et duodecim solidis bonorum turonensium grossorum ut patet quodam publico instrumento facto manu Iohannetis vacii anno (1334 die x aprilis) et Brunoni Carelli habitanti in villario Fulchardo in debitis infrascriptis primo in quodam debito xxiij solidorum grossorum turonorum bonorum ut constat instrumento (1333, 6 giugno) Item in uno alio debito vi solidorum bonorum turonorum grossorum cuius constat instrumento (1333, 4 iulii) Item in quodam debito xviij solidorum bon. gross. turon. prout patet instrumento (1333, 15 augusti) Item in quodam alio debito xxiij solid. bon. gross. turon. ut constat instrumento (1333, 24 martii) et ipsis creditoribus incessanter urgentibus dicta eorum credita sibi solvi. Et sic opportebat pro ipsis debitis solvendis aliqua re ex possessionibus dicte universitatis vendi et quia dicta universitas nullas habebat res mobiles vendendas unde posset dictorum debitorum satisfactio fieri dictis creditoribus et omnibus..... et singulis inspectis et consideratis quod infrascripte res sunt magis utiles vendende quam alique alie res de possessionibus dicte universitatis ipsisque rebus legitime subhastatis primo (secundo) tertio et peremptorie per intervallo plurium dierum et non apparuit quisquam qui plus infrascripto emptore dare vel offerre vellet prout de dicta subhastatione patet scriptura posita in libro curie sancti Georii et etiam... publico instrumento (1336, 17 novembris) et hec omnia et singula clara et vera patent nobili viro domino Petro Bertrandi cumdomino Canuschi castellano

sancti Georii pro viro nobili Ioanne Bertrandi domicello domino dicti loci sancti Iorii. Idcirco constituti ante presentiam ipsius domini Petri castellani Villelmetus Castagni et Villelmetus Aster-Faber de sancto Georio sindici et procuratores dicti loci et universitatis et hominum s. Georii prout patet instrumento (1336, 8 septembris)..... sindicario et procuratorio nomine dictorum hominum..... de s. Georio et de aucthoritate et consensu..... predicti dom. Petri castellani..... dederunt vendiderunt..... Antonio de Ricardo Bartolomei de s. Iorio ibidem presenti... res infrascriptas sitas in territorio..... s. Georii et primo quoddam castagneretum..... situm loco ubi dicitur in Georiis... Item quoddam pratum situm in montanea s. Georii quod vocatur pratum bassinum..... cui coherent res Petri de Comba Anbron ex una parte et res Villelmi Vausse ex alia et ab alia res heredum Villielmi perchie et ab alia res monasterii Montisbenedicti vel si alii sint confines Item quoddam pasqueragium situm in fine s. Georii loco ubi dicitur in pendenti gravie salvo et retentis dictis... hominibus s. Georii nemore et boschegio existentibus intra confines ipsius pasqueraggii cui pasqueragio coheret ab una parte pasqueragium et res dicti monasterii... sicut est limitatum in instrumento divisionis facte inter dictam universitatem... ex una parte et dictum monasterium ex alia | et ab alia aqua gravie et ab alia deversus montaneam sancti Georii acus rufus s[i] Georii sicut tendet dictus acus rufus directe in descendendo versus graviam et in ascendendo versus sedam dicte montanee et dicta seda sicut aqua pendet versus graviam..... ad sex denarios de servitio solvendos omni anno perpetuo in festo sancti Andree domino Ioanni Bertrandi domicello domino s[i] Georii et eius heredibus videlicet pro qualibet re denarios duos et hoc pro pretio... octo librarum et decem solidorum bonorum grossorum turonorum boni argenti lie regis France iusti ponderis et de O rotundo computatis singulis turonis grossis pro uno denario | et pro venditis dictarum rerum... Et ego Iacobus Margariti notarius... scripsi rogatus.

DOCUMENTO LIX (pag. 106).

1337, 3 marzo.

Vendita da Antonio Bartolomei al monastero di Montebenedetto di Pratobasino e d'un pascolo situati nel territorio di S. Giorio.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 9.

Anno (1337, 3 marcii) Anthonius bartolomei de sancto iorio filius quondam Ricardi bartolomei..... vendidit..... dom. francisco bertrandi priori monasterii m. benedicti..... pratum situm in montanea sancti iorii quod vocatur pratum bassinum... Item quoddam pascheragium situm in pendenti Gravie... ad denarios quatuor viennensium de servicio solvendos omni anno in festo S. Andree nobili iohanni bertrandi dom. sancti iorii... videlicet pro qualibet re vendita et coherent iata) ut supra denarios duos et hoc precio... dictarum rerum ut supra venditarum octo libras decem solidorum bonorum turonensium grossorum de o rotundo iusti ponderis et bone lie et pro venditis dictarum rerum Quod precium predictum dictus Anthonius bartolomei venditor confessus fuit se a dicto dom. francisco bertrandi... recepisse. Actum fuit in sancto iorio in domo prepositatus sancti georii presentibus dom. raymondo bertrandi preposito dicti loci et dom. francisco cornu monachis sancti iusti de secusia. Nobili petro bertrandi dom. sancti diderii de canuscho castellano sancti iorii, Iacobo margariti notario de sancto iorio et petro lorencii de dicto loco testibus.

DOCUMENTO LX (pag. 107).

1337, 4 maggio.

Giovanni Bertrandi, signore di S. Giorio, ratifica l'investitura data dai suoi tutori a Montebenedetto di poderi acquistati da Antonio Bartolomei.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 22.

(1337, 4 maggio). In aula castri santi iorii presentibus testibus... Laurenceto Bertrandi de sancto iorio . iorgio de chanusco naturali notariis..... Notum sit omnibus... quod cum... dom. franciscus bertrandi prior monasterii montis benedicti... acquissierit... ab anthonio bartholomei condam filio richardi bartholomei de sancto iorio res infrascriptas sitas... in montanea sancti iorii... et primo quoddam pratum quod dicitur pratum bassini *(coerenze insignificanti)*... Item quoddam pasqueragium in pendenti gravie cui coherent ab una parte res et pasqueragium dictorum monasterii et conventus... sicut est limitatum... in instrumento divissionis facte inter... monasterium... et comunitatem... sancti iorii... unde est instrumentum per me notarium infrascriptum et ab alia parte aqua gravie et ab alia parte deversus dictam montaneam sancti iorii acus rufus sicut ipse acus ruffus directe respicit et protenditur in descendendo versus graviam et ascendendo versus sedam dicte montanee sancti iorii a dicta seda sicut aqua pendet versus aquam dicte gravie precio librarum octo et solidorum decem bonorum turonorum grossorum videlicet uno quolibet turono grosso boni argenti et lie iusti ponderis et de o rotundo pro unico denario computato prout constat instrumento publico manu petri due de Avilliana notarii sub anno dom. m. ccc. xxxvii... die iijª mensis marcii et ipse dom . prior... solverit nobilibus domine Florimunde de Candiato relicte dom. Ioannis Bertrandis militis domini sⁱ Iorii et Bertrando de Canuscho tutoribus Ioannis filii dicti dom. Ioannis quondam et ipsius domine Florimunde domini dicti loci de qua tutela constare dicitur instrumento publico manu antonii granaterii de Secusia notarii publici confecto triginta solidos bonorum turonorum grossorum predictorum tam pro venditis dicto domino Sⁱ Iorii contingentibus pro rebus supradictis venditis que ab ipso dom. Sⁱ Iorii tenentur quam emolumento dictis tutoribus dicto nomine facto... per ipsum priorem adeo ut ipsum dom. priorem quibus supra nominibus de dictis rebus investire vellent..... et retinere. Sciendum est quod ibidem ad instanciam dicti dom. prioris... ipse Iohannes bertrandi dominus sancti iorii . certus . prudens et spontaneus Et in facto huiusmodi ut asserebat bene certioratus . asserens se fore proximum pubertati . de consensu eciam dictorum tutorum ibidem presentium... dicte venditioni... consenciit... et investiture per dictos tutores... nomine eiusdem de dictis rebus eidem dom. priori... facte Eamque salvo jure suo et alieno et directo dominio laudavit..... et ratifficavit confitendo dictos xxx solidos turonorum grossorum per dictos eius tutores... habitos a dom. priore..... conversos fuisse in eiusdem utilitatem et comodum. Et maxime ad solvendum de suis debitis in quibus sub usuris tenebatur..... Ego vero Constantius pellicerii de ulcio clericus... notarius... scripsi.

DOCUMENTO LXI (pag. 108).

anno ?, 19 aprile.

Denuncia al Vice Castellano di Susa di violenze commesse da abitanti di S. Giorio contro religiosi certosini e loro famigli.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 14.

Denunciationes facte per monasterium et fratres monasterii Montisbenedicti coram Vice Castellano Secusie ex eo quod euntes in prato dicti mona-

sterii sito in montanea eiusdem monasterii ubi dicitur in prato de la Ressia subtus acum rufum ibique inventis decemocto et pluribus viris et mulieribus de santo Iorio ad depascendum eorum animalia in dicto prato, cum prohiberentur a dictis monacis ne depascerent nec damnum inferrent in dicto prato cui coherent ab una parte tenementum Petri Germano, ex alia parte aqua Gravie et ex alia parte acus Rufa, irruentes cum armis videlicet lanceis, spletis, piolis et tavolaciis in dictos fratres et eorum familiares ipsos fugarunt usque dictam aquam Graviam, lapides projicientes contra ipsos. Mortifere vulneraverunt Vincentium, unum ex famulis dicti monasterii quinque vulneribus spletorum et exinde fuit plene interfectus per Ioannem Gibarius cum quodam venabulo. Percussus fuit in crure cum quodam spleto monacus dom. Iohannes de Rupecula nec non in manu sinistra que pene fuit abscissa, Aymo frater dicti monasterii ictu lancee fuit percussus per filium Morini Thome. Dom. Petrus vicarius eiusdem monasterii fuit in pectore percussus ex quodam grosso lapide in eo iniecto. Similiter frater Ioannes clericus de lapidibus et baculis fuit graviter percussus. Item frater Ioannes de Allono vulnus accepit in pectore et ventre ex ictu magni lapidis ita quod viscera apparent et fuit totus crepatus. Insuper frater Petrus de Ponte cum piolla seu secure et duobus lapidibus fuit in capite et in costato graviter percussus et in terram proiectus quasi mortuo.

Et inde fuit inhibitum dictis hominibus sancti Iorii ne molestiam inferant dicto monasterio nec aliquid innovarent sub gravibus penis, et fuit impositum domino Bertrando de Bertrandis tutorio nomine domini sancti Iorii ut infra Castrum Secusie remittat omnes tam viros quam mulieres complices dicti criminis.

DOCUMENTO LXII (pag 110).

1343, 31 marzo.

Convenzione tra la certosa di Montebenedetto e Giovanni Bertrandi signore di S. Giorio e visconte di Villarfocchiardo per condono e riscatto di crediti reciproci.

Regolari Certosini - Mombracco ; serie 1ª, vol. 22.

Actum in Villario Fulcardo in domo forti Vicecomitatus... Cum nobilis domicellus Ioannes Bertrandi dominus sancti Iorii et Vicecomes et cumdominus dicti loci Villarii F. filius et heres bone memorie viri nobilis dom. Iohannis Bertrandi militis, olim domini Sⁱ Georii et Vicecomitis Villarii antedicti hereditario nomine dicti dom. Ioannis patris sui quondam teneretur... dom. Francisco Bertrandi priori de Montebenedicto dare annis singulis in principio cuiuslibet quatragesime tanta allecia quod unusquisque monacus dicti monasterii pro qualibet die ipsius quatragesime unum alec habere possit et debeat occasione cuiusdam legati per dictum dom. Ioannem millitem eius patrem eisdem in suo testamento specialiter relicti. Quod quidem legatum sive annua pensio dictorum allecium... ascendit facta dilligenti examinatione annuatim ad valorem quinque solidorum bonorum grossorum Regis Francie bone lie iusti ponderis et de O rotundo, et ultra prout hec omnia dicti dom. prior et Ioannes Bertrandi coram me infrascripto notario et testibus asserebant fore vero. Et quia annis singulis a dicto dom. priore et eius nunciis sepius interpellabatur... dictus Ioannes pro dicta annuali pensione dictorum allecium pro provisione dictorum monacorum... idcirco dictus Ioannes volens se et eius ospicium ab huiusmodi pensione allecium annua relevare... ipsum dom. priorem cum instantia requisivit quatenus eidem placeret... pro simplici solutione dicti legati... recipere de reditibus ipsius

Ioannis... Ita quod ipse Iohannes et eius hospicium ad solutionem dictorum allecium annis singulis ulterius non teneantur. Et quia multum erat gravatus dictus Ioannes debitis usurariis et aliis pluribus de causis cum predicta requisitione eidem domino priori humiliter suplicavit quatenus de extimata annuali pensione facienda in pecunia... scilicet de quinque solidis bonorum grossorum Turonorum... placeret sibi aliquid annuum eidem Ioanni retinere et in aliquo annuo ipsum et eius ospicium subportando relevare nec non et quamdam quantitatem pecunie usque ad valorem sex florenorum et ultra ad quam semel dictus Ioannes tenebatur ratione cuiusdam quantitatis mayerie et assidum sive postium quas mayeriam et assides habuit (*a*) monasterio antedicto pro reparatione et reedifficatione domus sue fortis de dicto villario eidem Ioanni remittere... qui dom. prior attendens beneficia et servicia dicti domini Ioannis militis quondam patris dicti Ioannis que dicto monasterio contulit in vita sua et in morte et aliorum suorum predecessorum et etiam compatiens eidem Ioanni propter multa gravamina ipsum Ioannem et eius ospicium granditer opprimentia ipsis requisitioni et suplicationi compatiendo inclinavit per modum qui sequitur. Volens dom prior... accipere pro solutione annuali dicte pensionis... de reditibus ipsius Ioannis... dum tamen dicti reditus... fuerint bene securi et tutti et in locis et rebus bene securis. Et primo dare teneatur dictus Ioannes dicto priori servitia et annualia in quibus annuatim dicto Ioanni tenetur dictum monasterium occasione quarumcumque et subsequenter de aliis reditibus suis... usque ad valorem quatuor solidorum boni argenti de o rotundo et iusti ponderis. Remittendo dictus prior eidem Ioanni de dictis quinque solidis turonorum grossorum duodecim turonos grossos boni argenti... et illam pecunie quantitatem predictam quam eidem priori solvere tenebatur pro dictis Mayeria et postis tali modo et forma dictam remissionem fecit dictus..... prior..... dicto Ioanni de dictis duodecim grossis annualibus et de dicta pecunie quantitate superius expressis. Videlicet quod datis et concessis per eundem Ioannem dicto monasterio supradictis servitiis residuum dictorum quatuor solidorum Turonorum grossorum debeat idem Ioannes allocare et assectare supra loco tuto et idoneo et si contingerit quod propter deteriurationem loci et rerum supra quibus est allocatum..... dictum residuum aut propter debilitatem vel paupertatem tenementariorum dictorum loci et rerum dictum residuum in totum vel in partem recuperari et haberi... non posset aut dictus Ioannes aut eius heredes teneatur illud quod restaret in pace... et sine lite temporibus congruis solvere et infra breve tempus illud allocare nec non assettare in suis redictibus bene secure...

Et primo dictus Ioannes Domicellus dedit... salvo sibi iure feudi..... dicto dom. priori... servitia infrascripta. videlicet duos solidos bone monete servitii annualis in quibus..... monasterium dicto Ioanni dare tenebatur ratione recognitionis montanee pendentis gravie deversus sanctum Georium. Item duos denarios servitii annualis in quibus dicti prior et monasterium... Domicello predicto dare tenebantur nomine servitii cuiusdam partis dicte montanee aquisite per dictum priorem a comunitate sancti Georii... Item duos denarios dicte monete... in quibus dictus prior et monasterium annis singulis dicto Ioanni dare tenebantur nomine servitii cuiusdam prati quod vocatur pratum Bassinum situm in dicta montanea sancti Iorii.... Item viginti unum denarios dicte monete ficti et servitii annualis in quibus dicti prior et monasterium dicto Ioanni dare tenebantur pro vicecomitatu Villarii Fulcardi. Somma dictorum servitiorum est quatuor solidorum et unius denarii... Item dedit dictus Ioannes in solutum dicto priori sexaginta septem solidos et undecim denarios ficti annualis in quibus dicto Iohanni Domicello heredes Iacobi de Loestello de dicta montanea sancti Iorii annis singulis in festo sancti Andree dare tenebantur nomine ficti cuiusdam tenementi domorum terre et prati siti in dicta montanea sancti Iorii loco ubi dicitur in Loestello... Item cuiusdam prati in Calcedomina. Item duorum exsartorum. coheret uni quod

dicitur exartum beijsii... et alteri exsarto quod dicitur de fonte coheret... Quos 67 solidos et undecim denarios pro censu dictarum rerum dictus Ioannis annis singulis percipiebat ab eisdem heredibus quas res dicti heredes tenent in emphitheusim perpetualem ab eodem Ioanne... salvis dicto Ioanni Bertrandi in hac datione in solutum... omni iure suo in feudo dictarum rerum... et salvo eidem Ioanni... alio servitio et ficto que habet in dictis rebus... Insuper dictus Ioannes titulo et ex causa dicte dationis in solutum dedit dicto priori... omnes ius. actiones... que et quas habet adversus... dictas res et in ipsis rebus... Et ego Iacobus Margariti clericus residens in sancto Georio... Notarius... scripsi.

DOCUMENTO LXIII (pag. 113).

1404, 1 luglio.

Concessione di costrurre opifizi sul Gravio data alla certosa di Montebenedetto da Paolo Bertrandi, consignore di S. Giorio.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 2.

In nomine dom. nostri ihesu xpi amen. Anno a nativitate eiusdem domini M. CCCC. quarto... die I. mensis iulii. Actum bande scilicet ante portam domus habitationis heremitanorum montis benedicti subtus quadam topia presentibus nobilibus Anthonieto et Iohanne de bartholomeis condominis sancti Iorii et amedeo batherii de lanceo villario diecesis mauriane Testibus... Noverit modernorum etas et successiva futurorum non ignoret quod nobilis et potens vir dominus paulus de bertrandis condominus dicti loci sancti Iorii taurinensis diocesis pro se et suos heredes... dei ac beati benedicti et omnium sanctorum amore... dedit..... in quantum potuit citra preiudicium suorum consortium..... dom. bertramo de vicrenello priori monasterii beate marie montis benedicti..... ius..... faciendi et edificandi super fluvio alveo et ripagio gravie discurente a montebenedicto infra molandina Reysias paratoria amolonios et quecumque ingenia et artificia. Et ipsis artifficiis factis ipsis utendis tenendis... cum Ripagiis et aqueductu et discursum libere et impune perpetuo pro usibus et commodo dicti monasterii... salvo ipso domino paulo et penitus reservato omni alio iure sibi competenti in montanea sua... Et predicta fecit ut deus omnipotens et beatus benedictus monacorum pater animam ipsius pauli quando eam migrari contingerit et anime predecessorum suorum associentur et agregantur orationibus missis et devotionibus venerabilium Religiosorum nunc et de cetero residentium in dicto monasterio... Et ego Iohannes Ianuarii dictus de turi de bramano diocesis maurianensis publicus notarius... hiis omnibus... presens fui et de eisdem instrumentum recepi.....

DOCUMENTO LXIV (pag. 115).

1343, 19 settembre.

Investitura del conte Amedeo VI di Savoia a Bartolomeo Canale delle ragioni feudali esistenti a Villarfocchiardo, ivi descritte, acquistate con atto dello stesso giorno dal domicello Giovanni Bertrandi, signore di S. Giorio.

Protocolli notai ducali; serie Corte, vol. 27, pag. 14 r.

In nomine domini amen. Anno eiusdem mill° ccc° xltercio Inditione xi die xix mensis septembris per hoc presens publicum instrumentum cunctis appareat evidenter Quod cum vir nobilis iohannes bertrandi domicellus

filius domini iohannis bertrandi militis condam dominus sancti iorii in valle secusie..... nomine suo heredum et successorum suorum quorumcumque sua certa scientia et spontanea voluntate willermo de canalibus filio bartholomei de canalibus procuratore ad hoc specialiter constituto per dictum bartholomeum patrem suum prout continetur constituto procurationis et potestas super hoc dicto Willermo data per dictum bartholomeum patrem suum per quoddam pubblicum instrumentum cuius tenor et series de verbo ad verbum sequitur et est talis. Anno... (1343) die xii..... augusti noverint universi..... quod nobilis vir bartholomeus de canalibus de comba vienna thaurinensis diecesis....... constituit villielmum de canalibus filium ipsius bartholomei absentem tamquam presentem suum procuratorem et nuncium specialem specialiter ad emendum domum fortem iohannis bertrandi quam habet in villario fulcardo in valle secusie et homines et hominum homagia dicti iohannis bertrandi cum iuridicione omnimoda et feudis ac eciam domnis et allodiis et aliis iuribus omnibus et singulis que ipse iohannes bertrandi habet et vendere voluit ipsi bartholomeo in dicto villario folcardo et territorio et pertinenciis ipsius loci sive sint de feudo illustris principis domini comitis sabaudie cum eius tamen consensu . sive de alterius feudo sive non . Et ad promittendum precium et solvendum precium contentorum in venditione predicta... Et eciam .specialiter ad petendum et requirendum a predicto dom. comite sabaudie consensum et confirmationem emptionis seu venditionis predicte et ad recipiendam investituram a predicto dom. comite..... Actum in comba vienna in domo iam dicti bartholomei presentibus iohanne gilio castellano combe vienne et guillelmo filio condam castagni (1) de canalibus de comba vienne testibus... Et ego marchotus maleti de combavienna... notarius... scripsi. Eidem villermo procuratori et procuratorio nomine dicti patris sui... vendidit... precio... trium millium quatercentum et septuaginta florenorum boni auri et ponderis et laudibus inde contingentibus solvendis per dictum emptorem. quos tres mille quatercentum septuaginta florenorum auri precio et nomine precii vendicionis presentis... dictus iohannes venditor confessus fuit se habuisse et recepisse a dicto bartholomeo de canalibus seu a dicto villielmo filio suo... procuratorio nomine ut supra et pro parte ipsum bartholomeum racione vendicionis predicte seu rerum venditarum contingente de uno equo et pro parte mutagi debiti Illustri et magnifico principi dom. Amedeo comiti sabaudie pro rebus infrascriptis et contentis in vendicione predicta que sunt de feudo et directo dominio dicti dom. comitis....... Primo videlicet quandam domum fortem muream cum tenemento curtis grangie orti seu curtilis viridarii et vinee contigue et simul adiacentis sitis infra villam vilarii fulchardi Cui coheret cimisterium dicti loci vilarii fulchardi ex una parte et via et res micheleti de iailliono ex alia et res margarite ayliaude ex alia et res amedei verneti ex altera et res michaelis chamossi ex alia et res columbeti fornerii ex parte altera. Item medietatem pro indiviso una cum dicto iohanne venditore rerum bonorum hominum reddituum iuridicionis meri mixti imperii iuridicionis omnimode et aliorum que et prout inferius continetur. Primo videlicet medietatem pro indiviso ut supra cum ipso iohanne vicecomitatus dicti loci vilarii fulchardi hominum meri mixti imperii iuridicionis omnimode serviciorum fictuum reddituum iurium cuiuscumque condicionis sint bonorum obvencionum dicti vicecomitatus quos quas et que habet et habere debet infra fines et territorium dicti loci racione dicti vicecomitatus. Item medietatem pro indiviso utsupra molendini et baptitorii que dictus iohannes habet apud vilarium fulchardum cum medietate alvei aqueductus iurium et pertinenciarum ipsarum. ac medietatem furni quem dictus

(1) Castagno è controsegnato col n. 6 e Guglielmo col n. 13 nella genealogia annessa a questo volume.

iohannes habet ut dicitur in dicto loco v.^{i} f.^{di} cum medietate iuris et usus pertinencium dicto iohanni in nemore dicto revoyre. Item medietatem pro indiviso ut supra de omne (1) bladi vini canabi et animalium quam habet et percipit dictus iohannes... tam infra fines dicti v.^{rii} f.^{di} quam infra fines sancti anthulini exceptis dumtaxat prediis rebus et possessionibus ecclesiarum sancti anthulini et montis benedicti. Item medietatem... cuiusdam pecie terre site infra fines dicti villarii f.^{di} loco dicto in baracis cui pecie terre coherent ex tribus partibus res et possessiones margarite aylliaude. Item medietatem... cuiusdam pecie prati que vulgariter appellatur pratum de piperata iuxta viam publicam ex una parte et iuxta res stephani trucheti ex alia et iuxta res iohannis sibilie et res amedei fornerii et res petri de bogiis fabri. Item medietatem... cuiusdam tenementi terre prati et vinee cum grangiis constructis ibidem siti infra fines v.^{rii} f.^{di} loco ubi dicitur vulgariter in grangia cui tenemento coheret strata publica ex una parte et res thome grassi ex alia et res heredum columbeti iuglar et terra ecclesie dicti loci v.^{ri} f.^{di} et pratum abbacie secusie et res micheleti de iailliono et res laurencii galiaudi... Item medietatem cuiusdam pecie terre site in dicto fine villarii fulchardi in campo dicto nespoli... Item medietatem... cuiusdam pecie vinee que vulgariter appellatur magnum plantatum site in dicto territorio et fine v. f.... Item medietatem... cuiusdam pecie prati site in angulo dicte ville v.^{i} f.^{di}.... Item medietatem... cuiusdam tenementi prati et terre... situm in dicto fine... quod vulgariter nuncupatur praynacium Cui... coherent res heredum guigonis de monte varnerio... et res ecclesie dicti loci v.^{ii} f.^{di}. Et generaliter medietatem pro indiviso omnium aliarum rerum bonorum..... quas et que dictus iohannes venditor habet... infra dictos confines et territorium dicti loci v.^{ii} f.^{di}... Cuiquidem territorio et finibus... coherent ut dicitur finis sancti anthulini. Item aqua gravie et terra dalphinatus. que quidem vendicio et contractus ipsius plenius contineri dicuntur in quodam publico instrumento die presenti facto seu ad faciendum recepto per Iacobum margariti notarium. In presencia illustris et magnifici principis dom. Amedei comes sabaudie et... dom. Amedei comitis gebenne tutoris ipsius dom. comitis sabaudie coram testibus et me notario infrascriptis hinc est quod ad supplicacionem... dicti iohannis venditoris dictique villelmi de canalibus..... procuratorio nomine dicti bartholomei supplicancium..... dictam vendicionem laudari et dictum bartholomeum in personam dicti villelmi investiri..... de predictis omnibus venditis per dictum dom. comitem sabaudie de cuius feudo et directo dominio sunt omnia et singula superius in dicta vendicione contenta. Prefatus dom. Amedeus comes sabaudie Cum auctoritate... dicti... tutoris sui... dictam vendicionem... laudavit ratifficavit et confirmavit et dictum bartholomeum in personam dicti Willielmi filii sui... de predictis omnibus in dicta vendicione contentis retinuit et investivit in feudum ligium et sub homagio ligio infrascripto et pro iure seu parte ipsas res venditas contingente ac pro ipsis debito de equo seu equite cum armis et mutagio debitis ab antiquo ut asserunt dicte partes pro rebus predictis in dicta vendicione contentis... Ceterum cum dictus bartholomeus pro rebus quas tenet in feudum ab illustri viro domino Iacobo de sabaudia principe Achaye eidem ad homagium ligium et fidelitatem ligiam teneatur. Actum est et in pactum expresse deductum inter dictum dominum comitem sabaudie... ex una parte et dictum Willelmum procuratorem dicti bartholomei patris sui ex altera quod vivente dicto bartholomeo homagium ligium et fidelitas ligia in quibus tenetur dicto dom. principi precedat fidelitatem in qua tenetur dicto dom. comiti sabaudie salvo quod de dictis rebus in dicta vendicione contentis que sunt ut supra de feudo dicti dom. comitis eidem et suis contra quascumque personas nemine exceptato servire ligie teneatur.... Confitens dictus dom. comes auctoritate

(1) Deve aggiungersi « decima »

qua supra se habuisse a dicto willelmo procuratore... dicti bartholomei pro laudacione vendicionis supradicte per manum viri nobilis et prudentis dom. georgii de solio cancellarii sui ducentos et sexaginta septem florenos auri de florencia boni ponderis in pecunia numerata..... Actum apud chamberiacum in castro venerabilibus viris dom. Amedeo de sabaudia canonico lugdunense (1). dom. stephano de compesio canonico gebennense. viris nobilibus dom.° Antermo de urteriis dom.° de sarrata. Iohanne mistralis dom.° Grusiaci. Iohanne de sionus? militibus . dom.° georgio de solio cancellario dicti dom. comitis . Sorcello de montebreono domicello..... testibus.

Iohannes Reynaudi not.

DOCUMENTO LXV (pag. 116).

1352, 9 luglio

Consegnamento ed investitura delle sostanze che Guglielmo e suoi fratelli Canale fu Bartolomeo acquistarono da Bertrando Bertrandi il 19 *giugno precedente.*

Protocolli - serie Corte; vol. 44, pag. 9 *r*.

Anno (1552) Indict. quinta die ix julii... Cum bertrandus de bertrandis de canusco perpetuo vendiderit willelmo gervasio ambrosio et henrico fratribus filiis bartholomei de canalibus de combaviana ex condominis vilarii fulchardi pro ipsis et martino ipsorum fratre ementibus filio dicti bartholomei | medietatem omnium hominum quos habebat et habere consueverat pro indiviso cum dictis fratribus emptoribus in toto fine et territorio dicti loci vilarii fulchardi tam in podio quam in plano, omnia feuda ubi habitant dicti homines, et res immobiles eorumdem pro indiviso ut supra . Item medietatem omnium serviciorum | fictorum | reddituum et censarum ipsius iuridicionis et vicecomitatus pro indiviso ut supra que debentur per predictos homines et alios in toto fine et territorio dicti loci vilarii fulchardi . Item medietatem cuiusdam tenementi pratorum | terre et vinee cum arboribus supra existentibus sitis in dicto fine vilarii fulchardi excepta domo cum aliis edificiis curtenetiis sicut concludunt clausure murorum seu canzatorum dicte domus que in ipsa vendicione nunc concluduntur cui toti tenemento coheret via publica ab una parte, Res guigoneti de curte ab alia . Res michaleti de Iaillono et ipsi emptores ab alia et res abbatie ab alia . Item medietatem pro indiviso ut supra medii molendini (medietatem unius batitorii pro indiviso ut supra) medietatem unius furni . medietatem afilamentorum fusinarum et fornelli que dictus bertrandus venditor habebat et habere consueverat in dicto vilario fulchardo cum medietate iuridicionis vicecomitatus et usus eidem venditori pertinentium in nemore dicto Rivoria . Item medietatem pro indiviso ut supra cuiusdam tenementi grangie et pratorum sitis in dicto fine . cui coherent res ipsorum emptorum a duabus partibus et via publica . Item medietatem pro indiviso ut supra cuiusdam pecie terre in dicto fine site cui coheret via publica res margarite alliaude et res michaleti de Iaillono . Item medietatem pro indiviso ut supra cuiusdam vinee dicti plantati | in dicto fine . cui coherent ipsi emptores | via publica et michaletus de Iaillono . Item

(1) Figlio di Filippo d'Acaia e fratello di Giacomo. Vescovo di Moriana nel 1349.

Addì 23 maggio del 1345 Bartolomeo ratificò a Cumiana l'acquisto fatto da suo figlio Guglielmo da Giovanni Bertrandi il 19 settembre 1343. V'intervenne come testimonio il notaio Marqueto Maletti già nominato nell'atto suddetto (Protoc. notai ducali, ser. Corte, vol. 27, pag. 18).

medietatem pro indiviso ut supra sextariorum viginti puri vini quos percipiebat et percipere consueverat annuatim a Iohanne carlona de quadam pecia vinee site in dicto fine. cui coherent via heredes michaleti de prato et ipse Iohannes. Item medietatem pro indiviso decimarum tam in finibus vilarii fulchardi quam in finibus sancti anthonini. Item medietatem pro indiviso omnium bonorum immobilium cum omnibus iuribus et actionibus que ipse bertrandus venditor habebat | possidebat habere consueverat et quasi per se vel alium | et que ad ipsum pertinebant quocumque titulo seu causa cum mero mixto imperio contitu, seignoria et iuridicione omnimoda pro indiviso ut supra omnium supradictorum. Item medietatem sue partis rivorie castalfini cui rivorie coherent strata publica. res prepositatus sancti Iorii et a superiori parte illi de montebenedicto, nec non eciam alia universa et singula pro indiviso ut supra que ipse bertrandus habebat et usus erat habere et quasi in dicto loco vilarii fulchardi territorio hominibus, et aliis supradictis tam in mero et mixto imperio iuridicione alto et basso dominio pro indiviso ut supra quam eciam in terris cultis et incultis pratis nemoribus seu aliis rebus et possessionibus quibuscumque ac eciam pascuis venacionibus | piscacionibus, rippagiis, aqueductibus | terciis | tam in fine vilarii fulchardi quam in fine sancti anthonini | vendicionibus successionibus | affaitanciis | seu acconzamentis | serviciis | taleis | fictis censibus fodris | bannis | condempnacionibus | dampnis alpagiis | fidanciis | pedagiis | gabellis rodis angariis perangariis | ponderibus curariis | paratoriis ressiis | et quibuscumque aliis artificiis ad prenominatum bertrandum in predictis pertinentibus | quocumque titulo seu causa pro indiviso ut supra. Cui toti fini et territorio coherent dalphinatus fines loci covaciarum. fines sancti Iorii et aqua durie..... Et hec omnia precio et nomine precii duodecim centum et quatuor viginti florenorum auri fini ponderis atque lie quod precium videlicet ab ipsis guillelmo et ambrosio medietatem et a dictis gervasio et henrico solventes pro se et pro martino eorum fratre aliam medietatem confessus fuit habuisse. sicut predicta omnia in instrumento dicte vendicionis facto per Iohannem gayum de combaviana notario publico anno et indictione predictis (1) die xix iunii plenius continetur. Hinc est quod dictus Guillelmus de canalibus constitutus personaliter coram..... dom. nostro Amedeo comite sabaudie de cuius feudo et directo dominio predicta vendita esse item asserit idem Guillelmus..... predicta vendita sibi et dicto ambrosio pro parte dimidia et dictis gervasio henrico et martino pro alia dimidia..... suo proprio et procuratorio dictorum ambroxii, gervasii, henrici et martini nominibus | ut de procuratorio constat instrumento publico facto per Iohannem gay de combaviana notario publico anno et indictione predictis die xxvi iunii | dictam vendicionem per ipsum dom. comitem..... laudari et se de eisdem venditis investiri dictis nominibus humiliter supplicavit.

Actum in ecclesia sancti genisii de augusta bellicensis diecesis.....

Antoine Bezon.

Addì 11 *luglio Guglielmo Canale promette di pagare* 120 *fiorini d'oro* « pro laudibus et vendis tantum quia dictus Guillelmus asserebat ipsos sex viginti florenos tantum et minus pro dictis laudibus et vendis deberi.... »

(1) Deve intendersi l'anno 1351.

DOCUMENTO LXVI (pag. 117).

(1348, 24 agosto).

Richiesta di pascoli da consignori e da terrazzani di Villarfocchiardo al monastero di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 21.

Noverint universi quod dominus thomas de clusa et nobilis gervasius de canalibus et iacometus de prato. stephanus trucheti ..... requirunt non pro consuetudine nec pro debito vel usu sed de gracia speciali vos dominum franciscum bertrandi priorem montisbenedicti quatenus vobis placeat prenominatis personis ad opus earum bestiarum quia pascuis fortiter indigent in presenti de vestro pascuo accomodare aut in prato bonenoctis vel in salanchia vel alibi ..... Actum in vilario fulchardo ante domum mei notarii infrascripti ubi testes fuerunt Iacominus marquisii et Iohannes mulinerii ..... Et ego Iacobus diderii de monteliueto ..... notarius scripsi.

DOCUMENTO LXVII (pag. 118).

(1465, 23 gennaio).

Aimone Canali e Catterina vedova di Giacomo Canali, tutrice di Bartolomeo figlio di Giorgio, pure dei Canali, convengono col priore di Montebenedetto per deferire ad arbitri la definizione d'una loro vertenza.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 7.

In nomine domini amen . Anno eiusdem domini m.° cccc.° lxv . Indict . terdecima et die vigesima tertia mensis ianuarii. Actum in villario fulchardo in domo nobilium infrascriptorum presentibus ibidem petro pochola habitatore dicti villarii Iohanne bocheti commorante in eodem villario et petro nonuernalis trecla de eodem villario testibus ..... huius per seriem publici instrumenti universis fit manifestum Quod cum lis questio et controversia essent et ventillarentur inter inclitum monasterium montis benedicti agens ex una Et Nobilem Aymonem de canalibus condominum villarii predicti ac etiam nobilem catherinam relictam nobilis jacobi de canalibus condomini ipsius villarii tutricem et nomine tutorio nobilis bartholomei de canalibus filii quondam nobilis georgii dicti nobilis aymonis fratris se deffendentes ex aliis partibus coram egregio doctore domino eusebio de Raspis commorante avilliane in ipsa controversia a magnifico cismontano Consilio thaurini residenti specialiter deputato . Petebat namque venerabilis dominus guillelmus ex comittibus Tendue prior dicti monasterii montis benedicti ab eisdem nobilibus previis nominibus quoddam vernetum situm in finibus dicti villarii loco dicto in campo verso cui coherent dicti nobiles monasterium predictum a duabus partibus et anthonius Iom (1) ..... sibi relaxari et adiudicari. Ex adverso opponebant et replicabant ad predicta prefati nobiles minime teneri cum sint et fuerint in possessione pacifica a tanto tempore citra quod non est in contrarium hominum memoria et etiam aliis rationibus ..... Tandem partes ipse volentes expensas inutiles et rancores evitare De premissis litis et questionibus ac aliis emergentibus ex eisdem pariter et connexis dicte partes ..... compromiserunt ... in anthonium Iom ... ellectum pro parte dicti monasterii Et Iacobum Rastelli de eodem villario ellectum pro parte dictorum nobilium Et dominum Iohannem medagli iurisperitum tamquam in superiorem per ipsas partes communiter ellectum omnes absentes tamquam presentes tamquam

(1) Ioni?

in arbitros et iudices qui de iure et de concordia super ipsis questionibus et differentiis cognoscere terminare sententiare et deffinire possint secundum quod eis videbitur Dantes igitur ipse partes premissis nominibus ipsis arbitris plenam et integram potestatem pronunciandi et sententiandi..... prout eis videbitur expedire Promittentes igitur ipse partes..... omnia et singula pronunciata..... et declarata tenere et firmiter observare..... sub pena quinque ducatorum per partem contrafacientem..... aplicanda pro tertia parte..... domino sabaudie duci pro alia tertia parte ipsis arbitris et pro alia tertia parte parti attendenti stipulatione inter ipsas partes premissa.....

Et ego ypolitus ardoyni aliter bodeli de nevachia, in dalphinatu Ebredunensis diocesis..... notarius..... scripsi.

DOCUMENTO LXVIII (pag. 119).

(1468, 16 febbr.).

Donazione da Aimone dei Canali, del fu Giacomo, consig. di Villarfocchiardo e di Bruino, e da altri dei Canali, a Montebenedetto di diritti ed azioni contro persone di Cumiana.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 3.

In nomine domini amen. Anno eiusdem domini m.° cccc.° sexagesimo octavo indict. prima et die decima sexta mensis februarii. actum in finibus vilarii fulchardi videlicet in banda in membro almi monasterii beate marie montisbenedicti ordinis cartusiensis in camera domini prioris infrascripti presentibus bono iohanne bonini burgensi avilliana et guilermino tere? alias rayseriatoris de vilario fulcardo testibus..... serie huius presentis publici instrumenti ad cunctorum notitiam deducatur. quod..... nobilis aymo de canalibus filius nobilis Iacobi eius patris condomini vilarii fuchardi et bruyni condam et nepos nobilis ambroxii de canalibus condomini combaviane et dicti loci vilarii fuchardi condam eius patrui et frater nobilis georgii filii eiusdem nobilis iacobi eius patris consideratis et ponderatis singularibus amore et devocione quibus dicti eius pater et patruus ac frater movebantur adversus inclitum monasterium beate marie montis benedicti predictum in vale secuxie ad quod dum eorum vita in humanis laborabat tota devotione confugiebant et se ipsos ipsi monasterio comendabant nec non edificiis et officiis que ibidem construuntur et celebrantur Quique obitu ipsorum patris et patrui et fratris Cui fieri non potuerunt obsequia funeralia nec celebrari officia que eorum facultates suferre decebat nolens deffectu elemosinarum et divinorum officiorum animas eorum pati tormentum sed potius claritatem gaudium dedit. cessit pura mera..... et irrevocabili donatione inter vivos nulla ingratitudinis causa revocanda per se et suos heredes ac uti coniuncta persona nobilis bertolomei de canalibus sui nepotis et filii nobilis georgii eius fratris pro quo de rato promisit habendo et ratificari faciendo sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum cum restitutione omnium damnorum expensarum et interesse litis et extra et uti curator et nomine curatorio nobilis michaëlis filii condam eiusdem nobilis ambroxii constante instrumento publico ipsius iure ad conficiendum recepto per maffiolum de solerio notario de ciriaco sub anno domini m.° cccc.° lxvi.° indictione xiiii et die xxviii mensis marcii in reparationem dicti monasterii et remissionem peccatorum dictorum patris et patrui ac nobilis georgii predicti et ut eorum anime vigilent cum x.° et requiescant in pace, venerabili et insigni viro domino poncio boneti priori dicti monasterii presenti et michi notario subsignato uti publice persone et officio publico fungenti stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicti monasterii omnia iura omnesque actiones et raciones reales et personales utiles et directas mistas et ypothecarias que et quas prenominati pater et

patruus et georgius tam coniunctim quam divisim habebant et habere poterant contra et adversus personas subscriptas Et primo contra et adversus anthonium rainaudi de cumbaviana occaxione unius debiti florenorum quatuor et grossorum trium quos idem anthonius solvere tenebatur eidem condam nobili ambroxio causa loderii unius prati siti in finibus combaviane loco dicto ad pratum castri coherent due vie publice salvis aliis coherencis de anno domini m. iiij. lxvj . Item contra et adversus johannem brunelli de combaviana occasione unius debiti florenorum duorum et grossorum quinque quos idem johannes solvere tenebatur eidem condam nobili ambroxio causa loderii dicti prati et de anno predicto domini m. iiij lxvj . Item contra et adversus Iohannem peroti de combaviana pretextu unius debiti duorum florenorum quos idem johannes solvere tenebatur eidem condam nobili ambroxio causa loderii dicti prati de anno predicto Domini m. iiij. lxvj . Item contra et adversus michaëlem grilo de combaviana causa unius debiti florenorum duorum et grossorum trium quos idem michaël solvere tenebatur eidem condam nobili ambroxio causa loderii dicti prati supra confinati de anno supra designato. Item contra et adversus laurencium cocoli de combaviana causa unius debiti grossorum undecim quos idem laurencius solvere tenebatur eidem condam nobili ambroxio occaxione loderii prenominati prati de anno supra designato. Item contra et adversus martinum regnachi de combaviana causa unius debiti florenorum duorum cum dimidio quos idem martinus solvere tenebatur eidem condam nobili ambroxio occaxione loderii prenominati prati de anno supra expresso. Item contra et adversus jacobum cocoli de javeno habitatorem combaviane causa unius debiti florenorum triginta quos idem jacobus solvere tenebatur eidem condam ambroxio causa contenta in quodam publico instrumento recepto per michaelem maleti notarium de combaviana sub anno domini m. iiij lx primo indict. nona et die secunda mensis maij . Item contra et adversus aimonem et franciscum fratres de carcagnis de combaviana occaxione unius debiti florenorum viginti quinque quos ipsi fratres solvere tenebantur eidem condam nobili ambroxio et jacobo patri et patruo causa contenta in quodam publico instrumento recepto per anthonium de prato notarium de combaviana sub anno domini m. iiij xxxix. indict. secunda et die xiiij mensis novembris . Item contra et adversus andream rubei de combaviana occaxione unius debiti florenorum octuaginta trium cum dimidio quos idem andreas solvere tenebatur eisdem predictis nobilibus ambroxio ejus patruo et georgio ejus fratri et patri predicti bartholomei causa contenta in quodam publico instrumento recepto per nobilem georgium feiditi notarium condominum covaciarum sub anno domini m. iiij lvj . indict. quarta et die xiiij mensis januarii que quidem instrumenta idem nobilis donator nominibus quibus supra mandavit dari ipso domino priori pro iuribus dicti monasterii consequendis constituens eundem dominum priorem procuratorem, ut in rem suam propriam Et ponens eum in locum suum ita et taliter quod predictus dominus prior dictis juribus et actionibus realibus et personalibus utilibus et directis mistis et ypothecariis a modo in antea suo nomine proprio et dicti monasterii sui possit et valeat occaxione dicte donacionis adversus quoscumque uti frui agere excipere experiri consequi replicare et se tueri petere que ab unoquoque sortem penam dampna expensas et interesse ac bona obligata et omnia et singula facere que facere idem donator dictis nominibus poterat ante presentem donacionem abdicando a se dictis nominibus jura predicta et in dictum dominum priorem quo supra nomine stipulantem transferendo Que quidem omnia et singula supra et subscripta prefactus nobilis donator quibus supra nominibus promisit et ad sancta dei evangelia tactis corporaliter scripturis juravit perpetuo firma rata et grata habere et tenere eaque attendere et observare et in nullo contrafacere dicere opponere vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa de jure vel de facto sub obligacione omnium bonorum suorum et dictorum nobilium

michaëlis et bartholomei presencium et futurorum cum restitucione omnium dampnorum expensarum et interesse litis et extra exceptioni doli mali vis metus causa actioni in factum condicioni indebiti et sine causa vel ex injusta causa reyque non sic vel aliter geste quam scripte legique dicenti donacionem excedentem quingentos aureos nisi precesserit judicialis. Insinuacio non valere et omni alii juri et legum auxilio omnino renuncians De quibus preceptum fuit mihi notario infrascripto fieri publicum instrumentum.

Ego enim bertinus lequini de pu(bliciis?) potestas vilarii fulchardi publicus imperiali auctoritate notarius hoc Instrumentum per me receptum manu propria scripsi et signo mei tabellionatus signavi in fidem premissorum.

DOCUMENTO LXIX (pag. 119).

(1456, 14 gennaio).

Ricognizione d'un debito di 83 *fiorini e mezzo dovuti da Andrea Rosso ai nobili Ambrogio e Giorgio, zio e nipote, dei Canali.*

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 11.

Anno mº ccccº lviº Indict. quarta die quartadecima mensis januarii. Actum in platea loci Bruyni presentibus nobilibus et discretis viris Roberto et michaelli de canalibus condominis loci bruyni ac Aimone vayrali clerico de ipso loco bruyni testibus... Cunctis per presens publicum instrumentum sit manifestum quod non obstante confessione per nobilem georgium de Canalibus condominum loci bruyni facta in instrumento vendicionis inferius mentionati erga Andream Rubey de cumbaviana. Igitur idem Andreas non obstante dicta confessione ex eius certa firma et spontanea voluntate prout melius de iure potuit et scivit confessus et contentus fuit ac palam et publice recognovit ac si coram suo iudice competenti personaliter fuerit constitutus per se et suos heredes eidem nobili georgio suo proprio nomine et suorum heredum ac vice et nomine nobilis Ambroxii canalis condomini villarii fulchardi avunculi carnalis predicti georgii, ac mihi notario infrascripto stipulanti et recipienti uti persone publice vice et nomine ac ad opus suprascripti nobilis ambroxii de canalibus ac omnium et singulorum quorum in futurum poterit interesse | se dare debere et solvere teneri in pace et sine lite vel controversia aliqua..... florenos quatuor viginti et tres cum dimidio pro pretio monete sabaudie valoris solidorum triginta duorum viannensium pro singulo floreno in quibus eisdem nobilibus georgio et ambroxio tenetur causa reste vendicionis cuiusdam domus sibi Andree vendite per suprascriptum nobilem georgium suo nomine ac vice et nomine suprascripti nobilis Ambroxii de qua emptione et venditione constat publico instrumento per me notarium infrascriptum recepto sub anno indictione et die premissis quos quidem florenos quatuor viginti et tres cum dimidio dicte monete idem Andreas debitor per se et suos heredes eidem nobili Georgio ibidem presenti stipulanti et recipienti suo nomine ac vice et nomine dicti nobilis Ambroxii et mihi notario iam dicto ut supra stipulanti et recipienti nomine et vice dicti nobilis Ambroxii ac omnium et singulorum quorum interest et interesse poterit in futurum aut ab eis causam habentes solvere promisit per terminos infrascriptos Et primo videlicet florenos tredeçim dicte monete in festo pasce quod erit de anno domini m.º cccc.º lviiº reliquos vero florenos post de anno in annum in quolibet festo paschatis florenos decem usque ad integram solucionem quatuor viginti trium cum dimidio florenorum. Et pro premissis omnibus et singulis..... observandis idem debitor eisdem nobilibus georgio et ambroxio..... yppotechavit..... omnia ipsius Andree bona mobilia et immobilia..... Et ego georgius de feyditis de covaciis publicus notarius..... his omnibus presens fui et hanc cartam rogatus..... scripsi.

DOCUMENTO LXX (pag. 122).

(1473, 13 aprile).

Aimone, Michele, Roberto e Bartolomeo dei Canali, consignori di Villarfocchiardo, concedono al monastero di Montebenedetto la facoltà di costrurre una segheria.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 2.

In nomine D. N. Ieshu xpti amen. Anno ab eius nativitate sumpto m° cccc° lxxiii. Ind. vi. die martis xiii mensis aprilis. Noverint universi ..... presentes et futuri. Quod cum insignis monasterium ..... ecclesie beate marie montis benedicti cartusiensis ordinis in valle secusiensi existens ante ruine eventus que superioribus diebus ex dicto monte decidit locumque et fines villarii foschardi ac dicti monasterii ex ipsius invasione impetu et aquarum pro nimia inundatione ut plurimum devastavit unam Resitam seu reisiam obtineret et possideret pro sua et tamquam suam pro resitando postes et alia lignamina dicti monasterii super rivo gravie de super dictum villarium foschardum et super feudo dicti monasterii ut assertur fondatam et constructam a parte dextra.Et que resita ob ruinam predictam fonditus eversa et destructa extitit. propter cuius deffectum dictum monasterium et eius conventus magnum patitur incomodum et detrimentum cum religiosi nemora et lignamina ut pridem adaptari facere comode non posset.

Ecce et hinc fuit et est. Quod spectabiles et egregii viri Nobiles Michael de canalibus Robertus de canalibus Et Aymo de canalibus omnes condomini predicti vilarii fochardi. Ipseque Nobilis Aymo tam suo proprio quam bartholomei filii quondam Nobilis georgii de canalibus eiusdem aymonis fratris coniunctis nominibus ..... Animadvertentes quod per predecessores ipsorum Nobilium a quibus causam habuerunt Multa et complura benefficia pro dei honore et divini cultus incremento animarumque suarum salute retroactis temporibus dictis monasterio et religioni cartusiensi eiusdem montis benedicti ..... collata et impensa extiterant ymo ut dicebant principales fuerant ipsi monasterii fundatores. Dictorumque predecessorum suorum vestigia immitari cupientes et ad ipsum monasterium substinendum de possethenus iuvare volentes. Quamvis ex dicta ruina ipsi Nobiles maxima passi fuerint incomoda et detrimenta. Ex eorum igitur et cuiuslibet ipsorum certa scientia mera que libera voluntate spontanea ... dederunt ... Reverendo patri dom. ludovico de rondano moderno ipsius monasterii priori ac venerabilibus religiosis subscriptis videlicet dom. dompno iohanni seraceni dompno Francisco de zuchis et dompno Iohanni anthonio cauda Monachis eiusdem monasterii professis presentibus ... plenum ius ac plenam ... facultatem faciendi et construendi ... unam Resicam cum suis ingeniis rotis artificiis et affilamentis necessariis ad resitandas postes et lignamina prefati monasterii videlicet in et super quadam petia prati eiusdem monasterii posita et iacente. in et super feudo predictorum nobilium condominorum ac in finibus et territorio predicti villarii fochardi loco dicto in fangerello cui petie prati coherent rivus fangerelli a mane. via publica a nona pratum boni iohannis bonini a sero, pratum et glaretum seu Ruina petri de osola et eius uxoris. Et dictus Rivus gravie a media nocte.

Cum potestate omnimoda capiendi. faciendi et conducendi unam bealeriam ydoneam et sufficientem ex dicto flumine gravie ac etiam fangerelli per alveum seu locum magis aptum. et convenientem ad faciendam ipsam resicam et eius rotas et ingenia ut moris est decenter operari volvere et resicare ... ita et tali(ter) quod prefatum monasterium seu conventus ... ipsam resicam

habeat et possideat..... eaquoque uti frui et gaudere debeat in perpetuum franca et libera ab omni ficti et servicii prestatione Iure tamen feudi ac Iurisdicione prefatis nobilibus in et super predictis pretendentibus et spectantibus. Et pariter iuribus et privilegiis dicti monasterii Pactis quoque et conditionibus infrascriptis hinc inde inter ipsas partes in principio . medio et fine presentis contractus habitis et solempni stipulatione vallatis semper salvis.

Que quidem pacta sunt hec. Et primo quod dictus conventus ac priores et religiosi..... non possint nec eis liceat in dicta resica resicari facere aliena lignamina nec postes sed solum lignamina dicti monasterii propria et que resicari facere voluerint pro faciendo postes seu asses et alia necessaria pro usu eiusdem monasterii vel etiam pro vendendo aut donando..... Item quod dicti dominus prior et Religiosi..... non possint construere... in dicto loco loci alia ingenia preter quam dictam resicam. Item quod aquam dicte bealerie teneantor in alveum suum in descensu dicte resice reducere... Et ea uti per modum quod ingeniis videlicet fornellis fabricis et aliis artificiis deorsum constructis aut construendis ac locis in quibus in futurum construi possint preiudicium inferre non habeant. Privilegiis tamen et iuribus eiusdem monasterii semper salvis. Item quod dictus conventus seu priores et religiosi dicti monasterii non teneantur in futurum ipsam resicam cum suis ingeniis et artificiis ipsis dominis villarii fochardi..... seu alicui eorum comissario vel alteri persone recognoscere . seu aliquod directum dominium declarare. Acta fuerunt premissa loco vocato in banda de membris prefati monasterii montis benedicti ubi fuerunt presentes nobilis michael de albecio alias de salla de iaveno notarius ac discreti viri theodorus luyni de savilliano Iohannes de parvo Iohanne et Iohannes grafferon (?) de parochia seu man(damen)to sancti mauri ac paulus rubionus de trana habitator bozoleni testes.....

Et ego stephanus de balbis clericus thaurinensis burgensis avilliane notarius publicus et curie ducalis sabaudie iuratus..... interfui indeque...., huiusmodi instrumentum sumpsi quod ex originali mihi concessa licentia aliena manu in formam hac publicam levavi... subscripsi... in testimonium premissorum.

DOCUMENTO LXXI (pag. 123).

(1498, 15 maggio)

Autorizzazione impartita dal Priore della certosa di Grenoble ai certosini di Montebenedetto affinchè trasferissero la loro dimora a Banda.

Regolari Certosini · Mombracco, serie 2ª, vol. 1.

Frater Petrus humilis Prior Domus maioris Cartusiae coeterique definitores Capituli Generalis Ordinis eiusdem. Dilectis nobis in Christo Priori et conventui Montis Benedicti Ordinis nostri praefati salutem et pacem. Quoniam multis retroactis temporibus et diebus propulsare non desinitis aures nostras impertiri vobis licentiam flagitantes permutandi videlicet monasterium vestrum iam antiquum quod varia indiget reparatione in loco Bandae ubi iam sunt cellae constructae quinque cum ecclesia et aliquibus aliis necessariis aedificiis, attentis etiam aliquibus de causis rationabilibus propter quas Monasterium in supercilio montis constructum, locoque non tuto diu non poterit durare imminente ruina ex aquarum inundatione et perforatione inevitabili quascumque reparationes ad terram et ad nihilum redigente. Quare volentes nos communi utilitati atque commoditati domus obtemperare, praecibus vestris commoti ad relationem Priorum domus Astensis et Montisbrachii qui praedictam permutationem litteris suis laudant et approbant, quos ad vos isto

anno huius rei gratia transmisimus et ad visitandum, ut exinde haberent informare nos, et quid agendum consulere, quod et fecerunt, sicut praemissum est. Tenore praesentium plenam cum Domini benedictione concedimus potestatem permutandi praenominatum monasterium vestrum in dicto loco Bandae cum iam ibidem debitam feceritis praeparationem pro erectione ipsius monasterii, sit quoque locus, ut fertur, solitarius, securus et commodus valde ad id peragendum quod intenditis in honorem Dei, solamen animarum et consolationem vestrorum atque totius ordinis.

Datum Cartusiae sub sigillo eiusdem (1), xv. mensis maij anno m. cccc. nonagesimo octavo nostro generali capitulo sedente. Nos fr. Petrus Prior domus maioris Cartusiae caeterique Definitores Capituli Generalis Nostri Ordinis ratificamus, approbamus et confirmamus omnia contenta in hac supplicatione, nostramque auctoritatem interponimus pariter et decretum. Datum Cartusiae die xv mensis maij 1498 sedente Capitulo nostro Generali cum appositione sigilli dictae domus in testimonium praemissorum.

R(atificatum ?)

Per nos Referendarius
Fr. Urbanum de Cipro Priorem Neapolis, et
Fr. Victorem priorem domus Divionis.

DOCUMENTO LXXII (pag. 125).

(1500, 11 febbraio).

I certosini vendono a Michele Griteroto un terreno per soddisfare Gaspare Meglioreto, dal quale acquistarono un altro tratto di terreno.

Regolari Certosini – Mombracco; serie 1ª, vol. 8.

In nomine dom. Amen. Anno eiusdem domini m° quingentesimo . indict. iii cum eodem anno sumpta die undecima mensis februarii. Actum in monasterio montis benedicti noviter consistente et edificato ubi dicitur in banda finis villarii fochardi videlicet in cella infrascripti domini prioris dicti monasterii ubi in presentiarum tenetur capitulum dicti monasterii quando contigit dominos religiosos dicti monasterii simul convocari et congregari presentibus ibidem discretis viris Bartholomeo borgexie de sancto mauro grangerio grangie panzoni dicti monasterii. Magistro anthonio de matheys de bruino carpentario et stephano filio iohannis bar de frassinerii... testibus... Tenore huius veri et publici instrumenti cunctis..... fiat manifestum. Quod ibidem Conuocati et simul congregati in loco iamdicto pro capitulo dicti monasterii tenendo pro infrascriptis et aliis peragendis negotiis comodum et utilitate dicti monasterii concernentibus sono campane... de licentia et mandato infrascripti domini prioris dicti monasterii..... videlicet venerandi et devoti patris et fratris domini Franciscus de grate prior Seraphinus bergereti vicarius Iohannes valfredi procurator Michael mariati sacrista. et Iohannes bergognoni. qui sunt omnes domini religiosi in dicto monasterio residentes. Qui domini religiosi de et cum presentia . licentia..... et voluntate predicti dom. prioris. Et ipse dom. prior..... Obnoxi, astricti et obligati ut ibidem asseruerunt ad dandum et solvendum commendabili viro Gaspardo meglorati de bruyno quamdam maiorem pecunie summam quam ascendat infrascriptum pretium pro pretio..... unius petie prati et terre aratorie site in finibus bozoleni loco dicto in Rivo bochiardi per eosdem dominos priorem

(1) Fu staccato il sigillo dalla pergamena.

et fratres a dicto gaspardo noviter empte. Et non habentes..... ut dixerunt in presentiarum unde possint eidem gaspardo eorum creditori de suo credito satisfacere nisi mediante alienatione infrascripta nec etiam habeant aliquam aliam rem quam pro pecuniis habendis sine minori dampno dicti monasterii vendere... possint quam infrascriptam onerati etiam diversis aliis oneribus eis in presentiarum onerantibus ad causam nove constructionis et edificationis dicti eorum monasterii bande . volentes tamen ut dignum est dicto gaspardo eorum creditori satisfacere omnes unanimes et concordes... vendiderunt..... prudenti viro michaele gritheroti de parrochia et castellata sancti mauri etiam grangerii dicte grangie panzoni ibidem presenti et stipulanti..... unam..... petiam prati continentem tres quartos seu tres partes unius jornate et quinque tabullas ad iustam mensuram dicti loci sancti mauri sitam in finibus sancti mauri in tenemento grangie panzoni loco ubi appellatur pratum de la cemella capiendam et mensurandam de et ex quadam maiori petia dicti monasterii. Cui tote petie maiori coherent aliud pratum dicti monasterii subtus bealeram casellettarum dicta bealera mediante quedam via vicinalis ipse emptor illi de borgeria et vinee diversarum personarum de avilliana..... Salvo tamen eisdem dominis priori religiosis ac monasterio..... in et super dicta re vendita iure et servitute successionis quando casus evenerit secundum usus et consuetudines dicti tenementi..... Ac vendicio in casu alienationis secundum eosdem usus et consuetudines. Nec non itinere et transitu per ipsam rem venditam cum personis animalibus curribus bobus iunctis et aliis prout necesse erit eisdem dominis priori religiosis... ac eorum grangeriis et opperariis ad usum et pro usu dicti eorum maioris petie prati ibidem contigue. Ac quodam fictu censu et redditu annuo et perpetuo quinque grossorum solvendorum in quolibet festo sancti andree... de moneta currenti tempore cuiuslibet solutionis incipiendo primam solutionem in proximo sequente festo sancti andree post finitum terminum ultimi affitamenti seu accensamenti ultimo factorum per eosdem dominos priorem et religiosos dicto michaelli et bartholomeo borgexie et eius nepotibus de dicta grangia et pertinentiis panzoni. In quo affittamento incluxa est dicta res vendita.

.......Et hoc pro pretio florenorum quinquagintasex auri parvi ponderis valoris duodecim grossorum usualis monete dom. nostri ducis sabaudie inclusis in dicto pretio venduas per ipsum michaelem emptorem occasione suprascripte acquisitionis debitis. Quod pretium predicti domini prior et religiosi venditores fuerunt confessi... se recepisse a dicto michaele emptore sibique ab eodem fuisse integre datum solutum numeratum et exbursatum... Et quod pretium prefati dom. prior et religiosi implicasse dixerunt..... in solutione partis dicti pretii dicte petie terre et prati per eos ut supra describitur empte..... a dicto gaspardo meglioreti..... et eum (michaelem emptorem) de ipsa re per traditionem unius calami quem in eorum manibus tenebant..... iuribus eorum et dicti monasterii..... et ad usus dicti tenementi panzoni investiverunt ratione etiam cuiuscumque alterius persone salvis..... Et ego Nicolaus finete de Rippalta habitator almixii thaurinensis diocesis... notarius premissis omnibus... presens fui et rogatus suprascriptum instrumentum recepi ipsumque occupatus aliis negotiis ex licentia mihi impertita in suprascriptam publicam formam levari feci per egregium notarium publicum laurentium botalli de podivarino coadiutorem meum. Et collatione prius facta hic me manu mea propria subscripsi et signavi signo meo consueto in testimonium veritatis omnium premissorum ad oppus videlicet suprascriptorum dominorum prioris Relligiosorum et monasterii montis benedicti.

DOCUMENTO LXXIII (pag. 127).

(1338, 26 agosto).

Permuta tra la certosa di Montebenedetto e la comunità di Villarfocchiardo di prati e boschi in quel territorio.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 21.

(26 augusti 1338). Per hoc presens publicum instrumentum ..... manifeste appareat quod frater franciscus ..... prior beate marie montis benedicti ex una parte Nobiles Iohannes subilii ex condominis dicti loci villarii fulchardi nomine suo et aliorum condominorum dicti loci Iohannes de curte et burno cavegli de dicto loco procuratores et sindici universitatis dicti loci habentes ad infrascripta facienda a predictis condominis et universitate speciale mandatum ex altera *(si accordano circa i seguenti oggetti: il monastero diede alla comunità)* duas pecias prati existentes in fine et territorio dicti loci villarii quarum una vocatur pratum roerii. alia pratum carbonelli... Versa vice supradicti johannes subilii. iohannes de curte et burno cavegli procuratores et sindicario nomine quorum supra presente et comparente Bertino marquisii condomino dicti loci villarii pro supradictis rebus ... *(diedero al monastero)* quandam peciam gerpi et nemoris silvestri sitam in montanea villarii loco qui dicitur de subtus fossatum bassini cui coherent de super via publica qua itur ad dictum monasterium res dicti monasterii (ab alia aqua clareti) ab alia videlicet de subtus, et ab alia nemus dicte universitatis, sicut mete ibidem facte et picherie per ipsas partes determinant et dessignant usque ad fossatum supradictum salbasinum. Item omne ius ..... in quadam peciam nemoris chastagnereti sita ..... loco qui dicitur in campo longo tendendo superius recte usque ad planum vacheriis et usque ad cassam combe de batiboo ..... Item limitaverunt ..... supradicte partes ..... montaneas predictorum monasterii et universitatis videlicet de parte fossati salbassini sicut tendit dictum fossatum superius per sedam dicte montanee usque ad quendam terminum possitum in pede prati dicti de mala nocte de subtus, et a dicto termino ascendendo superius inter dictum pratum dicti monasterii et nemus dicti loci villarii sicut termini ibidem positi ..... usque ad becum roche malenoctis in sursum designant... Hoc actum extitit inter ipsas partes... quod predicti dom. prior et fratres dicti monasterii tempore necessitatis tenentur preparare et dare abeoragium convenientem pro animalibus dictorum condominorum et universitati dicti loci ..... existentes in alpibus dicti loci Villarii infra vel extra limitaciones ..... montanearum supradictarum videlicet de fontibus existentibus circa capud prati predicti de bonanocte que dicuntur de fontanellis a parte dicte limitationis ita quod predicte bestie ibidem convenientes possint aberare sive aquare.

Actum fuit in monasterio predicto Et ego Iohannes eynardi de bardonechia ..... notarius hoc instrumentum receptum per Iohannem de maflo notario condam de dicto loco villarii. Qui preventu mortis grossare non potuit ex commissione mihi data a domino georgio varo legum doctore viceiudice vallis secusie pro dom. nostro sabaudie comite et Iudice dominorum dicti villarii prout in protocollis dicti condam Iohannis inveni notatum ita grossavi et in hanc publicam formam redegi ad requisitionem dom. francisci bertrandi prior dicti monasterii.

DOCUMENTO LXXIV (pag. 128).

(1506, 4 agosto).

Sentenza arbitrale tra la certosa di Montebenedetto (Banda) da una parte ed i consignori e la comunità di Villarfocchiardo dall'altra per il tenimento detto il « Sapei ».

Archivio di Stato, Torino, Sez. 1ª - Paesi - Prov. di Susa, Villarfocchiardo.

In Christi nomine amen. Anno a Nativitate Domini sumpto m.° ccccc.° vj.° indict. nona. die iiij mensis Augusti huius publici instrumenti tenore cunctis patefiat. Quod nos michael fauzoni de montecucho et petrus de Ramasco de andurno habitatores et cives taurini. ducalis celsitudinis sabaudie commissarii et in hac parte arbitri..... ellecti, videlicet ego idem michael fauzoni per venerandum dom. karolum de merlis de monte regali priorem monasterii montis sancti benedicti ordinis cartusiensis positi desuper villarium fochiardum... et ego idem petrus de ramasco per spectabiles dominos aymonem et ioffredum et bernardinum ac marchiotum Gaspardum et Vincentium de Canalibus | et iacobum medagli dominos eiusdem loci villarii fochiardi | nec non communitatem et homines eiusdem loci et super eorum questionibus..... per et inter ipsas partes existentibus...,. pretextu et ad causam unius tenementi nominati lo Sapeij positi in montanea seu montaneis desuper ipsum locum villarii fochiardi prout de huiusmodi..... compromisso..... constat publico instrumento..... sub die penultima mensis iulii proxime fluxi..... Visis in primis ipso instrumento compromissi..... instrumento..... sub anno m.° cc.° die secunda iunii per quod..... apparet sicuti quondam vicecomes henricus baratonie et palmerius de reano et bosso carbonel domini ipsius loci V. fochiardi donationem fecerunt predicto monasterio de montanea una que iacet supra V. fochiardum de fossato de salbasino insursum sicut aqua pendet intus usque al bec de roccia malenoctis insursum | . Item et de sexaginta iornatis terre que erant in fello (follo?) Reposatoris et seu placuerit agentibus pro ipso monasterio scilicet a via malenoctis | usque ad castellarium Ita tamen quod de via malenoctis usque ad ipsum fossatum de salbasino restaret communis absque eo quod fierent exarta et prata Et quod tote alie res ibidem ipsi loco vicine possent fieri pascua a quibusdam castagneretis in sursum. Et quod de rivo malenoctis usque ad castellarium predictum possent fieri follia | de alnis | biolis | et aliis magnis arboribus quas inscindere non liceret | ab ipso rivo malenoctis usque ad locum appellatum claret. Item et fecerunt donationem ipsi monasterio de alpe nominata alpes muschilioni cum omnibus pertinentiis suis sub redditu tamen annuali solidorum quindecim... (1). Viso alio instrumento..... sub anno m.° ccc.° xxxx viij die xxiiij mensis augusti per quod apparet aliquos ex dominis et hominibus villarii fochiardi de gratia speciali obtinuisse licentiam..... per unum annum tantum pascuendi eorum bestias in aliqua parte tenementi de quo nunc agitur et premaxime in contrata appellata malenoctis et seu in alia contrata appellata in la Salenchia (2) Viso denique alio instrumento..... sub anno m.° ccc. xxxviij..... die xxvj augusti per quod apparet ipsum tenementum de quo agitur fuisse per agentes pro ipso monasterio ex una et per agentes pro dominis communitateque et hominibus predicti villarii limitatum..... et boynatum per veros limites terminos et boynas premaxime a fossato salbasini usque ad bechum roche malenoctis in sursum inclusive... (3) pronunciamus... quod ipsum tenementum

(1) *Miscellanea*..... vol. cit., pag. 37, e Doc. XVII.
(2) Vedi sopra a pag. 117 e Doc. LXVI.
(3) Vedi sopra a pag. 127 e Doc. LXXIII.

montanee de quo agitur..... cum universis pertinenciis suis cum alpe de Muschillione..... et illis sexaginta iornatis terre de quibus ipsum instrumentum donationis recitat..... pertineat in perpetuum tam in proprietate quam in possessione..... predicto monasterio montis sancti benedicti..... Item pronunciamus et ipsos dominos communitatemque et homines V. fochiardi condemnamus ad non molestandum alio non apparente ultra terminos... positos... videlicet a parte fossati Salbasini sicut tendet dictum fossatum superius per sedam dicte montanee usque ad quendam terminum positum in pede prati dicti de malanocte de subtus et a dicto termino ascendendo superius inter dictum pratum malenoctis intra terminos predictos deversus monasterium | et nemus dicti loci villarii sicut termini ibidem positi et picherie ibidem facte alias de partium consensu usque ad bechum roche malenoctis in sursum determinant et designant prout continetur in instrumento receptum per iohannem de maflo et levatum per iohannem aynardi de bardonesca sub anno m.° ccc.° xxxviij ind. vi die xxvi augusti | (1) cuius instrumenti et aliorum predesignatorum si eam et quorum habere voluerint coppiam..... per notarios subsignatos ipsis dominis et hominibus villarii fochiardi..... dari volumus..... condemnantes ipsum dominum priorem ac monacos et agentes pro ipso monasterio ad exhibendum originalia instrumentorum superius designata in manibus infrascriptorum notariorum ad omnem requisicionem predictorum dominorum et comunitatis V. fochiardi in monasterio bande ipsorum fratrum seu monacorum et non alibi | ut ipse copie fieri possint..... reservando tamen ipsis dominis hominibusque et communitati..... ius posse conducere eorum animalia..... ultra dictos terminos et boynas ad abbeverandum ad fontes seu fontanellos de quibus in instrumento limitationis (26 agosto 1338)..... Item pronunciamus ipsos dominos V. fochiardi habuisse et habere merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem in ipso loco villarii fochiardi. eiusque finibus et territorio... ac iurisdictionem eorum declaramus protendere et se extendere usque ad fines sancti antonini | et ad fines sancti iorii et a flumine durie usque ad fines dalphinatus prout continetur in investituris per ipsos dominos et eorum predecessores obtentis..... Item pronunciamus..... fossatum de salbasino de quo in predictis instrumentis fit mentio..... existere seu originem suam capere desuper rivum claretum | et modicum de subtus viam qua venitur a villario ad monasterium et protendere in sursum montanee ibidem existentis prope quem fossatum et a parte superiori predicte vie venientis a loco V. fochiardi ad monasterium. vetus montis sancti benedicti super uno molario seu trucho plantari iussimus et fecimus unum terminum lapideum cum suis debitis coherenciis et qui terminus dividat et limitet..... tenementum dicti monasterii apellatum lo sapey ab ipso fossato salbasini in sursum protendendo ab ipso termino per sedem ipsius montanee usque ad unum terminum positum in pede prati dicti de malenocte de subtus ipsum pratum..... Qui terminus nunc per nos positus desuper et prope viam qua venitur a Villario ad monasterium vetus predictum distat et est desuper ipsam viam per tres trabucos et ab ecclesia chorrarie antique dicti monasterii exclusive per trabuchos quinquaginta duos mensurando per longum ipsius vie | ipsa mensuratione nostri mandato in presencia partium infrascriptarum nunc facta | faciendo eciam dictus terminus nunc plantatus finem et limitacionem a loco ubi est usque in rivum claretum | tendendo inferius recta linea usque in ipsum rivum per sedem dicti tenementi. Item pronunciamus et ipsum dom. priorem monasteriumque suum..... condemnamus ad non inquietandum nec processibus involvendum..... aliquos ex hominibus Villarii qui forsan in aliqua parte predictarum montanearum predicti monasterii singula singulis

(1) Vedi sopra a pag. 127 e Doc. LXXIII.

referendo turbam, molestiam vel damnum aliquod quoquo modo intulissent usque in diem presentem... Item... ipsas partes condemnamus ad dandum et solvendum Notariis subsignatis pro factura presentis instrumenti et compromissi et laboribus et penis per eos sustentis et habitis huiusmodi tractatu pendente qui toto tempore ad hoc vacarunt tam in sancto iorio quam in villario fochiardo et super loco videlicet per ipsos dom. priorem et monasterium Oldrado meglioreto notario scuta quatuor auri et per ipsos homines et communitatem egregio dominico coparii scuta quatuor..... Item..... ipsas partes condemnamus ad nobis arbitris dandum et solvendum consideratis pena et laboribus caloribus et sudoribus passis et sustentis in accedendo non una sed duabus vicibus ad ipsas montaneas visitandum videndum per ipsum dom. priorem et monasterium michi michaeli fauzoni ultra dictas vacatas et expensas factas scuta decem auri. Et per ipsos communitatem et homines michi petro de ramascho ultra dictas vachatas et expensas factas scuta decem auri..... Acta... et in his scriptis... promulgata fuit suprascripta sententia arbitramentalis..... presentibus ibidem prenominato dom. Karolo de merlis de monteregali priore monasterii montisbenedicti... nec non georgio davidis (ardizono barutelli et petro farrerii alias camarleti de vilario fochiardo ex credendariis dicti loci..... Acta fuerunt premissa in ecclesia beate marie montis benedicti finium villarii fochiardi. Presentibus nobili bernardino grassi gaspardo filio michaelis girardi alias petiti thoma parandi et iacobo resiatoris de villario fochiardo ac iohanne imperatore et michaele conleti de mathiis et michaeleto de bertis habitatore villarii predicti..... Et ego Oldradus meglioreti de bruino..... notarius..... una cum..... dominico coparii notario..... presens..... instrumentum recepimus quod..... ego idem oldradus manu mea in duabus bergamenis simul consuetis scripsi et redegi ad opus et instantiam dom. prioris monasterii montis benedicti.....

(*Pergamena oginale formata da due fogli cuciti assieme*).

Le persone della famiglia Canale nominate in quest'atto corrispondono, come segue, ai numeri segnati nel frammento genealogico: Aimone [46], *Gioffredo* [40], *Bernardino* [33], *Marchiotto* (*Melchiorre*) [35], *Gaspare* [41], *Vincenzo* [38], *Del Giacomo Medagli si parlerà al capitolo seguente.*

DOCUMENTO LXXV (pag. 129).

(1506, 30 agosto).

Ratifica d'una sentenza arbitrale sopra questioni dei signori ed uomini di Villarfocchiardo con Montebenedetto, da parte dei signori e sindaci del detto luogo.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 14.

1506, 30 augusti..... Quum hiis diebus proxime decursis..... nobiles Aymo Ioffredus et bernardinus de canalibus et Iacobus medagli condomini Villarii fochardi nec non laurentius davidis bartholomeus stansit sindici comunitatis eiusdem loci georgius davidis Ardizonus barutelli..... credendarii et consultores predicti loci... se se compromiserint... in egregium petrum de Ramascho civem thaurinensem ducale comissarium..... pretextu..... cuiusdam litis et questionis..... per et inter ipsos dominos et comunitatem predicti loci..... ex una. Et..... dom. Karolum de merlis de monteregali priorem monasterii... montis benedicti in iuridicione dicti villarii fochardi vertentium ex altera Et ipse dom. prior... se compromiserit in... ducalem comissarium michaelem fauzoni de monte cucho... pretextu eiusdem litis et

aliis sic prout latius constat... ipsius compromissi instrumento per me notarium subsignatum recepto sub anno et indictione presentibus die penultima mensis iullii Deinde quum fuerit per ipsos arbitratores... lata sententia per quam... georgius davidis ardizonus barutelli... promiserunt de rato habendo et rattificari faciendo per dominos ac sindacos et credendarios predicti loci... quecumque in eodem instrumento sunt contenta. Infra octo dies tunc proxime venturi... prout latius constat ipsius sentencie instrumento per me notarium subsignatum recepto. sub anno et indictione presentibus die quarta mensis augusti Ecce hinc fuit et est quod ad instanciam supranominatorum georgii davidis ardizoni barutelli et petri ferrerii alias camerleti petentium et requirentium prefatos nobiles Aymonem marchiotum et bernardinum de canalibus ac nobilem aluysiam relicta condam dicti nobilis roberti uti tutricem dictorum nobilium gaspardi et vincentii suorum et dicti condam nobilis roberti filiorum | necnon laurentium davidis bartholomeum stansich sindicos comunitatis... predicti loci et franchinum rastelli Ippolitum resiatorem..... credendarii eiusdem loci ibidem presentes quatenus velint et debeant dictam sentenciam et omnia in eodem sentencie instrumento contenta rattificare et confirmare... Ibidem personaliter constituti supra nominati nobiles domini ac sindici et credendarii videlicet ipsi sindici et credendarii cum consensu licentia et autoritate dictorum nobilium ibidem presentium..... informati prius per me notarium subsignatum de omnibus et singulis in dicto sentencie instrumento comprehensis... volentes ipsi qui supra nominati spectabiles domini ac sindici et credendarii voto et promissioni per eosdem georgium davidis ardizonum barutelli et petrum ferrerii alias camerleti factis adimplere et satisfacere predictas sentenciam pronunciationem... rattificaverunt... cum reservacione... quod dictus dom. prior exhibere debeat instrumenta in dicto instromento sententie specificata ut copie eorundem fieri possint.....

Ego enim Dominicus Coparii de Andurno vercellensis diocesis..... notarius..... scripsi.

DOCUMENTO LXXVI (pag. 130).

(1512, 15 settembre).

Aimone Canale, consignore di Villarfocchiardo, concede ai certosini la facoltà di costrurre un mulino a Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 2º.

Anno domini m.º quingent.º duodecimo..... die quindecima mensis septembris. Actum in villario fochardo videlicet in palatio infrascripti domini Aymonis de canalibus domini ipsius loci et in camera inferiori desuptus fogainam presentibus ibidem providis viris ardizono barutelli et gaspare girardi alias petiti de villario fochardo et michaele de berto alias bruno de sancto antonino In monasterio beate marie montisbenedicti ordinis cartusiensis commorante testibus....... Presentis publici instrumenti tenore cunctis pateat evidenter Quod ibidem..... constitutus personaliter venerandus dompnus franciscus de cerminate prior modernus monasterii....... montisbenedicti..... ante presentiam spectabilis dom. aymonis de canalibus ex dominis loci villarii fochardi Eidem dom. aymoni dicens et exponens monasterium eiusdem fore et esse gravatum et oneratum pretextu et occaxione conductus et portus grani nascentis et pervenientis in et super bonis rebus et possessionibus dicti conventus ubi dicitur in montebenedicto quod conducit et portare facit dictus conventus a dicto loco montisbenedicti ad molendinum dicti conventus positum et constructum in loco appellato banda. Et eidem conventui et monachis sit magnum dampnum interesse et peri-

culum propter viarum dificultatem et longitudinem itineris a dicto loco montisbenedicti ad locum bande existens in descendendo granum et ascendendo ac reportando farinam. Quare instat et requirit ipse dom. prior..... eundem dom. Aymonem..... Quatenus velit et dignetur eidem conventui attentis premissis impartiri licentiam..... ac bailliam construendi et faciendi..... unum molendinum in dicto loco montis benedicti ubi eidem conventui conveniens fuerit pro molendo granum ipsius monasterii pro usu dicti monasterii seu conventus et totius familie eiusdem conventus....... tantum dumtaxat cum facultate posse uti et frui aqua Rippagiorum ipsius montis ad sufficientiam dicti molendini tantum. Qua quidem exposicione et requisicione per eundem dom. priorem ut supra factis auditis et intellectis veritate prehabita prefatus dominus Aymo uti directus dominus rippagiorum finium dicti loci Insolidum quoad constructionem molendinorum in tota Iuridictione villarii fochardi benigniter annuendo, volendo quoque indempnitati dicti conventus providere et contemplacioni ac requisicioni ipsius dom prioris..... complacere salvo beneplacito honore consensu et iure illustrissimi dom. nostri Sabaudie ducis et in quantum ipse dom. aymo id de iure possit..... sub conventionibus et reservationibus infrascriptis in principio medio et fine huius contractus..... dedit..... prefato dompno priori ibidem presenti..... et acceptanti..... licentiam..... construendi..... ac perpetuo manutenendi..... unum molendinum pro molendo grano ipsius conventus in dicto loco montis benedicti et ubi conventus fuerit et eidem conventui videbitur fiendum, cum omnimoda facultate utendi et fruendi aqua rivi gravie et aliorum Rivorum Et aquam ipsorum rivorum divertendo et conducendo pro molendo granum in dicto molendino ad sufficienciam dicti molendini Et hoc pro molendo seu molere faciendo granum dicti monasterii in eodem tenemento proveniens et nascens in et super bonis et rebus ac possessionibus dicti conventus loco ubi dicitur in montebenedicto pro usu dicti monasterii et monachorum eiusdem conventus et totius familie eiusdem tantum dum taxat Et non pro aliquibus aliis personis molent seu molere permittat quovis modo sine licentia beneplacito et expresso consensu prefati dom. aymonis de canalibus..... permittendo tamen et faciendo discurri et labi aquam ipsam a dicto molendino inferius versus locum villarii fochardi iuxta solitum quia sic ut supra actum extitit per pactum expressum solempni stipulatione valata et non aliter nec alio modo.....

Ego enim dominicus coparii de Andurno Vercellensis diocesis habitator villarii fochardi..... notarius iuratus..... suprascriptum instrumentum..... scripsi ad opus prefati dom. aymonis de canalibus ipsumque subscripsi et signavi.....

DOCUMENTO LXXVII (pag. 130).

(1514, 15 novembre).

Il Duca di Savoia Carlo III conferma la concessione di costrurre un mulino, data ai certosini da Aimone Canale, consignore di Villarfocchiardo.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 2.

Karolus dux sabaudie etc. universis sit manifestum quod Nos viso instrumento presentibus annexo (1) et de contentis in eodem plene informati supplicationi itaque venerabilium oratorum nostrorum dompni prioris et religiosorum conventus et monasterii beate marie montisbenedicti ordinis car-

(1) La precedente concessione d'Aimone Canale, in data 15 novembre 1512, di costrurre un mulino a Montebenedetto.

tusiensis in finibus loci villari fochardi existens super his nobis facte benevole inclinati omnia et singula in eodem instromentu contenta rata et grata habentes ex nostra certa scientia ratificamus et approbamus ac roboris firmitatem obtinere volumus. Mandantes eapropter Baylivo avilliane Castellanoque secuxie ac procuratori fiscali vallis secuxie et ceteris universis officiariis nostris mediatis et immediatis ad quos spectaverit et presentes pervenerint seu eorum locatenentibus ..... Quatenus has nostras confirmationis litteras prefatis dompno priori ..... teneant et observent ..... Datum Taurini die quindecima mensis novembris mill.° quing.° decimo quarto

presentibus

Illustribus philippo de sabaudia comite gebenne
ac ludovico comite camere vice comite mauriane
Francisco de maximiaco
Angelo de provanis dominus Benetarum preside patrimoniali
Claudio de balisonis
Francisco de provanis
Iohanne de lucerna
Ieronimo de aianis
Ioffredo Passerii advocato fiscali.

DOCUMENTO LXXVIII (pag. 132).

(1516, 18 aprile).

Istanza al Duca di Savoia e suo decreto relativo.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 37°.

Clementissime ac illustrissime princeps Reverenter exponitur excellencie vestre ducali parte venerandi monasterii dominorum montisbenedicti ordinis cartusiensis nec non spectabilium dominorum loci villarii fochardi verum esse quod ipsi singulo singulis referendo fuerunt et sunt in paciffica possessione seu quasi usus aque rivi gravii que aqua oritur in finibus indubitatis loci villarii fochardi et labitur per fines dicti loci et deservit irrigacioni pratorum molendinisque ingeniis resiis fuxinis et aliis artifficiis imo dictum monasterium remanens in parte inferiori dicti rivi gravi utitur illa aqua pro eorum bestiis potandis et pro usu domus et quoquine et sic respective fuerunt et sunt usi dicti supplicantes illa aqua tanto temporis spacio cuius inicii hominis memoria non extat ..... Homines s.ⁱ Iorii hiis diebus attemptarunt construere et iam ceperunt unum ductum aque ..... que tendit a ripa dicti rivi gravi per assertos eorum fines ad locum sancti Iorii ..... Quare parte qua supra humiliter supplicatur qualiter dignetur excellencia vestra ducalis mittere et mandare ut ipsi omnes et singuli supplicantes respective in eorum possessorio ..... manuteneantur .....

Carolus dux sabaudie etc. dilectis ..... officiariis nostris ..... nec non Gaspardo nicolo de canibus michaeli fauzoni bernardino corrarini antonio de valle comissariis nostris salutem Visis ..... vobis mandamus ..... quattenus supplicantes ..... in possessione sua vel quasi ..... in qua fuerunt et sunt et per legiptimas informaciones debite vocata parte supplicata sumendas fuisse et esse comperabitis manuteneatis ..... et deffendatis adversus dictam partem supplicatam ab omni vi violencia ..... donec iudiciali cognicione previa ejici mereantur quibus expedierit ..... et si quis de nostro huiusmodi conqueratur mandato eo casu coquerentes huiusmodi cum supplicantibus cittetis remittatis et assignetis ad diem congruam debite describendam coram consilio nobiscum alias nunc vero thaurini ordinarie residente sufficienter compariture et de suis querimonie causis edocture alias ipsius consilii cui

causas huiusmodi cum dependenciis..... comittimus summariam ordinacionem auditure..... datum Taurini die xviij aprilis nobis absentibus quia sic fieri iussimus nostra absencia non obstante m° d° xvi°. Per dominum rellacione dominorum angelini provane presidis patrimonialis francisci provane johannis de lucerna hieronimi de agaciis Ioffredi passerii advocati fiscalis (1).

DOCUMENTO LXXIX (pag. 140).

(1599, 18 giugno).

Convenzione tra i Consignori di Villarfocchiardo, Giorgio ed altri dei Canale, Bonino e Felisio, colla Comunità d'esso luogo circa i diritti feudali.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 19°.

In nome del N. Sig. Giesù Cristo l'anno (1599, 18 giugno) fatto nella Giaconera finaggio di Villarfocchiardo in casa delli fratelli de Balbi..... Ad ognuno sia manifesto conciosiacosa che vertissero liti..... ancora indecise avanti l'Eccell.° Senato tra li signori Georgio Canale et altri signori del luogo di Villarfocchiardo da una parte et la Comunità et homini di detto luogo dall'altra per causa et occasione che essi signori et consorti pretendevano conseguir la successione de' beni delli morienti in esso logo senza far testamento et senza figlioli legitimi et naturali et desendenza o sia asendenza delli prossimiori nel grado di suceder conforme e per virtù della clausola apposta nelle recognizioni per essi homini a detti signori fatte..... cioè ad usum successionis insieme la caducità dei alienati quando di quelli non si paga il laudemio et ottenne investitura per l'anno, et giorno conforme alla ragione comune et molte altre pretentioni resultanti da dette recognitioni. Al che detta Comunità et homini opponessero allegando detti signori consorti non haver ragione ne atione alcuna di ricercar le sudette pretensioni..... specialmente per la franchisia nelli atti di detta causa prodotta (2) per la quale hanno detto constar essi comunità et homini esser esenti et immuni da dette successioni et escheyte Et sia anche vero che detti Comunità et homini siano obligati pagar annualmente alli detti signori fitti minuti et servitii contenuti nelli consegnamenti nelli quali parimenti cioè nelli antiqui vi sia recognosciuta la decima de qual per contratti fatti fra essi signori et Comunità ne restano essi Comunità et homini liberati et che per modo di provisione senza pregiudicio delle raggioni di detti signori et Comunità si sia dal Sig. Senatore Tesauro dellegato da S. A. Serenissima datto autorità alli sindici et comunità d'ellegersi un secretaro qual riceva gli atti che si fanno nelle Credenze non ostante le opposizioni di detti signori..... et desiderando detti signori et comunità et homini metter fine a dette liti et differenze più presto per via amicabile che per rigor di ragione Ecco dunque che personalmente constituiti Il predetto sig. Georgio Canale et il sig. Silvio suo figliolo... tanto a loro nome proprio che del sig. Giovanni Amedeo dottor di leggi residente in Pinerolo loro figliolo e fratello rispettivamente..... da una parte Et la signora Cornelia moglie rellassata dal fu sig. Giov. Battista Bonino come madre e tutrice del signor Cesare suo e di detto fu sig. Giov. Batt.ª, figliolo consignore del presente luogo da un'altra parte....... Et il signor Dogli nodaro di Rivoli contutore delle signore Anna monacha et Clara sorelle figliole del fu sig. Filippo Felisio dei sig.ri del presente luogo da un'altra

(1) V. sopra alla pag. 130.

(2) Nel cartario di Montebenedetto non esistono gli atti di lite tra i consignori e gli uomini di Villarfocchiardo qui citati, nè l'atto d'affrancamento stipulato tra le dette parti qui pure menzionato.

parte..... et li Comendabili Battista Ravoira Oldrato Pento sindici di detta Comunità et homini messeri Giovanni Maritano..... dall'altra parte li quali tutti col mezzo et trattato dell'Illustriss. signor Gaspar Antonio Tesauro dei signori di Salmor Consegliere et Senatore Ducale sono venuti alli infrascritti patti..... Et primo.....

Più che detti signori..... cedono et quittano a detti comunità et homini..... ogni et qualonque raggioni et pretentioni a luoro pertinenti et spetanti in detta giurisditione d'esso luogo si per il contenuto in detti atti et cause prenarrate che in dette recognitioni con ogni loro dependenze insieme anche tutti li censi fitti servitù annui et perpetui laudemii vendite escheyte acconzamenti et affaytamenti (1) et altri redditi..... riservandosi essi signori espressamente ogn'altro fitto et servitio dovutogli per contrati doppo detti consegnamenti..... Più hanno convenuto..... che per causa del tempo non si sia ne si intendi pregiudicato alla forma della sentenza senatoria et che si debba reconoscer a essi signori da particolari quali saranno possessori di beni semoventi dal detto feudo ogni venti cinque anni una volta cominciando la prima recognizione da qui in venti cinque anni prossimi, se così ne saranno richiesti dalli Signori predetti. Più hanno convenuto et accordato per sedar ogni differenza qual potesse nascer sopra il cappo della deputazione del secretaro pretesa dalla Comunità et homini predetti attesa la remissione fatta sopra questo particolare dalle parti avanti l'eccellentiss.° Senato per detto Ill.° sig. senatore Tesauro Che resti ferma l'ordinanza hieri datta per esso sig. senatore Tesauro..... talmente che per l'avvenire possi detta Comunità..... ellegersi..... uno segretaro qual riceva solamente gli atti concernenti il mero utile et beneficio di detta Comunità con che le congregazioni quali si faranno per tali atti si faccino con assistenza del castellano del detto luogo.

Più hanno convenuto..... che detti sign. Giorgio et Silvio padre et figliolo de canale..... siano tenuti conceder..... alla detta Comunità et homini presenti li sudetti et accettanti come sopra in perpetuo albergamento il molino et forno quali essi signori..... tengono nel presente luogo del Vil-

---

(1) Laudemio chiamavasi il tributo che si pagava in occasione d'investiture o di rinnovazioni delle medesime, dal possessore al signore del feudo.

Delle vendite, ossia dell'imposta dovuta per i contratti di compra e vendita d'immobili al feudatario diedi già un cenno in addietro (vedi alla pag. 107).

La voce barbara « escheyte » (eschoyta) ci venne già sotto gli occhi nel Documento 19 (V. sopra, alla pag. 59) e trae, come scrissi, la sua origine dal verbo francese « échoir » toccare in sorte, spettare: adoperavasi per lo più ad indicare le cose mobili ed immobili che, per colpa del vassallo, o per altro motivo, cadevano in proprietà del feudatario. Comprendevansi anche sotto tal nome le sostanze confiscate ai condannati, ai traditori, a coloro che non pagavano a tempo debito i tributi, oppure lasciate da chi moriva senza avere parenti in un certo grado, e le eredità lasciate da figli illegittimi. Sembra probabile che nell'atto in discorso la voce escheyta stia in vece di « successioni » la quale trovasi ordinariamente nelle enumerazioni dei tributi dovuti dai vassalli ai feudatari, e qui manca: rappresenterebbe quindi la parola « escheyte » in questo luogo, uno dei significati ad essa, come sopra, attribuiti.

Acconzamenti: questo vocabolo si presta pure a diversi significati; stando, per esempio, ai conti della castellania di Cumiana verso l'anno 1293 (Archivio di Stato a Torino, sez. 3ª, rotolo 1°) esso indicava il tributo che si pagava sulle successioni fra coniugi. Invece in alcuni atti degli anni 1274 e 1277, fatti nel saluzzese, acconzamento è adoperato, per quel che pare, invece di affaytamento (*Miscellanea...* vol. cit., pag. 260, 61, 66).

Affaytamento: intorno a questo nome poco o nulla s'impara dal Ducange, il quale si contenta di tradurlo per « tributum », « pensitatio ». I citati conti della castellania di Cumiana danno ad intendere che l'affaytamento era un tributo poco dissimile dall'altro chiamato « terzo delle vendite »; ma quale fosse la sua misura e quali i casi in cui s'applicava sono quesiti ai quali non mi sento di rispondere; (Vedi *Donazione di Teutcario, ossia Cumiana dal secolo* IX *al* XV nel vol. 24 della *Miscellanea di St. ital.*, pag. 271, 290 e seg.). Nessuna relazione esiste, a quanto pare, tra « affaytamento » e la voce « affaytato » menzionata nella postilla alla pag. 42.

larfocchiardo feudali et recognosciuti nelle antique recognitioni, con patto però stipulato..... che siano tenuti detti homini et Comonità..... tener detti molino et forno in bon esser e stato talmente che non venghino a perdersi et che siano tenuti li molinari et fornari moler et cocer alli sudetti molino et forno..... il grano et pane qual sarà necessario per uso della casa di detto Sig. Georgio et suoi successorij nel feudo..... Più hanno convenuto..... che detti signori Georgio et Silvio et loro predetti non possiano all'avvenire far costrurre nel presente luogo altro molino ne forno, ma resti tal facoltà alla detta Comunità..... Più hanno convenuto..... che detta Comunità et homini siano tenuti..... pagare annualmente et perpetualmente ad ogni festa di natale in considerazione di quanto sopra..... alli detti sig[i] Georgio et Silvio presenti et accettanti per loro et loro predetti (successori) scudi cinquantatre d'oro d'Itaglia o luoro valuta inclusi in essa somma li scudi dieci otto di fiorini otto l'uno che detta Comunità et homini pagano annualmente et sono obligati verso detto sig. Georgio per l'albergamento perpetuo della decima concesso a detta Comunità, et come più a pieno ne consta publico Instromento ricevuto per il fu messer Pietro Rubei nodaro di Lanzo sotto il penultimo di maggio (1581) qual si è confirmato et confirma da detti contrahenti... Et a detto sig. Cesare Bonino figliolo di detta sig. Cornelia scuti..... quindeci d'oro (1)..... presenti detta signora Cornelia, et sig. Dogli tutori rispettivamente et me Nodaro come persona publica stipulante et accettante per essi signori Cesare, Sig[e] sorelle Felisio luoro heredi... et questo tutto in consideratione che esse sign[e] Anna monacha, et Clara prendono del feudo del castello le undeci parti delle ventiquatro, et chiapineto, qual è la duodecima parte di tutto il feudo (2)..... et con espressa dichiaratione, che oltre detti quindeci scudi d'oro si habbia a pagare ancora a dette signore de Felisio li fiorini sessanta annuali dovutili per l'accordo della decima a loro spetante et come più apieno ne consta instromento ricevuto per detto messer Giovanni Vincenzo Balbo Bertoleri sotto l'ultimo di decembre (1597)..... Più hanno convenuto..... che comprando alcuno d'essi signori o successori qualche possessioni o casiamenti nel presente luogo et finaggio non siano tenuti pagare a detta Comunità alcuno laudemio nè fitto nè servitù a quali tali pezze che si venessero accomprar fossero sottoposte....... Ricevuto et tabellionalmente signato da Giov. Batt. Calerij Ducal Nodaro.

DOCUMENTO LXXX (pag. 142).

(1230, 18 luglio).

Investitura data da Amedeo, figlio del conte Tommaso I ed a di lui nome ad Ugone, Bosone e Palmerio, padre e figli « de Clusa », di ragioni sopra Villarfocchiardo.

Paesi; prov. di Susa; Villarfocchiardo.

Anni domini sunt m. cc. xxx. xv. kal. augusti indic. tercia presentibus infrascriptis et vocatis testibus dominus amedeus filius domini thome comitis voluntate et iussu eiusdem domini thome comitis fecit investituram et datum cum omni iuriscessione et forma iuris interveniente nomine recto gentilis et paterni feudi . in filios et filias in ugonem de clusa et eius filios

(1) Manca nella copia, dalla quale trassi la presente trascrizione, il periodo con cui si affermò l'obbligo di pagare la stessa annualità di 15 scudi d'oro alle sorelle Felisio; di quest'obbligo risulta dal seguito dell'atto medesimo.

(2) « Chiapineto »; rivo e regione a Villarfocchiardo.

bosonem et palmerium ac reliquos et in eorum heredes tam feminas quam masculos de omni eo quod ipse et dominus thomas pater eius habebant et eis pertinebant alicomodo in villa et territorio et finibus villarii fulcardi et specialiter de omni eo quod condam boso et palmerius et alii de (Reano?) in predicta villa de villario habebant vel habere consueverant in montibus et planiciis et in aquaticis et rivaticis gerbis cultis et incultis nemoribus venacionibus pascuis silvis molendinis et in hominibus et personis et fidelitatibus et homagiis et fictis et debitis et successionibus et bannis cum omni honore et iurisdiccione et contili generaliter et integraliter nulla retencione in se vel eius patri et eorum heredibus facta vel habita in predictis vel pro predictis rebus . excepta et extracta solummodo fidelitate vicecomitis et cavalcata et bastimento more consueto et excepto eo quod nunc tenet petrus de toveto..... dando marcham unam argenti de mutagio . et pro predictis confessi fuerunt dominus thomas et amedeus ab ipso ugone et eius filiis habuisse et recepisse solidos undecim millia bonorum secusinorum novorum videlicet sex millia solidos in solutum quos denarios (?) dictus thomas comes ipsi ugoni et filiis dare debebat ex mutuo ut ex confessione eiusdem domini thome comitis et creditoris (sic) constabat et ex solidis quinque millia ibi ad suam voluntatem satisfecerunt plenarie Renuncians omni exceptioni..... et promisit predictus dominus thomas comes quod faciet et operam dabit cum effectu predicta omnia lodari et confirmari ab aymone filio suo item predictus dominus amedeus promisit predicto ugoni et filiis quod curabit et operam dabit bona fide pro omni posse suo ut domina cometissa mater sua et aymo frater suus predictus predicta omnia debeant laudare et confirmare et ut supra legitur in omnibus et per omnia predicti dominus thomas comes et amedeus recepta fidelitate a predicto ugone et eius filiis iuraverunt positis manibus supra sancta dei evangelia per se et eorum heredes adtendere et observare perpetualiter et non contravenire alico modo vel ingenio et preceperunt ut predicta facerem ad consilium unius vel plurium sapientium et quod inde plures certe facerem si mihi requisitum fuerit.

Actum in palacio secusie testes fuerunt dominus davit castellanus avilliane. dominus bertrandus castellanus secusie, dominus octo corni de rabasta senescalcus... iohannes notarius dictus de caluxio interfuit et hanc cartam scripsit mandato predictorum hoc exemplum exemplavi ego arnaudus et hoc vidit dominus villelmus capellanus de Iaveno (?).

DOCUMENTO LXXXI (pag. 149).

(1243, 10 ottobre).

Donazione da Pietro Bartolomei al priore di Montebenedetto Garnerio, delle ragioni spettanti ad esso Pietro nei luoghi ivi designati.

Regolari Certosini-Mombracco, serie 1ª, vol. 4°, quint. 4°, pag. 198.

Anni domini sunt m. ducent. xliii die sabati x die octubris indict. 1ª... dominus Petrus bartolomeus remedio anime sue... dedit... dom. Garnerio priori montis benedicti... omnia iura... que ipse habebat... de gravia usque ad castagneretum de templariis et usque ad cumbam de Breneriis et in costa Dalphini et specialiter ius universum quod habebat in excaxeriis porchorum (1)

(1) Negli atti pubblici coi quali Pietro Bartolomei acquistò le ragioni cedute col presente istrumento ai certosini, si legge « Eschaiis, Esquaio, Escasis porcorum ». Nel glossario del Ducange queste parole non esistono ; ma vi si trova il vocabolo « Caium sive pascua glandis ». Tra questa voce e le locuzioni sovra espresse esiste evidentemente molta affinità, ed inclino a credere che la cosa ceduta sotto quel nome a Montebenedetto consistesse nel diritto di far pascolare animali suini nelle regioni qui specificate.

in venationibus in torniatoris ac in omnibus aliis... ita ut ipse prior... de toto illo iure... possit uti... uti ipse dominus petrus poterat vel posset..... Et pro hac pace et fine et iuriscessione es confessus dictus dominus petrus ab ipso domino Garnerio priore... habuisse libras x bonorum secusinorum novorum... Actum in domum templi secusie. interfuerunt testes... dominus petrus canonicus sancti andree vercellensis, frater otto templerius. Egorius calvus de niza. dominus dę sancto michaele. villelmus sale, rodulfus barralis Gilius notarius et plures. Ego iohannes notarius dictus de caluxio..... scripsi.

DOCUMENTO LXXXII (pag. 150).

1329, 25 febbraio.

Rinnovazione d'albergamento di valle Orsiera ai fratelli e nipote Bartolomei dal monastero di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 41.

1329, die iv. exeuntis mensis februarii. dom. franciscus bertrandi prior ecclesie beate marie de monte benedicto..... de consensu monacorum infrascriptorum dicti monasterii videlicet dom iohannis boysonii. et dom. petri valerii et dom. petri poncet vicarii dicti monasterii. dom. iohannis de rupecula. dom. iacobi de taurino et dom. iohannis de cambariaco conrerii et dom. petri de sesana sacriste et dom. bonifacii de vernasca in claustro dicti monasterii congregati..... concessit in emphiteusim seu in albergamentum usque ad viginti sex annos proximos hugoneto bartholomei de inter duos rivos finis secusie..... Et mihi iohanneto notario infrascripto..... recipienti nomine et vice martini fratris dicti ugoneti nec non anthonieti quondam filii perchevalli bartholomei fratris predictorum hugoneti et martini alpem..... de valle corseria tantum quantum dicta alpis se extendit et durat sitam in finibus et territorio mathiarum et meane cui coherent undique montes dictorum locorum meane et mathiarum excepto quod a meridie et acus moncium..... ad solidos centum monete usualis et cursibilis in secusia et valle terminis infrascriptis et unum caseum alpis omni anno nomine ficti et census solvendum dicto monasterio in festo sancti iusti..... Confitens idem dom. prior..... habuisse et recepisse a dicto hugoneto..... tam pro intragio dicte alpis quam pro ficto duorum annorum proximorum libras triginta monete usualis.

Scrittura sbiadita assai, difficile a leggersi.

DOCUMENTO LXXXIII (pag. 151).

(1346, 8 marzo).

Compromesso ed arbitramento tra la certosa di Montebenedetto ed i fratelli e nipote Bartolomei riguardo a valle Orsiera.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 1ª, vol. 41.

Anno Domini millesimo quadragesimo sexto, ind. xiiij 8. marcii Actum in cimenterio sancti iorii presentibus nobili bartholomeo de bartholomeis de sancto iorio. peroneto de plano facto habitatore bozoleni et petro filio naturali nobilis villelmeti bertrandi quondam condomini bruxolii testibus... Per hoc publicum instrumentum contis appareat evidenter quod cum questio verteretur... inter venerabilem... dom. Franciscum bertrandi priorem monasterii montis benedicti... Et nobiles hugonetum bartholomei suo nomine et

ejus fratrum et bertrandum bartholomei suo nomine et ejus fratrum et anthonium bartholomei dictum bauer de bartholomeis de inter duos rivos... occasione montanee de valle orserie site in fine mathiarum cui coherent Rivus mathiarum dalphinatus et mons nominati de urtiareto. Super eo quod dictus dominus prior dicebat dictam montaneam sibi expedire debetur per dictos nobiles et inter duos rivos. qui ipsam montaneam ab eodem in albergamentum ad certum tempus tenebant sub annua pensione. centum. solidorum monete usualis eo quod ipsam montaneam alienaverat in..... dom. abbatem sancti iusti de secusia occaxione cujus alienationis licebat dicto dom. priori ipsam montaneam reducere ad ejus manus vel dicti dom. abbatis. vigore pactionis contente in albergamento de dicta montanea facto per ipsum dom. priorem predecessoribus dictorum nobilium de inter duos rivos... Dictis vero nobilibus. de bartholomeis de inter duos rivos eorum nominibus..... in contrarium asserentibus. dicentibus quod dictam montaneam titulo dicti albergamenti non obstante aliqua pactione nec alienatione predictis debeant tenere usque ad terminum contentum in albergamento predicto. Et posito quod ipsam montaneam Rationis prelegatis per dictum dom. priorem dimitti deberent dicebant ipsum dom. priorem eis teneri in Restitucione. partis intragii habiti per ipsum dom. priorem tempore contracti dicti albergamenti Et in melioramento in ipsa montanea per ipsos facto et in dampno inde per ipsos substento. tam Ratione guerre dominorum Comitis et dalphini quam litis eis mote per plures personas in dicta montanea petentes. Tandem dicte partes volentes sumptus judiciales evitare eorum consensu et voluntate utriusque partis de predictis questionibus... se compromiserunt... In Nobiles franciscum bartholomei de secusia et Iohannem sebilie de vilario fulcardo necnon Iacobum margueriti notarium de sancto Iorio tamquam in arbitros... Et sollempniter promiserunt... inviolabiliter observare quicquid per dictos arbitros... dictum foret... prout de ipso compromisso patet publico instrumento per me Guillelmetum de curte notarium infrascriptum Recepto anno Indictione et die quibus supra. Qui vero arbitri... vissis contractibus et Rationibus. dictarum partium et quicquid dicte partes hinc inde dicere et proponere voluerunt... pronuntiaverunt ut infra. Et primo quod dictus dom. prior teneatur facere erga dom. castellanum secusie quod ipse precipiat et licentiam det dictis de bartholomeis quod ipsi dictam montaneam expediant et Rellinquant dicto domino priori in qua montanea dictus castellanus impedimentum posuerat ipsam seysiendo. Item... pronuntiaverunt quod incontinenti facto prius dicto precepto dictis de bartholomeis et amota dicta seysiva per dictum castellanum. teneantur dicti de bartholomeis dictam montaneam rellinquere et expedire dicto dom. priori... Item... pronuntiaverunt quod dicti de bartholomeis facere teneantur quod dom. abbas secusinus predictus faciat confessionem dicto dom. priori vel sibi dom. prior computet centum. solidos viannenses quos asserunt solvisse ipsi dom. abbati vel dom. priore avilliane eius fratri de ejus mandato pro penssione debita per ipsos pro dicta montanea. de anno domini mill.° ccc.° xliiij. Item..... dixerunt quod si dictus dom. abbas dictos centum solidos computare nollet dicto dom. priori vel confessionem de ipsis sibi facere quod ipsi de bartholomeis dictos centum solidos ipsi dom. priori solvere teneantur. Item..... pronuntiaverunt quod predictus dom. prior pro predictis quitatione et remissione et transactione det et solvat... predictis de bartholomeis hinc ad introytum mensis augusti proximi viginti quinque florenos boni auri et justi ponderis. Et eisdem quitet et Remittat penssionem per eos debitam anni nuper elapsi pro montanea supradicta precipientes dicti arbitri... predicta... arbitrata adtendi et observari a partibus supradictis... Que partes ibidem dictis nominibus predicta omnia..... arbitrata laudaverunt..... et approbaverunt. De quibus preceperunt..... plura conficere publica instrumenta... Ego... Guillelmetus de curte... notarius... scripsi.

338

DOCUMENTO LXXXIV (pag. 153).

(1355, 10 ottobre).

Rinnovazione d'albergamento da Montebenedetto ai fratelli e cugino Bartolomei della valle Orsiera.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 41.

Anno Domini millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto indictione octava die decima mensis octobris Actum in claustro monasterii montis benedicti... presentibus Raymondino Ferrandi, Iacobo de molario petroso, Antonio de Bonifacio dicto Reynaudo de sancto Georio et Peronetto Baroni de Mathiis testibus..... Tenore presentis documenti appareat presentibus et futuris Quod cum domus de loza que modo de monte benedicto nuncupatur ordinis cartusiensis taurinensis diocesis in valle secusie habeat quandam montaneam appellatam vallem orseriam sitam in valle secusie in montibus cui coheret ab una campi de menons, sicuti continetur per setam montis usque ad superiorem rupem, et sicut vadit versus rivum de Menons et rivus terre franche sicut descendit usque ad urtieretum olim predicte domui..... largitam..... per dominum Thomam..... comitem mauriane..... que montanea a dicta domo montis benedicti longe distat in tantum quod per rectores dicte domus presentialiter non possit commode regi..... et gubernari neque etiam investiri sine dicte domus et monasterii maximis sumptibus et expensis fortuna adversante tam propter aquarum inundationem seu ruinas quam propter incendia. Consideratis etiam quo tam infrascripti de Inter duos rivos quam eorum parentes et predecessores spatio quatuor viginti annorum ipsam montaneam tenuerunt et possederunt nomine dicte domus..... sub ficto annuo centum solidorum usualis monete et unius casei dicto monasterio persolvendorum in festo beatorum Iusti martiris et Luce evangeliste et ipsam montaneam a quibuscumque personis collegio universitate defendere pro posse et ideo magis conveniens est quod infrascripti de inter duos rivos habeant ipsam..... montaneam quam alii quicumque extranei et res ipsa in claustro dicte domus... pluribus vicibus per infrascriptum domin. priorem coram conventu monacis et fratribus ejusdem monasterii fuit legitime propositum..... nec apparuerit quicumque preter infrascriptos emphiteotos qui plus infrascripto censu et introgiis offerrent..... Consideratis etiam utilitate et commodo non modicis dicte domus..... Hinc est quod dom. franciscus bertrandi humilis prior et conventus ac monachi dicte domus... quorum... nomina inferius describuntur..... habita prius licentia de infrascripto albergamento..... perpetuo faciendo a..... dom. Enrico priore majoris cartusie ut mihi notario infrascripto asseritur contineri ejusdem licentie per patentes ipsius dom. prioris cartusie litteras..... quarum tenor inferius denotatur. Considerati causis predictis..... dederunt in emphiteosim seu in albergamentum perpetuo valiturum..... et nominatim domino Iacobo jurisperito Bertrando et hugoneto fratribus filiis quondam hugoneti Bartholomei nec non hugoneto filio quondam Martini Bartholomei de Inter duos rivos. et cuilibet ipsorum pro quarta parte presentibus et stipulantibus..... et mihi notario infrascripto..... stipulanti vice et nomine dicti hugoneti fratris prenominatorum domini Iacobi et Bertrandi..... montaneam vallis Orserie super coherentiatam situatam in finibus Secusie vel Mathiarum ut asseritur cum suis pertinentiis videlicet cellis et pratis..... transferendo in ipsos de Inter duos rivos utile dominium et in ipsos dom. priorem monacos et conventum directum dominium retinendo salvis pactis et conditionibus infrascriptis... Et primo hoc acto et excepto quod... quotienscumque dicta montanea... in totum vel pro parte pro rata venditioni permutationi vel alteri cuicumque

alienationi exponeatur venalem... per ipsos emphiteotas vel eorum alterum aut eorum heredes vel ab eisdem causam habentes aut jus prius offerri seu presentari debeat venalem prefatis dom. priori ac ejus conventui..... quam alteri persone extranee et dare pro minori pretio decem florenos boni auri et lige ac justi ponderis. Et si rem ipsam emere recusarent nihilominus percipiant et percipere debeant ipsi dom. prior et ejus conventus..... pro qualibet venditione et alienatione dicte rei in toto vel pro rata dictos decem florenos auri. Item aliud pactum extitit inter ipsos contrahentes..... quod ipsi de Inter duos rivos nec eorum heredes presumant possint nec debeant montaneam superius coherentiatam dare vendere nec aliter alienare militi Ioculatori Confrarie Hospitali alteri ecclesie seu alteri loco pietatis neque aliquam servitutem apponere sine dictorum dominor. prioris et ejus conventus licentia et voluntate expressis. Item aliud pactum extitit inter ipsas partes agitatum quod si cessatum fuerit in solutione ficti seu census et servicii infrascriptorum in toto vel in parte solvendorum annuatim a festo beati Iusti martiris et Luce evangeliste usque ad aliud festum beatorum Iusti et Luce proxime subsequens dum tamen ipse dom. prior et conventus non desinent postulare rem ipsam cum optimatibus seu melioramento in ipsa re factis eidem dom. priori et ejus conventui..... cadant totaliter in comissum et ipsam montaneam ad eorum manus proprias reducere tamquam propriam et commissam aliquo jure libertate et franchisia seu consuetudine Secusie in aliquo non obstante. et rem ipsam ipsi emphiteoti toto posse ab omnibus defendere meliorare augumentare et cultivare teneantur et pacta omnia supra et infra posita ut convenit inviolabiliter observare. Et hoc pro introgiis et nomine introgiarum et introitu possessionis quadraginta florenorum boni auri lie ac iusti ponderis que florenorum summa conversa fuit in dicti dom. prioris et ejus monasterii..... evidentem utilitatem et causam necessariam videlicet ad reparandum et de novo edificandum eorum grangiam de comborio que casu fortuito, ignis incendio concremavit. Et pro venditis si que debentur quas ipsi emphiteote solvere teneantur. Quos quadraginta florenos nomine introgii confessi fuerunt predicti dom. prior et ejus conventus habuisse a dictis de Inter duos rivos..... donantque predicti dom. prior et conventus..... eorum nominibus et successorum suorum. predictis de Inter duos rivos omne et quicquid tenementum predictum ad presens plus valet vel si illis temporibus fuerit valiturum introgiis et venditis suprascriptis et servitutibus inferius appositis tamquam benemeritis puro dono et inter vivos causa. Renunciantes legi de rescindendi emphiteosi et promittentes quod prenominati dom. prior et conventus..... pro se et eorum successoribus..... per dictum tenementum..... eisdem domino Iacobo, Bertrando et hugoneto fratribus et mihi notario..... nomine..... dicti hugoneti eorum fratris ac hugoneto erum consanguineo... litem questionem vel rancuram non movere... sed ipsum tenementum eisdem et eorum heredibus perpetuo defendere..... Ad servitium duodecim denariorum bone monete et unius boni casei de alpe et ad censum fictum et reditum..... quatuor florenorum boni auri et lie ac justi ponderis dandum et solvendum eisdem dom. priori et ejus conventui... omni anno perpetuo in monte benedicto in festo predicto b. Iusti martiris et Luce evangeliste... persolvendum. Ex adverso dictus dominus Iacobus... tenementum predictum..... recipientes promiserunt dare et solvere predictum censum et redditum quatuor florenorum et servitium predictorum duodecim denariorum..... et casei supradicti liberare rem ipsam eisdem emphiteotis et eorum heredibus ab omni obligationis vinculo et qualibet alia servitute et annua pensione. Que quidem omnia universa et singula supra et infra scripta firma et rata perpetuis temporibus habere... dicte partes... solemni stipulatione..... promiserunt renunciantes.....

Nomina vero dictorum monachorum sunt hec dom. Vincentius vaccij de villario fulchardo conrerius dominus Bertinus de Aviliana dom. Iocelinus de

novaria vicarius et sacrista dom. Ardizonus de quoriò et dominus Romanus de salino omnes monaci conventuales monasterii prelibati.

Viene in seguito l'autorizzazione del Priore della certosa di Grenoble e del Capitolo generale in data del 5 maggio 1344.

In questo decreto si accenna alla precedente licenza accordata dai predetti Priore e Capitolo a fr. Francesco priore del monastero di Montebenedetto di permutare od alienare in altra maniera la valle Orsiera coll' Abbate di S. Giusto di Susa, e si estende tale licenza a consimili contratti da stipularsi con qualunque altra persona.

Si legge quindi la seguente autentica:

« Et Ego Iohannes de Iallono Secusie Clericus publicus imper. auctoritate notarius hanc cartam abbreviatam manu Iohannis Farguilli quondam de secusia notarii publici qui preventus mortis ipsam publicare non potuit auctoritate mihi concessa a dom. Bartholomeo de Caresana judice vallis Secusie et terre Canapitii pro..... dom. Amedeo comite Sabaudie ex rogatione non cancellata nihil addito minuito vel mutato quod mutetur in cartam fideliter expressi exemplavi et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito signavi et me subscripsi ».

Collazionata colla pergamena e corretta secondo il suo tenore.

DOCUMENTO LXXXV (pag. 153).

(1355, 10 ottobre).

Gli uomini di Mathie riconoscono di tenere in enfiteusi da Montebenedetto valle Orsiera.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 41.

In eodem currente Domini m.° trecent.° quinquagesimo quinto. indict. octava. die decima mensis octobris, videlicet quandam montaneam cum omnibus..... suis iuribus..... apud eosdem nominatam Vallem Orseriam seu Alpem vallis Orserie super Mathias videlicet sicut tendit a summitate montanearum sicut tendit Rivus terre franche usque ad locum qui (sic) dicitur Urtieretum et sicut tendit et vadit dictus mons cum replano vallis predicte a parte rivi Menonis ex adverso usque ad rivum terre franche qui vero rivus Menonis descendit iuxta cellam monasterii predicti..... hoc totum recognoscunt..... pro quo quidem monte et alpe de valle orseria dare debere confessi fuerunt dicti sindici quibus supra nominibus eisdem domino priori et monastero de censu seu fictu annuali et perpetuo ac servitio annis singulis in quolibet festo sancti Andree apostoli videlicet duodecim denarios bone monete et unum bonum caseum de dicto alpe et quatuor florenos boni auri et iusti ponderis in festo S. Lucae et Iusti in monte benedicto nomine rediti seu ficti. Item confessi fuerunt dicti confitentes dictis nominibus dictam montaneam et alpem fuisse et esse iisdem monasterio et priori et conventui B. Marie montis benedicti subiecta et abstricta pacto et conventioni quod de cetero non possit vendi. donari. alienari obligari Cumfrarie. hospitali. militi. ecclesie. Ioculatori nec alteri loco pietatis sine expressa licentia et consensu et authoritate eiusdem monasterii et conventus. Item omni presentationi ex contractu emphitotico pertinenti et ad pacta et conventiones contentas in instrumento albergamenti et concessionis eiusdem montanee et recognitionis inde secutarum. Quas quidem confessionem et recognitionem premissas cum omnibus et singulis supra et infrascriptis et in presenti instrumento contentis promiserunt dicti sindici sindacario nomine premisso mihi notario ut supra recipienti ratas. gratas..... habere perpetuo.....

dictumque servitium dare ..... Acta fuerunt premissa secusie in domo pidanciarii sancti Iusti. Presentibus Iohanne latodi. Petro Namtumi de Mediana. Vincentio filio Antonii Marchiandi et Antonio filio Iacobi Vincentii de Bezzano et Aimone Sibordi parochie Sancti Andree testibus ad premissa vocatis et rogatis.

DOCUMENTO LXXXVI (pag. 156).

(1329, 6 settembre).

Quitanza di Lorenzcto Bertrandi al priore di Montebenedetto, il quale gli pagò una somma a nome di Guglielmo Farguilli e dei suoi eredi.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 29.

Anno domini m. ccc. xxix. Ind. xii die vi septembris Actum in sancto iorio in domo prepositatus presentibus dom. reymondo bertrandi preposito dicti loci iohanne caligari de eodem loco et iohanne costa de sancto desiderio ..... testibus ..... Per hoc ..... instrumentum cunctis pateat evidenter quod ad instanciam ..... dom. francisci bertrandi prioris montis benedicti instantis nomine et vice anime domini guillelmi farguilli et eius heredum laurencetus bertrandi de sancto iorio fuit confessus ..... se habuisse ..... a predicto dom. francisco dante et solvente nomine emende usurarum habitarum per ipsum dominum farguillum ab ipso laurenceto libras novem et solidos novem monete usualis et plenam ..... solutionem ..... et restitutionem de omnibus universis et singulis usuris et extorsionibus illatis habitis et receptis a predicto laurenceto per predictum dom. guillelmum) faciendoque predictus Laurencetus mihi notario infrascripto ..... recipienti nomine et vice anime dicti dom. guillelmi et eius heredum pacem ... et omnimodam absolutionem ... de omnibus usuris supradictis liberans et absolvens animam ipsius dom. guillelmi et eius heredes et bona et possessores bonorum ipsorum per acceptilitionem precedentem et aquiliantem legitime subsequentem (1).

Et ego iacobus margariti ..... notarius ..... scripsi.

DOCUMENTO LXXXVII (pag. 156).

(1358, 12 febbraio).

Donazione di tre arche esistenti a Susa, da Giovanni Farguilli al monastero di Montebenedetto.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 5.

Anno domini m° ccc° l. viii. Indict. xi die xii mensis februarii. Coram me notario et testibus infrascriptis huius instrumenti tenore cunctis appareat evidenter quod Iohannes farguilli de secusia notarius attendens grata servicia et ellemosinas sibi impensa et impensas per venerabilem et religiosum virum dominum franciscum bertrandi priorem ecclesie beate marie de monte benedicto et eius conventum ordinis cartusiensis volendo pro ductus miserationis affectu eisdem retribuere licet non ad plenum, nulla vi, dolo nec

(1) « Aquiliana stipulatio est promissio quae novat omne contractum »: Ducange, citando « Vocabularium iuris utriusque. Per acceptilationem et aquilianam stipulationem, verbis « solemnibus introductam, liberationem fecerunt, et promittentes ipsi dom. Duci et Concilio « stipulantibus ... Apud Rymerum, t. 5, pag. 570, vol. 2. (Ducange, t. 1) ». La stipulazione aquiliana deriva la sua origine dalla legge Aquiliana.

metu coactus neque blandiciis vel modo alio circonventus sed tantum sua mera et spontanea voluntate per se et suos heredes sicut melius et firmius de iure potuit et de facto dedit... irrevocabiliter inter vivos mihi Iohanni guersii, notario infrascripto more persone publice stipulanti et recipienti vice et nomine dicti domini prioris et conventus..... tres arcas simul contiguas cum eorum sediminibus a celo usque in abissum quas arcas asseruit esse suas sitas secusie loco dicto in foro quibus coheret murus cimiterii monasterii sancti iusti ab una parte et quedam arca thome mercerii ab alia et via publica ab alia et quedam alia arca stephani giraudi..... cum omnibus et singulis que infra predictos confines continentur vel alios si qui forent accessibus et egressibus suis et cum omnibus et singulis que dicte arche habent super se vel infra seu intra se in integrum omnique iure et actione usu seu requisitione sibi ex eis vel pro eis aut eis modo aliquo pertinente... Ad decemocto denarios monete usualis nomine servicii seu census prout iure reperietur deberi dandos et solvendos omni anno suo tempore quibus de iure debentur et ad pacta alia ad que ipse arche vigore dictorum decemocto denarios sint abstricte. (promittens) Et liberare ipsas arcas eis a qualibet alia obligatione et quolibet alio vinculo servitutis..... Actum secusie in domo mei notarii infrascripti presentibus magistro laurentio chapuxio de bario (?) Iohanne souteri fabro et petro filio stephani lesthene habitator secusie..... Et me Iohanne guersii de secusia..... notarii qui hanc cartam scripsi.

DOCUMENTO LXXXVIII (pag. 157).

(1365, 20 novembre).

Il monastero di Montebenedetto dà in albergamento a Stefano e Bertetto padre e figlio Girardi tre arche sul mercato di Susa.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 5.

(1365, 20 nov.). Actum in banda..... Tenore huius instrumenti cunctis appareat evidenter quod venerabilis..... vir frater iacobus arnaudi prior et procurator monasterii beate marie montis benedicti et sancti benedicti ut de procura patet publicum instrumentum factum manu Iacobi de Canalibus habito consilio et conloquio cum venerabilibus viris religiosis et fratribus in dicto monasterio residentibus... dedit... in albergamentum seu ad fictum stephano girardi alias dicto vaugnecii de secusia nec non berteto eius filio ibidem presentibus pro se et eorum heredibus stipulantibus et recipientes ad eorum vitam et quandiu vixerint in humanis et ultra usque ad viginti novem annos susequentes duas sive tres tabulas seu arcas que et quas predicti fratres habent in secusia sitas in mercato dicti loci secusie quibus coheret ab una parte murus cimenterii sancti iusti de secusia ab alia parte banca petri giraudi ab alia parte banca iohaneti de molareto et via publica... ad habendum tenendum... quidquid eisdem patri et filio..... placuerit et cum omnibus et singulis que infra predictos confines vel alias si quis forent accessibus et egressibus eisdem tabulis pertinentibus usque in viis publicis et cum omnibus (ut supra) et cum omnibus et singulis que dicte tabule... super se habent vel intra se a celo usque ad abyssum..... ad censum seu fictum et redditum annuum quinque solidorum monete usualis dandis et solvendis anno quolibet in festo sancti andree apostoli predicto monasterio... pacto inter eos expresso quod ipsi pater et filius dictas tabulas actare edificare et coperire bene et sufficienter de bona fusta mayerie debeant prout fuerit necessarium et ipsas tabulas eidem monasterio..... in fine termini supradicti bene et ydonee mayeriatas et copertas albitrio boni viri restituere remitere et relaxare. Et dictum fuit quod quando eisdem domino priori aut

conventui contingerit adducere seu facere apportare in foro secusie aliquas nuces castaneas vel blada et ipsas deratas vendere non possent ipsas deratas infra dictas arcas reponere debeant usque ad alium mercatum sussequentem omni anno toto tempore durante si necesse fuerit per spacium trium mensium tali forma quod ipsi dicti pater et filius seu eorum heredes dictas deratas emere voluerint habere debeant ipsas deratas pre ceteris aliis personis precio quo venderentur in foro..... Item fuit dictum quod in fine termini supradicti heredes dictorum patris et filii dictas arcas seu tabulas habere possint pre ceteris aliis personis pro duobus decem denario minus de precio quo ascensarentur.

DOCUMENTO LXXXIX (pag. 160).

(1553, 30 maggio).

Il Comune di Villarfochiardo affitta alla certosa di Banda la quarta parte dei prodotti dei poderi della certosa per 38 *scudi d'oro.*

Regolari Certosini - Mombracco, ser. 1ª, vol. 12.

(1553, 30 maij). Actum in villario fochiardo videlicet in Cimiterio ecclesie parochialis predicti loci presentibus..... dom. Ippolito birandus becano (?) de Novorizia in Dalphinatu vicicurato ecclesie Villarii fochiardi et egregio Anthonino finela Notario de Almexio testibus..... Ibidem constituti Michael bersandi alias stamperio et benentinus ravòria sindici Nec non..... credendarii et decuriones comunitatis dicti loci..... dederunt locantur et affitarunt..... dom. Gregorio de rancinis civi astensis priorique conventus..... bande et Montisbenedicti..... quartam partem omnium usufructuum anni presentis quos ipsa comunitas solet percipere anno quolibet super prediis et bonis ipsius comunitatis existentibus..... super finibus et territorio predicti loci. ad formam unius arresti per Illustrem parlamentum regium thaurini sedens... Et hoc sub fictu... scutorum triginta octo auri regis de sole... Et ego martinus bertolerii burgensis avilliane incola villarii fochiardi publicus regia auctoritate notarius suprascriptum instrumentum per me receptum et lectum quoque in hanc formam publicam sic me subscripsi.

DOCUMENTO XC (pag. 169).

(1545, 12 maggio).

Ricognizione dei monaci di S. Antonio verso il monastero di Banda per un vigneto presso Castelletto.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 3ª, vol. 10.

(1545, 12 maii). Actum in preceptoria sancti Antonii de Ranverso videlicet in camera existenti prope magnam sallam dicte preceptorie et domus ranversi presentibus ibidem spectabili domino Gabriele de provanis condomino castri et loci villarii almesi. Iacobo Francina de vugogna diocesis novariensis et servitoribus dicte domus ranversi et Amedeo Rochatii alias salvaia de parochia sancti mauri testibus item ibique ad instanciam et requisitionem R. D. bernardi dovis de coaciis, moderni prioris venerandi conventus et fratrum montisbenedicti ordinis cartusiensis ac mei subsignati notarii et commissarii ibidem presentium personaliter constitutus Rev^{dus} et Mag^{cus} D. Rector Ioannes Laurentini lugdunensis preceptor modernus eiusdem preceptorie et domus s^{ti} Antonii de Ranverso per se et suis successoribus sponte

fuit confessus et recognovit tenere et tenere velle et eiusdem antecessores preceptores tenuisse de enfiteusi et albergamento perpetuo iam dicti venerandi monasterii Montisbenedicti ad usus antecedentium videlicet res et bona de quibus infra..... Et primo petiam unam vinee iornatarum septem vel circa site in tenemento panzoni eiusdem monasterii in regione dicta in sancto andrea sive ad vineam castelleti cui coherent castelletum dicte preceptorie ranversi a media nocte. Rivus Vaugeroni a meridie..... Item de eisdem bonis petiam unam prati iornatarum septem vel circa sitam in dicto tenemento cui coherent res eiusdem preceptorie ab oriente. res eiusdem monasterii montis benedicti a media nocte... et castelletum predictum a meridie... per et super quibus rebus et bonis precognitis dictus dominus preceptor fuit confessus se dare debere seque daturum constituit de ficto annuo et perpetuo in quolibet festo s. Andree Apostoli eidem monasterio montisbenedicti sextaria duo siliginis bone et sufficientis ad mensuram Avilliane in eadem preceptoria.....

Copia scritta dal figlio del notaio Giovanni Bruno che ricevette l'atto originale.

DOCUMENTO XCI (pag. 172).

(1595, 25 giugno).

Cessione della chiesa e del convento della SS. Trinità d'Avigliana, già degli Umiliati, dal prevosto Corniglia all'ordine certosino.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1ª, vol. 46.

(1595, 15 giugno).....nella città di Torino et casa dell'Arcivescovato di detta città et camera cubiculare dell'infrascritto monsignor Arcivescovo... Essendo che il Rev. Giovanni Corniglia Prevosto ossia comendatario delle chiese della SS. Trinità d'Avigliana e di San Giacomo di Moncalieri insieme specialmente unite per il carigo della servitù di detta sua chiesa d'Avigliana sii stato sempre et sia obbligato mantenervi tre sacerdoti celebranti continuamente con il stipendio per il loro vivere di scuti quaranta d'oro ognuno Il che non ostante per essere in questo paese...penuria di sacerdoti... si ritrovi a mal partito di poter mantenere e far fare condecentemente detta servitù... Il che considerando esso sig. Prevosto per soddisfatione di detto populo et di sua coscienza... et essendoli stato proposto... per parte del R. Padre D. Stefano Baregi certosino, visitatore della provincia di Lombardia ed il R. Don Adeodato priore di essa certosa di Banda... che prenderebbero il carigo di detta servitù transferendo ivi un numero sufficiente de' luoro relligiosi a tal effetto mentre però gli sii data... detta chiesa di Avigliana con gli altri beni infrascritti per loro habitatione et manutentione sopra quale proposta havendo esso sig. Prevosto fatta considerazione..... oltre che il reddito annuo di detti beni quali essi Padri gli hanno dimandati non può arrivare a scudi quindici d'oro..... quindi è che ivi avanti Monsig. Carlo Broglia arcivescovo di Torino..... il R. Prevosto Giovanni Corniglia..... rimette a contemplatione et per il carigo..... di perpetuamente mantenere la servitù sudetta alli predetti D. Barregi ed Adeodato quivi presenti ed a loro nome e di detta religione loro della Certosa accettanti la sudetta chiesa della SS. Trinità d'Avigliana posta fuori et appo le mura di esso luogo insieme con il convento, casa et altri edificii di detta chiesa per quanto si estende il circuito di quella e con le vigne anche et alteni ad essa chiesa contigui tanti quanti sono..... et come sin hora hanno golduto, li Padri quali hanno servito detta chiesa secondo l'assegnatione fattale da esso

sig. Prevosto per il luoro vivere et massime ultimamente il P. Bernardino lignana.

Più il bosco d'essa prevostura situato sopra il finaggio d'Avigliana dove si dice allaiono al qual sono coherenti quelli di Bataglioto.....

Et parimente li mobili et paramenti per uso di detta chiesa et monastero..... Il tutto di reddito di scudi quindici d'oro..... Restando però sempre il titulo di detta chiesa d'Avigliana con gli altri suoi beni e redditi a detto sig. Prevosto et suoi successori. Con questo anche patto et conditione che volendo alcun de' successori d'esso sig. Prevosto rihaver detta chiesa e beni sopradetti e rimessi in tal caso sia tenuto resarcire a detti Padri tutti li melioramenti che havranno fatti in detta chiesa convento et beni et insieme pagarli la servitù per luoro a detta chiesa fatta sino all'hora a ragione di scudi quaranta d'oro ogni anno per ognuno delli tre servienti... et questo per tutto il tempo che tal successore qual vorà rehaver essa chiesa e beni haverà golduta detta prevostura.

Levata dal notaio Giov. Matteo Bertini dall'originale del notaio nobile Giov. Tommaso Cossano (?).

DOCUMENTO XCII (pag. 172).

(1600, 15 ottobre).

Bolla d'unione del monastero della SS. Trinità d'Avigliana all'ordine certosino.

Regolari Certosini – Mombracco, serie 1ª, vol. 46.

Clemens episcopus... Ven^{li} fratri Archiepiscopo Taurinensi salutem... Exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii Io. angeli a neapoli procuratoris generalis Carthusiensis ordinis petitio continebat quod cum dilectus filius Io. Carniglia sanctissime Trinitatis prope et extra muros oppidi Avillianie et sancti Iacobi loci Montiscalerii olim ordinis humiliatorum nunc vero apostolica auctoritate extinti Taurinensis diocesis Prepositurarum invicem perpetuo unitarum Prepositus pro servitio ac divino officio in ecclesia primo dicte Prepositure singulis annis exerceri solito Tres Presbiteros qui missas singulis diebus celebrent et ei in divinis deserviant in ea manutenere et cuilibet eorum pro suis stipendis et mercede quadraginta scuta auri singulis annis dare teneatur dictoque onere tum ob presbiterorum ad id idoneorum penuriam in illis partibus vigentem tum ob scandalum nonnullorum aliorum Presbiterorum dicte ecclesie inservientium alias per dictum Ioannem eosque optime vite esse credentem inibi positorum prout nonnulle querelle ad Curiam Archiepiscopalem Taurinensem desuperdelate fuerunt in malam populi satisfactionem commissum satisfacere non possit. Dilecti vero filii Prior et fratres Monasterii Montis Benedicti ordinis Carthusiensis huiusmodi dicte diocesis ob bella illis in partibus superioribus annis gesta et hereticorum inimicorum vicinitatem dictum eorum monasterium deserere et ad dictum oppidum locum munitum et tutiorem ubi maiorem partem suorum redditum habent atque cum minori sumptu propter forum et nundinas ibi existentia et aeris salubritatem vivere possunt se recipere coacti fuerint et iam eidem ecclesie de consensu predicti Ioannis loco dictorum trium Presbiterorum cum magna populi dicti oppidi satisfactione prout illius gubernatoris ac iudicis et Potestatis et aliorum fide dignorum testimoniis accepimus in divinis deserviunt. Si igitur predicta unio perpetuo dissolveretur eaque sic dissoluta primodicte Prepositure ecclesia ac vinea et altene eidem ecclesie contigue et iuxta sua notissima latera site necnon quoddam nemus in finibus dicti

oppidi et loco dicto ad laijonum cui ab uno illorum de batagliotis bona, a reliquis autem lateribus sui notissimi fines coherent situm ad primodictam Prepposituram legitime spectantia annui redditus quindecim scutorum auri in auro vel circiter et una cum dicte ecclesie paramentis et mobilibus bonis ad eius usum necessariis illiusque conventu domo aliisque dicte ecclesie edificiis quantum illius circuitus se extendit dicto ordini Carthusiensi illiusque fratribus nunc et pro tempore existentibus qui loco dictorum trium Presbiterorum predictas missas celebrare et eidem ecclesie in divinis iuxta tamen eorum regulare institutum deservire dictumque Ioannem et eius successores pro tempore existentes ab onere celebrationis trium missarum huiusmodi perpetuo indemnes conservare debeant et teneantur ad effectum prope eam unum monasterium predicti ordinis Carthusiensis pro unius illius prioris et competentium fratrum numeri perpetuis usu et habitatione construendi seu conventum et edificia huiusmodi ad formam eis benevisam et regulari eorum instituto conformem reducendi pariter perpetuo concederentur et assignarentur ex hoc profecto divini cultus in dicta ecclesia augumento cum illius decore et venustate dictique Carthusiensis ordinis propagationi plurimum in Domino consuleretur. Quare pro parte eiusdem Io. Angeli nobis fuit humiliter supplicatum quatenus ecclesiam predictam modo premisso et ad effectum supradictum eidem Carthusiensi ordini perpetuo concedere ac alias in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur Nos..... huiusmodi supplicationibus inclinati fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus quatenus si est ita vocatis qui fuerint evocandi unionem perpetuam perpetuo auctoritate nostra dissolvas eaque sic dissoluta primodicte Prepositure ecclesiam et vineam ac altenas necnon nemus huiusmodi una cum dicte ecclesie paramentis et bonis mobilibus Conventu domo edifficiis predictis ordini Carthusiensi ac fratribus huiusmodi qui loco dictorum trium Presbiterorum predictas missas ut prefertur celebrent dicteque ecclesie etiam ut prefertur deserviant ad effectum premissum Dummodo dicti Ioannis ad hoc accedat assensum auctoritate predicta etiam perpetuo concedas et assignas non obstantibus premissis ac lateranensis concilii novissime celebrati uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis..... Datum Rome apud sanctum Marcum Anno Incarnationis Dom.[ce] Milles[o] sexcentesimo Idus octobris Pontificatus nostri anno nono.

L'Arcivescovo con suo decreto dell'11 febbraio 1604, pubblicando la soprascritta bolla, invita tutti coloro che volersi opporsi all'unione della chiesa e convento della SS. Trinità d'Avigliana all'ordine certosino, a presentarsi nella sua Curia arcivescovile.

Addì 6 novembre fu stipulato nella chiesa della SS. Trinità d'Avigliana l'atto pubblico d'immissione in possesso dei certosini essendo priore Don Urbano Rondinelli. Furono presenti all'atto Sebastiano Bava di Fossano governatore d'Avigliana ed altri.

Utino Supino notaio.

DOCUMENTO XCIII (pag. 173).

(1595, 19 giugno).

Estratto da un inventario degli arredi esistenti nella chiesa della SS. Trinità e nel monastero ivi annesso quando i certosini ne vennero in possesso.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 1ª, vol. 46.

(1595, 19 giugno). Inventario dei beni mobili et ornamenti ecclesiastici che si sono ritrovati nella sacrestia ed altri luoghi del Convento della SS. Trinità d'Avigliana « hora che li R. Padri Certosini di banda sono stati all'ot-

tentione di detto convento admissi et di quello si hanno tuolto il possesso sotto li 15 del presente fatto alla presenza del R. D. Nicolao Morina procuratore del monastero di Banda et con l'assistenza delli R. frati Bartolomeo moytre et frate giuseppe Carpinelli dell'ordine degli umiliati ».

Trovo solo di notevole:

« Palii d'avanti d'altare novi di corame figurati..... »

« Più novamente offerto dalla Seren[a] Infanta un calice con la coppa d'ar-« gento, il resto operato a figure d'aramo il tutto indorato con stuchio di « corame; più la suva patena d'argento indorato ».

« Più camus quaranta tra buoni e cativi..... »

DOCUMENTO XCIV (pag. 174).

(1595, 17 giugno — 1598, 5 marzo).

Nota di spese fatte dai Certosini per la riparazione del convento e della chiesa della SS. Trinità ad Avigliana.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1[a], vol. 46.

Dal 17 giugno 1595.

Spese fatte per la chiesa ed il convento della SS. Trinità d'Avigliana.

Noto fra le altre:

« Più al 1° di luglio per brochette (piccoli chiodi) per fare le verere (telai con tela o carta in luogo di vetri per le finestre) della gesa (chiesa) »	fior.	2
Vi si riscontrano molte provviste di legnami, tegole e d'altro per ricoprire la chiesa ed il monastero.		
20 novembre. « Più pagati per due verere fatte alle doe fenestre della camera di Padre Priore »	fior.	7
« Più pagati a una dona sul mercato per uno ramo (pezza) di tella grossa per far la verera grande della gesa, cioè l'ochio (finestra rotonda?) più grande »	fior.	14
« Più pagati a mastro antonio schiapacopo per haver coperta la capella della madalena a sue spese con metter li chiodi legnami et fatura	fior.	12 gr. 4
« Più pagati a dì 18 novembre pagati al bressano per la fatura del tellare (telaio) grande et delli doi picoli della faciata della gesa	fior.	16
« Più pagati in turino per rasi nove di tella sutille (sottile) per li doi ochi della faciata della gesa	fior.	18
« Più pagati al mercante in turino per rasi 9 di tella lin (lino) sotille per fare altre due verere alli ochi della gesa. . . .	fior.	18
« Più pagati a di 20 al bressano per la fattura dil telare sopra la madona	fior.	2
« Più pagati a dì 27 a mestro antonio schiapacopo per trave messo sopra la porta del monastero la qualli minacciava ruina	fior.	13,7
« Più al ciavatino (ciabattino) per far acorciar la coregia della campana grossa	fior.	1,1
« Et più pagati a dì 29 in turino per fillo genovese et broche picole per inchiodar le tre verere della facciata et quella sopra la madona	fior.	5,6
« Più pagati a uno di borgo vechio per fillo di ferro per atacar le verere alle finestre	fior.	3,9
« Più pagati per fare far una verera alla camera del Padre Vicario	fior.	3,6
		348

Parecchie provviste di calce da Giaveno.

« Pagati a mastro bernardino bialese (biellese) muradore a bon conto per la fasada (facciata) di questo monastero che acontia (racconcia) verso l'ottino (alteno) et vigna . . . . fior. 64

« Et più pagati a uno di coase (Coazze) per tese otto et piedi dieci di canalle (1) per meter sotto li coperti di questo monastero verso l'ottino . . . . fior. 12,6

« 31 marzo 1597 pagati giornalli (giornate) 26 in acomodar il refetorio et imbianchir la magior parte del presente monastero et far altre cose di fabrica a ragione di fiorini 3,6 per giorno . fior. 91

« 3 aprile 1597. Pagati a doi di coase per circa 16 tese di canalle di maleso (larice) per meter a li coperti di questo monastero fior. 21,4

« Più pagati a gianetto tibaudo per rupi tre di gisso per acomodar la finestra dil studio del Padre Priore a grossii 18 per rupo . . . . fior. 4,6

« Più pagati per tese tre di canalli di maleso per meter a li coperti di questo monastero a grossi 18 la tesa sono . . . fior. 4,6

Sono notate ancora varie spese per « verere » *al camerino del Padre Priore, al refettorio, alla camera di frate Bartolomeo.*

« Alli 5. di marzo 1598 si è fatto la somma al di sudetto delle somme N. 17 retroscritte per le spese fatte in questo locho della santissima trinità in avigliana dalli 17 di giugno nel anno 1595 sino alli 5 del sudetto dell'anno presente 1598 eccetuando però certe spese fatte in gesa le quali à scrito il nostro Don Antonio da parte le retroscritte spese solle inportano sino al dì presente fiorini quatromilia seicento quarantasette grossi cinque rimetendomi però ad ogniuno se error fusse nel somar o altro, dico . . . . . fior. 4647,5

« li denari spesi per mano di D. Antonio, dalli quatro aprille dell'anno 1595 sino li dixembre 1597 come apare nelle sue liste qualli sono spesi in fabriche del monastero et la gesa in quatro some fanno la somma di fiorini mille settecento trenta quatro grossi dieci p^{ti} tre, dico . . . . fior. 1734,10,3

Somma . . . fior. 6382, 3,3»

DOCUMENTO XCV (pag. 175).

(1606, 12 febbraio).

Atto di procura dei patroni di capelle nella chiesa della SS. Trinità d'Avigliana ai certosini.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 1^a, vol. 43.

L'anno 1606 . . . . . 12. febbraio . . . . . nel borgo novo d'Avigliana. A tutti sia manifesto conciosia che parechi del logho d'Avigliana e loghi circonvicini mosti da devotione ch'havevano alla chiesa della santiss. trinità d'Avigliana qual ottenevano li padri humiliati et in essa facevano la debita servitù atorno le cose spirituali hano costituito diversi censi e fitti a capelle in detta chiesa construtte acciochè in esse se gli celebrassero messe nei giorni da loro nella constitutione di detti censi designati, Il che s'è osservato mentre

(1) Di legno per servire da gronda.

detti padri humiliati vi sono stati ma indi per disposition Papale l'ordine di detti humiliati e statto supresso et estinto onde s'è desistito dalla celebrazione delle messe come sopra s'è detto da celebrarsi ..... e doppo tal supressione e statto datto detto monastero della SS.ª Trinità in Comenda a diversi quali hano tenuta pocha servitù in detta chiesa ch'ha causato che dette messe non si siano cossì celebrate et finalmente il moderno Comendataro il sig. gioanni carniglia ha introdutti li R.di monaci della certosa di mombenedetto o sii banda facendoli remissione di detta chiesa e certe poche possessioni all'intorno di quella col carigo solo di celebrar ogni giorno tre messe il che e solo per l'ordinaria servitù a detto Comendataro imposta si che le messe come sopra da detti antiqui non si celebrano e per ottener tal servitù alle capelle sudette n'hano fatta instanza apresso detti R.di padri certosini in detto monastero della SS.ª Trinità translati, quali dicono acciò non esser tenuti poi che non perceveno l'elemosina per dette messe da gl'antiqui d'essi richiedenti stabilita ma quella pretende detto comendataro conseguir et essiger, e come s'è detto scodergli (1) in suo utile Anzi procura d'afranchir li debitori di quelli dummodo gli diano una quantità de dinari una volta tanto per il che gli successori de detti ch'hano datti detti censi se ne ritrovano molto mal contenti e ne sentono gran dispiacere ..... e considerando che se li R.di padri certosini che hora tengono detta chiesa percevessero detti fitti facilmente potrebero attender alla celebrazione delle messe sudette e cossì restaria sodisfatto alla pia mente de detti defoncti, atteso che detti Rdi padri certosini tengono magior numero de celebranti che sia statto stabilito con detto sig. Carniglia vero è che detti R.di padri certosini si sono scoperti che ricevendo loro detti fitti e censi satisfaciano alla celebratione delle messe sudette e perciò si sono disponuti detti successori de' quali hora se n'ha notitia che sono li seguenti. Et primo il signor Capitano Giacobino Carrero per la capella del S.to sepulcro, Il magnif.co sig.r Gio. filipo Bonino dottor di leggi per la capella della nativita della madonna, li nobili messer Bartholomeo e Ludovico fratelli di pogoloto per la capella della consolata, et anche per altra capella delli dodeci apostoli, et messer stefano giorda per la capella di S.to pietro martire, far ogni diligenza che il sudetto loro intento segua, e cossì conceder e rimetter le loro raggioni, e di racorrer a loro nome da Sua Santità o altri ch'in ciò haverano autorita a detti Rdi padri certosini per ottener che detti fitti e censi gli siano pagati con inhibir a detto sig. Carniglia di scodergli, et ciò mediante che detti R.di padri certosini attendino alla servitu et celebratione de messe sudette, et ad abondante cautella per quanto spetta alle ragioni d'essi successori e debitori costituirgli procuratori come in cosa propria suplendo verso essi R.di alla spesa delle espeditioni che sopra ciò verranno ad ottenersi, etiamdio delle liti s'occorrera sopra ciò insurgirsene, e cossì Ecco che ivi personalmente constituiti li sovra nominati sucessori .... costituirono loro procuratori i padri D. Urbano Rondinelli priore e D. Nicolao Morina procuratore del monastero della SS. Trinità d'Avigliana.

Gioanne guturi ducal
nodaro borgese d'Avigliana.

(1) Riscuoterli.

DOCUMENTO XCVI (pag. 190).

(1330, 29 giugno).

Terminazione di Mombracco tra il monastero certosino ed il comune di Barge.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 4ª, vol. 27.

« Terminazioni di Mombracco tra li PP. Certosini et la comunità di Barge. 29 giugno 1330. »

Primo ordinatum fuit quod monasterium habeat et possideat quoddam nemus castagneretti quod iacet in montebracho ubi dicitur ad nemus S. Salvatoris.

Item omnia prata et nemora domestica et silvestria in predicto loco Montisbrachii ceterasque domos et ecclesias Beate Marie et S.ⁱ Salvatoris infra terminos et designationes factas per homines predictos sicut tendit . a quadam rocha que dicitur la Torretta ad duos terminos lapideos, unum positum prope viam circa fontem regis recte tendendum ad alium positum super unum serrum.

Et a dicto termino tendendo ad unam rocham existentem subtus viam qua itur a Bargiis ad Sanctum Salvatorem per viam castri Bargiarum.

Et de dicta rocha recte tendendo usque ad summum serri seu ad angulum finium Bargiarum.

Item quod monasterium teneat petiam terre boschiue Faeti sitam in Montebracho ultra monasterium predictum loco ubi dicitur ad Seletas sicut designatum est per rivum descendentem per fontem B.ᵉ Marie usque ad pratum dicti monasterii et usque ad cacumen Serri.

(*Copia del secolo* XVII *o* XVIII).

DOCUMENTO XCVII (pag. 191).

(1412, 29 dicembre).

Donazione di beni immobili da Antonia Torosano al monastero di Mombracco.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 19.

In nomine domini amen. Anno... mill° cccc° xij. indict. v. die xxviiij mensis decembris bargiis in burgo veteri videlicet in domo mei notarii infrascripti presentibus anthonio pagnono petro toscana dominico zamero anthonio galleto et iacobo comerio omnibus de eodem loco bargiarum testibus ad hoc vocatis..... per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter quod in mei notarii infrascripti et testium premissorum presencia Nobilis Anthonia filia condam perini ferrerii de saluciis Rellicta condam Anthonii torosani condomini bagnolii burgensi loci antedicti bargiarum sciens prudens delliberato et exacto suo proposito..... atendens..... reverenciam amorem dillectionem et affectionem quem et quam prefata anthonia et perinus eius pater et anthonius eius maritus actenus habuerunt et gererunt erga monasterium et domum montis brachii et sancti salvatoris cuius ecclesia ibidem prope est fundata nec non grata animarum officia et corporum beneficia et utillia servicia per ipsam anthoniam et anthonium eius maritum habita et percepta et quod in futurum propiciante et favente divina gratia sperat suscipere incrementum vollens animabus predecessorum suorum predicti anthonii eius mariti et sue in bona parte providere in remedio suorum

peccatorum et ut in dicto monasterio sancte marie de monte bracho et sancti salvatoris mediantibus (?) sufragiis et donationibus devotarum possit et valeat divinus cultus augmentari non vi dolo metu seu fraude seu aliqua inhonesta machinatione seducta ymo de libera et spontanea et de eius certa scientia eadem anthonia filia condam perini ferrerii de salutiis rellicta condam anthonii torosani habitatoris bargiarum per se et suos heredes dedit..... irrevocabiliter inter vivos iure proprio et in perpetuum venerabili in x" patri dopno fratri simondo corderii de civitate montis regalis priori monasterii sancte marie de montebracho supradicti ordinis cartusiensis taurinensis diocesis ubi supra tunc presenti recipienti et stipulanti pro se et nomine et vice monasterii et conventus predictorum et quorumcumque suorum successorum dum tamen canonice intrancium res et possessiones infrascriptas. Et primo videlicet domum unam cum solerio et caminata bassa ac pertinenciis suis quibus coheret via publica stephanus torosani condominus bagnolii michael boxius stephanus revenditor et henricus longus sitis in predicto burgo veteri bargiarum. Item palacium unum cum caminata a parte anteriori curte teto et ayra. Item peciam unam terre altenate ac peciam unam prati iornatarum decem vel circa inter predictas pecias terre altenate et prati cum pertinenciis dicti palacii ac predicti alteni et prati simultenentes sitis in finibus bargiarum loco vocato panroatum quibus palacio pecie alteni et prato cum pertinenciis eorum coheret ab una parte podius amedei a secunda rivus adulfus prata seu lame prefati monesterii contingue situati a tertia et quarta vie publice videlicet strata fontane et via sancti maximi salvis semper et reservatis verioribus coherenciis si qui sint domui palacio et possessioni supradicte ad possidendum..... et quidquid domino priori ut supra..... deinceps placuerit perpetuo faciendum cum omnibus et singulis que infra predictos vel rerum predictarum donatarum et cuiuslibet earum continentur confines vel alios si qui forent accessus et egressus suis bealeriis rivagiis menagiis usagiis et condictionibus universis usque in viam publicam et vias publicas et cum omnibus et singulis que dicta domus et possessiones altenate et prative ac palacio cum suis pertinenciis habent super se vel infra se seu intra se in integrum omniaque iura et actiones ussus seu raciones sibi domino priori ut supra stipulanti ex ipsis rebus vel pro ipsis modo aliquo pertinentes vel expectantes. Quas res donatas ipsa prefata anthonia se nomine prefati domini prioris..... constituit tenere..... donec ipse dominus prior..... de predictis rebus possessionem acceperit corporallem..... Et hanc donacionem irrevocabilem ideo fecit dicta anthonia quia prefatus dominus prior suo nomine et nomine monesterii..... montisbrachii et successorum suorum quorumcumque pacto expresso inter partes predictas edicto solepni stipulacione valito promixit et convenit predicte anthonie donantis pro se suisque heredibus stipulanti dicere seu dici facere et celebrare singulis annis in perpetuum triginta missas in dicto monesterio in remedium peccatorum et salutis animarum ipsius anthonie eius et anthonii eius mariti et predecessorum suorum et universaliter eorum que misse appellantur et nominantur misse sancti gregorii.

Deinde renuntiavit prefata anthonia donans certificata ad plenum per me notarium infrascriptum de iure suo ut convenit exceptioni non sic facte donationis ex causis premissis rei non sic geste..... De quibus iubsum fuit per me notarium infrascriptum fieri publicum instrumentum unum vel plura eiusdem tenoris videlicet unum pro unaquaque partium predictarum consilio et corecione peritorum dictanda et refficienda ante producionem et postquam et quociescumque fuerit opportunum. Et ego Iohannes gayferii de bargiis publicus..... notarius predictis omnibus presens vocatus interfui et hanc cartam rogatus tradidi et scripsi signumque meum apposui consuetum in testimonium premissorum.

(*Pergamena alquanto sbiadita*).

DOCUMENTO XCVIII (pag. 192).

(1413, 10 gennaio).

Ludovico d'Acaia conferma la donazione d'Antonia Torosano al monastero di Mombracco.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 3ª, vol. 19.

Nos Ludovicus de Sabaudia princeps Achaie etc. notum haberi volimus tenore presencium universis quod nos visso instrumento donacionis presentibus annexo donacionem ibi descriptam factam per dilectam nostram Anthoniam filiam condam perini ferrerii de saluciis relictam Anthonii Torrosani condomini bagnolii venerabili dopno fratri Symondo corderii de civitate nostra montisregalis priori monasterii sancte marie de montebracho ordinis cartusiensis..... recipienti vice et nomine..... conventus predicti de domo palacio alteno tetto ayra prato et aliis rebus in dicto instrumento latius dictatis tenore presentium laudamus approbamus omnino pro nobis et nostris heredibus et successoribus universis iuxta ipsius instrumenti continentiam et effectum. Et quia devotionem habemus ad ordinem supradictum et conventum monasterii predicti in auxilium divini cultus ibidem celebrandi volumus et ordinamus quod dominus prior et conventus montis brachii et successores sui in ipso conventu pro dictis rebus sibi ut premittitur donatis nulla onera quocumque nomine conseantur supportare teneantur sed ipsas res tenere et godire valeant in perpetuum ad sue libere voluntatis in auxilium sustentationis dicti conventus libere et in perpetuum non obstantibus aliquibus capitulis statutis vel ordinatis in contrarium facientes quovismodo excepta dumtaxat domo predicta quam post obitum dicte donatricis vendere teneantur sicque facta ipsa venditione pro ipsa domo debita onera supportentur mandantes vicario et clavario nostris (1) bargiarum quatenus ipsum priorem nomine dicti conventus in possessionem predictorum ponat et inducat manuteneat et deffendat et presentes nostras litteras observet et observare faciat iuxta ipsarum continentiam et tenorem nihil in contrarium acceptando. datum cargnani die decima ianuarii anno a nativitate domini mº ccccº decimo tertio datum presente anthonio de putheo magistro hospicii.

DOCUMENTO XCIX (pag. 193) (2).

(1414, 28 gennaio).

I certosini di Mombracco sottopongono ad ipoteca i beni del monastero a favore d'Azzo di Saluzzo, per cautela della donazione d'una somma ad essi da lui fatta.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 4ª, vol. 3.

In nomine dom. nostri yhu. xpi amen. Anno domini m.º quatercent.º decimo quarto. Indit. vij et die xxviij mensis Ianuarii in loco capituli beate marie de montebrachio ordinis chartusiensis et diocesis taurinensis presentibus Egregio et Sapienti viro dom. bergadano de bonellis licentiatus in

(1) O forse « nostro. »

(2) Ivi il documento porta il numero progressivo errato 92, invece di 99.

legibus vicario generali marchionatus saluciarum nobili Vallerano de blandrato castellano paysane et provido merchatori Simondino helioni de salutiis Testibus ..... Cum Illustris et magnificus dom. Azo de Saluciis ex marchionibus salutiarum pro salute anime sue Illustrium parentumque suorum et omnium aliorum pro quibus in mente sua destinaverit largitionem seu donationem sive elemosinam fecerit dicto monasterio montisbrachii de redditibus qui aquiri poterunt et aquirentur in locis comunis Ianue ex excutis auri Regis quatercentis et ex Ianuynis auri ducentis . valore pro singulo excuto solidorum viginti octo Ianue et pro singulo Ianuyno solidorum vigintiquinque Ianue annuatim et in perpetuum convertandis ad ussum dicti monasterii pro sustentacione ibidem deserviencium dumtaxat et non ad alium ussum . et voluerit quod quousque per dictum monasterium sive per priorem seu monachos ejusdem monasterii dicti denarii fuerint in dictis locis Ianue. Integraliter collocati ad redditum perpetuum predictum predicto monasterio prestandum ad ussum predictum sint omnia bona temporalia presentia et futura dicti monasterii ubicumque sint vel salucias vel alibi specialiter et pignoris jure et ypothece obligata et obnoxia et ipsa collocatione completa et facta sub titulo et nomine ipsius domini Azonis successorumque suorum sint dicta bona temporalia a dicta obligatione libera et absoluta per modum tamen infrascriptum Ego venerabilis frater Simon de monteregali prior dicte domus dopnus ludovicus ex dominis venasche dopnus marchioni de caburo dopnus franciscus de saluciis dopnus anthonius de brianzono . vicarius dopnus Iohannes de brianzono procuratore frater bartolomeus de quosano et frater anthonius de mulazano conversus . monaci dicti monasterii de montebraco more solito convocati et congregati in loco predicto dicti monasterii et facientes majorem et seniorem partem dicti capituli . dictus prior . cum consensu et voluntate dictorum fratrum et dicti fratres cum consensu et voluntate dicti prioris et voluntate dictorum fratrum et omnes concorditer et nemine discrepente premissa super predictis discussione et examinatione venerabilis fratris domini georgii prioris domus sanctorum philipi et Iacobi prope ast ordinis chartusiensis . et ipso dopno fratre georgio priore predicto presente aprobante et consenciente Iusta comissionem super hoc sibi factam cujus comissionis tenor talis est. Frater . Iohannes humilis prior domus majoris cartusie vicesgerens capituli generalis super ann... dilectis fratribus in christo priori et conventui domus montisbrachi ordinis nostri Salutem in domino Quia rellatu vestro cognovimus quod illustris et potens dominus dominus azo de marchionibus salutiarum pie sue devotionis motus, affectu, cupiens dictam domum montisbrachi de bonis sibi a deo collatis ampliare in redditibus disposuerit dare et conferre eidem domui summam octingentarum librarum Ianuensium vel circha, convertendam in redditibus perpetuis pro sustentatione personarum ordinis nostri deo in dicta domo famulantium. Ita tamen quod vos obligetis bona temporalia dicte domus prefacto domino azoni . pro predicta summa octingentarum librarum vel circha de qua vos et successores vestri degentes in domo predicta teneamini sibi et successoribus suis Respondere et Reddere Rationem donec ipsa summa octingentarum librarum sit tota exposita et commissa in redditibus perpetuis dicte domui vestre assignatis Quam obligationem facere noluistis et merito sine licentia et auctoritate predicti capituli generalis pro qua licentia obtinenda nos instanter et humiliter requisistis Nos igitur considerantes devotionem prefati domini azonis benefactoris nostri utilitatemque dicte domus vestre precibus vestris inclinati predictam obligationem faciendi erga prefactum dominum pro summa et causa precatis quorum discussionem et examinationem Comittimus venerabili fratri nostro domino georgio priori domus sanctorum philipi et Iacobi prope ast ordinis nostri ipsoque, approbante et consentiente prefate obbligationi licentiam concedimus vobis auctoritate predicti capituli generalis In cujus rei testimonio presentibus litteris sigillum auctenticum

dicte domus nostre duximus apponendum . datum cartusie die xxv. septembris anno domini millesimo ccccmo terciodecimo . ipsa omnia bona temporalia presentia et futura dicte domus seu monasterii prefacti montisbrachii pro dicta denariorum summa quousque ipsi denarii fuerint sicut supra dictum est collocati et conversi in Redditibus perpetuis ad ussum predictum dicte domus. assignatis specialiter et jure pignoris et ypothece obligaverunt versus me notarium infrascriptum recipientem et stipulantem nomine et vice et ad opus et utilitatem dicti domini azonis successorumque suorum ac omnium Illustrium marchionum salutiarum qui pro temporibus fuerint. Ita et taliter quod ipsis omnibus denariis collocatis et in personam prefacti domini azonis descriptis et sub ejus titulo et nomine et pro successoribus suis universis et dominis marchionibus supradictis sint dicta bona temporalia dicte domus seu dicti monasterii a dicta pignoris obligatione libera et penitus exempta quamdiu de ipso redditu fecerint ut supra. Et proprietate ipsorum locorum semper Remanente in ipsum dominum azonem ejusque successores eorum redditus perpetuis temporibus convertantur ad ussum et ad utilitatem residentium et deserviencium in dicto monesterio montisbrachi pro sustentatione eorum. Acto tamen et semper intellecto ac solepniter convento inter dictas partes quod si dicti fratres noluerint vel neglexerint per triennium dictos denarios collocare ad redditum predictum, et dictum redditum convertere ad ussum predictum quod liceat ipsi domino azoni et cuilibet domino marchioni salutiarum qui pro tempore suo fuerit dictos denarios sive redditus eorum repetere . capere et rehabere et ad alios pios ussus convertere alibi in baronia marchionatus salutiarum quam in dicto monasterio Renunciantes exceptioni doli mali metus cause rey non sic geste et omnium alii Iuri canonico et civili per quod possent contra predicta venire. Et predicta omnia et singula predicti priores et fratres promiserunt eorum nominibus et nomine et vice dicti monasterii et michi notario infrascripto recipienti et stipulanti nomine quo supra attendere et observare et nullo tempore contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de Iure vel de facto.

De quibus omnibus Iubsum fuit per predictos priores et fratres per me notarium infrascriptum confici unum vel plura Instrumenta partibus tradenda unius et ejusdem tenoris dictanda melioranda et reficienda consilio sapientium ecciam postquam forent in Iudicio producta.

Et ego ludovicus de pariseto de salutiis diocesis taurinensis imperiali auctoritate notarius hiis omnibus et singulis suprascriptis dum sic agerentur et fierent presens fui vocatus et hanc cartam rogatus scripsi signumque meum consuetum apposui in fidem robur et testimonium veritatis omnium et singulorum premissorum.

DOCUMENTO C (pag. 195).

(1424, 18 agosto).

Estratto dal testamento di Brianzo Romagnano, del fu Antonio, di Carignano

Regolari Certosini - Mombracco ; serie 4ª, vol. 20.

In nomine domini amen. Anno eiusdem nativitatis m. ccccxxiv..... die xviii mensis augusti in burgo cargnani videlicet in domo infrascripti testatoris. Presentibus vener.bus relig.is fratre marcho de somaripa....... fr. iohanne baylena de taurino fratre Aymono de anglia ordinis minorum fratre philipho de pronzelo belenasensis diocesis fr. valentino de boto de carignano. Nobili dragono de solleriis de saviglano vicecastellano cargnani..... testi-

bus..... Nobilis Briancius de romagnano de cargnano natus condam nobilis Antonii de Romagnano sanus et gratia yhesu xristi mente et sensu ac in bona memoria existens..... volens..... de se rebusque suis sine precipitacione disponere decedereque testatus..... Testamentum suum nuncupativum sine scriptis Inhivit in hunc modum..... facere dispoxuit..... Et quia spiritualia sunt temporalibus preferenda. In primis quidem animam suam comandavit et comandat altissimo creatori eiusque matri gloriose sancto Iohanni baptiste beatisque apostolis petro et paulo ac beato Iohanni apostolo et evangeliste beate cataline virgini sponse xristi beate marie madalene beate margarite virgini et toti curie celesti. Item voluit..... quod omnia eius male ablata per quamcumque illicitam..... exacionem per heredes suos universales infrascriptos restituantur ad cognicionem sancte matris ecclesie..... suam ellegit sepulturam..... in ecclesia sancte clare de cargnano scilicet in capella magna eiusdem testatoris et fratrum suorum quam quidem sepulturam et eciam septimam et universarium (*sic*) annuale fieri voluit bene et honorifice secundum condeferenciam sui fratris volens quod in dicta eius sepultura ponantur Torchie sex cere qualibet de libris quatuor et non ultra. Item legavit R.do in xristo patri et domino abbati sancti michaelis de clusa pro suis monetis habitis in guerris et cavalcatis ac aliis illicitis libras x viannenses......... dispensandas xristi pauperibus et in honus ecclesie ipsius domini abbatis. Item legavit abbatisse et monialibus dicti monasterii sancte Clare et monasterio que nunc sunt et in futurum fuerint et fratribus ibidem in dicta capella servientibus in adiutorium vite ipsarum in perpetuum solvendorum ut supra etc. (1).

Item legavit et iure legati relinquit monasterio et fratribus sancti Salvatoris de Mombracco..... sextarios sex farine ad mensuram loci Vigonis capiendos in et supra motura seu fictum partis dicti testatoris molendinorum Vigoni.

Supplicando idem..... domino nostro Sabaudie duci..... ut dignetur predictum legatum seu legata per suas litteras laudare mologare et confirmare..... attento quod ipsa molendina a prelibato dom. duce in feudum tenentur..... (*Seguono parecchi legati accennati senza indicarne l'oggetto*). Item voluit..... quod per heredes suos universales infrascriptos fiant et fieri debeant due daye sive done etc. Item similiter voluit..... quod per heredes suos..... tempore mortis ipsius testatoris de novo induantur etc.

Item iure institutionis relinquid Luyse eius filie uxoris arcambaudi de romagnano etc. Item similiter..... relinquid cataline eius filie uxorisque conradi taparelli de savigliano etc. It. eodem modo..... relinquid brunisente mentie. Issabeline et mathee filiabus suis legiptimas et naturales et eas in heredes eis instituit in florenis etc. Item..... ordinavit..... quod Catalina eius uxor etc. Et casu quo ipsa Catalina nollet seu non posset stare seu habitare cum filliis suis supra et infrascriptis heredibus....... tunc et eo casu etc. Item..... relinquid Iafredo pupillo eius fillio etc. Ludovico vero et Thomayno eius filliis legavit etc. In omnibus autem alliis bonis suis..... sibi heredes universales instituit et hore proprio nominavit Ludovicum Thomaynum et Iofredum eius fillios legiptimos et naturales Tutricem vero et gubernatricem dictorum filiorum suorum..... et aliorum nascituros....... esse voluit predictam Catalinam eius dillectam uxorem dum vitam viduallem et honestam duxerit et ad alia vota non transiverit..... Et ego Philipus de romagnano alias de boto de cargnano..... notarius..... scripsi.

(1) Così nell'esemplare abbreviato, sincrono all'originale.

DOCUMENTO CI (pag. 197).

(1450, 3 marzo).

Testamento di Antonio dei marchesi di Romagnano dei signori di Cavallerleone.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 4ª, vol. 20.

Anno (1450, 3 martii) Actum taurini videlicet in Stupha palacii episcopalis Taurinensis . presentibus ibidem egregio Artium et medicine doctore magistro panthaleone de conflencia in medicina ordinario in studio Taurinensi legente venerabilibus viris dominis Thomeno bussi plebano publiciarum ac Rev. dom. Episc.[i] taurin.[si] capellano, fratre Georgio de guastaldis plebano caballarii maioris presbitero parono teste de eodem loco ac nobilibus viris dominico ex dominis ayrasche Baldesardo de Asinariis Rever.[di] dom.[i] episcopi scutifero et Antonio simondi de caburro . diocesis Taurinensis ..... Noverint universi et singuli ..... quod ..... spectabilis vir Anthonius ex marchionibus et ex dominis Romagnani nec non cabalarii leonis volens tamquam fidelis christicola dum corporis sospitate fruitur beatorum apostolorum Petri et Pauli hoc anno sanctissimo Iubileo devote et personaliter visitare limina ..... et volens de bonis suis ..... disponere Testamentum solemniter nuncupativum facere disposuit ..... Legavit Conventui fratrum S. Salvatoris de Bargis modium unum frumenti capiendum super emolumentis multure molendinorum de Vigono prout per quondam genitorem suum legatum extitit quod modium frumenti iussit singulis annis et in perpetuum solvi per heredes suos ita tamen quod fratres dicti conventus teneantur observare omnia per dictum genitorem suum ordinata.

Heredes universales instituit filios suos Vincentium et Ursinum: tutores dictorum filiorum esse voluit R.[um] D. Episcopum Taurinensem et D. prepositum S.[i] Dalmacii eius fratres.

Et Ego Damianus Barbarini civis taurinensis clericus publicus apostolica et imperiali auctoritatibus notarius etc. Episcopalis taurinensis secretarius . scripsi.

DOCUMENTO CII (pag. 197).

(1505, 22 marzo).

Estratto dal testamento di Brianzo dei march. di Romagnano e dei signori di Cavallerleone.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 4ª, vol. 20.

Anno (1505, 22 martii). In burgo loci carignani et in domo et camera cubiculari infrascripti testatoris ..... Dominus Breancius ex marchionibus Romagnani et ex dominis Caballarii leonis ducalis Sabaudie Celsitudinis consiliarius Carignani ordinarie residens sanus Dei gratia mente sensu et intellectu prout ex suo aspectu et bona loquela manifeste apparet licet aliquali sui corporis passibilis infirmitate perplexus eciam senio constitutus volens de suis bonis et rebus salubriter et faciliter disponere In primis quidem quia spiritualia sunt temporalibus preferenda etc. Item confirmando legata facta ecclesie et monasterio Sancte Clare de Carignano per eius progenitores super molendinis Vigoni assignata maiori capelle predicte illa persolvi in perpe-

tuum declaravit modo infrascripto, videlicet per dom. Bernardum et Petrum filios quondam domini Iofredi ex march. Romagnani pro parte legati eidem capelle facti super ipsis molendinis per quondam dom. Breancium ex march. Romagnani avum dicti dom. testatoris paternum iuxta promissa per ipsum quondam dom.Iofredum domino Ludovico de Romagnano patri ipsius (1) quando commutavit eius partem dictorum molendinorum Vigoni cum dicto Iofredo prout latius constat instrumento fieri rogato per quondam michaelem Cozoli de dicto loco Carignani. et heres ipsius nobilis testatoris circa feudalibus institutus solvat et solvere teneatur pro parte ipsius legati facti super ipsis molendinis Vigoni eidem dom testatori spectante et pertinente de parte ipsius legati que solvere spectabat spectabili quodam Ursino ex ipsis marchionibus Romagnani pro parte successionis eiusdem eidem dom. testatori proventa. Item heredem suum particularem et successorem universalem sibi constituit..... prenominatum nobilem Cesarem eius filium legitimum et naturalem in omnibus bonis et rebus feudalibus que et quas idem dom. testator habet tam in loco marchionatu et dominio Romagnani quam in loco Caballarii leonis ac molendinis et aliis ingeniis que ipse dom. testator et alii nobiles de Romagnano habent in loco et super finibus Vigoni. In omnibus autem aliis suis bonis heredes suos voluit venerandum dom. Ludovicum et dom. Cesarem de Romagnano eiusdem dom. testatoris filios. Et me Bernardino Pellizzoni incola et burgensis Carignani ducali comissario imperiali sabaudieque ducali auctoritatibus notarius premissis omnibus..... interfui et suprascriptum instrumentum testamenti recepi..... (2).

Copia del secolo XVII o XVIII.

DOCUMENTO CIII (pag. 197).

(1490, 22 luglio).

Transazione del monastero di Mombracco con diversi dei marchesi di Romagnano.

Regolari Certosini - Mombracco; serie 4ª, vol. 20.

Anno (1490, 22 julii) Actum in conventu monasterii sancte marie de montebracho et in domo eiusdem conventus presentibus nobili ioffredo byardi et egregio michaele de Romagnano de bargiis..... testibus..... tenore presentis publici instrumenti cunctis fiat manifestum quod cum..... questio et debatum... verterentur... inter venerandum dompnum (*lacuna*) priorem monasterii sancte marie de montebracho ordinis cartusiensis ex una parte Nec non Nobilem Ursinum filium condam spectabilis Anthonii de Romagnano Bernardinum et Petrum filios condam spectabilis Ioffredi de Romagnano de cargnano ex alia parte super et videlicet prefatus dompnus prior nomine et vice dicti monasterii petebat ab eisdem Ursino pro legato facto ipso monasterio per dictum condam dominum anthonium de Romagnano modium unum grani frumenti. Item Bernardino et Petro pro aliud legatum factum ipso monasterio per condam dominum briancium de Romagnano avum eorundem sextaria sex farine frumenti ad mensuram vigoni. Que et quod usque in diem

(1) Deve intendersi « ipsius testatoris » non « ipsius Iofredi », poichè risulta dal testamento di Brianzo [14] che Gioffredo e Ludovico erano suoi figli.

(2) In questa copia del testamento di Brianzo [20] non occorre menzione speciale del legato alla certosa di Mombracco. Non v'ha dubbio, tuttavia, che costui come erede di Ursino [13] era debitore, in parte, di quel legato; difatti suo figlio ed erede Cesare prese parte alla transazione colla certosa, addì 23 maggio 1515.

presentem ab annis undecim citra dicti de Romagnano eidem ... monasterio solvere cessarunt propter quod coactum fuit dictum monasterium eosdem de Romagnanis coram magnifico consilio cum illustre domino nostro sabaudie duce residente pro premissorum satisfactionem convenire et interpellare prout de premissis asseruerunt partes ipse constare actis publicis ..... tandem cupientes partes ipse predictis lite et interpellationi cum ab eis dependenciis potius via amicabili quam iuris rigore finem et bonam conclusionem imponere ecce quod prefatus venerabilis dompnus prior nomine et vice dicti monasterii et predictus nobilis bernardinus de Romagnano nomine suo proprio ac nomine et vice nobilium petri eius fratris et prenominati Nobilis Ursini de Romagnano pro quo de ratto habendo et ratificare faciendo solempniter promisit ..... ad infrascriptam ... devenerunt transactionem ... primo quidem transigerunt et convenerunt quod inter ipsas partes sit bona pax et cesset omnis ranchor. Item ... quod dictus nobilis bernardinus dare ... et cum effectu expedire et mensurare debeat pro dictis undecim annis cessatis ad solvendum granum et farinam predictis hinc ad festum sancti martini proxime venturi et incluxis relictis seu legatis pro presenti anno dumtaxat sachos duodecim frumenti boni et sufficientes ad mensuram vigoni omni cessante oppositione. Ita et taliter quod facta solucione dictorum duodecim sachorum frumenti in festo predicto prenominati de Romagnano sint ... liberi et absoluti de dictis undecim sextariis ..... Item convenerunt ..... quod ..... predictus nobilis bernardinus nomine suo proprio dumtaxat solvere debeat omni anno pro se et suis in perpetuum secundum formam legati facti per nobilem quondam dominum briancium medietatem dicti legati videlicet sextaria tria farine omni cessante exceptione. Item convenerunt ..... quod liceat ..... dicto monasterio montis brachi et omne ius sibi reservatum sit agendi et experiendi contra *(manca la pergamena)* Romagnano scilicet dictos petrum et ursinum seu alios ad quos tangeret respectu residui dictorum legatorum videlicet unius modii grani frumenti *(manca come sopra)*. Et ita fuit expresse dictum et transactum ipsi monasterio reservatum. *(Seguono le disposizioni relative al pagamento delle spese per la lite incominciata dinanzi al Consiglio ducale, non che le clausole solite di garanzie, rinunzie, ecc)*. Et ego Iohannes ludovicus de anna de cargnano presens publicum instrumentum per nobilem condam Augustinum de horo notario publico receptum qui mortis obventu illud levare nequivit a protocollo suo extracsi et scripsi .....

DOCUMENTO CIV (pag. 197).

(1515, 23 maggio).

Transazione del monastero di Mombracco con diversi dei marchesi di Romagnano.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 4ª, vol. 20.

Anno (1515, 23 maii) Actum in civitate taurini et in domo habitationis infrascripti domini Anthonii Romagnani Cum questio ... verteretur inter ... monasterium et religiosos monasterii Montisbrachii cartusiensis ex una et dominos heredes et successores condam domini briancii de Romagnano et domini Anthonii de Romagnano condomini eiusdem loci ex altera partibus pretextu legatorum factorum per ipsos condam dom. Briancium et dom. Anthonium de Romagnano eidem monasterio constantibus de ipsis legatis publicis instrumentis testamentorum altero recepto sub anno (1424, 18 martii) per philippum de Romagnanis alias bot altero vero per damianum barbarini anno (1450, 3 martii) quorum legatorum unum erat de sextariis sex farine

annualibus aliud vero legatum erat de uno modio grani frumenti mensure vigoni capienda ipsa legata super redditibus molendinorum vigoni dictorum de Romagnano que quidem legata petebant ipsi religiosi sibi solvi pro tempore preterito cessata solucione eorundem legatorum et pro futuro tempore caveri de solvendo dicta legata tam per dominos Aymonem georgium de romagnano de vigono ac filios condam domini Romagnani de romagnano de eodem loco vigonis quam petrum bernardinum de romagnano filios condam domini Iofredi de Romagnano de Cargnano ac Cesarem filium condam domini briancii de Romagnano tamquam heredes et successores predictorum dominorum de Romagnano deffunctorum et possessores predictorum molendinorum vigoni..... Ex adverso autem dicebant et opponebant domini de Romagnano non teneri ad solucionem ipsorum legatorum cum nec fuerint nec sint heredes predictorum eorum predecessorum de Romagnano sed tantum sunt successores eorundem in et pro predictis molendinis loci vigonis cum molendina ipsa fuerint et sint feudalia que non potuerunt onerari in preiudicium agnatorum successorum eorundem molendinorum..... tandem volentes dicte partes predictas causas..... pocius via amicabili quam iuris rigore sedare ad infrascriptam transactionem..... devenerunt. Et primo... ibidem... personaliter constituti dom. frater filippus de Hyria prior monasterii montisbrachii..... nec non dom. Antonius filius dom. Aymonis ex marchionibus Romagnani absentis... et nobilis Petrus de Romagnano tam suo proprio nomine quam vice et nomine spectabilis dom. Cesaris de Romagnano... absente... nec non dom. Georgius de Romagnano de Vigono tam suo nomine quam vice et nomine nobilium filiorum quondam dom. Romagnani de Romagnano de Vigono absentibus ac et nomine domine eorum pupillorum matris et tutricis absentis..... nec non nobilis Bernardinus de Romagnano de Carignano..... transigerunt et convenerunt... quod dictus dom. Petrus de Romagnano... pro... toto eo quod petere potuisset dictum monasterium pretextu legatorum predictorum pro tempore preterito non solutorum solvere teneatur..... ipsi monasterio..... infra festum sancti Martini proxime venturum sextaria viginti grani frumenti mensure vigoni et in loco vigoni mensuranda et expedienda iam dicto monasterio seu agentibus pro eo. Item... concordarunt dom. Antonius..... dom. Georgius..... ac dom. Petrus... et dom. Bernardinus... teneantur dare..... alia sextaria viginti grani frumenti pro tempore preterito..... Item transigerunt..... quod pro futuro tempore teneantur... ipsi omnes prefati domini de Romagnano..... ipsa legata solvere simpliciter ipsi monasterio... et ad hunc effectum voluerunt ipsi domini de Romagnano eorum molendina vigoni fore hippotecata pro ipsis legatorum solutionibus..... Item transigerunt..... et convenerunt partes ipse contrahentes..... quod ipsis spectabilibus de Romagnano..... volentibus dare... ipsi monasterio unum fundum tanti redditus anualis prout sunt legata predicta quod ... dictum monasterium et religiosi... teneantur... dictum fundum et possessionem acceptare et liberare ipsos spectabiles dominos de Romagnano a solucione predictorum legatorum... Et ego Sillanus Torniellus de Romagnano Taurini residens clericus novariensis... notarius... hoc... instrumentum recepi... et expedivi.

Nell'atto precedente è inserita la procura del monastero di Mombracco al proprio priore Filippo « de Hyria », in data 18 *maggio* 1515:

« Actum in monasterio sancti salvatoris presentibus francisco Crivelli de Bargis barbitonsore nec non vener. presbitero Ioffredo de Georgiis ac Michaele de Georgiis de Henviis ».

Vi intervennero i certosini « dom. Andreas de Concordanis, Iohannes Fabri Nicolaus de baneteriis, Hugo de bonaudis procurator et frater Iacobus ravoti ».

DOCUMENTO CV (pag. 201).

(1573, 14 agosto).

Sentenza del parlamento di Grenoble che mantiene la certosa di Mombracco in possesso dei pascoli nel territorio di Sanfront.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 4ª, vol. 11.

Sentenza del Parlamento del Delfinato per cui si dichiara essere stata mal appellata per la Comunità di S. Front dalla sentenza proferita dal vice senescalco del marchesato di Saluzzo sotto li 28 marzo 1562 (1), per cui sono stati li Padri di Mombracco mantenuti nel quasi possesso di far pascolare i loro bestiami nei fondi e finaggi di S. Front conforme il costume del paese e la Comunità condannata nelle spese.

François de bourbon Prince daulphin d'auvergne gouverneur et lieutenant general pour le roy au Daulphiné a tous ceulx qui ces presentes verront salut scavoir faisons qu'au proces pendant pardevant la cour du parlement du dict pays entre le scindicq du prieur de montbrac ordre des chartreux au marquisat de salusses demandeur en adjudication du prouffit de certaines causes et au principal inthime en cas d'appel d'une part et le procureur d'office de saint front appellant du sieur visceneschal du dit salusses non present d'aultre veu la sentence du sieur visceneschal du vingthuitieme mars mil cinq cent soixante douze par la quelle le sieur visceneschal a declaré navoir lieu de crime (?) deboutte le susdit procureur d'office de saint front et habittants de leur demande et a maintenu les dicts chartreux en leur possession seu quasi de paistre leur bestail sur les fonds et fins de saint front de mont brac jusques a la riviere du paix et coppies de lettres de relief d'appel du dict procureur d'office c'explont (?) d'adjournement en vertu d'icelles du sergent en bas d'icelles du vingt troisieme maij mil cinq cent soixante douze Extraict du conge obtenu par le dict scindicq du quatres avril dernier expedie le huitieme du dict mois Auttre extraict du second conge du cinquiesme du present mois d'aoust obtenu par le dict scindicq expedie le unzieme du dict mois d'aoust Acte par le quel le greffier certifie que le dict procureur d'office nest present du douzieme aoust mesme annee mil cinq cent soixante treize signe demande du proufit des dictes conges Et tout ce que faut a veoir e considere Havons dit le susdict congé avoir este bien et deument obtenu pour le prouffit des quels a declare les appelants descheus de son appel Ordonne que ce dont a este appelle sortira effaict a renvoye les causes et parties au juge a quo pour proceder a l'exeqution de sa sentence ainsi qu'il verra a faire a condempne les appellant en l'amande du fol appel et aux depenses de ceste instance La taxe des dictes despenses a la cour reservée et donnons en mandement au visceneschal de salusses de proceder a l'exequution de sa sentence et du present arrest ainsi que lui est mandé par Icellcy. De ce faire lui donnons pouvoir et commission par ces susdictes presentes aus quelles en foy et tesmoin de ce que dessus Nous avons fait metre et apposer le sciel Royal delphinal. Donne a Grenoble en parlement le quatorziesme d'aoust mil ciq cents soixante treize.

La lettura di questo documento originale, munito del sigillo, riesce alquanto difficile a cagione della scrittura un po' svanita e trascurata, dei termini legali, in uso presso le cancellerie dei magistrati francesi a quel tempo, e forse anche dell'imperizia e negligenza del suo estensore. Non trattandosi d'una carta importante ho tralasciato di ricorrere a persone di me più esperte per ricavarne una copia più corretta.

(1) Doveva dire 1572.

DOCUMENTO CVI (pag. 203).

1597, 13 maggio.

Decisione arbitrale di Francesco Provana conte di Cartignano tra la città di Saluzzo ed il monastero di Mombracco relativamente ai pubblici tributi.

Regolari Certosini-Mombracco; serie 4ª, vol. 12.

« In nome del Signor Dio.

A tutti sia manifesto che Noi Francesco Provana Conte di Cartignano de' Signori di Bozoleno e Costigliole Consigliere di Stato di S. Altezza Ser.ma Primo Presidente nella Camera de' Conti di qua da monti et in ciò da essa delegato costandone patenti di propria sua mano... date in Torino li vinti uno di marzo prossimo passato il tenor delle quali segue ed è tale.

L'Infanta Donna Catalina d'Austria... Duchessa di Savoia, marchesa di Saluzzo, etc. Al m.to magn.co Consigl.re di Stato Primo Presidente Patrimoniale et Auditore generale di Militia e guerra m.r Francesco Provana Conte di Cartignano, salute... »

Lo costituisce arbitro nella vertenza tra la certosa di Mombracco e la città di Saluzzo « per conto de carighi delli beni ch'esso monastero possiede sopra il finaggio d'essa città ». *Gli commette di chiamare dinanzi a se le parti, ovvero* « giudicando essere così necessario trasferendovi in persona sul luogo ».

« In virtù di qual delegatione letta alle parti in persona degli infrascritti Sindici ed eletti dalla città e delli Rev.i P.i Priore e Procuratore del monastero di Mombracco havendoci loro di comun consenso verbalmente eletto per arbitro... habbiamo pronontiato... essere tenuti li R. P.i di Mombracco pagare alla città sudetta per tutti gl'imposti o carighi domandati e decorsi dall'anno novant'uno sino al presente giorno scudi duomila da fiorini otto l'uno fra duoi anni prossimi in tre termini cioè ogni otto mesi il terzo..... E volendo anche obviare non nasca più all'avinire fra le parti alcuna disputa dichiariamo... che detti Padri sieno tenuti d'hor avanti pagar alla Città ogni anno a quartieri crosoni cento d'argento..... dichiarando che acquistando all'avenire detti Padri o Monastero altri beni sopra il finaggio di Saluzzo che siano tenuti pagar intieramente li carighi per quanto acquisteranno al par degli altri della Città. E venendo il caso che vendessero in tutto o parte delli detti beni che hor possedono già registrati, ch'in tal caso gli accompratori sieno tenuti al pagamento delli carighi come fanno gli altri cittadini, difalcando la città dalli detti crosoni cento a ratta del loro registro..... E così laudiamo et arbitrantiamo Francesco Provana. Letta, lata, data, etc., così come sopra è stata pubblicata la soprascritta nostra sentenza dall'infrascritto nostro secretaro l'anno del Signore M. D. novanta sette la decima Indittione et alli tredici del mese di maggio nella città di Saluzzo e nella casa della solita habitatione dell'Ill.re Sig. Thomaso Allardo Consigliere di Stato e Vice senechialo nel marchesato di Salusso per S. A. Ser.a alla presenza del R. Sig. Gironimo Cordirio dottor in leggi del Mondovì vicario generale della mensa episcopale di Saluzzo, dell'Ill.re Sig. Paolo Honorato Bernero Sig. di Rossana e di M.r Ascanio Solfo Castellano d'esso luogo tutti testimoni... presenti anche et audienti ambe le parti, cioè li M.to R.i P.i D. Cristoforo Saluzzo Priore et Don Tritonio Pereira procuratore del monastero di Mombracco rappresentanti tutto il capitolo stante l'autorità datali dal Padre visitatore generale della Provincia per patenti del 28 novembre dell'anno prossimo passato ». *Ne segue il tenore; il visitatore era il priore di Pavia.*

I sindaci di Saluzzo erano Gieronimo Vacca, capitano Gieronimo Reineri.

Inoltre rappresentavano la Città Ludovico della Chiesa Podestà, capitano Battista Leone, Pietro Vacca, Thomaso Gambaudo e Cesare i quali promettono di fare osservare la soprascritta sentenza in contemplacione anco del Padre Priore per esser della casa della Manta, e tenuto come cittadino.

Notaio Bartolomeo Bracco. segretario del Presidente Provana.

Segue la ratifica del priore della Certosa di Grenoble 1604, 6 *novembre col sigillo.*

DOCUMENTO CVII (pag. 205).

(1794, 29 luglio).

Il re Vittorio Amedeo III ordina all'Economo Generale di acquistare dalla certosa di Collegno il monastero di Mombracco per collocarvi i Trappisti.

Archivio dell'Economato Generale dei benefizi vacanti a Torino. — « Certosa di Milano e « monastero dei Trappisti di Montebracco. — Scritture riflettenti li monasteri della cer- « tosa e di Montebracco dal 1783 al 1795 (sic) ». Busta 23.

Il re di Sardegna, Cipro etc. Abbate Ferrero (*Economo generale*).

Ci è stato reso conto della trattativa che a seconda dei Nostri ordini si è da voi intrapresa col mon.ro della R. Certosa di Colegno, delle intelligenze e concerti già presi per la cessione da farsi dal medesimo monastero a favore del R°. Econ.to Gen.le, della fabbrica e beni annessi d'un antica certosa ad esso spettante e posta sul Montebracco nei territori di Barge ed Envie, e ciò al fine del da Noi approvato stabilimento in tale sito d'un monastero di Cisterciensi della primitiva osservanza denominati della Trappa, e mediante il correspettivo a favore di detta certosa di Colegno d'un reddito annuo di L. 600 col mezzo della rimessione di altrettante cedole de' Monti di S. Giovanni Battista di questa città, spettanti al prefato R. Economato Gen.le

Abbiamo sommamente graditi questi concerti..... e vi diciamo essere mente nostra che ne stipuliate in conformità senza ritardo..... l' opportuno istromento colla certosa di Collegno.

Dalla Vigna Reale, li 29 luglio 1794 (*firma*) Vittorio Amedeo.

(Decreto successivo col quale il Re Vittorio Amedeo approvò il contratto d'acquisto dell'antica certosa di Mombracco e della sua cessione all'ordine dei Trappisti).

DOCUMENTO CVIII (pag. 207).

(1635, 29 aprile).

Lettera del duca Vittorio Amedeo I al priore della certosa presso Grenoble.

(1637, 13 maggio e 13 giugno).

Altre lettere simili (*compendiate*).

Regolari di quà dai monti - Certosa di Collegno, mazzo 6.

Tres Revv.d Pére. Aiant toiours etc. intention de voir un monastere des Chartreux proche de ceste ville tant pour la devotion, que i aij à la Religion, que pour avoir plus de commodité de Luy tesmoingner ma bonne volonté, et de desir de l'augumentation d'icelle, i aij creu de la pouvoir accomplir en l' occasion du present Chapitre. C'est pourquoy ij envoijant le Sr De. Felix (en) personne pour en fere la proposition, i aij iuge necessaire de vous

en fere ces deux mots, et de vous convier a ij prester vostre consentement sur L'asseurance que i ij contribueraj ce que sera possible, et que ie ne manqueray iamais de vous fere voir en effet, que ie suis veritablement.

Vostre bien bon Amij
le Duc de Savoje
V. Amedeo.

De Turin ce 29 avril 1635.

Intitolata al di fuori col Regio sigillo:

« Au tres Rev.[d] Pére General des Chartreux à Grenoble ».

« Estratta per me Giulio Cesare Festa Regio e Pubblico Notaro.....

Seguono due altre lettere dello stesso principe al Padre generale predetto; colla prima in data del 13 maggio 1637, rimessa al Commendatore e Vicario Generale Dota, S. A. informa il P. generale d'aver incaricato il Commend. suddetto di esporgli i pensieri del Principe relativamente alla fondazione della nuova certosa. Colla seconda lettera del 13 giugno successivo il Duca, rispondendo al foglio del detto Padre generale recatogli dal Commendatore Dotta, richiede esso Pádre gener.[le] di mandare il Pàdre Argentino « puisque la visite que doit faire le Pere Santij en suisse ne luy « permettera de venir et qu'il (il P. Argentino) apporte les dernieres reso« lutions de V. Paternité pour mettre main a l'euvre, à la quelle ie contri« buiray tout ce qui si pourra pour vostre contantement, et pour le bien de « la Religion..... ».

DOCUMENTO CIX (pag. 216).

(1644, 18 febbraio).

Convenzione tra la certosa di Collegno ed il Comune di quel luogo circa il contributo ai pubblici pesi.

Regolari Certosini - Mombracco, serie 2ª. vol. 2°.

Capitolazione seguita tra i PP. della certosa di Torino e la Comunità d'esso luogo di Colegno.

Il Padre D. Giovanni Argentino rettore della certosa come procuratore speciale deputato dal Padre generale et gli Nobili Gio. M.ª Marchiotto et M.[r] Pietro Paulo Luciani sindaci di Colegno, (ed altri deputati dal Comune) e con intervento dell'Ill.[mo] Sig. Conte Carlo di Colegno per quello che concerne il suo interesse circa il feudo... anno convenuto;

Prima che resti fermo tutto il convenuto avanti il C.[te] et Presidente Caselette sino li 30 aprile 1641, salvo in quanto potesse trovarsi contrariante ai capi infrascritti.

2. Ancorchè per il med.[mo] istromento la comunità di Colegno avesse consentito alla fundazione della certosa, e dato al sig. Patrimoniale di S. A. R. per consegnar a detti PP. giornate 73, tav. 18 tra campi, alteni, prati, boschi, fabriche e giardini, mediante però la concessione de' capi descritti nel memor.[le] sporto a M. R. tra quali si fosse convenuto che non potessero d.[ti] PP. acquistare ne possedere nel detto finaggio di Colegno altri beni che i contenuti in d.[to] instromento; Qual convenzione non ostante abbi M. R. per mezzo del Sig. P.[mo] Presidente di Camera Ferraris fatto sapere alla Comunità che permetteva a detti PP. d'acquistare nello stesso territorio di Colegno sino alla somma di giornate 350 comprese le già dette per la comunità rimesse, dichiarando che in tal caso avrebbe fatto levar dallo stato del tasso e per conseguenza tutti gli altri carighi che a quella proporzione si sarebbero imposti l'amontar del registro d'esse giornate 350, al che parimente detta comunità

avesse consentito, mediante però sempre la diminuzione del tasso e carighi come sopra e come anco è stato alla medesima accordato, promettendo detti Sìndaci e Prócuratori che non sarà mai data a detti PP. veruna molestia per alcuna sorta di carighi per esse giornate 350... mediante però sempre che sia fatta a favor d'essa Comunità la dettrazione del tasso et altri carighi.

3. Ed avendo i d.ti PP. acquistato nel presente territorio e finaggio, compresi i come sovra rimessi dalla Comunità, il numero compito d'esse giornate 350; e desiderando essi PP. per aggiustare il dissegno della clausura da M. R. stabilita, aquistare altri possessi attorno d'essa s'è convenuto, che sarà permesso a d.ti PP. di farne l'aquisto della quantità che sarà necessaria con che però rimettino altrettanti beni delli sudetti già acquistati o che acquisteranno sino alla quantità sudetta, quali rilevino il medes. registro delli beni che aquisteranno, e che le alienazioni che faranno i PP. sia a persone non immuni ma che conforme a gli altri concorrino a carighi, talmente che non s'intenda mai data facoltà a d.ti PP. d'aquistar altri beni che nel medesimo tempo non abbino surrogate altre persone obligate per l'ammontar d'essi...

4. Più i d.ti PP. promettono di non aquistare sopra il territorio di Colegno ora ed all'avvenire maggior quantità de beni stabili salvo quelli che di presente anno per il numero delle giornate 350... ed ove per qualsivoglia modo venissero ad aquistar per qualsivoglia titolo... maggior quantità di beni sovra dette fini che debbano in tal caso concorrer e pagare indifferentemente tutti i carighi che si imporranno al registro per tutti i fondi come le altre persone secolari e laiche.

5. Più si è convenuto che, oltre le giornate 35 destinate per la clausura e rimesse dalla Comunità, come per il già detto istromento del 1641 per il quale d.to Sig. Conte fa grazia e dono a d.ti PP. della decima dovutale per il vino, salvo però sempre il beneplacito di S. A. R.... debbano essi PP. per quel di più che venissero ad aquistare o che avessero aquistato tanto di quà che di là della Dora saranno tenuti al pagamento delle decime del vino e del grano, come pagano gli altri possessori de' beni nel presente territorio.

6. Dovranno essi PP. per i beni aquistati o che venissero ad aquistare per quali come enfiteotici, o semoventi dal Castello si pagassero fitti quelli pagare perpetuamente d'anno in anno, ne potranno esser liberati per qualsiasi caso o causa salvo per surrogazione d'altri beni equivalenti a sodisfazione d' esso sig. Conte e con il debito placet dell'Ill.a Camera, e per essi saranno tenuti farne i debiti consegnamenti o quelli rinnovare perpetuamente ogni venti anni salvo per le giornate 35 rimesse dalla Comunità.

Del che tutto se ne rogarà istromento, e la Comunità ne rapportarà la ratificanza per conseglio de' capi di casa fra sei mesi prossimi.

Carlo Emanuel Francesco Giacinto di Simiane, Gio. Giacomo Ferraris, Gio. Francesco Caselette, Carlo Provana, D. Gio. Argentino, Gio. Maria Marchiotto.

DOCUMENTO CX (pag. 219).

(1647, 1 maggio).

Donazione fatta dalla Duchessa Reggente Maria Cristina ai Certosini del Palazzo e sue dipendenze, acquistato dal Conte di Collegno, e di 78 *giornate di terreno acquistate dal Comune di Collegno.*

Regolari Certosini - Mombracco, serie 2a, vol. 26.

Christiana di Francia per gratia di Dio Duchessa di Savoia, Regina di Cipro, Madre e tutrice del Ser.mo Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Savoia, Prencipe di Piemonte, Re di Cipro, et Regente de' suoi stati, etc.

Havendo Noi in seguimento del nostro voto et della pia intentione del Ser.mo Duca Carlo Emanuel mio suocero et dell' A. R. del duca Vittorio Amedeo mio Signore e Consorte che sian in gloria, per l'erettione, e fondatione della nuova certosa di questa città di Torino però esistente nel finagio di Colegno, sotto il titolo della Madonna Santissima dell'Annonciata in luogo di quella d' Avigliana demolita per causa della guerra, Fatto accompra dal Conte di Colegno come per istromento rogato al secretàro Vernoni sotto li 6 marzo 1641 del suo Palazzo grande ivi situato con giornate 7, tavole 70 et piedi 9 di terreno tra giardino, Boschetto et edificii rustici ivi simultenenti, già venduti da Bernardino Data al Gran Cancelliere Provana padre del medesimo Conte et dalla Comunità d'esso luogo d'altre giornate 35 et tavole 18 de beni ivi contigui per servire alla clausura e recinto del monastero de RR. PP. in detta certosa habitanti, oltre altre 8 giornate di prato et 30 di bosco per lo medesimo effetto, che in tutto sono giornate 73 et tavole 18 le venduteci da detta comunità l'une et le altre descritte et coherenziate come si vede per istr.to rogato al secrettaro Calastro sotto li 30 aprile indi seguente, liberi detti beni et sbrigati da ogni soggettione et debitura particolarmente da i carighi passati et conseguentemente da tutti gl'imposti fatti et da farsi, debiti di Comunità di qual sorte si siano etiamdio capitali di Censi, et ogni altro debito causato dal giorno della sudetta vendita in puoi et da esser per sempre liberi et immuni da detti carichi nell'avvenire, tanto in tempo di pace come di guerra, in tutto come in detto Instromento d'accompra si vede esser stato convenuto, et accordato a qual perciò vogliamo che si habbi la debita rellatione. Et sebene di quelli ne sian stati li d.ti RR. PP. immessi al possesso di nostro comandamento, et quivi introdotta et principiata d.ta Certosa o sia Monastero, stimiamo però necessario che a perpetua memoria consti della pattente di questa donatione, cessione et remissione del predetto Palazzo, Beni e raggioni come sopra da Noi accomprate et date a detti Padri Certosini acciò di quella se ne possan valere in qualonque tempo et occorenza et con essa si veda ancora lo stabilimento di tal fondatione. Si che donque per concessione delle presenti di nostra scienza, piena possanza et assoluta autorità con assistenza de' sig.ri Prencipi Mauritio et Francesco Tomaso miei cognati et col parere del Consiglio dichiariamo haver dato, cesso e rimesso et in quanto sia spediente di novo con queste doniamo cediamo e rimettiamo a detti RR. PP. Certosini il sudetto Palazzo, case e Beni da Noi come sovra accomprati dal Conte di Colegno, insieme con le giornate 73 et tavole 18 di possessi vendutici dalla Comunità di detto luogo, descritti e coherentiati ne predetti due instromenti a detti Padri rimessi con l'esentione e liberatione di tutti li carighi et debiture passate, presenti e d'avvenire, come in essi vien espresso. Ad haver, tener, guolder et possederle per detti RR. PP. ivi esistenti et altri che vi saranno per l'avvenire all'effetto sovra enonciato et disporne come havessimo puotuto far Noi avanti questa donatione dando luoro libera facoltà e licenza di prenderne il vero, attuale e corporal possesso o quasi, e tuolto perpetuamente ritenere senza ottenerne alcun altra da Noi ne da magistrati, ministri et officiali et senza incorso di pena o perdita di raggioni, spogliando S. A. R. de suddetti beni e cose donate et investiendone d.ti RR. PP. in perpetuo. Ci constituiamo di tenerle e possederle a nome e vece luoro, mettendoli nel proprio luogo di detta A. R. signori e padroni come in cosa propria. Pròmettendo in fede e parola di Principessa per la medema A. R. e successori, d'esser e vuoler esser per sempre et in perpetuo tenute verso detti RR. PP. Certosini e successori della debita e legitima evittione in ampla e valida forma di raggione, con la reffettione di tutti li danni, spese et interessi che ne venissero a patire in caso di molestia, impedimento o d'evittione in tutto o parte segua l'evittione o mancamento, come si voglia et senz' obligo di denoncia. Et con dichiaratione che la presente donatione sarà oltre il reddito

e fondo stabilito, o altro maggiore che ci convenesse provedere et stabilire per il suolito e perpetuo mantenimento d'essi Padri Certosini, come ancora per la fabrica di luoro Chiesa, Monastero e Clausura, et di non haver fatto ne di voler fare alcun altra a questa pregiudiciale, anzi di haverla per sempre valida e ferma et di non volerli mai contravenire di raggione ne di fatto ancorche di raggione puotessimo. Ordinando alla detta Communità di Colegno di levar dal suo Cattastro li sopradetti beni et siti donati, e come immuni, liberi e franchi da sudetti carichi et imposti tenerlo per sempre da quello segregati. Inhibendo Noi a tal effetto per fatto di detti carichi, debiture e dependenti, come per ogni altra causa, e prettentione verso cui si sia ogni molestia ad essi Padri etiamdio dalla stessa Communità, Particolarii, Assignatarii, Creditori, Commissarii, esecutori et da chi altro converrà hora per sempre alla pena della nullità degl'atti e d'ogni cosa che seguisse in contrario, et altra a nostro arbitrio riservata. Volendo che essi Padri sian in queste occasioni et in ogni altro occorrente perpetuamente assistiti, autorizati e difesi dal Patrimoniale di S. A. R. senza alcuna luoro spesa et incommodo verso di cui si voglia. Mandando a predetti Magistrati, Ministri, et Ufficiali, Vassalli e sudditi et ad ogni altro come sarà spediente d'osservar et far da tutti intieramente et per sempre osservar la presente donatione. Et alla Camera de Conti di doverla interinar, ammetter et approvar in tutto et per tutto secondo sua forma, Mente et Tenore, cessante ogni oppositione et eccettione et senza aspettar giussioni, o d'altri più precisi nostri commandamenti, al cui effetto liberiamo li Presidenti, Maestri Auditori e Patrimoniali dal giuramento prestato di non acconsentire a simili alienationi. Perchè tal è nostra mente. Date in Torino il 1 maggio 1647, sott.tti Christiana, Mauritio, F. Tomaso, V.a Piscina, V.a Turinetti, V.a Trabucco, debitamente spedite, sigillate et sottoscritte. P. Carrotio.

DOCUMENTO CXI (pag. 220).

(1652, 8 febbraio).

Lettere patenti colle quali il duca Carlo Emanuele II concede ai certosini di Collegno l'esenzione dai tributi fino a 75 lire di Registro.

Regolari di quà da' monti, Collegno - Certosa, mazzo 6.

« Carlo Emanuele ... Conciosiachè l'Alt. R.le di Madama mia sig.a Madre intenta all'adempimento del voto sovra l'erettione della nuova certosa fatto da questa Real Corona, abbi stabilito di eriggerla sul finaggio di Collegno... ove hanno dato principio alla fondazione della loro Chiesa, Recinto e Clausura con piena facoltà a' sudetti Pádri d'acquistare sino al numero di giòrnate trecento cinquanta de' possessi e più se fosse spediente mediante il nostro beneplacito all'effetto d'ampliare il reddito necessario alla loro manutenzione; avendo indennizzata la Communità di Collegno per quello che riguarda il pagamento del Tasso et altri carighi ordinarii e straordinarii presenti et futuri con la retrattatione di tanto del Tasso a Noi dovuto e de' sudetti carighi straordinarii a proporzione, di modo tale che per esse giornate 350 ne resta la Communità risarcita e liberata..... E conciosia ancora che li sudetti PP.dri in virtù di quanto sovra abbino fatto l'acquisto, sebben non intieramente, almeno della maggior parte d'esse giornate 350, e la Communità entrata al possesso del difalco Rappresentandoci detti PP.dri che resterebbe negotio più commodabile e di maggior beneffizio della Certosa la reduttione delle 350 giornate in livre settantacinque di registro nelle quali resterà incluso l'allibramento de beni come sovra comprati e come si ritrovano registrate per quella porzione però solamente che vorranno ritenere;

e che sia in loro facoltà con l'acquisto delle rimanenti L. 75 di registro rimetter quelle non faranno per loro... Ci siamo accontentati di permettere et accordare loro l'acquisto d'esse L. 75 di Registro ove e come le potranno avere a miglior condizione, incluso però sempre quello a che rilevano li beni come sovra già acquistati; dichiarando che ove le L. 75 eccedessero magior debitura de' carighi esser mente nostra di farne il diffalco a detta Comunità a proporzione d'ogni soprapiù talmente che la Communità resterà sempre indennizata e liberata dai carichi dovuti in riguardo d'esse L. 75 di Registro. »

La Camera con deliberazione del 15 dic. 1655 rifiutò l'interinazione delle sovrascritte Patenti: 1° Perchè vi ostava una sentenza già da essa pronunziata; 2° « perchè ostasse a' medesimi Padri le conventioni per essi pas-« sate... per vigor delle quali si sono ristretti all'acquisto di giornate 350 « ascendenti all'estimo di L. 60... ». La Camera rispose pure negativamente ad altri due ordini d'interinamento dei 23 e 26 e 30 settembre 1656. Finalmente, in seguito a nuovo rescritto sovrano del 18/3 1658 col quale si ordinava la contrastata registrazione, con che però i PP. Certosini « si sotto-« mettessero di non aquistare all'avvenire maggior quantità dei beni sotto-« posti a registro e tagliabili nei luoghi confinanti a Collegno. Et in caso « di donatione o legato di venderli fra l'anno, overo di pagare li carichi come « fanno gli altri secolari e laici possidenti beni registrati... dichiarando però « che potranno acquistare nelle fini, pertinenze e città di Torino ancorche « confinante a Collegno come fanno gli altri ecclesiastici... » fu accordata l'interinazione il 30 aprile 1658.

AUTORI, OPERE e COLLEZIONI

CITATE IN QUESTO VOLUME

Armorial de Dauphiné. V. Rivoire.

Armorial de Savoie. V. Foras.

AUDIBERTI. *Regiae villae poeticae descriptae.*

BACCO (Padre Placido). *Memorie di Sant'Antonio di Ranverso.*

BESSON. *Mémoires des diocèses de Genève, Tarentaise etc.*

BOCCARD. *Histoire de la Royale Maison de Savoie, des Chevaliers et Officiers de l'ordre de l'Annonciade*, 1740. Ms. della Bibl. Reale a Torino.

BOLLANDISTI. *Vita di S. Massimo, vescovo di Torino.*

BORGARELLI don Francesco, camaldolese. *Abbazie.* Ms. presso il Collegio degli Artigianelli. Torino.

BOSIO canonico Antonio. *Illustrazioni* al *Pedemontium Sacrum*. Hist. Patr. Mon. Script. IV.

BOUTRAIS don Cipriano, certosino. *La grande Chartreuse, par un chartreux.*

BRUNI Brunone, scolopio. *Vita e Sermoni di S. Massimo, vescovo di Torino.*

CAFFARO canonico Pietro. *Notizie e Documenti della Chiesa Pinerolese.*

CARRON DI SAN TOMMASO. *Tavole genealogiche della R. Casa di Savoia.*

CARTA cav. Francesco. *Indici, Codici, Corali.* Catalogo descrittivo.

Carta topografica militare. Foglio di Susa.

Cartario d'Oulx.

CARUTTI barone Domenico, *Storia di Pinerolo*. Pinerolo, 1893.

CASALIS. *Dizionario geografico ecc.*

CHIAPUSSO avv. Felice. *Saggio genealogico di famiglie di Susa.*

CHIESA (Monsignor Francesco Agostino Della). *Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Archiepiscoporum etc., Pedemontanae regionis Chronologia etc.*
— *Corona reale di Savoia ecc.*
— *Famiglie nobili del Piemonte*. Ms. della Bibl. Reale, Torino.

CHIUSO teol. Tommaso. *La Chiesa in Piemonte.*

CIACONIO. *Vitae et res gestae Pont. Rom.* et *S. R. E. Cardinalium.*

CIBRARIO conte Luigi. *Relazione dello Stato di Savoia.*
— *Specchio cronologico di Storia Nazionale.*
— *Economia politica del Medio-Evo.*
— *Storia di Torino.*
— *Delle finanze della Monarchia di Savoia.*

CIPOLLA conte Carlo. *Antichi inventari e serie di abbati ecc. della Novalesa.*
— *L'antica biblioteca Novaliciense.*

CLARETTA barone Gaudenzio. *Il Comune di Giaveno e l'abbazia di S. Michele della Chiusa nell'età di mezzo.*
— *Cenni storici di Giaveno, Coazze e Valgioie.*

CLARETTA Barone Gaudenzio. *Sugli antichi signori di Rivalta.*
— *Storia diplomatica dell' abbazia di S. Michele.*

Curiosità e ricerche di Storia Subalpina.

DUCANGE. *Glossario.*

DURANDI. *Piemonte transpadano.*

FORAS (Conte De). *Armorial de Savoie.*

Gallia Christiana.

GIOFFREDO Pietro. *Storia delle Alpi marittime.*

GRILLET can. Giovanni. *Dictionnaire hist. des départ. du Mont Blanc et du Léman.*

GUICHENON. *Histoire générale de la Maison de Savoie.*

HELYOT. *Histoire des ordres réligieux.*

Historiae Patriae Monumenta, t. I. *Chart.* T. I. Script., t. III, *id.*, t. IV, *id.*

MANNO barone Antonio. *Il patriziato piemontese ecc.*

MANUEL DI S. GIOVANNI barone Giuseppe. *Un episodio di storia piemontese.*

MEYRANESIO. *Pedemontium sacrum.* Hist. Patr. Monum., Script. IV.

Miscellanea di Storia Italiana, serie III, vol. I; *Notizie e documenti di alcune certose del Piemonte.*

MUGNIER cav. Francesco, *Histoire de l'abbaye de S. Catherine.*

NOSTRADAMUS. *Storie di Provenza.*

Notizie e documenti, ecc. V. *Miscellanea di Storia Italiana.*

Oulx, prepositura. V. *Cartario d'Oulx.*

PROVANA DI COLLEGNO Fr. Saverio. V. *Miscellanea di St. Ital.*, serie III, vol. I.

PROVANA DI COLLEGNO Luigi. *Donazione di Teutcario.* Miscellanea di St. Ital., serie II, vol. IX.

Raccolta d'iscrizioni patrie. Archivio di Stato, Torino, sez. I.

RIVOIRE. *Armorial de Dauphiné.*

ROCHAS. *Biographie de Dauphiné.*

ROHRBACHER. *Storia universale della Chiesa.*

RECLUS. *Géographie universelle*, 1878.

ROVERE. *Descrizione del Piemonte.* Ms. presso la Deputazione di Storia patria. Torino.

SACCHETTI. *Memorie della Chiesa di Susa.*

SANGIORGIO Benvenuto. *Cronaca del Monferrato.*

SAVIO prof. Fedele. *Gli antichi vescovi di Torino.*

Stieler's Hand-Atlas.

TERRANEO. *Adelaide illustrata.*

Theatrum Statuum Ducis Sabaudiae.

VALLIER Gustavo. *Armorial des Grands Maîtres et Abbés de St. Antoine de Viennois.*
— *Sigillographie de l'ordre des Chartreux.*

VERNAZZA.

WURSTEMBERGER. *Peter der zweite Graf von Savoyen etc.*

INDICE ALFABETICO GENERALE

NB. — *In questo e nei seguenti indici, come pure nei documenti, la indicazione delle pagine si riferisce alla numerazione in basso.*

INDICE DEI DOCUMENTI

PER ORDINE DI DATA

I documenti segnati con numeri romani sono pubblicati integralmente o con poche abbreviature. — Gli altri, senza numero d'ordine, sono soltanto o compendiati nel testo del racconto, o dati in nota o citati.

INDICE DELLE MATERIE

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

PARTE TERZA.

INDICE GENERALE SOMMARIO PROGRESSIVO

DEI DUE VOLUMI

A coordinare questo lavoro, comparso a sette anni d'intervallo in due volumi nei quali si intreccia, mi è sembrato opportuna l'aggiunta di questo indice complessivo, ove le parti si proseguono e si succedono per ordine, integrandosi colle relative aggiunte e rettifiche.

Febbraio, 1901. LUIGI PROVANA DI COLLEGNO.

PARTE PRIMA.

Le Certose di Losa, Montebenedetto ed Avigliana.

(1) *Miscellanea di Storia italiana*, serie III, vol. I.
(2) *Miscellanea di Storia italiana*, serie III, vol. II.

PARTE SECONDA.

Le certose di Mombracco e Belmonte.

PARTE TERZA.

DOCUMENTI.

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI (1)

(1) Le vedute della certosa di Montebenedetto sono riproduzioni in fototipia di fotografie prese sul luogo dal signor Livio Rosset-Casel. La riduzione in fototipia fu eseguita dallo stabilimento artistico Eugenio Assiè di Torino.

Il prospetto della porta d'ingresso nella certosa di Collegno è tratto da una fotografia eseguita recentemente dal vero. Le altre due vedute della certosa medesima furono disegnate sul luogo dal signor Rovere, autore della « Descrizione del Piemonte », il quale le inserì in detta sua opera. Anche queste riproduzioni in fototipia escono dallo stabilimento E. Assiè.

CORREZIONI

Per l'indicazione delle pagine vale l'avvertenza a pag. 431.

Pag. 43,	*nota* (3)	(nota alla pag. 41)	(nota alla pag. 40)
» 75,	*linea* 5	Giovanni, [16], Francesco [17]	Giovanni [15], Francesco [16],
» 91,	*nota* (1).	(Docum. 160);	(Documento 44);
» 107,	*linea* 36	Il Lorenzeto [57]	Il Lorenzeto [55]
» »	» 37	l'altro Giorgio [37]	l'altro, Giorgio [29],
» »	*nota* (4)	Artic. [24] e [37] della	Artic. [24] e [29]
» 112,	*linea* 31	Antonio [37]	Antonio [34].
» 114,	*nota* (3)	col N° [188]	col N° [2].
» 126,	» (4)	segnato [9^b]	segnato [9 *b*]
» 133,	*linea* 9	arcivescovo di Torino;	vescovo di Torino;
» 145,	*nota* (4)	Art. [666] della	Art. [66] della
» 169,	» (2)	del secolo XXI	del secolo XVI
» 174,	» (2)	Nunc vero cum magna oppidi (Avilianae satisfactione,	(Avillianæ)
» 191,	*linea* 29	pertinenze (2);	pertinenze » (2)
» 193,	» 8	(Documento 92).	(Documento 99).
» 194,	» 1	quel	quei
» 199,	*nota* (8)	V. alla pag. 189	pag. 191
» 200,	*linea* 1	frate Antono	frate Antonio
» »	» 6	del 1405	del 1465,
» 203,	» 15	« Pansoato »,	« Panroato »,
» »	*nota* (5)	V. sopra, alla pag. 189	pag. 191.
» 204,	*linea* 27	si conferisca	si conferisce
» »	» 38	di Ponroato ».	di Panroato ».
» 205,	*nota* (2)	V. sopra alla pag. 187.	pag. 189.
» 206,	» (1)	V. sopra alla pag. 186.	pag. 189.
» 208,	» (5)	V. sopra postilla alla pag. 200.	pag. 202.
» 210,	*linea* 33	gettate	gettare
» 231,	*nota* (3)	sloggiare il monastero.	dal monastero.
» 233,	*linea* 10	convenuto	convento
» 250,	» 12	Marzo «	Mazzo «
» 252,	» 34	Staffarda	Staffardæ
» 255,	» 7	Thoma de Megne	de Mogne
» 259,	» 13	Anno... 1320 dic. 25 febbr.	die 25 febr.
» 260,	»	Documento IX...(1346, 26 ottobre).	(1346, 20 ottobre).
» 261,	»	Documento X, *lin.* 7) dom. Anterencus.	Anterenus
» 262,	» 6-9	Seysinam	Seysiuam
» 265,		Documento XV...(1466, 8 maggio).	(1466, 8 gennaio).
» 268,		Documento XIX (1354, 8 febbraio).	(1354, 9 febbraio).
» 274,	*lin. ultima*	in testimonio premissorum	in testimonium
» 275,	*l. penul.*	inferrent. Ant.	inferrent aut
» 279		Documento XXXI... 1282, 23 settembre,	23 agosto.
» 283,	*linea* 14	de bruxolos	de bruxolio
» »	» 13	et juribui	et juribus
» »	» 27	prior cap-	prior et cap-
» 290,		Documento XLI, *lin.* 1 Amedus	Amedeus
» »		» » 2 de Nons	de Nous
» 297,	*nota* (1)	segnato [1] quanto l'altro [10]	segnato [9] quanto l'altro [16].
» 334,	»	*ultimo alinea*: Affaitamentoi: ntorno	Affaitamento: intorno
» 337,	*linea* 3	es confessus	est confessus
» 345,		Docum. XCI... (1595, 25 giugno).	(1595, 15 giugno).
» 358,	*nota* (1)	di Brianzo [14]	di Brianzo [5]
» »	» (2)	di Brianzo [20]	di Brianzo [25]
» »	» »	di Ursino [13]	di Ursino [22]
» 375,	*dopo linea*	31 (Cervere)	***Chabota***, vedi ***Ciabota***.

L. FÈ D'OSTIANI

COMMEMORAZIONE

DEL

Conte FRANCESCO BETTONI

FRANCESCO BETTONI

Francesco Bettoni nacque in Brescia nel 1835 dal conte Giacomo e da D. Maria della patrizia ed antica famiglia Cazzago. Rimasto in sua puerizia orfano di padre ed ultimo de' suoi fratelli, ebbe sua educazione nel Collegio de' Gesuiti in Reggio d'Emilia, di cui ricordava con grato animo un docente che la volontà allo studio gli avea suscitato; ed in vero il Bettoni nello studio sempre perseverò sia presso l'Università di Padova ricevendovi la laurea in legge, come in seno alla propria famiglia e nella emigrazione in Piemonte nel 1859, ove, subìti con lode gli esami per la carriera diplomatica, fu tosto nominato addetto alla R. Legazione di Berlino.

Ma ben presto da quella capitale ritornò in patria, ove chiamavalo l'amore verso la nob. donzella, la contessa Paolina Fenaroli, che fu poi sua fedelissima sposa. Abbandonata la carriera diplomatica potè con più agio occuparsi a' suoi studi; fra i quali gli storici prediligeva, e cominciò darcene pubblico saggio colle *Notizie genealogiche* di sua famiglia (1872) e con due romanzi storici bresciani (1874-75); poi i *Ricordi di un suo viaggio in Francia e Spagna* (1879); *La biografia del barone Flaminio Monti* (1883); *Il generale Alessandro Monti e la legione italiana in Ungheria* (1887) furono soggetti di altrettanti lavori suoi, che rendono testimonianza di sua operosità.

Ma dove si fece conoscere storico erudito e diligente critico fu nella *Storia della Riviera di Salò* (1880, 4 vol.), eletta parte della Provincia bresciana ed antico nido della famiglia Bettoni.

E proseguendo il conte Francesco ne' prediletti suoi studi, attese a stendere una storia popolare di Brescia, ch'egli a capitoli lesse nel patrio Ateneo, ma non giunse alla fine, mancando la narrazione degli eventi dei secoli XVIII e XIX.

Eletto il Bettoni membro effettivo di questa R. Deputazione ed ammesso di poi nel Consiglio Amministrativo, si assunse, insieme al sottoscritto, la pubblicazione del bresciano *Liber Potheris* che or ora vedrà la luce.

Ma qui non è tutto l'uomo.

Gentilissimo ne' suoi atti, sovvenitore delle altrui miserie, amico del lavoro il conte Bettoni compassionava que' giovani che nell'ozio traggono spensierata la vita e per le sue convinzioni lo amareggiava la parola di coloro che tradiscono l'umanità collo svellere dalla mente e dal cuore dei viventi la rassegnazione ai mali della vita e la speranza di alti compensi. Egli era credente.

Accettato un incarico, tutte sue forze usava per adempiere con onesta diligenza l'assunto dovere. E di questa disposizione d'animo ne die' prove nella direzione regionale delle ambulanze dell'Ordine Gerosolomitano, di cui era cavaliere, come nella presidenza dell'Ateneo alla quale gli studiosi l'aveano portato, e così quando il Consiglio comunale lo elesse a Sindaco, ufficio in quei dì spinoso mentre alla maggioranza fino allora esistente, e che tenea alte protezioni, altra ne succedeva con persone e principî fino allora combattuti.

Del resto però egli seppe cattivarsi la stima di tutti amministrando la cosa pubblica colla giustizia di sua retta coscienza, e della pubblica estimazione ogni partito die' prova all'annuncio di sua morte ed all' intervento a' suoi funerali.

Un malore, che dovea poi trarlo alla tomba, lo fece soffrire, ma ciò non ostante attese sempre con alacrità alle assunte obbligazioni celando agli altri il suo malessere.

Nell'aprile 1898, volendo pure intervenire ad un Congresso amministrativo di questa R. Deputazione e ad una riunione di Sindaci, se ne venne a Torino il 30, ma presto se ne tolse, e fatta breve sosta a Milano presso la figlia, sentendosi venir meno ritornò in famiglia, ove dodici giorni dopo, presso il letto dell'inferma consorte, cadde e finì sua vita terrena.

Dolorosa mi ritornò la dipartita dall'umano consorzio dell'amico a me legato da affettuosa consuetudine della vita e dalla comunanza degli studi e del lavoro e solo il conforto mi rimane nella memoria di sue virtù.

LUIGI FÈ D'OSTIANI.

LEONE FONTANA

COMMEMORAZIONE

DEL

Comm. CARLO DIONISOTTI

CARLO DIONISOTTI

Carlo Dionisotti nacque in Vercelli il 31 maggio 1824 da famiglia civile ed agiata. Nelle scuole di Vercelli e di Voghera attese alle Lettere e nell'Università di Torino alla Giurisprudenza.

Ottenuta la laurea dottorale nel 1845 ed entrato tre anni dopo nella Magistratura, nel 1850 fu nominato giudice aggiunto al Tribunale di Vercelli e nel 1853 sostituto avvocato fiscale a quello di Saluzzo. Restituito dopo pochi mesi a Vercelli, nel 1856 fu promosso giudice di tribunale a Biella ed ivi stette, distinguendosi per non comuni qualità d'intelligenza e di volontà, sino al 1861, nel quale anno fu trasferito al Tribunale di Torino.

Le accennate qualità gli meritarono, scorsi appena due anni da che era a Torino, di essere chiamato ad occupare l'importante posto di cancelliere del Tribunale di Commercio nella stessa città. Egli si trovò subito a suo agio nelle sue nuove funzioni. Le sue abitudini laboriose, il suo zelo senza rilassatezza come senza intemperanza, la sua schiettezza d'animo gli acquistarono ben presto la stima e la fiducia generale. Quando gli era data a risolvere una questione, si sapeva a non dubitarne che l'avrebbe studiata a fondo, esaminata con scrupolosa diligenza, giudicata con imparziale sagacità. Tutto ciò che egli faceva ispirava il sentimento della sicurezza ed accade anche oggidì, a tanti anni di distanza, il sentire da competenti persone ricordare con parole di lode e d'ammirazione le conclusioni e le sentenze, i giudizi arbitramentali, le mediazioni officiose del Dionisotti.

Egli rimase più di dieci anni al Tribunale di Commercio, cioè sino agli ultimi dì del novembre 1873, in cui, a giusta ricompensa della riputazione di sapere e d'onestà che ivi s'era fatta, ebbe la nomina a consigliere della Corte d'Appello di Torino. A questa seguì nel 1886 quella a consigliere della Corte di Cassazione pure di Torino e con la medesima si chiuse la carriera giudiziaria del Dionisotti. Il 4 maggio 1893, precisamente il giorno in cui, a quanto scrive un suo biografo diligente ed amoroso (1), si compievano i 45 anni da

---

(1) CESARE FACCIO, *Carlo Dionisotti.* Vercelli, Tipo-Litografia Gallardi e Ugo, 1899, pagg. 24-25.

quando aveva per la prima volta vestito la toga del magistrato, egli chiedeva il suo collocamento a riposo e questo gli era mal volentieri accordato un anno e più dopo.

Se io dovessi apprezzare l'opera del Dionisotti come magistrato, non potrei fare di meglio che ripetere quanto da valenti suoi colleghi ho inteso dire della sua dottrina giuridica, dell'erudizione appropriata ad ogni argomento e della facilità con cui egli per una specie d'intuizione sapeva cogliere l'essenziale delle cause e valeva a metterlo in luce. Ma un tale apprezzamento essendo all'infuori del mio còmpito, a me basterà accennare che il Dionisotti fu del numero di quei magistrati di cui fortunatamente non si è ancora perduto lo stampo fra noi, i quali nè per ostinazione teorica, nè per compiacenza, nè per debolezza lasciano compromettere i grandi interessi loro affidati, di quei magistrati i quali in tutta la loro carriera non hanno che una cura, quella dell'equità, che una preoccupazione, quella del bene pubblico.

Quali e quanti sieno però stati i meriti del Dionisotti come magistrato, essi non avrebbero reso così chiaro il suo nome se non si fossero accompagnati con quelli di eccellente e coscienzioso scrittore. Il lavoro con cui il Dionisotti diede il primo saggio di sè fu un omaggio alla sua città natìa, furono cioè le notizie statistiche, storiche e biografiche su Vercelli e sul Vercellese, pubblicate nel 1853 nel vol. XXIV del *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna* del Casalis. Ristampandole qualche anno dopo a Biella in tre volumi intitolati l'uno: *Cenni statistici sul Vercellese*, l'altro *Notizie biografiche dei Vercellesi illustri* e il terzo *Memorie storiche della città di Vercelli*, egli dichiarava di averle *quasi del tutto* rifuse e soggiungeva d'aver ciò fatto *ne' brevi intervalli di giudiziaria quiete*. Salvo che in questi, infatti, il sentimento del dovere, che era così vivo in lui, gli faceva divieto di consecrare ad altro che al servizio del pubblico il suo tempo e le sue forze; e ciò se fa il suo elogio, spiega anche perchè egli non s'infervorasse mai in quelle minute ricerche ed indagini d'archivio, da cui pure i suoi libri di storia avrebbero potuto notevolmente avvantaggiarsi; tre ora accennati su Vercelli ed il Vercellese più che tutti. Ma quanto a quest'ultimi non v'è dubbio che, non ostante qualche innegabile lacuna o deficienza, come furono salutati con plauso al loro apparire, così saranno sempre consultati con frutto perchè in essi si trova raccolto, coordinato, ampliato tutto quello che sino ad un mezzo secolo fa era stato scritto su questa nobile parte d'Italia.

Si leggerà anche sempre volentieri la *Vita di Carlo Botta*, che fu il secondo lavoro importante del Dionisotti, uno de' migliori suoi. Ogni pagina della *Vita* rivela l'ammirazione, la riverenza, direi la specie di culto, che il Dionisotti professava per l'autore della *Storia d'Italia* e questo culto, che egli avrebbe voluto veder condiviso da tutti gl'Italiani, non gli cessò che con la vita. Difatto, dopo aver scritto del Botta in modo da onorare veramente quell'alto intelletto, egli nel 1875 s'adoprava con altri valentuomini pel trasferimento delle sue ceneri da Parigi al tempio di Santa Croce in Firenze; nello stesso anno sotto il titolo *Carlo Botta a Corfù* pubblicava alcuni scritti inediti di lui aventi appunto la data di Corfù e finalmente nel suo atto di

ultima volontà legava quattro mila lire al Municipio di Torino *col desiderio che siano destinate ad erigere un conveniente ricordo in Santa Croce di Firenze al piemontese Carlo Botta, insigne storico e precursore dell'Unità Italiana presso l'Assemblea francese.* Chi conosce chi è ora a capo del Municipio di Torino non dubita che il desiderio del generoso uomo non tarderà ad essere soddisfatto.

Sorvolo per amore di brevità su alcuni scritti minori del Dionisotti, pubblicati tra il 1862 e il 1876, che pure varrebbero a dare rinomanza a chi null'altro avesse fatto come *Le Corti d'Appello di Torino, Genova, Casale e Cagliari e i loro capi, La Magistratura Consolare di Torino, La Vallesesia ed il Comune di Romagnano-Sesia, Cenni sull'origine della Corte d'Appello di Torino, Pietro Brugo di Romagnano Sesia*, ma il trattato *Delle servitù delle acque secondo il Codice Civile italiano* e la *Storia della Magistratura piemontese*, stampati l'uno nel 1868, quindi nuovamente nel 1872, l'altra nel 1881, meritano che se ne faccia particolare menzione. Il trattato *Delle servitù delle acque* fu, secondochè scrive il Faccio (1), *fino a questi ultimi anni la sola autorevole guida a cui si potesse ricorrere nel difficilissimo argomento:* sotto una forma modesta esso porta l'impronta delle qualità che caratterizzavano soprattutto l'ingegno del Dionisotti, chiarezza delle idee, ordine nell'esporle, acutezza di giudizio. Quanto alla *Storia della Magistratura piemontese*, essa a me pare la più originale delle sue opere; certo è l'opera d'un uomo di sentimento le cui opinioni generose sono temperate da uno spirito retto e giusto, l'opera d'un magistrato che ama ed onora, come deve, la sua professione ed i suoi colleghi; ma sa ne' suoi giudizi conciliare coll'indipendenza più perfetta la più squisita urbanità.

Si può domandare che interesse possa avere pel pubblico, che fortunatamente non ha nè liti, nè processi, una storia della Magistratura. Il Dionisotti aveva previsto la domanda e vi risponde assai bene nella sua Prefazione. Ma un semplice colpo d'occhio gettato sulla tavola delle materie dell'opera vi risponde ancora meglio. La storia della Magistratura in Piemonte è in gran parte quella del paese. La nostra Magistratura infatti non si rinserrò come in altri Stati nello stretto esercizio delle sue funzioni giudiziarie, ma ebbe per secoli una partecipazione più o meno diretta nell'indirizzo della cosa pubblica, servì di moderatore al potere assoluto, impedì che degenerasse in tirannia e tutto ciò ed altro potè fare tanto più efficacemente ed autorevolmente che essa contò sempre nel suo seno uomini di grande, universalmente riconosciuto valore.

Non posso seguire il Dionisotti nell'enumerazione, accompagnata da preziosi cenni biografici, che egli fa di questi uomini ma quando questi uomini si chiamano, per citare solo gl'ultimi per ordine di tempo, Boncompagni, Cibrario, Manno, Sclopis, Siccardi, ecc., una riflessione si presenta spontanea alla mente: quale è il corpo, quale la compagnia politica o letteraria in Piemonte che abbia fornito un maggior numero d'uomini d'ingegno che la Magistratura?

Nè l'ingegno è il tutto. Esiste nella Magistratura piemontese un'altra tradizione, anche più onorevole, che non fu mai interrotta, la tradizione del

(1) CARLO DIONISOTTI, pag. 18.

disinteresse, della lealtà, d'una vita pura e modesta. Il Dionisotti nelle sue pagine ritorna a più riprese su questa tradizione ed il lettore non si stacca dalle medesime senza che sia cresciuta in lui, coll'ammirazione per la Magistratura, la fiducia che essa coll'abito di ricondurre tutto alla legge ed al diritto, come ha reso immensi servizi al paese in passato, così ne renderà altrettanti in avvenire; d'ora in avanti però quasi meno difendendo che regolando la libertà.

Il Dionisotti nella *Storia della Magistratura* mostra assoluta padronanza del soggetto. La mostra egualmente nel libro, da lui dato in luce nel 1887, *Le famiglie celebri medioevali dell'Italia superiore?* Lascio che lo dicano i più competenti di me; raccomando solo che nel portare giudizio del detto libro non si perda di vista che l'Autore si propose con esso, non già di risolvere *tutte le gravi difficoltà che si frappongono allo scoprimento del vero* in tale intricatissima materia, ma soltanto di far parte altrui di *quel qualche cosa di nuovo* che *dall'attento esame fatto dei documenti che ancor rimangono* gli *pare di aver potuto scorgere* e che *per avventura potrà servire d'indirizzo ad ulteriori ricerche complementari.* La modestia dell'intento dovrebbe far trovare venia al Dionisotti se anche in tutte le sue congetture, in tutte le sue interpretazioni di carte antiche egli non avesse sempre dato nella verità.

Il Dionisotti passava con molta, anzi troppa, facilità dall'uno all'altro argomento, anche tra loro i più disparati. Prova ne sieno i libri che, a breve distanza di tempo l'un dall'altro, egli faceva seguire alle *Famiglie celebri medioevali,* cioè: *I Reali d'Italia d'origine nazionale antichi e nuovi,* gli *Studi di Storia patria subalpina,* le *Illustrazioni storico-corografiche della regione subalpina,* ecc., ecc.

Che questi libri sieno tali da togliere ad altri di tentare nuove indagini sui temi in essi trattati per addivenire a più accertate conclusioni, non oserei dirlo, ma due meriti, per tacere di altri minori, incontestabilmente hanno: l'uno di essere scritti in modo semplice e chiaro, senza vanti e senza esagerazioni, l'altro di fornire ad ogni pagina gran copia di notizie peregrine raccolte da volumi che non tutti hanno tempo e voglia di scorrere.

Appena si può credere che i libri di cui si tratta sieno l'opera d'un uomo già in avanzata età, ma è necessario si sappia che stanchezza non mai assalì il Dionisotti; non mai egli provò più intenso il desiderio d'istruirsi e d'istruire che quando fu libero dalle incombenze di magistrato. L'ozio gli faceva paura da vecchio come già da giovane: la vita non valeva a' suoi occhi che per l'impiego che se ne fa; l'avrebbe stimata più poco o nulla il giorno che, per impossibile, fosse diventata per lui senza occupazioni e senza doveri.

Trovò la ricompensa della sua operosità nella gioia intima d'aver ben adempiuto il suo còmpito e di poter entrare nel numero dei valentuomini che lasciano traccia della loro esistenza sulla terra; la trovò nel rispetto che d'ogni parte lo circondava e in quella considerazione e simpatia le cui testimonianze si moltiplicavano ogni giorno più attorno a lui. Enumerare, anche solo in parte, queste testimonianze mi trarrebbe troppo in lungo: ne ricorderò due sole perchè a lui tornarono singolarmente accette: l'una fu il titolo di Primo Presidente di Corte d'Appello conferitogli da S. M. il Re

che l'accompagnava colle insegne di Commendatore dell'Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro, l'altra la nomina a Socio effettivo della R. Deputazione di Storia patria, nomina avvenuta nel 1868.

In seno alla Deputazione la somiglianza di studi e d'intendimenti gli procurò subito preziose e solide amicizie e anche coloro che non erano nella sua intimità e non avevano con lui che relazioni intermittenti nutrivano pel suo carattere senza raggiri e senz'intrigo, pel suo cuore sempre aperto, una stima in cui entrava una segreta affezione. Non arricchì, è vero, di troppi suoi scritti i volumi della Deputazione, ma il poco dato è buono come quella *Commemorazione*, scritta con tanto intelletto ed affetto, che si legge nel tomo XXIV della *Miscellanea di Storia italiana* e che fa non meno onore al lodatore che al lodato. Il lodato era Casimiro Danna e da lui il Dionisotti prese forse esempio nel non lasciarsi, nè per gl'anni accumulatisi nè per l'esperienza fatta di uomini e di cose, vincere mai dallo scetticismo. Come il Danna, il Dionisotti non cessò sino all'ultimo giorno di sua vita di aspirare al meglio, di sperare il meglio; all'uno ed all'altro la virtù che sentivano in loro diede sempre fiducia nel trionfo finale del bene.

E l'ultimo giorno di vita del Dionisotti s'avvicinava a gran passi, il giorno in cui egli si sarebbe ricongiunto alla moglie amatissima, Emilia Eugenia Stara, morta sin dal 1880 ed a quattro figli, mancati tutti, eccetto una figlia ventenne, in tenerissima età.

Il 5 marzo 1899 infatti, dopo una malattia che parve un momento vinta, poi riprese più violenta, egli, confortato dalla religione che gli era stata efficace consolatrice nei più acerbi dolori, rendeva l'anima a Dio, sinceramente pianto non solo dai tre figli e dalla figlia rimastigli che avevano circondato di tanto affetto e cure la sua vecchiaia, ma anche dai congiunti, dagl'amici, dagl'estimatori del suo merito. Il lutto non avrebbe potuto essere più generale e mentre di solito sulla tomba di chi è appena trapassato sorgono assai diversi giudizi, sulla sua un solo ed unanime fu proferito che si può riassumere in queste parole: verso la famiglia, verso la patria, in ogni tempo, in ogni occasione, Carlo Dionisotti ha saputo fare, ha fatto il suo dovere.

Piglierà egli posto fra quegli scrittori le cui opere non muoiono con loro ma coll'andare degli anni risplendono di sempre maggior luce?

Nè io nè altri lo saprebbe dire. Ma questo si può e si dee affermare che le opere del Dionisotti non sono soltanto alcuni bei discorsi, alcuni buoni libri. Sono tutti i servigi che egli ha reso come magistrato, tutte le lezioni di saggezza e di moderazione che ha dato, tutto ciò che ha fatto per intrattenere nel nostro paese il culto della patria e delle glorie nazionali. È infine e sopra tutto l'esempio di sua vita, d'una vita senza macchia come quella del Cavaliere francese a cui egli nei dintorni di Romagnano, là dove si suppone il prode sia stato ferito a morte, ha fatto a sue spese erigere una lapide la quale ne ricordi perpetuamente il nome.

Torino, marzo 1900.

LEONE FONTANA.

Bibliografia di Carlo Dionisotti

1. — *Cenni storici* sull'amministrazione della giustizia in Vercelli dall'anno 1427 al 1860 — Vercelli, tipografia Guglielmoni, 1860, 8° (67 pp.).
2. — *Notizie biografiche* dei Vercellesi illustri. — Biella, dalla tip. di Giuseppe Amosso, MDCCCLXII, 8° (292 pp.).
3. — *Memorie storiche* della città di Vercelli, precedute da cenni statistici sul Vercellese. — Biella, dalla tip. di Giuseppe Amosso, MDCCCLXI (-LXIV), 2 v. 8° (339, 445 pp.).
4. — *Le Corti d'Appello* di Torino, Genova, Casale e Cagliari ed i loro capi. Cenni storici e biografici. — Biella, dalla tip. di Giuseppe Amosso, 1862, 8° (136 pp.).
5. — *La Magistratura* consolare di Torino. Cenni storici, biografici e statistici. — Torino, stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1864, 8° (47 pp.).
6. — *Vita* di Carlo Botta. — Torino, tipografia di C. Favale e C., 1867, 8° (564 pp.).
7. — *Delle servitù* delle acque secondo il Codice italiano. — Torino, tip. C. Favale e C., 1868, 8° (536 pp.).
   Seconda edizione. — Torino, stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1872, 8° (504 pp.).
8. — *La Ferrovia* sotto alpina. Considerazioni di un valligiano. — Torino, tip. C. Favale e C., 1870, 8° (12 pp.).
9. — *La Vallesesia* ed il comune di Romagnano-Sesia. — Torino, tipografia C. Favale e C., 1871, 16° (388 pp. - 2 csn.).
10. — *Carlo Botta* a Corfù; scritti inediti pubblicati in occasione del trasferimento delle sue ceneri da Parigi in S. Croce di Firenze. — Torino, tip. Carlo Favale e C., 1875, 8° (175 pp.).
11. — *Resoconto decennale* (1864-1874) dell'amministrazione del Collegio Curioni, istituto in Romagnano-Sesia (Novara). — Torino, tip. di C. Favale e C., 1875, 8° (60 pp.).
12. — *Cenni* sull'origine della Corte d'Appello di Torino. — Torino, tipografia Carlo Favale e C., 1875, 8°.
13. — *Pietro Brugo* di Romagnano-Sesia. Commemorazione. — Torino, tip. Roux e Favale, 1876, 4° (93 pp.).
14. — *Storia* della Magistratura piemontese. — Torino, tip. Roux e Favale, 1881, 2 v., 8° (416, 527 pp.).
15. — *Commemorazione* del comm. Casimiro Danna (in *Miscellanea di Storia italiana;* Torino, 1885; XXIV, 199-217).
16. — *Le famiglie celebri medioevali* dell'Italia superiore. — Torino, tipografia L. Roux e C., 1887, 8°.

17. — *Memoria* sull'antico Consiglio municipale di Vercelli presentata alla Commissione araldica piemontese (in *Bollettino ufficiale della Consulta araldica;* Torino, 1891; I; 235-237).

18. — *La Corte* di Cassazione di Torino. — Torino, tipogr. L. Roux e C., 1891, 8° (44 pp.).

19. — *La Cappella* della Corte d'Appello di Torino (in *Miscellanea di Storia italiana;* Torino, 1892; XXIX, 187-196).

20. — *I Reali d'Italia* d'origine nazionale antichi e nuovi. — Torino-Roma, L. Roux e C., edit., 1893, 8° (4 csn., 200 pp.).

21. — *Il Comune di Desana* e la famiglia patrizia dei Tizzoni. Per commemorazione. – Torino, tip. Vincenzo Bona, 1895, 4° (88 pp.).

— *Studi* di Storia patria subalpina. — Torino, Roux Frassati e C., editori, 1896, 8° (212 pp.).

— *Illustrazioni* storico-corografiche della regione subalpina. — Torino, Roux Frassati e C., editori, 1898, 8° (VI-290 pp.).

DIONISOTTI (C.). *Valsesia;* 317.

TETTONI (L.). *Vita di L. Cibrario;* Torino, 1872; 308.

CASALIS (G.). *Diz. geogr.;* XXIV, 627 cf. 144.

DEGUBERNATIS (A.). *Diz. biogr.;* Firenze, 1879; 384.

FACCIO (Cesare). *Carlo Dionisotti.* — Vercelli, tipo-litogr. Gallardi e Ugo, 1899, 8° (34 pp., 1 ritr.).

CLARETTA (Gaudenzio). *Commemorazione* di Carlo Dionisotti (in *Atti della Società di Archeologia e Belle Arti.* — Torino, 1899; VII, 144.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL VOLUME TRENTESIMOSETTIMO

SESTO DELLA TERZA SERIE